

per la storia
del pensiero
giuridico
moderno


111

FERDINANDO MAZZARELLA

UN DIRITTO PER L'EUROPA
INDUSTRIALE

*CULTURA GIURIDICA ED ECONOMIA
DALLA RIVOLUZIONE FRANCESE
AL SECONDO DOPOGUERRA*

UNIVERSITA' DI FIRENZE
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA



CENTRO DI STUDI
PER LA STORIA DEL PENSIERO
GIURIDICO MODERNO

BIBLIOTECA

fondata nel 1973 da PAOLO GROSSI
diretta da PAOLO CAPPELLINI

La sede del Centro di Studi è in FIRENZE
(50129) - piazza Indipendenza, 9

www.centropgm.unifi.it

VOLUME CENTOUNDICESIMO

UNIVERSITA' DI FIRENZE
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA



CENTRO DI STUDI
PER LA STORIA DEL PENSIERO
GIURIDICO MODERNO

BIBLIOTECA
fondata nel 1973 da PAOLO GROSSI
diretta da PAOLO CAPPELLINI

La sede del Centro di Studi è in FIRENZE
(50129) - piazza Indipendenza, 9
www.centropgm.unifi.it

VOLUME CENTOUNDICESIMO

FERDINANDO MAZZARELLA

UN DIRITTO PER L'EUROPA INDUSTRIALE

*Cultura giuridica ed economia dalla Rivoluzione francese
al Secondo Dopoguerra*



GIUFFRÈ EDITORE

ISBN 9788814214998

© Copyright Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano - 2016

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Tipografia «MORI & C. S.p.A.» - 21100 Varese - Via F. Guicciardini 66

INTRODUZIONE

Europa d'inizio Ottocento. All'indomani della « duplice rivoluzione » (1), il Vecchio Continente guardava al nuovo secolo con la consapevolezza di dover rifondare la propria identità, al fine di metabolizzare, saldandoli con una tradizione millenaria, i cambiamenti intervenuti nella mentalità, nei ritmi, nel linguaggio. Il congedo dal movimentato tornante settecentesco non sanciva solo la chiusura di un secolo, di un regime « antico », ma il tramonto di un regime « biologico » (2), di un'epoca della storia umana, quasi un'era geologica (3).

Superate le tensioni rivoluzionarie, le fasi convulse della demolizione, occorreva convertire le conquiste degli ultimi decenni negli ingranaggi di un meccanismo efficiente, nelle colonne portanti di un'architettura armoniosa. Il passaggio alla nuova era imponeva di riformare il sistema economico e di riprogettare l'ordine sociale, di ridisegnare le frontiere, non solo quelle geografiche, travolte dall'imperialismo napoleonico, ma anche quelle culturali, religiose e scientifiche, dissolte dal razionalismo illuministico, dal progresso tecnologico, dal rinnovamento dei principi costituzionali.

(1) E.J. HOBSBAWM, *The Age of Revolution. 1789-1848*, 1962, trad. it. *L'età della Rivoluzione. 1789-1848*, Milano, Rizzoli, 1999, pp. 10 e 14.

(2) F. BRAUDEL, *Civilisation matérielle, économie et capitalisme (XV^e-XVIII^e siècle)*, tome I, *Les structures du quotidien: le possible et l'impossible*, 1979, trad. it. *Civiltà materiale, economia e capitalismo. Le strutture del quotidiano (secoli XV-XVIII)*, Torino, Einaudi, 1982, p. 42.

(3) Cfr. C.M. CIPOLLA, *Storia economica dell'Europa pre-industriale*, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 411, e ID., *La Rivoluzione industriale*, in *Storia delle idee politiche economiche e sociali*, diretta da L. Firpo, vol. V, *L'età della Rivoluzione industriale*, Torino, Utet, 1972, p. 11. Si leggano per la storia del diritto commerciale le considerazioni di T. ASCARELLI, *Sviluppo storico del diritto commerciale e significato dell'unificazione*, in « Rivista italiana per le scienze giuridiche », 1952-1953, poi in ID., *Saggi di diritto commerciale*, Milano, Giuffrè, 1955, pp. 17-22.

La Rivoluzione industriale, che dalla Gran Bretagna esportava il modello capitalistico di produzione, e la Rivoluzione francese, che dal cuore dell'Europa irradiava i valori della modernità, convergevano su un punto cruciale: la libertà economica rappresentava l'elemento fondante della nuova civiltà, il presupposto di un perfetto equilibrio tra privato e pubblico, di un ordine congeniale alla realizzazione dell'individuo e alla prosperità dello Stato. In virtù della libertà — di produrre, d'inventare, di contrattare — l'individuo avrebbe governato il suo spazio privato, ma avrebbe altresì contribuito, secondo una logica smithiana, milliana, spenceriana, al progresso economico e al benessere della nazione.

Il rapporto tra diritto ed economia, da quest'angolo visuale, si dipanava sulla base di logiche comuni, lungo un filo unitario, capace di avvolgere, in un tutto armonico, il discorso sulla cittadinanza e quello sul profitto, il tema dei diritti e quello del potere, la sfera dell'autodeterminazione e quella dell'intervento statale, la materia delle invenzioni e quella dei diritti reali ⁽⁴⁾. Il capitalismo industriale, la libertà individuale e l'eguaglianza giuridica formale sembravano combinarsi in maniera tale da costruire un ordine coerente e proporzionato, se non a immagine, certo a misura del nuovo soggetto borghese.

La realtà, tuttavia, fu decisamente più complessa. Al di là della reazione anti-corporativa, della sintonia sul dogma della libertà, i tempi del diritto non furono quelli dell'economia, o non lo furono, per lo meno, quelli della cultura giuridica e quelli della realtà economica. Prima ancora che nell'atteggiamento assunto dal potere pubblico nei confronti della direzione economica — se interventista o liberista, mercantilista o neutralista — l'intensità del rapporto tra diritto ed economia si misura nella capacità della cultura giuridica di rilevare l'evoluzione delle dinamiche economiche, di predisporre una tavola di figure, istituti e modelli idonei a rappresentare in termini giuridici la sostanza economica.

E sotto questo profilo, nel corso dell'Ottocento, la cultura giuridica si dimostrò in larga misura incapace di leggere la Rivolu-

⁽⁴⁾ Per una visione d'insieme P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, vol. III, *La civiltà liberale*, Roma-Bari, Laterza, 2001.

zione industriale, le sue dinamiche e le sue grandezze, l'organizzazione del sistema di fabbrica, la formazione del capitale e la nascita delle classi sociali, gli effetti macroeconomici delle innovazioni tecnologiche, la centralità del momento della produzione rispetto a quello dello scambio. Vincolati alle coordinate del diritto napoleonico, a schemi e paradigmi plasmati dall'individualismo giuridico di stampo dominicano, i giuristi dell'Europa continentale lessero una realtà parziale. Filtrarono con le loro categorie una delicata fase di transizione, che esaltava, più che singoli scambi di proprietà tra individui, grandi complessi di produzione, basati sulla combinazione organizzata di energie, tecnologia, lavoro, capitale (5). Scrissero una trama funzionale alle esigenze di un'economia mercantile, agli interessi della borghesia fondiaria e commerciale, incapaci di elaborare la dimensione complessa e organizzativa del sistema di produzione, la cifra collettiva e solidaristica della comunità d'impresa, le logiche consortili delle associazioni e dei cartelli, la rilevanza imprenditoriale dei segni distintivi e delle invenzioni industriali.

La società contemplata dal diritto napoleonico si fermava al villaggio di « Plancouët », con « le signore » a dilettarsi nei « giochi di un tempo » e « le contadine » a filare « la canapa per farsi i vestiti » (6). Nel suo orizzonte non c'erano macchine, invenzioni, aziende, operai, industrie basate sul macchinismo e sulla divisione del lavoro, ma venditori e compratori, « gli uni indipendenti dagli altri » (7), talvolta « compagnie d'opera », come raccontava Stendhal, « messe su da un impresario che arruola qua e là gli elementi

(5) T.S. ASHTON, *The Industrial Revolution. 1760-1830*, 1948, trad. it. *La Rivoluzione industriale. 1760-1830*, Roma-Bari, Laterza, 2006²; P. MANTOUX, *La révolution industrielle au XVIII siècle*, 1906, trad. it. *La Rivoluzione industriale. Saggio sulle origini della grande industria moderna in Inghilterra*, Roma, Editori riuniti, 1971; J. MOKYR, *The New Economic History and the Industrial Revolution*, 1999², trad. it. *Leggere la rivoluzione industriale*, Bologna, Il Mulino, 1997.

(6) F.-R. DE CHATEAUBRIAND, *Mémoires d'outre-tombe*, 1849-1850, trad. it. *Memorie d'oltretomba*, Torino, Einaudi, 2015, vol. II, p. 724.

(7) K. MARX, *Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie*, 1867, trad. it. *Il Capitale. Critica dell'economia politica*, libro I, Torino, Utet, 1963, p. 538.

che può pagare o che trova disoccupati e la compagnia raccozzata così resta insieme una o al più due stagioni » (8).

Il successo delle semplificazioni varate dai Codici napoleonici stendeva un velo d'indifferenza verso tutto ciò che appariva "plurale", diverso, complesso, verso le manifestazioni associative e le forme organizzative della produzione, così da ritardare il riconoscimento di moduli giuridici alternativi allo schema individuo-proprietà-contratto e da alimentare una progressiva divaricazione tra sfera giuridica e ordine economico. La lentezza e la disomogeneità con le quali l'industrializzazione penetrava nei paesi dell'Europa continentale, unite all'immobilismo voluto dalla codificazione, al formalismo dell'ideologia esegetica e alla retorica sulla purezza del metodo, paralizzavano il ricambio culturale, riconducendo gli interventi del legislatore, gli slanci della giurisprudenza e le intuizioni della dottrina nell'alveo della tradizione romanistico-napoleonica. Mentre le dinamiche organizzative del capitalismo industriale proiettavano l'impresa al cuore del sistema economico, esaltandone l'attitudine a comporre in un'organizzazione unitaria gli elementi personali e patrimoniali della produzione, la cultura giuridica teneva fede a un « riduzionismo » ideologico che perpetuava « mitologie giuridiche » ogni giorno più distanti dalla realtà economico-sociale (9).

Affinché mutasse la percezione del giurista, maturasse una coscienza giuridica "conveniente" ai problemi dell'Europa industriale, sarebbe servita una rifondazione delle premesse culturali ed epistemologiche, una svolta teorica, nel metodo, nella filosofia, nella grammatica. Il declino dei vecchi archetipi non sarebbe stato il frutto di un discorso interno alla scienza giuridica, di una palingenesi compiuta mediante tecnicismi interni al sistema, ma la conseguenza di un cambiamento di mentalità, di un mutamento di prospettiva, di una trasformazione su larga scala, che scaturiva dalla

(8) STENDHAL, *La Chartreuse de Parme*, 1839, trad. it. *La Certosa di Parma*, Torino, Einaudi, 1976, p. 141.

(9) P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, Giuffrè, 2007³.

rivoluzione scientifica del secondo Ottocento ⁽¹⁰⁾. All'emersione della questione industriale, della questione sociale e della questione agraria avrebbe fatto riscontro una ridefinizione degli orizzonti culturali, lo sviluppo di un movimento scientifico che coniugava la storia, la sociologia e l'economia, le scienze sociali e quelle naturali, il positivismo, l'organicismo e l'evoluzionismo.

L'avvento del « Novecento giuridico », con il recupero della complessità, la « riscoperta della dimensione collettiva » e il « ripensamento nella riflessione », riportava l'economia e la società al cuore del discorso giuridico ⁽¹¹⁾. In virtù di una consapevole conoscenza della realtà da disciplinare, l'« ordinamento giuridico » “agganciava” il « processo economico », metabolizzando i temi della produzione, del capitale e dell'industrializzazione, insieme a quelli sociali, del lavoro e dell'assistenza ⁽¹²⁾. Il cambiamento del punto d'osservazione squassava le semplificazioni della tradizione napoleonica, innescando un processo — accentuato dalla Grande Guerra e “cavalcato” dai regimi totalitari — che avrebbe consacrato la centralità sistematica dell'impresa, frantumato il quadro delle discipline giuridiche, favorito lo sviluppo di un'amministrazione pubblica economica e di un diritto dell'economia, riconfigurato i confini tra diritto privato e diritto pubblico.

Questa, per grandi linee, è la storia dell'Europa continentale, dalla Rivoluzione francese al secondo Dopoguerra, che si è cercato di ricostruire in questo libro. Non una storia universale, perché anche il diritto commerciale, nonostante gli auspici di Goldschmidt e Vivante, appare una « categoria storica », suscettibile di assumere caratteri diversi nel tempo e nello spazio, da indagare mediante una prospettiva scientifica di ampio respiro, in grado di collegare il

⁽¹⁰⁾ F. MAZZARELLA, *Dialoghi a distanza in tema di socialità e storicità del diritto. Italia, Francia e Germania tra fine Ottocento e primo Novecento*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 44, 2015, pp. 381-424.

⁽¹¹⁾ P. GROSSI, *Introduzione al Novecento giuridico*, Roma-Bari, Laterza, 2012, pp. 7-10.

⁽¹²⁾ T. ASCARELLI, *Ordinamento giuridico e processo economico*, in ID., *Problemi giuridici*, Milano, Giuffrè, 1959, tomo I, pp. 37-65.

diritto all'economia, la storia del diritto alla storia sociale, economica e culturale di una specifica realtà ⁽¹³⁾.

Un'ovvia relatività, insita nella natura stessa della prospettiva storica, che ha suggerito di privilegiare alcune scelte tematiche e metodologiche, come quella di accantonare per il momento la storia del mondo anglosassone, dove i ritmi dell'industrializzazione, da un lato, e la libertà da astrazioni e codificazioni, dall'altro lato, produssero soluzioni profondamente diverse da quelle raggiunte nel continente. La Gran Bretagna e gli Stati Uniti accompagnarono lo sviluppo industriale con una legislazione settoriale, « una serie di leggi non coordinate », in materia di società, vendita, cambiali, fallimento, cartelli, che avrebbero fatto da « cornice » al graduale sviluppo dell'« elaborazione giurisprudenziale » ⁽¹⁴⁾. Quello anglosassone fu un modello “plastico”, nel quale le forme del diritto, ossigenate da un sistema delle fonti aperto e non codificato, poterono progressivamente adattarsi alle trasformazioni economiche, senza fissità antistoriche, senza steccati tra diritto civile e diritto commerciale, senza debiti di riconoscenza verso “sacre” tradizioni culturali. Ma questa, appunto, è un'altra storia.

⁽¹³⁾ F. GALGANO, *La categoria storica del diritto commerciale*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », 6, 1976, pp. 59-65.

⁽¹⁴⁾ S. AMATO, *L'impresa nell'evoluzione storica del diritto commerciale. Strutture sistematiche e modelli normativi*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », 18, 1/1988, pp. 50-51.

CAPITOLO I
IL NUOVO ORDINE
DEL *CODE DE COMMERCE* NAPOLEONICO (1807)

1. Un fatto rivoluzionario. La codificazione del diritto commerciale tra individualismo e libertà economica. — 2. Declinazioni gius-commercialistiche del nuovo ordine: individuo, proprietà, contratti. — 3. Un sistema « misto » sbilanciato. La centralità logico-sistemica degli « actes de commerce ». — 4. L'atomismo di un'analitica enumerazione: « actes ou entreprises de commerce ». — 5. Oltre la lettera del Codice. La teoria dell'intermediazione speculativa e la teoria dell'accessorietà (il caso del « fonds de commerce »). — 6. Scienza giuridica e legislazione nella Francia di fine secolo. Continuità, perplessità, novità.

1. *Un fatto rivoluzionario. La codificazione del diritto commerciale tra individualismo e libertà economica.*

Il 25 settembre del 1807 Napoleone Bonaparte promulgava il primo Codice di commercio della storia, inaugurando una nuova fase del diritto commerciale. Al termine di un percorso avviato sei anni prima dal ministro dell'Interno Chaptal (1756-1832), la Francia raccoglieva in un codice i motivi salienti della cultura giuridica del tempo, e più specificamente quegli aspetti che, emersi nel decennio rivoluzionario, erano usciti indenni dalla “restaurazione” d'inizio secolo: eguaglianza giuridica formale, unicità del soggetto di diritto, prospettiva individualistica, egemonia del diritto di proprietà ⁽¹⁾. Il

⁽¹⁾ Il processo di redazione del *Code de commerce* ebbe avvio il 13 germinale anno IX (3 aprile 1801), con la costituzione di una commissione presieduta da Philippe-Joseph Gournau (giudice del Tribunale d'appello di Parigi). Il Codice entrò in vigore il 1° gennaio del 1808. Si rinvia all'ampia letteratura sul tema, con particolare attenzione alle seguenti opere: A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, vol. II, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 611-617 (il paragrafo è stato redatto da A. Padoa Schioppa); B. COLSON, *Napoléon et l'élaboration du Code de Commerce*

lavacro compiuto dalla Rivoluzione confluiva nell'ordine della codificazione, i frammenti generati dalla rottura dell'antico regime si ricomponavano in un disegno politico, geometrico, razionale.

Messo alle spalle il passato corporativo, archiviato il particolarismo degli ordinamenti personali, il diritto commerciale cessava di essere *ius mercatorum*, diritto speciale di *uno* dei possibili soggetti giuridici, per diventare il diritto uniforme di *tutti* coloro che per una libera auto-determinazione avessero inteso esercitare un'attività economica. La "diversità dei diritti" passava ora da « predicati accidentali »⁽²⁾ — come l'essere proprietario di fondi o commerciante di beni mobili — da cui discendeva l'applicazione del *Code civil* o del *Code de commerce*⁽³⁾, il primo contenente il diritto di un'economia agricola e il regolamento della proprietà fondiaria, il secondo destinato a disciplinare la circolazione della ricchezza mobiliare, ma entrambi, come suggeriva già Portalis (1746-1807), nella loro essenza imperniati sul diritto di proprietà e su uno statuto individualistico⁽⁴⁾.

(1805-1807), in *Liber Amicorum Michel Coipel*, sous la coordination de Y. Pouillet, P. Wéry et P. Wynants, Bruxelles, Kluwer, 2004, pp. 3-19; J. HILAIRE, *Propos historique sur le Code de commerce de 1807 et l'avenir de la codification*, in *Bicentenaire du Code de commerce. 1807-2007. Les actes des colloques*, Paris, Dalloz, 2008, pp. 69-84; H. MARIAGE, *Évolution historique de la législation commerciale. De l'Ordonnance de Colbert à nos jours. 1673-1949*, Paris, Pedone, 1951, pp. 124-131; A. PADOA SCHIOPPA, *Napoleone e il « Code de commerce »*, in Id., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano, LED, 1992, pp. 89-92; U. PETRONIO, *Un diritto nuovo con materiali antichi: il Code de commerce fra tradizione e innovazione*, in *Negozianti e imprenditori. 200 anni dal Code de commerce*, Milano, Mondadori, 2008, pp. 1-7; R. SZRAMKIEWICZ, *Histoire du droit des affaires*, Paris, Montchrestien, 1989, pp. 137-141 e 271-274.

⁽²⁾ G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1976, p. 39.

⁽³⁾ Sul rapporto tra *Code de commerce* e *Code civil* C. DELPLANQUE, *La codification du droit commercial: une exception du Code civil?*, in *Bicentenaire du Code de commerce. 1807-2007*, cit., pp. 85-97.

⁽⁴⁾ Nel suo *Discours préliminaire*, pronunciato il 1° piovoso dell'anno IX (1801) dinanzi al *Conseil d'État*, Jean-Étienne-Marie Portalis, in F. EWALD, *Naissance du Code civil. Travaux préparatoires du Code civil*, Paris, Flammarion, 2004, pp. 76-77, chiariva infatti che « les biens se divisent en meubles et immeubles. C'est la division la plus générale et la plus naturelle... La distinction des immeubles et des richesses mobilières, nous donne l'idée des choses purement civiles et des choses commerciales. Les richesses mobilières sont le partage du commerce; les immeubles sont particulièrement du ressort

Al culmine di un travagliato processo di rinnovamento culturale, prendeva forma il progetto di un nuovo ordinamento giuridico dell'economia, nel quale « la volonté seule » — senza più privilegi di *status*, vincoli corporativi e appartenenze di ceto ⁽⁵⁾ — avrebbe dato « le droit de faire le commerce » ⁽⁶⁾. « *Toute personne* » — come la sezione degli Interni del *Conseil d'État* chiedeva di scolpire sul timpano dell'edificio codicistico — avrebbe avuto « *le droit de faire le commerce en France* », affinché nessuno, come spiegava Regnaud (1761-1819), mettesse più in discussione il principio in base al quale « pour se livrer au négoce, il n'est pas besoin d'être agrégé à une corporation » ⁽⁷⁾. Al di là delle continuità, circoscritte ad alcuni contenuti ormai consolidati ⁽⁸⁾, il Codice di commercio si andava

de la loi civile ». Cfr. J.-F. NIORT, *Homo civilis. Contribution à l'histoire du Code Civil français (1804-1965)*, Aix-en-Provence, PUAM, 2004, tome I, pp. 180 e 198-203.

⁽⁵⁾ J.-P. HIRSCH, *La nuit du 4 août*, Paris, Gallimard/Julliard, 1978. Sui nessi tra l'affermazione delle codificazioni e l'abolizione dei privilegi cfr. H. MOHNHAUPT, *Untersuchungen zum Verhältnis Privileg und Kodifikation im 18. und 19. Jahrhundert*, in *Id.*, *Historische Vergleichung im Bereich von Staat und Recht*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2000, pp. 295-348.

⁽⁶⁾ J.G. LOCÉRÉ, *Esprit du Code de commerce ou Commentaire puisé dans les Procès-verbaux du Conseil d'État, les Exposés de motifs et discours, les Observations du Tribunal, celles des Cours d'appel, Tribunaux et Chambres de Commerce*, Paris, Garnery, 1807-1813, tome VIII, p. 236.

⁽⁷⁾ Michel-Louis-Étienne Regnaud de Saint-Jean D'Angély era relatore, dinanzi al Corpo legislativo, per il primo libro del *Code de commerce*. La proposta non ebbe seguito e l'articolo fu soppresso, principalmente perché si ritenne che una tale dichiarazione, appunto per la sua portata costituzionale, avrebbe dovuto trovare spazio, più che in un codice, in una carta costituzionale, in un « code politique » (così Jaubert nella seduta del Consiglio di Stato del 4 novembre 1806): cfr. J.G. LOCÉRÉ, *Esprit du Code de commerce*, cit., tome I, pp. 5-6.

⁽⁸⁾ Molti dei contenuti furono peraltro filtrati dai progetti che anticiparono il *Code*, sui quali si vedano — oltre alla breve comunicazione di R. BIGO, *Les rédacteurs du Code de commerce*, in « *Revue historique de droit français et étranger* », IV série, 8, 1929, pp. 426-427 — E. BLUM, *Le projet de revision attribué à Miromesnil de l'Ordonnance de Mars 1673 sur le commerce*, in « *Nouvelle revue historique de droit français et étranger* », 37, 1913, pp. 511-543; J. HILAIRE, *Introduction historique au droit commercial*, Paris, PUF, 1986, pp. 79-85; H. LÉVY-BRUHL, *Les origines du Code de commerce français*, in *Studi in memoria di Aldo Albertoni*, vol. III, *Storia del diritto italiano e diritti stranieri*, Padova, Cedam, 1938, pp. 221-224; *Id.*, *Un projet de Code de Commerce à la veille de la Révolution. Le projet Miromesnil (1778-1789)*, Paris, Imprimerie Nationale, 1932; A. PADOA SCHIOPPA, *Codificazione e legislazione commercialistica in Francia (1778-1915)*, in

così in tutto e per tutto a incardinare nelle nuove logiche dello Stato moderno: non era « l'ordonnance de Colbert retouchée et rajeunie »⁽⁹⁾, una mera opera di ripetizione e di consolidazione delle *ordonnances* di Luigi XIV, ma un fatto rivoluzionario, che ripartiva dalla libertà economica del nuovo individuo giuridico, « uno dei *più importanti benefici* della vita civile »⁽¹⁰⁾.

Il processo era stato lungo, traumatico, ma inesorabile. Già con un editto del 1776 Turgot aveva provato a sopprimere l'assetto corporativo, sollevando in seno al Parlamento di Parigi una discussione di portata costituzionale⁽¹¹⁾: nel corso della seduta, il 12 marzo del 1776, nel Parlamento parigino si erano fronteggiate due

Id., *Saggi di storia del diritto commerciale*, cit., specialmente pp. 63-79; M. REULOS, *Une source du Code de Commerce: le projet Miromesnil*, in « Revue trimestrielle de droit commercial », 1, 1948, pp. 224-229. Per un accurato raffronto, per così dire sinottico, fra il *Code Savary* e il *Projet Miromesnil* (1782), cfr. H. MARIAGE, *Évolution historique de la législation commerciale*, cit., pp. 61-123.

⁽⁹⁾ H. MARIAGE, *Évolution historique de la législation commerciale*, cit., p. 126. Cfr. anche, di J. HILAIRE: *Introduction historique au droit commercial*, cit., pp. 79-91; *Droit commercial*, in *Dictionnaire de la culture juridique*, sous la direction de D. Alland et S. Rials, Paris, PUF, 2003, pp. 439-445; *Propos historique sur le Code de commerce*, cit., pp. 69-84.

⁽¹⁰⁾ G.D. ROMAGNOSI, *Collezione degli articoli di economia politica e statistica civile*, Firenze, Piatti, 1835, p. 55. Sui rapporti tra *Code de commerce* e liberalismo, tra « rigueur » e « laisser-faire », P. LE CANNU, *Le Code de commerce, un code libéral?*, in *1807-2007. Bicentenaire du Code de commerce: la transformation du droit commercial sous l'impulsion de la jurisprudence*, Paris, Dalloz, 2007, pp. 33-50. Sulla congenita novità del *Code de commerce* cfr. J. HILAIRE, *Le Code de commerce de 1807, les affaires économiques et la création de la chambre commerciale*, in *1807-2007. Bicentenaire du Code de commerce*, cit., pp. 1-21, e P. SPADA, *Il Code de commerce 1807 e la costituzione economica*, in *Le matrici del diritto commerciale tra storia e tendenze evolutive*, a cura di S. Rossi e C. Storti, Atti del Convegno di Como, 18-19 ottobre 2007, Varese, Insubria University Press, 2009, pp. 33-38. Per un profilo storico sulla libertà di commercio, con punti di vista diversi, A. BÜRGE, *'Liberté du commerce' im Brennpunkt der französischen Revolution: vom Merkantilismus zum Liberalismus*, in « Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis », 59, 1991, pp. 111-137, e G. FACCARELLO, *La « liberté du commerce » et la naissance de l'idée de marché comme lien social*, in *Histoire du libéralisme en Europe*, sous la direction de P. Nemo et J. Petitot, Paris, PUF, 2006, pp. 206-253.

⁽¹¹⁾ In base all'art. 1 dell'*Édit portant suppression des jurandes et communautés de commerce, arts et métiers* (in JOURDAN, ISAMBERT, DECRUSY, *Recueil général des anciennes lois françaises depuis l'an 420 jusqu'à la Revolution de 1789*, Paris, Belin-Leprieur, Verdrière, 1821-1833, tome XXIII (1826), p. 380), sarebbe stato « loisible à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient », esercitare « telle espèce de

opposte visioni, l'una disposta a rivedere gli equilibri dell'ordine costituito, l'altra arroccata sui privilegi corporativi dell'antico regime, pronta a evocare l'autorità « des rois vos augustes prédécesseurs », l'ascendente di Enrico IV (« cette idole de la France »), il prestigio di Colbert (« ce génie créateur »), per dimostrare al re che era stato il « bien public » a esigere « l'érection des maîtrises et des jurandes » e che l'abolizione delle corporazioni sarebbe stata un gigantesco equivoco, perché si sarebbero distrutti, anziché gli abusi, « les corps où ces abus peuvent exister »⁽¹²⁾. Di fronte alle rimostranze del Parlamento, l'editto di Turgot sarebbe stato registrato in forza di un *lit de justice*⁽¹³⁾; ma qualche mese dopo, con un nuovo editto emanato per limitare « les procès qui existoient avant ladite suppression » e per arginare « les contestations fréquentes » dei mercanti, Luigi XVI avrebbe ripristinato le comunità di arti e di mestieri, ristabilendo per l'ammissione requisiti di età, di parentela e di "polizia" (artt. 10-17)⁽¹⁴⁾.

A quindici anni da quel combattuto 1776, all'interno di una

commerce et telle profession d'arts et métiers que bon leur semblera », con la conseguente abolizione di « tous les corps et communautés de marchands et artisans, ainsi que les maîtrises et jurandes ». Gli eventi che precedettero e accompagnarono la soppressione del regime corporativo sono illustrati nel classico di E. MARTIN SAINT-LÉON, *Histoire des corporations de métiers. Depuis leurs origines jusqu'à leur suppression en 1791*, Geneve, Slatkine-Megariotis, 1976, Réimpression de l'édition de Paris, 1922, pp. 533-617.

⁽¹²⁾ Nel corso della seduta, il cui verbale può leggersi in JOURDAN, ISAMBERT, DECRUSY, *Recueil général des anciennes lois françaises*, cit., tome XXIII (1826), specialmente pp. 405-437, il re dichiarava, per bocca del suo Guardasigilli, di essersi reso conto che « ces sortes de corporations, en favorisant un certain nombre de particuliers privilégiés, étoient nuisibles à la plus grande partie de ses sujets », sicché aveva deciso « de les supprimer, de rétablir tout dans l'ordre naturel, et de laisser à chacun la liberté de faire valoir tous les talents dont la Providence l'aura pourvu ». Il Parlamento, specie nelle opinioni di Antoine-Louis Séguier, era di tutt'altro avviso: l'editto di Turgot avrebbe recato « un préjudice essentiel aux propriétés des pauvres comme des riches », ma avrebbe soprattutto rappresentato « une nouvelle atteinte à la franchise naturelle de la noblesse et du clergé ».

⁽¹³⁾ JOURDAN, ISAMBERT, DECRUSY, *Recueil général des anciennes lois françaises*, cit., tome XXIII (1826), p. 431.

⁽¹⁴⁾ *Édit portant modifications de l'édit de février 1776 sur la suppression des jurandes*, registrato il 28 agosto del 1776, in JOURDAN, ISAMBERT, DECRUSY, *Recueil général des anciennes lois françaises*, cit., tome XXIV (1826), pp. 74-89.

cornice normativa irrobustita dai principi della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, lo smantellamento dell'assetto corporativo e il riconoscimento della libertà economica diventavano finalmente realtà ⁽¹⁵⁾. L'Assemblea costituente varava due leggi fondamentali, a distanza di soli tre mesi una dall'altra, con le quali suggellava, sotto il profilo specificamente economico, l'individualismo giuridico della modernità: la prima, la legge *d'Allard*, proclamava la libertà d'iniziativa economica, riconoscendo a ciascuno il diritto di liberamente intraprendere un'attività commerciale o professionale ⁽¹⁶⁾; la seconda, la legge *Le Chapelier*, faceva dell'annientamento delle corporazioni « une des bases fondamentales de la constitution française » (art. 1), così da vietare per l'innanzi associazioni e raggruppamenti basati su pretesi interessi comuni ⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁵⁾ Dopo la Dichiarazione del 1789, l'Assemblea nazionale, nel preambolo della Costituzione del 3 settembre del 1791, avrebbe ribadito, nel più generale programma volto ad abolire « irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté et l'égalité des droits », che « il n'y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers ». Con l'art. 17 della Costituzione montagnarda del 24 giugno 1793, la Convenzione avrebbe affermato che « nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être interdit à l'industrie des citoyens ». Nella Costituzione del 5 fruttidoro dell'anno III (22 agosto 1795), infine, l'art. 355 avrebbe confermato che « il n'y a ni privilège, ni maîtrise, ni jurande, ni limitation à la liberté de la presse, du commerce, et à l'exercice de l'industrie et des arts de toute espèce », mentre l'art. 356 avrebbe precisato che « la loi surveille particulièrement les professions qui intéressent les mœurs publiques, la sûreté et la santé des citoyens; mais on ne peut faire dépendre l'admission à l'exercice de ces professions, d'aucune prestation pécuniaire ».

⁽¹⁶⁾ Il primo comma dell'art. 7 della Legge *d'Allard*, 2-17 marzo 1791, in J.B. DUVERGIER, *Collection complète des Lois, Décrets, Ordonnances, Règlements, Avis du Conseil-d'État*, Paris, Guyot et Scribe, 1834², tome II, pp. 230-234, stabiliva che « a compter du 1^{er} avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce, ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente, d'en acquitter le prix suivant les taux ci-après déterminés, et de se conformer aux réglemens de police qui sont ou pourront être faits ».

⁽¹⁷⁾ I divieti sarebbero stati inaspriti dalla legge 12 aprile 1803 (22 germinale anno XI), per essere poi ripresi, sul piano del diritto penale, dagli artt. 291 ss., 415 e 416 del *Code penal*. Della *loi Le Chapelier*, ossia la legge 14-17 giugno 1791, in J.B. DUVERGIER, *Collection complète*, cit., tome III, pp. 22-23, vale la pena di ricordare almeno le disposizioni con le quali si vietava di ristabilire le corporazioni « de fait, sous quelque prétexte et quelque forme » (art. 1), si negava ai « citoyens d'un même état ou profession » che « se trouveront ensemble, se nommer ni président, ni secrétaires, ni syndics, tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibérations, former des réglemens

Entrambe, più che dichiarare un principio o contenere un precetto, contribuivano a demolire un ordine, introducendone, al contempo, uno nuovo fondato sulla libertà: « désormais » — come ha scritto Ripert — « l'homme a la disposition des capitaux qu'il a accumulés ou empruntés; il exerce le commerce ou l'industrie qu'il lui plaît, il en vend librement les produits, il se procure par le contrat de travail d'autrui » (18).

2. *Declinazioni gius-commercialistiche del nuovo ordine: individuo, proprietà, contratti.*

La bandiera del nuovo ordine recava i colori della libertà e dell'eguaglianza, gli stemmi dell'individuo e della proprietà (19). La fine dell'ordinamento corporativo e l'introduzione della libertà economica sancivano il tramonto di un'epoca e l'avvento di un assetto socio-economico rivoluzionato, fondato non più su comunità privi-

sur leurs prétendus intérêts communs » (art. 2), si dichiaravano « inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté et à la déclaration des droits de l'homme, et de nul effet » gli accordi fra artigiani o commercianti volti, « contre les principes de la liberté et de la constitution », « à n'accorder qu'à un prix déterminé le secours de leur industrie ou de leurs travaux » (art. 4), si stabiliva che « tous attroupements composés d'artisans, ouvriers, compagnons, journaliers ou excités par eux contre le libre exercice de l'industrie et du travail, appartenant à toutes sortes de personnes, et sous toute espèce de conditions convenues de gré à gré, ou contre l'action de la police et l'exécution des jugements rendus en cette matière, ainsi que contre les enchères et adjudications publiques de diverses entreprises, seront tenus pour attroupements séditieux, et, comme tels, ils seront dissipés par les dépositaires de la force publique, sur les réquisitions légales qui leur en seront faites, et punis selon toute la rigueur des lois sur les auteurs, instigateurs et chefs desdits attroupements, et sur tous ceux qui auront commis des voies de fait et des actes de violence » (art. 8).

(18) G. RIPERT, *Aspects juridiques du capitalisme moderne*, Paris, Pichon et Durand-Auzias, 1946, pp. 9-10.

(19) Un primo quadro d'insieme sulla « nouvelle conception de l'ordre social et du droit » può trarsi dalla lettura di B. BASDEVANT-GAUDEMET et J. GAUDEMET, *Introduction historique au droit. XIII^e-XX^e siècles*, Paris, LGDJ, 2003², pp. 322-360, e di P. GROSSI, *Dalla società di società alla insularità dello Stato fra Medioevo ed età moderna*, Napoli, I.U.S.O.B., 2003. Ma sulle ambiguità dell'individualismo napoleonico, sulle sue matrici ideologiche, filosofiche e religiose, X. MARTIN, *L'individualisme libéral en France autour de 1800: essai de spectroscopie*, in « Revue d'histoire des Facultés de droit et de la science juridique », 4, 1987, pp. 87-144.

legiate, ma su « individus libres et indépendants, maîtres absolus de leur activité et de leurs biens, unis entre eux seulement par des rapports contractuels d'échange » (20). Tecnicamente, sul piano costituzionale, l'annientamento dei vecchi equilibri implicava una progressione di semplificazioni (ordinamenti, diritti, soggetti, fonti), finalizzate a introdurre una disciplina uniforme e a risolvere le differenze di *status* nell'unicità del soggetto di diritto (21). Concretamente, passando dai principi alle norme, il processo di semplificazione si traduceva nell'aspirazione a un diritto semplice, un sistema articolato in unità elementari, sia sotto il profilo soggettivo (individui) che sotto quello oggettivo (atti, contratti, beni).

Il *Code de commerce* attuava scrupolosamente le prescrizioni del nuovo programma (22). Eliminato ogni principio di appartenenza corporativa, esso guardava entità semplici, sia sotto il profilo personale (« commerçants ») che sotto il profilo reale (« actes de commerce »), assumendo implicitamente, quale riferimento soggettivo, quell'« individu qui, par un mouvement spontané, se jette dans la sphère des opérations commerciales » (23). Conformemente a una visione “mercantile” dell'economia, l'individuo del *Code* assumeva le fattezze del commerciante, ma dal punto di vista giuridico, considerando i suoi atti e i suoi diritti, altro non era che un proprietario, più specificamente un proprietario di ricchezza mobiliare, che speculava acquistando e rivendendo, e che stipulava liberamente, come ogni altro individuo e come per ogni altro

(20) E. GOUNOT, *Le principe de l'autonomie de la volonté en droit privé. Contribution à l'étude critique de l'individualisme juridique*, Paris, Rousseau, 1912, p. 42.

(21) Una vera e propria ossessione di « tout simplifier », volendo adoperare le parole di Portalis (*Discours préliminaire*, in F. EWALD, *Naissance du Code civil*, cit., p. 39). Sia consentito rinviare a F. MAZZARELLA, *La semplicità immaginaria. Apogeo e crisi dello Stato liberale di diritto*, in « *Ars interpretandi* », 16, 2011, *Lo Stato contemporaneo e la sua crisi*, pp. 57-79.

(22) A cominciare dalla semplificazione delle fonti, attuata mediante l'abrogazione della legislazione pre-vigente, anche se, a differenza del *Code civil*, nulla significativamente si diceva sulle *coutumes*, sul *droit commercial non écrit*: « à dater dudit jour 1^{er} janvier 1808, toutes les anciennes lois touchant les matières commerciales sur lesquelles il est statué par ledit code, sont abrogées » (art. 2 della legge 15 settembre 1807).

(23) Così Antoine François Delpierre (1764-1854), uno degli oratori incaricati di illustrare la posizione del Tribunato al Corpo legislativo, in J.G. LOCRÉ, *Esprit du Code de commerce*, cit., tome VIII, p. 242.

rapporto, in forza di un'ampia "signoria del volere" (24). A costo di un'eccessiva semplificazione, potrebbe dirsi che il referente del *Code de commerce* era, sotto il profilo antropologico, un individuo, sotto il profilo economico un commerciante, sotto il profilo giuridico innanzitutto e prima di tutto un proprietario, che disponeva di beni mobili in virtù di atti di trasferimento, contratti reali, cambiali, titoli di credito (25).

Il legislatore napoleonico applicava alla sfera del diritto commerciale le linee uniformanti dell'individualismo giuridico, declinando in chiave gius-commercialistica gli « istituti-cardine » della proprietà e del contratto (26), « les deux bases qui vont permettre la création d'un ordre nouveau » (27), « le pietre angolari » del « moderno diritto » (28): al protagonismo del proprietario terriero, esaltato nel *Code civil* quale prototipo ideale dell'individuo giuridico, si sostituiva quello del commerciante, colto nella sua specifica qualità

(24) Si trattava nella sostanza dello stesso « soggetto unico » del Codice civile, come evidenziato da G. TARELLO, *Ideologie settecentesche della codificazione e struttura dei codici moderni*, in S. CASTIGNONE, R. GUASTINI, G. TARELLO, *Introduzione teorica allo studio del diritto*, Genova, ECIG, 1982, p. 216. Sull'interesse dello Stato al riconoscimento della libertà contrattuale J.-F. NIORT, *Droit, économie et libéralisme dans l'esprit du Code Napoléon*, in « Archives de philosophie du droit », 37, 1992, *Droit et économie*, pp. 101-119.

(25) Sullo sviluppo dell'individualismo giuridico in rapporto alla proprietà si rinvia a F. MAZZARELLA, *Percorsi dell'individualismo giuridico. Dal proprietario all'azionista delle multinazionali*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », 1/2004, pp. 37-72. Ma ancora prima ai classici di P. BARCELLONA, *L'individualismo proprietario*, Torino, Boringhieri, 1987; P. GROSSI, *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano, Giuffrè, 1992, specialmente pp. 439-569; F.A. HAYEK, *Individualism and Economic Order*, Chicago and London, The University of Chicago Press, 1984; A. LAURENT, *Histoire de l'individualisme*, Paris, PUF, 1993; C.B. MACPHERSON, *The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke*, Oxford, Oxford University Press, 1962; G. SOLARI, *Filosofia del diritto privato*, vol. I, *Individualismo e diritto privato*, 1911, ed. Torino, Giappichelli, 1959, specialmente pp. 170-183; M. WALINE, *L'individualisme et le droit*, Paris, Montchrestien, 1949², pp. 323-348.

(26) I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 564-569.

(27) G. RIPERT, *Aspects juridiques du capitalisme moderne*, cit., p. 11. L'« oeuvre de codification » — come rilevato da J. HILAIRE, *Introduction historique au droit commercial*, cit., p. 85 — « avait étroitement rattaché le droit commercial au droit civil ».

(28) P. GROSSI, *Proprietà e contratto*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. Fioravanti, Roma-Bari, Laterza, 2002, p. 135.

di proprietario di beni mobili; alla centralità dei contratti, concepiti quali strumenti di attuazione della volontà del soggetto, si affiancava quella degli atti di commercio, specificazioni funzionali all'intermediazione speculativa delle merci. Il « commerçant » era un proprietario; gli « actes de commerce » erano atti di trasferimento o di disposizione della proprietà. Entrambi, « commerçant » e « actes de commerce », altro non erano, a ben guardare, che una specifica manifestazione dello spirito e della filosofia del tempo, dei suoi stilemi concettuali, dei suoi paradigmi: individuo, proprietà, contratti.

La filosofia del *Code* era tutta qui: il suo nervo non era e non poteva essere l'organizzazione d'impresa, con le sue logiche comunitaristiche e collettive, ma l'individuo (commerciante, proprietario) e gli atti di commercio (in primo luogo la compravendita) ⁽²⁹⁾. Il mondo della produzione e dell'industria restava sullo sfondo, relegato in una zona d'ombra, e con esso i profili organizzativi della produzione, le logiche proprie di un'economia d'impresa, l'azienda, i segni distintivi, le invenzioni industriali, la concorrenza sleale, la pubblicità ⁽³⁰⁾.

3. *Un sistema « misto » sbilanciato. La centralità logico-sistematica degli « actes de commerce ».*

Se l'aspetto “rivoluzionario” del diritto napoleonico stava nel

⁽²⁹⁾ Come rilevato da C. CHAMPAUD et J. PAILLUSSEAU, *L'entreprise et le droit commercial*, Paris, Colin, 1970, p. 8, i codici, pur aspirando « à l'éternité juridique », non potevano avere alcuna consapevolezza dell'« avenir social et économique », sicché « le droit commercial napoléonien n'est sûrement pas celui de l'entreprise », quest'ultima intesa solo « dans le sens de contrat d'entreprise, c'est-à-dire de fourniture de services ».

⁽³⁰⁾ È quel « silenzio della legge », sul mondo della produzione, dell'impresa e del lavoro, che ha magistralmente illustrato G. CAZZETTA, *Lavoro e impresa*, in *Lo Stato moderno in Europa*, cit., pp. 139-144, ora anche, rivisto con il titolo *Società industriale e silenzio del codice. Lavoro e impresa*, in Id., *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 3-26. Da qui il severo giudizio di J. HILAIRE, *Introduction historique au droit commercial*, cit., p. 87, sul *Code de commerce* come « une œuvre lacunaire et maladroite »; sul suo avere « le mérite d'exister et d'instaurer une unité du droit », ma sul suo essere « très imparfait d'autant que ses multiples déficiences sont inhérentes à la rédaction du Code elle-même » (Id., *Le Code de commerce de 1807*, cit., p. 10).

superamento delle logiche corporative, il criterio di applicazione del nuovo diritto commerciale avrebbe dovuto passare non più, soggettivamente, dalla condizione della persona, bensì, oggettivamente, dalla natura degli atti e dei beni ⁽³¹⁾. Nella discussione in Consiglio di Stato, la questione del criterio da adottare per stabilire la competenza dei tribunali di commercio sarebbe stata perciò una delle più delicate: « sera-ce les personnes? Sera-ce les choses? Sera-ce les unes et les autres? », si chiedeva il conte Bérenger (1767-1850) ⁽³²⁾.

I possibili sistemi per regolare la giurisdizione dei tribunali di commercio, confermava Locré (1758-1840), segretario generale del Consiglio di Stato ⁽³³⁾, erano tre: quello della « juridiction commerciale... réelle », propugnato dalla commissione, fondato sulla « nature du fait, et sans avoir égard à la qualité des personnes, de manière que quiconque se seroit permis un acte de commerce seroit, par cela seul, devenu justiciable de ces tribunaux, soit qu'il fût négociant, soit qu'il ne le fut pas »; quello della « juridiction commerciale... entièrement personnelle », proprio della *Ordonnance du*

⁽³¹⁾ Cfr. É. RICHARD, *La qualité de commerçant dans le Code de 1807*, in *Bicentenaire du Code de commerce. 1807-2007*, cit., pp. 99-109.

⁽³²⁾ *Procès-verbaux du Conseil d'État*, 2^e séance, n. XVII, in J.G. LOCRÉ, *Esprit du Code de commerce*, cit., tome VIII, pp. 230-231. Sulle discussioni che accompagnarono il processo di formazione del *Code de commerce*, si vedano in particolare a A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno*, cit., pp. 611-617; B. COLSON, *Napoléon et l'élaboration du Code de Commerce*, cit., pp. 3-19; J. HILAIRE, *Propos historique sur le Code de commerce*, cit., pp. 69-84; A. LEFEBVRE-TEILLARD, *Cambacérès et le Code de commerce*, in *Le Code de Commerce. 1807-2007. Livre du bicentenaire*, Paris, Dalloz, 2007, pp. 3-17; H. MARIAGE, *Évolution historique de la législation commerciale*, cit., pp. 124-131; A. PADOA SCHIOPPA, *Napoleone e il « Code de commerce »*, cit., pp. 89-92; U. PETRONIO, *Un diritto nuovo con materiali antichi*, cit., pp. 1-45; R. SZRAMKIEWICZ, *Histoire du droit des affaires*, cit., pp. 271-274.

⁽³³⁾ Membro di una famiglia di mercanti, avvocato dal 1787 presso il Parlamento di Parigi, Jean-Guillaume Locré, nato a Lipsia nel marzo del 1758 e morto a Mantes nel dicembre del 1840, fu nominato il 24 dicembre del 1799 segretario del Consiglio di Stato, dopo essere stato segretario del Comitato di legislazione della Convenzione (1794) e segretario redattore del Consiglio degli Anziani (1795). Forte della fiducia personale di Napoleone, avrebbe conservato fino ai Cento giorni cariche di prestigio, prendendo parte al processo di redazione dei codici e delle leggi più importanti. Fra le sue opere, oltre quella già citata, si ricordano *Esprit du Code Napoléon tiré de la discussion* (Paris, 1805-1815), *Esprit du Code de procédure civile* (Paris, 1815), e soprattutto i trentun volumi de *La législation civile, commerciale et criminelle de la France* (Paris, 1826-1832).

commerce del 1673, basato solo sulla « *qualité des personnes* », nel senso che i « *négocians* » sarebbero stati sottoposti alla giurisdizione commerciale « *seulement comme négocians, c'est-à-dire à raison de leur commerce* », per il solo fatto di essere « *commerçants* » ⁽³⁴⁾; infine quello della « *juridiction commerciale tout à-la fois personnelle et réelle* », in conclusione scelto e adottato dai redattori del *Code de commerce*, che teneva conto al tempo stesso di un criterio soggettivo e di uno oggettivo, di una base personale e di una reale: « *personnelle*, en ce sens que la *qualité de commerçant élève une présomption par l'effet de laquelle celui qui en est revêtu est réputé s'être obligé ou avoir contracté à raison de son commerce; ... Réelle*, parce que quiconque se permet un acte qualifié commercial par la loi, devient par cela même, et à raison de cet acte, justiciable des tribunaux de commerce » ⁽³⁵⁾.

Nonostante il timore di tornare a un diritto di ceto, il momento soggettivo sembrava alla fine conservare un peso, giuocare un ruolo, se è vero che il Codice si apriva con la definizione di « *commerciant* » (art. 1) e che tutte le controversie originate da rapporti tra commercianti sarebbero rientrate nella cognizione dei tribunali di commercio ⁽³⁶⁾. Nell'ultimo libro del Codice, dedicato alla « *Jurisdiction commerciale* », il legislatore disponeva infatti che « *les tribunaux de commerce connoîtront* » — oltre che « *entre toutes*

⁽³⁴⁾ Il titolo XII dell'*Ordonnance du commerce* del marzo 1673, il cui art. 1 dichiarava « *communs pour tous les sièges des juges et consuls* » le disposizioni dell'Editto di Carlo IX del novembre 1563 (che aveva attribuito al giudice e ai consoli mercantili la giurisdizione su tutti i « *procès et différends qui seront ci-après mûs entre marchands pour faits de marchandises* »), stabiliva inoltre, con l'art. 4, che « *les juges et consuls connoîtront des différends pour ventes faites par des marchands, artisans et gens de métier, afin de revendre ou de travailler de leur profession* » (in JOURDAN, ISAMBERT, DECRUSY, *Recueil général des anciennes lois françaises*, cit., tome XIX (1829), pp. 105-106). Cfr. R. SZRAMKIEWICZ, *Histoire du droit des affaires*, cit., pp. 141-149.

⁽³⁵⁾ J.G. LOCRIÉ, *Esprit du Code de commerce*, cit., tome VIII, pp. 234-236.

⁽³⁶⁾ Si finiva così, secondo F. GALGANO, *La categoria storica del diritto commerciale*, in « *Materiali per una storia della cultura giuridica* », 6, 1976, pp. 67-70, e *Pubblico e privato nella regolazione dei rapporti economici*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, vol. I, Padova, Cedam, 1977, pp. 70-77 e 95-100, per infrangere « il mito della legge uguale per tutti », sottoponendo i cittadini a leggi diverse a seconda della loro condizione soggettiva e generando « un nuovo particolarismo giuridico, questa volta di fonte statuale ».

personnes, des contestations relatives aux actes de commerce » — « de toutes contestations relatives aux engagements et transactions entre négocians, marchands et banquiers » (art. 631) ⁽³⁷⁾. Il sistema oggettivo puro, con il quale il legislatore napoleonico si era ripromesso di esorcizzare lo spettro di una restaurazione cetualistica, sembrava subire la contaminazione di una componente soggettivistica, alimentando il mito di un sistema « misto », diviso, come suggeriva Pardessus (1772-1853) ⁽³⁸⁾, tra atti oggettivi, « qui sont

⁽³⁷⁾ Sui *tribunaux de commerce* cfr. da ultimo J. HILAIRE, *Perspectives historiques de la juridiction commerciale* e M. ARMAND-PREVOST, *Fonctionnement et enjeux des tribunaux de commerce au cours des XIX^e et XX^e siècles*, entrambi in *Les tribunaux de commerce. Genèse et enjeux d'une institution*, Paris, La Documentation française, 2007, rispettivamente pp. 9-16 e 129-144. Si veda anche R. SZRAMKIEWICZ, *Histoire du droit des affaires*, cit., pp. 280-287, nonché, per una finestra sul dibattito contemporaneo, A. VAUCHEZ, L. WILLEMEZ, *La justice face à ses réformateurs (1980-2006)*, Paris, PUF, 2007, specialmente pp. 55-69.

⁽³⁸⁾ Nato a Blois l'11 agosto del 1772 in una famiglia filo-monarchica di tradizione forense, figlio di Jean-Thomas e Catherine Bergevin, Jean-Marie Pardessus cominciò la sua carriera di avvocato durante il decennio rivoluzionario, con un passaggio particolarmente difficile in occasione della difesa del proprio padre, sospettato di cospirare contro la Rivoluzione. Nel 1802 fu nominato giudice supplente al Tribunale di Blois. Di tendenze moderate e conservatrici, fu eletto deputato nel Loir-et-Cher nel 1807, dal 1815 al 1816 e dal 1820 al 1823, e nel Bouches-du-Rhône dal 1824 al 1830. Dopo l'introduzione, nel 1809, dell'insegnamento di *Code de commerce* alla Facoltà di Giurisprudenza di Parigi, nel 1810 ottenne la cattedra a seguito di un concorso al quale parteciparono Dupin e Persil. Nominato il 30 aprile del 1821 consigliere della Corte di Cassazione, fu membro dal 1828 dell'*Académie des Inscriptions et Belles Lettres*. Dopo aver rifiutato, nel 1830, di prestare il giuramento al nuovo governo di Luigi Filippo, fu destituito dalle cariche pubbliche, perdendo la cattedra all'università e le funzioni in Cassazione. Morì a Vineuil il 27 maggio del 1853. Nel 1806 pubblicò un *Traité des servitudes*, con otto edizioni fino al 1838, e nel 1809 un *Traité du contrat et des lettres de change* (2 vol.). Nel 1811 fu la volta degli *Eléments de jurisprudence commerciale* e nel 1814 dell'opera che più di ogni altra lo avrebbe reso celebre, il *Cours de droit commercial* (4 vol.), destinato a sei edizioni, l'ultima delle quali, postuma, portata a termine nel 1855 da Eugène de Rozière. Dopo il ritiro dalla vita pubblica intensificò le sue ricerche di carattere storico, raccogliendo le fonti per la storia del diritto marittimo (*Collection des lois maritimes antérieures au XVIII^e siècle*, 6 vol., Paris, 1828-1845; *Us et coutumes de la mer ou Collection des usages maritimes des peuples de l'Antiquité au Moyen Age*, 2 vol., Paris, 1847) e pubblicando nel 1847 la *Table chronologique des ordonnances des rois de France de la troisième race jusqu'au règne de Louis XII inclusivement* e nel 1849 il XXI volume della *Recueil des Ordonnances des rois de France*, con il suo ultimo lavoro, a mo' di prefazione, intitolato *Essai historique sur l'organisation judiciaire et l'administration de la*

déclarés tels, en eux-même, indépendamment de la qualité des personnes qui les exercent », e atti di commercio soggettivi, « qui ne sont *réputés* tels que par une présomption déduite de la qualité des contractants » (39).

In realtà, come assicurava Bigot-Préameneu (1747-1825), l'intenzione dei compilatori non era stata certo quella di « faire résulter la compétence de la qualité des personnes », dovendosi ormai « la qualité de marchand » intendersi solo « par rapport aux actes de commerce » (40). La definizione di « commerçant », contenuta nell'art. 1, si risolveva infatti in un'indicazione generica e generale, una « dénomination générique », come notava Loqué, del tutto priva di

justice depuis Hugues Capet jusqu'à Louis XII. Sulla figura, il metodo, la cultura e l'opera di Pardessus cfr. L. MOSCATI, *Dopo e al di là del Code de commerce: l'apporto di Jean-Marie Pardessus*, in *Negozianti e imprenditori*, cit., pp. 47-80, e ID., *Pardessus e il Code de commerce*, in *Le matrici del diritto commerciale*, cit., pp. 39-51. Si vedano inoltre, di J. HILAIRE, il bel ritratto *Pratique et doctrine au début du XIX^e siècle. L'oeuvre de Jean-Marie Pardessus (1772-1853)*, in *Figures de justice. Études en l'honneur de Jean-Pierre Royer*, mise en scène par A. Deperchin, N. Derasse, B. Dubois, Lille, Centre d'Histoire Judiciaire, 2004, pp. 287-294, e *Pardessus Jean-Marie*, in *Dictionnaire historique des juristes français. XII^e-XX^e siècle*, sous la direction de P. Arabeyre, J.-L. Halpérin et J. Krynen, Paris, PUF, 2007, pp. 609-610.

(39) J.M. PARDESSUS, *Cours de droit commercial*, 4 tomes, Paris, Garnery, 1814-1816, tome I (1814), partie I, titre I, n. 4, p. 4. Sul carattere « misto » del diritto commerciale francese e sulle differenze, sotto il profilo pratico non meno che sotto quello teorico, tra la concezione soggettiva e quella oggettiva del diritto commerciale, R. HOUIN et M. PÉDAMON, *Droit commercial. Actes de commerce et commerçants. Activité commerciale et concurrence*, Paris, Dalloz, 1985⁸, pp. 55-58.

(40) *Procès-verbaux du Conseil d'état*, 2e séance, n. XVIII, in J.G. LOCRÉ, *Esprit du Code de commerce*, cit., tome VIII, pp. 231-232. Sono parole che richiamano quelle del presidente della Commissione incaricata di redigere il progetto del *Code de commerce*, Gourneau, quando nel *Discours préliminaire du Projet de Code de commerce de la Commission* avvertiva che « la compétence des tribunaux de commerce ne peut être déterminé par la qualité des parties, mais par le fait qui donne lieu à la contestation », ritornandosi in caso contrario alle « anciennes lois » che determinavano « la compétence des tribunaux de commerce par la qualité des personnes » (in J.G. LOCRÉ, *La législation civile, commerciale et criminelle de la France*, Paris, Treuttel et Würtz, 1827-32, tome XVII (1829), p. 55, n. 30). Sul ruolo avuto in queste discussioni da Cambacères, ostile alla concezione obiettiva dell'atto di commercio, oltre che contrario a una codificazione del diritto commerciale, A. LEFEBVRE-TEILLARD, *Cambacères et le Code de commerce*, cit., pp. 3-17.

autonomia logica e concettuale ⁽⁴¹⁾: « sont commerçans ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle ». Quella di « commerçant » — avrebbe convenuto Pardessus — era una « désignation générique », che non contenendo in sé alcun criterio identificativo (ad esempio l'iscrizione in un registro o la forma organizzata), presupponeva l'intervento di elementi obiettivi (vale a dire gli atti di commercio) ⁽⁴²⁾.

Ricostruita alla luce delle disposizioni connesse, la designazione comprendeva tre specie tipiche di individui, « les négocians, les marchands et les banquiers » (artt. 632 e 633), ovvero, secondo Locré, « les fabricans, les négocians et marchands, les banquiers » ⁽⁴³⁾, ma più in generale tutti coloro che « font quelque'un des actes ou forment quelques unes des entreprises que les articles 632 et 633 qualifient actes ou entreprises de commerce » ⁽⁴⁴⁾. Con la conseguenza, evidentemente, che sarebbe stato « commerçant » colui (chiunque) che avesse fatto dell'esercizio di « actes de commerce » la sua « profession habituelle », secondo uno schema concettuale che subordinava l'identificazione del soggetto alla preliminare identificazione degli atti di commercio ⁽⁴⁵⁾. Affinché la definizione di « commerçant » non si risolvesse in una tautologia, in altri termini, occorreva spostarsi dal piano soggettivo a quello oggettivo

⁽⁴¹⁾ J.G. LOCÉRÉ, *Esprit du Code de commerce*, cit., tome I, p. 2.

⁽⁴²⁾ J.M. PARDESSUS, *Cours de droit commercial*, cit., tome I, partie I, titre III, n. 80, p. 71.

⁽⁴³⁾ « Dans la classe des fabricans, il faut comprendre non-seulement ceux qui font fabriquer par des ouvriers, mais encore les artisans qui fabriquent eux-même et pour leur propre compte. Les négocians et marchands diffèrent des fabricans en ce qu'ils vendent ce qui a été confectionné par d'autres. Le nom de *négociant* désigne plus particulièrement ceux qui font le commerce en gros, et le nom de *marchand* ceux qui font le commerce de détail; mais, dans l'usage, on confond souvent ces deux expressions.... Les *banquiers* sont ceux qui font un commerce par lettres de change, et négociation d'argent de place en place, pour raison de quoi ils perçoivent un certain profit » (J.G. LOCÉRÉ, *Esprit du Code de commerce*, cit., tome I, pp. 2-3).

⁽⁴⁴⁾ Così, richiamando la Corte di Parigi, ancora J.G. LOCÉRÉ, *Esprit du Code de commerce*, cit., tome VIII, p. 247.

⁽⁴⁵⁾ Sulla delicata relazione tra soggettività e oggettività nel *Code* cfr. U. PETRONIO, *Un diritto nuovo con materiali antichi*, cit., e É. RICHARD, *La qualité de commerçant dans le Code de 1807*, cit.

e « définir avec précision » quali negozi si dovessero qualificare « *actes de commerce* » ⁽⁴⁶⁾.

La pregiudizialità logico-sistematica degli « *actes de commerce* », peraltro, veniva confermata anche quando il legislatore sembrava adottare un parametro prettamente soggettivo. Se è vero, infatti, che in ragione della qualità delle persone era devoluta ai tribunali di commercio la cognizione di « *toutes contestations relatives aux engagements et transactions entre négocians, marchands et banquiers* » (art. 631), di tutte le « *obligations* » sorte fra « *négocians, marchands et banquiers* » (art. 632), dei « *billetes* » sottoscritti da un commerciante (art. 638) e di quelli « *faits par les receveurs, payeurs, percepteurs et autres comptables des deniers publics* » (artt. 634 e 638), è altrettanto vero che la commercialità di tali atti non risultava fissata in maniera tassativa, ma solo presunta nel presupposto che tali individui fossero soliti compiere « *actes de commerce* ». La presunzione sarebbe venuta meno ogni qualvolta l'atto compiuto non avesse avuto in concreto natura commerciale ⁽⁴⁷⁾, quando il commerciante avesse compiuto non un atto obiettivamente commerciale, ma un mero atto civile dettato da esigenze personali, come prevedeva espressamente l'art. 638, disponendo che non sarebbero state di competenza dei « *tribunaux de commerce* » quelle azioni che, sebbene intentate contro un commerciante per il pagamento di merci, avessero riguardato comprese compiute per uso privato o per bisogni personali ⁽⁴⁸⁾.

⁽⁴⁶⁾ J.M. PARDESSUS, *Cours de droit commercial*, cit., tome I, partie I, titre I, n. 4, p. 4. Sulla "pregiudizialità" logica degli atti di commercio, a dispetto dell'interpretazione secondo la quale la competenza sarebbe stata « *donc tout à la fois personnelle et réelle* », cfr. I. ALAUZET, *Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale*, Paris, Marchal, Billard et C^{ie}, 1879³, tome VIII, pp. 308-311, nn. 2947-2948.

⁽⁴⁷⁾ « La disposition de l'article 632 » — notava in tal senso J.G. LOCRIÉ, *Esprit du Code de commerce*, cit., tome VIII, pp. 304-305 — « *qui soumet à la jurisprudence commerciale toutes négocians, marchands et banquiers doit être entendue de la même manière que la première disposition de l'article 631, c'est-à-dire qu'elle ne concerne que les obligations pour fait de commerce; il n'étoit point dans l'intention du législateur de soumettre, en aucun cas, les commerçans à la juridiction commerciale pour leurs affaires purement civiles* ».

⁽⁴⁸⁾ Art. 638: « *ne seront point de la compétence des tribunaux de commerce, les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, les actions intentées contre un commerçant, pour payement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier* ».

Anche quando il *Code*, per delimitare la giurisdizione dei tribunali di commercio, ricorreva a un criterio soggettivo, la chiave di volta, pertanto, rimaneva la nozione oggettiva di « acte de commerce », attorno alla quale gravitava l'intero impianto del *droit commercial*. Direttamente o indirettamente, per esigenze sistematiche o per necessità pratiche, si tornava sempre, in « cercle vicieux »⁽⁴⁹⁾, alla nozione di « acte de commerce », imprescindibile sia per accertare la qualità di commerciante che per verificare la natura dei cosiddetti atti di commercio soggettivi (presunti tali in quanto compiuti da commercianti): nel primo caso perché « commerçant » era colui che esercitava professionalmente « actes de commerce » (art. 1), talché per stabilire chi fosse commerciante occorreva prima stabilire quali fossero in astratto gli « actes de commerce » obiettivi e poi verificare in concreto che tali atti fossero compiuti abitualmente; nel secondo caso perché il legislatore, implicitamente o esplicitamente (art. 638), escludeva la giurisdizione dei tribunali di commercio per tutti quegli atti che, sebbene posti in essere da un « commerçant », non fossero stati in concreto qualificabili come « actes de commerce ».

4. *L'atomismo di un'analitica enumerazione: « actes ou entreprises de commerce ».*

L'identificazione degli atti di commercio risultava dunque propedeutica a ogni successivo passaggio logico, sistematico, concettuale. Con gli artt. 632 e 633, teoricamente delimitando la giurisdizione dei tribunali di commercio, il legislatore consegnava perciò all'interprete una lista di atti che per loro natura, per i loro caratteri intrinseci e obiettivi, avrebbero dovuto sempre e comunque considerarsi « commerciali »⁽⁵⁰⁾. Anziché una definizione generale, ca-

(49) G. RIPERT, *Traité élémentaire de droit commercial*, vol. I, Paris, Pichon et Durand-Auzias, 1963⁵, p. 3.

(50) La scelta di rinviare l'enumerazione degli « actes de commerce » dall'art. 2, dove inizialmente era stata prevista, all'ultimo libro del Codice, e specificamente alla parte riservata alla determinazione della giurisdizione dei tribunali di commercio, fu estremamente controversa, come emerge dal dibattito — animato da Bigot-Préameneu, Berlier, Ségur, Béranger, Lacuée, Bégouen, Regnaud e Treilhard — che ebbe luogo in

pace di adattarsi alla mutevole varietà dei fatti economici, un'analitica enumerazione, più limitante, ma proprio per questo, in sintonia con l'ideologia della codificazione, meno soggetta a interpretazioni creative.

Pardessus, che successivamente li avrebbe distribuiti e classificati in sette serie, analizzava gli atti di commercio all'inizio del suo *Cours*, disattendendo così, in barba a uno dei comandamenti più ferrei dell'*École de la Exégèse*, l'ordine seguito nel *Code* ⁽⁵¹⁾: dal libro IV, nel quale erano stati collocati quale criterio di determinazione della giurisdizione, li spostava al principio della trattazione, così non solo sancendo un'evidente razionalizzazione della materia, ma estendendo, ancora prima, la specialità del diritto commerciale dal piano processuale a quello sostanziale ⁽⁵²⁾.

Al vertice e al cuore dell'enumerazione legislativa, in ossequio a una visione che riduceva l'economia all'attività dispositiva di beni mobili (commercio in senso stretto), campeggiava la compra di derrate e di merci allo scopo di rivenderle, sia in natura, sia dopo averle lavorate ⁽⁵³⁾. Non ogni compravendita, dunque, ma la compra

Consiglio di Stato nella seduta del 4 novembre 1806 (in J.G. LOCÉ, *La législation civile*, cit., tome XVII (1829), pp. 119-124, n. 6). Sull'influenza che la disciplina prevista in tema di giurisdizione commerciale esercitò sul sistema sostanziale del diritto commerciale cfr. S. SCHILLER, *Tribunaux de commerce et Code de commerce*, in *Quel Code de commerce pour demain? Bicentenaire du Code de commerce. 1807-2007*, sous la direction de P. Bloch et S. Schiller, Paris, LexisNexis Litec, 2007, pp. 123-140.

⁽⁵¹⁾ Lo rileva puntualmente L. MOSCATI, *Dopo e al di là del Code de commerce*, cit., pp. 47 e 54-57, e *Pardessus e il Code de commerce*, cit., pp. 39-45. E ciò sebbene, come evidenziato da J. HILAIRE, *Pardessus Jean-Marie*, cit., p. 609, il giurista di Blois fosse significativamente condizionato dalla tecnica esegetica e rimanesse per lo più all'interno del perimetro codicistico, brillando più « par une activité inlassable et dans des domaines très divers que par une grande originalité de pensée ».

⁽⁵²⁾ Prima di lui, già C.-É. DELVINCOURT (1762-1831), uno dei principi dell'Esegesi, aveva elencato gli « actes de commerce dont la profession habituelle constitue le commerçant » all'inizio dei suoi *Institutes de droit commercial français*, Paris, Rondonneau et Decle, Durand, Eberhart, 1810, pp. 1-2, ma ne aveva poi rinviato la trattazione, in ossequio all'ordine del *Code*, all'ultima parte dell'opera, quella dedicata al IV libro, e più specificamente a quella riguardante la « Compétence des Tribunaux de commerce, à raison de la matière » (pp. 310-313).

⁽⁵³⁾ Art. 632: « la loi répute actes de commerce: tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en oeuvre, ou même pour en louer simplement l'usage; toute entreprise de manufactures, de

allo scopo di rivendere, o meglio, riferendosi il *Code* espressamente a « denrées et marchandises », la compra di beni mobili allo scopo di rivenderli (o di concederli in locazione): era atto di commercio o una compra di beni mobili finalizzata a una vendita o una vendita di beni mobili a seguito di una compra. L'intermediazione rappresentava l'elemento caratterizzante della selezione operata dal legislatore, il momento saliente di una concezione giuridica ancora pensata per un'economia di scambio, in primo luogo di prodotti della terra, in seconda battuta di valori mobiliari, denaro, manufatti.

All'interno dell'enumerazione, che per lungo tempo sarebbe stata considerata tassativa, la cosiddetta « entreprise » — « de manufactures », « de commission », « de transports par terre ou par eau », « de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics », « de construction... de bâtimens pour la navigation intérieure et extérieure » — figurava non quale organizzazione dei fattori della produzione, ma come uno degli atti di commercio, ovvero, giusta l'interpretazione che avrebbe prevalso, come una serie di atti di scambio della stessa specie⁽⁵⁴⁾. In alcuni settori, secondo la valutazione del legislatore, l'atto isolatamente compiuto non sarebbe stato commerciale, ma lo sarebbe

commission, de transports par terre ou par eau; toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics; toute opération de change, banque et courtage; toutes les opérations de banques publiques; toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers; entre toutes personnes, les lettres de change ou remises d'argent faites de place en place ». Art. 633: « la loi répute pareillement actes de commerce: toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtimens pour la navigation intérieure et extérieure; toutes expéditions maritimes; tout achat ou vente d'agrès, appareils et avitaillemens; tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse; toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer; tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages; tous engagements de gens de mer, pour le service de bâtimens de commerce ».

⁽⁵⁴⁾ L'impresa identificava — come rilevato con la consueta sensibilità da F. GALGANO, *Le teorie dell'impresa*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, vol. II, Padova, Cedam, 1978, pp. 2-3 — « la specie di un più ampio genere, che è l'«atto di commercio» », riflettendo per un verso « uno stadio dell'economia ancora definibile come "capitalismo commerciale", nel quale è il commercio, e non l'industria, il fattore propulsivo dello sviluppo economico », per altro verso « una concezione mercantile della stessa attività industriale ».

diventato, dando appunto luogo a un'« entreprise », se fosse stato ripetuto in serie: « les faits isolés de commission », « un fait isolé de transport », un occasionale spettacolo di piazza, un unico contratto di agenzia o una singola manifattura non sarebbero stati sufficienti a giustificare l'applicazione del diritto commerciale, ma lo sarebbero diventati quando fossero stati accompagnati da altri atti della stessa specie ⁽⁵⁵⁾.

Nel definire gli « actes de commerce », di conseguenza, Locré spiegava che essi avrebbero dovuto considerarsi da un lato « en eux-même et isolément », dall'altro « comme constituant des entreprises » ⁽⁵⁶⁾. « Actes isolés de négoce », giusta l'enumerazione proposta dagli artt. 632 e 633, erano « les achats faits dans la vue du négoce », « les opérations de change, banque et courtage », « les affaires relatives à la navigation intérieure et extérieure »; « entreprises », invece, erano le pluralità di « actes de commerce » tipizzate dal legislatore ⁽⁵⁷⁾. Era « entreprise commerciale » la pluralità di quegli « actes de commerce » per i quali il legislatore non reputava sufficiente una singola, isolata manifestazione, dal momento che in alcuni casi « un acte isolé ne peut plus suffire pour créer la compétence du tribunal de commerce: une continuité d'actes est nécessaire » ⁽⁵⁸⁾.

⁽⁵⁵⁾ J.-V. MOLINIER, *Traité de droit commercial ou explication méthodique des dispositions du Code de commerce*, Paris, Joubert, 1841, tome I, pp. 46-47. Anche A. BOISTEL, *Précis du cours de droit commercial*, Paris, Thorin, 1876, pp. 30-31, avrebbe ribadito che un « acte isolé de commission ne serait pas commercial », così come « un acte isolé de transport ne serait pas commercial, quand même il serait salarié ».

⁽⁵⁶⁾ J.G. LOCRÉ, *Esprit du Code de commerce*, cit., tome VIII, p. 261.

⁽⁵⁷⁾ *Ibidem*.

⁽⁵⁸⁾ I. ALAUZET, *Commentaire du Code de commerce*, cit., tome VIII, p. 346, n. 2973. Il requisito della « pluralità di atti », previsto dal legislatore nel campo delle « entreprises », rappresentava però, secondo Alauzet, una ripetizione superflua, una disposizione « inutile », uno dei tanti cortocircuiti provocati dall'impostazione molecolare del *Code*, se è vero che « celui qui se livre habituellement à la fabrication, à la commission, au transport, ou, en d'autres termes, exerce la profession de manufacturier, de commissionnaire, d'entrepreneur de transports, est nécessairement commerçant; le tribunal de commerce sera donc à double titre compétent » (ivi, tome VIII, pp. 346-348, n. 2973, e poi estesamente pp. 350-364, nn. 2977-2985). Non si poteva, tuttavia, come facevano E. DELAMARRE et J. LE POITVIN, *Traité théorique et pratique de droit commercial*, Paris, Hingray, 1861², tome II, pp. 74-76, n. 29, mettere in discussione il testo legislativo,

In questa cornice, anche quando espressamente contemplata dal legislatore, la nozione giuridica d'«*entreprise*» risultava dunque sostanzialmente annullata dai singoli «*actes de commerce*», che rimanevano gli unici, fossero isolati o plurimi, ad assumere rilievo per il «*droit commercial*». Anziché l'organizzazione, la comunità, la complessità, il diritto coglieva l'elementarità delle singole unità, soggettive o oggettive, disciplinava «*séparément les personnes et les biens*», «*sans établir de lien organique entre moyens humains et moyens matériels de l'entreprise*»⁽⁵⁹⁾. Avrebbero avuto natura commerciale i singoli atti delle «*entreprises de manufactures*», perché e in quanto aventi «*pour objet de fabriquer à l'effet de vendre*», cioè di vendere prodotti ricavati dalla lavorazione di materie prime di proprietà altrui (mentre se le materie fossero state di proprietà del manifatturiere, gli atti sarebbero stati delle compravendite)⁽⁶⁰⁾; i singoli atti delle «*entreprises de transport par terre e par eau*», perché e in quanto consistenti nell'acquisto di vetture, cavalli o battelli allo scopo di concederli in locazione o a noleggio; i singoli atti delle «*entreprises d'agences, bureaux d'affaires et établissemens de ventes à l'encan*», perché e in quanto davano origine a plurimi «*affaires de commerce*»; i singoli atti delle «*entreprises de spectacles publics*», perché e in quanto degli «*individus*», diventando «*entrepreneurs*», mettevano «*à profit pour leur compte les travaux d'autrui*», ponendo in essere contratti di forn-

ritenendolo «*absurd*» e forzandolo nel senso di riferirlo al «*fait isolé de celui qui se charge d'une commission relative à une opération commerciale*». Semmai, come faceva É. VINCENS, *Exposition raisonnée de la législation commerciale et examen critique du Code de commerce*, Paris, Barrois, 1821, tome I, pp. 129-130, limitarsi a rilevare nella legge «*un défaut logique*».

⁽⁵⁹⁾ J. HILAIRE, *Une histoire du concept d'entreprise*, in «*Archives de philosophie du droit*», 41, 1997, p. 349.

⁽⁶⁰⁾ J.G. LOCRÉ, *Esprit du Code de commerce*, cit., tome VIII, p. 285. C'era il caso di «*celui*» — schematizzava J.M. PARDESSUS, *Cours de droit commercial*, cit., tome I, partie I, titre I, n. 38, p. 35 — «*qui réunit un certain nombre d'ouvriers pour changer en nouvelles substances ou en nouvelles formes, les matières premières qui lui appartiennent*» (per averle evidentemente comprate) e quello di «*celui qui s'engage à faire exécuter par des ouvriers qu'il dirige et qu'il salarie, la conversion en nouvelles formes ou en nouvelles substances des matières premières, que lui confient des commerçans dont la profession est de vendre ces choses ainsi fabriquées*».

tura, vendendo al pubblico gli spettacoli e facendone « objets de spéculation » ⁽⁶¹⁾.

L'esistenza di un'organizzazione produttiva era dunque del tutto irrilevante ai fini dell'applicazione del diritto commerciale, non solo perché ignorata sul piano della disciplina legislativa, ma anche perché ininfluente ai fini della qualificazione commerciale dell'atto e del soggetto, con la conseguenza che rimanevano fuori dal perimetro del *Code*, dalla sfera di applicazione del diritto commerciale, le operazioni delle principali imprese dell'economia industriale: gli atti delle industrie che compravano immobili per affittarli o venderli, dal momento che « les seules choses mobilières étoient la matière des engagements de commerce » ⁽⁶²⁾; gli atti delle « entreprises de constructions terrestres » (che realizzavano argini, ferrovie, strade), privi di qualsivoglia « analogie avec les faits de commerce », in quanto non consistevano in uno scambio di beni, bensì, come chiariva la Corte d'appello d'Orléans, in « simples locations ou louages d'ouvrages » ⁽⁶³⁾; gli atti delle industrie che compravano

⁽⁶¹⁾ J.G. LOCRÉ, *Esprit du Code de commerce*, cit., tome VIII, pp. 287-291.

⁽⁶²⁾ J.M. PARDESSUS, *Cours de droit commercial*, cit., tome I, partie II, titre I, n. 155, p. 138. Nonostante qualche perplessità, la giurisprudenza, nella prima metà dell'Ottocento, sarebbe rimasta "fedele" al testo legislativo, ritenendo, come avrebbe fatto la Corte di Cassazione con sentenza del 4 giugno 1850, che « le fait d'acheter des immeubles pour les revendre ne constitue pas un acte de commerce », dal momento che « l'un des éléments constitutifs des actes de commerce, tels que les définit la loi, est précisément la nature même de la chose qui fait l'objet de l'agissement »; che sebbene l'enumerazione delle cose contemplate negli artt. 632 e 633 dovesse considerarsi non tassativa, tuttavia « les dispositions de ces articles ne peuvent être étendues, par analogie, qu'à des choses de même nature que celles qui s'y trouvent énoncées »; e che « le caractère essentiellement mobilier de ces choses exclut nécessairement de l'extension permise les biens fonds et les immeubles » (in J.-B. SIREY, *Recueil général des lois et des arrêts en matière civile, criminelle, commerciale et de droit public*, 2^e série, an. 1850, partie I, Paris, Bachelier, 1850, cc. 593-597). Si veda anche, tra le altre, la sentenza del 10 maggio 1843 della Corte di Bourges (già attestata su questa posizione in una sentenza del 4 dicembre 1829), che su questi presupposti rinviava al giudice civile una causa proposta al *Tribunal de commerce* di Château-Chinon (ivi, an. 1844, partie II, cc. 37-38).

⁽⁶³⁾ J.G. LOCRÉ, *Esprit du Code de commerce*, cit., tome VIII, p. 293. Si veda anche la sentenza del 9 agosto 1850, con la quale la Corte di Nancy avrebbe ribadito che « une entreprise de terrassement constitue un simple louage d'ouvrage et non un acte de commerce de la compétence des tribunaux consulaires » (in D. DALLOZ e A. DALLOZ, *Recueil périodique et critique de jurisprudence, de législation et de doctrine*, Paris, Jurisprudence Générale, an. 1850, partie II, p. 202).

materiali e terreni al fine di costruire immobili e venderli, visto che l'enumerazione codicistica contemplava solo le imprese di costruzione marittima, aventi ad oggetto navi, vale a dire beni mobili ⁽⁶⁴⁾; le vendite di prodotti che le industrie non avevano comprato, ma ricavato da materie prime estratte da fondi di loro proprietà, mancando, in questo caso, un acquisto a monte, necessario a realizzare il momento dell'intermediazione, a nulla rilevando che i beni venduti derivassero da « travaux faits par des ouvriers salariés, comme les produits d'une carrière, d'une tourbière » ⁽⁶⁵⁾; gli acquisti di macchine, attrezzi e macchinari destinati non alla vendita, ma all'organizzazione d'impresa, dal momento che l'« entrepreneur » acquistava, sì, beni mobili, ma non per rivenderli né per darli in locazione ⁽⁶⁶⁾; gli atti di quelle « entreprises » nelle quali il commerciante avesse fornito al contempo materie prime e lavoro, con una prevalenza delle prime sul secondo: sarebbero stati « actes de commerce » gli eventuali acquisti delle materie prime, perché e in quanto propeutici ad una successiva rivendita, ma non i contratti e gli accordi raggiunti dal committente e dall'« entrepreneur » ⁽⁶⁷⁾.

⁽⁶⁴⁾ Cfr. la sentenza del 26 febbraio 1829, con cui la Corte di Lione escludeva che fosse commerciante colui che comprava « de terrains sur lesquels il élevait des constructions, qu'il revendait ensuite » (in J.-B. SIREY, *Recueil général*, cit., tome XXIX.II, Paris, Pouleur, 1829, p. 119).

⁽⁶⁵⁾ J.M. PARDESSUS, *Cours de droit commercial*, cit., tome I, partie I, titre I, n. 7, p. 6.

⁽⁶⁶⁾ « Toutes ces choses » — ragionava J.G. LOCÉ, *Esprit du Code de commerce*, cit., tome VIII, p. 295 — « sont des instruments de fabrication, et l'entrepreneur ne les achète ni pour les revendre ni pour en louer l'usage ». Ancora nel 1851, con una sentenza del 22 marzo, la Corte di Parigi avrebbe ribadito che « l'acquisition par une maison de commerce d'un immeuble, non pour le revendre, mais pour y établir ses bureaux et en louer certaines parties, ne constitue pas un acte de commerce » (in *Journal du Palais. Recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence*, Paris, Bureaux de Journal du Palais, 1851, tome I, pp. 629-630). Sul tema degli atti di organizzazione e degli atti preparatorii, nel sistema delineato dalla codificazione napoleonica, nei sistemi derivati e in quelli che se ne sarebbero discostati, si leggano le pagine, dense di riferimenti storici, scritte da V. AFFERNI, *Gli atti di organizzazione e la figura giuridica dell'imprenditore*, Milano, Giuffrè, 1973.

⁽⁶⁷⁾ Non ricadevano sotto la giurisdizione dei « tribunaux de commerce » — spiegava infatti J.G. LOCÉ, *Esprit du Code de commerce*, cit., tome VIII, pp. 302-303 — le « entreprises » nelle quali « l'entrepreneur fournit les matières premières et son industrie tout ensemble, et où la valeur des matières égale ou surpasse celle de

All'esistenza di un'impresa in senso economico, pertanto, non corrispondeva l'esistenza di un'impresa in senso giuridico. La scelta del legislatore napoleonico di optare per un modello atomistico, imperniato sulla sfera oggettiva dei singoli atti, in luogo di un criterio generale che riconoscesse valore alla forma del soggetto (organizzazione d'impresa), non consentiva di attrarre nell'orbita del « *droit commercial* » tutti quegli atti che, pur essendo direttamente o indirettamente collegati a un'impresa commerciale, non fossero autonomamente qualificabili come « *actes de commerce* ». In coda al discorso, a mo' di clausola generale, Loché chiariva pertanto che « *pour démêler ce qui s'y trouve de commercial, il ne faut que se reporter aux définitions des actes de commerce, car les faits ne changent pas de nature pour se rattacher à une entreprise de négoce: ils conservent le caractère qu'ils ont lorsqu'on les considère isolément* » (68).

5. *Oltre la lettera del Codice. La teoria dell'intermediazione speculativa e la teoria dell'accessorietà (il caso del « fonds de commerce »).*

La frattura tra diritto ed economia, sfera giuridica e sfera economica, discendeva, pertanto, da un'architettura legislativa atomistica, molecolare, individualistica, basata su relazioni semplici e unilineari tra persona e persona (contratto) e tra persona e cosa (proprietà). Grazie all'officina della prassi, che incrociava in un'unica griglia le decisioni dei tribunali e le opere della dottrina, il quadro normativo usciva tuttavia arricchito, sempre disarticolato in una galassia di atti e soggetti, ma piegato a una qualche razionalizzazione in virtù della quale tentare la formulazione di criteri generali. Ricamando esegeticamente intorno alle disposizioni codicistiche, la scienza giuridica francese cercava infatti di rintracciare un principio

l'industrie. On peut en citer pour exemple les constructions de bâtimens faites d'après des devis et marchés, et avec engagement par l'entrepreneur de fournir les matériaux. L'achat des matières est sans doute un acte de commerce, puisque ces matières ne sont achetées que pour être revendues après avoir été mises en oeuvre. Au contraire, les devis, marchés et conventions entre l'entrepreneur et la personne pour laquelle il travaille, ne constituent pas une entreprise commerciale ».

(68) J.G. LOCHE, *Esprit du Code de commerce*, cit., tome VIII, p. 294.

di coerenza interna in virtù del quale scardinare la logica della tipicità, così da guadagnare un sistema elastico e dinamico ⁽⁶⁹⁾: ora un denominatore comune a tutti gli atti commercio, come l'intermediazione speculativa, in forza del quale trasformare la lista legislativa da tassativa in dimostrativa ⁽⁷⁰⁾; ora un principio attrattivo, come quello dell'accessorietà, in grado di ricondurre alla sfera del diritto commerciale tutta una serie di atti che sarebbero altrimenti rimasti esclusi.

Con la prima teoria, quella dell'« intermediazione speculativa », i giuristi cercavano nell'enumerazione fornita dal legislatore un denominatore comune a tutti gli atti di commercio, che trovavano nell'attitudine a realizzare una speculazione attraverso un'interposizione tra il momento della produzione e quello del consumo. « Actes de commerce » — già nel 1821 aveva provato a sintetizzare Vincens (1764-1850) ⁽⁷¹⁾ — erano « essentiellement ceux qui s'y résolvent en une spéculation où l'on achète afin de revendre » ⁽⁷²⁾. Nonostante la difficoltà di trovare « une formule définissant les actes de commerce avec assez de précision pour qu'elle les comprenne tous et ne puisse

⁽⁶⁹⁾ Su queste intuizioni, certamente anticipatrici, sebbene forse non ancora risolutive, si veda J. HILAIRE, *Une histoire du concept d'entreprise*, cit., pp. 347-348. Lo sforzo della dottrina francese è già puntualmente sottolineato da J. GIRON TENA, *El concepto del Derecho Mercantil: desenvolvimiento histórico y Derecho comparado*, in « Anuario de derecho civil », 1954, 3, pp. 746-750.

⁽⁷⁰⁾ Traguado tutt'altro che scontato, se ancora L. MICHAUX-BELLAIRE, *De l'engagement contracté par le commanditaire et par le souscripteur d'actions*, in « Revue de droit commercial », 2, 1864, tome I, p. 131, osservava, escludendo che potessero reputarsi commercianti il socio accomandatario e l'azionista, e commerciali i loro atti, che « les art. 632 et 633 sont limitatifs » e che « il est donc impossible d'en étendre le sens par voie d'interprétation ». Si vedano anche le considerazioni "restrittive" di E. DELAMARRE et J. LE POITVIN, *Traité théorique et pratique de droit commercial*, cit., tome I, p. 77, secondo i quali « un acte n'est acte de commerce que parce que la loi le définit commercial, et nul acte n'est acte de commerce s'il n'est défini tel par la loi ».

⁽⁷¹⁾ Marie-Antoine-Émile Vincens, nato a Nîmes il 17 dicembre del 1764, derivò le sue competenze in materia commerciale dall'esperienza maturata come alto funzionario dell'amministrazione francese. Trasferitosi con la famiglia a Ginevra, fu consigliere municipale della città e presidente della camera di commercio, prima di intraprendere una lunga carriera negli uffici del Ministero dell'Interno. Consigliere di Stato dal 1834, morì a Parigi il 29 maggio del 1850.

⁽⁷²⁾ É. VINCENS, *Exposition raisonnée de la législation commerciale*, cit., tome I, p. 121.

s'applicher à aucun fait n'ayant pas le caractère commercial », confermava Alauzet (1807-1882) ⁽⁷³⁾, per atto di commercio non poteva che intendersi l'atto che « accomplit, dans un but de spéculation personnelle, l'homme qui se rend intermédiaire entre celui qui offre et celui qui demande; entre le producteur et le consommateur » ⁽⁷⁴⁾. Un atto — si sbilanciava in termini definitorii Boistel (1836-1906) ⁽⁷⁵⁾ — sarebbe stato « *commercial de la part de l'une des parties contractantes, lorsque cette personne entend n'être qu'un intermédiaire spéculant sur la transmission de la valeur qui fait l'objet du contrat* » ⁽⁷⁶⁾.

Fermo restando, pertanto, che la designazione di « *commerçant* » era senz'altro « générique », se si fosse voluto azzardare un collegamento tra diritto ed economia, al fine di stabilire a quale figura, tra quelle proprie del mercato (« *laboureur* », « *industriel* »,

⁽⁷³⁾ Nato ad Alessandria il 10 aprile del 1807, Isidore Alauzet lavorò come impiegato presso il Ministero dell'Istruzione pubblica, prima di essere trasferito presso gli uffici della Cancelleria (1832), dove sarebbe diventato capo di divisione. Oltre al *Commentaire*, pubblicò un *Traité général des assurances* (Paris, 1843) e una *Histoire de la possession et des actions possessoires* (Paris, 1849). Morì a Monaco il 25 giugno del 1882.

⁽⁷⁴⁾ I. ALAUZET, *Commentaire du Code de commerce*, cit., tome I, p. 375, n. 247bis.

⁽⁷⁵⁾ Alphonse-Barthélémy-Martin Boistel, nato a Parigi il 24 dicembre del 1836, studiò e insegnò Diritto civile e Diritto commerciale, raccogliendo molti dei motivi scientifici e metodologici del suo tempo, dalla passione per la storia degli istituti e per il diritto romano, all'interesse — in sintonia con l'affermarsi del positivismo scientifico — per le ricerche in campo geologico e naturalistico. Laureatosi con una tesi sulla nullità e la risoluzione della vendita e della divisione (1859), conseguì il dottorato con un lavoro sulla patria potestà nel diritto romano e in quello francese (1863) e divenuto professore aggregato nel 1866, ottenne l'incarico di Diritto civile all'Università di Grenoble, prima di insegnare Diritto commerciale (1870-1879) e Diritto civile (1879-1907) alla Facoltà di Giurisprudenza di Parigi. Direttore dal 1875 al 1907 della « *Revue général du droit* », scrisse diverse opere, fra le quali — oltre il *Précis* già citato — *Le Droit dans la famille. Études de droit rationnel et de droit positif* (Paris, 1864), *Cours élémentaire de droit naturel ou de philosophie du droit, suivant les principes de Rosmini* (Paris, 1870), *Théorie juridique du compte-courant* (Paris, 1883), *Du "dies incertus" et de ses effets dans les dispositions testamentaires* (Paris, 1885), *Manuel de droit commercial* (Paris, 1887), *Cours de philosophie du droit* (Paris, 1899), ma anche *De la Méthode dans les sciences morales* (Grenoble, 1868), *Principes de métaphysique nécessaires à l'étude de la philosophie du droit* (Paris, 1899), *Nouvelle flore des lichens pour la détermination facile des espèces sans microscope et sans réactifs* (Paris, 1902). Morì a Parigi il 21 dicembre del 1908.

⁽⁷⁶⁾ A. BOISTEL, *Précis du cours de droit commercial*, cit., p. 22.

« marchand »), avesse voluto riferirsi il legislatore napoleonico, avrebbe dovuto concludersi che, « dans les temps plus modernes », il segno distintivo del commerciante stava nel suo farsi « intermédiaire entre le producteur et le consommateur, entre l'offre et la demande, et que c'était sur cette entremise qu'était basée la spéculation à laquelle il se livrait » (77). Il commerciante era un « intermédiaire », talché « l'office du commerçant » avrebbe sempre e comunque dovuto consistere, a tutti i livelli della « hiérarchie commerciale », nel procurare « aux uns ce dont les autres veulent se defaire » (78).

L'intermediazione, che assumeva forme e caratteri differenti, rappresentava dunque, nella sua essenza di « transmissions de propriété successives », il presupposto irrinunciabile di ogni attività giuridicamente rilevante: se la compra per rivendere — ragionava Beslay (1835-1883) (79) — costituiva intuitivamente « l'acte commercial par excellence » — essendo la forma « la plus simple, la plus ordinaire, la plus facile à saisir, la plus commode à analyser des différentes formes d'entremise » — la manifattura avrebbe in quest'ottica derivato la sua commercialità non dalla funzione produttiva, ma dalla funzione intermediatrice, la sua “giuridicità” manifestandosi non nella dimensione organizzativa, ma nel compi-

(77) I. ALAUZET, *Commentaire du Code de commerce*, cit., tome I, rispettivamente p. 374, n. 247 e p. 3, n. 1.

(78) F. BESLAY, *Commentaire theorique, pratique et critique du Code de commerce*, Paris, Thorin/Cosse, Marchal et C^e, 1867, tome I, p. 8. Era ciò che nella voce *Acte de commerce*, in D. DALLOZ e A. DALLOZ, *Répertoire méthodique et alphabétique de législation de doctrine et de jurisprudence*, Paris, Jurisprudence Générale, 1845-1870, tome II, p. 387, nn. 16-17, ferma restando « la difficulté extrême, pour ne pas dire l'impossibilité d'offrir une définition rigoureuse et complète des actes de commerce », si considerava « le caractère dominant de l'acte de commerce ».

(79) Figlio di Charles, ingegnere e deputato, François Beslay nacque il 22 aprile del 1835 a Parigi, dove si laureò in Giurisprudenza. Avvocato e pubblicista, collaborò con il *Correspondant*, la *Revue contemporaine*, l'*Ami de la religion* e la *Revue d'économie chrétienne*. Nel 1868 fu chiamato a dirigere la redazione di *Le Français*, giornale cattolico. Acceso sostenitore del cattolicesimo sociale, assunse posizioni progressiste in materia di diritto allo sciopero, libertà d'associazione e di riunione. Le sue pubblicazioni più importanti sono il commentario sugli *Actes de commerce* del 1865 e il *Commentaire* del 1867. Morì a Dinan, in Bretagna (Côtes-d'Armor), il 16 luglio del 1883.

mento di atti di scambio ⁽⁸⁰⁾. Anche l'« industriel », al pari del « commerçant proprement dit », era « en général, dans une mesure plus ou moins grande, un intermédiaire », compiva un « acte d'entremise », comprava, « pour les revendre, les produits sur lesquels s'exerce son industrie » ⁽⁸¹⁾. O comunque — come ipotizzava Massé (1807-1881) ⁽⁸²⁾ — effettuava un'intermediazione nel lavoro, nell'acquisto e nella successiva rivendita della mano d'opera ⁽⁸³⁾. Proprio come faceva il titolare di una « entreprise de construction terrestre », che costruendo un ponte, una scuola o una chiesa, « spéculé de la même manière et sur les matériaux qu'il fournit, et sur les ouvriers qu'il emploie » ⁽⁸⁴⁾, compiendo atti di commercio, come rilevava anche Bédarride (1804-1882) ⁽⁸⁵⁾, « a

⁽⁸⁰⁾ F. BESLAY, *Commentaire*, cit., tome I, pp. 9-13, ma già prima Id., *Des actes de commerce. Commentaire théorique et pratique des articles 632 et 633 du Code de commerce*, Paris, Cosse, Marchal et C^e, Durand, 1865, specialmente pp. 25-28 e 77-79.

⁽⁸¹⁾ F. BESLAY, *Commentaire*, cit., tome I, p. 14.

⁽⁸²⁾ Nato a Poitiers il 12 maggio del 1807, Gabriel Massé fu avvocato, giudice (a Provins e a Reims), presidente, tra il 1854 e il 1855, dei tribunali d'Épernay, d'Auxerre e di Reims. Consigliere presso la Corte d'appello di Parigi, fu infine presidente della Camera e consigliere della Corte di Cassazione. Fu uno dei collaboratori della *Recueil général* fondata da Jean-Baptiste Sirey. Membro dal 1874 dell'Accademia di scienze morali e politiche, morì a Poitiers il 12 ottobre del 1881. Oltre ai sei volumi che compongono *Le droit commercial* più avanti citato, fu autore insieme a Devilleneuve del *Dictionnaire du contentieux commercial* (Paris, 1839).

⁽⁸³⁾ G. MASSÉ, *Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens et le droit civil*, Paris, Guillaumin et C^{ie}, 1861-1862², tome I, pp. 14-17, nn. 10-12. La speculazione — precisava A. BOISTEL, *Précis du cours de droit commercial*, cit., p. 29 — era « sur le loyer de ses machines et du travail de ses ouvriers ».

⁽⁸⁴⁾ V. CARDOT, *Des entreprises de construction*, in « Revue de droit commercial », 2, 1864, tome I, p. 184.

⁽⁸⁵⁾ Nato ad Aix-en-Provence il 2 aprile del 1804 da una famiglia ebrea, Jassuda Bédarride divenne avvocato nel 1825. D'ideologia repubblicana, fu sindaco della città natale dal 12 marzo del 1848 al 18 maggio del 1849. Si dedicò allo studio e alla ricerca, indirizzando i suoi interessi prevalentemente verso il diritto commerciale e il diritto civile. Oltre al *Commentaire du Code de commerce* (Paris, 1854-1864), a lui si devono, tra le altre, le opere *Traité des faillites et banqueroutes, ou Commentaire de la loi du 28 mai 1838*, 2 vol. (Paris, 1844), *Traité du dol et de la fraude en matière civile et commerciale* (Paris, 1867), *Commentaire des lois sur les brevets d'invention, sur les noms des fabricants et des lieux de fabrication, sur les marques de fabrique et de commerce*, 3 vol. (Paris, 1869). Morì ad Aix il 4 febbraio del 1882.

l'endroit des ouvriers qu'il emploie et des fournisseurs avec lesquels il traite » ⁽⁸⁶⁾.

In virtù di un paradigma universale, la teoria dell'intermediazione speculativa consentiva così di sorvolare sulle sottili distinzioni dell'enumerazione codicistica. Sebbene l'art. 632 prevedesse espressamente solo « le cas où des marchandises ont été *achetées* pour être louées », sarebbe stato a questo punto « acte de commerce » anche quello con cui i beni fossero stati presi in locazione « dans le but de spéculer sur une *sous-location* » ⁽⁸⁷⁾. E sarebbe stato « acte de commerce » — come si spingeva a sostenere quasi ereticamente Bravard-Veyrières (1803-1861) ⁽⁸⁸⁾ — nonostante la lettera dell'art. 632 n. 1 e l'avverso orientamento della giurisprudenza, anche l'acquisto di beni immobili allo scopo di rivenderli, considerato che anche un immobile, al pari di una cosa mobile, avrebbe potuto costituire « un objet de trafic et de spéculation », una vera e propria « marchandise », come dimostrava del resto l'ormai generale opi-

⁽⁸⁶⁾ J. BÉDARRIDE, *Droit commercial. Commentaire du Code de commerce. Livre IV. De la juridiction commerciale*, Paris, Durand, Aix, Remondet-Aubin, 1864, p. 287, n. 308.

⁽⁸⁷⁾ « La rédaction de l'art. 632 » — argomentava infatti J.-V. MOLINIER, *Traité de droit commercial*, cit., tome I, p. 30 — « aurait pu être plus complète, et laisse souvent les tribunaux dans la nécessité de suppléer ce qu'elle n'a pas expressément prévu, en se pénétrant du principe général que le législateur a entendu consacrer. Or, ce principe général est qu'il y a acte de commerce toutes les fois qu'on spéculé au moyen de la vente ou du louage des choses mobilières. Il faut donc reconnaître que celui qui loue, dans l'intention de sous-louer, fait aussi bien un acte de commerce que celui qui achète pour revendre ».

⁽⁸⁸⁾ Figlio di Claude Bravard e di Jeanne Veyrières, Pierre-Claude-Jean-Baptiste Bravard-Veyrières nacque ad Arlanc il 3 febbraio del 1804. Di famiglia benestante, si laureò in Giurisprudenza nel 1824, divenne avvocato presso la Corte di Parigi e ottenne nel 1830 presso la Facoltà di Giurisprudenza di Parigi la supplenza per l'insegnamento di *Code de commerce* (lasciato vacante da Pardessus), prima di assumerne nel 1832 la titolarità a seguito di un concorso. Sposato dal 1840 con Flore de Stockhem, fu eletto nel 1848 all'assemblea costituente e nel 1849 all'assemblea legislativa, dove sostenne posizioni conservatrici, prima di abbandonare la politica a seguito del colpo di Stato di Luigi Napoleone Bonaparte. Collaborò alla *Recueil* di Sirey. Morì a Parigi il 3 marzo del 1861. Fra le sue opere, oltre al *Traité* più avanti citato, *Leçon sur l'amortissement* (Paris, 1833), *Examen du titre des faillites du Code de commerce* (Paris, 1838), *Manuel de droit commercial* (Paris, 1838, con sette edizioni fino al 1868), *Notions préliminaires à l'explication du droit commercial maritime* (Paris, 1838), *Explication analytique et synthétique des lois nouvelles sur les commandites par actions* (Paris, 1857).

nione secondo la quale colui che acquistava dal proprietario « le droit de démolir la maison pour vendre les matériaux » faceva « un acte de commerce », un atto d'intermediazione speculativa, comprando in realtà « des objets mobiliers » allo scopo di « les revendre »⁽⁸⁹⁾.

Con la seconda teoria, quella dell'« accessorietà », i giuristi applicavano al diritto commerciale il principio in base al quale ogni ente accessorio, in considerazione del suo difetto di autonomia logica e funzionale, avrebbe dovuto seguire « le sort du principal »: la « théorie » — come riassumeva Boistel — « d'après laquelle l'acte accessoire doit être caractérisé par l'acte principal auquel il se rattache »⁽⁹⁰⁾.

Nel 1841, cercando di ricucire su un unico tessuto connettivo le diverse specie di atto di commercio, Molinier (1799-1887)⁽⁹¹⁾ metteva sul tappeto una serie di questioni dalle quali traspariva la difficoltà per il sistema francese di contenere le innumerevoli manifestazioni dell'economia industriale. A parte l'anacronistica esclu-

(89) P.-C. BRAVARD-VEYRIÈRES, *Traité de droit commercial. Cours professé à la Faculté de droit de Paris*, publié, annoté et complété par C. Demangeat, Paris, Marescq Ainé, 1862-1866, tome VI (1865), pp. 323-328. Sullo scetticismo della giurisprudenza cfr. J.-A. ROGRON, *Code de commerce expliqué*, Paris, Plon, 1868, pp. 1353-1354. Ma si veda la sentenza del 24 maggio 1849, con la quale la Corte di Parigi affermava che « acheter ainsi des immeubles dans l'unique but de les revendre avec bénéfice, c'est faire des actes de commerce », dal momento « que, si les art. 632 et 633 c. com. ne rangent pas les immeubles dans la nomenclature des objets sur lesquels peuvent porter les transactions commerciales, ces dispositions sont purement énonciatives, et non limitatives » (in D. DALLOZ e A. DALLOZ, *Recueil périodique*, cit., an. 1850, partie II, p. 11).

(90) A. BOISTEL, *Précis du cours de droit commercial*, cit., pp. 23-24.

(91) Joseph-Victor Molinier, figlio di un capitano in servizio nell'armata d'Italia, nacque a Torino l'8 aprile del 1799. Compiuti gli studi a Tolosa, si laureò nel 1821. Avvocato a Villefranche-de-Lauragais, conseguì il dottorato nel 1838. Dal 1842, prima a titolo provvisorio, iniziò a insegnare Legislazione criminale nella Facoltà di Giurisprudenza di Tolosa, dove avrebbe insegnato Diritto penale fino al 1881 e Diritto costituzionale fino al 1886. Nel 1851 fu uno dei fondatori dell'Accademia della legislazione di Tolosa e della « Revue critique ». A parte il *Traité* del 1841 e una lunga serie di saggi e articoli pubblicati nella « Recueil de l'Académie des sciences de Toulouse » e nella « Revue de droit français et étranger », scrisse un *Cours d'introduction général à l'étude du droit* (Toulouse, 1842), un *Traité théorique et pratique de droit pénal* (pubblicato postumo nel 1893-1894) e un *Cours élémentaire de droit constitutionnel* (Paris, 1885). Morì a Parigi il 28 giugno del 1887.

sione delle compravendite immobiliari, con tutti quei « nombreux trafiquans qui font métier, à l'époque actuelle, d'acheter des immeubles dans le seul but de réaliser des bénéfices en les revendant en parcelles »⁽⁹²⁾, la principale insufficienza derivava dal fatto che sarebbe stato di difficile inquadramento l'acquisto del cosiddetto « fonds de commerce », il complesso aziendale comprensivo di « deux objets distincts: l'*achalandage* et les *marchandises* »⁽⁹³⁾. L'« achalandage » — osservava infatti Molinier — non avrebbe potuto assimilarsi ad « une marchandise proprement dite », perché l'acquirente non entrava in possesso di una cosa, ma conseguiva solo il risultato di sostituirsi al venditore, di modo che « l'achat de l'achalandage », che consisteva nell'acquisto di un capitale immateriale non destinato alla vendita, non avrebbe potuto considerarsi « par lui-même un acte de commerce »⁽⁹⁴⁾.

Tuttavia, grazie al principio in virtù del quale « l'accessoire doit être soumis à la même règle que le principal », Molinier spiegava che l'acquisto dell'« achalandage » andava inquadrato, in posizione accessoria, nella più ampia operazione commerciale di acquisto del « fonds de commerce », all'interno del quale la posizione principale era occupata dalle « marchandises »⁽⁹⁵⁾. Poiché le « marchandises »

(92) J.-V. MOLINIER, *Traité de droit commercial*, cit., tome I, p. 23. La giurisprudenza prevalente continuava su questo punto a dimostrarsi impermeabile, come faceva la Corte di Parigi, quando decidendo con tre sentenze (15 febbraio, 17 e 29 agosto 1868, tutte riunite in *Journal du Palais*, cit., Paris, Bureaux de l'administration, 1868, pp. 1223-1231) altrettante controversie riguardanti società immobiliari, ribadiva che gli artt. 632 e 633 non permettevano di « admettre comme pouvant faire l'objet d'actes de commerce que les choses mobilières, qualifiées par elle denrées et marchandises »; che l'estensione agli immobili, data la loro natura « essentiellement différente », sarebbe stata una « violence au texte de ces articles » e un misconoscimento della « pensée qui a guidé le législateur »; che pertanto « les immeubles sont dans le domaine exclusif du droit civil et ne peuvent être gouvernés que par lui ». Nella nota alle sentenze, J.E. LABBÉ avallava l'orientamento della Corte, confermando che « la vérité est que les immeubles ne sont pas matière à opérations commerciales » e che « le législateur, en donnant pour type des actes de commerce l'achat de *denrées et marchandises* pour les revendre, n'a pas pu, d'après le sens traditionnel des mots, comprendre sous ces expressions *denrées et marchandises*, les immeubles » (ivi, p. 1224).

(93) J.-V. MOLINIER, *Traité de droit commercial*, cit., tome I, p. 27.

(94) *Ibidem*.

(95) J.-V. MOLINIER, *Traité de droit commercial*, cit., tome I, p. 28.

erano acquistate allo scopo di essere rivendute, così da integrare la tipica fattispecie di « acte de commerce », anche l'acquisto dell'« achandalage » e quello dell'intero « fonds de commerce », accessori rispetto a quello delle « marchandises », sarebbero stati retti, secondo un orientamento che affiorava anche in giurisprudenza, dalla « législation commerciale »⁽⁹⁶⁾. Il che, senza ricorrere al criterio dell'« accessorio », sarebbe stato al più possibile solo nel caso, quasi scolastico, dell'acquisto di un *fonds de commerce* allo scopo di rivenderlo⁽⁹⁷⁾.

⁽⁹⁶⁾ *Ibidem*. La natura commerciale dell'atto di acquisto del « fonds de commerce », per quanto controversa, era stata dichiarata in più occasioni dalla giurisprudenza di merito, proprio facendo leva sulla posizione « principale » delle « marchandises », in particolare dalla Corte di Parigi con le sentenze dell'11 agosto 1829 (in J.-B. SIREY, *Recueil général*, cit., tome XXIX.II, p. 329), del 15 luglio 1831 (ivi, tome XXXI.II, p. 319), del 7 agosto 1832 (ivi, tome XXXIII.II, cc. 51-52), del 12 aprile 1834 (ivi, tome XXXIV.II, c. 616) e del 12 novembre 1849 (ivi, 2^e série, an. 1849, partie II, Paris, Bachelier, 1849, cc. 577-580); dalla Corte d'Orléans con sentenza del 25 giugno 1850, (ivi, an. 1851, partie II, c. 13); dalla Corte di Douai con sentenze del 5 marzo e del 30 luglio 1850 (in *Journal du Palais*, cit., 1851, tome I, pp. 443-444) e dalla Corte di Colmar con sentenza del 28 maggio 1850 (ivi, p. 444). Anche la Corte di Cassazione ne aveva ritenuto la commercialità, in ragione della qualità delle parti (7 giugno 1837: J.-B. SIREY, *Recueil général*, cit., an. 1838, partie I, cc. 78-80). La tesi affermativa era ormai largamente sostenuta anche in dottrina, come emerge nella voce *Acte de commerce*, in D. DALLOZ e A. DALLOZ, *Répertoire méthodique*, cit., pp. 398-403, nn. 58-74, ricca come di consueto di riferimenti bibliografici e giurisprudenziali; era stata già propugnata, tra gli altri, da I. ALAUZET, *Commentaire du Code de commerce*, cit., tome VIII, pp. 342-343, n. 2968, da CH. A. DESPRÉAUX, *Compétence des tribunaux de commerce dans leurs rapports avec les tribunaux civils*, Paris, Amiens, 1836, pp. 190-196, nn. 336-341, e da HORSON, *Questions sur le Code de commerce*, Paris, Journal du commerce, Renard, 1829, tome II, p. 424, question 197, il quale riteneva che fosse « acte de commerce » la vendita « d'un fonds d'auberge », comprensivo di « achalandage » e « ustensiles d'exploitation », quando « la vente a pour objet principal les marchandises que l'acquéreur du fonds achète pour revendre ».

⁽⁹⁷⁾ Con questa motivazione, infatti, la giurisprudenza aveva ripetutamente negato che l'acquisto di un « fonds de commerce » costituisca un « acte de commerce », trattenendo, come faceva il Tribunale civile della Senna (3 luglio 1833) e confermava la Corte di Parigi (18 agosto 1834), la propria giurisdizione in considerazione del fatto « qu'il n'y a acte de commerce que lorsqu'on achète pour revendre »; « que l'acquéreur n'a pas acheté le fonds de commerce pour le revendre »; e « qu'un fonds de commerce forme une propriété distincte des marchandises qui en font partie » (in J.-B. SIREY, *Recueil général*, cit., tome XXXIV.II, c. 615; si veda anche, in senso conforme, la sentenza del 12 marzo 1829 ancora della Corte di Parigi: ivi, tome XXIX.II, p. 164).

Senza mettere in discussione l'architettura codicistica, nel perimetro del *Code de commerce* entravano così tutti quegli atti che, pur non essendo immediatamente qualificabili come atti di scambio, fossero tuttavia risultati accessori rispetto a un atto di commercio principale, tutti gli « actes secondaires destinés à favoriser l'accomplissement de l'acte principal »⁽⁹⁸⁾. Anche gli acquisti propedeutici a una « entreprise de transport », non solo perché contribuivano, nel caso delle merci, alla speculazione del commerciante, facilitando « la revente à un prix plus élevé que l'achat », ma anche perché più in generale determinavano « une spéculation commerciale, puisque le propriétaire des moyens de transport, après avoir acheté les objets nécessaires pour l'effectuer, spécule sur leur location, de laquelle il attend un profit »⁽⁹⁹⁾. Anche gli acquisti, da parte di un albergatore, dei mobili con cui arredare le camere, perché i beni acquistati, sebbene non destinati alla vendita, contribuivano comunque alla speculazione del commerciante⁽¹⁰⁰⁾. Fino ad ammettere, come avrebbe sostenuto Boistel richiamando alcune pronunce della Cassazione, che potesse avere natura commerciale anche l'acquisto di

Chiarissima, sul punto, la spiegazione di A. BOISTEL, *Précis du cours de droit commercial*, cit., pp. 37-38, il quale, dinanzi alla domanda se fosse o no commerciale l'acquisto di un « fonds de commerce », rispondeva « négativement » « au point de vue de l'achat pour revendre », ma « affirmativement » « au point de vue de la théorie de l'accessoire », perché esso costituiva « le premier ou le dernier acte de la profession; l'achat est l'acte absolument nécessaire pour pouvoir l'exercer; l'espoir de vendre est non moins nécessaire pour que le commerçant s'y engage ».

⁽⁹⁸⁾ G. MASSÉ, *Le droit commercial*, cit., tome I, pp. 16-17, nn. 11-12.

⁽⁹⁹⁾ Ivi, p. 17, n. 13. Si veda già la sentenza della Corte di Aix del 6 agosto 1829, in J.-B. SIREY, *Recueil général*, cit., tome XXIX.II, pp. 312-313, che considerava « commerciale » l'acquisto, da parte di un « voiturier », di una « charrette » e di « deux mulets » allo scopo di esercitare il « commerce » mediante il trasporto di beni.

⁽¹⁰⁰⁾ Alla stregua del « cafetier qui achète les meubles et les ustensiles nécessaires pour son café; il spécule sur ces objets puisqu'il en fera payer l'usage à tous ceux qui fréquenteront son établissement » (J.-V. MOLINIER, *Traité de droit commercial*, cit., tome I, p. 29). Alla stregua, ancora, come ritenuto dalla Cassazione con la sentenza del 1° dicembre 1851 (in D. DALLOZ e A. DALLOZ, *Recueil périodique*, cit., an. 1851, partie I, pp. 325-326), di colui che avesse acquistato « une voiture » non solo per svolgere la sua professione di commissionario, ma anche per compiere al meglio le « opérations » e gli « actes de commerce » della sua attività di vendita di « marchandises », per « l'exercice de son industrie »: cfr. il commento di J.-A. ROGRON, *Code de commerce expliqué*, cit., p. 1328.

terreni finalizzato alla costruzione e alla vendita di edifici, dal momento che « l'achat et la revente des immeubles ne seront que l'accessoire » ⁽¹⁰¹⁾.

6. *Scienza giuridica e legislazione nella Francia di fine secolo. Continuità, perplessità, novità.*

Nel 1884, ricalcando le geometrie tracciate nei decenni precedenti, Lyon-Caen (1843-1935) ⁽¹⁰²⁾ e Renault (1843-1918) ⁽¹⁰³⁾ confermavano che per sapere « si un individu » fosse « commerçant », occorreva preliminarmente stabilire se « les actes auxquels » era solito dedicarsi fossero « actes de commerce », sicché avrebbe avuto poco senso occuparsi della nozione di « commerçant », cioè di colui che compiva abitualmente « actes de com-

⁽¹⁰¹⁾ A. BOISTEL, *Précis du cours de droit commercial*, cit., p. 27. Fondamentale sotto questo profilo la sentenza del 3 febbraio 1869, con cui la Corte di Cassazione ritenne che fossero « actes de commerce » le « entreprises de travaux et fournitures » aventi « le but d'acheter des terrains, d'y élever des constructions et de les revendre », con la motivazione « que la spéculation sur les constructions a été l'objet principal de l'opération dont l'achat des terrains n'était que l'accessoire » (in D. DALLOZ e A. DALLOZ, *Recueil périodique*, cit., an. 1869, partie I, pp. 160-161).

⁽¹⁰²⁾ Nato a Parigi il 25 dicembre del 1843, Charles Lyon-Caen si laureò nel 1864, fu avvocato a Parigi e divenne professore universitario nel 1872, dapprima a Nancy, poi, dal 1878, nella Facoltà di Giurisprudenza della capitale, dove insegnò Diritto civile, Diritto romano e infine dal 1889 Diritto commerciale. Membro dell'*Institut de droit international*, del quale fu anche presidente nel 1910 e nel 1934, fu delegato del governo francese alla conferenza di diritto internazionale privato de L'Aia del 1893. Considerato uno dei padri del diritto commerciale francese, scrisse insieme a Louis Renault, oltre ai due volumi del celebre *Précis* (cfr. più avanti), un *Manuel de droit commercial* (Paris, 1887, con dodici edizioni fino al 1918) e un *Traité de droit commercial* in nove volumi (Paris, 1889-1899). Morì a Parigi il 17 dicembre del 1935.

⁽¹⁰³⁾ Louis Renault nacque il 21 maggio del 1843 ad Autun. Laureatosi in Giurisprudenza a Parigi nel 1864, vinse il concorso di professore universitario nel 1868. Dopo aver insegnato Diritto romano e Diritto commerciale a Dijon, nel 1873 fu chiamato come aggregato alla Facoltà di diritto di Parigi, dove nel 1888 divenne professore di Diritto delle genti. Membro dell'*Institut de droit international*, rappresentò la Francia alla Conferenza di Diritto internazionale privato de L'Aia del 1893 e alle conferenze internazionali per la pace de L'Aia del 1899 e del 1907, anno in cui ricevette il premio Nobel per la pace. Morì a Barbizon l'8 febbraio del 1918. Oltre a diversi saggi e alle opere scritte con Charles Lyon-Caen (cfr. la nota precedente), pubblicò una *Introduction à l'étude du droit international* (Paris, 1879).

merce », senza aver prima chiarito quali fossero gli « actes de commerce » ⁽¹⁰⁴⁾. Da qui la necessità di ribaltare l'ordine proposto nel *Code*, quella « manière de procéder, très-defectueuse en elle-même », che aveva convinto il legislatore napoleonico ad occuparsi degli « actes de commerce » solo alla fine, « incidemment, à propos de la compétence des tribunaux de commerce », quando era evidente che la loro trattazione rappresentava il presupposto logico e sistematico di ogni altro argomento ⁽¹⁰⁵⁾.

La mancanza di una regola legislativa « pour savoir si un acte est ou non commercial » aveva negli anni spinto gli interpreti a ricercare un criterio generale in grado di raccogliere sotto un unico denominatore i vari atti di commercio, in maniera tale da superare la tipicità di una lista e da includere le nuove fattispecie generate dalla prassi. La « spéculation » e l'« entremise », sulle quali si era fermata l'attenzione dei giuristi, erano indizi importanti, ma non bastavano a fornire « une formule embrassant tous les cas prévus par la loi »; l'unico riferimento, alla fine, restava l'enumerazione con cui il legislatore aveva ritenuto di sottrarre una serie di atti « au droit commun pour des raisons d'utilité pratique », affiancando all'« achat pour revendre », che costituiva « le fait commercial le plus important et le plus usuel », le varie « entreprises » (« de manufactures, de transports, de fournitures, etc. »), che consistevano « non d'un fait isolé de fabrication, etc., mais de l'exercice

⁽¹⁰⁴⁾ C. LYON-CAEN et L. RENAULT, *Précis de droit commercial comprenant le commentaire du Code de commerce et des lois qui s'y rattachent*, Paris, Cotillon, Pichon, 1884, tome I, p. 72. Ma già prima, a p. 34: « puisque, d'après l'art. 1, le commerçant est celui qui fait habituellement des actes de commerce, il faut rechercher quels sont les actes de commerce avant de s'occuper du commerçant ». Ancora nel 1894, con una sentenza del 10 gennaio, la Corte di Cassazione ribadiva che la presunzione di commercialità degli atti compiuti dal commerciante non era assoluta, potendo sempre egli dimostrare trattarsi di « engagements purements civils », che « ne se rattachaient pas effectivement à son commerce » (in J.-B. SIREY, *Recueil général*, cit., an. 1898, partie I, pp. 506-508).

⁽¹⁰⁵⁾ C. LYON-CAEN et L. RENAULT, *Précis de droit commercial*, cit., tome I, p. 33. Come nella seconda edizione del suo trattato avrebbe scritto E. THALLER, *Traité élémentaire de droit commercial à l'exclusion de droit maritime*, Paris, Rousseau, 1900², n. 60, p. 54, « la commercialité part de l'acte, frappe la personne; puis, en vertu d'un choc en retour, elle retombe sur les actes afin d'en saisir un plus grand nombre ».

d'une profession ou au moins d'une série de faits d'une certaine importance » ⁽¹⁰⁶⁾.

Alla fine del secolo, nel 1895, Thaller (1851-1918) ⁽¹⁰⁷⁾ avrebbe perciò continuato a ragionare sulla natura dei singoli atti di commercio, sui modi attraverso i quali attrarre le nuove fattispecie contrattuali nell'orbita del diritto commerciale, sul significato e sulle varianti dell'« entreprise », ma avrebbe in primo luogo realisticamente premesso, non senza una punta di amarezza, che in verità non c'era una definizione di atto di commercio, che il sistema era « compliqué et enchevêtré », che una sintesi della « commercialité » era forse impossibile da realizzare ⁽¹⁰⁸⁾.

Si era voluto impiantare il « droit commercial » su un « terrain mouvant », su una « énumération d'actes » privi di collegamento logico, senza un metodo, un metodo scientifico ⁽¹⁰⁹⁾. Mai un'enumerazione avrebbe potuto essere esaustiva, mai avrebbe potuto

⁽¹⁰⁶⁾ C. LYON-CAEN et L. RENAULT, *Précis de droit commercial*, cit., tome I, pp. 38-39.

⁽¹⁰⁷⁾ Nato in una famiglia di industriali a Husseren-Wesserling l'11 giugno del 1851, Edmond-Eugène Thaller è considerato, insieme a Pardessus e Lyon-Caen, uno dei più grandi gius-commercialisti della storia francese. Professore di Diritto commerciale all'Università di Lione e dal 1893 all'Università di Parigi, fondò nel 1886 le « Annales de droit commercial » e diresse un *Traité général et pratique de droit commercial* (8 vol.). Tra le sue opere, a parte quelle citate e ricordando che la prima edizione del suo celebre *Traité élémentaire de droit commercial* risale al 1898 (Paris), si segnalano gli studi monografici in tema di fallimento (*De la faillite des agents de change et de la liquidation de leurs charges*, Paris, 1883, e *Des faillites en droit comparé*, Paris, 1887), oltre agli articoli in tema di contratto estimatorio, società per azioni e diritto bancario, apparsi in prevalenza sul « Journal des sociétés civiles et commerciales », sulle « Annales de droit commercial français, étranger et international » e sulla « Revue politique et parlementaire ». Morì a Parigi il 20 marzo del 1918. Si veda, per un profilo a tutto tondo, F. GARNIER, *Edmond-Eugène Thaller (1851-1918) et les annales de droit commercial*, in *Le renouveau de la doctrine française. Les grands auteurs de la pensée juridique au tournant du XX^e siècle*, études réunies par N. Hakim et F. Melleray, Paris, Dalloz, 2009, pp. 159-196.

⁽¹⁰⁸⁾ E. THALLER, *Courte étude sur les actes de commerce*, in « Annales de droit commercial français, étranger et international », 9, 1895, II, pp. 177-203.

⁽¹⁰⁹⁾ Ivi, p. 180. La ricerca di « une méthode scientifique », ispirata a linee socio-logiche e aperta alle incursioni « des faits », sarebbe stato un motivo ricorrente nel pensiero di Thaller, come ricostruito da F. GARNIER, *Edmond-Eugène Thaller (1851-1918)*, cit., pp. 165-171.

« tout prévoir »; mai avrebbe assunto carattere di scientificità, essendo la tipica espressione delle legislazioni che « ne sont pas encore parvenues à leur plein essor », a differenza di quelle compiute e mature, che fissavano regole generali, mettevano « une idée à la place d'une série de faits »; mai, infine, avrebbe giovato al processo di internazionalizzazione del diritto commerciale, perché ciascuno Stato, a differenza di quanto sarebbe accaduto con l'adozione di una « formule générale », avrebbe proposto nel proprio codice una lista di « actes de commerce » diversa da quelle degli altri ⁽¹¹⁰⁾.

In difetto di « un signe clair et net pour reconnaître les actes de commerce », toccava dunque agli interpreti cogliere « la synthèse de la commercialité » ed elaborare un criterio scientifico in virtù del quale individuare i diversi « actes de commerce » ⁽¹¹¹⁾. La tesi, sostenuta da Boistel, Beslay e Alauzet, in base alla quale vi sarebbe stato atto di commercio ogni qual volta vi fosse stata « une spéculation exercée par un intermédiaire », era, a giudizio di Thaller, pregevole ma imprecisa, perché il primo elemento, la « spéculation » (l'« intention de lucre »), avrebbe potuto riscontrarsi anche in altre professioni, né sarebbe stato sempre e immediatamente riscontrabile in tutti gli atti compiuti da un commerciante ⁽¹¹²⁾. Molto più sicuro appariva il secondo elemento, l'« intermediazione », perché « il y a incontestablement dans tout commerce un fait d'entremise », che consisteva nell'acquisto e nella vendita, ma che avrebbe potuto manifestarsi anche nella semplice interposizione tra i lavoratori e i consumatori: il commercio era « la circulation des produits », riguardava i beni mobili in movimento, costituiva « la grande chaîne qui unit le producteur au consommateur », consisteva dunque nell'« ensemble des actes qui, depuis son lieu d'origine, font avancer le produit jusqu'à ce qu'il soit arrivé au consommateur » ⁽¹¹³⁾.

In questo quadro, che riproduceva le linee normative del Codice francese, il principio dell'accessorietà rappresentava la via maestra per riportare sul terreno della commercialità tutti gli atti che, sebbene non commerciali in senso stretto, fossero stati comunque

⁽¹¹⁰⁾ E. THALLER, *Courte étude sur les actes de commerce*, cit., p. 181.

⁽¹¹¹⁾ Ivi, pp. 180-182.

⁽¹¹²⁾ Ivi, pp. 182-183.

⁽¹¹³⁾ Ivi, p. 183.

connessi o alla persona del commerciante o a una serie di atti di commercio. L'«*entreprise*», come pluralità di «*actes de commerce*», e il «*commerçant*», come individuo che esercitava abitualmente «*actes de commerce*», diventavano dei veri e propri centri di catalizzazione di commercialità: la prima perché «*le caractère commercial est imprimé et au contrat principal et aux diverses opérations qui s'y rattachent*»⁽¹¹⁴⁾; il secondo perché «*quand un individu est commerçant, la plupart de ses actes se rapportent à son commerce, et toutes les fois que la nature civile de l'acte ne ressort pas des circonstances, il est bien raisonnable de supposer que celui qui l'a fait a agi en qualité de commerçant*»⁽¹¹⁵⁾.

In una delicata fase dell'industrializzazione, la «*théorie de l'accessoire*» consentiva pertanto di attrarre nell'orbita del diritto commerciale non solo la compravendita di un «*fonds de commerce*», quale insieme di «*plusieurs choses, d'abord l'achandalage ou la clientèle, le droit au bail, puis une certaine quantité de marchandise*», ma anche i fatti illeciti, a cominciare dagli atti di concorrenza sleale⁽¹¹⁶⁾. L'art. 631, che decretava la commercialità delle obbligazioni tra commercianti, sanciva infatti, in questa prospettiva, la commercialità non semplicemente delle «*transactions*», ma degli «*engagements* qui ont un caractère commercial, et la généralité de ses termes le rend applicable aussi bien aux engagements résultant d'un quasi-contrat ou d'un quasi-délit qu'à ceux qui naissent d'un contrat, à la condition toutefois qu'ils procèdent de faits ayant pris

⁽¹¹⁴⁾ C. LYON-CAEN et L. RENAULT, *Précis de droit commercial*, cit., tome I, p. 52.

⁽¹¹⁵⁾ Ivi, p. 63.

⁽¹¹⁶⁾ Con una sentenza del 21 marzo 1892, emessa a conclusione di un giudizio promosso dal Comune di Evian contro Georges Webb per l'adempimento di obbligazioni derivanti dalla cessione di un complesso immobiliare comprendente uno stabilimento termale, un casino, un teatro e un ristorante, anche la Cassazione giungeva alla conclusione che «*lors même qu'une convention n'a pas, par sa nature propre, le caractère commercial, il suffit qu'elle se rattache à l'exploitation d'un commerce et en soit l'accessoire ou le moyen pour qu'elle affecte le caractère commercial et que les contestations y relatives soient de la compétence du tribunal de commerce*» (in J.-B. SIREY, *Recueil général*, cit., an. 1895, partie I, pp. 229-231). Con una sentenza del 23 marzo 1891 la Corte di Cassazione avrebbe riconosciuto natura di «*acte de commerce*» all'acquisto di un «*fonds de commerce*», comprendente, «*avec la clientèle, l'achalandage et le matériel, la totalité des marchandises en magasin*» e la «*cession de bail qui en a été l'accessoire*» (ivi, an. 1894, partie I, pp. 395-396).

leur source dans des actes que la loi répute commerciaux »⁽¹¹⁷⁾. Solo chi si fosse fermato a un'interpretazione restrittiva della legge — osservavano Lyon-Caen e Renault — avrebbe invece continuato a obiettare, dinanzi alla vendita di un « fonds de commerce », che l'acquirente « n'est pas encore commerçant » e il venditore « ne l'est plus », e dinanzi a una fattispecie di concorrenza sleale, che la relativa obbligazione avesse la sua fonte nella legge (art. 1382 *Code civil*), e che gli artt. 631 e 632 del *Code de commerce* si riferissero invece solo alle obbligazioni contrattuali⁽¹¹⁸⁾.

Rinvigorita dal processo di ripensamento critico che dal secondo Ottocento investiva i cardini tecnici e filosofici della codificazione napoleonica⁽¹¹⁹⁾, la scienza giuridica francese riusciva dunque, dilatando i margini operativi della teoria dell'accessorietà, a spostare verso la sfera del diritto commerciale materie costitutive dell'economia industriale, come gli atti di concorrenza sleale, l'usurpazione del nome commerciale e gli incidenti sul lavoro⁽¹²⁰⁾. Non si spingeva fino a elevare l'organizzazione d'impresa a criterio generale di commercialità, né a focalizzare le conseguenze che l'esistenza di un complesso organizzato avrebbe determinato nel campo dell'esecuzione forzata, dei segni distintivi, delle invenzioni, della concorrenza sleale e del fallimento⁽¹²¹⁾, ma utilizzava già quel criterio della “forma commerciale” che il legislatore avrebbe per la prima volta

⁽¹¹⁷⁾ Come E. THALLER, *Actes de commerce. Commerçants*, in « Annales de droit commercial », 11, 1897, pp. 1-3, ricostruiva nella rassegna giurisprudenziale. Prima di lui J.-A. ROGRON, *Code de commerce expliqué*, cit., pp. 1324-1326.

⁽¹¹⁸⁾ C. LYON-CAEN et L. RENAULT, *Précis de droit commercial*, cit., tome I, pp. 65-67.

⁽¹¹⁹⁾ A.-J. ARNAUD, *Les juristes face à la société du XIX^e siècle à nos jours*, Paris, PUF, 1975.

⁽¹²⁰⁾ Si veda in questo senso già A. BOISTEL, *Précis du cours de droit commercial*, cit., pp. 36-37.

⁽¹²¹⁾ Sia consentito rinviare, in ordine alle conseguenze che l'affermazione in campo giuridico della nozione economica d'impresa avrebbe avuto sui diversi istituti del diritto commerciale, a F. MAZZARELLA, *Nel segno dei tempi. Marchi, persone e cose dalla corporazione medievale all'impresa globale*, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 81-175; ID., *Fallimento, autonomia contrattuale, impresa: itinerari e figure fra Otto e Novecento*, in *Autonomia negoziale e crisi d'impresa*, a cura di F. Di Marzio e F. Macario, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 161-204; ID., *Diritto e invenzioni. Un'introduzione storica*, in « Rivista di storia del diritto italiano », 83, 2010, pp. 69-138.

ufficialmente introdotto con la legge del 1° agosto 1893 in materia societaria, dichiarando « commerciali », indipendentemente dall'oggetto, le società per azioni, e così consentendo, tra le altre cose, di estendere la disciplina gius-commercialistica agli atti delle società immobiliari e delle società di costruzioni (122).

(122) L'art. 6 della legge del 1° agosto 1893 aggiungeva alla legge del 24 luglio 1867 l'art. 68, col quale si stabiliva che « quel que soit leur objet, les sociétés en commandite ou anonymes qui seront constituées dans les formes du code de commerce ou de la présente loi seront commerciales et soumises aux lois et usages du commerce » (*Bulletin des lois de la République française*, XII^e série, tome XLVII, Paris, Imprimerie Nationale, 1894, p. 493). Analoga previsione sarebbe stata introdotta per le società a responsabilità limitata dalla legge del 7 marzo 1925, il cui art. 3 avrebbe disposto che « quel que soit leur objet, les sociétés à responsabilité limitée sont commerciales et soumises aux lois et usages du commerce ». Prima della riforma del 1893 la questione della natura commerciale delle società per azioni era stata molto dibattuta, con un indirizzo giurisprudenziale maggioritario che riteneva che « les sociétés civiles peuvent emprunter la forme des sociétés régies par le code de commerce, telles que la participation, la commandite ou l'anonymat, sans devenir pour cela des sociétés commerciales » (Corte di Parigi, 17 agosto 1868, in D. DALLOZ et A. DALLOZ, *Recueil périodique*, cit., an. 1868, partie II, p. 192, ma anche in *Journal du Palais*, cit., 1868, pp. 1223-1231, insieme alle già viste sentenze del 15 febbraio e del 29 agosto 1868 di eguale orientamento). Il criterio della forma commerciale era espressamente richiamato in materia di società immobiliari e di società di costruzioni da E. THALLER, *Courte étude sur les actes de commerce*, cit., pp. 189-191 e 197. Già molto tempo prima, nel 1821, era stato É. VINCENS, *Exposition raisonnée de la législation commerciale*, cit., tome I, pp. 349-356, a ipotizzare in qualche modo un nesso tra la forma societaria « anonyme » e la natura commerciale dell'attività di una « entreprise ». Soprattutto, però, era stato JEAN-BAPTISTE-CÉSAR COIN DELISLE (1789-1865), *Commentaire analytique du Code civil. Livre III, titre XVI et Loi du 17 avril 1832. Contrainte par corps*, Paris, Le Normant, 1843, p. 83, n. 11, a precorrere i tempi, ipotizzando che il legislatore avesse scelto di enumerare determinate « entreprises » in quanto giudicate « assez importantes, soit par leur étendue, soit par le nombre de bras qu'elles occupent, soit par la quantité de personnes intéressées à leur succès, pour leur imposer des règles plus étroites qu'au simple commerce de marchandise, et pour vouloir, non qu'elles rendissent justiciable le simple particulier qui ferait de telles entreprises, ce qui eût été inutile puisqu'il devient pleinement commerçant, mais qu'elles eussent pour effet de soumettre à la juridiction commerciale l'entrepreneur qui aurait contracté des engagements relatifs à son entreprise avec toutes personnes, même avec les non-commerçants ».

CAPITOLO II

IL DIRITTO COMMERCIALE DELL'EUROPA LIBERALE TRA ISTANZE D'ESPANSIONE E OSSEQUIO ALLA TRADIZIONE

1. Il *Código de comercio* spagnolo del 1829. Oltre l'apparenza di un soggettivismo corporativo. — 2. La disciplina "tedesca". « Kaufmann » e « Handelsgeschäfte » nell'*Allgemeines Handelsgesetzbuch* (ADHGB) del 1861. — 3. Classificare gli « Handelsgeschäfte »: scambio e produzione, manifattura e compravendita. — 4. « Geschäft », « Gewerbe », « Betrieb »: anticipazioni e barlumi di un'unità giuridica dell'esercizio commerciale. — 5. Il Codice di commercio italiano del 1865. — 6. Il Codice di commercio italiano del 1882. Innovazioni e razionalizzazioni. — 7. Per una nozione generale di atto di commercio. Dottrina e giurisprudenza nell'Italia del secondo Ottocento. — 8. Dal « fondo di commercio » all'« azienda ». Esercizi italiani in tema di unità patrimoniale dell'impresa. — 9. Il *Código de Comercio* spagnolo del 1885. Una nuova clausola generale per l'atipicità degli atti di commercio.

1. *Il Código de comercio spagnolo del 1829. Oltre l'apparenza di un soggettivismo corporativo.*

Il 30 maggio del 1829 Ferdinando VII promulgava il primo Codice di commercio spagnolo, adottando, anziché il testo presentato dall'apposita commissione legislativa, il progetto elaborato dal giureconsulto gaditano Sáinz de Andino (1786-1863) ⁽¹⁾. Diviso in

⁽¹⁾ La storia del Codice è quella della rivalità tra Sáinz de Andino e la *Real Junta* istituita l'11 gennaio del 1828 sotto la guida del ministro delle Finanze Luis López Ballesteros. Offerta la propria collaborazione al sovrano il 29 novembre del 1827, Sáinz de Andino riceveva l'incarico di formare « un Código mercantil » il 9 gennaio del 1828, due giorni prima di essere inserito tra i membri della *Real Junta* in qualità di « segretario con voto » (ne facevano parte, oltre a lui, Cambroner, Porcel, Lopez Pelegrín, Sáenz e Vallarino). Il 27 maggio del 1829 la commissione avrebbe presentato al re il « Proyecto de Código de Comercio » redatto in esecuzione del « Real Orden de 11 enero », ma lo stesso giorno, sollevando le critiche degli altri componenti, Sáinz de Andino avrebbe

cinque libri e 1219 articoli, il nuovo Codice dedicava poche disposizioni al diritto di borsa, al contratto di assicurazione e alle società, tradiva un certo « arcaismo » nella previsione delle società per azioni privilegiate (art. 294), nella poca considerazione della funzione creditizia delle lettere di cambio (artt. 426-557) e nella fissazione di un tasso d'interesse al 6% annuo (art. 398), trascurando del tutto, conformemente allo spirito dell'epoca, la materia del diritto indu-

presentato, con una « breve exposición », il suo « Proyecto de Código de Comercio », elaborato a seguito della « soberana Resolución de 9 de enero de 1828 ». Nel luglio del 1829 Sáinz de Andino avrebbe inoltre indirizzato una *Exposición a S.M. sobre la situación política del Reyno y medios de su restauración*, sulla quale cfr. *El pensamiento administrativo de P. Sáinz de Andino. 1829-1848*, introducción y notas de J.M.^a García Madaria, Madrid, Instituto nacional de administración pública, 1982. Con un decreto del 5 ottobre 1829 sarebbero state abrogate tutte le leggi, i regolamenti e le ordinanze vigenti in materia commerciale. Il Codice sarebbe entrato in vigore il 1° gennaio del 1830. Su queste vicende si vedano, in particolare, J.F. LASSO GAITE, *Codificación mercantil*, in *Crónica de la codificación española*, vol. VI, Madrid, Ministerio de Justicia, 1999, pp. 61-103, M.J. MUÑOZ GARCÍA, *Consideraciones en torno a la génesis y evolución de la codificación mercantil española*, in « Anuario de historia del derecho español », 67, 1997, pp. 222-231, C. PETIT, *Andino y el código de comercio*, in *Historia Iuris. Estudios dedicados al profesor Santos M. Coronas González*, vol. II, Oviedo, Krk ediciones, pp. 1259-1273, Id., *El Código de comercio de Sáinz de Andino (1829). Algunos antecedentes y bastantes críticas*, in « Revista de derecho mercantil », 289, 2013, pp. 109-151, e Á. ROJO, *La Codificación mercantil española*, in *Centenario del Código de Comercio*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1991, pp. 480-492. La figura di Pedro Sáinz de Andino, nato l'11 novembre del 1786 a Alcalá de los Gazules (Cadice) e morto a Madrid il 24 aprile del 1863, è stata ampiamente studiata dalla storiografia (da ultimo nell'ampio volume di J.C. ALLI ARANGUEREN, *Derecho, Estado y Administración en el pensamiento de Sáinz de Andino*, Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2005), grazie anche a una prima importante opera d'impulso come quella di J. RUBIO, *Sáinz de Andino y la codificación mercantil*, Madrid, Consejo superior de investigaciones científicas, 1950. Ci si limita a ricordare che dopo aver compiuto gli studi a Cadice, egli si laureò in Giurisprudenza all'Università di Siviglia, dove fu successivamente nominato sostituto nella cattedra di « Partidas ». Avvocato, procuratore a Tortosa (1821) e a Tarrasa (1822-23), fu autore anche della legge sul processo penale promulgata nel 1830 e ricoprì diverse cariche, tra cui quelle di intendente, magistrato del « Consejo de Hacienda » (1829), membro della « Junta de Loterías » e di quella « de Tratados », ministro del « Consejo » e della « Cámara de Castilla », senatore dal 1847. Tra le sue opere, oltre quelle citate, si ricordano *De la Constitución y del derecho que tienen todos los pueblos a constituirse del modo que crean más conveniente* (Tortosa, 1820), *Elementos de elocuencia forense* (Madrid, 1828) e *Ensayo crítico sobre la contratación de la Bolsa de Comercio* (Madrid, 1845).

striale, dai brevetti ai marchi, dall'impresa all'azienda, dalla concorrenza ai cartelli ⁽²⁾. L'influenza della prassi commerciale, del diritto castigliano e delle *Ordenanzas de Bilbao* (1737), chiamati a supplire alla mancanza di un Codice civile nazionale, permetteva infatti di introdurre alcuni rilevanti motivi di originalità, ma la visione "mercantile" dell'economia, la stessa del *Code de commerce*, finiva per condizionare in maniera decisiva l'impostazione generale ⁽³⁾.

In apparente controtendenza rispetto all'individualismo liberale del resto d'Europa, il Codice sembrava rispolverare accenti "corporativi" e riportare il baricentro del sistema verso il momento soggettivo, collegando l'« estado político » di « comerciante » — da cui derivavano benefici e oneri (registro, contabilità, corrispondenza,

(2) C. PETIT, *Derecho mercantil: entre corporaciones y códigos*, in *Hispania: entre derechos propios y derechos nacionales*, a cura di B. Clavero, P. Grossi e F. Tomás y Valiente, tomo I, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 403-404. I cinque libri erano: « De los comerciantes y agentes del comercio », « De los contractos de comercio en general, sus formas y efectos », « Del comercio marítimo », « De las quiebras » e « De la administración de justicia en los negocios de comercio ».

(3) Gli originali miglioramenti di derivazione "nazionale" erano già rilevati da J.-M. PARDESSUS, *Du Code de commerce d'Espagne*, estratto della « Revue judiciaire », Paris, Crapelet, s.d., pp. 1-7. Sull'influenza del *Code de commerce* sul diritto spagnolo cfr. ora L. CONVERT, *La codification commerciale espagnole. Une oeuvre originale*, in *Le Code de Commerce. 1807-2007*, cit., pp. 771-816, e J.M. DE EIZAGUIRRE, *L'influence du Code de commerce dans le droit espagnol*, in *Bicentenaire du Code de commerce. 1807-2007*, cit., pp. 195-209. Per la legislazione commerciale anteriore al Codice del 1829, anche per la ricostruzione del dibattito scaturito dalla *Constitución de Bayona* del 1808, che prevedeva un solo « código de Comercio para España e Indias » (art. 113) e « un tribunal y una Junta de comercio » in ogni piazza principale di commercio (art. 114), J.F. LASSO GAITE, *Codificación mercantil*, cit., pp. 23-61, Á. ROJO, *La Codificación mercantil española*, cit., pp. 472-479, e Id., *José Bonaparte (1808-1813) y la legislación mercantil e industrial española*, in « Revista de derecho mercantil », 143-144, 1977, pp. 121-182. Sulle *Ordenanzas de Bilbao* si vedano anche, di C. PETIT, *Ordenanzas de Bilbao*, in *Nueva Enciclopedia Jurídica*, tomo XVIII, Barcelona, Seix, 1986, pp. 526-537, e *Derecho mercantil*, cit., pp. 378-380. Sulle resistenze territoriali incontrate dal Codice cfr. C. PETIT, *Oposición foral al Código de Comercio (1829)*, in « Anuario de historia del derecho », 59, 1989, pp. 699-736. Sulla sua penetrazione nell'America latina E. ABÁSOLO, *El código de comercio español de 1829 en los debates y en la práctica jurídica del extremo sur América*, in « Anuario de historia del derecho español », 78-79, 2008-2009, pp. 447-460. Sul valore degli usi commerciali C. PETIT, *Del usus mercatorum al uso de comercio. Notas y textos sobre la costumbre mercantil*, in « Revista da Faculdade de Direito - UFPR, Curitiba », 48, 2008, pp. 7-38.

fallimento) — al compimento di formalità che rendessero l'attività certa e duratura ⁽⁴⁾: « toda persona que se dedique al comercio » — recitava l'art. 11 — « está obligada á inscribirse en la matrícula de comerciantes de la provincia, á cuyo fin hará una declaracion por escrito ante la autoridad civil municipal de su domicilio, en que expresará su nombre y apellido, estado y naturaleza, su ánimo de emprender la profesion mercantil, y si la ha de ejercer por mayor ó por menor, ó bien de ambas maneras » ⁽⁵⁾. Grazie alla combinazione tra esercizio abituale del commercio e iscrizione nella « matrícula », il legislatore sembrava perciò offrire una definizione più completa e moderna di commerciante: la professionalità e l'abitudine nell'esercizio di atti di commercio erano certificate dal compimento di un adempimento formale, consistente nell'iscrizione in un registro del commercio, e dall'effettivo inizio dell'attività, pubblicizzato mediante avvisi, giornali, cartelli ⁽⁶⁾.

In realtà, nonostante l'efficacia apparentemente costitutiva dell'iscrizione nella matricola, la codificazione spagnola faceva propria la centralità dell'atto di commercio obiettivo ⁽⁷⁾, in linea con l'idea,

⁽⁴⁾ C. PETIT, *Derecho mercantil*, cit., p. 404. Art. 1: « se reputan en derecho comerciantes, los que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se han inscrito en la matrícula de comerciantes, y tienen por ocupacion habitual y ordinaria el tráfico mercantil, fundando en él su estado político ».

⁽⁵⁾ La restante parte dell'art. 11 e gli articoli da 12 a 16 disciplinavano il procedimento di iscrizione nella « matrícula », le competenze e i provvedimenti dell'amministrazione, l'eventuale ricorso. Cfr. A. MENÉNDEZ MENÉNDEZ, *El registro mercantil español (formación y desarrollo)*, Madrid, Ilustre Colegio nacional de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, 1975, pp. 17-24.

⁽⁶⁾ Art. 17: « el ejercicio habitual del comercio, se supone para los efectos legales, cuando despues de haberse inscrito la persona en la matrícula de comerciantes, anuncia al público por circulares, ó por los periódicos, ó por carteles, ó por rótulos permanentes expuestos en lugar público, un establecimiento que tiene por objeto cualquiera de las operaciones que en este Código se declaran como actos positivos de comercio, y á estos anuncios se sígüe que la persona inscrita se ocupa realmente en actos de esta misma especie ».

⁽⁷⁾ Cfr. J. RUBIO, *Sáinz de Andino y la codificación mercantil*, cit., pp. 133-137. Parte della storiografia, conformemente alle tendenze restauratrici di Ferdinando VII, tende ad accentuare l'impostazione soggettiva (e vagamente corporativa) del Codice, come suggerisce Á. ROJO, *La Codificación mercantil española*, cit., specialmente pp. 480-492. Diversa la posizione di J.M. DE EIZAGUIRRE, *El derecho mercantil en la codificación del siglo*

riproposta infatti da Martí de Eixalá (1807-1857) ⁽⁸⁾, che « el derecho mercantil es el conjunto de disposiciones legales que regulan los actos de comercio, y dirimen las contestaciones que de los mismos se originan » ⁽⁹⁾. Intanto perché mentre l'art. 1201 escludeva in maniera esplicita che fossero « de la competencia de los tribunales de comercio las demandas intentadas por los comerciantes ni contra ellos sobre obligaciones ó derechos que no procedan de actos mercantiles », gli artt. 2 e 1200 assoggettavano al diritto e alla giurisdizione commerciali tutti gli « actos de comercio », a prescindere dal fatto che chi li avesse compiuti fosse o no commer-

XIX, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1987, pp. 65-74. Una sintesi delle diverse posizioni in M.J. MUÑOZ GARCÍA, *Consideraciones*, cit., pp. 229-231. Sul Codice, sulla sua « concepción objetivista » e la sua tendenza ad ampliare l'« ámbito de su aplicación », si veda anche J.I. DE ARRILLAGA, *Código de comercio*, in *Nueva Enciclopedia Jurídica*, tomo IV, Barcelona, Seix, 1952, pp. 268-270.

⁽⁸⁾ Giurista e filosofo, Ramon Martí de Eixalá nacque a Cardona (Barcelona) nel 1807 e morì a Madrid nel 1857. Dopo essersi laureato in Giurisprudenza nell'Università di Cervera (1830), conseguì la libera docenza nell'Università di Barcellona (1837), dove dal 1835 fu cattedratico di Diritto civile e commerciale e dal 1837 di Diritto civile e penale, oltre che, dal 1834 al 1845, professore di « Ideologia, lògica i gramàtica » nell'Accademia delle Scienze e delle Arti. Dal 1840 al 1843 sarebbe stato però escluso dall'insegnamento per motivi politici. Membro della *Acadèmia de Bones Lletres* (1836), socio e vicepresidente della *Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País* (1836 e 1843) e direttore dell'*Institut Barcelonès* (1839-1841), fu vicepresidente della *Academia de Jurisprudencia y Legislación* di Barcellona (che contribuì anche a fondare nel 1840), partecipando in questa veste alla riforma del Codice di commercio. Ricoprì diversi incarichi politici, approdando come deputato alle *Cortes* nel 1844, dove rimase per quattro legislature. Tra le opere di carattere giuridico, oltre quelle citate, il *Tratado elemental del derecho civil romano y español* (Barcelona, 1838) e la traduzione de *Las Siete Partidas* di Alfonso X *el Sabio* (Barcelona, 1843-1844). Tra le opere di carattere filosofico, ambito nel quale si contraddistinse per l'impronta empirista (ma cfr. le precisazioni di J.M. VILAJOSANA, *Ramon Martí d'Eixalà and the Nineteenth-Century Catalan Philosophical and Legal School*, in « Journal of Catalan Intellectual History », 4, 2012, pp. 111-129) il *Curso de filosofía elemental* (Barcelona, 1841), le *Consideraciones filosóficas sobre la impresión de lo sublime* (Barcelona, 1845) e la traduzione del *Manual de filosofía experimental de Mr. Amice, con notas, y aumentado con un apéndice de la filosofía en España y con la parte bibliográfica* (Barcelona, 1842). Per una biografia J. VALLS SALADA, *Ramon Martí d'Eixalà: un exponent de l'escola jurídica catalana del segle XIX*, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2011.

⁽⁹⁾ R. MARTÍ DE EIXALÁ, *Instituciones del Derecho mercantil de España*, Madrid, Libreria Calleja, Barcelona, Libreria Gorchs, 1848, p. 9.

ciante ⁽¹⁰⁾: « todo el que ejecute alguna operacion de comercio terrestre » — avrebbe ricordato nel 1853 González Huebra (1802-1872) ⁽¹¹⁾ — « aunque sea accidentalmente, queda sugeto, en cuanto á sus resultas, á las leyes y al fuero mercantil, sin gozar por esto de los beneficios y prerogativas que las mismas conceden á los comerciantes » ⁽¹²⁾.

⁽¹⁰⁾ Art. 2: « los que hagan accidentalmente alguna operacion de comercio terrestre, no serán considerados comerciantes para el efecto de gozar de las prerogativas y beneficios que á estos estan concedidos por razon de su profesion; sin perjuicio de quedar sujetos en cuanto á las controversias que ocurran sobre estas operaciones á las leyes y jurisdiccion del comercio ». Art. 1200: « siendo el acto que da lugar á la contestacion judicial propiamente mercantil, podrá ser el demandado citado y juzgado por los tribunales de comercio, aun cuando no tenga la cualidad de comerciante matriculado, conforme á lo determinado en el artículo 2º ». La verifica della natura commerciale avrebbe dovuto compiersi, come sulla scorta della giurisprudenza del *Tribunal Supremo* degli anni Cinquanta e Sessanta osservava in una questione P. GÓMEZ DE LA SERNA, in « Revista general de legislación y jurisprudencia », 30, 1867, pp. 138-141, anche dinanzi al « pagaré á la órden » intercorrente tra commercianti, visto che « las obligaciones que celebran los comerciantes entre sí, cualquiera que sea su clase,... no se libertan, si han de ser consideradas como actos mercantiles, de las reglas y condiciones que como esenciales establece el Código para los negocios de comercio ». Dal fatto, peraltro non a caso criticatissimo dalla dottrina spagnola del secolo XIX, che nel determinare la commercialità di alcuni atti il legislatore spagnolo pretendesse « que versen entre personas calificadas de comerciantes » (così l'art. 387 in materia di mutuo), parte della storiografia pretenderebbe di trarre conferma della tesi "soggettivistica" (Á. ROJO, *La Codificación mercantil española*, cit., p. 490), ma si tratta di fattispecie isolate, nelle quali la scelta di conferire rilievo alla qualità soggettiva derivava dalla specifica esigenza di escludere dalla disciplina gius-commercialistica il cittadino comune (cfr. anche gli artt. 404 in materia di « depósito mercantil », 412 di « afianzamiento mercantil », 434 di « letras de cambio », 572 di « cartas órdenes de crédito »).

⁽¹¹⁾ Nato a La Alberca il 1º luglio del 1802, Pablo González Huebra studiò diritto e filosofia all'Università di Salamanca, dove nel 1828 si laureò in Giurisprudenza. Dopo anni di incarichi e supplenze, nel 1846 divenne titolare delle cattedre di Diritto civile, commerciale e penale all'Università di Salamanca. Chiamato nel 1857 a insegnare Diritto civile all'Università di Barcellona, divenne Rettore nel 1861 dell'Università di Granada e nel 1865 di quella di Zaragoza, dove era giunto due anni prima. Avvocato, membro della *Academia de Jurisprudencia y Legislación* di Barcellona, partecipò alla redazione del progetto di Codice civile del 1851 della Facoltà di Giurisprudenza di Granada e fu nominato componente della commissione incaricata di riformare il diritto mercantile (1850). Morì a La Alberca, la sua città natale, l'8 agosto del 1872.

⁽¹²⁾ P. GONZÁLEZ HUEBRA, *Curso de Derecho mercantil*, Madrid, Gonzalez, vol. I, 1853, p. 37.

In secondo luogo, e soprattutto, perché quando il commerciante si fosse sottratto all'iscrizione nella « matrícula », come sarebbe non di rado accaduto, la sua qualità, nella prassi, avrebbe comunque potuto e dovuto desumersi dal compimento continuativo di atti di commercio, tornandosi così al criterio obiettivo dell'atto⁽¹³⁾. Era ciò che la giurisprudenza e la dottrina erano andate nel tempo ripetendo, specialmente al momento di interpretare i margini di applicazione della disciplina fallimentare: sebbene l'art. 1014, vietando che potesse dichiararsi fallito « el que no tenga la calidad de comerciante », avrebbe a rigore dovuto escludere dal fallimento chi non fosse « matriculado », i giudici e i giuristi, seguendo « el principio de que la ley y el fuero mercantil no son de personas, sino de cosas », spiegavano infatti che la qualità di commerciante dipendeva dall'esercizio abituale del commercio, senza alcuna « diferencia entre el que está matriculado y el que no », come confermavano gli artt. 443 e 447 del Codice penale, che fissavano le sanzioni a carico del fallito « distinguiendo entre el que se dedica habitualmente, esté ó no matriculado, y el que no tiene este ejercicio habitual »⁽¹⁴⁾.

Si era commerciante, pertanto, non per l'iscrizione in un registro, ma per l'abituale compimento delle « negociaciones constitutivas del tráfico mercantil »⁽¹⁵⁾. La commercialità avrebbe potuto evincersi dall'esistenza di « una tienda ú otro establecimiento », nel quale il commerciante si fosse dedicato « á vender, sea en la misma forma ó despues de haberlos laboreado, los géneros, efectos ó primeras materias que haya adquirido por compra, permuta ú otros títulos oneroso »; ovvero avrebbe dovuto accertarsi secondo « la

⁽¹³⁾ A. FORNIÉS BAIGORRI, *La vida comercial española. 1829-1885. Instituciones, doctrina y legislación mercantil*, Zaragoza, Institución « Fernando el Católico », 1968, pp. 66-67. Sulle riforme speciali che intervennero dopo il 1829 per rendere effettivo o per integrare l'obbligo d'iscrizione nel registro di commercio, poi anche formalmente dichiarato non determinante dall'art. 1 della legge 30 luglio 1878, A. MENÉNDEZ MENÉNDEZ, *El registro mercantil español*, cit., pp. 58-60.

⁽¹⁴⁾ Così, in seno a una lunga nota a piè di pagina, P. GONZÁLEZ HUEBRA, *Tratado de quiebras*, Madrid, Gonzalez, 1856, pp. 6-10. E in senso sostanzialmente conforme J. DE CARVAJAL, *Reforma de la legislación vigente sobre quiebras*, in « Revista general de legislación y jurisprudencia », 52, 1878, pp. 129-148, 257-270, 398-414, 532-552, e 53, 1879, pp. 52-82 (specialmente pp. 136-145 del primo volume).

⁽¹⁵⁾ P. GONZÁLEZ HUEBRA, *Curso de Derecho mercantil*, cit., vol. I, p. 35.

prudencia de los tribunales que hagan la calificación, atendiendo al número, clase e importancia de las operaciones practicadas, al tiempo en que lo fueron y á las demas circunstancias que concurren en cada caso particular, que son los únicos medios de conocer si se han hecho accidentalmente ó hay por el contrario hábito en practicarlas » (16).

La vera novità del Codice spagnolo, invece, stava nell'individuazione degli atti di commercio, perché il libro V, intitolato *De la administración de justicia en los negocios de comercio* (artt. 1178-1219), si allontanava apertamente dal criterio francese. Anzi, ché provvedere gli operatori di un'enumerazione, esso rinviava genericamente alle fattispecie disciplinate nel Codice (17): l'art. 1199, al fine di delimitare la giurisdizione dei « Tribunales de Comercio » — composti da commercianti designati dal potere statale e affiancati da un consulente giuridico (artt. 1183, 1189, 1195 e 1197) — sostituiva infatti all'enumerazione proposta dal *Code de commerce* un non meno problematico rinvio a quegli « actos » che, in quanto aventi natura commerciale, risultavano disciplinati nel Codice stesso, così teoricamente chiudendo gli atti di commercio nelle maglie della codificazione, ma in effetti adottando, in linea con le istanze di apertura provenienti dalla prassi, un parametro di atipicità potenzialmente in grado di favorire l'inclusione di nuove fattispecie in via giurisprudenziale (18). Una soluzione più elastica, destinata a ulte-

(16) P. GONZALEZ HUEBRA, *Tratado de quiebras*, cit., pp. 7-8. La consueta prospettiva dell'intermediazione speculativa usciva confermata quando l'Autore spiegava di non poter « considerar como mercantiles los seguros, ni el tráfico que no recaiga sobre objetos de comercio, y de ningun modo la ocupación de los que se dedican á recibir y mantener en su casa otras personas; pues aunque hacen compras para sus comidas, no tienen por objeto la reventa, sino el consumo de lo géneros comprados » (ivi, p. 10).

(17) Cfr. F. MAZZARELLA, *La construcción de la noción de empresa en la cultura jurídica de la Europa industrial*, in « Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid », 27, 2013/I, pp. 46-47, e C. PETIT, *Derecho mercantil*, cit., pp. 454-455.

(18) Art. 1199: « la jurisdicción de los tribunales de comercio es privativa para toda contestación judicial sobre obligaciones y derechos procedentes de las negociaciones, contratos y operaciones mercantiles que van comprendidas en las disposiciones de este Código, teniendo los caracteres determinados en ellas para que sean calificadas de actos de comercio ». Con l'istituzione dei Tribunali di commercio, il cui procedimento fu regolato dalla *Ley de enjuiciamiento* del 24 luglio 1830, il Codice, peraltro, scardinava il sistema corporativo, che in Spagna era sopravvissuto anche all'entrata in vigore della

riormente dilatarsi con la successiva codificazione, ma che non avrebbe, specialmente in questa prima versione, dato i risultati sperati, perché al rifiuto della logica enumerativa non corrispondeva la formulazione di una nozione generale di atto di commercio ⁽¹⁹⁾. Una soluzione ancora conforme all'impostazione atomistico-oggettiva del diritto commerciale, dal momento che, come constatava nel 1867 Gómez de la Serna (1806-1871) ⁽²⁰⁾, « no hay en el Código definicion alguna de lo que son actos de comercio » ⁽²¹⁾.

Costituzione del 1812, incontrando non poche resistenze, almeno in alcuni territori, alla sua effettiva applicazione: C. PETIT, *Derecho mercantil*, cit., pp. 407-413. Sull'organizzazione e la composizione dei *Tribunales de comercio* cfr. E. GACTO FERNÁNDEZ, *Historia de la Jurisdicción mercantil en España*, Sevilla, Publicaciones de la Universidad, 1971, pp. 159-178.

⁽¹⁹⁾ Sarebbe stata semmai la dottrina a soffermarsi in un'ottica unitaria sul « carácter jurídico de los actos mercantiles », come avvertiva M. DURAN Y BAS, *Estudios sobre el derecho mercantil*, Estudio primero, *Naturaleza del fenómeno comercio con relacion al Derecho*, Estudio segundo, *Carácter del Derecho mercantil*, in « Revista general de legislación y jurisprudencia », 27, 1865, rispettivamente pp. 285-300 e 305-314 (specialmente pp. 295-299).

⁽²⁰⁾ Pedro Gómez de la Serna nacque a Mahón, nell'isola di Menorca, il 21 febbraio del 1806. Iniziò a studiare Giurisprudenza all'Università *Central* di Madrid, prima di passare a quella di Alcalá de Henares, "restaurata" da Ferdinando VII. Qui avrebbe insegnato Diritto romano nel 1827-1828 in qualità di « extraordinario », fino a conseguire nel 1829 la cattedra di Istituzioni civili e nel 1831 quella di Pratica forense. Lasciata la docenza nel 1836, l'avrebbe ripresa stabilmente solo nel 1861, con la cattedra di Legislazione comparata. Membro del *Colegio de Abogados* di Madrid, della *Academia de Ciencias Morales y Políticas*, della *Academia de Historia* e della *Academia de Jurisprudencia y Legislación* (della quale sarebbe diventato presidente), fu anche Rettore dell'Università di Madrid e condirettore della « Revista general de legislación y jurisprudencia ». Fu protagonista di un'intensa attività politica, consolidata già nel 1836, quando assunse la guida, militando nelle file del Partito progressista, della provincia di Guadaluajara. Deputato dal 1841, esiliato in Gran Bretagna nel 1843 al seguito di Espartero e ritornato nel 1847, fu anche senatore, ministro *de la Gobernación* (1843), ministro di Grazia e Giustizia (1854), consigliere di Stato (1858), presidente della *Sociedad de Socorros Mutuos de los Jurisconsultos*, membro del *Consejo de Instrucción Pública*, presidente del Tribunale Supremo dal 1869 al 1871. Filosoficamente vicino allo storicismo tedesco, soprattutto dopo il ritorno dall'esilio, i suoi interessi scientifici toccarono diversi rami del diritto, non solo il diritto romano, ma anche quello commerciale, quello civile, quello processuale, quello penale e quello amministrativo. Membro della Commissione di codificazione, a dispetto delle sue convinzioni storicistiche, partecipò attivamente alla redazione della *Ley de Enjuiciamiento civil* del 1855. Collaborò dal 1850 con la *Enciclopedia Española de Derecho y Administración*. Tra le sue opere più

2. *La disciplina "tedesca". « Kaufmann » e « Handelsgeschäfte » nell'Allgemeines Handelsgesetzbuch (ADHGB) del 1861.*

Dopo la creazione dello *Zollverein*, che abbattava le frontiere doganali tra gli Stati della Confederazione (1834), la privatizzazione delle banche, che trasformava gli istituti di credito statali in società per azioni (1846), e l'emanazione della *Wechselordnung*, con cui si introduceva il principio dell'astrattezza dell'obbligazione cambiaria (1848) ⁽²²⁾, il 31 maggio del 1861, approvando il progetto elaborato da una commissione istituita a Norimberga nel 1856, l'assemblea federale tedesca emanava l'*Allgemeines Handelsgesetzbuch* (ADHGB), che entrava progressivamente in vigore in Prussia, nei vari stati della Confederazione tedesca e nei domini austriaci, prima di diventare legge del *Norddeutsche Bund* e del Secondo Impero ⁽²³⁾. Il

significative *Elementos de Derecho civil y penal de España*, 3 vol. (Madrid, 1840-42), *Instituciones de derecho administrativo español* (Madrid, 1843), *Prolegómenos del Derecho* (Madrid, 1845), *Introducción histórica al estudio del Derecho romano* (Madrid, 1847), *Tratado académico-forense de Procedimientos judiciales* (Madrid, 1848), *Curso histórico-exegético del Derecho romano comparado con el español*, 2 vol. (Madrid, 1850), *La ley Hipotecaria*, 2 vol. (Madrid, 1862). Morì a Madrid il 12 dicembre del 1871. Per una biografia completa A. RUIZ BALLÓN, *Pedro Gómez de la Serna (1806-1871). Apuntes para una biografía jurídica*, Madrid, Carlos III University of Madrid, 2013.

⁽²¹⁾ P. GÓMEZ DE LA SERNA, in « *Revista general de legislación y jurisprudencia* », 30, 1867, p. 140.

⁽²²⁾ Sui risvolti giuridici del *Deutsche Zollverein*, scaturito dal primo *Zollgesetz* prussiano del 1818, si veda almeno, anche per aver contezza della già corposa bibliografia, E. WADLE, *Der Deutsche Zollverein. Ein Überblick unter besonderer Berücksichtigung rechts- und verfassungsgeschichtlicher Aspekte*, in « *Juristische Schulung* », 24, 1984, pp. 586-592. Il principio dell'astrattezza dell'obbligazione cambiaria era stato teorizzato e messo a punto, anche grazie all'osservazione della prassi, già da C. EINERT, *Das Wechselrecht nach dem Bedürfnis des Wechselgeschäfts im neunzehnten Jahrhundert*, Leipzig, Vogel, 1839, rist. Aalen, Scientia Verlag, 1969. Per il testo della *Wechselordnung*, corredato da un indice per materia, C. COURTIN, *Allgemeine deutsche Wechselordnung vom 26. November 1848*, Stuttgart, Metzler'schen, 1849², e per un suo coevo commento W. BRAUER, *Die allgemeine deutsche Wechsel-Ordnung mit den Abweichungen der Oestreichischen Wechsel-Ordnung*, Erlangen, Enke, 1851².

⁽²³⁾ Sulla storia, sulla sistematica e sui contenuti dell'ADHGB, si veda già L. GOLDSCHMIDT, *Der Abschluß und die Einführung des allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch*, in « *Zeitschrift für das gesammte Handelsrecht* », 5, 1862, pp. 515-606. Per profili più specifici, come quello cruciale dei criteri di distinzione tra diritto commerciale e diritto civile, cfr. C. BERGFELD, *Deutschland, Handelsrecht*, in *Handbuch der Quellen*

21 giugno del 1869, la politica di libertà economica avrebbe raggiunto un momento tipico con l'emanazione della *Gewerbeordnung*, che coronando il processo iniziato in Prussia nel 1810⁽²⁴⁾, riconosceva a ciascuno il diritto di esercitare un'attività professionale (§. 1), rimuovendo ogni monopolio, ogni autorizzazione alla fondazione di un esercizio commerciale (§. 7), ogni limite all'esercizio contemporaneo di più industrie (§. 3).

Le aspirazioni della borghesia tedesca trovavano così riscontro in una serie di provvedimenti che scandivano un processo politico-economico di lunga durata, di cui il Codice di commercio del 1861 costituiva una tappa fondamentale⁽²⁵⁾. Un Codice di nuova gene-

und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, herausgegeben von H. Coing, III/3, *Das 19. Jahrhundert, Gesetzgebung zu den Privatrechtlichen Sondergebieten*, München, Beck, 1986, pp. 2948-2959, P. RAISCH, *Die Abgrenzung des Handelsrechts vom Bürgerlichen Recht als Kodifikationsproblem im 19. Jahrhundert*, Stuttgart, Enke, 1962, e F. WIEACKER, *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung*, 1967, trad. it. *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania*, vol. II, Milano, Giuffrè, 1980, pp. 169-170, nonché D. BÜHLER, *Die Entstehung der allgemeinen Vertragsschluß-Vorschriften im Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch (ADHGB) von 1861. Ein Beitrag zur Kodifikationsgeschichte des Privatrechts im 19. Jahrhundert*, Frankfurt am Main, Lang, 1991, in particolare pp. 15-52. Sulla funzione modernizzatrice e unificatrice dell'ADHGB cfr. C. BERGFELD, *Preußen und das Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch*, in « Ius commune. Zeitschrift für Europäische Rechtsgeschichte », 14, 1987, pp. 101-114. Sul suo recepimento con la legge del Bund del 5 giugno 1869 W. SCHUBERT, *Die Einführung der Allgemeinen Deutschen Wechselordnung und des Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuchs als Bundesgesetz (1869)*, in « Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht », 144, 1980, pp. 484-492. Infine, per una panoramica su questa delicata fase della storia del diritto commerciale tedesco, M. SCHMOECKEL, *Rechtsgeschichte der Wirtschaft*, Tübingen, Mohr, 2008, specialmente pp. 95-107.

⁽²⁴⁾ Ci si riferisce in particolare all'*Edikt über die Einführung einer allgemeinen Gewerbesteuer* del 2 novembre 1810 e a quello del 7 settembre 1811 *über die polizeilichen Verhältnisse*. Cfr. F.W. HENNING, *Die Industrialisierung in Deutschland 1800 bis 1914*, München-Wien-Zürich, Paderborn, 1989⁷, pp. 59-68, ma più specificamente B. VOGEL, *Allgemeine Gewerbefreiheit. Die Reformpolitik des preußischen Staatskanzlers Hardenberg (1810-1820)*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1983, soprattutto pp. 165-187. Per un commento del testo, aggiornato con i contenuti delle leggi successive e dei due codici (civile e commerciale) del 1900, R. VON LANDMANN, *Kommentar zur Gewerbeordnung für das Deutsche Reich*, München, Beck, 1911.

⁽²⁵⁾ Per un quadro generale M. STOLLEIS, *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland*, Band II, *Staatsrechtslehre und Verwaltungswissenschaft. 1800-1914*, Mün-

razione, mediante il quale il legislatore tedesco cercava di venire incontro ai progressi dell'economia, raggiungendo l'unificazione del diritto commerciale (in largo anticipo rispetto a quella politica) e dettando alcune regole generali in materia di obbligazioni, particolarmente significative in considerazione della mancanza di una codificazione civile ⁽²⁶⁾.

Diviso in cinque libri — che includevano il commercio marittimo, ma non la materia concorsuale, troppo diversificata per “sopportare” il passaggio a una disciplina uniforme — il nuovo Codice rimodellava le linee normative del diritto commerciale, individuando gli atti di commercio e introducendo uno statuto uniforme del commerciante sulla base del collaudato schema relazionale che collegava il soggetto agli atti, il « Kaufmann » agli « Handelsgeschäfte » ⁽²⁷⁾. In connessione funzionale con il momento obiettivo, l'art. 4 stabiliva infatti che sarebbe stato « Kaufmann » colui che avesse compiuto professionalmente « Handelsgeschäfte » ⁽²⁸⁾. Non

chen, Beck, 1992, pp. 156-280. Su alcuni peculiari caratteri del movimento liberale tedesco, specie in rapporto al superamento della società cetuale e all'accoglimento dei principi dell'Illuminismo, L. GALL, *Liberalismus und “bürgerliche Gesellschaft”*. *Zu Charakter und Entwicklung der liberalen Bewegung in Deutschland*, in *Liberalismus*, herausgegeben von L. Gall, Königstein im Taunus, Kiepenheuer & Witsch, 1976, pp. 162-186, e *Liberalismus und Region. Zur Geschichte des deutschen Liberalismus im 19. Jahrhundert*, herausgegeben von L. Gall und D. Langewiesche, München, Oldenbourg, 1995.

⁽²⁶⁾ Cfr. D. BÜHLER, *Die Entstehung der allgemeinen Vertragsschluß-Vorschriften*, cit., pp. 53 ss. Merita di essere ricordato anche l'art. 1, sulle fonti del diritto commerciale: « in Handelssachen kommen, in soweit dieses Gesetzbuch keine Bestimmungen enthält, die Handelsgebräuche und in deren Ermangelung das allgemeine bürgerliche Recht zur Anwendung ». Sui profili di novità dell'ADHGB — sul piano della codificazione e dei rapporti tra diritto civile e diritto commerciale — J.W. FLUME, *Law and Commerce: The Evolution of Codified Business Law in Europe*, in « Comparative Legal History », 2, 2014, 1, pp. 45-83.

⁽²⁷⁾ Per la consultazione del testo originale del Codice si rinvia a *Das allgemeine deutsche Handels-Gesetzbuch*, Mannheim, Bürger-Hospitals, 1862, rist. *Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch von 1861*, Aalen, Scientia Verlag, 1973. Sui progetti di codificazione commerciale nell'area germanica si veda anche P. RAISCH, *Die Abgrenzung*, cit., pp. 71-115, nonché, con particolare attenzione alla centralità del ruolo svolto dalla Prussia, C. BERGFELD, *Preußen und das Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch*, cit.

⁽²⁸⁾ Art. 4: « als Kaufmann im Sinne dieses Gesetzbuch ist anzusehen, wer gewerbemäßig Handelsgeschäfte betreibt ». L'art. 5 confermava il criterio degli « Han-

dava, come constatavano Gareis (1844-1923) e Fuchsberger (29), una vera « Definition von Kaufmann », ma fissava un « Legalbegriff » di commerciante; non spiegava « wer oder was Kaufmann ist », ma solo chi avrebbe dovuto intendersi « als Kaufmann im Sinne dieses Gesetzbuch » (30).

La qualità legale di « Kaufmann », come suggeriva Goldschmidt (1829-1897) (31), presupponeva tre condizioni: l'esercizio di uno o

delsgeschäfte » anche per determinare la “commercialità” delle società: « die in Betreff der Kaufleute gegebenen Bestimmungen gelten in gleicher Weise in Betreff der Handelsgesellschaften, insbesondere auch der Aktiengesellschaften, bei welchen der Gegenstand des Unternehmens in Handelsgeschäften besteht. ¹¹ Dieselben gelten auch in Betreff der öffentlichen Banken in den Grenzen ihres Handelsbetriebs, unbeschadet der für sie bestehenden Verordnungen ».

(29) Nato a Bamberg il 24 aprile del 1844, Karl Gareis compì gli studi giuridici tra Monaco, Heidelberg e Würzburg, città, quest'ultima, dove il 30 luglio del 1870 conseguì l'abilitazione all'insegnamento di Diritto commerciale e Diritto privato tedesco. Il 6 agosto del 1873 divenne professore ordinario presso l'Università di Berna, dove insegnò Diritto commerciale e Diritto ecclesiastico, per poi passare, nel 1875, all'Università di Gießen, nel 1888 a quella di Königsberg, dove fu Rettore (1893/1894), e nel 1902 a quella di Monaco, anche qui diventando Rettore (1912/1913). Membro del *Reichstag* (1878-1881) e del *Justizrat* di Königsberg (1894), scrisse diverse opere in materia di diritto commerciale, fra le quali la più famosa è probabilmente *Das Deutsche Handelsrecht* (Berlino, 1880), cui seguirono (a parte *Das Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch*, citato più avanti), *Das Reichsgesetz, betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung* (Berlino, 1893), *Handels- und Wechselrecht* (Berlino, 1906). Si interessò anche alla filosofia del diritto (*Enzyklopädie und Methodologie der Rechtswissenschaft*, Gießen, 1887), al diritto civile (*Die Verträge zu Gunsten Dritter*, Würzburg, 1873), pubblico (*Allgemeines Staatsrecht*, Freiburg, 1883) e coloniale (*Deutsches Kolonialrecht*, Gießen, 1889), ma anche al diritto ecclesiastico, scrivendo, con Philipp Zorn, *Staat und Kirche in der Schweiz*, 2 Bände (1877-1878). Morì a Monaco di Baviera il 18 gennaio del 1923. Le notizie su Otto Fuchsberger, giudice a Baireuth, sono invece molto più rare, forse perché oscurato dal più famoso coautore del *Das Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch*. Di certo si dedicò alla raccolta delle decisioni emesse dai Tribunali di commercio, come dimostra l'opera intitolata *Die Entscheidungen des Reichsoberhandelsgerichts und des Deutschen Reichsgerichts* (Gießen, 1881-1913).

(30) K. GAREIS und O. FUCHSBERGER, *Das Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch nebst den sich daran anschließenden Reichsgesetzen*, Berlino, Guttentag, 1891, p. 13.

(31) Nato a Danzica il 30 maggio del 1829 dal commerciante David e da Henriette Laser, Levin Goldschmidt si iscrisse all'Università di Berlino, prima alla Facoltà di Medicina, poi, quando una legge lo consentì anche agli ebrei, alla Facoltà di Giurisprudenza. Studiò diritto anche a Bonn e a Heidelberg, dove si abilitò nel 1855 con uno studio sul Digesto, dopo essersi laureato nel 1851 all'Università di Halle con una

più « Grundhandelsgeschäfte »; un nome sotto il quale esercitare l'attività commerciale; la professionalità, ricavabile dalla circostanza che l'esercizio commerciale costituisse fonte stabile di guadagno ⁽³²⁾. I segni esteriori, come l'uso di un marchio, l'iscrizione nel registro del commercio, la firma in un processo, in atti pubblici o privati, non erano determinanti per il riconoscimento della qualità di commerciante, ma solo indici rivelatori della commercialità di un soggetto ⁽³³⁾. La qualità di commerciante non dipendeva né da un adempimento formale, non avendo la registrazione carattere costitutivo, né dall'esistenza di un'organizzazione imprenditoriale, ma dall'effettivo compimento di « Handelsgeschäfte » ⁽³⁴⁾.

Anche il sistema tedesco, pertanto, come notava Endemann

tesi sulle società in accomandita (cfr. i più tardi studi *Die Reform des Aktiengesellschaftsrechts*, Stuttgart, 1884, e *Alte und neue Formen der Handelsgesellschaft*, Berlin, 1892). Professore associato nel 1860, divenne ordinario nel 1866 all'Università di Heidelberg. Considerato il fondatore della moderna scienza del diritto commerciale, fu il primo professore ordinario di Diritto commerciale all'Università di Berlino (1875). Nel 1858 fondò la prestigiosa « Zeitschrift für das gesammte Handelsrecht » (poi ribattezzata « Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht »). Fu membro del *Reichsoberhandelsgericht* a Lipsia (1870-75) e parlamentare del *Reichstag* tra le fila del partito nazionale liberale (1875-77). Morì a Bad Wilhelmshöhe il 16 luglio del 1897. Oltre al celebre Manuale più avanti citato, si ricorda il *System des Handelsrechts mit Einschluss des Wechsel-, See- und Versicherungsrechts im Grundriss* (Stuttgart, 1887). Si vedano almeno H. KRONSTEIN, *Goldschmidt, Levin*, in *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, Band I, Berlin, Schmidt, 1971, cc. 1748-1751, K. SCHMIDT, *Levin Goldschmidt (1829-1897). Der Begründer der modernen Handelsrechtswissenschaft*, in *Deutsche Juristen Jüdischer Herkunft*, herausgegeben von H. Heinrichs, H. Franzki, K. Schmalz, M. Stolleis, München, Beck, 1993, pp. 215-230, L. WEYHE, *Levin Goldschmidt. Ein Gelehrtenleben in Deutschland*, Berlin, Duncker und Humblot, 1996.

⁽³²⁾ L. GOLDSCHMIDT, *Handbuch des Handelsrechts*, vol. I, Stuttgart, Enke, 1875, §. 43, pp. 448-470.

⁽³³⁾ Il registro di commercio (« Handelsregister ») riceveva per la prima volta una disciplina autonoma, in forza della quale si rendevano opponibili ai terzi gli atti e i fatti che erano stati trascritti, secondo i caratteri propri di una pubblicità dichiarativa, ma questo in nulla incideva sul piano della validità, né sull'acquisto della qualità di « Kaufmann » e neppure sulla costituzione delle società commerciali. Si vedano in particolare gli artt. 12, 110 e 163. Si leggano sul tema le osservazioni di V. AFFERNI, *Registro delle imprese. Cenni storici e di diritto comparato*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XV, Torino, Utet, 1968, specialmente pp. 186-187.

⁽³⁴⁾ L. GOLDSCHMIDT, *Handbuch*, cit., §. 43, p. 446. Per una breve analisi sulla sistematica dell'ADHGB cfr. J.W. FLUME, *Law and Commerce*, cit., pp. 56-64.

(1825-1899) ⁽³⁵⁾, combinava « zwei Momente, ein subjektives und ein objektives », convergendo su quel « gemischte System » con cui si era soliti indicare il modello napoleonico, caratterizzato dal superamento del vecchio sistema soggettivo puro e dal deciso avvicinamento « dem objektiven System, der Bestimmung der Zuständigkeit nach dem Wesen des Handelsgeschäfts zu, freilich ohne das subjektive Moment der Kaufmannsqualität ganz aufzugeben » ⁽³⁶⁾. Anche l'ADHGB, pertanto, distingueva due grandi classi di atti di commercio: quelli che Goldschmidt chiamava « obiectiven oder absoluten Handelsgeschäfte », Endemann semplicemente « absoluten », che erano tali in ogni caso, « unter allen Umständen », anche se isolati, anche se compiuti « von einem Nichtkaufmann » ⁽³⁷⁾; e quelli che Goldschmidt chiamava « subjectiven oder relativen Handelsgeschäfte », Endemann semplicemente « relativen », che erano tali in considerazione o dell'abitudine con la quale venivano compiuti, o del soggetto, il « Kaufmann », che li poneva in essere ⁽³⁸⁾.

I primi, atti di commercio « assoluti », erano enumerati nell'articolo 271, che a giudizio di Goldschmidt non ammetteva estensioni analogiche, e comprendevano la compera di merci, di altre cose mobili, di titoli di Stato, azioni o altri titoli a scopo di rivendita,

⁽³⁵⁾ Samuel Wilhelm Endemann nacque a Marburg il 24 aprile del 1825. Insegnò come professore ordinario Diritto commerciale, Diritto processuale civile, Storia del diritto e Storia dell'economia all'Università di Jena (1862-75), e dal 1875 a Bonn anche Procedura penale e Diritto dello Stato. Membro del partito nazionale liberale, fu parlamentare del *Reichstag*, prima e dopo l'unificazione. Particolarmente attento alla funzione sociale del diritto, adottò un'impostazione venata di motivi sociologici, evolutivisti e storicistici. Dedicò le sue ricerche principalmente al diritto commerciale e al diritto processuale, ma anche agli istituti giuridici ed economici dell'età medievale. Tra le sue opere, oltre ai due grandi lavori di diritto commerciale citati più avanti, *Der deutsche Civilprocess* (3 Bände, Berlin, 1878-79), *Die Beweislehre des Zivilprozesses* (Heidelberg, 1860), *Das Recht der Eisenbahnen* (Leipzig, 1886), *Studien in der romanisch-kanonistischen Wirtschafts- und Rechtslehre bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts* (2 Bände, 1874-83). Morì a Kassel il 13 giugno del 1899.

⁽³⁶⁾ W. ENDEMANN, *Handbuch des deutschen Handels-, See- und Wechselrechts*, Band I, Leipzig, Fues, 1881, §. 13, p. 53.

⁽³⁷⁾ Ivi, §. 14, p. 56. L. GOLDSCHMIDT, *Handbuch*, cit., §. 47, p. 543. Cfr. H. COING, *Europäisches Privatrecht 1800 bis 1914*, Band II, 19. *Jahrhundert*, München, Beck, 1989, p. 548.

⁽³⁸⁾ W. ENDEMANN, *Handbuch*, cit., §. 14, p. 68.

indipendentemente dal fatto che i beni fossero alienati in natura oppure dopo essere stati lavorati o posti in opera ⁽³⁹⁾; inoltre le somministrazioni, le assicurazioni di ogni genere (contro gli incendi, le intemperie, l'epizoozia, la morte, l'invalidità, gli incidenti, ma anche quelle di credito e ipotecarie, nonché le controassicurazioni, precisava Endemann ⁽⁴⁰⁾), il contratto di trasporto di merci o passeggeri (artt. 557-679) e il prestito a cambio marittimo ⁽⁴¹⁾.

I secondi, atti di commercio « relativi », erano tali o in considerazione dell'esercizio abituale, giusta le previsioni dell'art. 272, nn. 1-5, o in dipendenza della qualità di commerciante, come previsto dal secondo comma dello stesso art. 272 e dall'art. 273. La relatività poteva in altri termini derivare dal soggetto, come normalmente avveniva nel sistema misto, o da un'abitualità che avrebbe ad esempio potuto non essere tale da determinare l'acquisto della qualità di commerciante o riguardare un settore diverso da quello proprio del commerciante che li compiva ⁽⁴²⁾.

L'art. 272, nn. 1-5, in quest'ottica, qualificava atti di commercio, se esercitati abitualmente, l'assunzione di lavorare o porre in opera cose mobili per altri, quando l'attività avesse superato la dimensione artigianale, i negozi bancari e gli atti dei cambiavalute (deposito, cambio, conto corrente, sconto, avallo, commercio di lingotti, nego-

⁽³⁹⁾ L. GOLDSCHMIDT, *Handbuch*, cit., §. 42, nota 26a.

⁽⁴⁰⁾ W. ENDEMANN, *Handbuch*, cit., §. 14, p. 66.

⁽⁴¹⁾ Art. 271: « Handelsgeschäfte sind: 1. der Kauf oder die anderweite Anschaffung von Waaren oder anderen beweglichen Sachen, von Staatspapieren, Aktien oder anderen für den Handelsverkehr bestimmten Werthpapieren, um dieselben weiter zu veräußern; es macht keinen Unterschied, ob die Waaren oder anderen beweglichen Sachen in Natur oder nach einer Bearbeitung oder Verarbeitung weiter veräußert werden sollen; 2. die Uebernahme einer Lieferung von Gegenständen der unter Ziff. 1 bezeichneten Art, welche der Uebernehmer zu diesem Zweck anschafft; 3. die Uebernahme einer Versicherung gegen Prämie; 4. die Uebernahme der Beförderung von Gütern oder Reisenden zur See und das Darleihen gegen Verbodmung ».

⁽⁴²⁾ « Sie sind jedoch Handelsgeschäfte » — spiegava L. GOLDSCHMIDT, *Handbuch*, cit., §. 51, pp. 592-593 — « nur sofern sie von einem Kaufmann geschlossen werden. Allein gleichviel, ob sie selbst gewerbemäßig betrieben werden, also die Basis der Kaufmannseigenschaft bilden, oder ob die letztere auf dem Betriebe anderer objectiver oder subjectiver Grundgeschäfte beruht. Denn als auch nur vereinzelt, gelegentliche Geschäfte einer Person, welche wegen gewerbemäßigen Betriebs irgend einer Klasse von Handelsgeschäften als Kaufmann erscheint, gehören sie deren Handelsgewerbe an ».

ziazione di crediti e di titoli, vendita di azioni e obbligazioni, riporto), gli atti del commissionario, dello spedizioniere e del vettore, gli atti destinati al trasporto di persone, la mediazione o la stipula di atti di commercio per conto di altri, gli atti relativi alle edizioni, come pure gli altri atti del commercio librario o artistico (43). Affinché l'esercizio potesse reputarsi abituale, non bastava il compimento di « einzelne bestimmte Geschäfte », ma occorreva l'intenzione di realizzare « eine ganze Reihe oder Menge derselben », come avrebbe potuto evincersi dalla fondazione di un opificio (44).

Il secondo comma dello stesso art. 272 e l'art. 273, invece, estendevano la commercialità, in ragione di un criterio soggettivo, a tutti quegli atti che fossero stati posti in essere da un commerciante nell'esercizio della sua professione: il primo agli atti già enumerati dall'art. 272, nn. 1-5, anche quando fossero compiuti singolarmente, però da un commerciante nell'esercizio della sua attività, ordinariamente destinata ad altri affari; il secondo a tutti gli atti di un commerciante che inerissero in qualche modo al suo esercizio commerciale, in particolar modo alla professionale rivendita delle merci, cose mobili e carte di valori appositamente acquistate, come pure all'acquisto di utensili, materiali e altri beni mobili destinati all'immediato utilizzo o consumo nell'azienda (45).

(43) Art. 272: « Handelsgeschäfte sind ferner die folgenden Geschäfte, wenn sie gewerbemäßig betrieben werden: 1. die Uebernahme der Bearbeitung oder Verarbeitung beweglicher Sachen für Andere, wenn der Gewerbebetrieb des Uebernehmers über den Umfang des Handwerks hinausgeht; 2. die Bankier- oder Geldwechslergeschäfte; 3. die Geschäfte des Kommissionärs (Art. 360), des Spediteurs und des Frachtführers, sowie die Geschäfte der für den Transport von Personen bestimmten Anstalten; 4. die Vermittelung oder Abschließung von Handelsgeschäften für andere Personen; die amtlichen Geschäfte der Handelsmäkler sind jedoch hierin nicht einbegriffen; 5. die Verlagsgeschäfte, sowie die sonstigen Geschäfte des Buch- oder Kunsthandels; ferner die Geschäfte der Druckereien, sofern nicht ihr Betrieb nur ein Handwerksmäßiger ist. ^{II} Die bezeichneten Geschäfte sind auch alsdann Handelsgeschäfte, wenn sie zwar einzeln, jedoch von einem Kaufmann im Betriebe seines gewöhnlich auf andere Geschäfte gerichteten Handelsgewerbes gemacht werden ».

(44) W. ENDEMANN, *Handbuch*, cit., §. 14, p. 68.

(45) Art. 273: « alle einzelnen Geschäfte eines Kaufmanns, welche zum Betriebe seines Handelsgewerbes gehören, sind als Handelsgeschäfte anzusehen. ^{II} Dies gilt insbesondere für die gewerbliche Weiterveräußerung der zu diesem Zweck angeschaff-

A chiudere il sistema, il legislatore aggiungeva un blocco di disposizioni che chiarivano o innovavano punti tradizionalmente controversi: l'art. 274, che fissava una presunzione di commercialità per i contratti stipulati e per le obbligazioni sottoscritte da un commerciante ⁽⁴⁶⁾; l'art. 275, che negava per la prima volta in maniera esplicita la natura commerciale dei contratti aventi ad oggetto beni immobili ⁽⁴⁷⁾; l'art. 276, che non escludeva per principio la natura o la validità di un atto di commercio per il solo fatto che a una persona fosse vietato esercitare il commercio a causa del suo ufficio, della sua condizione, per ragioni di polizia industriale o altre simili ⁽⁴⁸⁾; l'art. 277, infine, che regolava per la prima volta l'ipotesi di atti di commercio per parte di uno solo dei contraenti, stabilendo che si sarebbero applicate le disposizioni del Codice egualmente ad ambo le parti, a meno che queste stesse disposizioni non avessero espressamente limitato la loro applicazione a quello fra i contraenti per il quale l'affare era atto di commercio ⁽⁴⁹⁾.

ten Waaren, beweglichen Sachen und Werthpapiere, sowie für die Anschaffung von Geräthen, Material und anderen beweglichen Sachen, welche bei dem Betriebe des Gewerbes unmittelbar benutzt oder verbraucht werden sollen. ^{III} Die Weiterveräußerungen, welche von Handwerkern vorgenommen werden, sind, insoweit dieselben nur in Ausübung ihres Handwerksbetriebes geschehen, als Handelsgeschäfte nicht zu betrachten ».

⁽⁴⁶⁾ Art. 274: « die von einem Kaufmann geschlossenen Verträge gelten im Zweifel als zum Betriebe des Handelsgewerbes gehörig. ^{II} Die von einem Kaufmann gezeichneten Schuldscheine gelten als im Betriebe des Handelsgewerbes gezeichnet, sofern sich nicht aus denselben das Gegentheil ergibt ».

⁽⁴⁷⁾ Art. 275: « Verträge über unbewegliche Sachen sind keine Handelsgeschäfte ».

⁽⁴⁸⁾ Art. 276: « die Eigenschaft oder die Gültigkeit eines Handelsgeschäfts wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß einer Person wegen ihres Amtes oder Standes, oder aus gewerbepolizeilichen oder anderen ähnlichen Gründen untersagt ist, Handel zu treiben oder Handelsgeschäfte zu schließen ».

⁽⁴⁹⁾ Art. 277: « bei jedem Rechtsgeschäft, welches auf der Seite eines der Kontrahenten ein Handelsgeschäft ist, sind die Bestimmungen dieses vierten Buchs in Beziehung auf beide Kontrahenten gleichmäßig anzuwenden, sofern nicht aus diesen Bestimmungen selbst sich ergibt, daß ihre besonderen Festsetzungen sich nur auf denjenigen von beiden Kontrahenten beziehen, auf dessen Seite das Geschäft ein Handelsgeschäft ist ».

3. *Classificare gli « Handelsgeschäfte »: scambio e produzione, manifattura e compravendita.*

La codificazione tedesca proponeva dunque una versione rielaborata del « sistema misto », confermando il « Kaufmann » come referente soggettivo e gli « Handelsgeschäfte » come elementi obiettivi ⁽⁵⁰⁾. Nonostante alcune significative novità, essa finiva complessivamente per raccogliere le logiche atomistiche di un'architettura costruita sul momento obiettivo degli atti di commercio. Non si avventurava sul terreno di un modello soggettivo, né adottava un unico « Begriff » di « Handelsgeschäft », ma declinava un'articolata rete di negozi e contratti, classi, fattispecie, eccezioni, « casi », selezionati in virtù della consolidata visione mercantile dell'economia ⁽⁵¹⁾.

La compra a scopo di rivendita, prevista dall'art. 271, n. 1, stava pertanto « an der Spitze aller Handelsgeschäfte », quale negozio centrale « sowohl des eigentlichen Handels wie der gewerklichen, einen Waarenumsatz bezweckenden Industrie » ⁽⁵²⁾. Il commercio comprendeva infatti gli atti che contribuivano ad agevolare « die Verbindung zwischen Produktion und Konsumtion », l'insieme dei « Verkehrsakte » e dei « Verkehrsgeschäfte », inclusi quelli di trasporto, di mediazione e di assicurazione ⁽⁵³⁾. Il diritto commerciale — aveva già anticipato Thöl (1807-1884) ⁽⁵⁴⁾ — disciplinava l'inter-

⁽⁵⁰⁾ Sulla sistematica del diritto commerciale tedesco, prima e dopo l'introduzione dell'ADHGB, G. KÖBLER, *Die Wissenschaft des gemeinen deutschen Handelsrechts*, in *Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im 19. Jahrhundert*, herausgegeben von H. Coing und W. Wilhelm, Band I, Frankfurt am Main, Klostermann, 1974, pp. 277-296.

⁽⁵¹⁾ *Allgemeines deutsches Handelsgesetzbuch*, herausgegeben mit Kommentar in Anmerkungen von C.F. KOCH, Berlin, Guttentag, 1863, p. 279, nota 1.

⁽⁵²⁾ L. GOLDSCHMIDT, *Handbuch*, cit., §. 47, p. 543.

⁽⁵³⁾ W. ENDEMANN, *Handbuch*, cit., §. 1, pp. 1-5.

⁽⁵⁴⁾ Figlio di un commerciante, Johann Heinrich Thöl nacque a Lübeck il 6 giugno del 1807. Studiò Giurisprudenza a Lipsia e a Heidelberg, con maestri come Thibaut e Mittermaier, laureandosi nel luglio del 1829. L'anno seguente si abilitò all'insegnamento del Diritto privato e del Diritto commerciale a Göttingen, dove nel 1837 divenne professore e scrisse il primo fondamentale volume del suo *Das Handelsrecht*. Ordinario dal 1842 a Rostock, tornò nel 1849 a Göttingen. Fautore di un'impostazione dogmatica, ma sensibile anche ai profili storici, nella disputa tra Germanisti e Romanisti si schierò a favore dei primi, anche per i suoi consolidati rapporti con Georg Beseler. Membro nel

mediazione, non l'industria né la produzione: più precisamente gli atti d'intromissione fra i produttori e i consumatori, che si manifestavano nella sfera giuridica sotto forma di permutate e compravendite, contratti d'acquisto e d'alienazione aventi per oggetto beni mobili ⁽⁵⁵⁾. Tutto il resto rientrava nel diritto commerciale solo se e nella misura in cui fosse stato al commercio concatenato, come accadeva per le operazioni tese a facilitare la conclusione degli affari (commissione, agenzia) o per quelle idonee a realizzare gli scambi (trasporto, banche).

Affinché fosse commerciale, pertanto, una vendita avrebbe dovuto essere preceduta da un atto oneroso d'acquisto (una compra, una permuta, un contratto estimatorio), avente per scopo « die Weiterveräußerung mit Gewinn » ⁽⁵⁶⁾. Non vi sarebbe stato « Handelsgeschäft » quando il venditore avesse conseguito la proprietà della cosa « durch Occupation von Naturgaben...; durch Fruchtziehung...; durch Extraction von Mineralien und Fossilien...; durch Finden, Erbeutung in Land- und Seekrieg; durch Liberalitäten aller Art...; durch Spiel, Wette, (solutorische) Zahlung, Leihe, Miethe, Frachtgeschäft, Depositum, Pfandgeschäft » ⁽⁵⁷⁾. Tutti casi, come quello dell'industriale che avesse ricavato le materie prime da fondi propri (« Selbstproduktion »), in cui mancava, secondo Goldschmidt, Endemann, Koch (1798-1872) ⁽⁵⁸⁾ e Friedrich Hahn

1848-49 dell'Assemblea nazionale di Francoforte, si occupò successivamente del programma di unificazione giuridica del *Bund* in ambito commerciale. Tra le sue opere, oltre a *Das Handelsrecht*, formato complessivamente da tre volumi (1841-80), si ricordano *Einleitung in das Deutsche Privatrecht* (Göttingen, 1851), *Zur Geschichte des Entwurfs eines allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuches* (Göttingen, 1861) e *Praxis des Handelsrechts und Wechselrechts* (Leipzig, 1874). Sposato con la figlia del commerciante Lewenhagen, padre di due figli, morì il 16 maggio del 1884 a Göttingen, nella sala principale della cui biblioteca è ricordato da un busto in marmo.

⁽⁵⁵⁾ H. THÖL, *Das Handelsrecht*, Band I, Göttingen, Verlag der Dieterischen Buchhandlung, 1854³, §. 1, pp. 3-8.

⁽⁵⁶⁾ L. GOLDSCHMIDT, *Handbuch*, cit., §. 47, p. 553.

⁽⁵⁷⁾ Ivi, §. 47, pp. 546-547.

⁽⁵⁸⁾ Nato a Mohrin bei Königsberg il 9 febbraio del 1798, Christian Friedrich Koch studiò fino al 1825 a Berlino sotto la guida di Savigny, dal quale ereditò l'impostazione storicistica e la propensione al dogmatismo, presenti già nel saggio *Versuch einer systematischen Darstellung der Lehre vom Besitz nach preussischem Recht im Vergleich mit dem gemeinen Recht* (Berlin, 1826). Protagonista di una fortunata

(1823-1897) ⁽⁵⁹⁾, ogni forma d'intermediazione, a nulla rilevando che « die Producte roh, be- oder verarbeitet veräußert werden », né che a monte ci fosse un'organizzazione produttiva ⁽⁶⁰⁾. Il solo fine di

carriera nella magistratura, fu assessore del *Kammergericht* a Köln (1828) e Marienwerder (1829), direttore a Culm (1832) e Glogau (1834), consigliere dell'*Oberlandesgericht* a Breslau (1835), direttore ad Halle (1840) e a Neisse (1841). Nelle sue opere si occupò prevalentemente di diritto prussiano, in particolar modo di quello privato e di quello processuale: *Das Recht der Forderungen nach gemeinem und preussischem Recht*, 3 Bände (Breslau, 1836-43), *Lehrbuch des preussischen gemeinen Privatrechts*, 2 Bände (Berlin, 1845), *Das preussische Zivilprozessrecht* (Berlin, 1847), *Das Wechselrecht nach den Grundsätzen der allgemeinen deutschen Wechselordnung und nach seiner Anwendung in den preussischen Ländern* (Breslau, 1850), *Anleitung zur Preussischen Prozeßpraxis mit Beispielen* (Berlin, 1860), *Das preussische Erbrecht aus dem gemeinen deutschen Recht entwickelt* (Berlin, 1866), *Die preussische Konkursordnung* (Berlin, 1867), *Allgemeines Berggesetz für die Preussischen Staaten* (Berlin, 1870). Una menzione a parte meritano i due commentari, quello all'ALR in quattro volumi (Berlin, 1852-55) e quello all'ADHGB (Berlin, 1863). Morì il 21 gennaio del 1872 a Neisse (oggi Nysa).

⁽⁵⁹⁾ Figlio del medico Philipp Franz, Friedrich Georg von Hahn nacque a Bad Homburg vor der Höhe il 7 giugno del 1823. Dopo aver iniziato gli studi di diritto a Jena, dal 1843 si trasferì a Heidelberg, dove si laureò nel 1846. Il 10 novembre del 1847 si abilitò all'Università di Jena. Dal 1857 fu rappresentante del governo sassone nei lavori di redazione dell'ADHGB. Professore ordinario di Diritto privato e di Diritto commerciale dal 1862, fu Rettore all'Università di Jena nel 1869-70. Componente dell'*Oberappellationsgericht* di Jena dal 1862, nel 1872 passò al *Reichsoberhandelsgericht*, finché nel 1891 divenne presidente del Senato presso il *Reichsgericht*. Oltre all'importante Commentario all'ADHGB, formato da due volumi pubblicati nel 1863 e nel 1867, scrisse *Das deutsche Handelsgesetzbuch und die Eisenbahnen* (Jena, 1860) e alcune opere di carattere storiografico, come *Die materielle Uebereinstimmung der römischen und germanischen Rechtsprincipien* (Jena, 1856), dedicata a Carl Julius Guyet (maestro conosciuto all'Università di Heidelberg e futuro suocero), e *De diversis testamentorum formis, quae in Germania obtinuerunt* (Jena, 1847). Morì a Berlino il 3 marzo del 1897.

⁽⁶⁰⁾ L. GOLDSCHMIDT, *Handbuch*, cit., §. 47, pp. 557-559. Come confermava W. ENDEMANN, *Handbuch*, cit., §. 14, p. 58, in caso di « Selbstproduktion », era chiaro che « weder die Lieferungsübernahme des Art. 271, No. 2, noch auch irgend welche gewerbliche Veräußerung, die sonst nach Art. 273, Abs. 2 als Handelsgeschäft erscheinen möchte, Handelsgeschäft ist, sofern sie von dem Produzenten vorgenommen wird ». Allo stesso modo, F. VON HAHN, *Commentar zum Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch*, Band II, Braunschweig, Vieweg und Sohn, 1867, pp. 5-6, §. 9, spiegava che il termine « Anschaffung », adoperato dal legislatore nell'art. 271, « ist kein juristischer Begriff », ma che nella filosofia del Codice andava inteso, innanzitutto, come acquisto « um die angeschaffte Sache weiter zu veräußern »; inoltre « der Sprachgebrauch versteht aber unter Anschaffen nicht jedes auf Eigenthumserwerb gerichtete Geschäft, sondern ein Erwerben gegen Entgelt ». La compravendita, pertanto, non era « nur

vendere e speculare, anche se fin dall'inizio nelle intenzioni del produttore, mai avrebbe potuto — dinanzi a prodotti ricavati dalla coltivazione o dall'allevamento, dalla pesca o dalla caccia, dall'estrazione o da un ritrovamento — trasformare un semplice trasferimento in vendita commerciale: « die Produktion », sintetizzavano Anschütz (1826-1874) ⁽⁶¹⁾ e Völderndorff (1825-1899) ⁽⁶²⁾, « wird

deswegen an die Spitze gestellt, weil er das hauptsächliche Erwerbsgeschäft überhaupt, sondern weil er das massgebende der in Frage kommenden Erwerbsgeschäfte ist ». Al suo fianco stavano quindi tutti quei negozi, « durch welche ebenfalls Eigenthum gegen Entgelt erworben werden soll, und die sich von ihm nur dadurch unterscheiden, dass das Entgelt nicht in Geld besteht »; tutti quei contratti, « welche unter den Begriff des Kaufs im juristischen Sinn fallen, also auch die Annahme an Zahlungsstatt ». Cfr anche il commentario all'*Allgemeines deutsches Handelsgesetzbuch* di C.F. KOCH, cit., pp. 279-280, nota 4.

⁽⁶¹⁾ Nato a Suhl, in Turingia, il 9 gennaio del 1826, August Anschütz studiò Giurisprudenza a Bonn e a Berlino, laureandosi all'Università di Heidelberg nel 1848. Dopo un lungo viaggio di studio, si abilitò nel 1852 all'insegnamento del Diritto tedesco e francese a Bonn, dove nel 1855 divenne professore straordinario. Ordinario nel 1859 a Greifswald, tre anni dopo fu chiamato dall'Università di Halle, dove sarebbe diventato Rettore (1872-73) e avrebbe insegnato Diritto privato, Diritto commerciale, Storia del diritto e Diritto dello Stato fino all'anno della sua morte, avvenuta a Bad Soden, il 2 agosto del 1874. Collaboratore di diverse riviste giuridiche (tra le quali l'« Archiv für civilistische Praxis »), concentrò le sue ricerche sul diritto commerciale, con i tre volumi del Commentario all'ADHGB (1868, 1870 e 1874), sulla storia del diritto longobardo, con gli scritti *Die Lombarda-Commentare des Aripbrand und Albertus. Ein Beitrag zur Geschichte des germanischen Rechts im 12. Jahrhundert* (Heidelberg, 1855) e *Summa legis Langobardorum. Langobardisches Rechtsbuch aus dem XII. Jahrhundert* (Halle, 1870), sul diritto privato, con il saggio *Ueber die Erbfolge in die neu-vorpommerschen und rügen-schen Lehnsgüter* (Halle, 1864), e sul diritto francese, con un'edizione dell'*Handbuch des französischen Recht* di Zachariä (Heidelberg, 1853).

⁽⁶²⁾ Otto von Völderndorff und Waradein nacque a Zweibrücken il 12 giugno del 1825. Orfano del padre dall'età di due anni, si trasferì con la madre a Monaco, dove compì gli studi scolastici e intraprese quelli universitari, inizialmente in Filosofia e Lingue straniere, solo in un secondo momento, per l'influenza del nonno, in Giurisprudenza. Prese parte ai moti studenteschi del '48, continuando anche negli anni seguenti a coltivare con posizioni liberali la passione politica. Il 3 luglio del 1850 si addottorò in Diritto civile e Diritto canonico. Dopo un viaggio in Italia, durante il quale lavorò sulle opere dei glossatori e dei canonisti presso la Biblioteca Vaticana, tornò a Monaco, dove iniziò una lunga carriera nell'amministrazione, che lo avrebbe portato a ricoprire incarichi di vertice negli uffici ministeriali e negli organi giudiziari. Il 1° luglio del 1862 fu nominato a Norimberga consigliere dell'*Handelsappellationsgericht*, chiamato al difficile compito di applicare il nuovo ADHGB. Proprio questa sua esperienza pratica

durch diese Absicht nicht zur Anschaffung und die Veräußerung selbstgewonnener Produkte ist keine Weiterveräußerung, folglich kein Handelsgeschäft » ⁽⁶³⁾.

Né si poteva — spostando l'asse del ragionamento dagli atti assoluti a quelli relativi — classificare l'operazione come "impresa" di manifattura, perché quest'ultima presupponeva la fornitura della materia prima da parte del committente ⁽⁶⁴⁾, proprio sotto quest'aspetto differenziandosi dalla compra con scopo di rivendita ⁽⁶⁵⁾. Come schematizzava Endemann, affinché si configurasse una manifattura occorreva preliminarmente valutare se il bene, prima di essere venduto, fosse stato lavorato fino a diventare « ein neues

avrebbe rappresentato il perfetto complemento della prospettiva teorica di August Anschütz, coautore dei tre volumi del *Kommentar zum Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuche* (1868, 1870 e 1874). Ai primi lavori di carattere generale, storico o costituzionale, come *Zur Lehre vom Erlass* (München, 1850) e *Einige Worte über Recht, Rechtswissenschaft und römisches Recht* (München, 1851), subentrarono pubblicazioni con finalità strettamente positive, ora commenti a nuovi provvedimenti legislativi, ora veri e propri progetti di riforma: *Gesetz vom 5. Oktober 1863. Einige Bestimmungen der allgemeinen deutschen Wechselordnung betreffend* (Erlangen, 1864), *Entwurf eines Gesetzes über das eheliche Güterrecht auf Grund der bayerischen Statutarrecht* (Erlangen, 1867), *Das Reichsgesetz betreffend die Kommanditgesellschaften auf Aktien und die Aktiengesellschaften vom 18. Juli 1884* (Erlangen, 1885), *Konkursordnung für das Deutsche Reich nebst dem Einföhrungsgesetz und dem Reichsgesetz vom 21. Juli 1879* (Erlangen, 1884-1885). Morì il 10 dicembre del 1899 a Monaco.

⁽⁶³⁾ A. ANSCHÜTZ und O. VÖLDERNDORFF, *Kommentar zum Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuche mit Ausschluß des Seerechtes*, Band III, Erlangen, Palm & Enke, 1874, p. 7.

⁽⁶⁴⁾ « Bearbeitung oder Verarbeitung » — scriveva infatti W. ENDEMANN, *Handbuch*, cit., §. 15, p. 69 — « liegt nur dann vor, wenn der Besteller den Rohstoff liefert, gleichviel, ob er diesen anschafft oder produziert ». Il punto era pacifico, come qualche anno prima illustravano A. ANSCHÜTZ und O. VÖLDERNDORFF, *Kommentar*, cit., p. 31, secondo i quali « die Uebernahme der Bearbeitung oder Verarbeitung für Andere » avrebbe potuto configurarsi solo a condizione che « der zu bearbeitende Stoff dem Uebernehmer (conductor operis) vom Besteller (locator operis) geliefert wird, daß er dem letzteren gehört; der Uebernehmer soll nur die Arbeit hinzuthun ».

⁽⁶⁵⁾ « Im Gegensatz zu Art. 271. Z. 1. 2 » — spiegava infatti C. LAUTENSCHLAGER, *Das Allgemeine deutsche Handelsgesetzbuch nebst dem württembergischen Einföhrungsgesetz vom 13. August 1865*, Stuttgart, Kröner, 1865, p. 150 — « ist hier nicht von solchen Sachen die Rede, welche der Unternehmer behufs der Be- oder Verarbeitung selbst anschafft, um sie nachher zu veräußern, vielmehr lediglich von solchen, welche ihm von Dritten geliefert werden, damit er sie für ihre Rechnung be-oder verarbeite und sodann den Eigenthümern wieder zuruckgebe ».

Produkt »; in caso contrario, se cioè il bene avesse subito una trasformazione tale da portarlo « in veränderter Gestalt », ma non da modificarne l'« Identität », si sarebbe rimasti nei confini della compravendita ⁽⁶⁶⁾. E in secondo luogo, appunto, occorre accertare la provenienza della materia prima: se, infatti, il committente non avesse fornito la materia prima, ma avesse incaricato l'« Uebernehmer » di reperirla, ci si sarebbe trovati davanti non più ad un atto di « Bearbeitung oder Verarbeitung », ma sotto altra categoria, quale, ad esempio, la solita compra di beni mobili da rivendere dopo la lavorazione (art. 271, n. 1) ⁽⁶⁷⁾.

L'atto con il quale l'imprenditore fosse venuto in possesso delle materie prime da destinare alla lavorazione, in altri termini, avrebbe inciso sulla natura giuridica di tutta l'operazione, determinandone la natura civile o commerciale, trasformandola da manifattura (atto di commercio relativo: art. 272, n. 1) in compra a scopo di rivendita (atto di commercio assoluto: art. 271, n. 1); o avrebbe comunque, stando alla tesi di Goldschmidt, Anschütz e Völderndorff, generato una combinazione di negozi, un collegamento fra la « Uebernahme der Be- oder Verarbeitung (conductio operis) », da un lato, e un mandato o una commissione ad acquistare (« ein Einkaufsmandat bez. eine Einkaufskommission »), dall'altro ⁽⁶⁸⁾.

La disciplina dell'impresa di manifattura (« Verarbeitung ») o di

⁽⁶⁶⁾ W. ENDEMANN, *Handbuch*, cit., §. 14, p. 63. Anche F. VON HAHN, *Commentar*, cit., Band II, pp. 16-19, §. 15, si chiedeva « unter welchen Voraussetzungen die verkaufte Sache noch als identisch mit der eingekauften und verarbeiteten, der Ankauf der letzteren also als Handelsgeschäft anzusehen ist, und unter welchen Voraussetzungen dieselbe als eine neue selbständige erscheint, in welchen Fällen also der Einkauf der früheren Sache kein Handelsgeschäft ist »; per rispondere occorre guardare non solo « die äussere Form », ma anche « die innere körperliche Beschaffenheit », valutare il rapporto fra la materia prima e il prodotto, mentre sarebbe stata insignificante la circostanza che l'eventuale trasformazione fosse avvenuta per effetto più del lavoro manuale che di quello meccanico.

⁽⁶⁷⁾ W. ENDEMANN, *Handbuch*, cit., §. 15, p. 69.

⁽⁶⁸⁾ L. GOLDSCHMIDT, *Handbuch*, cit., §. 52, p. 597. E così A. ANSCHÜTZ und F. VÖLDERNDORFF, *Kommentar*, cit., p. 31: « der Uebernehmer kann den Stoff auch im Auftrage und für Rechnung des Bestellers anschaffen, um ihn dann für den Besteller zu bearbeiten, alsdann liegen zwei verschiedene Rechtsgeschäfte vor, welche mit einander verbunden sind, ein Einkaufs-Mandat oder eine Einkaufs-Kommission und die Arbeitsübernahme ».

lavorazione (« *Bearbeitung* »), pertanto, era ancora una volta particolarmente significativa ai fini della ricostruzione del sistema ⁽⁶⁹⁾. L'attività di produzione, conformemente alla concezione mercantile, rimaneva assorbita nell'attività d'intermediazione, scomposta in una serie di atti che costituivano prevalentemente compre e rivendite, e che rientravano, come tali, nell'art. 271, n. 1. Non ci sarebbe stata alcuna « *Be- oder Verarbeitung* », nonostante la presenza di un'organizzazione produttiva, nell'ipotesi di utilizzazione dei prodotti della natura, perché il lavoro in questo caso sarebbe consistito “solo” in una migliore gestione delle risorse naturali ⁽⁷⁰⁾. Non sarebbero stati « *Handelsgeschäfte* » — né sotto forma di compravendita né sotto forma di manifattura — gli atti di acquisizione, lavorazione e impiego di beni come le sementi, il bestiame, il foraggio, la terra e gli alberi, né le vendite dei corrispondenti prodotti finiti (o finali), come i cereali, il latte, il formaggio, la lana, i mattoni, la frutta ⁽⁷¹⁾. E meno che mai lo sarebbero stati, anche per il generale divieto sancito dall'art. 275, gli atti di acquisizione e di lavorazione di materie prime allo scopo di costruire edifici ⁽⁷²⁾.

4. « *Geschäft* », « *Gewerbe* », « *Betrieb* »: anticipazioni e barlumi di un'unità giuridica dell'esercizio commerciale.

Nonostante lo scarso peso attribuito sul piano sistematico all'organizzazione produttiva, tra le pieghe del Codice tedesco figurava una manciata di norme che lasciavano intravedere, in termini ora di « *Handelsgeschäft* », ora di « *Handelsgewerbe* », ora di « *Betrieb* », un'idea di unità commerciale che non sfuggiva alla dottrina

⁽⁶⁹⁾ Non si può dire — come notava anche L. GOLDSCHMIDT, *Handbuch*, cit., §. 47, p. 568 — che ci fosse una « *scharfe Grenzlinie* » fra i due concetti di « *Be- und Verarbeitung* ». La « *Verarbeitung* », infatti, altro non era che « *diejenige intensivere Form der Bearbeitung, durch welche der bearbeitete Rohstoff als untergegangener Stoff eines neuen Products erscheint* ». Così sarebbe stata « *Bearbeitung* » anche la semplice « *Reparatur*, z. B. von Dampfmaschinen » (ivi, §. 52, p. 596).

⁽⁷⁰⁾ L. GOLDSCHMIDT, *Handbuch*, cit., §. 47, p. 569.

⁽⁷¹⁾ *Ibidem*.

⁽⁷²⁾ *Ibidem*.

più accorta ⁽⁷³⁾. L'art. 15 definiva la « Firma eines Kaufmanns » il nome, « unter welchem er im Handel seine Geschäfte betreibt ». Gli artt. 22-24, che regolavano i rapporti tra « Firma » ed esercizio commerciale, riconoscevano a chi avesse acquistato un « bestehendes Handelsgeschäft » la facoltà di utilizzare la medesima denominazione se i precedenti titolari lo avessero consentito; vietavano la cessione di una ditta separatamente « von dem Handelsgeschäft, für welches sie bisher geführt wurde »; sancivano l'autonomia del nome di un « Handelsgeschäft » dalle vicende riguardanti un singolo socio ⁽⁷⁴⁾. Gli artt. 41, 42 e 47 disciplinavano forme e fattispecie della rappresentanza di un « Handelsgeschäft », ampiezza e margini

⁽⁷³⁾ Si veda sul punto l'accurata ricostruzione, sotto il profilo legislativo, dottrinale e giurisprudenziale, offerta da J. CONRADI, *Das Unternehmen im Handelsrecht. Eine rechtshistorische Untersuchung vom preußischen Allgemeinen Landrecht (1794) bis zum Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch (1861)*, Heidelberg, Decker, 1993, specialmente pp. 184-225, il quale peraltro riscontra l'esistenza della nozione matura di « Unternehmen » — « einerseits als Anknüpfungspunkt und Zentralbegriff des Handelsrechts, andererseits als Vermögenskomplex, Organisation und Geschäftsbetrieb, gelöst und verselbständigt von dem Kaufmann oder der Handelsgesellschaft als seinem Inhaber » (p. 192) — non solo nell'ADHGB, ma già nei precedenti progetti del Württemberg (1839), di Francoforte (1849), dell'Austria (1842-1854) e della Prussia (1857), nonché nell'ALR del 1794 e in parte nel *Code de commerce*. Dello stesso Autore si veda anche, con la medesima prospettiva, *Die rechtliche Erfassung des Unternehmens in den Kodifikationsentwürfen und Kodifikationen des Handelsrechts im 19. Jahrhundert*, in *Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler*, 1991, herausgegeben von J. Jickeli, H. Kotzur, U. Noack, H. Weber, Stuttgart-München-Hannover-Berlin-Weimar, Boorberg, 1992, pp. 111-149. Si vedano inoltre J. GEIGER, *Die Entwicklung der rechtlichen Erfassung des Handelsgeschäfts im 19. Jahrhundert*, München, Schubert, 1963, e G. DILCHER und R. LAUDA, *Das Unternehmen als Gegenstand und Anknüpfungspunkt rechtlicher Regelungen in Deutschland. 1860-1920*, in *Recht und Entwicklung der Großunternehmen im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Wirtschafts-, sozial- und rechtshistorische Untersuchungen zur Industrialisierung in Deutschland, Frankreich, England und den USA*, herausgegeben von N. Horn / J. Kocka, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1979, specialmente pp. 544-553.

⁽⁷⁴⁾ Art. 22: « wer ein bestehendes Handelsgeschäft durch Vertrag oder Erbgang erwirbt, kann dasselbe unter der bisherigen Firma mit oder ohne einen das Nachfol-verhältniß andeutenden Zusatz fortführen, wenn der bisherige Geschäftsinhaber oder dessen Erben oder die etwaigen Miterben in die Fortführung der Firma ausdrücklich willigen ». Art. 23: « die Veräußerung einer Firma als solcher, abgesondert von dem Handelsgeschäft, für welches sie bisher geführt wurde, ist nicht zulässig ». Art. 24: « wenn in ein bestehendes Handelsgeschäft Jemand als Gesellschafter eintritt, oder wenn ein Gesellschafter zu einer Handelsgesellschaft neu hinzutritt, oder aus einer

della procura per i negozi che « der Betrieb eines Handelsgewerbes mit sich bringt », poteri e limiti di colui che pur non essendo procuratore fosse stato preposto da un commerciante « zum Betriebe seines ganzen Handelsgewerbes » (75). Gli artt. 272-274, infine, attribuivano chiaramente rilievo, sia pur al di fuori di una generalizzazione sistematica, alle dimensioni e alla forma del soggetto, assumendo implicitamente l'organizzazione d'impresa quale occasionale parametro di commercialità: secondo l'art. 272 sarebbero stati commerciali « die folgenden Geschäfte, wenn sie gewerbemäßig betrieben werden », con l'ulteriore più esplicita specificazione per cui il negozio di manifattura sarebbe stato atto di commercio solo « wenn der Gewerbebetrieb des Uebernehmers über den Umfang des Handwerks hinausgeht » (vale a dire, come inter-

solchen austritt, so kann, ungeachtet dieser Veränderung, die ursprüngliche Firma fortgeführt werden. ^{II} Jedoch ist beim Austreten eines Gesellschafters dessen ausdrückliche Einwilligung in die Fortführung der Firma erforderlich, wenn sein Name in der Firma enthalten ist ».

(75) Art. 41: « wer von dem Eigenthümer einer Handelsniederlassung (Prinzipal) beauftragt ist, in dessen Namen und für dessen Rechnung das Handelsgeschäft zu betreiben und per procura die Firma zu zeichnen, ist Prokurist. ^{II} Die Bestellung des Prokuristen kann durch Ertheilung einer ausdrücklich als Prokura bezeichneten Vollmacht oder durch ausdrückliche Bezeichnung des Bevollmächtigten als Prokuristen oder durch die Ermächtigung, per procura die Firma des Prinzipals zu zeichnen, geschehen. ^{III} Die Prokura kann mehreren Personen gemeinschaftlich ertheilt werden (Kollektiv-Prokura) »; art. 42: « die Prokura ermächtigt zu allen Arten von gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäften und Rechtshandlungen, welche der Betrieb eines Handelsgewerbes mit sich bringt; sie ersetzt jede nach den Landesgesetzen erforderliche Spezialvollmacht; sie berechtigt zur Anstellung und Entlassung von Handlungsgehilfen und Bevollmächtigten. ^{II} Zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken ist der Prokurist nur ermächtigt, wenn ihm diese Befugniß besonders ertheilt ist »; art. 47: « wenn ein Prinzipal Jemanden ohne Ertheilung der Prokura, sei es zum Betriebe seines ganzen Handelsgewerbes oder zu einer bestimmten Art von Geschäften oder zu einzelnen Geschäften, in seinem Handelsgewerbe bestellt (Handlungsbevollmächtigter), so erstreckt sich die Vollmacht auf alle Geschäfte und Rechtshandlungen, welche der Betrieb eines derartigen Handelsgewerbes oder die Ausführung derartiger Geschäfte gewöhnlich mit sich bringt. ^{II} Jedoch ist der Handlungsbevollmächtigte zum Eingehen von Wechselverbindlichkeiten, zur Aufnahme von Darlehen und zur Prozeßführung nur ermächtigt, wenn ihm eine solche Befugniß besonders ertheilt ist. ^{III} Im Uebrigen bedarf er zu den Geschäften, auf welche sich seine Vollmacht erstreckt, der in den Landesgesetzen vorgeschriebenen Spezialvollmacht nicht ».

pretava Goldschmidt, « nur im Falle des Großbetriebs » (76); l'art. 273, in sintonia con la teoria "francese" dell'accessorietà, stabiliva che « alle einzelnen Geschäfte eines Kaufmanns, welche zum Betriebe seines Handelsgewerbes gehören, sind als Handelsgeschäfte anzusehen », attribuendo esplicito rilievo, sul piano legislativo, agli atti accessori, ai cosiddetti « Nebengeschäfte », e estendendo la disciplina gius-commercialistica a tutti gli atti giuridici compiuti da un commerciante nell'esercizio della sua attività, inclusi gli atti di organizzazione « in base alla loro *connessione* con l'impresa del commerciante » (77); l'art. 274 stabiliva che nel dubbio gli atti compiuti da un commerciante avrebbero dovuto presumersi « als zum Betriebe des Handelsgewerbes gehörig ».

Tanto bastava per spingere la scienza giuridica a ragionare in termini unitari sull'attività del commerciante. Accanto al commerciante e agli atti di commercio, al diritto di proprietà e ai singoli contratti, affiorava, anche a livello giuridico, un'entità complessa e trasversale, totalizzante e interrelazionale. Il « Geschäft » — Endemann notava già nel 1865 — non era « die Ausübung einzelner Handelsgeschäfte », ma il complesso dei mezzi di produzione (dal « Kapital » alle « Arbeitskräfte »), considerati dinamicamente, nel loro protendersi verso la realizzazione di uno scopo economico (78); era altro dal « Kaufmann », come era altro da un mero « Konglomerat von Vermögensstücken », configurandosi piuttosto come un « Organismus » economico-giuridico avente il suo « Karakter », il suo « Gang », « sein eigenes Leben »; un prodotto della creatività e un oggetto di diritti reali e personali, conformemente a una prospettiva tanto vicina alle strutture del capitalismo industriale quanto lontana dalle categorie romanistiche (79): era questo « Geschäft »,

(76) L. GOLDSCHMIDT, *Handbuch*, cit., §. 52, p. 596. Cfr. S. AMATO, *L'impresa nell'evoluzione storica del diritto commerciale. Strutture sistematiche e modelli normativi*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », 18, 1/1988, pp. 37-38.

(77) V. AFFERNI, *Gli atti di organizzazione*, cit., p. 268.

(78) W. ENDEMANN, *Das deutsche Handelsrecht*, Heidelberg, Bangel & Schmitt, 1865, §. 15, pp. 73-74.

(79) Ma sui possibili (e discutibili) collegamenti della nozione d'impresa con il diritto romano (*familia cum peculio*, *fundus cum instrumento*, etc.) A. BÜRGE, *Römisches und Romanistisches zum Unternehmensrecht*, in « Wirtschaft und Recht », 32, 1980, 1/2, pp. 133-151.

più che un singolo bene o la persona del commerciante, a costituire, nella prassi giuridica ed economica, l'essenza del traffico commerciale, il motore del credito, il fulcro dell'attività industriale ⁽⁸⁰⁾. Era il « Geschäft » a fare il « Kaufmann », non il « Kaufmann » a fare il « Geschäft » ⁽⁸¹⁾.

Grazie a una prospettiva relazionale che teneva insieme l'elemento umano e quello patrimoniale, il capitale e la forza lavoro, i singoli atti di commercio scivolavano sullo sfondo, mentre accanto alla nozione di « Kaufmann » prendeva forma quella di « Geschäft ». « Unter Geschäft » — spiegava Otto Hahn (1828-1904) ⁽⁸²⁾ — « versteht man alle die Einrichtungen und Kräfte mittelst derer ein Kaufmann den Handel betreibt » ⁽⁸³⁾. Erano questi mezzi, questi impianti e queste forze, a formare nel loro insieme « ein Ganzes mit ganz besonderer Abgränzung, mit ganz bestimmten Zwecken » ⁽⁸⁴⁾. Dal titolare « des Geschäfts » dipendevano l'acquisto di diritti e l'assunzione di obblighi, la gestione dei rapporti economici e giuri-

⁽⁸⁰⁾ W. ENDEMANN, *Das deutsche Handelsrecht*, cit., pp. 74-75.

⁽⁸¹⁾ Ivi, p. 74.

⁽⁸²⁾ Nato a Ellwangen il 13 luglio del 1828, Otto Hahn fu giurista, scrittore e avvocato a Reutlingen, ma a caratterizzarne la figura furono soprattutto la sua ricchezza d'interessi, la sua curiosità, la sua ecletticità. Dopo aver frequentato il liceo a Reutlinger, Hahn studiò infatti Giurisprudenza a Tubinga, ma mostrò forte interesse e particolare propensione anche per le scienze naturali e per l'economia popolare. Profondamente religioso, cercò di conciliare i precetti della religione con le leggi dell'economia, mettendo anche a punto un piano finalizzato alla fondazione di colonie nell'America centrale. Il piano fallì per mancanza di capitali, ma rimasero le preziose considerazioni di Hahn sulle condizioni climatiche, razziali ed economiche nelle quali gli emigrati erano soliti vivere. Nel 1878 partì alla volta del Canada, dove si dedicò, dopo alcune prime osservazioni sull'economia rurale, agli studi naturalistici e alla geologia. Le sue convinzioni sull'esistenza di sostanze organiche in antichi reperti di roccia suscitarono grande stupore e gli valsero la laurea *honoris causa* alla Facoltà di scienze naturali dell'Università di Tubinga. Scrisse anche un lavoro sulle meteoriti e nel 1888 si trasferì definitivamente in Canada per assecondare la sua vena naturalistica e dedicarsi agli studi di geologia. Fu, come accennato, anche un buon giurista, attivo politicamente, e dedito prevalentemente, anche in connessione con i suoi interessi per l'economia, al diritto commerciale e al diritto del lavoro. Si ricordano, oltre all'opera citata, *Das Recht auf Arbeit* (Stuttgart, 1885), e *Das deutsche Markenschutzgesetz* (Stuttgart, 1887).

⁽⁸³⁾ O. HAHN, *Das Handelsrecht nach dem allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuch*, Stuttgart, Julius Maier, 1869-1875, n. 17, p. 53.

⁽⁸⁴⁾ Ivi, p. 53.

dici, ma considerato che « das Geschäft ein organisches Ganzes ist, welches blos unter Beobachtung bestimmter wirtschaftlicher und technischer Gesetze ein erfolgreiches Dasein hat », era innegabile che quest'insieme organico avesse « im Rechte eine in manchen Beziehungen selbstständige Existenz neben dem Inhaber gewonnen » (85).

Come in Francia, con il *fonds de commerce*, anche in Germania la natura unitaria dell'esercizio commerciale si manifestava principalmente nei casi di cessione e di trasferimento. Nell'interpretare l'art. 22 dell'ADHGB, Friedrich Hahn spiegava che per « Handelsgeschäft » avrebbe dovuto intendersi il complesso di tutti i rapporti giuridici, « welche mit dem Betrieb des Handelsgewerbes in Beziehung stehen », i crediti e i debiti generati dagli « Handelsgeschäften », la proprietà delle merci e delle scritture contabili, i diritti reali e personali riguardanti i beni mobili e immobili (86). Ma soprattutto si chiedeva « ob es möglich ist, durch ein einzelnes Rechtsgeschäft den Uebergang dieser Rechtsverhältnisse zu effectuiren » e di chi fosse la responsabilità per le obbligazioni già assunte (87). Era un interrogativo gravido di conseguenze, ma destinato, almeno sul piano legislativo, a rimanere insoluto, giacché il Codice su questo punto taceva e tutte le ricerche « diese Fragen im Gesetz zu entscheiden, führten zu keinem Resultat » (88). Non restava che procedere caso per caso, verificare di volta in volta se le parti avessero voluto, in una prima ipotesi, trasferire solo uno o più rapporti giuridici, in una seconda ipotesi trasferire il complesso o la maggior parte dei rapporti giuridici, con il conseguente trasferimento di « Rechte » e « Schulde »: se si fosse trasferita « die Gesamtheit oder der grössere Theil dieser Rechtsverhältnisse », allora « bezeichnet man dies als Uebergang des Geschäfts » (89).

(85) Ivi, pp. 53-54.

(86) F. VON HAHN, *Commentar*, cit., Band I, Braunschweig, Vieweg und Sohn, 1871², p. 105, §. 3.

(87) Ivi, §. 4. Sul punto, con un'ampia prospettiva storica e comparatistica, J.W. FLUME, *Vermögenstransfer und Haftung. Eine Studie zur Nutzbarmachung der Universal-sukzession für die Unternehmenspraxis*, Berlin, Walter de Gruyter, 2008.

(88) F. VON HAHN, *Commentar*, cit., Band I, Braunschweig, Vieweg und Sohn, 1871², p. 105, §. 4.

(89) Ivi, §. 5.

La questione, evidentemente, non era solo teorica. La cessione non di singoli beni o di singoli rapporti, ma del « Geschäft » unitariamente inteso, implicava il trasferimento dei crediti e dei debiti, sollevando una serie di interrogativi riguardanti i rapporti tra cedente e cessionario, tra parti del negozio e terzi, tra vecchi segni distintivi e nuova persona del titolare ⁽⁹⁰⁾. Ne erano coscienti i magistrati dei tribunali di commercio, quotidianamente chiamati a confrontarsi con il trasferimento dell'« Handelsgeschäft »: declinati i concetti di « Kaufmann », « Handelsgewerbe » e singoli « Geschäfte », i giudici fornivano delle linee interpretative per il caso in cui fosse mancato un esplicito consenso all'uso della « Firma », decretavano un divieto di concorrenza per il cedente, contemplavano l'ipotesi di locazione dell'« Handelsgeschäft », enucleavano soluzioni diverse in tema di responsabilità per debiti ⁽⁹¹⁾. Ne erano coscienti i giuristi, che servendosi della giurisprudenza, dei lavori preparatori e della comparazione con l'istituto francese del *fonds de commerce*, disputavano sul modo attraverso il quale « der Geschäftserwerber » avrebbe in concreto potuto conseguire il suo « Recht zum Betriebe des Handelsgewerbes », comprensivo di beni, diritti e clientela, valutavano se l'uso della « Firma » avrebbe potuto prevedersi sempre o solo quando il trasferimento avesse compreso l'intero (« mit Aktiven und Passiven »), si chiedevano fino a che punto avrebbe potuto parlarsi di « Zusammenhang zwischen dem alten und dem neuen Geschäft », anche e soprattutto per stabilire se il nuovo « Uebernehmer » sarebbe stato vincolato dai contratti già stipulati e responsabile nei confronti dei creditori « für altere Schulden » ⁽⁹²⁾.

⁽⁹⁰⁾ Sul tema della cessione unitaria cfr. G. DILCHER und R. LAUDA, *Das Unternehmen als Gegenstand*, cit., pp. 551-553, e J. GEIGER, *Die Entwicklung*, cit., pp. 112-116.

⁽⁹¹⁾ E.S. PUCHELT, *Commentar zum Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch. Mit besonderer Berücksichtigung der Praxis des Reichs-Oberhandelsgericht*, Leipzig, Roßberg, 1874, specialmente pp. 10-11, 48-54, 185-186, 486-521. Cfr. sul punto J. CONRADI, *Das Unternehmen im Handelsrecht*, cit., pp. 204-211.

⁽⁹²⁾ L. LADENBURG, *Rechtsfolgen der Uebernahme eines bestehenden Handelsgeschäfts*, in « Archiv für Theorie und Praxis des allgemeinen deutschen Handels- und Wechselrechts », 40, 1880, pp. 49-68. La conclusione di Ladenburg era perentoria: « wer ein bestehendes Handelsgeschäft im Ganzen übernimmt, haftet für alle Verbindlichkeiten des übernommenen Handelsgeschäfts ». Si vedano dello stesso Autore *Rechtsfolgen*

La cultura giuridica tedesca metteva così a fuoco la centralità assunta dall'unità giuridica e patrimoniale del soggetto, la rilevanza del tutto rispetto alle parti. Con tre formule indefinite — « Handelsgewerbe », « Handelsgeschäft », « Betrieb » — il legislatore sembrava alludere, promiscuamente e disinvoltamente, al patrimonio aziendale e all'attività del commerciante. La grammatica del diritto commerciale iniziava così a complicarsi, mettendo a nudo l'insufficienza delle categorie tradizionali e sollecitando l'adozione di modelli capaci di connettere i molteplici profili di un esercizio commerciale. « Kaufmann », « Betrieb » e « Geschäft » si combinavano in un disegno tridimensionale, assumendo significati non sempre univoci — come avvertiva Kosack (1855-1933) ⁽⁹³⁾ — e prefigurando le distinzioni concettuali tra soggetto, oggetto e attività che sarebbero maturate nel diritto dell'economia del XX secolo: il « Kaufmann » era colui a nome del quale un « Geschäft » era esercitato, colui che vantava, rispetto al « Gewerbebetrieb », una o più relazioni dirette, lavorandovi personalmente o lasciando che fossero altri a farlo per suo conto (« Betrieb durch fremde Arbeit »), avendo la proprietà dei mezzi di produzione o utilizzando quelli di terzi capitalisti (« Betrieb mit fremden Mitteln »), raccogliendo i profitti e sopportando le perdite in prima persona o per conto di terzi (« Betrieb für fremde Rechnung ») ⁽⁹⁴⁾. Da qui la percezione della dimensione comunitaristica del « Geschäft », dovuta al coinvolgimento economico e umano di una pluralità di persone, con la con-

der Uebernahme eines bestehenden Handelsgeschäfts e Die Uebernahme eines bestehenden Handelsgeschäfts mit Aktiven und Passiven, entrambi in « Archiv für Theorie und Praxis des allgemeinen deutschen Handels- und Wechselrechts », rispettivamente 34, 1876, pp. 25-64, e 36, 1877, pp. 81-95.

⁽⁹³⁾ Nato a Königsberg il 12 marzo del 1855, Konrad Cosack studiò Giurisprudenza a Berlino, Monaco e Halle, dove si laureò nel 1877. Conseguita l'abilitazione nel 1882 a Berlino, fu professore ordinario di Diritto privato a Giessen (1889) e di Diritto tedesco e Diritto ecclesiastico a Friburgo (1893), prima del trasferimento a Bonn nel 1896. Nel 1919 sarebbe stato infine nominato professore onorario all'Università di Monaco. La sua fama di giurista è dovuta ai due volumi del *Lehrbuch des bürgerlichen Rechts* (Jena, 1898-1900) e al citato *Lehrbuch des Handelsrecht*, che ebbe una prima edizione nel 1888 e una decima e ultima nel 1923, e che fu tradotto in francese da Léon Mis (*Traité de droit commercial*, 3 vol., Paris, 1904-1907) con una prefazione di Thaller. Morì a Monaco il 27 dicembre del 1933.

⁽⁹⁴⁾ K. COSACK, *Lehrbuch des Handelsrechts*, Stuttgart, Enke, 1895³, §. 8, p. 37.

seguinte necessità che l'attività del « Kaufmann » fosse resa pubblica mediante l'« Handelsregister » e i segni distintivi, essendo « seine Rechtsverhältnisse auch für große Kreise von Personen wichtig »⁽⁹⁵⁾.

Al di là dello scontato riferimento « dem einzelnen Rechtsgeschäft », le espressioni « Handelsgeschäft » e « Geschäft » indicavano ormai, come sottolineava Behrend (1833-1907)⁽⁹⁶⁾, « die gewerbliche Thätigkeit des Kaufmannes in ihrer Gesammtheit », alludendo contestualmente all'attività e ai « Gegenstände dieser Thätigkeit wie die Beziehungen und Verhältnisse, in denen dieselbe zu Tage tritt »⁽⁹⁷⁾. In questa seconda accezione, essenzialmente oggettiva, il « Geschäft » era « gleichbedeutend mit dem Geschäfts- oder Handlungsvermögen », corrispondente al « Vermögenswerth » risultante « aus aktiven und passiven Bestandtheilen »⁽⁹⁸⁾.

Il « Geschäft » era dunque una « Einheit », non chiusa, statica, ma in continua trasformazione per effetto degli « Ab- und Zugang einzelner Bestandtheile »⁽⁹⁹⁾. I tempi non erano forse ancora maturi

⁽⁹⁵⁾ Ivi, §. 10, p. 43.

⁽⁹⁶⁾ Figlio del noto fisico tedesco Friedrich Jakob, Jakob Friedrich Behrend nacque il 13 settembre del 1833 a Berlino, dove compì gli studi universitari in Giurisprudenza, laureandosi e cominciando a insegnare nel 1864. Nel 1870 divenne professore straordinario e tre anni dopo fu chiamato come ordinario all'Università di Greifswald. Negli stessi anni assunse l'incarico di direttore della « Zeitschrift für die Deutsche Gesetzgebung und für Einheitliches Deutsches Recht ». Nel 1888 fu nominato *Reichsgerichtsrat* a Lipsia. Il suo *Lehrbuch*, nato nel 1880 in forma fascicolare e poi sistemato in due volumi (1886 e 1896), riscosse un largo successo, al pari della celebre edizione critica della *Lex Salica* (Berlino, 1874) curata insieme a Alfred Boretius. Morì a Berlino il 9 gennaio 1907.

⁽⁹⁷⁾ J.F. BEHREND, *Lehrbuch des Handelsrecht*, Band I, Berlin und Leipzig, Gutentag, 1886, §. 37, p. 202.

⁽⁹⁸⁾ *Ibidem*. Le prime, « die Geschäftsaktiva », comprendevano « die körperlichen Sachen, die den Zwecken des Handelsbetriebes zu dienen bestimmt sind » (« Waaren, Fabrikvorräthe, Geschäftsutensilien », ma anche « Immobilien »), « die Rechte, die in Beziehung zum Handelsgewerbe stehen » (ad esempio i diritti « auf die Führung der Handelsfirma » e « auf das Waarenzeichen », « Urheber- und Patentrechte », le autorizzazioni e le concessioni, i vari diritti reali e personali connessi all'esercizio dell'attività commerciale), infine « die Chance » che al commerciante « aus dem vorhandenen Gewerbebetrieb für die Zukunft erwächst », insieme ai correlati concetti di « Kundschaft », « Kredit » e « Renommé des Geschäfts » (ivi, pp. 203-204). Nei « Geschäftspassiva » rientrano invece tutti i debiti e le obbligazioni riconducibili al « Betrieb des Handelsgeschäfts » (ivi, p. 204).

⁽⁹⁹⁾ J.F. BEHREND, *Lehrbuch des Handelsrecht*, cit., pp. 204-205.

per configurare l'« Handelsgeschäft » come « Objekt eines einheitlichen Rechts », ma lo erano per ritenerlo oggetto, « in seiner Gesamtheit », di « Rechtsgeschäften », come dimostravano gli esempi della cessione, del legato, della locazione e dell'usufrutto, che implicavano in linea di principio il trasferimento dell'intero, con beni materiali e immateriali, diritti e obbligazioni, crediti e debiti ⁽¹⁰⁰⁾.

Via via che il discorso si spostava sull'insieme organizzato, l'atto di commercio perdeva la sua centralità sistematica, come traspariva anche sul piano legislativo dai provvedimenti che decretavano la commercialità partendo dalla forma del soggetto ⁽¹⁰¹⁾. Già la legge del 4 luglio 1868 aveva qualificato come « Kaufleute » e ricondotto alla disciplina gius-commercialistica dell'ADHGB le associazioni economiche e con scopo di lucro, indipendentemente dal fatto che esercitassero atti di commercio ⁽¹⁰²⁾. Lo stesso avrebbe fatto, eliminando dagli artt. 5 e 208 dell'ADHGB la parte che richiedeva che « der Gegenstand des Unternehmens in Handelsgeschäften besteht », la legge 11 giugno 1870 per le società per azioni e per le società in accomandita per azioni ⁽¹⁰³⁾. E così, infine, la legge del 20 aprile 1892 per le società a responsabilità limitata ⁽¹⁰⁴⁾.

⁽¹⁰⁰⁾ Ivi, pp. 206-211.

⁽¹⁰¹⁾ Si veda su questo tema la ricostruzione di V. AFFERNI, *Registro*, cit., pp. 187-188, oltre alle importanti considerazioni di P. RAISCH, *Geschichtliche Voraussetzungen, dogmatische Grundlagen und Sinnwandlung des Handelsrechts*, Karlsruhe, Müller, 1965, pp. 215-220.

⁽¹⁰²⁾ §. 11: « die eingetragene Genossenschaft kann unter ihrer Firma Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, Eigentum und andere dingliche Rechte an Grundstücken erwerben, vor Gericht klagen und verklagt werden. ^{II} Ihr ordentlicher Gerichtstand ist bei dem Gerichte, in dessen Bezirk sie ihren Sitz hat. ^{III} Genossenschaften gelten als Kaufleute im Sinne des Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuches, soweit dieses Gesetz keine abweichenden Vorschriften enthält ».

⁽¹⁰³⁾ Art. 5: « die in Betreff der Kaufleute gegebenen Bestimmungen gelten in gleicher Weise in Betreff der Handelsgesellschaften, insbesondere auch der Kommanditgesellschaften auf Aktien und der Aktiengesellschaften. ^{II} Dieselben gelten auch in Betreff der öffentlichen Banken in den Grenzen ihres Handelsbetriebes, unbeschadet der für sie bestehenden Verordnungen »; art. 208: « eine Aktiengesellschaft gilt als Handelsgesellschaft, auch wenn der Gegenstand des Unternehmens nicht in Handelsgeschäften besteht. ^{II} Ueber die Errichtung und den Inhalt des Gesellschaftsvertrages (Statuts) muß eine gerichtliche oder notarielle Urkunde aufgenommen werden. ^{III} Zur Aktienzeichnung genügt eine schriftliche Erklärung ».

⁽¹⁰⁴⁾ §. 13: « die Gesellschaft mit beschränkter Haftung als solche hat selbständig

5. *Il Codice di commercio italiano del 1865.*

Il primo Codice di commercio dell'Italia unita, promulgato il 25 giugno del 1865, entrato in vigore il 1° gennaio del 1866 ed esteso al Veneto il 26 marzo del 1871, corrispondeva quasi per intero a quello albertino, eccezion fatta per qualche aggiornamento, qualche semplificazione, qualche modifica necessaria a coordinare le singole disposizioni in sistema⁽¹⁰⁵⁾. La legge sull'unificazione legislativa, che scandiva le tappe di codificazione del nuovo Regno, delegava infatti al Governo il potere di estendere a tutta la penisola il Codice di commercio del Regno di Sardegna, col preciso mandato di aggiornare il testo e di sopprimere gli articoli obsoleti, unitamente alla facoltà, prevista a livello generale, di introdurre « le modificazioni necessarie per coordinare in ciascuna materia le particolari disposizioni, sì nella sostanza che nella forma, col sistema e coi principii direttivi adottati, senza alterarli, nonché per coordinare tali Codici e Leggi fra loro e con altre Leggi dello Stato »⁽¹⁰⁶⁾.

ihre Rechte und Pflichten; sie kann Eigenthum und andere dingliche Rechte an Grundstücken erwerben, vor Gericht klagen und verklagt werden.¹¹ Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet den Gläubigern derselben nur das Gesellschaftsvermögen.¹¹¹ Die Gesellschaft gilt als Handelsgesellschaft im Sinne des Handelsgesetzbuch ».

⁽¹⁰⁵⁾ Cfr. A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, Giuffrè, 1960, pp. 21-23 e 63-73; C. GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia. 1865-1942*, Roma-Bari, Laterza, 2008¹², pp. 60-62; A. PADOA SCHIOPPA, *La legislazione commercialistica nell'Italia preunitaria*, in Id., *Saggi di storia del diritto commerciale*, cit., pp. 154-156; Id., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 544; U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, Torino, Giappichelli, 1989, pp. 14-15.

⁽¹⁰⁶⁾ Art. 2 della legge del 2 aprile 1865, n. 2215. Più nel dettaglio, la delega autorizzava il Governo ad aggiornare il Codice albertino con la legge del 13 aprile 1853 sulla lettera di cambio e i biglietti all'ordine e con quella dell'8 agosto 1854 sui mediatori e i sensali di commercio, a sopprimere gli articoli 5, 8, da 663 a 685, ad aggiungere gli articoli da 189 a 194 delle Leggi per gli affari commerciali del Regno delle Due Sicilie (relativi agli ordini di derrate). La commissione speciale, creata al fine di proporre le modificazioni di coordinamento delle disposizioni del Codice di commercio, presieduta dal genovese Antonio Caveri e nata con decreto del 6 aprile 1865 in seno alla più ampia commissione istituita con regio decreto del 2 aprile, era composta da Nicolò Gervasoni (vice-presidente), Gerolamo Boccoardo, Filippo Cordova, Cesare Cabella, Celestino Gastaldetti e Nicola Rocco, ai quali si aggiunsero, nominati con

Al centro del Codice — notava nel 1868 Carnazza Puglisi (1834-1910) ⁽¹⁰⁷⁾ — stavano dunque « i commercianti » e « gli atti di commercio » ⁽¹⁰⁸⁾, uniti da quel filo normativo che rinvia circolarmente dagli uni agli altri, ma che finiva puntualmente per stringersi intorno alla nozione di atto di commercio: solo partendo da essa, come sintetizzava Galluppi (1849-1915) ⁽¹⁰⁹⁾, sarebbe stato possibile « determinare la sfera di efficienza delle leggi commerciali », « radicare la competenza dei tribunali di commercio » e

decreto del successivo 12 aprile, Tito Orsini, Tommaso Corsi e Ambrogio Trezzi; membri segretari furono Giuseppe Bruzzo e Cesare Oliva, segretario aggiunto Angelo Chiavassa: cfr. i *Processi verbali*, in *Atti della Commissione incaricata di studiare le modificazioni da introdursi nel Codice di commercio del Regno d'Italia*, Roma, Regia tipografia Ripamonti, 1884², vol. III, pp. 505-633. Su Antonio Caveri e sulla particolare competenza della cultura giuridica ligure in materia di diritto commerciale cfr. R. FERRANTE, *Codificazione e cultura giuridica*, Torino, Giappichelli, 2011², pp. 246-250 e 256-262. Sull'unificazione giuridica italiana, oltre alle opere citate nella nota precedente, cfr. C. GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento*, Roma-Bari, Laterza, 1988, e da ultimo R. FERRANTE, *Il problema della codificazione*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti*, ottava appendice, *Il contributo italiano alla storia del pensiero, Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2012, pp. 277-285. Specificamente, sull'unificazione della legislazione commerciale, A. ASQUINI, *Codice di commercio*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. VII, Milano, Giuffrè, 1960, p. 251, e ID., *Dal Codice di commercio del 1865 al Libro del Lavoro del Codice civile del 1942*, in « Rivista del diritto commerciale », 1967, I, pp. 1-3.

⁽¹⁰⁷⁾ Membro di una famiglia di tradizioni patriottiche e repubblicane, Giuseppe Carnazza Puglisi nacque a Catania il 24 maggio del 1834. Docente dal 1862 di Diritto commerciale all'Università di Catania, divenne professore ordinario nel 1863. Preside, Rettore, fu anche sindaco della città etnea (1891-92), deputato (1874-1883) e senatore (1900). Morì a Catania il 7 gennaio del 1910.

⁽¹⁰⁸⁾ G. CARNAZZA PUGLISI, *Il diritto commerciale secondo il Codice di commercio del Regno d'Italia*, vol. I, Milano, Savallo, 1868, p. 183. Per un'analitica esposizione del Codice di commercio, arricchita, articolo per articolo, da un dettagliato raffronto con gli altri Codici di commercio (da quello francese a quello tedesco, da quello albertino alle leggi commerciali del Regno delle due Sicilie) N. ALIANELLI, *Istituzioni di diritto commerciale secondo il Codice italiano di commercio*, Napoli, Stamperia governativa, 1866.

⁽¹⁰⁹⁾ Enrico Galluppi nacque a Roma il 13 dicembre del 1849. Giurista, avvocato, politico, insegnò Procedura civile e ordinamento giudiziario all'Università di Roma dal 1897 al 1899. Assessore al Comune di Roma, fu nel 1899 per un brevissimo periodo facente funzioni del Sindaco e successivamente deputato per due legislature, tra il 1900 e il 1909. Morì a Roma il 3 febbraio del 1915.

offrire « un mezzo per conoscere se una persona fosse o no commerciante » (110).

In difetto di una generale « definizione del fatto di commercio o dell'industria commerciale », l'impostazione codicistica passava come di consueto dall'enumerazione di « una serie di atti », dall'identificazione di singoli e specifici « contratti commerciali » (art. 89), presupposto per stabilire non solo la « commercialità » di un negozio, ma anche quella dell'« individuo » (111): era « commerciante », ai sensi dell'art. 1, chi avesse fatto dell'esercizio degli « atti di commercio » la sua « professione abituale », senza obbligo d'iscrizione « nel ruolo o registro dei commercianti », con tutte le conseguenze in fatto di « giurisdizione », « modo della esecuzione delle... obbligazioni », « libri », « decozione », « reati », « privilegi e benefici » (112). Una volta accertata in concreto, la « commercialità » dell'atto andava inoltre coniugata con la nuova disciplina che il Codice, fissando il principio della legge e del foro del convenuto, dettava in tema di atto « unilaterale », « commerciale » cioè solo per una delle parti (113).

L'enumerazione degli « atti di commercio », come già sperimentato nelle leggi commerciali del Regno delle due Sicilie, veniva spostata dal libro sulla giurisdizione al principio del Codice (artt. 2-3). Nella relazione con cui il testo veniva presentato al Re per

(110) E. GALLUPPI, *Istituzioni di diritto commerciale*, Roma-Torino-Firenze, Bocca, 1873-1874, 2 voll., vol. I, p. 40. Che l'intero impianto gravitasse intorno agli atti di commercio, in base a una prospettiva prettamente oggettiva, lo ribadiva all'occorrenza anche l'art. 723, n. 1°, a tenore del quale « appartiene alla giurisdizione commerciale la cognizione... di tutte le controversie relative agli atti di commercio tra ogni sorta di persone ».

(111) G. CARNAZZA PUGLISI, *Il diritto commerciale secondo il Codice di commercio*, cit., pp. 183-188.

(112) F. ZUCCOLI, *Diritto commerciale*, vol. I, Modena, Vincenzi, 1869, pp. 33 e 61.

(113) Art. 91: « se il contratto è commerciale per uno dei due contraenti e non commerciale per l'altro, le obbligazioni che ne nascono sono regolate dalla legge commerciale o civile, avuto riguardo alla persona del convenuto. ¹¹ Ma se l'obbligazione dipende da un titolo scritto, la prova della liberazione non è ammessa che a norma del Codice civile ». Sul piano processuale, poi, non senza problemi di coordinamento, l'art. 725 stabiliva che « se l'atto non è commerciale che per una sola delle parti contraenti, quella che promuove l'azione, deve convenir l'altra al foro commerciale se questa è commerciante, al foro civile, se non è commerciante ».

riceverne la sanzione, il ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, Giuseppe Vacca (1808-1876), spiegava che questa, « in principio del Codice », avrebbe senz'altro dovuto considerarsi la « sede più opportuna », nello stesso titolo che « tratta de' commercianti » (114).

Rispetto al *Code* francese, che negli artt. 632 e 633 aveva adottato una sola locuzione presuntiva (« la loi réputé actes de commerce »), il Codice italiano sembrava inoltre pesare con maggior cura i vocaboli, distinguendo anche sul piano terminologico tra atti che avrebbero tassativamente dovuto ritenersi commerciali (atti di commercio oggettivi) e atti che avrebbero dovuto presumersi tali in difetto di prova contraria (atti di commercio soggettivi). L'art. 2, in questa prospettiva, introduceva una presunzione assoluta di commercialità (« sono atti di commercio ») per una serie di atti che erano da considerare “commerciali” « per loro intrinseca natura » (115). L'art. 3, a chiusura del precedente, fissava invece una presunzione relativa di “commercialità” (« la legge reputa atti di commercio ») per una serie di atti che, in quanto perfezionati da un commerciante,

(114) La relazione è pubblicata da A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa*, cit., p. 421.

(115) Così ancora il ministro Vacca (*ibidem*). Art. 2: « sono atti di commercio: 1° Le compre di derrate e di merci per rivenderle sia in natura sia dopo averle lavorate e poste in opera, o anche solo per darle in locazione. Tuttavia non è atto di commercio la compra di derrate e di merci fatta per uso di famiglia, purché non ecceda i bisogni di questa, né la rivendita che poscia se ne facesse in natura; 2° Le imprese di manifatture, di commissioni e di trasporti per terra o per acqua; 3° Le imprese di somministrazioni, di agenzie, di uffici di affari e di spettacoli pubblici; 4° Le operazioni di cambio e di senserie; 5° Le operazioni di banca; 6° Le lettere di cambio, gli avalli, le rivalse e le loro girate, validamente fatte tra ogni sorta di persone; 7° I biglietti all'ordine sottoscritti anche da persone non commercianti, purché dipendano da causa commerciale, gli avalli e le girate dei medesimi; 8° Le imprese di fabbriche e costruzioni, se l'imprenditore provvede i materiali; 9° Le imprese di costruzione e le compre, le vendite e rivendite di navi per la navigazione interna o esterna; 10° Le spedizioni marittime; 11° Le compre e le vendite di attrezzi, arredi o vettovaglie per la navigazione; 12° I noleggi, i prestiti a cambio marittimo e gli altri contratti riguardanti il commercio di mare; 13° Le convenzioni per salari e stipendi di equipaggi; 14° Gli arruolamenti di gente di mare a servizio di navi di commercio; 15° Le assicurazioni marittime, anche mutue; 16° Le assicurazioni terrestri, quando non siano mutue, e rispetto all'assicuratore soltanto; 17° Le compre e le vendite delle azioni di società commerciali ».

era logico presumere « di commercio » perché verosimilmente compiuti nell'esercizio della professione commerciale ⁽¹¹⁶⁾.

La scelta di usare nell'art. 2 una formula perentoria (« sono atti di commercio »), diversa da quella dubitativa dell'art. 3 (« *reputa* atti di commercio »), avvalorava la tesi di chi asseriva la natura tassativa dell'enumerazione codicistica, facendone derivare l'impossibilità di estendere la cerchia legislativa ad atti nuovi e diversi. Proprio questo rischio, l'eventualità che il diritto commerciale si riducesse ad una lista chiusa di atti, spingeva Carnazza Puglisi a ribadire esplicitamente che gli atti elencati nell'art. 2, sebbene « molteplici e svariati », « non debbonsi ritenere che come esempj particolari » e che tutti « gli atti di commercio » indicati nel Codice, « sia dell'una sia dell'altra specie », « lo sono dimostrativamente anziché tassativamente » ⁽¹¹⁷⁾.

« Il legislatore » — confermava Galluppi — non aveva « definito l'atto di commercio, perché non vi è cosa più difficile che dare una definizione esatta degli atti commerciali », ma aveva scientemente lasciato « alla dottrina ed alla giurisprudenza il compito di definirli, limitandosi a farne una descrizione ed una enumerazione per categorie » ⁽¹¹⁸⁾. Ciò che era « imprudente e pericoloso pel legislatore », infatti, non lo era « pel giureconsulto, che interpretando lo spirito della legge, sussidiato dalle norme e dalle teorie fondamentali della scienza », avrebbe potuto « dedurre quando con maggiore, quando con minore esattezza quelle nozioni che il legislatore a bello studio ha evitato di enunciare » ⁽¹¹⁹⁾. La classificazione legislativa era dunque « enunciativa », giammai « tassativa », in quanto « la distinzione fra atti civili e commerciali » non era « opera del legislatore, ma il risultato della natura reale dei fatti »,

⁽¹¹⁶⁾ Art. 3: « la legge reputa atti di commercio: 1° Le vendite e le locazioni che il commerciante fa delle merci e delle derrate del suo commercio; 2° I biglietti all'ordine sottoscritti da persone commercianti, quando non vi è espressa causa diversa dagli atti di commercio, gli avalli e le girate dei medesimi; 3° Generalmente i contratti e le obbligazioni dei commercianti, se l'atto stesso non dimostra che non hanno causa commerciale ».

⁽¹¹⁷⁾ G. CARNAZZA PUGLISI, *Il diritto commerciale secondo il Codice di commercio*, cit., pp. 184-185.

⁽¹¹⁸⁾ E. GALLUPPI, *Istituzioni di diritto commerciale*, cit., vol. I, p. 40.

⁽¹¹⁹⁾ *Ibidem*.

sicché coloro che avessero sostenuto la natura tassativa avrebbero arrestato « lo slancio naturale », lottato « contro la espansione con-naturale del diritto, in una parola lo » avrebbero immobilizzato ⁽¹²⁰⁾.

Per quanto « estesa più di quanto lo era nel Codice di commercio francese, nel Codice di commercio Albertino, e negli altri Codici », mai pertanto l'enumerazione avrebbe potuto esaurire le svariate forme di estrinsecazione del commercio ⁽¹²¹⁾, per includere le quali si sarebbe resa necessaria un'indagine caso per caso, libera da limitazioni e tipizzazioni, aperta alle indicazioni derivanti dagli usi commerciali ⁽¹²²⁾. A guidare l'interprete, a contatto con la varietà politipica della realtà economica, avrebbe dovuto essere « una definizione esatta e precisa del fatto del commercio, o dell'industria commerciale », una categoria generale, mediante la quale per un verso « comprendere in sintesi tutti gli atti di commercio enumerati dalla legge », per altro verso « indicare tutt'altri atti della stessa specie, ma dalla legge non espressamente enunciati » ⁽¹²³⁾: una definizione che racchiudesse in un paradigma unitario l'essenza economica del commercio, il suo essere scambio di beni, circolazione di merci, intermediazione tra produttori e consumatori.

Dal punto di vista della scienza giuridica, condizionata dall'impostazione legislativa d'inizio Ottocento, l'immagine di un'economia

⁽¹²⁰⁾ E. GALLUPPI, *Istituzioni di diritto commerciale*, cit., vol. I, pp. 42-43. « Fortunato » — argomentava ancora Galluppi — « quel legislatore che avesse in una sola classificazione potuto comprendere tutti gli atti commerciali, quante questioni sarebbero risparmiate, quante difficoltà tolte; ma per mala sorte mancando una regola esatta che possa guidare, con certezza all'apprezzamento di questi atti, qualunque classificazione se ne faccia deve necessariamente risultare incompleta.... È necessario per ciò il concludere che il legislatore nel classificare gli atti di commercio volle soltanto enunciarne i tipi più comuni, non escludendo gli atti analoghi sia esistenti, sia futuri » (ivi, p. 43).

⁽¹²¹⁾ G. CARNAZZA PUGLISI, *Il diritto commerciale secondo il Codice di commercio*, cit., p. 186.

⁽¹²²⁾ « Veramente » — notava infatti F. ZUCCOLI, *Diritto commerciale*, cit., pp. 30-31 — « non era né prudente né possibile di togliere ogni efficacia agli usi commerciali, non essendo possibile in un codice raccogliere e regolare tutti gli atti già invalsi, e quelli che successivamente fossero per introdursi ». Il riconoscimento del valore degli usi era contenuto nell'art. 89: « i contratti commerciali sono regolati dalle leggi e dagli usi particolari al commercio e dal Codice civile ».

⁽¹²³⁾ G. CARNAZZA PUGLISI, *Il diritto commerciale secondo il Codice di commercio*, cit., p. 186.

di tipo mercantile — consistente in atti di scambio, anche isolati, sporadici, occasionali — conservava dunque intatta la sua attualità. La difficoltà di ricomprendere le nuove manifestazioni dell'economia industriale non veniva affrontata spostando il fulcro del sistema giuridico dal momento oggettivo degli atti a quello soggettivo dell'organizzazione, ma dilatando la cerchia degli atti di commercio mediante l'adozione di un paradigma universale.

In questo senso, alla ricerca di una nozione generale di atto di commercio, i giuristi italiani convergevano, al pari di quelli francesi, sul principio dell'intermediazione speculativa, che rifletteva fedelmente la concezione di un'economia fondata sulla circolazione dei beni mobili. Sarebbero stati « atti di commercio in senso giuridico tutti quelli a cui la legge attribuisce il carattere di commercialità » e quelli di natura analoga, tenendo presente che in senso economico un atto era commerciale quando consisteva in una « speculazione diretta a lucrare la differenza che intercede fra l'acquisto e la rivendita o la rilocazione di cose mobili » (124). Per « atto di commercio » avrebbe perciò potuto intendersi — come ipotizzato da Zuccoli — « qualunque operazione riguardante cose mobili atte al movimento e alla speculazione del traffico, fatta a titolo oneroso a fine di lucro » (125). Ovvero, secondo Carnazza Puglisi, « lo spostamento delle cose traducendole da un mercato ad un altro, onde accrescerne il valore mettendole a più facile portata dei consumatori » (126). O più sinteticamente, seguendo il suggerimento di Vidari (1836-1916) (127), l'atto « che ha per iscopo di promuovere o di effettuare la circolazione dei beni » mobili a scopo di « lucro » (128).

(124) E. GALLUPPI, *Istituzioni di diritto commerciale*, cit., vol. I, p. 40.

(125) F. ZUCCOLI, *Diritto commerciale*, cit., p. 58. Francesco Zuccoli fu professore di Diritto commerciale all'Università di Modena. Il suo trattato di *Diritto commerciale* era composto da tre volumi (1869-1872).

(126) G. CARNAZZA PUGLISI, *Il diritto commerciale secondo il Codice di commercio*, cit., p. 186.

(127) Nato a Pavia il 22 dicembre del 1836 e morto a San Remo il 19 dicembre del 1916, Ercole Vidari fu uno dei protagonisti, insieme a Bolaffio, Manara, Navarrini e Vivante, del rinnovato interesse della scienza giuridica italiana per gli studi di diritto commerciale. Patriota fervente, volontario nella seconda e nella terza guerra d'indipendenza, insegnò Diritto internazionale e Diritto commerciale all'Università di Pavia e fu nominato senatore nel 1904. Membro della Commissione incaricata di redigere il nuovo

Era in questa cornice concettuale che la scienza giuridica cercava di inquadrare i diversi atti di commercio, classificandoli in base all'importanza, all'oggetto, alla funzione. La « compra » di beni mobili, osservava Gallupi, stava al vertice dell'enumerazione in ragione della sua « maggiore importanza » e della sua « maggiore frequenza », mentre quella d'immobili non era atto di commercio a meno che non si risolvesse nell'« acquisto di un edificio... per demolirlo e venderne i materiali per farvi una speculazione » (129). Le « imprese », che per la prima volta includevano quelle « di fabbriche e costruzioni », figuravano nell'art. 2, fra gli atti di commercio obiettivi, affiancate alle compre, alle operazioni di banca, alle lettere di cambio, alle spedizioni marittime, ai noleggi, alle assicurazioni, alle convenzioni « per salari e stipendi di equipaggi », agli arruolamenti nelle navi « a servizio commerciale ».

Nel 1868, nel suo *Codice di commercio annotato*, Borsari (1804-1887) (130) sottolineava la scelta, da parte del legislatore, di ricorrere, per individuare i vari atti di commercio, a vocaboli diversi

Codice di commercio, scrisse, oltre i nove volumi del celebre *Corso diritto commerciale* (Milano, 1877-1887), primo tentativo di una trattazione organica della materia commerciale, diverse altre opere, fra le quali *Del rispetto della proprietà privata fra gli Stati in guerra* (Milano, 1865), *La lettera di cambio* (Firenze, 1869), *Sul progetto per la riforma del codice di commercio* (Milano, 1874), *I magazzini generali secondo la legislazione italiana e le principali leggi straniere* (Milano, 1876), *Il nuovo codice di commercio compendiosamente illustrato coi motivi di esso* (Milano, 1883), *I fallimenti* (Milano, 1886), *Compendio di diritto commerciale italiano* (Milano, 1895), *Sulle cambiali in bianco* (Milano, 1911).

(128) E. VIDARI, *Rapporti del diritto commerciale colla pubblica economia e col diritto civile*, in « Archivio giuridico », 5, 1870, pp. 103-104.

(129) E. GALLUPPI, *Istituzioni di diritto commerciale*, cit., vol. I, pp. 43-46.

(130) Molto più noto per i quattro volumi del suo *Commentario del Codice civile italiano* (Torino-Roma-Napoli, 1871-81) che per il commento al *Codice di commercio*, Luigi Borsari nacque il 28 agosto del 1804 a Ferrara, dove morì il 19 aprile del 1887. Conseguì la laurea in Giurisprudenza all'Università di Bologna, si dedicò alla carriera forense. Fu deputato (1860-61), docente universitario e magistrato di Corte d'appello e di Cassazione. Dotato di notevoli capacità tecniche, commentò i Codici del nuovo Regno d'Italia (anche *Il Codice italiano di procedura civile*, Torino, 1865) in una prospettiva nazionalistica e patriottica, già palesata a livello politico, sottolineando le convergenze e gli elementi di coesione tra le diverse tradizioni giuridiche della penisola. Dietro la forma esegetica — come sottolineato da A SPINOSA, *Luigi Borsari*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero, Diritto*, cit., pp. 389-392 — i suoi commentari nascondevano una precisa opzione teorica e un'indubbia profondità di pensiero.

(« compre », « imprese », « operazioni », « convenzioni », « obbligazioni », etc.), da cui si ricavava, in senso conforme all'impianto francese, che con il lemma « impresa » si fosse voluto designare un concetto specifico, non un singolo atto di commercio, ma un insieme di atti di commercio, un « complesso di operazioni », una « serie di fatti » inerenti a un'attività tipica (manifattura, trasporto, costruzione, etc.) ⁽¹³¹⁾.

Il che, da un lato, insinuava l'idea della stabilità, suggeriva l'esistenza, a monte di un atto d'impresa, di un apparato produttivo, dall'altro confermava che per il diritto commerciale del secolo XIX ciò che rilevava non era quell'apparato produttivo, bensì, di volta in volta, specifici atti d'intermediazione e di scambio, sia pure plurimi come nel caso dell'« impresa ». L'art. 2, n. 2, in quest'ottica, dichiarava commerciale l'impresa di manifattura in quanto consistente nella « speculazione che ha per oggetto il lavoro delle materie prime impiegandovi o degli operai soltanto, o degli operai e delle macchine »: « il lavoro del manifattore » — illustrava Galluppi — avrebbe potuto « effettuarsi sopra materie prime acquistate da lui stesso, o sopra materie prime consegnategli da altri per lavorarle », ma « in ambedue i casi egli » avrebbe fatto « un atto di commercio », perché « nel caso che egli lavori materie prime acquistate da lui stesso e le rivenda ai consumatori dopo averle lavorate si verifica il caso della compra di derrate e di merci per rivenderle dopo averle lavorate », mentre quando non avesse somministrato « che il servizio delle macchine e della mano d'opera, siccome specula sulla locazione di queste macchine ed in certo modo sull'affitto dell'opera degli operai fa manifestamente un atto di commercio » ⁽¹³²⁾. Sempre

⁽¹³¹⁾ « *Impresa* » — spiegava infatti L. BORSARI, *Codice di commercio del Regno d'Italia*, parte I, Torino, Utet, 1868, p. 54, n. 31 — « significa piuttosto un complesso di operazioni; ciò che non si fa in un solo momento, e per così dire con un tratto di penna; e questa serie di fatti più o meno estesa ne costituisce la essenza. Un lavoro di manifattura, una commissione, un trasporto, isolato e quasi casuale, è un fatto sfuggevole di cui la legge commerciale non s'impadronisce, e rimane abbandonato alle regole ordinarie dei fatti giuridici. Vi sono altri fatti che non si chiamano *imprese* né *operazioni*, ma si presentano quali forme caratteristiche di obbligazioni (lettere di cambio, biglietti all'ordine) commerciali per la stessa loro apparenza intrinseca, ed aventi una virtù propria come istromento efficacissimo di circolazione ».

⁽¹³²⁾ E. GALLUPPI, *Istituzioni di diritto commerciale*, cit., vol. I, pp. 51-52.

che — come ricordava Borsari — gli atti fossero ripetuti in serie, perché l'«impresa di manifatture» non sarebbe stata «atto di commercio», più di quanto lo fosse «il lavoro di una donna che fila» o che «cuce le camicie», fintantoché fosse rimasta un atto unico e isolato, come tale non sufficiente a dimostrare un intento speculativo; sarebbe invece diventata commerciale nel momento in cui si fosse presentata come atto di una serie continua, dal momento che la manifattura si presumeva «fatta con una certa continuità e con una certa ampiezza», superando in genere «la forza di un sol uomo» e impiegando «molte braccia», giovandosi «di macchine» e disponendo di «un apparato più o meno vistoso»⁽¹³³⁾.

Allo stesso modo sarebbero state atti di commercio «le imprese di *trasporto*», in quanto consistenti «in una serie ed in una continuità di atti di traslocazione di merci da un luogo all'altro» e quelle «di *somministrazioni*», vale a dire le «convenzioni con le quali una persona o una collezione di persone si obbliga di fornire ad un'altra ad epoche determinate derrate od altri oggetti», fondandosi la loro «commercialità... sempre o sull'acquisto precedente di merci o derrate, o sulla presunzione di un acquisto futuro»⁽¹³⁴⁾. E così pure l'impresa di «fabbriche e costruzioni» (art. 2, n. 8), a condizione che «l'imprenditore provvede[sse] i materiali», giacché la sua commercialità, ancora una volta, sarebbe derivata non dall'esistenza di un'organizzazione produttiva, ma dagli atti che realizzavano il traffico «sugli strumenti della fabbricazione che sono mobili al momento che sono acquistati e adoperati, sebbene vadano mano mano a congiungersi alla fabbrica ed a formarla»⁽¹³⁵⁾.

La scienza giuridica dava così mostra di governare disinvoltamente la nozione economica d'impresa, l'idea di un «apparato» di «braccia» e di «macchine» finalizzato alla produzione, ma dava altresì conferma della vigenza di un sistema legislativo incentrato

⁽¹³³⁾ L. BORSARI, *Codice di commercio*, cit., p. 54, n. 32.

⁽¹³⁴⁾ E. GALLUPPI, *Istituzioni di diritto commerciale*, cit., vol. I, pp. 53-56.

⁽¹³⁵⁾ L. BORSARI, *Codice di commercio*, cit., pp. 61-62, n. 43. L'industria, come illustrato da F. GALGANO, *Le teorie dell'impresa*, cit., pp. 1-5, entrava nel diritto commerciale non per la sua cifra economica — la produzione, l'organizzazione, la fabbrica — ma in quanto momento commerciale, atto partecipe dell'itinerario circolatorio del bene: il commerciante acquistava le materie prime per rivenderle dopo averle impiegate, applicate o incorporate in un'opera.

sugli atti di scambio, sulla « qualità delle operazioni », non sull'organizzazione, sulla forma complessa dell'esercizio commerciale ⁽¹³⁶⁾. I profili organizzativi, consistenti « nell'organamento dell'industria, nella formazione delle istituzioni necessarie a render possibile e a facilitare la conclusione e l'esecuzione degli affari commerciali », nell'uso di « magazzini » e « depositi », nell'impiego di personale ausiliario, nelle « dichiarazioni espresse di volontà fatte coll'adozione di una firma, colla pubblicazione di circolari, colla presentazione de' registri commerciali », sarebbero stati tutt'al più indici di commercialità, segni di professionalità, « elementi ordinari, onde desumersi o provarsi la volontà allo esercizio professionale degli atti di commercio e perciò la qualità di commerciante » ⁽¹³⁷⁾.

Avrebbero in questo senso rappresentato il naturale presupposto dell'« impresa » legislativa, che in quanto serie ripetuta di operazioni commerciali sottintendeva normalmente un nucleo organizzativo stabile. Avrebbero infine, in un quadro di evidente contaminazione tra diritto ed economia, sempre più spesso assunto, nelle riflessioni della dottrina e nelle decisioni della giurisprudenza, un implicito significato giuridico in tutte quelle circostanze nelle quali alle vicende proprie dell'unità organizzativa, del « fondo commerciale », sarebbe stato logico ricollegare, come nel caso dei segni distintivi, dei brevetti industriali e della concorrenza, specifiche conseguenze: per quanto « *la cessione e vendita dei diritti della proprietà industriale non è regolata da leggi particolari* » — argomentava Borsari — non poteva mettersi in dubbio che « la vendita di uno stabilimento, di un fondo commerciale, fatta nel suo complesso ed universalità, tutto comprende, e il materiale e il morale dello stabilimento », compresi « l'avviamento, il credito, e quel simbolo d'onore che è la insegna quando rappresenta una riputazione stabilita, e la ben meritata pubblica fiducia » ⁽¹³⁸⁾. Lo « stabilimento » proiettava nell'universo giuridico una realtà unitaria e complessa, della quale gli « elementi della proprietà industriale » erano parti e raffigurazioni, componenti del « credito », il cui « sim-

⁽¹³⁶⁾ L. BORSARI, *Codice di commercio*, cit., pp. 54-63, nn. 31-45.

⁽¹³⁷⁾ G. CARNAZZA PUGLISI, *Il diritto commerciale secondo il Codice di commercio*, cit., p. 190.

⁽¹³⁸⁾ L. BORSARI, *Codice di commercio*, cit., p. 96, n. 94.

bolo vivo » era rappresentato dall'« avviamento », dalla « clientela », dall'« *achalandage* » (139). E le conseguenze si riverberavano anche sul piano della concorrenza: in caso di cessione dello « stabilimento » il cedente non avrebbe potuto « riaprire altro stabilimento dello stesso genere a poca vicinanza da quello venduto, e così animare una dannosa concorrenza, per il principio di diritto comune che al venditore non è lecito far cosa che rechi molestia, o renda meno utile il possesso, meno fruttuoso il godimento del fondo venduto » (140).

6. *Il Codice di commercio italiano del 1882. Innovazioni e razionalizzazioni.*

Ad appena tre anni dalla sua entrata in vigore, il primo Codice di commercio italiano andava incontro a un lungo processo di riforma, che si sarebbe concluso solo nel 1882, con la promulgazione di un Codice nuovo (141). Il 9 settembre del 1869 il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, Michele Pironti (1814-1885), dava incarico a una speciale commissione di studiare il testo vigente, al fine di emendare i difetti che la crescita economica, pur timida e dimosogenea, aveva progressivamente accentuato. In un clima avvelenato dalle polemiche sul protagonismo del ministro Mancini (1817-1888) — dal 1876 nuovo Guardasigilli e dal 1881 titolare degli Esteri nei governi Depretis — la Camera alla fine approvava, dopo dodici anni di dibattiti e discussioni, il progetto ministeriale (142),

(139) Ivi, p. 97, n. 95.

(140) Ivi, p. 96, n. 94.

(141) Il testo bibliografico di riferimento, per la storia del Codice di commercio del 1882, è quello di A. PADOA SCHIOPPA, *La genesi del Codice di commercio del 1882*, in ID., *Saggi di storia del diritto commerciale*, cit., pp. 157-203, del quale si veda anche *Italia ed Europa nella storia del diritto*, cit., pp. 544-551. Sono altresì essenziali A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa*, cit., pp. 63-73, e C. GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia*, cit., pp. 154-162. Si vedano infine le note di A. ASQUINI, *Codice di commercio*, cit., p. 251, e *Dal Codice di commercio del 1865*, cit., p. 3.

(142) Tornata del 31 gennaio 1882, in *Atti del Parlamento italiano*, Camera dei Deputati, Sessione del 1880-81, *Discussioni*, vol. IX, Roma, Botta, 1882, p. 8661. Il nuovo Codice — denunciava il deputato Giovan Battista Francesco Varè — era « opera d'un uomo solo. Lui presidente, lui ispiratore delle Commissioni preparatorie, lui

fissando l'entrata in vigore del nuovo Codice al 1° gennaio del 1883 ⁽¹⁴³⁾.

Alla base della nuova codificazione, come nella relazione al progetto definitivo confermava lo stesso Mancini, stavano l'esigenza di riformare la legislazione italiana a seguito dell'annessione delle « Province Venete » e la necessità di estendere l'ambito di applicazione del diritto commerciale in conseguenza dell'ampliamento delle « relazioni economiche », dell'« incremento di operosità nazionale », della « perenne evoluzione dei bisogni del commercio e delle forme svariate de' suoi negozi create dall'ingegnosa attività dell'industria » ⁽¹⁴⁴⁾. Il consolidamento dell'indipendenza politica, la co-

ministro proponente in Senato, lui presidente della Commissione parlamentare che adesso sta davanti a voi, lui relatore vero di quella Commissione, di cui io ero membro dissenziente » (ivi, tornata del 21 gennaio 1882, p. 8393). Varè concludeva il suo intervento chiedendo che la Camera discutesse « nei modi soliti il Codice di commercio, perché il fare *atti di fede* non mi pare che convenga ad un Parlamento » (ivi, p. 8402). Mancini — che già durante la tornata alla Camera del 16 giugno 1869, in occasione della discussione sull'unificazione legislativa nel Veneto, aveva per primo suggerito di riformare il Codice di commercio del 1865 — avrebbe risposto alle « molte allusioni... personali » nella tornata del 26 gennaio 1882, spiegando che neanche a lui, come a Varè, sorridevano « le dittature, né politiche, né legislative », ma che il Codice era l'ultima opera legislativa a potersi dire « opera di un solo uomo », se è vero che da 12 anni « uomini competenti e familiari con gli studi legislativi, non escluso altresì il concorso dell'elemento commerciale e bancario, hanno consacrato studi assidui, costanti, illuminati, alla formazione ed al miglioramento progressivo di questo progetto, per ridurlo nella sua forma attuale » (ivi, p. 8497, ma cfr. fino a p. 8500). Sul ruolo avuto da giuristi, commercianti e politici nelle diverse fasi di elaborazione del Codice di commercio cfr. R. BRACCIA, *Un avvocato nelle istituzioni. Stefano Castagnola giurista e politico dell'Italia liberale*, Milano, Giuffrè, 2008, soprattutto pp. 57-110.

⁽¹⁴³⁾ Art. 1 della legge 2 aprile 1882. Con la stessa legge, la Camera autorizzava il Governo a emanare le disposizioni transitorie e a « introdurre nel testo del codice di commercio le modificazioni atte a coordinare le disposizioni tra loro e con quelle degli altri codici, leggi ed istituti speciali, e a fare le disposizioni che siano necessarie per la sua completa attuazione » (art. 3). Con decreto reale del 31 ottobre 1882, Umberto I avrebbe quindi approvato il testo definitivo del Codice di commercio, così come proposto e illustrato nella relazione del nuovo Guardasigilli Giuseppe Zanardelli.

⁽¹⁴⁴⁾ Si tratta della relazione ministeriale con la quale Mancini presentò al Senato, nella tornata del 18 giugno 1877, il « progetto definitivo » del Codice di commercio, derivante dalla rielaborazione che la commissione del 1876-77 — divisa in sottocommissioni ma sostanzialmente « guidata » dallo stesso Mancini — fece del « progetto preliminare » compilato dalla precedente commissione del 1869 (presieduta prima da

scienza di un'identità nazionale e la lontananza dall'esperienza napoleonica consentivano di perseguire l'obiettivo senza soggezioni ideologiche, facendo « tesoro » dell'evoluzione legislativa maturata in Spagna e in Germania e tenendo conto delle trasformazioni intervenute nel credito, nei trasporti e nell'industria ⁽¹⁴⁵⁾. Il legislatore italiano poteva finalmente varare una serie di attese innovazioni, che incardinava però nella vecchia intelaiatura del Codice francese, piattaforma solida e collaudata, ancora troppo radicata nella cultura dell'epoca per poter essere accantonata ⁽¹⁴⁶⁾.

Nonostante la riconosciuta inadeguatezza del sistema tradizionale e la consapevolezza che « sarebbe stato preferibile ad una enumerazione, inevitabilmente imperfetta, scrivere nel Codice una definizione generale degli atti di commercio » ⁽¹⁴⁷⁾, anche il Codice

Antonio Caveri e poi da Nicola Alianelli) e pubblicato nel 1873 (cfr. *I motivi del nuovo codice di commercio italiano ossia Raccolta completa di tutti i lavori preparatorii delle commissioni*, a cura di A. Marghieri, vol. IV, Napoli, Marghieri, 1885, in particolare pp. 3-14. Le relazioni e i verbali completi delle sedute parlamentari sono altresì pubblicati in *Lavori preparatori del Codice di commercio del Regno d'Italia*, 2 voll., Roma, Regia Tipografia Ripamonti, 1883).

⁽¹⁴⁵⁾ *Il nuovo Codice di commercio del Regno d'Italia compendiosamente illustrato coi motivi di esso* da E. Vidari, Milano, Hoepli, 1884², p. XXIX. « Il meraviglioso sviluppo della civile libertà, le facili relazioni tra nazione e nazione; il mare celermente solcato, mercè il vapore; le distanze terrestri sparite, mercè la locomotiva ed il telegrafo elettrico, e la febbrile attività, caratteristica dei nostri tempi, sono a noi comuni » — come si legge nell'*Introduzione* de *Il Codice di commercio del Regno d'Italia con l'esposizione de' motivi che l'hanno preparato e seguito, con le relazioni ministeriali, discussioni delle commissioni e del parlamento*, a cura di M. Galdi e sotto la direzione di D. Galdi, vol. I, Napoli, Galdi, 1882, pp. 4-5 — « con la Germania, con la Francia, con l'Inghilterra e con l'America; quindi la nostra legislazione non doveva esser seconda, ma giovandosi di tutte le utili modificazioni apportate alle loro leggi, dovevamo aspirare al primato ». Cfr. sul punto A. ASQUINI, *Codice di commercio*, cit., p. 251, e *Dal Codice di commercio del 1865*, cit., p. 3, e C. GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia*, cit., pp. 155-156. La costruzione dell'identità nazionale — come recentemente ricordato da L. NUZZO, *Pasquale Stanislao Mancini*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero, Diritto*, cit., pp. 307-310 — rappresentò uno degli elementi salienti del pensiero di Mancini.

⁽¹⁴⁶⁾ Su questo clima culturale cfr. anche S. SOLIMANO, *L'edificazione del diritto privato italiano: dalla Restaurazione all'unità*, in *Il bicentenario del Codice napoleonico*, Atti del convegno dei Lincei, Roma 20 dicembre 2004, Roma, Bardi, 2006, in particolare pp. 77-88.

⁽¹⁴⁷⁾ Così il ministro Mancini (*I motivi del nuovo codice di commercio*, cit., vol. IV, p. 14).

del 1882 finiva dunque per accogliere il sistema oggettivo e molecolare di derivazione francese, ricalcando il modello formalmente misto, basato su atti di commercio di due specie: quelli contemplati nell'art. 3, « *atti obiettivi* », tali « per la loro reale pertinenza all'industria commerciale », « con assoluta astrazione della qualità della persona che li compie »⁽¹⁴⁸⁾; e quelli di cui all'art. 4, « *atti subiettivi* », commerciali non per le caratteristiche intrinseche, ma per la qualità del soggetto che li compiva⁽¹⁴⁹⁾.

« Le leggi commerciali » — era però ormai il ragionamento condiviso — « regolano gli *atti o le operazioni di commercio*, e le *persone dei commercianti*. Ma siccome il commerciante è colui che per professione abituale fa atti di commercio, così logicamente deve antecedere la nozione dell'*atto di commercio* »⁽¹⁵⁰⁾. Come già sperimentato nel 1865, l'enumerazione degli atti di commercio obiettivi, dirimente anche per stabilire la qualità di commerciante e questa a sua volta decisiva per identificare gli atti di commercio subiettivi, veniva perciò spostata, rispetto al precedente francese (artt. 631-633) e a quello albertino (artt. 672-674), all'inizio del Codice, dal libro quarto al libro primo, in una collocazione che « non poteva in un codice, legge generale ed organica, essere diversa..., davanti ad ogni altra disposizione concernente singoli istituti e rapporti in particolare »⁽¹⁵¹⁾. Era la conferma di una raggiunta razionalizzazione della materia, ma anche di una diversa considerazione del diritto commerciale, la cui specialità, rispetto al diritto civile, operava non solo sul piano giurisdizionale, ma anche

⁽¹⁴⁸⁾ L. FRANCHI e C. PAGANI, *Del commercio in generale*, in *Commentario al Codice di Commercio*, vol. I, Milano, Vallardi, s.d., ma primi del 1900, p. 52.

⁽¹⁴⁹⁾ *Ibidem*. Art. 4: « si reputano inoltre atti di commercio gli altri contratti e le altre obbligazioni dei commercianti, se non sono di natura essenzialmente civile o se il contrario non risulti dall'atto stesso ».

⁽¹⁵⁰⁾ Sono parole ancora di Mancini (*I motivi del nuovo codice di commercio*, cit., vol. IV, p. 14). Secondo Varè era « davvero un lasciare all'arbitrio il dire: è commerciante chi esercita atti di commercio per *professione abituale*. La frase è indeterminata, e si presta ad elastici apprezzamenti ». Un tribunale avrebbe potuto giudicare una persona come commerciante e un altro contemporaneamente ritenerla non commerciante: meglio sarebbe stato, allora, introdurre un registro dei commercianti (Tornata del 21 gennaio 1882, in *Atti del Parlamento italiano*, Camera dei Deputati, Sessione del 1880-81, *Discussioni*, vol. IX, cit., p. 8396).

⁽¹⁵¹⁾ L. FRANCHI e C. PAGANI, *Del commercio in generale*, cit., p. 49.

(e soprattutto) su quello sostanziale. La successiva abolizione dei Tribunali di commercio, sopraggiunta nel 1888, al termine di un percorso disseminato di studi e progetti, avrebbe fatto il resto, unificando la giurisdizione e limitando il discusso dualismo del diritto privato al solo campo del diritto sostanziale: soggetti, obbligazioni, contratti ⁽¹⁵²⁾.

Riconfermata al principio del Codice, l'enumerazione degli atti di commercio obiettivi costituiva dunque la base dell'architettura innalzata dal legislatore. Dopo la pubblicazione, nel 1873, del progetto preliminare, il testo veniva trasmesso dal ministro di Grazia e Giustizia, Vigliani (1814-1900), alle Camere di commercio, alle Corti di Cassazione e di appello e alle facoltà giuridiche del Regno, affinché tutte formulassero osservazioni, suggerimenti, proposte. Dal dibattito che ne scaturiva emergevano le possibili impostazioni — più o meno restrittive, intransigenti, integraliste, più o meno aperte, tetragone, accondiscendenti — con le quali formulare il nuovo elenco di atti. Se la Camera di commercio dell'Aquila chiedeva che il nuovo Codice « dichiarasse solamente essere atti di commercio i baratti, le compere e le vendite delle merci, degli stabili, dei mobili e dei semoventi, i cambii di valori ed i trasporti per terra e per mare delle merci, dei mobili e dei semoventi », la Camera di commercio di Parma, premesso « che l'enumerazione degli atti di commercio contenuta nell'art. 3 è meramente dimostrativa, ed indica le specie nelle quali il carattere commerciale si manifesta più

⁽¹⁵²⁾ L'itinerario scientifico e parlamentare che condusse all'abolizione dei ventitré tribunali di commercio del Regno d'Italia, sancita dalla legge Zanardelli del 25 gennaio 1888, n. 5174 (art. 1: « i tribunali di commercio sono aboliti; gli affari di loro competenza sono devoluti ai tribunali civili e correzionali con le norme prescritte nelle materie commerciali »), è ricostruito, con una storia dei precedenti e un'esposizione della loro organizzazione, da C. CIANCIO, *Mercanti in toga. I Tribunali di Commercio nel Regno d'Italia (1861-1888)*, Bologna, Pàtron, 2012, della quale cfr. anche *Unité de la juridiction et unité de la nation. Les priorités de la justice dans le débat italien sur les tribunaux de commerce (1861-1888)*, in « *Historia et ius* », 1/2012, paper 9, pp. 1-19. Per una breve storia della giustizia mercantile V. PIERGIOVANNI, *La giustizia mercantile*, in *Il diritto fra scoperta e creazione. Giudici e giuristi nella storia della giustizia civile*, Napoli, Jovene, 2003, pp. 409-430, e G.S. PENE VIDARI, *Tribunali di Commercio e codificazione commerciale carloalbertina*, in « *Rivista di storia del diritto italiano* », 44-45, 1971-1972, pp. 27-124.

generalmente e più comunemente », auspicava non solo che venisse confermata la commercialità delle « imprese di fabbriche e di costruzioni », ma anche che venisse eliminata « la condizione della *provvista dei materiali* », considerato che l'« indole commerciale », anche nel caso « di costruzioni di argini o di strade, di movimenti di terra, di scavi di canali e simili », si sarebbe comunque manifestata « coll'espore capitali, coll'assumere in proporzioni più o meno estese l'opera di lavoranti » al fine di speculare « sulle differenze dei prezzi » (153).

Tra opposte visioni, il ministro Mancini, succeduto a Vigliani, avrebbe scelto, nel progetto definitivo, di accogliere l'impostazione più aperta, cercando, in omaggio a una logica inclusiva, di rendere l'enumerazione il più possibile ampia, completa, esaustiva, ma al contempo elastica, dinamica, naturalmente dimostrativa. L'ordine degli atti di commercio seguiva in linea di principio quello di matrice francese, con gli atti d'intermediazione, speculazione e intromissione in posizione di preminenza rispetto agli atti di fabbrica, d'industria e di manifattura (154). La collocazione della « *compera per rivendere* »

(153) *I motivi del nuovo codice di commercio*, cit., vol. II, parte II, p. 16. Sul ruolo giuocato dalle Camere di commercio nel processo di approvazione del nuovo Codice A. PADOA SCHIOPPA, *La genesi del Codice di commercio del 1882*, cit., pp. 172-176. Per una storia delle Camere di commercio, come rinnovate dalla legge 6 luglio 1862, n. 680, A. AMORTH, *Le Camere di commercio dall'unità d'Italia alla riforma: assetto istituzionale e ruolo*, in *Le Camere di commercio fra Stato e Regioni. Prospettive di riforma nei recenti disegni di legge*, a cura di R. Gianolio, Milano, Giuffrè, 1979, pp. 29-43, e A. SCIUME, *Organizzare l'economia. Le Camere di commercio nell'Italia contemporanea fra diritto commerciale e diritto amministrativo*, Brescia, Promodis, 2000, specialmente pp. 55-88.

(154) Basta rileggere i primi cinque numeri dell'art. 3: « la legge reputa atti di commercio: 1.° le compre di derrate o di merci per rivenderle, sia in natura, sia dopo averle lavorate o poste in opera, od anche solo per darle in locazione, e parimenti la compra per rivendita di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circolanti in commercio; 2.° le vendite di derrate, le vendite e le locazioni di merci, in natura o lavorate, e le vendite di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circolanti in commercio, quando l'acquisto sia stato fatto a scopo di rivendita o di locazione; 3.° le compre e le rivendite di beni immobili, quando siano fatte a scopo di speculazione commerciale; 4.° i contratti di riporto sopra obbligazioni dello Stato od altri titoli di credito circolanti in commercio; 5.° le compre e le vendite di quote o di azioni di società commerciali ». Circa il protrarsi, sul piano legislativo, della preminenza dello scambio rispetto alla produzione cfr. G. AULETTA, *L'impresa dal Codice di commercio del 1882 al*

al cuore del sistema commerciale dipendeva dal fatto che essa costituiva « il fondamento della sua enumerazione », l'« operazione commerciale per eccellenza », la « parte più considerevole per intensità e per estensione di applicazione »⁽¹⁵⁵⁾: a differenza di quella civile, la compravendita commerciale incarnava infatti il prototipo dell'atto di scambio, rappresentava il modello paradigmatico dell'intermediazione speculativa, dell'atto concepito per acquisire uno o più beni da rivendere a scopo di lucro⁽¹⁵⁶⁾. Le imprese, mescolate alle assicurazioni, alle cambiali, ai contratti di banca e alle operazioni marittime, rimanevano in secondo piano, contemplate nell'usuale accezione di “serie di atti” prodromici o funzionali a uno scambio, gli unici, nella loro singolarità, a venire di volta in volta in rilievo sul piano giuridico (contratto di trasporto, contratto di manifattura, contratto di somministrazione, contratto di edizione, etc.)⁽¹⁵⁷⁾.

Codice civile del 1942, in 1882-1982. Cento anni dal Codice di commercio, Milano, Giuffrè, 1984, pp. 73-89.

⁽¹⁵⁵⁾ L. FRANCHI e C. PAGANI, *Del commercio in generale*, cit., p. 74.

⁽¹⁵⁶⁾ Sulle differenze tra compravendita civile (artt. 1447-1548 Cod. civ.) e compravendita commerciale (artt. 59-72 Cod. comm.) cfr. F. MACARIO e M. LOBUONO, *Il diritto civile nel pensiero dei giuristi. Un itinerario storico e metodologico per l'insegnamento*, Padova, Cedam, 2010, pp. 56-60.

⁽¹⁵⁷⁾ Art. 3: « ... 6° Le imprese di somministrazioni; 7° le imprese di fabbriche o di costruzioni; 8° Le imprese di manifatture; 9° Le imprese di spettacoli pubblici; 10° Le imprese editrici, tipografiche o librerie; 11° Le operazioni di banca; 12° Le cambiali e gli ordini in derrate; 13° Le imprese di trasporti di persone o di cose, per terra o per acqua; 14° La costruzione, la compra, la vendita e la rivendita di navi; 15° Le compre e le vendite di attrezzi, arredi, vettovaglie, combustibili ed altri oggetti di armamento per la navigazione; 16° Le spedizioni marittime; 17° Gli arruolamenti di persone a servizio di navi di commercio e le convenzioni per salari e stipendii di equipaggi; 18° I noleggi, i prestiti a cambio marittimo e gli altri contratti riguardanti il commercio di mare e la navigazione; 19° Le assicurazioni, anche mutue, contro i rischi della navigazione; 20° Le assicurazioni terrestri, anche mutue, contro i danni e sulla vita; 21° Le imprese di commissioni, di agenzie e di uffici di affari; 22° Le operazioni di mediazione in affari commerciali; 23° I depositi per causa di commercio; 24° I depositi nei magazzini generali e tutte le operazioni sulle fedi di deposito e sulle note di pegno da essi rilasciate ». Eloquentemente, sul significato d'« impresa » come mera serie di atti, la precisazione di E. VIDARI (*Il nuovo Codice di commercio del Regno d'Italia*, cit., p. 9) riguardo alle imprese di commissioni, di agenzie e di uffici di affari (art. 3, n. 21): « che se fu lasciata ancora la parola “imprese”, egli è però certo che anche un solo affare di commissione

Alla ricerca di una formula ampia, in grado di abbracciare il più alto numero di negozi e contratti, il legislatore italiano tentava però di dilatare quanto più possibile il perimetro del diritto commerciale⁽¹⁵⁸⁾. Fin dalla definizione del quadro delle fonti (leggi commerciali, usi mercantili e diritto civile), rivendicava simbolicamente l'egemonia sull'intera « *materia di commercio* »⁽¹⁵⁹⁾, in modo da superare il riferimento ai « contratti commerciali » proprio della codificazione del 1865⁽¹⁶⁰⁾. Stabiliva inoltre, nel disciplinare l'ipotesi di atti di commercio per parte di uno solo dei contraenti, che le disposizioni del Codice si sarebbero applicate egualmente ad ambo le parti, secondo l'esempio fornito dall'art. 277 dell'ADHGB⁽¹⁶¹⁾; adottava, nell'elencare gli atti di commercio, unicamente la formula « reputa atti di commercio », a differenza delle due impiegate nel Codice del 1865 (« sono » e « reputa »), proprio a voler ribadire la natura meramente dimostrativa ed esemplificativa dell'enumerazione

commerciale è per sè stesso un atto di commercio. Non così per le agenzie e gli uffici di affari ».

⁽¹⁵⁸⁾ Conformemente, del resto, alla « tendenza espansiva » del diritto commerciale, interna e esterna alle « singole unità politiche », ricordata da F. GALGANO, *Pubblico e privato nella regolazione dei rapporti economici*, cit., p. 88.

⁽¹⁵⁹⁾ Art. 1: « in materia di commercio si osservano le leggi commerciali. Ove queste non dispongano, si osservano gli usi mercantili: gli usi locali o speciali prevalgono agli usi generali. In mancanza si applica il diritto civile ».

⁽¹⁶⁰⁾ Art. 89 del Codice del 1865. La novità era puntualmente sottolineata da Alberto Errera (*Il nuovo Codice di commercio del regno d'Italia*, volgarizzato da A. Errera, Firenze, Pellas, 1883, pp. 281-282) e da Ercole Vidari (*Il nuovo Codice di commercio del Regno d'Italia*, cit., p. 1). Per una prospettiva storica sulle fonti del diritto commerciale A. PADOA SCHIOPPA, *Brevi riflessioni sulle fonti del diritto commerciale nella prospettiva storica*, in *Le matrici del diritto commerciale*, cit., pp. 19-32, e specificamente, sul ruolo assunto dalle consuetudini fin dall'inizio del secolo, A. SCIUMÈ, *Gli usi commerciali nell'ordinamento del Regno Italico (1805-1814)*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa*, Atti del convegno di Varenna (12-15 giugno 1979), Milano, Giuffrè, 1980, pp. 457-479.

⁽¹⁶¹⁾ Art. 54: « se un atto è commerciale per una sola delle parti, tutti i contraenti sono per ragione di esso soggetti alla legge commerciale, fuorché alle disposizioni che riguardano le persone dei commercianti, e salve le disposizioni contrarie della legge ». Art. 870: « se l'atto è commerciale anche per una sola delle parti, le azioni che ne derivano appartengono alla giurisdizione commerciale ». Cfr. le fasi del dibattito che avrebbe portato alla formulazione dell'art. 54 ricostruite da A. PADOA SCHIOPPA, *La genesi del Codice di commercio del 1882*, cit., pp. 164-166 e 185-185.

zione ⁽¹⁶²⁾; aggiungeva, conformemente allo « spirito inesauribile di speculazione » proprio del diritto commerciale, fattispecie contrattuali nuove, « negozi giuridici che, non avendo nome, figura e regole proprie nel Codice di commercio del 1865, erano governati unicamente dalle convenzioni delle parti e dalla pratica commerciale », come le società cooperative (art. 219), il riporto (art. 73), l'assegno bancario (art. 339), il conto corrente (art. 345), l'assicurazione sulla vita (art. 449), il deposito di merci e derrate nei magazzini generali (art. 461) ⁽¹⁶³⁾; abbracciava, a differenza del Codice del 1865 (art. 2, n. 3, e art. 3), il principio germanico dell'astrattezza dell'obbligazione cambiaria (art. 3, n. 12); aboliva il requisito dell'autorizzazione governativa per la costituzione delle società di capitali, sostituendolo con una verifica di conformità da parte del tribunale competente per territorio (art. 91); espungeva, conformemente agli auspici delle Camere di commercio di Parma e di Roma, la condizione della somministrazione dei materiali da parte dell'imprenditore affinché le imprese di fabbriche o di costruzioni potessero considerarsi commerciali (art. 3, n. 7) ⁽¹⁶⁴⁾; aggiungeva le imprese editrici, tipografi-

⁽¹⁶²⁾ Nella citata relazione del 18 giugno 1877 il Ministro Mancini chiariva espressamente di aver « preferito » questa « formola » a quella « *sono atti di commercio* » proprio « per meglio significare che le disposizioni dell'articolo medesimo, ancorché ampliate, sono tuttavia *dimostrative*, e non limitative », ritenendo senz'altro « preferibile il concetto di attribuire natura *di atto di commercio*, senza riguardo alla qualità della persona, a tutte quelle operazioni che per la loro essenza nell'ordine economico e nell'opinione generale costituiscono una manifestazione dell'attività commerciale, adottando nel Codice il sistema pratico di farne una enumerazione la più completa che sia possibile, senza però costringere la vita commerciale entro limiti insuperabili, ed impedire la spontanea e progressiva espansione, e perciò con effetto non tassativo, ma dimostrativo » (*I motivi del nuovo codice di commercio*, cit., vol. IV, pp. 14 e 16).

⁽¹⁶³⁾ E. CIMBALI, *I contratti innominati nel diritto romano e nella legislazione italiana*, in « Foro catanese », 5, 1885, fasc. 1, poi in Id., *Studi di diritto civile*, Torino, Utet, 1900², p. 235.

⁽¹⁶⁴⁾ Come ricordava Mancini, il principio secondo il quale « le imprese di fabbriche e costruzioni » sarebbero state « atti di commercio nel solo caso in cui l'imprenditore » avesse fornito « anche i materiali » — propugnato dalla dottrina e dalla giurisprudenza e accolto dal Codice del 1865 — discendeva dall'idea che « in tal caso l'imprenditore rivendeva lavorati e posti in opera i materiali che aveva comperati per rivendere ». « Ma questa disposizione » — egli proseguiva — « ha dato luogo ad osservazioni critiche delle Camere di Commercio di Roma e di Parma e di giudiziari scrittori, ed io mi sono convinto del loro razionale fondamento. Invero, con la scorta dei

che e librerie (art. 3, n. 10); riconosceva, infine e soprattutto, natura commerciale agli immobili, attraendo nella sfera del Codice « le compre e le rivendite di beni immobili, quando siano fatte a scopo di speculazione commerciale » (art. 3, n. 3) ⁽¹⁶⁵⁾.

7. *Per una nozione generale di atto di commercio. Dottrina e giurisprudenza nell'Italia del secondo Ottocento.*

Pensate nel consueto orizzonte politico, le novità introdotte dal Codice italiano colmavano alcune delle lacune evidenziate dallo sviluppo capitalistico, senza però scalfire l'impianto tradizionale. Anziché valorizzare il carattere saliente della società industriale (la

principii economici e della pratica realtà, è ben difficile di trovare la ragione della differenza, per cui debba considerarsi atto di commercio quello di un impresario teatrale » e non quello « dell'imprenditore, che, avendo assunto lo scavo di un canale od altra opera, senza bisogno od obbligo di apprestamento o somministrazione di materiali, impieghi a tale scopo l'opera del necessario numero di operai..., perché anche l'opera umana, sia essa intellettuale o meccanica, costituisce un elemento di ricchezza, un fattore della produzione, che può essere oggetto di contratti » finalizzati a speculare sulla « differenza fra il prezzo di compera del concorso individuale e dell'opera dei cantanti o degli operai, e il prezzo di rivendita costituito dal corrispettivo dello spettacolo o dello scavo, che è divenuto l'oggetto del rispettivo contratto » (*I motivi del nuovo codice di commercio*, cit., vol. IV, pp. 20-21).

⁽¹⁶⁵⁾ Una novità, come sottolineava Mancini a commento dell'art. 3, n. 3 (*I motivi del nuovo codice di commercio*, cit., vol. IV, p. 19), introdotta « secondo i principii razionali, ed i fatti e bisogni reali del commercio ». L'esclusione degli immobili, fatta propria dal Codice del 1865, era stata criticata da alcuni esponenti della dottrina (Alianelli, Brancaccio, Pozzolini, Vidari), ma poiché « la giurisprudenza non » aveva osato « accogliere l'ardito e ragionevole consiglio, ad eccezione di qualche raro caso », si rendeva necessario introdurre la modifica sul piano legislativo: « qualunque sia l'essenza elementare della funzione commerciale, consista essa nel facilitare e moltiplicare i rapporti tra produttori e consumatori, o nel trasformare le materie prime della natura con l'industria umana, o nel creare nuovi valori mercè l'associazione dei capitali e del lavoro, è facile avvedersi che ormai codesta funzione può esercitarsi non meno sui mobili che sugli immobili, e che nello sviluppo della vita economica moderna anche la proprietà immobiliare non di rado addivene istrumento operoso e fecondo di speculazioni commerciali. Basterebbero a darne pruova le non poche Società che si vennero formando in molte grandi città, di cui furono ampliate o in parte rifatte le edificazioni, le quali Società unicamente per compiere una considerevole speculazione commerciale assunsero il compito di comperare terreni per rivenderli, o in sezioni predisposte a ricevere le costruzioni, o già coperte di nuovi edifici » (*ibidem*).

dimensione collettiva rispetto a quella individuale) e privilegiare l'aspetto predominante dell'economia capitalistica (il momento produttivo rispetto a quello dello scambio), il legislatore provava a inquadrare le nuove dinamiche dell'economia nelle vecchie logiche di un diritto nato per disciplinare il commercio in senso stretto. Anziché, in altri termini, piegare il giuridico all'economico, il potere politico cercava di ricondurre lo sfuggevole universo dell'economia nei rassicuranti schemi delle leggi patrie.

Il valore che l'art. 1 riconosceva agli usi commerciali dava però alla dottrina e alla giurisprudenza un'investitura formale, consentendo loro di supplire alle « lacune » del Codice e di ragionare in termini sistematici su operazioni economiche escluse dall'enumerazione legislativa: l'« impero » delle consuetudini, « limitato nel momento in cui si promulga la nuova legge, ai pochi istituti ch'essa non ha regolato », si andava « estendendo » — come amava ripetere Vivante (1855-1944) ⁽¹⁶⁶⁾ — « quanto più la legge diviene incom-

⁽¹⁶⁶⁾ Cesare Vivante è, tra la fine dell'Ottocento e il primo Novecento, l'indiscusso protagonista della gius-commercialistica italiana, il punto di riferimento di almeno due generazioni di giuristi. Nato a Venezia il 6 gennaio del 1855 da una famiglia di origini ebraiche, si laureò in Giurisprudenza a Padova. Professore ordinario di Diritto commerciale all'Università di Parma (1882), nel 1888 fu chiamato all'Università di Bologna e nel 1898 all'Università di Roma, dove avrebbe insegnato fino al termine della sua carriera (1930). Giurista colto, sensibile, raffinato, guardò il sistema e gli istituti del diritto commerciale senza astrazioni, indossando le lenti del sociologo, dell'economista, dello storico. Al di là della legge, al di là degli articoli del Codice, il giurista — era il messaggio « eversivo » consegnato al primo volume del suo celebre *Trattato di diritto commerciale* (4 voll., Torino, 1893-1902) — avrebbe dovuto osservare la realtà delle cose, ascoltare le indicazioni suggerite dai fatti, seguire « il filo storico dello svolgimento di un istituto » (dentro virgolette le parole di P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico. 1860-1950*, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 53-54, ma cfr. più ampiamente pp. 51-57). In virtù di questa prospettiva, Vivante elaborava una concezione sociale del diritto, permeata di motivi solidaristici e venature socialiste (cfr. A. SCIUMÈ, *Cesare Vivante*, in *La contributo italiano alla storia del pensiero, Diritto*, cit., pp. 446-450), che lo portavano ad assumere posizioni di frontiera, a rivendicare l'unione di « padroni e operai » nell'« unità fondamentale dell'impresa » (*La penetrazione del socialismo nel diritto privato*, 1902), a prendere esplicitamente posizione *Per un codice unico delle obbligazioni* (1887) e contro *I difetti sociali del Codice di commercio* (1899). Delegato alla conferenza internazionale de L'Aja per l'unificazione del diritto cambiario (1912), fu componente della commissione nominata dal Ministro Calenda per la revisione del Codice di commercio (1894) e presidente di quella istituita allo stesso scopo dal Ministro Mortara (1919). Fondatore

pleta, rimanendo immobile in mezzo alla continua evoluzione dei fatti economici » (167). Nessuna eversione, di conseguenza, se in presenza di « un rapporto economico, su cui tace il Codice di commercio », la « scienza prevalente » preferiva ormai al « Codice civile » gli usi, che costituivano « un aspetto della vita commerciale », svolgendosi e trasformandosi « con essa », seguendo « un movimento libero, rapido, cosmopolita, come il commercio, da cui sorti sono e che devono disciplinare » (168). Nessuna sorpresa, soprattutto, se il rinnovamento del diritto commerciale passava dal ruolo cruciale del giudice, che avrebbe dovuto « conoscere il diritto consuetudinario, come conosce il diritto legislativo e quello scientifico », e « conoscendolo » avrebbe dovuto « applicarlo », giudicando, in caso contrario, « contro il diritto cioè contro giustizia » (169).

Ferma restando l'impossibilità di distinguere con un « limite esatto » le « transazioni della vita civile » dalle « operazioni del commercio » e di « stabilire una regola precisa che serva a determinare a quali atti, che non siano compresi nella enumerazione dimostrativa della legge, debba darsi la qualificazione di commerciali », non era più « lecito », pertanto, dubitare « che la enumerazione degli atti di commercio contenuta nell'art. 3 » fosse « dimostrativa,

insieme ad Angelo Saffa della « Rivista del diritto commerciale », ne fu il direttore fino al 1937 (si leggano le pagine di *Congedo*, in « Rivista del diritto commerciale », 1938, I, pp. 1-2). Avvocato, fu espulso dall'Accademia dei Lincei a seguito delle leggi razziali. Tra le sue pubblicazioni *Il contratto di assicurazione*, 3 voll., Milano, 1885-1890) e *Istituzioni di diritto commerciale* (Milano, 1891). Morì a Siena il 5 maggio del 1944. Per un ampio profilo cfr. M. LIBERTINI, *Vivante, Cesare*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, curato da E. Cortese, I. Birocchi, A. Mattone e M. Miletto, Bologna, Il Mulino, 2013, vol. II, pp. 2058-2062.

(167) C. VIVANTE, *Gli usi mercantili*, in « Archivio giuridico », 29, 1882, pp. 253-254.

(168) Ivi, p. 254.

(169) Ivi, p. 261. « Tratti dal grembo dei commercianti », al pari « degli antichi Consoli delle arti », i giudici commerciali — continuava C. VIVANTE, *Gli usi mercantili*, cit., pp. 261-262 — erano « i veri periti del diritto consuetudinario », colto « nella pratica ancora palpitante di vita »; erano gli unici ad avere « coscienza immediata del diritto consuetudinario », perché concorrevano « a formarlo colla loro osservanza ».

e non tassativa » (170). Né avrebbe avuto senso negare ai tribunali « la facoltà della interpretazione larga ed estesa », ma anche quella « di procedere per via di analogia nel supplire a quella enumerazione degli atti di commercio, che si riconosce dovere, per la necessità delle cose, riuscire incompleta e manchevole col progredire del tempo » (171). Il progresso del diritto commerciale passava da un costante processo di adeguamento giurisprudenziale, ma presupponeva, al contempo, la riflessione scientifica e il contributo sistematico della dottrina, chiamata a elaborare, se non una regola, per lo meno un criterio generale idoneo « a determinare nei singoli casi quali atti, non compresi nella enumerazione dimostrativa della legge, possano qualificarsi di commercio » (172).

Sulle orme di quella francese, la scienza giuridica italiana avrebbe perciò cercato di allargare la sfera di applicazione del diritto commerciale, facendo leva sulla natura dimostrativa dell'enumerazione legislativa e sul valore normativo degli usi commerciali, indagando la natura giuridica di singole operazioni, ordinando e classificando le diverse categorie di atti, cercando un criterio in virtù del

(170) *Il Codice di commercio del Regno d'Italia illustrato coi lavori legislativi, colla dottrina e colla giurisprudenza*, a cura di E. Ottolenghi, Torino, Camilla e Bertolero, 1883, vol. I, pp. 94-100. Dopo l'emanazione, il testo del nuovo Codice apparve in numerose edizioni, corredate da un'esplicazione dei singoli articoli, sovente arricchita dai lavori preparatori e da un quadro degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, come nei casi de *Il Codice di commercio del Regno d'Italia approvato colla legge 2 aprile 1882. Testo definitivo illustrato col richiamo dei lavori preparatori e legislativi*, per cura di G.B. Ridolfi, Venezia, Naratovich, 1882; *Il Codice di commercio del Regno d'Italia con l'esposizione de' motivi che l'hanno preparato e seguito, con le relazioni ministeriali, discussioni delle commissioni e del parlamento*, a cura di M. Galdi e sotto la direzione di D. Galdi, 2 voll., Napoli, Galdi, 1882-1883; *Il Codice di commercio italiano commentato coi lavori preparatori, con la dottrina e con la giurisprudenza*, 8 voll. (L. Bolaffio, L. Tartufari, A. Marghieri, D. Supino, E. Caluci, C. Vivante, P. Ascoli, E. Cuzzi, L. Mortara), Verona-Padova, Drucker & Tedeschi, Torino, Roux & Favale, 1883-1897; *Il Codice di commercio del Regno d'Italia*, a cura di E. Ottolenghi, 2 voll., Torino, Camilla e Bertolero, 1883; *Il nuovo Codice di commercio del regno d'Italia*, volgarizzato da A. Errera, Firenze, Pellas, 1883; *Il nuovo Codice di commercio del Regno d'Italia compendiosamente illustrato coi motivi di esso* da E. Vidari, Milano, Hoepli, 1883.

(171) *Il Codice di commercio del Regno d'Italia*, cit., a cura di E. Ottolenghi, vol. I, p. 98.

(172) Ivi, p. 102.

quale distinguere un atto commerciale da un atto civile (173). Oltre a una capillare e analitica ricostruzione di singole fattispecie atipiche, compiuta sulla scorta delle decisioni emesse dalle Corti di Cassazione, si faceva strada un filone teorico volto a individuare gli elementi propri di una nozione generale di atto di commercio, nel rispetto delle coordinate tracciate dal legislatore: « si deve attribuire natura di atto di commercio, senza riguardo alla qualità della persona, a tutte quelle operazioni » — come poteva ricavarsi dai lavori preparatori — « che per la loro essenza, nell'ordine economico e nell'opinione generale, costituiscono una manifestazione dell'attività commerciale » (174).

Nel presupposto che atto di commercio in senso giuridico fosse solo quello idoneo a realizzare un commercio in senso economico, vale a dire un'intromissione tra produttori e consumatori « allo scopo *diretto*... di effettuare od agevolare lo scambio dei beni », Manara (1858-1943) (175) pertanto suggeriva, discendendo « dal concetto vero del commercio » quale era stato « dai moderni economisti raggiunto », di considerare atto di commercio, insieme a quelli « connessi », « collegati », « dipendenti » o « accessori », ogni « *atto d'intromissione fra produttori e consumatori direttamente rivolta ad effettuare od agevolare la circolazione delle ricchezze e fatta a scopo di lucro* » (176). Una definizione adatta a un'economia di tipo mercantile, ma chiaramente insufficiente per un'economia di tipo industriale, come dimostravano le “acrobazie” logiche escogitate per

(173) Ci si è soffermati su questa fase della cultura giuridica italiana in F. MAZZARELLA, *L'impresa, in Il contributo italiano alla storia del pensiero, Diritto*, cit., pp. 440-441.

(174) *Il Codice di commercio del Regno d'Italia*, cit., a cura di E. Ottolenghi, vol. I, pp. 100-101.

(175) Nato a Lugo di Romagna il 15 gennaio del 1859, Ulisse Manara si laureò nel 1881 in Giurisprudenza all'Università di Bologna. Conseguita nel 1885 la libera docenza presso l'Università di Roma, vinse due concorsi a cattedra nel 1888 e fu chiamato come straordinario di Diritto commerciale all'Università di Palermo, dove rimase fino al 1892, quando si trasferì all'Università di Genova. Tra i padri del diritto commerciale italiano, rivolse i suoi interessi, oltre che alla questione strutturale dell'atto di commercio, a temi nevralgici della prassi del secolo XIX, come quello della personalità giuridica delle società (*Delle società e delle associazioni commerciali. Trattato teorico-pratico*, 2 voll., Torino, 1902-06). Morì a Forlì il 13 marzo del 1944.

(176) U. MANARA, *Gli atti di commercio secondo l'art. 4 del vigente Codice commerciale italiano*, Torino, Bocca, 1887, p. 40.

includere nel diritto commerciale le operazioni industriali e manifatturiere.

Se l'atto di trasformazione e di manifattura rientrava nel diritto commerciale, infatti, non era perché « l'imprenditore di manifatture » predisponava e coordinava « al fine ultimo della produzione tutti i mezzi atti a raggiungerla », né perché trovava « i capitali, lo stabilimento, gli operai », procurava le materie prime, vigilava sulla produzione, dirigeva e regolava l'organizzazione del lavoro, ma solo perché al termine del processo produttivo egli offriva « ai consumatori il frutto (i prodotti) dei servizi ch'egli ha richiesto agli altri agenti della produzione » (operai, proprietari, capitalisti) ⁽¹⁷⁷⁾. Solo per questa ragione, ritenendo che l'« idea dell'atto di commercio » prevalesse ed in loro si imprimesse, il legislatore aveva espressamente annoverato tra gli « atti di commercio » le imprese di manifattura e le compravendite di cose mobili allo scopo di « rivenderle dopo averle lavorate o poste in opera » ⁽¹⁷⁸⁾. Solo per questa ragione, « vedendo giustamente nell'ufficio dell'imprenditore di manifatture piuttosto un'opera commerciale che tecnica », il legislatore aveva « esplicitamente dichiarato l'impresa di manifatture atto di commercio; ma guai se non l'avesse dichiarato; giacché avrebbe lasciato aperto l'adito ad incertezze e a controversie senza fine » ⁽¹⁷⁹⁾. Inutile, secondo Manara, girarci attorno: la nozione di « atto di commercio »

⁽¹⁷⁷⁾ Ivi, p. 54. « Il commercio » — Manara argomentava — « s'intromette fra produttori e consumatori, non già col cangiare la sostanza delle cose, o col variarne la forma, o il modo di essere rispetto al luogo, ma semplicemente col procacciare l'adeguamento della loro domanda alla loro offerta. È, dunque, un'intromissione speciale quella che il commercio compie: è l'intromissione direttamente rivolta a questo, non ad altro rivolta che a questo — procacciare l'incontro della domanda colla offerta » (ivi, p. 42).

⁽¹⁷⁸⁾ « E ov'egli non l'avesse fatto, gravi e ragionevolissimi dubbi, innumerevoli controversie avrebbero potuto elevarsi in proposito » (ivi, pp. 53-54).

⁽¹⁷⁹⁾ U. MANARA, *Gli atti di commercio*, cit., p. 55. Come incertezze e controversie sarebbero sorte intorno alle altre imprese enumerate nell'art. 3, ma anche agli atti funzionali o strumentali al commercio (come le cambiali, gli ordini di derrate e le assicurazioni) e agli altri atti reputati « commerciali » « non già perché in loro stessi concretino l'idea dell'atto di commercio, ma perché sono sì fattamente connessi con atti che a quest'idea rispondono, perché da sì stretti ed intimi rapporti sono con questi ultimi collegati, che vogliono esser considerati quasi una loro dipendenza o una loro accessione » (depositi, conti correnti, checks) (ivi, pp. 57-59).

non poteva che essere la stessa per il giurista e per l'economista; « solo, stante la grande varietà degli atti della vita sociale e la varia dipendenza e i vari rapporti che corrono fra i medesimi, il legislatore s'è trovato nella necessità di qualificare come atti di commercio obbiettivi, oltre quelli ch'egli ha ritenuto maggiormente rispondere all'idea astratta dell'atto di commercio, alcuni altri atti che, a suo giudizio, il commercio più direttamente o più potentemente promuovono, agevolano, sussidiano, o che, oltre a ciò, dal commercio o pel commercio hanno avuto vita » (180).

« L'opera di intromissione fra il produttore ed il consumatore ... allo scopo di guadagnare », in definitiva, si manifestava, nella visione del legislatore, « non solamente nella compra e nella rivendita, ma anche in tutti i molteplici atti accessori che ne sono i preliminari, od i mezzi o le conseguenze, che sono diretti a favorire l'atto principale, e che possono essere occasione di guadagno per coloro che li fanno » (181). La commercialità obbiettiva di un atto, condizione necessaria per l'applicazione della « legge commerciale », derivava esclusivamente dalla « speculazione » e dall'« intermediazione lucrativa », come alla fine del secolo, sviluppando una vera e propria « teorica degli atti di commercio », confermava Masè-Dari (1866-1961) (182). Non serviva un guadagno effettivo, per la semplice

(180) U. MANARA, *Gli atti di commercio*, cit., p. 59.

(181) *Il Codice di commercio del Regno d'Italia*, cit., a cura di E. Ottolenghi, vol. I, p. 102.

(182) E. MASÈ-DARI, *Atti di commercio*, in *Il Digesto italiano*, Torino, Utet, 1893-1899, vol. IV, parte II, pp. 193-194. Eugenio Masè-Dari nacque a Mantova, da Federico e Irene Pasquali, il 27 luglio del 1864. Docente privato a Torino (ebbe notevole risonanza la sua prolusione del 15 novembre 1892 intitolata *L'economia politica e le riforme nella proprietà della terra*), fu professore di Economia politica e di Scienza delle Finanze nelle Università di Cagliari (1897-1899), di Messina (1899-1903) e dal 1903 di Modena. Dal 1893 collaborò con la « Rivista di scienze economiche ». Fu socio della Regia Accademia di scienze, lettere ed arti di Modena e dell'Accademia Virgiliana di scienze lettere ed arti di Mantova, della quale sarebbe stato presidente dal 1948. Nel 1954 ricevette l'onorificenza di Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Economista, sensibile alle influenze della scienza giuridica e delle scienze sociali, intrecciò i grandi temi dell'economia con la storia, il diritto, la politica, le questioni sociali. Tra le sue opere — a parte i saggi pubblicati in diverse riviste, come l'« Archivio giuridico » (*Le teorie darwiniana e spenceriana e l'economia politica*, 1895), il « Giornale degli economisti » (*L.A. Muratori come economista*, 1893), la « Riforma sociale » (Os-

ragione che il requisito della « speculazione » andava inteso in senso psicologico, come « elemento intenzionale »: l'atto avrebbe dovuto essere « fatto in vista di una speculazione », mentre sarebbe stato irrilevante che da un atto « fatto senza preciso scopo di guadagno » scaturisse « un reale vantaggio che si possa attribuire alla speculazione » (183).

Il principio dell'intermediazione speculativa, che Masè-Dari intendeva in un'accezione più « ristretta » di quella di Manara, svelava così le sue radici liberali (184). Come un atto sarebbe stato commerciale, a prescindere « dalla enumerazione che la legge commerciale fa », in ragione della « mente di chi procede », più precisamente della « volontà dei contraenti, o di almeno uno di essi », così un soggetto sarebbe stato « commerciante » quando avesse fatto « scopo abituale della sua vita la speculazione », che non era altro che « un'azione riflessa dell'individuo », di modo che era « ancora la

servazioni sulla teoria della rendita di Marx, 1899; *Il progetto di legge sulle imprese di assicurazione*, 1895) e la « Rivista di politica economica » (*Sulla riforma agraria*, 1948) — si ricordano *Sciopero e coalizione di operai* (Torino, 1887), *Sul bilancio dello Stato. Lineamenti dell'ordinamento formale della pubblica finanza* (Torino, 1899), *Il socialismo* (Torino, 1890), *Saggio sulla influenza della coltivazione intensiva in Italia* (Torino, 1888), *La imposta progressiva. Indagini di storia e d'economia della finanza* (Torino, 1897), *Marco Tullio Cicerone e le sue idee sociali ed economiche* (Torino, 1901), *Lodovico Antonio Muratori e l'economia politica* (Modena, 1927), *Tre Lettere inedite di R.T. Malthus* (Modena, 1929).

(183) E. MASÈ-DARI, *Atti di commercio*, cit., p. 194.

(184) « In balia... dello studio amoroso pelle scienze economiche », Manara attribuiva — secondo E. MASÈ-DARI, *Atti di commercio*, cit., pp. 199-204 — « una estensione ed una comprensività esagerate alla parola "intromissione" », accomunando gli atti di commercio e quelli « dell'industria estrattiva, manifattrice, costruttrice, ecc. ». Invece, essendo « un errore... ricorrere alla definizione del commercio data dalle scienze economiche », « la parola *intromissione*, usata nel ristretto senso che è necessario attribuirle per la serietà della scienza giuridica », andava « limitata al fatto di chi facilita lo scambio tra un oggetto che rappresenta un completo processo di produzione a seconda della richiesta di chi sente bisogno di quell'oggetto, ed un oggetto, equivalente e pure rispondente alla richiesta dell'altro contraente, offerto da chi figura come compratore ». Non era all'« industria, la quale può essere solo considerata come tale nel processo, di produzione, che si estende il concetto e la denominazione della obiettività dell'atto di commercio »; era « ai prodotti di questa industria, quando ogni processo industriale a loro riguardo è cessato e compiuto, e gli oggetti stessi attendono di essere smerciati ».

volontà che » faceva « assumere alla persona il carattere di commerciante » (185). Individualismo e volontarismo permeavano il vocabolario del giurista, orientandolo nella valutazione della « qualità commerciale » dell'atto e del soggetto e consolidando la nozione unitaria di « *atto obbiettivo di commercio* » come « *atto di intromissione fra produttori e consumatori, che, effettuando od agevolando la circolazione della ricchezza, procura un lucro all'intermediario* » (186).

L'angolo visuale del giurista rimaneva limitato a un'economia dello scambio, ma grazie all'applicazione del principio dell'accessorietà e a un'accezione estensiva del concetto di intromissione, diventava possibile includere nel diritto commerciale taluni atti di produzione e di trasformazione. L'adozione di una nozione unitaria di atto di commercio introduceva un parametro generale in virtù del quale testare la commercialità di singoli atti, senza mettere in discussione la struttura atomistica dell'impostazione codicistica. Con la conseguenza, sul piano della prassi giurisprudenziale, che i tribunali avrebbero continuato a giudicare secondo logiche oggettive, prescindendo dall'esistenza di un'organizzazione produttiva e di volta in volta diversamente valutando la natura di un medesimo tipo di atto: « il criterio per distinguere l'atto civile dal commerciale » — ribadiva la Corte d'appello di Milano — non avrebbe dovuto « attingersi dalla qualità della persona che lo compie e dal fine più o meno prossimo cui è indirizzato, bensì dall'intima natura dell'atto stesso » (187).

Riconosciuta per giurisprudenza costante la natura « dimostrativa, non tassativa » dell'« enumerazione degli atti qualificati commerciali nell'art. 3 cod. comm. », le Corti italiane cercavano dunque di sciogliere i nodi generati dall'incontro tra legislazione e prassi economica, oscillando tra soluzioni di segno contrario e ribaltando nel tempo indirizzi consolidati (188). Mentre le Corti d'appello di

(185) E. MASÈ-DARI, *Atti di commercio*, cit., pp. 194-195.

(186) Ivi, p. 202 (corsivo nostro).

(187) Corte d'appello di Milano, 12 settembre 1883, in « Il Foro italiano », 1883, I, cc. 1190-1192.

(188) La natura dimostrativa dell'enumerazione era ovviamente pacifica: cfr. Corte di Cassazione di Torino, 24 gennaio 1895, in « Il Foro italiano », 1895, I, cc. 499-503, e Corte di Cassazione di Roma, 3 giugno 1897, in « Il Foro italiano », 1897, I, c. 1023.

Milano e di Torino, visto il « carattere scolpitamente civile », negavano che la « locazione e conduzione d'immobili » mutasse natura per il fatto che il conduttore fosse « un commerciante, il quale nell'esercizio del suo commercio si proponga di trarre un lucro dall'assunto affitto »⁽¹⁸⁹⁾, la Cassazione di Roma, insieme alla Corti di Messina e di Genova⁽¹⁹⁰⁾, riteneva che « la locazione d'un immobile per oggetto di speculazione, specialmente quando intervenga fra commercianti, è atto di commercio »⁽¹⁹¹⁾. Mentre secondo la Corte d'appello bolognese la soccida costituiva « un atto essenzialmente civile », per la Cassazione romana « il contratto di soccida stipulato da un commerciante » avrebbe potuto « riferirsi al suo commercio, e quindi non » avrebbe potuto « dirsi un atto essenzialmente civile »⁽¹⁹²⁾. Mentre erano da ritenere commerciali « il contratto di locazione d'opera stipulato da una società ferroviaria con i propri dipendenti per l'esercizio della ferrovia » e « l'azione per responsabilità civile nascente da quasi delitto... quando sorge come effetto o in dipendenza di un contratto commerciale »⁽¹⁹³⁾, non lo erano, a giudizio della stessa Suprema Corte di Roma, « la compera in fiera di bestiame destinato alla coltura di fondi rustici, e ad accrescerne la rendita col maggior valore che si ottiene rivenden-

⁽¹⁸⁹⁾ Corte d'appello di Milano, 12 settembre 1883, in « Il Foro italiano », 1883, I, cc. 1190-1192. La medesima Corte avrebbe ribadito il principio con la sentenza del 10 marzo 1885, in « Il Foro italiano », 1885, I, cc. 511-512. La Corte d'appello torinese, in termini ancora più espliciti, avrebbe affermato che « la locazione di immobili, quantunque destinati ad uso di stabilimento commerciale (nella specie di bottega a forno per panetteria e pasticceria) non costituisce atto di commercio, neppure se nel contratto di locazione sia imposto al conduttore l'obbligo di non cambiare quella destinazione » (22 giugno 1886, in « Il Foro italiano », 1886, I, cc. 761-766).

⁽¹⁹⁰⁾ Corte d'appello di Genova, 23 febbraio 1883; Corte d'appello di Messina, 28 gennaio 1884, in « Il Foro italiano », 1884, I, cc. 1001-1004.

⁽¹⁹¹⁾ 18 dicembre 1884, in « Il Foro italiano », 1885, I, cc. 82-86. Si veda in senso favorevole la nota a sentenza redatta da Leone Bolaffio.

⁽¹⁹²⁾ Cfr. rispettivamente Corte d'appello di Bologna, 15 luglio 1892, in « Il Foro italiano », 1892, I, cc. 1032-1040, e Corte di Cassazione di Roma, 18 aprile 1893, in « Il Foro italiano », 1893, I, cc. 633-640. Entrambe le sentenze erano seguite da note di Vivante, che criticava la prima e traeva « grande conforto » dalla seconda.

⁽¹⁹³⁾ Corte di Cassazione di Roma, 16 aprile 1896, in « Il Foro italiano », 1896, I, cc. 601-603.

dolo in seguito allevato e migliorato »⁽¹⁹⁴⁾ e quella del proprietario di un vasto vigneto che avesse comprato una quantità d'uva molto superiore a quella prodotta dal suo fondo, per farne con l'una e l'altra vino allo scopo di venderlo, perché in questo caso l'acquisto avrebbe avuto il solo scopo di migliorare il prodotto e non quello di speculare⁽¹⁹⁵⁾.

Alle soglie del nuovo secolo, nel 1899, l'avvocato Scalaman-
drè⁽¹⁹⁶⁾, col pragmatismo di chi si confrontava quotidianamente con la prassi dei tribunali, constatava quindi che nonostante i tentativi di elaborare « definizioni razionali o dommatiche », « non si è potuto sinora definire convenientemente nel suo concetto dottrinale l'*atto di commercio* », con la conseguenza che la stessa « qualità di commerciabili nelle cose che sono in commercio » rimaneva « tuttora molto incerta nella dottrina de' giuristi »⁽¹⁹⁷⁾. La capacità espansiva del diritto commerciale, che trasformava progressivamente in commerciali quegli atti che fino a qualche tempo prima erano stati reputati civili (« ad esempio la compra e la rivendita di beni immobili, e la

⁽¹⁹⁴⁾ Corte di Cassazione di Roma, 2 febbraio 1891, in « Il Foro italiano », 1891, I, cc. 289-291.

⁽¹⁹⁵⁾ Corte di Cassazione di Roma, 13 gennaio 1891. La decisione era criticata da C. BIONDI, *Quistione sulla qualità di commerciante ed atto di commercio*, in ID., *Studi di diritto commerciale*, Napoli, Tipografia della critica forense, 1894, pp. 7-12, che spiegava che « al certo l'acquisto d'una merce in natura per ridurla in un prodotto commerciabile e la susseguente vendita di essa, costituisce una forma dell'esercizio del commercio » e « non si comprende come nel caso del proprietario del vigneto, che acquista uva per farne vino e venderlo, si possa negare la qualità di commerciante, sol perché unisca all'uva acquistata quella prodotta dal suo fondo ».

⁽¹⁹⁶⁾ Avvocato in ambito civile e amministrativo, Girolamo Scalaman-
drè nacque a Napoli il 10 novembre del 1818. Professore aggregato alla Facoltà di Giurisprudenza di Napoli (si ricorda la prolusione del 1892 su *Le tradizioni romane e germaniche del diritto*), scrisse diverse opere, tra le quali *Della equità naturale e civile come principio della scienza del governo* (Napoli, 1845); *Istoria del pubblico insegnamento nel Reame di Napoli* (Napoli, 1849); *Gli errori economici di un opuscolo detto I bilanci del Regno di Napoli e degli Stati sardi* (Napoli, 1858); *Manuale di procedura espositivo degli articoli del Codice italiano di rito civile ne' quali la regola è espressa e la eccezione taciuta* (Scafati, 1875). Proseguì dal terzo volume il *Commentario del Codice civile* di Giovanni Vignali (7 voll., Napoli 1878-1886). Il suo *Comento*, citato per esteso più avanti, era articolato in quattro volumi.

⁽¹⁹⁷⁾ G. SCALAMANDRÈ, *Comento del diritto commerciale italiano*, Napoli, Corrado, 1899, vol. I, pp. 26-27.

intrapresa di costruzioni »), rendeva labile ogni definizione che si fosse preteso di « dedurre da un principio di diritto », tanto più quando si fosse cercato di derivare il concetto di commercio in senso giuridico da quello in senso economico ⁽¹⁹⁸⁾. Non restava, al fine di stabilire « quale » fosse « un atto di commercio », che condurre un'indagine caso per caso, perché la « quistione » non era « di diritto », bensì « intenzionale, ossia di volontà, di fatto e di prova » ⁽¹⁹⁹⁾. E quindi l'avrebbe risolta « piuttosto il giudice che il giurista » ⁽²⁰⁰⁾. L'avrebbe risolta, « adunque, secondo la qualità del fatto, estimando essere atto commerciale anche quello che non sia compreso nello elenco della legge; ovvero essere puramente civile quello che abbia le sole apparenze di taluno degli atti reputati commerciali dalla stessa legge » ⁽²⁰¹⁾.

8. *Dal « fondo di commercio » all'« azienda ». Esercizi italiani in tema di unità patrimoniale dell'impresa.*

L'esigenza di attenuare gli inconvenienti causati dall'atomismo degli atti di commercio non si traduceva dunque in un mutamento dell'angolo di osservazione, tanto meno nella promozione dell'organizzazione produttiva a criterio formale di applicazione delle norme. L'« impresa » continuava a figurare tra gli atti oggettivi di commercio; il contratto di lavoro, la concorrenza sleale, le coalizioni industriali, i marchi del prodotto, i segni distintivi dell'imprenditore, i brevetti industriali e la cessione del fondo di commercio rimanevano soggetti alle norme e alle categorie del diritto comune o al più disciplinati in leggi speciali, al di fuori di una prospettiva capace di

⁽¹⁹⁸⁾ Ivi, vol. I, pp. 27-28.

⁽¹⁹⁹⁾ Ivi, vol. II, p. 56.

⁽²⁰⁰⁾ *Ibidem*. E difatti i tribunali esaminavano di volta in volta il singolo atto, come quando, nello stesso anno in cui scriveva Scalamandrè, la Corte di Cassazione di Torino distingueva il contratto di trasporto (atto di commercio, in cui l'« imprenditore » assumeva « l'obbligo di trasportare o di far trasportare la cosa ») dalla locazione d'opera, consistente in un trasporto (atto civile, in cui « il locatore promette la propria energia di lavoro ») (così A. BRUSCHETTINI nella nota alla sentenza del 4 dicembre 1899, in « Il Foro italiano », 1900, I, cc. 476-490).

⁽²⁰¹⁾ G. SCALAMANDRÈ, *Comento del diritto commerciale italiano*, cit., vol. II, p. 56.

riconoscere la complessità relazionale della realtà industriale ⁽²⁰²⁾. L'organizzazione economica d'impresa — colta dalla dottrina più avveduta nella sua natura di « organismo economico, che pone in opera gli elementi necessari per ottenere un prodotto destinato allo scambio, a rischio dell'imprenditore » ⁽²⁰³⁾ — sarebbe rientrata nell'orizzonte dei giuristi solo occasionalmente, senza elevarsi a criterio formale di applicazione del diritto commerciale ⁽²⁰⁴⁾.

Semmai — specie nei giuristi più sensibili alla dimensione sociale ed economica del fenomeno giuridico, come Sraffa (1865-1937) ⁽²⁰⁵⁾ e Vivante — l'insieme organizzato della produzione

⁽²⁰²⁾ Si rinvia a F. MAZZARELLA, *"Afferrare" l'economia. Percezioni e proiezioni dell'impresa nel diritto dell'età industriale*, in *"Afferrare... l'inafferrabile". I giuristi e il diritto della nuova economia industriale fra Otto e Novecento*, a cura di A. Sciumè e E. Fusar Poli, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 171-194, nonché, per i profili inerenti ai singoli istituti, a F. MAZZARELLA, *Nel segno dei tempi*, cit., pp. 3-284, Id., *Diritto e invenzioni*, cit., pp. 69-138, e Id., *Fallimento, autonomia contrattuale, impresa*, cit., pp. 161-204. Per gli aspetti riguardanti il diritto del lavoro G. CAZZETTA, *Società industriale e silenzio del codice*, cit., specialmente pp. 3-16, Id., *Leggi sociali, cultura giuridica ed origini della scienza giuslavoristica in Italia tra Otto e Novecento*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 17, 1988, specialmente pp. 172-190, Id., *Scienza giuridica, leggi sociali ed origini del diritto del lavoro*, in Id., *Scienza giuridica e trasformazioni sociali*, cit., pp. 69-169, P. PASSANITI, *Storia del diritto del lavoro*, I, *La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865-1920)*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 27-57.

⁽²⁰³⁾ La definizione è di C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, vol. I, Torino, Bocca, 1902², n. 63, p. 110, il quale, nella prima edizione del 1893, si era invece limitato a parlare di organismo economico che per le sue dimensioni e le circostanze può ritenersi « impresa », considerando peraltro l'enumerazione degli atti di commercio in senso restrittivo.

⁽²⁰⁴⁾ La forma, anche in Italia, assumeva invece rilievo in materia societaria, dal momento che l'art. 8 del Codice del 1882 attribuiva natura commerciale alle società a prescindere dal compimento professionale di atti di commercio: « sono commercianti coloro che esercitano atti di commercio per professione abituale, e le società commerciali ».

⁽²⁰⁵⁾ Nato il 19 dicembre del 1865 a Pisa, in una famiglia ebraica di commercianti di tessuti, e morto a Rapallo il 10 dicembre del 1937, Angelo Sraffa fu uno dei grandi protagonisti della gius-commercialistica italiana di fine Ottocento primo Novecento. Laureatosi nel 1888 con una tesi sulla vendita di cosa altrui (*Note sulla vendita di cosa altrui*, in « Archivio giuridico », 41, 1888, pp. 158 ss.) all'Università di Pisa, in un contesto culturale eccezionalmente vivace (vi insegnavano Gabba, Carrara, Supino, Tamassia, Toniolo, Mortara, Serafini), conseguì la libera docenza in Diritto commerciale nel 1891. Straordinario dal 1893, insegnò prima a Macerata e poi dal 1896 a Messina, dove due anni dopo fu promosso ordinario da una commissione formata da Manara,

emergeva nell'accezione oggettiva di patrimonio, universalità, oggetto unitario di circolazione, fosse per effetto di una semplice locazione o in virtù di una compravendita commerciale ⁽²⁰⁶⁾. In senso lato, infatti, avrebbero potuto considerarsi « merci » o « derivate » anche le « cose incorporali », « i brevetti d'invenzione, i diritti di proprietà artistica e letteraria ed i crediti fatti a scopo di speculazione », ma perfino le universalità, come il complesso di beni al servizio di un esercizio commerciale ⁽²⁰⁷⁾. « *Il fondo di commercio* » — formato da « diversi elementi », tra i quali « l'avviamento e la clientela, il nome, l'insegna, gli utensili, le merci propriamente dette e l'affittamento dei locali » — costituiva « una universalità, un *jus universum* », che avrebbe dovuto « certamente considerarsi come

Marghieri, Supino, Vidari e Vivante. Nello stesso anno, il 1898, venne chiamato all'Università di Parma, dove avrebbe insegnato, collaborando contemporaneamente con la neonata Università Bocconi di Milano (1902), fino al 1913, quando si trasferì all'Università di Torino. Esercitò la professione forense a Milano, città alla quale fu profondamente legato: Rettore alla Bocconi dal 1917 al 1926, contribuì alla fondazione dell'Università Statale, dove sarebbe stato chiamato nel 1924 e avrebbe insegnato fino al 1934. Tematicamente e metodologicamente vicino a Vivante, Saffa manifestò fin dall'inizio le sue simpatie per una concezione sociologica e anti-formalista del diritto, come testimonia la sua celebre prolusione maceratese dell'11 gennaio 1894, intitolata *La lotta commerciale* e pubblicata nella rivista simbolo della « Scuola sociale del diritto » (« La scienza del diritto privato », 2, 1894, pp. 220-240). Proprio con Vivante, nel 1903, fondò la « Rivista del diritto commerciale, industriale e marittimo », destinata a ospitare il dibattito della dottrina gius-commercialistica italiana. Oltre alle opere citate, si ricordano *La liquidazione delle società commerciali* (Firenze, 1891), *Il fallimento delle società commerciali* (Firenze, 1897), *Del mandato commerciale e della commissione* (Milano, 1900). Per un approfondito profilo si vedano gli scritti di A. MONTI, *Angelo Saffa. Un "antiteorico" del diritto*, Milano, Egea, 2011, « ... più un imprenditore che un operaio del diritto »: la ricerca e la professione, in *Angelo Saffa*, a cura di P. Marchetti e M.A. Romani, Milano, Università Bocconi Editore, 2009, pp. 47-63, e *Saffa, Angelo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., vol. II, pp. 1908-1911. Sul metodo e sull'ideologia P. GROSSI, « La scienza del diritto privato ». Una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo. 1893-1896, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 187-197. Sul suo percorso accademico M.G. DI RENZO VILLATA, *Angelo Saffa a Giurisprudenza: tra Parma, Torino e Milano*, in *Angelo Saffa*, cit., pp. 19-43.

⁽²⁰⁶⁾ A. SRAFFA, *La locazione d'un negozio e l'avviamento*, in « Il diritto commerciale », 1892, poi in ID., *Studi di diritto commerciale*, Firenze, Cammelli, 1907, pp. 113-136

⁽²⁰⁷⁾ *Il Codice di commercio del Regno d'Italia*, cit., a cura di E. Ottolenghi, vol. I, p. 106, il quale riprendeva Massé, Alauzet, Dalloz e Bedarride.

merce, semprecchè sia acquistato a scopo di lucro, perché concorrebbero gli estremi del n. 1° dell'art. 3 » (208).

Dopo aver ripreso, sotto la vigenza del primo Codice di commercio del 1865, la nozione francese di « fonds de commerce », la dottrina italiana, all'indomani dell'emanazione del Codice del 1882, ritornava dunque sull'insieme patrimoniale del commerciante, riformulandolo in una prospettiva nazionale. Né « Geschäft », né « fonds de commerce », ma « azienda » — come illustrava Marghieri (1852-1937) (209) — era il lemma scelto « per indicare tutto il complesso delle attività e passività pertinenti allo esercizio commerciale degli affari di un commerciante » (210). Al ruolo cruciale assunto dall'organismo imprenditoriale in campo economico faceva riscontro in campo giuridico l'affermazione di « un complesso organico » formato da « beni corporali, immobiliari e mobiliari » (« stabilimento », « merci », « utensili », « strumenti », « libri di commercio »), « beni incorporali » (« crediti », « diritti di privativa », « proprietà letteraria ed artistica », « ditta », « insegna », « marchi »), valori (come « il credito », « la clientela » e la « probabilità... di proseguire l'esercizio del traffico, facendo nuovi af-

(208) *Ibidem*. E ciò anche quando « coll'avviamento ed altri simili elementi non » fossero « state vendute merci propriamente dette », perché « l'avviamento comprato » sarebbe comunque servito « di mezzo alla rivendita di altra merce che sarà pure comprata, ed inoltre con questa si rivende in certa guisa una frazione dell'avviamento medesimo » (*ibidem*).

(209) Nato a Napoli il 12 giugno del 1852, Alberto Marghieri insegnò Diritto commerciale presso l'Ateneo partenopeo. Si dedicò agli studi di diritto commerciale con una prospettiva eclettica, che compendia interessi filosofici (tradusse anche il *Diritto naturale* di Ahrens), storici ed economici. Nominato senatore nel 1924, si interessò in Parlamento alla legge fallimentare e alla legge punitiva degli amministratori di società anonime. Scrisse numerose opere, tra le quali *Studi di diritto commerciale, teoria dell'avallo, quasi contratti commerciali* (Napoli, 1878), *Il diritto commerciale italiano* (Napoli, 1882), *I motivi del Codice di commercio italiano* (Napoli, 1885), *Manuale del diritto commerciale* (Napoli, 1894), *Nozioni e limiti della proprietà commerciale* (Torino, 1926), *Lezioni di diritto marittimo* (Napoli, 1912), *Dalle lezioni di diritto commerciale*, 3 voll. (Napoli, 1912-1913), *Dei limiti e delle forme dei diritti d'autore sull'opera dell'ingegno* (Città di Castello, 1920). Tradusse e curò anche le versioni italiane dei *Principi di diritto civile* e del *Diritto civile internazionale* di François Laurent. Morì a Napoli il 12 luglio del 1937.

(210) A. MARGHERI, *Il diritto commerciale italiano esposto sistematicamente*, Napoli, Marghieri, 1884, vol. I, §. 26, p. 239.

fari») ⁽²¹¹⁾. « Un corpo universale, un *universum jus*, un *nomen juris*, un organismo della vita economica, esistente al di sopra della persona fisica del possessore » e indipendente dagli « elementi » che lo « compongono » ⁽²¹²⁾.

Avvantaggiato dalla norma che per la prima volta includeva tra gli atti di commercio « le compre e le rivendite di beni immobili, quando siano fatte a scopo di speculazione commerciale » (art. 3, n. 3 del Codice di commercio), il giurista italiano poteva così agevolmente ammettere che l'« azienda », appartenente a « una persona singola », a « una società di commercio » o a « un consorzio di comunisti », avrebbe potuto essere « venduta, ceduta, donata, legata, data in usufrutto » ⁽²¹³⁾. Negli interstizi lasciati dagli atti di commercio, dell'impresa affiorava pertanto non già la sua forma organizzata, né i suoi profili soggettivi, ma « la sua essenza naturalmente oggettiva », il suo essere bene unitario suscettibile di trasferimento, « espressione complessiva esteriore dell'esercizio commerciale » ⁽²¹⁴⁾.

9. *Il Código de Comercio spagnolo del 1885. Una nuova clausola generale per l'atipicità degli atti di commercio.*

Mentre nel 1883 la Svizzera approdava a un Codice unico delle obbligazioni, suscitando l'entusiasmo di coloro che propugnavano una disciplina comune a commercianti e non commercianti ⁽²¹⁵⁾, nel

⁽²¹¹⁾ Ivi, p. 240.

⁽²¹²⁾ Ivi, pp. 240-241. Sul più tardo sviluppo della teoria cfr. A. VANZETTI, *Trent'anni di studi sull'azienda*, I, *Considerazioni introduttive. La dottrina italiana*, in « Rivista del diritto commerciale », 1958, I, pp. 32-64.

⁽²¹³⁾ A. MARGHERI, *Il diritto commerciale italiano*, cit., §. 26, pp. 242-249.

⁽²¹⁴⁾ Ivi, §. 26, p. 245.

⁽²¹⁵⁾ Promulgato il 14 giugno del 1881, il Codice federale svizzero entrava in vigore il 1° gennaio del 1883. Sui caratteri del modello svizzero e sul suo ruolo nel diritto commerciale R. PATRY, *L'unité du droit des obligations*, in *L'unité du droit des obligations*, a cura di M. Rotondi, Padova, Cedam, 1974, pp. 417-433. Sul processo di formazione e sulla matrice ideologica dell'*Obligationenrecht* si veda P. CARONI, *Der « demokratische » code unique von 1881. Eine Studie zur ideologischen Beziehung von Sonderrecht und Demokratie*, in *Das Obligationenrecht. 1883-1983*, Berner Ringvorlesung zum Jubiläum des schweizerischen Obligationenrechts, herausgegeben von P. Caroni, Bern und Stuttgart, Haupt, 1984, pp. 19-68.

1885, al termine di un processo di revisione cominciato nel 1834, il governo spagnolo promulgava un nuovo *Código de Comercio*, al fine di rispondere a quel « movimiento general de la nación española en dirección del comercio y de la industria » che aveva causato « una verdadera revolución en el orden económico » (216). I limiti del Codice emanato sotto il Regno di Ferdinando VII erano apparsi evidenti fin dai primi anni Trenta, ingigantiti dall'avvento delle ferrovie, dall'espansione del sistema creditizio e dallo sviluppo dell'economia industriale, come dimostrava l'emanazione, da parte della Corona, di una serie di leggi volte da un lato a rafforzare la libertà di commercio e l'iniziativa economica, dall'altro a mettere ordine nella materia del credito, della borsa e delle società anonime (217). L'abolizione dei Tribunali di commercio, nel 1868,

(216) *Exposición de Motivos del Proyecto de Código de comercio de 1882*, ora in *Centenario del Código de Comercio*, vol. I, Madrid, Ministerio de Justicia, 1986, p. 497. Il nuovo Codice, promulgato con real decreto del 22 agosto 1885, constava di 955 articoli, divisi in quattro libri: « De los comerciantes y del comercio en general »; « De los contractos especiales del comercio »; « Del comercio marítimo »; « De la suspensión de pagos, de la quiebras y de las prescripciones ». Sul processo di revisione della disciplina codicistica, interrotto a più riprese e infine riavviato in maniera risolutiva con l'insediamento della *Comisión* del 1869, si vedano, anche per un quadro degli interventi legislativi, del dibattito politico-scientifico e dei lavori preparatori, M. MOTOS GUIRAO y J. BLANCO CAMPAÑA, *Proceso histórico de formación del Código de Comercio*, in *Centenario del Código de Comercio*, vol. II, Madrid, Ministerio de Justicia, 1991, pp. 11-102, M.J. MUÑOZ GARCÍA, *Consideraciones*, cit., pp. 231-242, C. PETIT, *Derecho mercantil*, cit., pp. 414-449, e Á. ROJO, *La Codificación mercantil española*, cit., pp. 492-506. Per un breve ma esaustivo profilo della storia, delle logiche e dei contenuti del nuovo *Código* E. GACTO FERNÁNDEZ, *El Código de Comercio de 1885*, in *La España de la Restauración. Política, economía, legislación y cultura*, al cuidado de J.L. Garcia Delgado, Madrid, Siglo veintiuno, 1985, pp. 401-412. Si rinvia anche a F. MAZZARELLA, *La construcción de la noción de empresa*, cit., pp. 47-50. Un recente sguardo d'insieme sulla codificazione in Spagna in E. INESTA PASTOR, *La Comisión General de Codificación (1843-1997). De la codificación moderna a la descodificación contemporánea*, in « Anuario de historia del derecho español », 83, 2013, pp. 65-103.

(217) Non si trattava, nel Codice del 1829, di piccole lacune, ma di « grandes defectos e imperfecciones », come annotava T.M. MOSQUERA, *Reforma de la legislación mercantil*, in « Revista general de legislación y jurisprudencia », 29, 1866, pp. 169-173. Significative, sotto questo punto di vista, le riflessioni di J. COSTA, *Los tranvías y los ómnibus*, in « Revista general de legislación y jurisprudencia », 61, 1882, pp. 186-227. L'arretratezza di alcuni aspetti della legislazione commerciale era già segnalata da P. GONZÁLEZ HUEBRA, *Curso de Derecho mercantil*, Madrid, Gonzalez, 1853-1854, 2 vol., e

rimuoveva l'ultimo residuo di "corporativismo", circoscrivendo, per effetto della devoluzione al giudice ordinario delle controversie, la specialità del diritto commerciale ai soli aspetti sostanziali ⁽²¹⁸⁾.

Ma né gli occasionali interventi legislativi, per quanto tempestivi e opportuni, né le opere della dottrina, « por muy estimables que fueran », avrebbero potuto « satisfacer » — come rilevava nel 1884 Rafael de Ureña (1852-1930) ⁽²¹⁹⁾ — « las aspiraciones del científico, ni acudir á las necesidades de la práctica » (marchi, ditta, società

da R. MARTÍ DE EIXALÁ, *Instituciones del Derecho mercantil de España*, Madrid, Calleja, Barcelona, Verdager, s.d. ma 1852². Sulla legislazione speciale — in particolar modo quella in materia di società anonime, per la cui costituzione inizialmente si pretese, modificando l'art. 293 del *Código* del 1829 e in controtendenza rispetto all'orientamento che avrebbe preso piede nel resto d'Europa, l'autorizzazione governativa (legge del 28 gennaio 1848 e regolamento applicativo di cui al decreto reale del successivo 17 febbraio, poi modificati dal decreto del 28 ottobre 1868 e dalla legge del 19 ottobre 1969) — cfr. M.J. MUÑOZ GARCÍA, *Consideraciones*, cit., pp. 231-234, e F. TOMÁS Y VALIENTE, *Manual de Historia del Derecho Español*, Madrid, Tecnos, 1983⁴, 6^a reimpressione, 1995, in ID., *Obras completas*, vol. II, Madrid, Centro de estudios políticos y constitucionales, 1997, pp. 1449-1450.

⁽²¹⁸⁾ Art. 1 del *Decreto de unificación de fueros* del 6 dicembre 1868. Sulla travagliata abolizione dei *Tribunales de comercio* C. PETIT, *Derecho mercantil*, cit., pp. 449-481.

⁽²¹⁹⁾ Nato il 3 febbraio del 1852 a Valladolid, dove compì gli studi scolastici e universitarii, laureandosi nel 1871 in Giurisprudenza e iniziando dal 1872 a insegnare Diritto pubblico e commerciale in qualità di sostituto, Rafael de Ureña y Smenjaud fu dal 1878 professore di Diritto pubblico e amministrativo nell'Università di Oviedo e dal 1882 professore di Diritto ecclesiastico e Istituzioni finanziarie a Granada. Nel 1886 conseguì per concorso la cattedra di Letteratura giuridica spagnola (che assunse nel tempo diverse denominazioni) all'*Universidad Central* di Madrid, dove sarebbe diventato decano della Facoltà di Giurisprudenza (1909) e vicerettore (1921). Fu Consigliere di Stato, socio onorario straniero dell'*Istituto di Storia del Diritto Romano* e della *Société de Legislation Comparée*, membro dal 1886 della *Academia de Jurisprudencia* di Madrid, dal 1909 della *Real Academia de la Historia* e dal 1912 della *Real Academia de Ciencias Morales y Políticas*. La sua apertura alle istanze economico-sociali era il frutto di un'impostazione metodologica impregnata di motivi organicistici, evolucionistici, storicistici e sociologici, culminati nella fondazione (1918) e nella direzione della « *Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales* », attiva fino al 1936. Per queste sue tendenze, che avrebbe sviluppato in particolar modo durante il lungo periodo d'insegnamento a Madrid, è considerato uno dei promotori del Krausismo. Morì a Madrid il 21 maggio del 1930. Tra le sue opere, in buona parte dedicate al diritto commerciale e alla storia delle fonti del diritto spagnolo, si ricordano *La legislación gótico-hispana* (Madrid, 1905), *Observaciones acerca del desenvolvimiento de los estudios de Historia del Derecho Español* (Madrid,

cooperative, *cheques*, conto corrente, moratoria, ipoteca navale, immobilizzazione dei valori mobiliari, astrattezza dell'obbligazione cambiaria, assicurazione obbligatoria, disciplina internazionale), risolvendo i problemi di un Codice, quello del 1829, « en lucha abierta con las costumbres comerciales y las exigencias científicas » (220). Da qui il nuovo Codice del 1885, che in primo luogo, conformemente all'affermazione del liberalismo borghese, esaltava la libertà economica dell'individuo (già riconosciuta da una serie di leggi negli anni Trenta, costituzionalizzata nel 1869 e consacrata nella Costituzione del 1876) e proclamava in ambito commerciale i principi dell'eguaglianza formale, dell'autonomia contrattuale e della libertà delle forme, stabilendo che « serán válidos y producirán obligación y acción en juicio los contratos mercantiles, cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebren, la clase á que correspondan y la cantidad que tengan por objeto, con tal que conste su existencia por alguno de los medios que el derecho civil tenga establecidos » (221).

Per quanto si proponesse di interpretare la prassi commerciale e di assecondare lo spirito industriale, il nuovo Codice risultava tuttavia « más conservador que renovador » (222), teneva « la misma

1906), *Fuero de Usagre, siglo XIII* (Madrid, 1907), *Los incunables jurídicos de España* (Madrid, 1929). Per un suo profilo si vedano gli studi di A. MARTÍNEZ DHIER, *Rafael de Ureña y Smenjaud y sus observaciones acerca del desenvolvimiento de los estudios de historia del derecho español*, Granada, eug, 2007, pp. 25-86, e l'approfondito saggio di C. PETIT, *La prensa en la Universidad: Rafael de Ureña y la Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales (1918-1936)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 24, 1995, pp. 199-302.

(220) R. DE UREÑA Y SMENJAUD, *Ensayo de un plan orgánico de un curso de Derecho mercantil de España, y de las principales naciones de Europa y América*, in «Revista general de legislación y jurisprudencia», 73, 1888, pp. 528-529 (il testo, come l'Autore riferisce nella nota 2 di p. 637, fu scritto nel 1884).

(221) Art. 51. La Costituzione del 1876, in particolare, dichiarava ciascuno « libre de elegir su profesión y de aprenderla como mejor le parezca » (art. 12), riconoscendo anche agli stranieri il diritto di « establecerse libremente en territorio español » e di « ejercer en él su industria o dedicarse a cualquiera profesión » (art. 2). Cfr. A. MENÉNDEZ MENÉNDEZ, *Autonomía económica liberal y codificación mercantil española, in Centenario del Código de Comercio*, vol. I, cit., pp. 45-82.

(222) A. MENÉNDEZ MENÉNDEZ, *Código de Comercio y reforma de la Legislación*

estructura del de 1829» (223), perché le sue logiche restavano comunque ben piantate nell'alveo di un diritto commerciale di stampo atomistico e mercantile, «un Derecho de la mediación lucrativa entre la producción y el consumo», un diritto «de unos actos, justamente los actos de comercio,... con la tradicional disciplina de la compraventa comercial como eje de todo el sistema contractual» (224). Lontano dall'idea che il fulcro del capitalismo industriale stesse nell'organizzazione produttiva d'impresa, il legislatore spagnolo confermava le antinomiche tendenze della cultura giuridica del tempo (225), da un lato accentuando l'impostazione oggettiva basata sugli atti di commercio, dall'altro assecondando le istanze di ampliamento del diritto commerciale (226).

Sotto il primo aspetto, l'art. 1, introducendo una «modificación trascendental» (227), dichiarava «comerciantes», oltre alle società costituite secondo le disposizioni del Codice, «los que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se dedican á él habitualmente», senza più alcun riferimento all'iscrizione nella «matrícula»

Mercantil, in *La reforma de la legislación mercantil*, Madrid, Civitas, 1979, p. 45. Un Codice nuovo «y pronto viejo», come ribadito da C. PETIT, *Derecho mercantil*, cit., p. 481.

(223) F. TOMÁS Y VALIENTE, *Manual de Historia del Derecho Español*, cit., p. 1453.

(224) A. MENÉNDEZ MENÉNDEZ, *Código de Comercio*, cit., pp. 42-43. Le sette basi sulle quali edificare il nuovo Codice, sintetizzate da C. PETIT, *Derecho mercantil*, cit., pp. 479-480, erano esplicitamente previste dall'art. 3 del decreto 20 settembre 1869, che istituiva l'ennesima commissione di riforma.

(225) Sulla sintonia del Codice spagnolo con le codificazioni commerciali dell'epoca J.F. DUQUE DOMÍNGUEZ, *El Código de Comercio de 1885 en el marco de la codificación mercantil de su época*, in *Centenario del Código de Comercio*, vol. I, cit., pp. 85-166, e sulla «opción básica» per il sistema oggettivo degli «actos de comercio» specificamente pp. 122-134. In particolare, a proposito dell'affinità tra Italia e Spagna, pur in difetto di un'influenza diretta, Á. ROJO, *Codificación comercial italiana y española. Reflexiones con ocasión del Centenario del Código de comercio italiano de 1882*, in *1882-1982. Cento anni dal Codice di commercio*, cit., specialmente pp. 185-193.

(226) Una buona messa a punto in J.M. DE EIZAGUIRRE, *El derecho mercantil*, cit., pp. 101-116.

(227) P. ESTASÉN Y CORTADA, *Instituciones de Derecho mercantil*, tomo II, Madrid, Imprenta de la Revista de Legislación, 1890, pp. 21-22. Veniva così sancita, come rilevato da A. MENÉNDEZ MENÉNDEZ, *El registro mercantil español*, cit., p. 70, una storica «ruptura con la obligatoriedad de la inscripción del comerciante individual».

e all'« estado político » (228). L'art. 17, anzi, specificava esplicitamente che « la inscripción en el Registro Mercantil », obbligatoria per le società, « será potestativa para los comerciantes particulares » (229), mentre l'art. 3 ribadiva la presunzione di commercialità per coloro che avessero pubblicamente annunciato un'attività avente ad oggetto operazioni commerciali (230). Non solo, pertanto, la qualità di « comerciante » discendeva dall'abituale compimento in concreto di singoli « actos de comercio », al punto che molti, come Blanco Constans (1856-1905) (231), avrebbero chiesto di modificare la presunzione dell'art. 3 nel senso di stabilire esplicitamente che « á estos anuncios se sigue que la persona se ocupa realmente en actos de esta especie » (232); ma essa risultava rilevante solo per l'applicazione della disciplina inerente alla vita professionale del commerciante (scritture, fallimento, corrispondenza), perché per il resto il Codice spagnolo confermava che la qualità del soggetto non sarebbe

(228) Già l'art. 1 della legge del 30 luglio del 1878 aveva eliminato (anche formalmente) il carattere obbligatorio dell'iscrizione nella matricola.

(229) L'art. 18 «sanzionava» la mancata iscrizione, stabilendo che « el comerciante no matriculado no podrá pedir la inscripción de ningún documento en el Registro Mercantil ni aprovecharse de sus efectos legales ».

(230) Art. 3: « existirá la presunción legal del ejercicio habitual del comercio, desde que la persona que se proponga ejercerlo anunciar por circulares, periódicos, carteles, rótulos expuestos al público, ó de otro modo cualquiera, un establecimiento que tenga por objeto alguna operación mercantil ». Sulle diverse tappe del processo di formazione della disciplina codicistica riguardante il registro di commercio e la qualità di commerciante A. MENÉNDEZ MENÉNDEZ, *El registro mercantil español*, cit., pp. 67-86.

(231) Francisco Blanco Constans nacque il 13 aprile del 1856 a Granada, dove si laureò nel 1873 in Giurisprudenza e nel 1876 in Lettere e Filosofia. Professore ausiliario dal 1882, nel 1888 vinse per concorso la cattedra di Diritto commerciale all'Università di Santiago, ottenendo, due anni dopo, il trasferimento all'Università d'origine. Presidente dal 1886 della *Academia Granadina de Jurisprudencia y Legislación*, membro del *Congreso Jurídico de Barcelona* (1888), curò sotto il titolo *Derecho mercantil* una traduzione dell'opera di Vivante. La sua principale opera è costituita dai due volumi degli *Estudios elementales de Derecho mercantil, según la filosofía, la historia y la legislación positiva vigente en España y en las principales naciones de Europa y América* (Madrid-Granada, 1885). Morì, stando alle informazioni raccolte da E. LANGLE Y RUBIO, *Mercantilistas españoles de finales del siglo XIX y comienzos del XX*, in « Anuario de historia del derecho español », 1964, pp. 511-512, a Granada il 3 giugno del 1905.

(232) F. BLANCO CONSTANS, *Reformas que deben introducirse en el Código de comercio vigente*, in « Revista general de legislación y jurisprudencia », 93, 1898, p. 115.

stata né necessaria né sufficiente a conferire commercialità a un atto ⁽²³³⁾: mentre nessuna norma, infatti, dichiarava, alla maniera dell'art. 631 del *Code de commerce*, la commercialità degli atti compiuti da « comerciantes », il primo comma dell'art. 2 stabiliva che « los actos de comercio, sean ó no comerciantes los que los ejecuten, y estén ó no especificados en este Código, se regirán por las disposiciones contenidas en él » ⁽²³⁴⁾.

⁽²³³⁾ Rimanevano salve, come già nel *Código* del 1829, talune specifiche ipotesi nelle quali il legislatore esigeva, affinché l'atto potesse qualificarsi commerciale, che una delle parti fosse un commerciante: cfr. J.F. DUQUE DOMÍNGUEZ, *El Código de Comercio de 1885*, cit., pp. 145-150. Anche per questo una parte della storiografia spagnola, come nel caso di Á. ROJO, *La Codificación mercantil española*, cit., pp. 506-515, ha mostrato un certo scetticismo verso la spiegazione "oggettivistica" del Codice, dimenticando, tuttavia, che la stessa dottrina coeva al Codice avrebbe aspramente criticato il riferimento legislativo a presupposti soggettivi, considerandolo (per quanto, peraltro, assolutamente circoscritto ed eccezionale) un'incongruenza e chiedendo di eliminare — come per i contratti di trasporto e di assicurazione terrestre suggeriva F. BLANCO CONSTANS, *Reformas que deben introducirse en el Código de comercio vigente*, cit., pp. 436-437 — ogni riferimento alla condizione di commerciante. Semmai, come rilevato da E. GACTO FERNÁNDEZ, *El Código de Comercio de 1885*, cit., p. 411, il perpetuarsi del profilo soggettivo della « figura del commerciante » è ciò che nel XX secolo avrebbe permesso alla dottrina spagnola, di « configurar la materia mercantil, no sin esfuerzo, de acuerdo con las modernas corrientes que ven en ella el ordenamiento del empresario, de la empresa y de la industria ».

⁽²³⁴⁾ La centralità degli « actos mercantiles », degli « actos comerciales », degli « actos de cambio », dai quali procedevano le « relaciones jurídicas » che costituivano il « Comercio en sentido jurídico », emerge come un dato acquisito nelle opere della dottrina: cfr. F. ALVAREZ DEL MANZANO Y ALVAREZ-RIVERA, *Curso de Derecho mercantil, filosófico, histórico y vigente*, tomo I, Madrid, Fuentenebro, 1890-1893, pp. 85-92. Archiviato il modello corporativo, il diritto commerciale della « Edad Contemporánea » si determinava « con independencia de la cualidad de las personas », non era « un Derecho especial por sujeto, sino por el objeto de las relaciones jurídicas que rige », non era « un Derecho de determinada clase de personas, sino un Derecho de todos » (ivi, tomo II, 1894, pp. 25-26). La norma fissava altresì una gerarchia delle fonti che, sulla scia dell'ADHGB e del Codice italiano del 1882, assegnava una posizione predominante agli usi commerciali: « en su defecto, por los usos del comercio observados generalmente en cada plaza; y á falta de ambas reglas, por las del derecho común ». La stessa impostazione sarebbe stata seguita dall'art. 1 del nuovo *Código comercial* portoghese, redatto dal ministro della giustizia Francisco Antonio da Veiga Beirão, approvato con decreto del 28 giugno del 1888, entrato in vigore il 1° gennaio del 1889 e formato da 749 articoli divisi in quattro libri: « a lei commercial rege os actos de commercio, sejam ou não commerciantes as pessoas que n'elles intervem ».

Sotto il secondo aspetto, quello dell'allargamento della sfera del diritto commerciale, la nuova codificazione confermava la scelta del *Código* del 1829 di sostituire all'enumerazione una clausola generale di commercialità, ma lo faceva stavolta attraverso un criterio di atipicità e d'indeterminatezza che superava la formula con cui nella precedente codificazione si era identificato l'ambito del diritto commerciale con i soli « actos de comercio » disciplinati dal Codice ⁽²³⁵⁾. Il secondo comma dell'art. 2, infatti, chiariva, sostanzialmente esplicitando quanto già affermato nel primo comma, che « serán reputados actos de comercio los comprendidos en este Código, y cualesquiera otros de naturaleza análoga » ⁽²³⁶⁾. In questo modo, pur rimanendo all'interno del tradizionale modello atomistico-oggettivo, il sistema si apriva, teoricamente senza limitazioni di genere (scambio) e di oggetto (beni mobili), alle nuove fattispecie contrattuali generate dall'economia industriale, tanto più che il nuovo Codice, seguendo l'esempio italiano del 1882 e anticipando quello portoghese del 1888, eliminava il generale riferimento alla non commercialità delle operazioni aventi ad oggetto beni immobili (principio che però non veniva ripetuto nella disciplina della compravendita), proprio in considerazione della « importancia que han tomado en nuestro tiempo las empresas acometidas por particulares o por grandes Sociedades mercantiles para la compra de terrenos, con el objeto de revenderlos en pequeños lotes, o después de construir en ellos edificios destinados a habitaciones, o para el laboreo de minas o para la construcción y explotación de los ferrocarriles y demás obras públicas » ⁽²³⁷⁾.

⁽²³⁵⁾ Cfr. L. CONVERT, *La codification commerciale espagnole*, cit., pp. 794-814.

⁽²³⁶⁾ Anche in questo caso ci sarebbe stata una sostanziale affinità con l'art. 2 del Codice portoghese del 1888: « serão considerados actos de commercio todos aquellos que se acharem especialmente regulados n'este codigo, e, alem d'elles, todos os contractos e obrigações dos commerciantes, que não forem de natureza exclusivamente civil, se o contrario do proprio acto não resultar ».

⁽²³⁷⁾ *Exposición de Motivos*, cit., pp. 537-538. Veniva meno, così, nell'art. 326, una previsione come quella dell'art. 360 del *Código* del 1829 (« no se considerarán mercantiles: Las compras de bienes raíces y efectos accesorios á estos, aunque sean muebles »), anche se l'art. 325, disciplinando la compravendita, conservava, suscitando le rimozze della dottrina, un tenore letterale praticamente analogo a quello del vecchio art. 359: « será mercantil la compraventa de cosas muebles para revenderlas, bien en la

Se, dunque, in base al Codice del 1829 — illustravano i redattori della nuova codificazione — erano « comerciantes los inscritos en la matrícula como tales, previos los requisitos establecidos, y los que ejercen habitualmente actos positivos de comercio declarados por la ley; y no se conocen más actos mercantiles que los calificados previamente por el legislator », in base al nuovo progetto sarebbero state « comerciantes todas las personas capaces de contratar y obligarse que ejercen habitualmente actos que merecen el nombre de mercantiles, aunque el legislador no se haya ocupado de ellos » (238). Dalla comparazione tra i due diversi sistemi saltava « a la vista la superioridad del adoptado por el proyecto, pues con este sistema se agranda considerablemente la esfera del Derecho mercantil, abarcando en sus fronteras un sin número de transacciones que antes habían pasado inadvertidas para el legislator » (239).

In attesa di un sistema che elevasse la forma del soggetto a criterio di applicazione del diritto commerciale, la questione cruciale rimaneva perciò l'accertamento, caso per caso, della natura dell'atto, se commerciale o civile, da cui discendeva l'esigenza, per il legislatore, di provvedere i tribunali di un criterio « para decidir en cada caso concreto lo que debe entenderse por acto de comercio » (240). Il punto era che proprio « esta determinación constituye uno de los problemas más difíciles de la ciencia moderna », alle prese con l'alternativa tra l'enumerazione di atti e la formulazione di una

misma forma que se compraron, ó bien en otra diferente, con ánimo de lucrarse en la reventa ». Per questa ragione, tra le altre cose, F. BLANCO CONSTANS, *Reformas que deben introducirse en el Código de comercio vigente*, cit., p. 435, avrebbe chiesto una riforma nel senso della « declaración de la comerciabilidad de la cosas inmuebles ». La « arriesgada innovación del Código italiano », insieme all'idea che « empresa » altro non fosse che una serie di atti di commercio, non « una prestación aislada », era stata illustrata alla dottrina spagnola da M. VITALEVI, *Los actos de comercio en el nuevo Código italiano*, in « Revista general de legislación y jurisprudencia », 66, 1885, p. 558-589 (citazioni da pp. 565 e 571). L'« apertura » verso i beni immobili, come accennato, sarebbe stata raccolta anche dall'art. 463, n. 4, del Codice portoghese del 1888: « são consideradas commerciaes:... 4.º As compras e revendas de bens immoveis ou direitos a elles inherentes, quando aquellas, para estas, houverem sido feitas ». Cfr. J.F. DUQUE DOMÍNGUEZ, *El Código de Comercio de 1885*, cit., pp. 138-144.

(238) *Exposición de Motivos*, cit., p. 501.

(239) *Ibidem*.

(240) *Exposición de Motivos*, cit., p. 502.

clausola generale ⁽²⁴¹⁾. Il Codice spagnolo rimaneva nel solco del sistema molecolare, ma scartata la via italiana della « lista de las operaciones mercantiles », infelice per l'« inconveniente de cerrar la puerta a combinaciones, hoy desconocidas, pero que pueden fácilmente sugerir el interés individual y el progreso humano », optava per una clausola generale, « una definición científica », « una fórmula práctica... *tan comprensiva* que en una sola frase enumera o resume todos los contractos y actos mercantiles conocidos hasta ahora y *tan flexible* que permite la aplicación del Código a las combinaciones del porvenir » ⁽²⁴²⁾.

Un'innovazione significativa, ma non tale da colmare la distanza che separava il diritto dall'economia. A parte le lacune e i « muchos defectos » (nella disciplina della corrispondenza e dei diritti d'esclusiva, in materia cambiaria e societaria, assicurativa e bancaria), il Codice riproponeva la vecchia « relación jurídica » tra « sujeto » e « objeto », configurandosi — attaccava sarcasticamente Ureña — come uno dei codici « más notables de Europa si se hubiera publicado treinta años antes, es decir, á mediados de siglo » ⁽²⁴³⁾. Fermo restando che in un'ottica di stampo liberale l'applicazione del diritto commerciale mai avrebbe potuto discendere da un presupposto soggettivo (non essendo « el Derecho mercantil un fuero de personas, un derecho especial de determinada clase de ciudadanos ») e che « la cualidad de comerciante » non era « condición necesaria para la realización del acto mercantil » (dipendendo la « calificación jurídica del contrato... única y exclusivamente de su naturaleza »), era di tutta evidenza che nemmeno l'opzione eletta dal legislatore spagnolo — di preferire una « definición » di « *acto de*

⁽²⁴¹⁾ *Ibidem.*

⁽²⁴²⁾ *Ibidem.*

⁽²⁴³⁾ R. DE UREÑA Y SMENJAUD, *Ensayo de un plan orgánico de un curso de Derecho mercantil*, cit., pp. 643 e 639. Accanto a quella di Ureña, molte altre voci, già all'indomani dell'entrata in vigore del Codice, si sarebbero levate a sostegno di un piano di riforme: si vedano ad esempio L. BENITO, *Ensayo de una introducción al estudio del Derecho Mercantil*, Valencia, Domenech, 1896, pp. 324-325, ma soprattutto F. BLANCO CONSTANS, *Reformas que deben introducirse en el Código de comercio vigente*, cit., pp. 109-117, 340-348 e 426-442, e 94, 1899, pp. 277-290, e P. ESTASEN Y CORTADA, *Instituciones de Derecho mercantil*, 7 tomos, Madrid, Imprenta de la Revista de Legislación, 1890-1907.

comercio » ampia e generale al « casuístico sistema de enumeración de los actos que se consideran mercantiles » — avrebbe eliminato le incertezze e le incongruenze del sistema oggettivo: nonostante « la orgullosa pretensión del legislador » di aver adottato una formula in grado di ricomprendere tutti i « contratos mercantiles conocidos » e quelli ancora da conoscere, la giurisprudenza avrebbe infatti continuato a ondeggiare senza parametri certi e la dottrina a soffrire la mancanza di un accordo « para formular una definición de los actos de comercio, y mucho menos para aceptar un criterio fundamental (ni teórico ni práctico) para su calificación » (244).

Molto meglio sarebbe stato, come dalla fine del secolo iniziava sporadicamente a intravedersi in alcuni frammenti legislativi e dottrinali, spostare l'asse del sistema dal piano oggettivo a quello soggettivo, dall'occasionalità degli atti di commercio alla stabilità del soggetto commerciale. Già la norma codicistica che sanciva la "commercialità" delle società, divise in « mercantiles ó industriales » (art. 1, n. 2), assumeva implicitamente la dimensione collettiva, la forma e l'organizzazione del soggetto, quali parametri di applicazione del diritto commerciale. Era chiaramente, come confermavano in Italia l'art. 8 del Codice del 1882, in Germania una serie di leggi (1868, 1870 e 1892) e in Francia la legge del 1893, una delle prime manifestazioni dell'idea che il diritto commerciale dovesse costruirsi, anziché sui singoli atti di commercio, sul momento soggettivo dell'organizzazione (245): proprio quell'organizzazione del soggetto, quell'« empresa » (art. 283), che nell'ultimo scorcio dell'Ottocento diventava il tema centrale delle riflessioni di Pedro

(244) R. DE UREÑA Y SMENJAUD, *Ensayo de un plan orgánico de un curso de Derecho mercantil*, cit., pp. 643-645 e nota 1. Secondo P. ESTASÉN Y CORTADA, *Instituciones de Derecho mercantil*, cit., tomo II, p. 56, che sotto questo profilo ricalcava gli itinerari della dottrina francese e di quella italiana, « del conjunto de disposiciones del Código se desprende que el legislador ha tenido en la mente la idea de especulación, de lucro, como característica de los actos de comercio, si bien que no basta que presida esta idea á un acto cualquiera para que pueda calificarse de mercantil ». Restava perciò come sempre esclusa l'applicazione del diritto commerciale ogni qualvolta l'operazione compiuta non avesse comportato la realizzazione di un'intermediazione speculativa in senso stretto (ivi, pp. 23-24).

(245) Si vedano sul punto le osservazioni di J.F. DUQUE DOMÍNGUEZ, *El Código de Comercio de 1885*, cit., pp. 113-122.

Estasén (1855-1913) ⁽²⁴⁶⁾, configurandosi come complesso dal valore unitario e candidandosi a figura centrale della disciplina gius-commercialistica ⁽²⁴⁷⁾.

« La casa de campo, la fábrica y la casa de comercio », infatti, diventavano, nella prospettiva “sociologica” di Estasén, « los tres centros de organización de la vida económica », le « *entidades mercantiles* » nelle quali si realizzavano « varias combinaciones, el concurso de varias personas, la acción simultánea bajo una dirección fija », le « formas » sotto le quali poteva presentarsi, con un « nombre distinto », con un « establecimiento », con « crédito y clientela », il soggetto « que comercia, el que negocia ó el auxiliar del comerciante » ⁽²⁴⁸⁾. L'insieme organizzato avrebbe assunto un valore unitario, che si sarebbe trasmesso « a través de varias generaciones »,

⁽²⁴⁶⁾ Filosofo, economista e giurista, Pere Estasen i Cortada (questo l'originario nome catalano) nacque il 24 gennaio del 1855 a Barcellona, dove si laureò in Giurisprudenza nel 1872. Tra i principali interpreti spagnoli della sociologia evoluzionistica, del positivismo e del darwinismo sociale, adottò una visione dell'economia scevra da astrattezze e idealismi, basata sull'empirismo e sul metodo induttivo, auspicando per la Catalogna una rapida industrializzazione attraverso il massiccio reinvestimento dei capitali. Membro della *Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País*, della *Academia de Jurisprudencia y Legislación* e della *Academia Internacional de Ciencias Industriales*, fondò nel 1887, insieme a Frederic Rahola, il *Foment de la riquesa de Catalunya*, con l'obiettivo di studiare in concreto le dinamiche dell'economia catalana. Proprio l'impostazione economica, di matrice storicistica, avrebbe favorito lo sviluppo della sua concezione evoluzionistica e sociologica del diritto, ispirando le proposte di un diritto commerciale incentrato sull'organizzazione produttiva e sollecitando gli innovativi studi in tema di diritto industriale. Collaboratore di diverse riviste e autore di un repertorio della *Jurisprudencia mercantil española* (1894-1911), mai divenne professore universitario. Tra le sue opere, oltre quelle citate e limitandosi a quelle direttamente legate alla sfera giuridica, *El positivismo ó sistema de las ciencias experimentales* (Barcellona, 1877), *El código industrial. Espiritu que ha de presidir en este ramo de la legislación de nuestro país y bases sobre que ha de descansar* (Barcellona, 1893), *Los orígenes de la vida económica* (Madrid, 1896), *Tratado de las suspensiones de pagos y de las quiebras* (Madrid, 1899), *Los accidentes del trabajo y el seguro de accidentes* (Madrid, 1904), *Tratado de las sociedades mercantiles y demás entidades de carácter comercial según el derecho español* (Madrid, 1907), *De las cuentas corrientes y de los contratos de cuentas corrientes según el derecho español* (Madrid, 1909). Morì a Barcellona il 12 dicembre del 1913.

⁽²⁴⁷⁾ P. ESTASÉN Y CORTADA, *La casa de comercio como entidad jurídica*, in « *Revista general de legislación y jurisprudencia* », 85, 1894, pp. 420-438.

⁽²⁴⁸⁾ Ivi, pp. 420-425.

independentemente dagli « individuos que » lo « componen » (249). « La integridad del todo y la de cada fracción » si sarebbero conservate « por largo tiempo, á pesar de la muerte de los componentes », come nel caso di quella « empresa fabril » nella quale fossero scomparsi, a distanza di un secolo, tutti gli operai che vi lavoravano (250).

A questa realtà, così nitida sul piano economico e sociale, il diritto non poteva rimanere indifferente, perché le entità collettive (« la casa de comercio, la empresa mercantil ó industrial, la sociedad mercantil, la asociación mercantil y la expedición mercantil ») operavano sul terreno giuridico, stipulavano contratti e agivano in giudizio, acquistavano diritti e assumevano obblighi. Fino a quel momento considerato sotto il profilo del diritto pubblico, del diritto amministrativo e delle leggi di polizia, l'« establecimiento industrial » si presentava ora come il lato organizzativo di un soggetto di diritto, il vero elemento di catalizzazione della commercialità. La casa di commercio era « un sujeto de derecho, una entidad mercantil compleja, un ser moral que vive á través del tiempo, un ente capaz de derechos y obligaciones, con carácter propio en la vida mercantil » (251).

Un moderno diritto commerciale avrebbe dovuto riconoscere, disciplinare e salvaguardare l'organizzazione d'impresa, rilevarne la centralità, proteggerne i segni distintivi, tutelarne il nome, che

(249) Ivi, p. 425.

(250) *Ibidem*.

(251) Essa teneva insieme « elementos personales », come « el fundador, los sucesores, los corresponsales y la dependencia », « elementos morales », come « el nombre, el crédito, la firma, el sello, las marcas, los privilegios, los títulos, la experiencia, los conocimientos, las prácticas comerciales y de taller, la formalidad en los contratos, la fidelidad en su cumplimiento, la escrupulosidad en el servicio de los pedidos, la buena fe en las transacciones, la manera de trabajar, etc. », e « elementos materiales », come « el local, el capital, la casa matriz, las sucursales, etc. » (P. ESTASÉN Y CORTADA, *La casa de comercio como entidad jurídica*, cit., pp. 427-428). E poco più avanti un'ulteriore esemplificazione degli elementi propri di un'organizzazione economico-giuridica: « edificios, domicilios, despachos, escritorios, almanaces, fábricas, establecimientos de depósito ó venta, talleres, las marcas, las patentes, los dibujos, las primeras materias, la maquinaria, los artefactos, los utensilios, las instalaciones, las preparaciones, las combinaciones, las muestras, los anuncios, los géneros en elaboración ó ya definitivamente elaborados » (ivi, p. 430).

costituiva « la representación de la personalidad » (252); avrebbe dovuto « hacer respetar este nombre, garantizar el uso y disfrute del local acreditado y de la clientela adquirida; castigar los ataques á esta personalidad y las confusiones de la misma; defender el nombre, la marca, el privilegio, el sello, la firma, el rótulo, la etiqueta, el muestrario, el catálogo, el anuncio, el distintivo de la mercancía; reprimir cuanto tienda á la confusión de lo que á la casa de comercio pertenece por haberlo adquirido directamente ó heredado; en una palabra, conservar incólume su patrimonio moral y material, todo el conjunto de sus cosas mercantiles é industriales, así sean corporales ó incorpóras » (253). Non c'erano alternative: « una casa de comercio, como todo lo que tiene vida en el mundo moral ó material, se crea, organiza, llega á su apogeo, decae, se extingue ó se transforma. Los Códigos de Comercio deberían consignar algunas disposiciones relativas al reconocimiento de estos entes morales, que tan importante papel desempeñan en la vida comercial » (254).

(252) P. ESTASÉN Y CORTADA, *La casa de comercio como entidad jurídica*, cit., p. 428.

(253) Ivi, pp. 429-430. Sul tema, con un volume interamente dedicato al *Derecho industrial de España*, lo stesso P. ESTASÉN Y CORTADA, *Instituciones de Derecho mercantil*, tomo VI, Madrid, Imprenta de la Revista de Legislación, 1906² (e prima Barcelona, Seix, 1901), sarebbe tornato più estesamente, ribadendo la necessità che il legislatore garantisca, per favorire lo sviluppo industriale di un paese, tutela e protezione legislativa ai diritti di un'impresa, ai suoi marchi, ai suoi brevetti, ai suoi segni distintivi, al corretto e sicuro svolgimento della sua azione economica.

(254) P. ESTASÉN Y CORTADA, *La casa de comercio como entidad jurídica*, cit., p. 438.

CAPITOLO III
DAGLI ATTI DI COMMERCIO
ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SOGGETTO.
IL RECUPERO DELLA COMPLESSITÀ
NELLA CULTURA AUSTRO-TEDESCA
DEL PRIMO NOVECENTO

1. Trasformazioni economiche e metamorfosi sociali. — 2. Percezioni della società industriale. La gius-commercialistica europea verso nuove prospettive. — 3. La svolta legislativa dell'« Handelsgesetzbuch » (HGB). — 4. Ripartire dall'economia. « Recht » e « Wirtschaft » nella cultura germanica del primo Novecento. — 5. L'« Unternehmen im wirtschaftlichen Sinne ». I giuristi e l'organizzazione economica d'impresa. — 6. Dall'economia al diritto. Proiezioni dell'« Unternehmen » nel “giuridico”. — 7. La « Unternehmenslehre ». « Recht am Unternehmen » e « Unternehmen als Rechtsobjekt », protezione e circolazione dell'organizzazione d'impresa. — 8. I riflessi dell'economia nella sfera legislativa e costituzionale. « Industrierecht » e « Wirtschaftsverwaltungsrecht » tra guerra e dopoguerra. — 9. Evoluzioni concettuali e declinazioni semantiche. La scoperta di un paradigma complesso: organizzazione e attività, soggetto, patrimonio e comunità. — 10. Oltre l'« Handelsrecht ». Lo sviluppo di un « Unternehmensrecht » nell'orizzonte ideologico del Nazionalsocialismo.

1. *Trasformazioni economiche e metamorfosi sociali.*

Sotto la patina legislativa, sotto le certezze che le codificazioni europee andavano ricamando intorno ai canoni dell'individualismo e del volontarismo, il passaggio da una società agraria a una società industriale determinava nell'Europa reale, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, trasformazioni così profonde, nell'economia e nella società, da mettere a nudo l'insufficienza della tradizione giuridica napoleonica e la necessità, non più procrastinabile, di definire àmbiti giuridici nuovi, di rinnovare categorie e figure: un nuovo ideario, un nuovo patrimonio giuridico. Dinanzi al nuovo volto dell'Europa, segnato dalle trasformazioni profonde che il

capitalismo aveva non solo avviato, ma progressivamente alimentato e ormai saldamente consolidato, l'edificio del diritto commerciale, costruito attorno al proprietario e agli atti di scambio, al commerciante e agli atti di commercio, cominciava a scricchiolare, a vacillare per l'urto del nuovo, lesionato da crepe non più emendabili con semplici articoli dei codici ⁽¹⁾.

La seconda fase dell'industrializzazione (o « seconda Rivoluzione industriale »), che ebbe luogo nella seconda metà dell'Ottocento — e in alcuni paesi si protrasse, o, come in Italia, in Spagna e in Austria-Ungheria, raggiunse il suo culmine nel primo decennio del Novecento — recava infatti con sé cambiamenti epocali ⁽²⁾. Faceva seguito alla crisi dell'industria tradizionale, quella tessile e manifatturiera, e si basava sullo sviluppo di quella pesante, sull'impiego delle materie prime, il carbone, il ferro, l'acciaio ⁽³⁾. Era una conseguenza, per così dire “entropica”, della stabilizzazione e della propagazione della prima Rivoluzione industriale, i cui effetti, tra seconda metà del Settecento e prima metà dell'Ottocento, si erano

⁽¹⁾ Da qui sarebbe principalmente derivata la ricerca di nuove forme di produzione giuridica, sulle quali cfr. M. VEC, *Recht und Normierung in der Industriellen Revolution. Neue Strukturen der Normsetzung in Völkerrecht, staatlicher Gesetzgebung und gesellschaftlicher Selbstnormierung*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2006.

⁽²⁾ A parte la sterminata storiografia sull'industrializzazione dei singoli paesi europei, un quadro d'insieme, anche per una comparazione tra modelli, può trarsi dalla lettura di alcune opere, come *Big Business and the Wealth of Nations*, edited by A.D. Chandler, Jr., F. Amatori and T. Hikino, Cambridge, Cambridge University Press, 1997; T. KEMP, *Industrialization in nineteenth-century Europe*, London, Longman, 1969; I.T. BEREND, *An Economic History of Nineteenth-Century Europe. Diversity and Industrialization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013; W.O.HENDERSON, *The industrialization of Europe. 1780-1914*, London, Thames & Hudson, 1969; A.S. MILWARD-B. SAUL, *The Economic Development of Continental Europe. 1780-1870*, London, Allen & Unwin, 1973, e *The Development of the Economies of Continental Europe. 1850-1914*, London, Allen & Unwin, 1977; S. POLLARD, *Peaceful Conquest. The Industrialization of Europe. 1760-1970*, Oxford, Oxford University Press, 1981; C. TREBILCOCK, *The Industrialization of the Continental Powers. 1780-1914*, London and New York, Longman, 1981.

⁽³⁾ E.J. HOBSBAWM, *Industry and Empire. An economic history of Britain since 1750*, 1968, trad. it. *La Rivoluzione industriale e l'Impero. Dal 1750 ai nostri giorni*, Torino, Einaudi, pp. 117 ss.

frattanto diffusi, con ritmi e modelli diversi (4), in buona parte dell'Europa (Francia, Belgio, Confederazione tedesca, Svizzera) e del mondo intero (a cominciare dagli Stati Uniti) (5). L'« officina del mondo » aveva aperto i suoi cancelli, fino a condividere il primato, intorno al 1870, con le altre potenze economiche mondiali: sullo slancio della « rivoluzione permanente » (6), la Gran Bretagna diventava « una delle grandi potenze industriali, e non più la nazione guida dell'industrializzazione » (7).

Dalla metà dell'Ottocento fino alla Grande Guerra, con una parentesi di stagnazione tra gli anni Settanta e Novanta, l'incremento della produzione, e con esso la crescita dei redditi e dei salari, l'aumento del credito bancario, lo sviluppo della pubblicità, la diffusione di industrie, negozi e magazzini, avrebbero interessato tutti i paesi e toccato quasi tutti i settori. L'accelerazione dei trasporti per mare (navi a vapore) e su strada ferrata (6.000 miglia in Inghilterra nel periodo 1830-1850, 2.437 km in Germania nel solo 1875, 850 km nel Regno sabauda fra il 1848 e il 1859, la costruzione della « transiberiana » fra il 1891 e il 1902), implementata dalle prime grandi opere di ingegneria civile (trafori del Fréjus, del Moncenisio e del San Gottardo, canali di Kiel, di Corinto, infine di Suez), insieme ai progressi nelle comunicazioni (telegrafo, cavi sottomarini e servizio postale) e negli approvvigionamenti (elettricità), facilitavano gli scambi e le forniture, cambiavano i ritmi e la frequenza degli spostamenti, ma anche le abitudini degli uomini e la fisionomia della

(4) « Nothing so monolithic as 'an industrial revolution in Europe' » — è la sintesi di C. TREBILCOCK, *The Industrialization of the Continental Powers*, cit., p. 2 — « occurred in the nineteenth century ».

(5) C.M. CIPOLLA, *La Rivoluzione industriale*, in *Storia delle idee politiche economiche e sociali*, diretta da L. Firpo, vol. V, *L'età della Rivoluzione industriale*, Torino, Utet, 1972, specialmente pp. 15-17. « Un'economia industriale completamente industrializzata » — come sottolineato da E.J. HOBSBAWM, *La Rivoluzione industriale*, cit., p. 130 — « implica un grado di permanenza, sia pure della permanenza di un'ulteriore industrializzazione ».

(6) R. VILLARI, *Storia dell'Europa contemporanea*, Roma-Bari, Laterza, 1985, p. 115.

(7) E.J. HOBSBAWM, *La Rivoluzione industriale*, cit., p. 148. Sul rapporto fra l'industrializzazione in Inghilterra e negli altri paesi europei T. KEMP, *Industrialization in Nineteenth Century Europe*, cit.

società⁽⁸⁾. Il tasso di urbanizzazione — non solo in Gran Bretagna, ma in molti paesi europei (Belgio, Austria-Ungheria, Prussia, Sassonia, Norvegia, Irlanda) e transoceanici (Stati Uniti, Argentina, Australia) — avrebbe raggiunto, fra il 1850 e il 1890, livelli vertiginosi (0,20-0,50 annuo), avvalorando l'immagine della città come « simbolo esteriore più impressionante » della crescita economica⁽⁹⁾. Il rilancio dell'agricoltura, innescato dall'aumento di domanda di generi alimentari che proveniva da quegli strati sociali cittadini che partecipavano nelle città al processo produttivo, si avvaleva dei medesimi meccanismi e delle stesse dinamiche dell'industria⁽¹⁰⁾. L'economia industriale trasformava l'organizzazione agraria e le condizioni di sviluppo dell'agricoltura, generando un vero e proprio « capitalismo nelle campagne e la formazione di un proletariato agricolo di massa »⁽¹¹⁾.

Aumentavano gli investimenti di capitale, i pagamenti e i redditi, crescevano i grandi gruppi industriali, il capitalismo finanziario di banche e istituti di credito, mentre il progresso tecnico, nei trasporti, nella produzione e nella distribuzione, trasformava la mentalità e i ritmi, modificando la stessa organizzazione sociale⁽¹²⁾. A partire dagli anni Ottanta, l'aumento esponenziale delle esportazioni avviava anche quel processo di internazionalizzazione del commercio che avrebbe avuto rilevanti ripercussioni in ambito giuridico, sotto il profilo sia del diritto privato, con l'esigenza di una prospettiva coordinata degli istituti (marchi, brevetti, concorrenza) e delle fonti giuridiche (Convenzioni e Unioni), che del diritto pubblico, col

⁽⁸⁾ E.J. HOBSBAWM, *La Rivoluzione industriale*, cit., pp. 118-119.

⁽⁹⁾ ID., *The age of Capital. 1848-1875*, 1975, trad. it. *Il trionfo della borghesia. 1848-1875*, Roma-Bari, Laterza, 2003, p. 257. Per una storia "statistica" del processo d'industrializzazione in Europa, illustrata con numeri e grafici, P. FLORA, *State, Economy, and Society in Western Europe. 1815-1975*, vol. I (con J. Alber, R. Eichenberg, J. Kohl, F. Kraus, W. Pfenning, K. Seebohm), *The Growth of Mass Democracies and Welfare States*, Frankfurt, Campus, London, Macmillan, Chicago, St. James, 1983, e vol. II (con F. Kraus e W. Pfenning), *The Growth of Industrial Societies and Capitalist Economies*, Frankfurt, Campus, London, Macmillan, Chicago, St. James, 1987.

⁽¹⁰⁾ E.J. HOBSBAWM, *Il trionfo della borghesia*, cit., pp. 211-235.

⁽¹¹⁾ E. SERENI, *Il capitalismo nelle campagne (1860-1900)*, Torino, Einaudi, 1968.

⁽¹²⁾ « La Rivoluzione industriale » — come spiegato da C.M. CIPOLLA, *La Rivoluzione industriale*, cit., p. 15 — « fu innanzitutto un fatto socio-culturale ».

rivitalizzarsi di pratiche di imperialismo e di « colonizzazione giuridica » in India, Canada, Nuova Zelanda, Africa, Sudamerica ⁽¹³⁾.

L'organizzazione della società, sconvolta negli assetti, travolta dai cambiamenti economici, tecnici e produttivi, disorientata dai nuovi orizzonti geo-politici, si riassettava, nella composizione, nella struttura e nelle forme, secondo coordinate e parametri completamente diversi da quelli del primo Ottocento. La disponibilità di capitale alimentava processi di aggregazione tra persone, in un mutuo rapporto di scambio che contemplava il conferimento di apporti diversi, sotto forma di denaro ed energie, valori e creatività, immobili e merci. L'esigenza di taluno, detentore di capitale da investire, incontrava il favore di altri, detentori della loro forza lavoro e bisognosi di un reddito che garantisse loro condizioni di vita dignitose. L'organizzazione via via più complessa e ramificata della produzione e della distribuzione presupponeva combinazioni di beni — mobili e immobili, materiali e immateriali — cui imprimere una destinazione unitaria, come pure una concezione sintetica, secondo criteri di interdipendenza e di correlazione, degli atti e dei negozi giuridici compiuti dal medesimo imprenditore. La corsa al progresso moltiplicava le occasioni di creatività e d'invenzione, come pure quelle di distinzione e d'identificazione, di competizione e di conflittualità, e con esse le esigenze di difesa e di tutela, di protezione e di garanzia, d'inibizione e di risarcimento. Le masse operaie si univano alla popolazione contadina per chiedere diritti, miglioramenti, ruoli. L'aumento della ricchezza, prodotto dal capitale della borghesia e dal lavoro del quarto stato, poneva un problema di sua redistribuzione, ma anche di partecipazione delle masse allo sviluppo economico e alla vita politica del paese. Il prezzo

⁽¹³⁾ Si è ritenuto di suggerire la formula « colonizzazione giuridica » già in F. MAZZARELLA, *Europa e America: storie di colonizzazione giuridica. A proposito di integrazione fra ordinamenti e di globalizzazione*, in « Annali del Seminario giuridico dell'Università di Palermo », 47, 2002, pp. 231-272. Ma sulla trasmissione di modelli giuridici si vedano ora le riflessioni a sfondo metodologico di T. DUVE, *European Legal History — Concepts, Methods, Challenges*, in *Entanglements in Legal History: Conceptual Approaches*, edited by T. Duve, Frankfurt am Main, Max Planck Institute for European Legal History, 2014, pp. 29-66. Cfr. anche L. FOLJANTY, *Legal Transfers as Processes of Cultural Translation: On the Consequences of a Metaphor*, in « Max Planck Institute for European Legal History research paper series », 2015-09, pp. 1-18.

del lavoro, più che nel salario del singolo operaio, sembrava consistere in una ridefinizione della società, con cambiamenti nella mentalità, nell'architettura, nella politica e nel diritto.

La società dei Codici, il miraggio di una società uniforme, semplice e omogenea, fatta di individui liberi, eguali e proprietari, svaniva dinanzi a una realtà di classi, parti e collettività, combinazioni atipiche di beni e forme negoziali trasversali, nella quale proliferavano associazioni, partiti, cooperative e consorzi, imprese e sindacati, aziende e universalità di beni ⁽¹⁴⁾. Dal soggetto unico e indifferenziato, idealizzato nelle altezze vertiginose della codificazione, si scendeva alla moltiplicazione delle persone, gli impiegati, i contadini, i lavoratori autonomi, gli artigiani, gli operai, i commercianti e i produttori della società industriale; dall'individuo autoreferenziale, idealizzato dalla filosofia giusnaturalistica, si passava alle organizzazioni sociali e ai soggetti collettivi, imprese e sindacati; dal cuore indivisibile della proprietà, che la pandettistica consacrava secondo statuti individualistici, nascevano forme di proprietà alternative e differenziate, collettive o limitate; al posto del rapporto di dominio, unica declinazione del rapporto soggetto-oggetto, emergevano forme di controllo dei beni più congeniali alla realtà industriale, come i brevetti e i diritti di privativa; accanto alla compravendita, atto di commercio per eccellenza, si intensificavano forme negoziali come gli appalti, le somministrazioni, i titoli di credito, le società cooperative, le mutue assicuratrici, il contratto di trasporto, la commissione, il conto corrente, l'assicurazione terrestre, l'assegno.

Lo sviluppo della grande industria, l'incremento delle forme societarie, di federazioni, cartelli, consorzi, gruppi e coalizioni industriali, l'amministrazione pubblica, gli uffici, tutto spingeva verso un'intersezione degli interessi e verso l'aggregazione delle persone, verso un tessuto reticolare che esaltava i caratteri relazionali e l'interdipendenza delle forme organizzative, preannunciando un paesaggio gremito di libere associazioni, unioni, formazioni sociali e comunità. La società europea andava incontro, dove più dove meno, a una vistosa complicazione dei suoi equilibri, alla sovrapposizione

⁽¹⁴⁾ Si rilegga il lungo itinerario illustrato da P. GROSSI, *Un recupero per il diritto: oltre il soggettivismo moderno*, in Id., *Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 217-232.

e all'intersezione di interessi fino ad allora considerati paralleli, relegando al passato la rassicurante idea di una società semplice, formata da individui autonomi, indipendenti e sovrani.

2. *Percezioni della società industriale. La gius-commercialistica europea verso nuove prospettive.*

Fu in questo torno di anni, a cavallo tra l'ultimo ventennio dell'Ottocento e il primo quindicennio del Novecento, che la storia del diritto commerciale si intrecciò con quella di una scienza giuridica in pieno fermento, percorsa da correnti innovative ed "ereticali", aperta alle nuove influenze del positivismo scientifico e della sociologia, dell'evoluzionismo e dell'organicismo, del darwinismo e dello storicismo ⁽¹⁵⁾. Un esercito di neoterici, un coro polifonico di scuole e dottrine, ciascuna con proprie convinzioni, metodi e tecniche, ma tutte, per sensibilità, coraggio e modernità, convergenti in un movimento unitario, ispirato da motivi comuni: attenzione per i fatti economici e sociali, recupero della dimensione collettiva, riscoperta della funzione interpretativa, vocazione transnazionale, polemica verso l'individualismo romanistico, valorizzazione della prospettiva storica.

Lontani nello spazio e nel contesto politico, gli indirizzi elaborati in Europa avrebbero composto un quadro coerente, condividendo le ragioni di una dirimente scelta preliminare: l'obiettivo osservazione della realtà socio-economica, così diversa rispetto a quella del primo Ottocento, imponeva un rinnovamento del diritto che tenesse nel dovuto conto le peculiarità dell'industrializzazione. Il ritorno dei fatti economici e sociali al centro della considerazione del giurista metteva a nudo la « disarmonia » tra « leggi » ed « esigenze della moderna società » ⁽¹⁶⁾, lo scarto tra l'impianto normativo di

⁽¹⁵⁾ Si rinvia, anche per la bibliografia, a F. MAZZARELLA, *Dialoghi a distanza in tema di socialità e storicità del diritto. Italia, Francia e Germania tra fine Ottocento e primo Novecento*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 44, 2015, pp. 381-424.

⁽¹⁶⁾ Come si legge nelle pagine introduttive al primo numero de « La scienza del diritto privato » (1893), vergate dai due Direttori Giuseppe D'Aguzzo e Alfredo Tortori.

tradizione napoleonica, pensato per un'economia agraria, imperniato sulla proprietà e cucito a misura di individuo, e una realtà socio-economica d'impronta industriale, articolata in classi sociali e gruppi d'interesse, attraversata da logiche organizzative e collettive, pluralisticamente divisa in identità soggettive differenziate e « disuguali » (17).

Dagli anni Ottanta dell'Ottocento, deposte le lenti deformanti dell'individualismo giuridico (la « metafisicheria » dell'« individuo isolato » (18)), gli esponenti dei nuovi indirizzi « misuravano » i cambiamenti della realtà sociale, che usciva stravolta dal processo d'industrializzazione, rinnovata dai « progressi dell'industria e dei mezzi di comunicazione », ammodernata dall'« introduzione delle macchine » e della « grande industria » (19). « Die heutige Privatrechtsordnung » risultava chiaramente in contrasto « mit der Produktionsweise und den sozialen Verhältnissen unserer Zeit » (20): « die Fortschritte der Technik und Ökonomik » — come Ehrlich (1862-1922) sarebbe andato ripetendo fino alla *Grundlegung* del 1913 — avevano accresciuto il potere della classe proprietaria e spinto i lavoratori a riunirsi in associazioni, in un contesto gremito di fabbriche, ferrovie, imprese (21); un tessuto connettivo intersecato da « Käufe, Mieten, Pacht-, Dienst- und Lohnverträge » (22); uno spazio sociale popolato non solo da famiglie, ma da « Aktiengesellschaften, Transportunternehmungen, Genossenschaften, Banken,

(17) E. GIANTURCO, *L'individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale*, 1891, poi in Id., *Opere giuridiche*, Roma, La Libreria dello Stato, 1947, vol. II, pp. 262-269. Cfr. G. ALPA, *La rinascita dello status*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica moderna », 1992, 2, pp. 435-473. Significative, per misurare il cambiamento, le riflessioni d'inizio Novecento di E. GOUNOT, *Le principe de l'autonomie de la volonté*, cit.

(18) A. TORTORI, *Individualismo e socialismo nella riforma del diritto privato*, in « La scienza del diritto privato », 3, 1895, p. 592.

(19) G. D'AGUANO, *La riforma integrale della legislazione civile*, in « La scienza del diritto privato », 1, 1893, p. 43.

(20) E. EHRLICH, *Die soziale Frage im Privatrechte*, in « Juristische Blätter », 21, 1892, pp. 97-135, poi in Id., *Gesetz und lebendes Recht. Vermischte kleinere Schriften*, herausgegeben von M. Rehbinder, Berlin, Duncker & Humblot, 1986, p. 26.

(21) *Ibidem*.

(22) E. EHRLICH, *Die Tatsachen des Gewohnheitsrechts*, Inaugurationsrede, gehalten am 2. Dez. 1906, Leipzig und Wien, 1907, poi in Id., *Gesetz und lebendes Recht*, cit., p. 129.

Börse, Terminhandel », nel quale « anders als einst steht heute der Herr dem Diener, der Unternehmer dem Eigentümer, der Erzeuger dem Kunden gegenüber » (23).

Le « créations d'ordre économique », come tra il 1899 e il 1903 constatava Saleilles (1855-1912), avevano sconvolto « les rapports juridiques entre le capital et le travail, entre ceux qui produisent et ceux qui consomment », generando diritti e bisogni nuovi, determinando, secondo un processo causale che dipendeva in pari misura da « certaines découvertes sociologiques », il delinarsi di un ordine sociale sempre più improntato a logiche di « solidarité », anziché a spazi d'« indépendance » governati da isolate « individualités » (24). Mentre il modello codicistico rimaneva aggrappato « fermement au règne exclusif et suffisant de la loi (écrite) » (25), riproducendo l'immagine di una società agraria, semplice e individualistica — ribadiva nel 1900 Gény (1861-1959) — « tous les progrès de l'industrie et du commerce contemporains, les transformations d'ordre économique, les suggestions des besoins actuels » avevano determinato nel XIX secolo « tout un renouveau d'organisation sociale » (26), evidenziando « l'immense complexité », « la mouvance incessante », « l'inépuisable richesse et la prestigieuse variété », « l'essence complexe et mouvante de la vie sociale » (27).

La trasformazione dell'Europa correva sui binari, passava tra fabbriche e ciminiere, percorreva strade, periferie ammorbate e degradate, scopriva fanciulli in miniera e donne usurate, poggiava sul credito, sulle banche, sulle imprese, sulle aziende, sulle società anonime, sulle società cooperative, sulle mutue assicuratrici, sui sindacati. Bastava un viaggio immaginario « durch Deutschland vor hundert Jahren » per misurare quanto fosse lontano il contesto

(23) *Ibidem*. Concetti ancora ripetuti in E. EHRLICH, *Grundlegung der Soziologie des Rechts*, München und Leipzig, Duncker & Humblot, 1913, unveränderter Neudruck München und Leipzig, Duncker & Humblot, 1929, cap. XVII, p. 316.

(24) R. SALEILLES, *Préface* a F. Gény, *Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif*, Paris, Chevalier-Maresq, 1899, pp. II-III.

(25) F. GÉNY, *La notion de droit positif à la veille du XX^e siècle. Discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de l'Université de Dijon. Le 8 novembre 1900*, Dijon, Venot, 1900, p. 15.

(26) Ivi, p. 11.

(27) Ivi, pp. 14, 21 e 27.

economico e sociale del primo Ottocento — con la lentezza del servizio postale e dei mezzi di trasporto, il « dorfähnlichen Charakter » degli insediamenti urbani, il sistema chiuso della produzione agraria, l'« handwerksmäßigen Charakter der Großindustrie und des Handels » — da quello d'inizio Novecento, rinnovato dai progressi « der Technik und Industrie, des Verkehrswesens, der Eisenbahnen und Seeschifffahrt, der Telegraphie und Telephonie », trasformato dall'incremento « der Eisen-, Stahl- und Steinkohleproduktion », complicato dallo sviluppo « des Großhandels und des Bankwesens », dall'aumento « der literarischen und künstlerischen Produktion », dalla « moderne Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung » (28). Erano cambiati « der wirtschaftliche und soziale Organismus der modernen Völker, ihr Handel, ihre Industrie, ihre Krediteinrichtungen, ihre Vergesellschaftungen im weitesten Sinn » (29). Era cambiata, insieme all'economia, la fisionomia sociale, che si era allontanata da un modello basato su relazioni unilineari tra individui per articolarsi in formazioni sociali complesse e assestarsi su una « Neuordnung, die an Stelle lebendiger Beziehungen von Person zu Person innerhalb eines kleinen Kreises einander bekannter Menschen ein kunstvolles System von unpersönlichen Beziehungen setze und die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit in eine Summe von Vertragsabschlüssen auflöste » (30). La realtà era questa, non la si poteva ignorare, ma non si poteva, soprattutto, continuare a descriverla e spiegarla in base alle categorie e ai modelli della Francia napoleonica.

Alle questioni poste dalla società industriale si doveva invece dar soluzione ripensando l'intera trama del diritto commerciale, riformulando in chiave collettiva il rapporto tra persone e cose, ridisegnando gli spazi, dando un volto nuovo ai protagonisti della società, che non erano più individui, ma gruppi, comunità, istituzioni, organizzazioni, associazioni, ordinamenti. Grazie alla rivoluzione culturale di fine Ottocento si poteva ora ipotizzare un nuovo

(28) E. FUCHS, *Recht und Wahrheit in unserer heutigen Justiz*, Berlin, Heymanns, 1908, poi in Id., *Gerechtigkeitswissenschaft. Ausgewählte Schriften zur Freirechtslehre*, Karlsruhe, Müller, 1965, p. 66.

(29) Ivi, p. 65.

(30) Ivi, p. 66.

« indirizzo scientifico del diritto commerciale », sempre più « scienza di fatti », « studio di fenomeni reali », osservazione di istituti da ricostruire, come volevano Goldschmidt e Vivante, sulla base della « vita sociale, a norma della quale nascono e si svolgono », conformemente ai principi della « nuova cultura economica e sociologica » (31). La scienza gius-commercialistica cambiava marcia e prospettive, acquistava nuova consapevolezza, culturalmente matura per ragionare su un « diritto dell'economia » che raccogliesse intorno alla nozione d'impresa gli istituti dell'azienda, della concorrenza sleale, del marchio, delle invenzioni industriali (32).

L'impresa dell'economia capitalistica era il vero fatto nuovo dell'Europa industriale. Era « istituzione » e « ordinamento », secondo le teorie pluralistiche della giuspubblicistica del primo Novecento (33); era la principale manifestazione del « Wirtschaftsleben », nel sistema del diritto unitario delle obbligazioni (34); era comunità di « padrone » e « operai », organizzazione di elementi personali e reali, nell'emergente prospettiva del diritto dell'economia (35). Non più il singolo commerciante, il proprietario, il locatore d'opera, ma l'« ordinamento economico e giuridico dell'im-

(31) L. PAPA-D'AMICO, *L'odierno indirizzo scientifico del diritto commerciale*, Prolusione letta nell'Università degli studi di Palermo il 10 gennaio 1895, in « Il Circolo giuridico », 26, 1895, pp. 25-39.

(32) Di « Diritto economico » parla diffusamente già G. VADALÀ-PAPALE (*Il fenomeno sociale della proprietà privata*, Milano, Aliprandi, 1892, p. 46, e *Necessità della codificazione dell'economia politica per la costituzione del codice privato-sociale*, in « La scuola positiva », 1, 1891, 4, pp. 167-169). Di « tendenza economica » A. TORTORI, *Individualismo e socialismo nella riforma del diritto privato*, cit., p. 568, e G. VADALÀ-PAPALE, *Per un Codice privato-sociale*, in « Lo Spedalieri », 1, 1891, p. 57.

(33) Basta ricordare S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Pisa, Mariotti, 1917, §§. 12 e 19, pp. 36 e 69, che tra gli ordinamenti giuridici annoverava l'« insieme di mezzi, materiali o immateriali, personali o reali, patrimoniali o di natura ideale, che sono destinati a servire permanentemente ad un fine determinato », l'« organizzazione » che taluno imprimeva « ad un suo stabilimento industriale, ad una scuola da lui tenuta, ad una sua impresa commerciale », l'« unità che potrà chiamarsi un'azienda ».

(34) Cfr. E. HUBER, *System und Geschichte des Schweizerischen Privatrechts*, Band IV, Basel, Reich, 1893, pp. 300-313.

(35) C. VIVANTE, *La penetrazione del socialismo nel diritto privato*, in « Critica sociale », 1902, XII, p. 346. Cfr. E. GLIOZZI, *Dalla proprietà all'impresa*, Milano, FrancoAngeli, 1994⁸, p. 77 e in generale pp. 75 ss.

presa » ⁽³⁶⁾, a fianco di società cooperative, associazioni, « Sindacati », « Leghe » ⁽³⁷⁾; formazioni sociali reciprocamente interconnesse, talvolta in lotta tra loro, una « lotta commerciale », come avrebbe suggerito Sraffa, tra « la classe dei produttori » e quella dei commercianti, tra « le coalizioni industriali » e le associazioni di consumatori, tra « i grandi produttori commerciali ed i piccoli », tra i « grandi commercianti ed i minori », tra « il gruppo dei proprietari fondiari » e gli industriali » ⁽³⁸⁾.

3. *La svolta legislativa dell'« Handelsgesetzbuch » (HGB).*

In questo clima, permeato da tendenze associative e sperimentazioni culturali, maturava, nella Germania imperiale, un cambiamento epocale ⁽³⁹⁾. Il legislatore tedesco varava il più imponente programma di codificazione della sua storia, cercando di conciliare il concettualismo pandettistico e la concretezza degli interessi indu-

⁽³⁶⁾ C. VIVANTE, *I difetti sociali del Codice di commercio*, in « La riforma sociale », 9, 1899, p. 32.

⁽³⁷⁾ ID., *La penetrazione del socialismo*, cit., pp. 348-349.

⁽³⁸⁾ A. SRAFFA, *La lotta commerciale*, in « La scienza del diritto privato », 2, 1894, pp. 220-240.

⁽³⁹⁾ Si veda il quadro descritto da F.W. HENNING, *Die Industrialisierung*, cit., pp. 194-204, e da K.E. BORN, *Der soziale und wirtschaftliche Strukturwandel Deutschlands am Ende des 19. Jahrhunderts*, in *Moderne deutsche Sozialgeschichte*, herausgegeben von H.U. Wehler, Köln-Berlin, Kiepenheuer & Witsch, 1966, pp. 271-284, ma anche le suggestive riflessioni, riguardo al rapporto tra le trasformazioni sociali della seconda metà dell'Ottocento e l'idea di società fatta propria dalle codificazioni, di F. WIEACKER, *Das Sozialmodell der klassischen Privatrechtsgesetzbücher und die Entwicklung der modernen Gesellschaft*, Karlsruhe, Müller, 1953. Sulla tendenza all'associazionismo cfr. L. GALL, *Europa auf dem Weg in die Moderne. 1850-1890*, München, Oldenbourg, 1997³, pp. 81-91 e 111-134, oltre alla concreta descrizione, già gremita di « Gruppen », « Familien », « Unternehmen », « Betriebe », « Arbeiterassoziationen », « Kapitalassoziationen », « Genossenschaften », di H. SCHULZE-DELITZSCH, *Die arbeitenden Klassen und das Assoziationswesen in Deutschland als Programm zu einem deutschen Kongress*, Leipzig, 1858, in *Der europäische Liberalismus im 19. Jahrhundert. Texte zu seiner Entwicklung*, herausgegeben von L. Gall und R. Koch, Band IV, Frankfurt am Main-Berlin-Wien, Ullstein, 1981, pp. 163-202. Sulla trasformazione del diritto commerciale e sullo sviluppo del diritto industriale in Germania cfr. G. BRÜGGEMEIER, *Entwicklung des Rechts im organisierten Kapitalismus. Materialien zum Wirtschaftsrecht*, Band I, *Von der Gründerzeit bis zur Weimarer Republik*, Frankfurt am Main, Syndacat, 1977.

striali, l'etica dell'individualismo borghese e le istanze delle dottrine sociali ⁽⁴⁰⁾: accanto al BGB, che sgretolava l'atavica resistenza della cultura tedesca verso la codificazione del diritto civile, il legislatore approvava nel 1897 un nuovo Codice di commercio (HGB), che rompeva gli schemi della tradizione napoleonica ⁽⁴¹⁾.

In virtù del nuovo Codice, che al pari di quello civile entrava in vigore nel 1900, il principale segno di riconoscimento della commercialità diventava la forma organizzata del soggetto, l'esistenza di un « gewerbliches Unternehmen », di un soggetto che per le finalità e le dimensioni richiedeva un esercizio organizzato in forma d'impresa ⁽⁴²⁾. La novità, come sottolineato da Gierke, implicava il superamento del « gemischte System » e il passaggio « zu dem rein subjectiven System »: il nuovo diritto commerciale avrebbe dovuto essere « ein Sonderrecht der Kaufleute » ⁽⁴³⁾. L'HGB si affrancava dalla categoria degli « objektiven » o « absoluten Handelsgeschäfte », con la conseguenza di spostare il baricentro della disciplina legislativa dagli atti di commercio al commerciante, da un riferimento oggettivo (i singoli « Handelsgeschäfte ») a uno sogget-

⁽⁴⁰⁾ Cfr. F. WIEACKER, *Industriegesellschaft und Privatrechtsordnung*, Frankfurt am Main, Athenäum Fischer, 1974.

⁽⁴¹⁾ Sulla storia e sul processo di formazione dell'HGB cfr. W. SCHUBERT, *Die Entstehungsgeschichte des Handelsgesetzbuchs vom 10. Mai 1897*, in *Quellen zum Handelsgesetzbuch von 1897*, herausgegeben von W. Schubert, B. Schmiedel, C. Krampe, Frankfurt am Main, Klostermann, Band I, *Gesetze und Entwürfe*, 1986, pp. 1-30; alle pp. 717-833 può leggersi il testo del Codice nella sua versione originale. Sull'HGB cfr. anche C. BERGFELD, *Deutschland, Handelsrecht*, cit., pp. 2959-2966. Si vedano inoltre, per poter consultare il testo con pedissequo commento, K. LEHMANN und V. RING, *Das Handelsgesetzbuch für das Deutsche Reich*, 2 Bände, Berlin, Heymanns, 1901-1902, ma anche F. LITTHAUER und A. MOSSE, *Handelsgesetzbuch (ohne Seerecht)*, Berlin, Guttentag, 1915¹⁵. Per una versione meno risalente, con un commento sintetico articolo per articolo, si veda A. BAUMBACH und K. DUDEN, *Handelsgesetzbuch mit Nebengesetzen ohne Seerecht*, München und Berlin, Beck, 1962¹⁵, con edizioni fino al 1995.

⁽⁴²⁾ Si rinvia a F. MAZZARELLA, *La scoperta di un paradigma complesso. L'« Unternehmen » nel diritto commerciale e nella dottrina austro-tedesca del primo Novecento*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 39, 2010, pp. 299-311, e ID., *La construcción de la noción de empresa*, cit., specialmente pp. 60-65.

⁽⁴³⁾ O. GIERKE, *Der Entwurf des neuen Handelsgesetzbuches*, in « Zeitschrift für das Gesamte Handelsrecht », 45, 1896, p. 449.

tivo (il « Kaufmann » organizzato, l'« Unternehmen ») ⁽⁴⁴⁾: la commercialità di un atto non dipendeva più dalle sue caratteristiche, ma dalla sua riconducibilità all'organizzazione complessiva di un soggetto qualificabile come “commerciale” ⁽⁴⁵⁾.

Come esplicitava nella relazione illustrativa, il legislatore tedesco non riteneva più sufficiente, di fronte a uno sviluppo sempre più ricco e imprevedibile del mondo degli affari, una semplice enumerazione di atti, come quella proposta dall'ADHGB; rilevava, piuttosto, che l'attività commerciale si era andata nel tempo caratterizzando più per le sue forme, le sue dimensioni, la sua spiccata vocazione a intrecciare atti diversi, che non per le specifiche caratteristiche di singoli negozi ⁽⁴⁶⁾. Lo sviluppo capitalistico aveva seguito dinamiche di gran lunga più complesse e articolate del commercio in senso economico, dello scambio in senso stretto, accentuando in special modo il momento della produzione industriale e generando strutture economico-giuridiche caratterizzate dalla multifunzionalità degli atti, dalla complessità della macchina organizzativa, dalla latitudine dell'attività commerciale; con la conseguenza che il criterio di applicazione del diritto commerciale

⁽⁴⁴⁾ « Das Handelsrecht » — come osservato da C. BERGFELD, *Deutschland, Handelsrecht*, cit., p. 2963 — « ist wieder ein Sonderrecht für Kaufleute geworden ». Cfr. anche S. AMATO, *L'impresa nell'evoluzione storica*, cit., pp. 37-40, e B. SCHMIEDEL, *Zur Entstehung des Ersten Buches: Handelsstand*, in *Quellen zum Handelsgesetzbuch*, cit., Band I, pp. 31-50.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. M. SCHMOECKEL, *Rechtsgeschichte der Wirtschaft*, cit., pp. 108 ss., ma in particolare pp. 116-118.

⁽⁴⁶⁾ « Die Aufzählung dieser sogenannten Grundhandelsgeschäfte » — si legge nella relazione illustrativa all'HGB, pubblicata in *Quellen zum Handelsgesetzbuch*, cit., Band II.I, *Denkschriften, Beratungen, Berichte*, 1987, p. 5 — « leidet, wie jede derartige Kasuistik, an einer gewissen Willkürlichkeit; mit dem praktischen Bedürfnis und den Anschauungen des Verkehrs steht sie nicht überall mehr im Einklang. Der Grund der meisten handelsrechtlichen Vorschriften beruht weniger auf einer besonderen Eigenthümlichkeit der einzelnen Geschäftsoperationen, aus denen sich der Handelsbetrieb zusammengesetzt, als vielmehr auf der Art dieses Betriebes selbst, namentlich auf dem Zusammentreffen zahlreicher, sich gegenseitig bedingender Geschäfte, die eine rasche und sichere Abwicklung erfordern und zugleich im Interesse aller Beteiligten eine gewisse Uebersichtlichkeit und Erkennbarkeit der geschäftlichen Verhältnisse des Unternehmers nothwendig machen ». Sulla sistematica dell'HGB, in rapporto da un lato con l'ADHGB, dall'altro con l'evoluzione del secolo XX, J.W. FLUME, *Law and Commerce*, cit., pp. 64-74.

avrebbe dovuto determinarsi in base all'esistenza o no di un'organizzazione imprenditoriale, senza limitazioni derivanti dalla natura degli atti o dal tipo di merci, in maniera tale da attrarre tutte le attività esercitate « nach kaufmännischer Art und in großem Umfange », così da ricomprendere pure quelle, fino a quel momento anacronisticamente escluse, che si fondavano sulla lavorazione di materie prime (stabilimenti ittici, fabbriche di porcellana, industrie estrattive, fabbriche di laterizi) o che consistevano nella stipula di contratti aventi ad oggetto beni immobili⁽⁴⁷⁾. Non era più pensabile, in altri termini e nonostante l'opposto avviso di Gierke, che tramite disposizioni di tipo enumerativo, come gli artt. 271 e 272 dell'ADHGB, si potesse realisticamente esaurire la complessità del paesaggio economico, né che si potesse ancora giustificare, « unter den heutigen Verhältnissen », una disposizione limitativa (per gli immobili) come il vecchio art. 275, la cui portata, peraltro, mai era risultata chiara e la cui applicazione, infatti, aveva dato luogo in sede giurisprudenziale a innumerevoli dubbi interpretativi⁽⁴⁸⁾.

Il nuovo §. 1, pertanto, che in nove gruppi enumerava le possibili « specie di negozi di un esercizio commerciale », andava coordinato con il successivo §. 2, nel quale il legislatore, al fine di fissare una regola generale che comprendesse ma al contempo superasse l'enumerazione del §. 1, specificava, riprendendo una

⁽⁴⁷⁾ *Denkschriften*, cit., pp. 5-7. In ordine all'esclusione degli atti aventi ad oggetto beni immobili, sancita dall'art. 275 dell'ADHGB, i redattori dell'HGB (ivi, p. 7) constatavano come il mercato fosse ormai gremito di « Unternehmungen » che, sebbene avessero « nur solche Geschäfte zum Gegenstand », tuttavia operavano « kaufmännisch und in großem Umfange », sicché « es besteht kein Grund, Gewerbetreibende dieser Art von dem Kaufmannsstand obliegenden Pflichten zu entbinden oder ihnen die Rechte zu versagen, welche den fraglichen Pflichten gegenüberstehen ». Tanto più che fra queste « Unternehmungen » figuravano i costruttori, vale a dire quei soggetti economici che sempre più si erano andati organizzando in forme imprenditoriali.

⁽⁴⁸⁾ *Denkschriften*, cit., p. 7. O. GIERKE, *Entwurf*, cit., p. 455, era invece dell'avviso che laddove ci fosse stata la necessità di un'estensione dell'« Handelsrecht », di un allargamento del concetto di « Kaufmann », « so wäre meines Erachtens doch die Befriedigung dieses Bedürfnisses durch Vermehrung der in § 1 aufgezählten Grundgeschäfte weitaus vorzuziehen »; occorreva dunque, sebbene « die Enumerationsmethode » avesse « ihre Schattenseiten », aumentare l'elenco degli atti previsto dal §. 1, senza peraltro trascurare il fatto che molte disposizioni speciali giammai si sarebbero adattate a determinate categorie di soggetti, come gli « Handwerker » (pp. 456-459).

formula dell'*Obligationenrecht* svizzero, quale fosse il segno di riconoscimento di un esercizio commerciale ⁽⁴⁹⁾: non più il compimento di atti di commercio, ma l'esercizio di un'attività in forma organizzata, talché sarebbe stato commerciale ogni « Unternehmen » che a prescindere dal tipo di beni, di materie e di atti interessati, avesse implicato logiche, dimensioni e schemi propri di un'organizzazione imprenditoriale ⁽⁵⁰⁾. In tal modo si raggiungeva il risultato, a giudi-

⁽⁴⁹⁾ §. 1: « Kaufmann im Sinne dieses Gesetzbuchs ist, wer ein Handelsgewerbe betreibt. ^{II} Als Handelsgewerbe gilt jeder Gewerbebetrieb, der eine der nachstehend bezeichneten Arten von Geschäften zum Gegenstande hat: 1. die Anschaffung und Weiterveräußerung von beweglichen Sachen (Waaren) oder Werthpapieren, ohne Unterschied, ob die Waaren unverändert oder nach einer Bearbeitung oder Verarbeitung weiter veräußert werden; 2. die Uebernahme der Bearbeitung oder Verarbeitung von Waaren für Andere, sofern der Betrieb über den Umfang des Handwerks hinausgeht; 3. die Uebernahme von Versicherungen gegen Prämie; 4. die Bankier- und Geldwechslergeschäfte; 5. die Uebernahme der Beförderung von Gütern oder Reisenden zur See, die Geschäfte der Frachtführer oder der zur Beförderung von Personen zu Lande oder auf Binnengewässern bestimmten Anstalten sowie die Geschäfte der Schlepsschiffahrtunternehmer; 6. die Geschäfte der Kommissionäre, der Spediteure oder der Lagerhalter; 7. die Geschäfte der Handlungsagenten oder der Handelsmäkler; 8. die Verlagsgeschäfte sowie die sonstigen Geschäfte des Buch- oder Kunsthandels; 9. die Geschäfte der Druckereien, sofern ihr Betrieb über den Umfang des Handwerks hinausgeht ».

⁽⁵⁰⁾ §. 2: « ein gewerbliches Unternehmen, das nach Art und Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, gilt, auch wenn die Voraussetzungen des §. 1 Abs. 2 nicht vorliegen, als Handelsgewerbe im Sinne dieses Gesetzbuchs, sofern die Firma des Unternehmers in das Handelsregister eingetragen worden ist. Der Unternehmer ist verpflichtet, die Eintragung nach den für die Eintragung kaufmännischer Firmen geltenden Vorschriften herbeizuführen ». Le dimensioni dell'esercizio commerciale erano considerate rilevanti anche ai fini del successivo §. 4: « die Vorschriften über die Firmen, die Handelsbücher und die Prokura finden auf Handwerker sowie auf Personen, deren Gewerbebetrieb nicht über den Umfang des Kleingewerbes hinausgeht, keine Anwendung. ^{II} Durch eine Vereinigung zum Betrieb eines Gewerbes, auf welches die bezeichneten Vorschriften keine Anwendung finden, kann eine offene Handelsgesellschaft oder eine Kommanditgesellschaft nicht begründet werden. ^{III} Die Landesregierungen sind befugt, Bestimmungen zu erlassen, durch welche die Grenze des Kleingewerbes auf der Grundlage der nach dem Geschäftsumfange bemessenen Steuerpflicht oder in Ermangelung einer solchen Besteuerung nach anderen Merkmalen näher festgesetzt wird ». Le « modalità commerciali », vale a dire forma e dimensioni proprie di un'organizzazione imprenditoriale, erano già state fatte oggetto di specifica considerazione dal quarto comma dell'art. 865 dell'*Obligationenrecht* svizzero del 1883, quale criterio per determinare l'obbligo d'iscrizione nel registro di commercio: « wer ein Handels-, Fabrikations- oder anderes nach kaufmännischer Art geführtes

zio dei redattori dell'HGB non più procrastinabile, da un lato di dilatare il concetto di « Kaufmann », affrancandolo dal compimento di specifici negozi e spostando l'asse dall'atto all'organizzazione, dall'altro di ampliare l'ambito del diritto commerciale senza allungare l'elenco degli atti di commercio ⁽⁵¹⁾.

Per la prima volta, in forza di una clausola generale, si adottavano dunque le modalità, la forma e le dimensioni quali parametri per determinare l'applicazione della disciplina gius-commercialistica, qualificando commerciali, oltre agli atti enumerati nel §. 1, tutti gli « Unternehmen » che « nach Art und Umfang » presupponessero un esercizio organizzato « in kaufmännischer Weise », a condizione, però, che la ditta dell'« Unternehmer » fosse iscritta nel

Gewerbe betreibt, ist verpflichtet, sich am Orte seiner Hauptniederlassung in das Handelsregister eintragen zu lassen. Hat er an einem anderen Orte eine Zweigniederlassung, so ist auch an diesem die Eintragung vorzunehmen ». Per un tentativo di conferire maggiore concretezza al concetto di « Handelsgewerbe » cfr. P. RAISCH, *Geschichtliche Voraussetzungen*, cit., pp. 179-193, il quale pone l'accento, nel definire un « Vollytypus des Unternehmers », su cinque elementi, che egli desume da una lettura combinata delle disposizioni dell'HGB: l'autonomia, l'offerta generalizzata ad un pubblico indeterminato di persone, l'offerta di beni o servizi economicamente valutabili, l'esistenza di un'unità economica organizzata, la durata. Ne deriva la definizione seguente: « Unternehmer im Sinne des Handelsrechts ist, wer selbständig mittels einer auf Dauer angelegten organisierten Wirtschaftseinheit anderen Marktteilnehmern wirtschaftlich werthafte Leistungen anbietet ».

⁽⁵¹⁾ L'allargamento « des Kaufmannsbegriff » — spiegavano i redattori dell'HGB, in *Denkschriften*, cit., p. 8 — « wird hiernach als ein Bedürfnis anerkannt werden müssen ». Ma tale allargamento non poteva passare « durch eine Vermehrung der einzelnen Grundhandelsgeschäfte ». Il progetto, pertanto, seguiva « einen anderen Weg »: « er macht die Eigenschaft als Kaufmann, soweit dabei die bisherige Grenze überschritten wird, von einer doppelten Voraussetzung abhängig, die einerseits eine Kasuistik entbehrlich machen, andererseits durch ein äußerliches Merkmal für jedermann leicht erkennbar sein soll. Die eine Voraussetzung bezieht sich auf die durch Art und Umfang des Unternehmens bedingte Betriebsweise, die andere besteht in der vorgängigen Eintragung des Unternehmers in das Handelsregister. Die Grundhandelsgeschäfte bleiben dabei in ihrer bisherigen rechtlichen Bedeutung bestehen; der gewerbmäßige Betrieb derselben soll auch fernerhin die Eigenschaft als Kaufmann ohne Weiteres begründen. Hierzu tritt aber ergänzend die Anerkennung der Kaufmannseigenschaft für jeden sonstigen Gewerbetreibenden, dessen Unternehmen nach seiner Art und seinem Umfang einen nach kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert und dessen Firma in das Handelsregister eingetragen ist. Diese Eintragung herbeizuführen, wird den betreffenden Gewerbetreibenden zur Pflicht gemacht ».

registro del commercio ⁽⁵²⁾. Con un piccolo accorgimento tecnico, peraltro, quest'ultimo adempimento, la registrazione, si configurava non già come una scelta, ma come un vero e proprio obbligo per quell'« Unternehmer » che avesse esercitato un'attività in forma commerciale (§. 2): sicché, in definitiva, chi esercitava un'attività in forma commerciale era obbligato a registrarsi e chi si fosse registrato sarebbe stato sottoposto alle disposizioni del Codice di commercio.

Se in base al vecchio sistema, ispirato alla logica oggettiva degli « Handelsgeschäfte », un « Gewerbe » sarebbe stato qualificato come « Handelsgewerbe » unicamente in ragione della « kommerzielle Natur der seinen Gegenstand bildenden Geschäfte », con la nuova codificazione, pertanto, sarebbe stato commerciale ogni soggetto che avesse assunto forma e dimensioni proprie di un'organizzazione d'impresa ⁽⁵³⁾. « Das System des neuen Rechts » risultava dunque « weit komplizierter », perché distingueva « zwei Arten von Handelsgewerben »: il « natürliche (§ 1 Abs. 2) oder Handelsgewerbe aus sich », da un lato, che era commerciale, conformemente al criterio tradizionale e dunque a prescindere dalla forma e dall'iscrizione nel registro, per la « Natur der Gewerbsgeschäfte »; e il « künstliche oder Handelsgewerbe kraft Registrierung (§§ 2, 3) », dall'altro lato, che era commerciale non per la « Natur des Betrieb-

⁽⁵²⁾ Non si ritenne opportuno, infatti, da parte dei redattori del Codice (*Denkschriften*, cit., p. 9), che a determinare la "commercialità" di un'attività e di un soggetto fossero solo le modalità e le dimensioni dell'esercizio. In determinate circostanze, infatti, sarebbe potuto mancare un sufficiente grado di certezza, che perciò « wird am besten durch das weitere Erforderniß der Eintragung in das Handelsregister geschaffen. Wer weder Grundhandelsgeschäfte betreibt noch in das Handelsregister eingetragen ist, kann danach unter keinen Umständen Kaufmann sein. Die Entscheidung darüber, ob ein Betrieb den oben bezeichneten sachlichen Voraussetzungen entspricht und ob mithin eine Verpflichtung des Unternehmers besteht, sich in das Handelsregister eintragen zu lassen, liegt zunächst in der Hand des Registerrichters ». La registrazione avrebbe avuto effetti sostanziali anche ai fini del §. 5, che negava a chi fosse iscritto nel registro di commercio la possibilità di contestare la propria qualità « commerciale »: « ist eine Firma im Handelsregister eingetragen, so kann gegenüber demjenigen, welcher sich auf die Eintragung beruft, nicht geltend gemacht werden, daß das unter der Firma betriebene Gewerbe kein Handelsgewerbe sei oder daß es zu den im §. 4 Abs. 1 bezeichneten Betrieben gehöre ».

⁽⁵³⁾ K. LEHMANN und V. RING, *Das Handelsgesetzbuch*, cit., Band I, 1902, p. 6, n. 11.

sgegenstandes », ma per le « Anlage des Unternehmens », vale a dire per la forma e le dimensioni richieste per l'espletamento della sua attività ⁽⁵⁴⁾.

In virtù di quest'ultimo criterio, basato sulla forma, sulle modalità e sulle dimensioni, non potevano considerarsi « Handelsgewerbe » gli studi medici, le scuole d'arte o gli istituti scientifici, ma dovevano considerarsi tali, ad esempio, tutte quelle « Unternehmungen », come gli uffici di consulenza giuridica, le compagnie teatrali o le imprese di mediazione, le quali, benché non ricomprese nell'enumerazione di cui al §. 1, presupponevano un esercizio in forma imprenditoriale ⁽⁵⁵⁾. Ma soprattutto risultava archiviato il modello di diritto commerciale incentrato sullo scambio, sulla circolazione, sul momento in senso stretto commerciale, con la conseguenza di superare in un sol colpo tutte le dispute sorte intorno alla natura dell'atto e di eliminare quindi ogni ragione di esclusione delle attività di produzione che non avessero a monte una compravendita. Se, infatti, la commercialità di un atto non passava più dall'inclusione in un'enumerazione, ma dalla forma del soggetto che lo compiva, veniva meno ogni ragione di escludere gli atti di quegli « Unternehmen » che, ad esempio, producevano e vendevano prodotti senza aver prima acquistato le materie prime, avendole ricavate da propri fondi, cave, miniere, giacimenti, bacini ⁽⁵⁶⁾. Ma anche gli atti di

⁽⁵⁴⁾ Ivi, Band I, p. 6, n. 11.

⁽⁵⁵⁾ Ivi, Band I, p. 30, n. 1

⁽⁵⁶⁾ A differenza di quanto avveniva sotto la vigenza dell'ADHGB, ora, con il nuovo regime dell'HGB, K. LEHMANN und V. RING, *Das Handelsgesetzbuch*, cit., Band I, pp. 30-31, n. 1, potevano concludere che « wichtiger als diese Kategorien ist diejenige, bei der den Gegenstand des Unternehmens Rechtsgeschäfte über bewegliche Sachen oder Rechte bilde. Die sämtlichen industriellen Betriebe, so weit sie nicht nach § 1 Handelsgewerbe sind, fallen unter § 2, insbesondere diejenigen, bei denen die Unternehmer selbstgewonnene Stoffe verarbeiten. Die Denkschrift führt als Beispiele an: Thonwaaren- oder Porzellanfabriken, welche die zu verarbeitende Erde auf dem von ihnen zu diesem Zweck erworbenen oder gepachteten Grund und Boden gewinnen, Ziegeleien, Rübenzuckerfabriken unter den entsprechenden Voraussetzungen... Weiter gehören hierher Gasfabriken, welche die Kohlen aus ihren Gruben, Bierbrauereien, welche den Hopfen aus ihren Pflanzungen, Branntweinbrenner, Essigfabrikanten, Kaltbrennereibesitzer, die den Stoff selbst produzieren. Sodann die Betriebe der Urproduktion, so weit sie nicht zur Land- und Forstwirtschaft gehören, insbesondere die Montanbetriebe, die Ausbeute von Steinbrüchen, Bernsteinlagern, Torfmooren, Gua-

quegli « Unternehmen », come la dottrina evidenziava, che costruivano, vendevano e commerciavano beni immobili, i cui atti di scambio erano stati fino ad allora sottratti alla sfera del diritto commerciale in forza dell'art. 275 dell'ADHGB⁽⁵⁷⁾.

Tanto più che il §. 343, facendo proprio il criterio dell'accessorietà, considerava « Handelsgeschäfte » tutti i « Geschäfte eines Kaufmanns, die zum Betriebe seines Handelsgewerbes gehören »», così trasversalmente attraendo nel perimetro del diritto commerciale tutti gli atti che fossero collegati ad un'organizzazione imprenditoriale, ivi compresi gli atti preparatorii, come l'acquisto di un fondo, e quelli dismissivi, come gli atti di cessazione dell'impresa⁽⁵⁸⁾. E tanto più che il successivo §. 344 introduceva la presunzione in forza della quale gli atti compiuti da un commerciante avrebbero dovuto ritenersi, salvo prova contraria, inerenti alla sua attività commerciale e in quanto tali soggetti alla giurisdizione delle Camere⁽⁵⁹⁾; mentre il §. 345, confermando in tema di atti « unilaterali » la disciplina dell'art. 277 dell'ADHGB, stabiliva

nolagern, Stahlbrunnen, aber auch Austernzucht, Hochseesicherei, Walfischfang, Laucherei u.s.w. Weiter diejenigen Betriebe, bei welchen es sich nicht um direkten Absatz, sondern nur um Vermietung von Waaren handelt (Leihbibliotheken, Kostümvermietungsinstitute). Endlich gehören hierher Unternehmungen, deren Gegenstand Grundstücksgeschäfte bilden, insbesondere die der Grundstücksspekulanten, der großen Bautischlereien, der Inhaber von hôtels garnis und Kurlogirhäusern ».

⁽⁵⁷⁾ « Irgendwelcher Art » — notavano nel coro unanime anche F. LITTHAUER und A. MOSSE, *Handelsgesetzbuch*, cit., p. 7, n. 2 — « insbesondere auch, wenn das Unternehmen sich auf unbewegliche Sachen bezieht, die früher von den Handelsgeschäften ausgeschlossen waren (Art. 275) ».

⁽⁵⁸⁾ §. 343: « Handelsgeschäfte sind alle Geschäfte eines Kaufmanns, die zum Betriebe seines Handelsgewerbes gehören. ^{II} Die im §. 1 Abs. 2 bezeichneten Geschäfte sind auch dann Handelsgeschäfte, wenn sie von einem Kaufmann im Betriebe seines gewöhnlich auf andere Geschäfte gerichteten Handelsgewerbes geschlossen werden ». Sulla disciplina « inclusiva » degli atti preparatorii (« Vorbereitungsgeschäfte ») e degli atti di organizzazione cfr. V. AFFERNI, *Gli atti di organizzazione*, cit., pp. 92-97 e 263-270.

⁽⁵⁹⁾ §. 344: « die von einem Kaufmanne vorgenommenen Rechtsgeschäfte gelten im Zweifel als zum Betriebe seines Handelsgewerbes gehörig. ^{II} Die von einem Kaufmanne gezeichneten Schuldscheine gelten als im Betriebe seines Handelsgewerbes gezeichnet, sofern nicht aus der Urkunde sich das Gegenteil ergibt ». Vale la pena di ricordare che in Germania la giurisdizione commerciale spettava ancora, dall'ADHGB del 1861, alle « Kammern für Handelssachen bei den Landgerichten »: cfr. sul punto H. COING, *Europäisches Privatrecht 1800 bis 1914*, cit., Band II, p. 549.

che, se la legge non avesse disposto diversamente, all'atto che fosse stato commerciale per una delle parti si sarebbero applicate le disposizioni dell'HGB ⁽⁶⁰⁾.

Il Codice tedesco poneva in definitiva le basi per una concezione diversa del diritto commerciale, non solo perché si privilegiavano le modalità di esercizio rispetto ai singoli atti di commercio, non solo perché il momento della produzione sopravanzava quello dello scambio, ma anche, e di conseguenza, perché si delineava un nuovo fulcro dell'esercizio commerciale, che non era né il commerciante né i singoli atti di commercio, bensì il complesso dei beni, dei valori e delle persone funzionalmente organizzati per l'esercizio dell'attività commerciale. I concetti chiave, formalmente, rimanevano, sotto il profilo soggettivo, « Kaufleute » e « Gesellschaften », sotto il profilo oggettivo « Handelsgeschäfte » e « Handelsgewerbe », ma i tempi erano maturi per fare dell'« Unternehmen » l'epicentro di un sistema giuridico finalmente conforme a un'economia di tipo industriale.

4. *Ripartire dall'economia. « Recht » e « Wirtschaft » nella cultura germanica del primo Novecento.*

La chiave di volta, nel nuovo sistema del diritto commerciale, diventava dunque l'« Unternehmen », che in quanto concetto economico, prima ancora che giuridico, richiedeva all'interprete uno sforzo ricostruttivo sorretto dalle nuove acquisizioni epistemologiche ⁽⁶¹⁾. Tra i principali protagonisti del rinnovamento d'inizio Novecento, la scienza giuridica austro-tedesca ripartiva perciò proprio dalla necessaria dialettica tra « Recht » e « Wirtschaft », invocando « eine Reaktion gegen den juristischen Schematismus, gegen die Allmacht des Gesetzgebers », e rivendicando un metodo in

⁽⁶⁰⁾ §. 345: « auf ein Rechtsgeschäft, das für einen der beiden Theile ein Handelsgeschäft ist, kommen die Vorschriften über Handelsgeschäfte für beide Theile gleichmäßig zur Anwendung, soweit nicht aus diesen Vorschriften sich ein Anderes ergibt ».

⁽⁶¹⁾ Sull'itinerario scientifico che nella prima metà del Novecento avrebbe portato in Germania e in Austria all'affermazione della nozione di « Unternehmen » cfr. già F. MAZZARELLA, *La scoperta di un paradigma complesso*, cit., pp. 299-386; *Percorsi storico-giuridici dell'impresa. Dall'« entreprise » all'« Unternehmen »*, Palermo, Saladino, 2012, pp. 83-157; *La construcción de la noción de empresa*, cit., pp. 60-65.

grado di valorizzare, muovendosi tra « Konstruktionsjurisprudenz » e « Freirechtsschule », « die moderne Entwicklung der Technik und Industrie, wie überhaupt unseres gesamten Wirtschaftsleben » (62).

Nei primi anni Venti, Hedemann (1878-1963) avrebbe racchiuso nella formula del « Wirtschaftsrecht », sintetizzato nell'idea della necessità di un collegamento quotidiano tra diritto ed economia, il significato del movimento che dal 1910 si era concretizzato fra Jena e Lipsia in una serie di iniziative votate a rinsaldare il rapporto tra teoria e prassi e a promuovere i giuristi a interpreti di un nuovo contesto fatto di tecnica, economia e società, fino alla fondazione, nel 1919, di un *Jenaer Institut für Wirtschaftsrecht* (63). Il diritto, al

(62) F. RATHENAU, *Recht und Wirtschaft*, in « Preußisches Verwaltungs-Blatt », 32, Oktober 1910 bis September 1911, pp. 461-463. Allo stesso modo, M. RUMPF, *Recht und Wirtschaft*, in « Recht und Wirtschaft », 4, Januar 1912, pp. 89-92, argomentava che « nur der Jurist, der von dem Vorrecht des wirklichen ordnungsbedürftigen Rechtslebens vor den abstrakten Begriffen überzeugt ist, ist außer Gefahr, vorschnell die zu schlichtenden sachlichen Interessen in das Schema einer abstrakten Rechtsregel zu pressen ». Già nell'ultimo ventennio dell'Ottocento le attenzioni della scienza giuridica — è il caso, ad esempio, di Gustav Schmoller, Rudolf Stammler, Paul Oertmann e Wilhelm Arnold — si erano spostate verso la realtà socio-economica, con i suoi istituti come le società, le banche, i brevetti, i marchi, la concorrenza: cfr. H. MOHNHAUPT, *Zum Verhältnis und Dialog zwischen Volkswirtschaftslehre und Rechtswissenschaft im 19. Jahrhundert*, in *Wirtschaft und Wirtschaftstheorien in Rechtsgeschichte und Philosophie*, herausgegeben von J.-F. Kervégan und H. Mohnhaupt, Frankfurt am Main, Klostermann, 2004, pp. 129-161. Sul rapporto tra « Recht » e « Wirtschaft », prima, durante e dopo la Rivoluzione industriale, nonché sui cambiamenti del diritto commerciale a seguito dell'introduzione dell'HGB cfr. M. SCHMOECKEL, *Rechtsgeschichte der Wirtschaft*, cit. In breve, sul ruolo centrale assunto dall'economia già nel diritto tedesco del XIX secolo, sia sul piano scientifico che su quello legislativo, si vedano gli spunti suggeriti da H. COING, *Rechtswissenschaft und Wirtschaftsentwicklung im 19. Jahrhundert als Fragestellung für die Rechtsgeschichte*, in *Wirtschaftsordnung und Staatsverfassung*, Festschrift für Franz Böhm zum 80. Geburtstag, herausgegeben von H. Sauerermann und E.-J. Mestmäcker, Tübingen, Mohr, 1975, pp. 101-117.

(63) Nato il 24 aprile del 1878 a Brieg, in Slesia, Justus Wilhelm Hedemann si abilitò il 16 ottobre del 1903 a Breslavia in Diritto privato, Diritto romano, Diritto processuale civile e Diritto dell'economia. Il 1° aprile del 1906 fu chiamato come professore straordinario dall'Università di Jena, dove divenne ordinario nel 1909 e rimase, nonostante le chiamate di università prestigiose (Francoforte, Colonia, Vienna, Lipsia), fino al 1936. Fece di Jena il centro d'irradiazione delle nuove concezioni, fondandovi, in collaborazione con la *Carl-Zeiss-Stiftung*, il *Jenaer Institut für Wirtschaftsrecht*. L'Istituto di Jena avrebbe cominciato a pubblicare dal 1921 le « Mit-

pari di ogni altra scienza, doveva registrare i cambiamenti economico-sociali, dotarsi di un « *Wirtschaftsrecht* », una concezione del diritto connotata dall'economia ⁽⁶⁴⁾: « jedes Zeitalter », per dirla con Hedemann, aveva « sein besonderes Gepräge », che anche i giuristi avrebbero dovuto saper cogliere e recepire ⁽⁶⁵⁾.

Come nei secoli XVII e XVIII la natura aveva monopolizzato la scena, affiancando alla religione naturale e alla filosofia naturale un diritto naturale, così nel primo Novecento doveva riconoscersi all'economia la posizione di fattore egemone, considerare « die

teilungen des Jenaer Instituts für Wirtschaftsrecht » e annoverato tra i suoi collaboratori, o comunque tra i suoi frequentatori, Hans Carl Nipperdey, Paul Gieseke, Hans Goldschmidt, Friedrich Darmstädter, Roland Freisler, George Löning, Karl Geiler, Heinrich Lehmann, Friedrich Klausning. Nel 1908 iniziò la pubblicazione della rivista « *Technik und Wirtschaft* » e nel 1912 quella della rivista « *Recht und Wirtschaft* ». Morì a Berlino il 13 marzo del 1963. Cfr., sul tema del « *Wirtschaftsrecht* », l'ottima messa a punto di H. MOHNHAUPT, *Justus Wilhelm Hedemann und die Entwicklung der Disziplin „Wirtschaftsrecht“*, in « *Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte* », 25, 2003, pp. 238-268. Sul significato di « *Wirtschaftsrecht* », anche nell'ottica dei suoi rapporti con le diverse discipline giuridiche, F. KLAUSING, *Wirtschaftsrecht*, in *Beiträge zum Wirtschaftsrecht*, herausgegeben von F. Klausning, H.C. Nipperdey, A. Nussbaum, Marburg in Hessen, Elwert, 1931, pp. 1-87. Sull'evoluzione del concetto di « *Wirtschaftsrecht* » nel XX secolo M. STOLLEIS, *Wie entsteht ein Wissenschaftszweig? Wirtschaftsrecht und Wirtschaftsverwaltungsrecht nach dem Ersten Weltkrieg*, in *Umwelt, Wirtschaft und Recht*, Wissenschaftliches Symposium aus Anlaß des 65. Geburtstages von Reiner Schmidt, herausgegeben von H. Bauer, D. Czybulka, W. Kahl, A. Voßkuhle, Tübingen, Mohr, 2002, pp. 1-13, nonché, più specificamente dal punto di vista dell'influenza della politica e dei suoi rapporti con il diritto e con l'economia, R. WIETHÖLTER, *Die Position des Wirtschaftsrechts im sozialen Rechtsstaat*, in *Wirtschaftsordnung und Rechtsordnung*, Festschrift zum 70. Geburtstag von Franz Böhm, herausgegeben von H. Coing, H. Kronstein, E.-J. Mestmäcker, Karlsruhe, Müller, 1965, pp. 41-62. Sulla figura e la vita di Hedemann H. MOHNHAUPT, *Justus Wilhelm Hedemann als Rechtshistoriker und Zivilrechtler vor und während der Epoche des Nationalsozialismus*, in *Rechtsgeschichte im Nationalsozialismus. Beiträge zur Geschichte einer Disziplin*, herausgegeben von M. Stolleis und D. Simon, Tübingen, Mohr, 1989, pp. 107-159.

⁽⁶⁴⁾ J.W. HEDEMANN, *Wirtschaftsrecht*, in *Handwörterbuch der Rechtswissenschaft*, herausgegeben von F. Stier-Somlo und A. Elster, Band VI, Berlin und Leipzig, Walter de Gruyter & Co., 1929, p. 930.

⁽⁶⁵⁾ J.W. HEDEMANN, *Grundzüge des Wirtschaftsrechts*, Mannheim-Berlin-Leipzig, Bensheimer, 1922, p. 8. Ciò che Hedemann aveva già dato prova di saper fare illustrando *Die Fortschritte des Zivilrechts im XIX. Jahrhundert. Ein Überblick über die Entfaltung des Privatrechts in Deutschland, Österreich, Frankreich und der Schweiz*, I, *Die Neuordnung des Verkehrslebens*, Berlin, Heymanns, 1910.

Wirtschaft als Zeichen aller unserer Lebensäußerungen an der Stirn » (66). Talché, come c'erano la filosofia economica, la politica economica, la storia economica, la geografia economica, un giornalismo dell'economia e un ministero dell'economia, allo stesso modo ci sarebbe stato un « Wirtschaftsrecht », che non era una nuova sfera disciplinare, un settore giuridico come il diritto di famiglia o quello delle successioni, ma un modo di essere, una « Weltanschauung », una « Tönung », che tutto il diritto, dove in maniera più accesa dove in maniera più tenue, pervadeva e informava (67): l'economia, « dieser Grundton », contaminava tutto ciò « was heute Recht ist » (68).

Nel giro di pochi anni, come con dichiarato stupore avrebbe notato lo stesso Hedemann, la prospettiva economica aveva influenzato ogni ambito del sapere, proiettando il « Wirtschaftsrecht » al

(66) J. W. HEDEMANN, *Grundzüge*, cit., pp. 8-11.

(67) Ivi, p. 11. Ancora nel 1929 J.W. HEDEMANN, *Wirtschaftsrecht*, cit., p. 933, avrebbe ripetuto che « die weltanschauliche Theorie » significava che « das Wirtschaftsrecht als eine Erscheinung des allgemeinen Zeitgeistiges bestimmt und erklärt wird », che esso era « der Grundton des Rechtsganzen in unserer Zeit ». Prima di Hedemann, nel senso di escludere che il « Wirtschaftsrecht » fosse un nuovo ambito disciplinare, già H.C. NIPPERDEY, *Zum Begriff des Wirtschaftsrechts*, in « Mitteilungen des Jenaer Instituts für Wirtschaftsrecht », 2, November 1921, pp. 1-4, il quale precisava che « das Wirtschaftsrecht ist keine neue Rechtsdisziplin, die etwa neben bürgerliches Recht, Handelsrecht, Strafrecht usw. zu treten hätte » e che esso era invece « eine neue Betrachtungsweise des wirtschaftlichen Rechtsstoffes », e A. NUSSBAUM, *Das neue deutsche Wirtschaftsrecht. Eine systematische Übersicht über die Entwicklung des Privatrechts und der benachbarten Rechtsgebiete seit Ausbruch des Weltkrieges*, Berlin, Springer, 1920, p. III, secondo il quale « der Ausdruck „Wirtschaftsrecht“ » postulava « selbstverständlich nicht eine neue Disziplin », ma « nur eine Überschrift ». Più articolata la posizione di F. KLAUSING, *Wirtschaftsrecht*, cit., pp. 17-74, il quale, pur elevando « den Begriff „Wirtschaftsrecht“ zu einem wirklich praktikablen Instrument unseres Arsenal an juristischen Verständigungsmitteln », riteneva infine, in un certo senso cambiando idea rispetto a sue precedenti conclusioni, che il « Wirtschaftsrecht » dovesse avviarsi a costituire una disciplina, da collocare, in particolare, nel campo del diritto pubblico. Sulla « weltanschauliche Theorie » di Hedemann H. MOHNHAUPT, *Justus Wilhelm Hedemann und die Entwicklung der Disziplin „Wirtschaftsrecht“*, cit., pp. 262-264.

(68) J.W. HEDEMANN, *Grundzüge*, cit., p. 11. Già due anni prima sempre J.W. HEDEMANN, *Zur Einführung in die Rechtswissenschaft*, Jena, Kämpfe, 1919, p. 1, aveva sottolineato l'indispensabilità di un mutuo ed incessante scambio di conoscenze fra i molti ambiti scientifici, riferendosi in particolare al fatto che la « herrschende Weltanschauung » imponeva alla scienza giuridica « den nötigen Zusammenhang zwischen ihrem Wissen und dem Wissen anderer Fachlehrer ».

centro dell'attività di ricerca, nei programmi delle università, nel dibattito politico e giornalistico (69). Così, mentre i confini tra la legge e il contratto rapidamente sbiadivano, il diritto si colorava di economia, subiva l'influenza e i condizionamenti dell'"economico". La determinazione delle obbligazioni e la soluzione di controversie sempre meno dipendevano da uno specifico testo legislativo e sempre più risentivano di concrete manifestazioni della vita economica (i formulari di una società, le condizioni imposte dai grandi gruppi industriali, le dinamiche interne a una società per azioni, l'organizzazione delle fabbriche) (70). Era su questo spartito, sul « *Wirtschaftsleben* », che si scandivano i ritmi quotidiani della vita giuridica; ed era su queste forme, di conseguenza, che il diritto andava modellato (71).

Il mondo della produzione e dell'industria diventava il punto di partenza obbligato per la costruzione di un nuovo diritto commerciale (72). La scienza giuridica — avrebbe avvertito al principio del 1912 Max Rumpf (1878-1953) (73), uno dei pionieri del

(69) J.W. HEDEMANN, *Grundzüge*, cit., p. 7. Mentre fino a dieci o vent'anni prima — avrebbe ribadito lo stesso J.W. HEDEMANN, *Wirtschaftsrecht*, cit., pp. 930-937 — la formula del « *Wirtschaftsrecht* » era praticamente « unbekannt », ora, alla fine degli anni Venti, era diventata « in aller Munde, fast schon ein „geflügeltes Wort“ », visto che « alles spricht von „Wirtschaft“ und spricht täglich von ihr » (p. 930).

(70) J.W. HEDEMANN, *Grundzüge*, cit., p. 12.

(71) Ivi, p. 13.

(72) Nel primo numero delle « *Mitteilungen* », la rivista dell'Istituto di Jena, J.W. HEDEMANN, *Ziele des Instituts*, in « *Mitteilungen des Jenaer Instituts für Wirtschaftsrecht* », 1, Mai 1921, p. 2, annunciava quali fossero gli scopi e le prospettive dell'Istituto, tracciando anche un quadro degli ambiti disciplinari interessati dal « *Wirtschaftsrecht* », fra i quali, in primo luogo, « das Organisationswesen der Gegenwart (Recht der Verbände), das wirtschaftliche Vertragsrecht (Recht der Lieferungsverhältnisse), das neue Arbeitsrecht (soweit es nicht schon in den anderen Gebieten enthalten ist), das Bodenrecht (insbesondere Siedlungsfragen) ».

(73) Nato a Berne (Niedersachsen) il 13 novembre del 1878, Max Rumpf studiò Giurisprudenza a Friburgo, Monaco e Berlino. Nel 1904 conseguì il dottorato a Göttingen con una tesi intitolata *Die Teilnahme an unerlaubten Handlungen nach dem BGB*. Conseguita nel 1906 l'abilitazione all'insegnamento di Diritto privato e di Diritto romano, fu dal 1912 professore di Diritto privato a Mannheim, prima di insegnare anche Diritto dell'economia dal 1927 al 1939 presso la *Handelshochschule* di Norimberga. Giurista e sociologo, esponente della « *Freirechtsschule* », ricoprì le funzioni di *Gerichts-assessor* e di *Landrichter* a Oldenburg. Tra le opere più significative *Gesetz und Richter*.

« Wirtschaftsrecht » e della « Freirechtsschule » — aveva un compito di grande responsabilità: quello di scoprire e giuridicamente rappresentare, in tempi di « atomisierenden Individualismus », i fili che tenevano insieme le formazioni sociali e le organizzazioni, nonché di spiegare i nessi e le relazioni che collegavano queste realtà collettive e complesse alle diverse manifestazioni del “giuridico” (74).

Man mano che assimilava i contenuti della sostanza economica, pertanto, il diritto patrimoniale si allontanava da un modello articolato in unità elementari, per avvicinarsi a un sistema imperniato su un unico fulcro rappresentato dall'unità organizzativa dell'impresa: il nuovo diritto dell'economia si sviluppava intorno alla nozione legislativa di « Unternehmen », che i giuristi provavano a configurare in termini scientifici, ricomponendo in un unico mosaico, al di là di ogni chiave di lettura atomistica e individualistica, le tessere sparse nel Codice e nelle leggi speciali (75).

5. *L'« Unternehmen im wirtschaftlichen Sinne ». I giuristi e l'organizzazione economica d'impresa.*

Conformemente alle nuove premesse epistemologiche, Ohmeyer (76), nel 1906, sganciava il fenomeno giuridico dal diritto posi-

Versuch einer Methodik der Rechtsanwendung (Berlin, 1906), *Volk und Recht* (Oldenburg, 1910), *Wirtschafts-Rechts-Wissenschaft und Wirtschafts-Hochschule* (Berlin, 1920), *Deutsche Volkssoziologie im Rahmen einer sozialen Lebenslehre* (Nürnberg, 1931). Mori a Monaco il 19 ottobre del 1953.

(74) M. RUMPF, *Recht und Wirtschaft*, cit., p. 91.

(75) Significative, riguardo ai nessi tra le nuove prospettive scientifiche e la dimensione collettiva e complessa dell'« Unternehmen », le parole di uno dei tardi protagonisti del « Wirtschaftsrecht », F. KLAUSING, *Wirtschaftsrecht*, cit., p. 5: « „Wirtschaftsrecht“ ist das Recht der in irgend einer Form „gebundenen“, „organisierten“ Wirtschaft... Manche beziehen als kleinstes „Kollektivum“ auch das (Einzel- oder Gesellschafts-) Unternehmen als solches ein und gewinnen damit den Anschluß an die vom Handels- sowie auch vom Arbeitsrecht erfaßten Tatbestände... Damit nähert man sich wiederum der Lehre, die vom „Wirtschaftsrecht“ als dem Recht der „gebundenen“ Wirtschaft spricht ».

(76) Kamillo Ohmeyer nacque il 17 gennaio del 1873 a Brno, in Moravia, in una famiglia cattolica di giuristi. Dopo aver compiuto gli studi scolastici a Brno, si laureò in Giurisprudenza a Vienna. Superato nel 1897 il concorso in magistratura, intraprese una lunga carriera, che lo avrebbe visto ascendere ai gradi più alti dell'ordine giudiziario:

tivo, negando al secondo, che soffriva i ritmi del “politico”, e riconoscendo al primo, che viveva « im vollem Flusse der Entwicklung », la capacità di seguire il corso mutevole degli eventi (77). Nel segno della filosofia eraclitea, della massima « πάντα ρεῖ », il giurista austriaco constatava che nelle materie più sensibili al cambiamento economico-sociale « das positive Recht zureichende Bestimmungen nicht enthält » e che le lacune della legge lasciavano all'interprete « einen weiten Spielraum » (78).

Il concetto di « Unternehmen », in particolare, apparteneva proprio a quella parte del diritto privato che traeva le sue ragioni, le sue finalità e i suoi contenuti dalle esigenze e dai bisogni « des praktischen Lebens » (79). Era un campo nel quale « der Zusammenhang von Wirtschaft und Recht » assumeva un ruolo fondamentale, talché solo immergendosi nel ventre economico della società si sarebbero potuti cogliere i nessi che collegavano le dinamiche di mercato al diritto, le norme giuridiche alla vita economica (80). Solo

giudice del « Landesgericht » dal 1913, fu designato alla Corte d'Appello di Vienna nel 1919, prima di diventare consigliere (1927) e infine anche presidente (1937) dell'« Obersten Gerichtshof ». Fu dal 1934 al 1938, anno dell'« Anschluss », membro del « Vaterländischen Front », il partito unico del regime austriaco. Nel 1937 ricevette la croce al merito dell'Ordine austriaco. Tra le sue opere — oltre all'importante volume sull'*Unternehmen als Rechtsobjekt* (Wien, 1906) e ad alcuni articoli in materia di processo, esecuzione e locazione — anche *Verfügung über künftige Rechte* (Leipzig, 1909).

(77) K.E. VON OHMEYER, *Das Unternehmen als Rechtsobjekt*, Wien, Manzsche, 1906, p. 5.

(78) *Ibidem*. Perciò — proseguiva Ohmeyer — « bei dieser Sachlage », nella costruzione del quadro giuridico attinente all'« Unternehmen », non ci si poteva sorprendere « wenn das im folgenden vorgeführte Bild manchmal die scharfen Konturen vermissen läßt, welche für seine Zeichnung erwünscht wären und wenn für die vorgebrachten Behauptungen, mangels einer *communis opinio*, oft nur das Gewicht der eigenen bescheidenen Meinung in die Wagschale gelegt wird » (*ibidem*).

(79) K.E. VON OHMEYER, *Das Unternehmen*, cit., p. 5. Per un'analisi sull'« Unternehmensbegriff » cfr. K. SCHMIDT, *Handelsrecht*, Köln-Berlin-Bonn-München, Heymanns, 1994⁴, pp. 63-275.

(80) K.E. VON OHMEYER, *Das Unternehmen*, cit., pp. 5-6. Si veda, anche sull'influenza che l'economia e la scienza economica ebbero sulla formulazione della nozione giuridica di « Unternehmen », P. RAISCH, *Geschichtliche Voraussetzungen*, cit., in particolare pp. 121-139. Cfr. inoltre la messa a punto di T. RAISER, *Das Unternehmen als Organisation. Kritik und Erneuerung der juristischen Unternehmenslehre*, Berlin, Walter de Gruyter & Co., 1969.

a contatto con la vita di ogni giorno, ascoltando i bisogni che si levavano dalla prassi degli affari, il diritto commerciale avrebbe potuto assolvere — secondo il più tardo affresco di un « Freirechtler » come Müller-Erbach (1874-1959) ⁽⁸¹⁾ — il compito di assecondare l'andamento dell'economia: come non erano « Mauern, sondern Soldaten » a difendere una città, così erano « Menschen und nicht Gesetze » a determinare « den Kultur- und Wirtschaftsstand eines Landes » ⁽⁸²⁾.

Da quest'angolo visuale, ben immerso nel cuore pulsante della vita economica, risultava chiaro come i tratti caratterizzanti dell'economia industriale fossero la dimensione collettiva del fenomeno imprenditoriale, la rilevanza degli aspetti organizzativi, la trasversalità degli interessi. Bastava riflettere sul fatto che l'estinzione di una realtà imprenditoriale avrebbe condizionato « nicht nur die Existenz des Unternehmensinhabers, sondern das Wohl und Wehe so vieler anderer Personen (Hilfsarbeiter, Handelsangestellter, Angehöriger

⁽⁸¹⁾ Nato a Perleberg (Brandenburg) il 23 marzo del 1874, Rudolf Müller-Erbach studiò Giurisprudenza, Matematica e Fisica nelle Università di Lipsia, Friburgo, Bonn e Berlino. Conseguì l'abilitazione a Bonn, dove insegnò come libero docente, nel 1911 divenne professore straordinario a Königsberg e nel 1918 ordinario a Göttingen, finché nel 1925 fu chiamato a Monaco per insegnare Storia del diritto, Diritto privato, Diritto commerciale e Diritto industriale. Privatista, gius-commercialista, si distinse principalmente per la sua sensibilità verso la questione del metodo. Stimolato dalle riflessioni di Ehrlich sul diritto libero e da quelle di Heck sulla giurisprudenza degli interessi, coltivò una visione del diritto permeata di motivi sociologici, sociali, scientifici, storicistici, che lo portarono a ridimensionare la carica potestativa della legge e a recuperare il ruolo interpretativo del giudice. Utile, in quest'ottica, per saggiarne l'impostazione metodologica, la lettura di R. MÜLLER-ERBACH, *Rechtsfindung auf realer Grundlage*, in « Deutsche Juristen-Zeitung », 11, 1906, n. 22, cc. 1235-1238, poi in *Gesetzesbindung und Richterfreiheit. Texte zur Methodendebatte. 1900-1914*, herausgegeben und mit einem Anhang versehen von A. Gängel und K.A. Mollnau, Freiburg-Berlin, Haufe, 1992, pp. 101-106, oltre ai più maturi lavori *Wohin führt die Interessenjurisprudenz?* (Tübingen, 1932) e *Die Hinwendung der Rechtswissenschaft zum Leben und was sie hemmt* (Tübingen, 1939). Morì a Monaco il 4 agosto del 1959. Tra le sue opere si ricordano anche *Das Bergrecht Preußens und des weiteren Deutschlands* (Stuttgart, 1917), *Umgestaltung der Aktiengesellschaft zur Kerngesellschaft verantwortungsvoller Großaktionäre* (Berlin, 1929) e *Das private Recht der Mitgliedschaft als Prüfstein eines kausalen Rechtsdenkens* (Weimar, 1948).

⁽⁸²⁾ R. MÜLLER-ERBACH, *Deutsches Handelsrecht*, Tübingen, Mohr, 1928^{2/3}, p. 48.

des Bauernstandes u. dgl.) »⁽⁸³⁾. La dissoluzione di un « Unternehmen » — chiariva Müller-Erbach — causava il definitivo disperdersi di un patrimonio di esperienze, che non apparteneva solo all'imprenditore, ma ai lavoratori e alla comunità tutta; non danneggiava solo l'« Unternehmer selbst, sondern auch die Gesamtheit, so daß ein allgemeines, ein öffentliches Interesse »⁽⁸⁴⁾.

Il superamento della prospettiva individualistica e molecolare era un fatto non più procrastinabile. L'impresa del capitalismo industriale non poteva essere spiegata mediante i canoni dell'indi-

⁽⁸³⁾ K.E. VON OHMEYER, *Das Unternehmen*, cit., p. 6. Erano i presupposti della cosiddetta "concezione sociale", dell'impresa come « réalité humaine » (P. DE WOOT, *La Fonction d'Entreprise. Formes Nouvelles et Progrès Économiques*, Louvain-Paris, Nauwelaerts, 1969², pp. 33-41), dell'« Unternehmen » come luogo di incontro e di contemperamento degli interessi di diversi gruppi, di una « Unternehmensverfassung », per dirla con H.W. KÖHLER, *Rechtsform und Unternehmensverfassung*, in « Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft », 115, 1959, pp. 716-746, funzionale « nicht mehr nur einem einzelnen Interesse exklusiv, sondern allen am Unternehmen konkret beteiligten Gruppen: den Eigentümern bzw. Kapitaleignern, den Gläubigern, den Arbeitnehmern und in einem weiteren Sinne auch den Lieferanten und Abnehmern » (p. 721); una « Unternehmensverfassung », ancora secondo H.W. KÖHLER, *Unternehmensverfassung und Aktienrechtsreform*, in « Juristenzeitung », 1956, pp. 137-142, « interessenpluralistisch »: imprenditori, soci, proprietari, operai, collaboratori, creditori, consumatori. Cfr. sul tema anche K. BALLERSTEDT, *Unternehmen und Wirtschaftsverfassung*, in « Juristenzeitung », 1951, pp. 486-493; T. RAISER, *Das Unternehmen*, cit., p. 10; ID., *Unternehmen und juristische Person*, in *Festgabe Zivilrechtslehrer 1934/1935*, herausgegeben von W. Hadding, Berlin-New York, Walter de Gruyter & Co., 1999, pp. 489-504. Su questo « Unternehmensverband » E. BOETTCHER, K. HAX, O. KUNZE, O. VON NELL-BREUNING, H.-D. ORTLIEB, L. PRELLER, *Unternehmensverfassung als gesellschaftspolitische Forderung*, Berlin, Duncker und Humblot, 1968, specialmente pp. 17-52, e *Unternehmensverfassung in der privaten und öffentlichen Wirtschaft*, Festschrift für Prof. Dr. Erich Potthoff zur Vollendung des 75. Lebensjahres, herausgegeben von P. Eichhorn, Baden-Baden, Nomos, 1989, specialmente l'introduzione di P. Eichhorn, *Das öffentliche Interesse an der Unternehmensverfassung*, pp. 15-20. E sulle strutture organizzative, gli organi di rappresentanza dei diversi gruppi e le forme di controllo dei differenti interessi esistenti all'interno degli « Unternehmen » riconducibili a figure societarie, N. HORN, *Aktiengesellschaftliche Unternehmensorganisation in der Hochindustrialisierung (1860-1920)*, in *Recht und Entwicklung der Großunternehmen im 19. und frühen 20. Jahrhundert*, cit., pp. 123-189.

⁽⁸⁴⁾ R. MÜLLER-ERBACH, *Die Erhaltung des Unternehmens*, in « Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Konkursrecht », 61, 1908, specialmente pp. 361-364. Cfr. E. BOETTCHER, K. HAX, O. KUNZE, O. VON NELL-BREUNING, H.-D. ORTLIEB, L. PRELLER, *Unternehmensverfassung als gesellschaftspolitische Forderung*, cit., pp. 26-32.

vidualismo giuridico e le « concezioni formalistiche della proprietà », mediante le finzioni tramandate dalla tradizione napoleonica, perché era una realtà complessa, era innanzitutto organizzazione di persone e di beni stabilmente coordinati per l'esercizio di un'attività economica ⁽⁸⁵⁾. Non era funzionale agli interessi di un solo individuo, ma a quelli di molteplici collettività, come quella degli imprenditori, dei lavoratori, dei consumatori, oltre che, come sarebbe stato enfatizzato dalle ideologie di regime, agli interessi dello Stato e della produzione nazionale ⁽⁸⁶⁾. Non si poteva continuare a concepire l'attività del capitalista come una serie di atti di scambio e di trasferimento, senza considerare contemporaneamente le altre componenti soggettive, a cominciare dai lavoratori, e oggettive (materiali e immateriali, mobili e immobili), che componevano e condizionavano la struttura dell'organizzazione produttiva.

Le logiche dell'economia industriale, come nel 1910 confermava Isay (1886-1956) ⁽⁸⁷⁾, sarebbero rimaste incomprensibili fintantoché

⁽⁸⁵⁾ E. GLIOZZI, *Dalla proprietà all'impresa*, cit., pp. 103-141. Si veda sul tema soprattutto P. GROSSI, *Itinerari dell'impresa*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 28, 1999, *Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica*, tomo II, pp. 999-1005 e Id., *Scienza giuridica italiana*, cit., specialmente pp. 190-196, ma anche S. RODOTÀ, *Scienza giuridica ufficiale e definizioni della proprietà*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », 2/1972, in particolare pp. 458-459.

⁽⁸⁶⁾ Sulla spiegazione dell'« Unternehmen » in termini di organizzazione sociale, « als eine Organisation, deren Hauptzweck darin liegt, Güter und Dienstleistungen in der Gesellschaft zu produzieren und/oder zu verteilen », e sul concetto sociologico di « Organisation », sui suoi nessi con quello economico di « Unternehmen », T. RAISER, *Das Unternehmen*, cit., pp. 93-116, nonché, specie per la ricostruzione del concetto di « Unternehmen », nel caso della società per azioni, come entità autonoma dai suoi azionisti, come « Unternehmen an sich », secondo la teoria di Rathenau (1917) e la formula di Haussmann (1927), A. RIECHERS, *Das Unternehmen an sich: die Entwicklung eines Begriffes in der Aktienrechtsdiskussion des 20. Jahrhunderts*, Tübingen, Mohr, 1996, H.W. KÖHLER, *Unternehmensverfassung und Aktienrechtsreform*, cit., e S. AMATO, *L'impresa nell'evoluzione storica*, cit., pp. 40-44. Più in generale, ai fini di un panorama, in chiave storica e teorica, delle possibili categorie collettive (corporazione, istituzione, persona giuridica, organizzazione, fondazione, *corporation*, etc.) applicabili o comunque proposte per un'applicazione all'« Unternehmen », P. NOBEL, *Anstalt und Unternehmen. Dogmengeschichtliche und vergleichende Vorstudien*, Diessenhofen, Rüegger, 1978.

⁽⁸⁷⁾ Figlio di un commerciante d'origine ebraica, Rudolf Isay nacque a Trier, in Renania, il 1° gennaio del 1886. Nel 1908, dopo aver frequentato anche le Università di

ci si fosse ostinati a spiegarle in base alla volontà e alle azioni di individui isolati, essendo l'uomo per natura incline (e forse anche obbligato) a unirsi agli altri, a formare dei gruppi e poi via via delle « *Wirtschaftseinheiten* », che fondevano e sinergicamente combinavano le prestazioni economiche dei loro membri ⁽⁸⁸⁾. Erano queste unità economiche, la famiglia, le associazioni, gli enti e le istituzioni (in special modo i comuni e lo Stato), a costituire nel loro complesso l'« *Organismus des volkswirtschaftlichen Gesamtkörpers* » ⁽⁸⁹⁾.

Ma se la famiglia aveva avuto un ruolo chiave nell'economia agraria e commerciale del Medioevo, più tardi, nell'epoca dell'industrializzazione, altre erano le formazioni sociali chiamate a convogliare le energie e le risorse di una comunità umana via via più complicata. Tramontato il primato del commerciante, quale specifica forma di individuo-proprietario, il nuovo protagonista era diventato l'imprenditore, quale originario artefice di una struttura organizzativa complessa. Con l'apporto di capitale, la costruzione di officine, fabbriche, depositi e negozi, l'assunzione di lavoratori, impiegati e operai, la spedizione di agenti e la fondazione di filiali in tutto il mondo, l'« *Unternehmer* » formava un « *Organismus von Produktionsmitteln* » a struttura diffusa, in grado di sopravvivere al

Heidelberg, Strasburgo e Bonn, si laureò in Giurisprudenza a Berlino, dove fondò, insieme a suo fratello Hermann e al futuro presidente dell'Ufficio brevetti Eduard Reimer, uno studio legale specializzato in diritto dell'economia. Costretto a emigrare in Brasile nel 1935, si dedicò alla coltivazione di caffè. Nel 1951 tornò in Germania e fu nominato professore onorario a Bonn, dove morì il 14 aprile del 1956. Consapevole dell'influenza determinante dell'economia, concentrò le sue ricerche e le sue proposte di legge sul diritto delle miniere (*Allgemeines Berggesetz für die preußischen Staaten*, 2 Bände, Mannheim, 1919-1920; *Der Geist des heutigen deutschen Bergrechts*, München, 1953; *Entwurf eines Bundesberggesetzes*, München, 1954), dei brevetti, della concorrenza e dei cartelli (*Studien im privaten und öffentlichen Kartellrecht*, Mannheim, 1922; *Kartellverordnung*, Mannheim, 1925), oltre che ovviamente su quello delle imprese, affrontato già con il suo primo lavoro monografico, *Das Recht am Unternehmen*, sul quale si legga la recensione, in verità non priva di rilievi critici, di R. MÜLLER-ERZBACH, in « *Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Konkursrecht* », 71, 1912, pp. 417-428. Su Isay cfr. F. GAUL, *Der Jurist Rudolf Isay (1886-1956). Ein verantwortungsbewusster Vermittler im Spannungsfeld zwischen dynamischer Rechtsschöpfung, ökonomischem Wandel und technischem Fortschritt*, Frankfurt am Main, Lang, 2005, specialmente pp. 237 ss.

⁽⁸⁸⁾ R. ISAY, *Das Recht am Unternehmen*, Berlin, Vahlen, 1910, p. 1.

⁽⁸⁹⁾ *Ibidem*.

suo fondatore e di attraversare più generazioni, anche quando a pochi anni dalla sua creazione « kein Stein des ursprünglichen Baues mehr vorhanden ist » (90).

Il nuovo punto di partenza, per chi avesse voluto inquadrare in termini giuridici la realtà dell'era industriale, non poteva che essere dunque la nozione economica di « Unternehmen », che implicava innanzitutto « etwas Einheitliches », un'idea di totalità, di unità, di complessità (91); designava un complesso organizzato di persone e di cose, un insieme di beni — materiali e immateriali, dai rapporti giuridici agli immobili, dal lavoro ai segreti di fabbrica, dai contratti ai beni mobili, dai diritti alle obbligazioni, dalla reputazione all'avviamento — riuniti e assemblati per il perseguimento di un medesimo fine (92). Con una precisazione essenziale, però: l'« Unternehmen im wirtschaftlichen Sinne » era non già la « Summe » di tutte queste « Bestandteile », bensì « die Organisation » che stava al di sopra di esse, rendendole adatte « zu der Erfüllung des wirtschaftlichen Zweckes, welchem sie einheitlich dienen sollen » (93).

6. *Dall'economia al diritto. Proiezioni dell'« Unternehmen » nel "giuridico".*

Per il giurista, ovviamente, il principale interesse era quello di stabilire se nel diritto vigente vi fossero tracce della natura unitaria dell'organismo imprenditoriale, se avesse « dieser wirtschaft-

(90) R. ISAY, *Das Recht am Unternehmen*, cit., p. 5.

(91) È quel « *Sinneinheit* des Unternehmens » nel quale confluivano, come illustrato da P. RAISCH, *Geschichtliche Voraussetzungen*, cit., p. 120, tutte le diverse teorie e prospettive dei giuristi che si misuravano con questo nuovo concetto.

(92) « Das Unternehmen im wirtschaftlichen Sinne » — scriveva K.E. VON OHMEYER, *Das Unternehmen*, cit., p. 10, rifacendosi al commentario di Hermann Staub e Oskar Pisko — « ist stets etwas Einheitliches, ein Komplex der verschiedenartigsten Dinge, materieller und immaterieller Güter, die für den gleichartigen Zweck zusammengefasst sind. Es gehören dazu: „die zugehörigen beweglichen und unbeweglichen Gegenstände, die zugehörigen Rechte und die sogenannten Chancen des Geschäftes, d. h. die tatsächlichen Beziehungen, welche den Betrieb ermöglichen oder fördern, mögen sie nun in Fabrikationsgeheimnissen oder in der Kenntnis gebaren oder hervorragende Leistungen erworbenen geschäftlichen Vertrauen oder Ruf bestehen; auf der anderen Seite gehören dazu auch die Verbindlichkeiten des Geschäftes“ ».

(93) K.E. VON OHMEYER, *Das Unternehmen*, cit., p. 10.

liche Begriff des Unternehmens auch auf dem Rechtsgebiete seine Bedeutung »⁽⁹⁴⁾. Specialmente perché, come rilevava Geller (1844-1925)⁽⁹⁵⁾, nell'ordinamento del diritto privato, sotto il profilo definitorio, non figurava l'« Unternehmen an sich », ma solo « die einzelnen Anschaffungs- und Umsatzgeschäfte des Betriebs »; si aveva a che fare solo con gli uomini quali « Rechtssubjecte » e con le cose quali « Rechtsobjecte », solo con le « disjunktiven und konjunktiven Beziehungen » che collegavano beni e individui⁽⁹⁶⁾.

In una serie di circostanze, tuttavia, il legislatore aveva dato mostra di appropriarsi della concezione dell'« Unternehmen » « als ein Ganzes », di quell'idea di unità organizzativa che scaturiva

⁽⁹⁴⁾ Ivi, p. 11. Sulla difficoltà — nonostante « Recht und Wirtschaft sind keine Gegensätze, sondern zwei Seiten ein und derselben Wirklichkeit » — di costruire sul piano giuridico una nozione di « Unternehmen » in grado di riflettere la realtà economica, si vedano le stimolanti riflessioni di E. FECHNER, *Das wirtschaftliche Unternehmen in der Rechtswissenschaft*, in *Antrittsvorlesungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn a. Rb.*, herausgegeben von K.F. Chudoba, Heft 7, Bonn, Scheur, 1942, pp. 1-15, il quale concludeva nel senso di considerare « einen einheitlichen Unternehmensbegriff in der Rechtswissenschaft nicht nur für möglich, sondern — aus den angeführten Gründen — sogar für notwendig ».

⁽⁹⁵⁾ Nato a Kalusz, in Galizia, il 27 dicembre del 1844 e morto a Vienna il 22 luglio del 1925, Leo Geller compì gli studi scolastici in istituti privati e imparò il tedesco solo a tredici anni. Mostrò precocemente interesse per le discipline giuridiche, che apprese e coltivò da autodidatta. Lavorò in una società di assicurazioni e presso diversi studi legali (a Linz, Innsbruck e Vienna). Nel 1878, senza mai aver frequentato università pubbliche, si laureò in Giurisprudenza a Tubinga. Attento alla prassi e alle trasformazioni della realtà empirica, fautore di una concezione sociologica e naturalistica del diritto, nel 1883 fondò il « Zentralblatt für die juristische Praxis », di cui fu a lungo curatore. Fu autore di numerose pubblicazioni, in tedesco e in polacco, in materia di diritto cambiario, diritto commerciale, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto amministrativo e diritto penale. Tra le tante, oltre duecento, *Österreichische Gesetze mit Erläuterungen aus der Rechtsprechung und Einleitungen* (Wien, 1881-82) e *Theoretisch-praktischer Kommentar zum Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch* (Wien, 1924).

⁽⁹⁶⁾ L. GELLER, *Das Unternehmen und seine Beziehung zu Firma, Schild und Warenzeichen*, München und Leipzig, Duncker & Humblot, 1913, p. 2. Il libro di Geller, recensito in Germania in « Beiträge zur Erläuterung des Deutschen Rechts », 58, 1914, pp. 546-548, era la sintesi di una serie di articoli, pubblicati negli anni 1908-1910 nell'« Österreichisches Zentralblatt für die juristische Praxis » con il medesimo titolo *Das Unternehmen. Neue kritische Untersuchungen über sein Wesen, die Bedingungen seiner Übertragbarkeit und seine vermeintliche Zugrifflichkeit*.

dall'osservazione della prassi (97). Le esigenze della vita commerciale sollevavano infatti una serie di questioni concrete — dal trasferimento alla cessione dell'azienda, dalla successione alla locazione dell'esercizio commerciale, dalla cessione della ditta a quella del marchio, dall'esecuzione forzata al fallimento — che avevano già una loro disciplina legislativa (98). Proprio da questo frammentario tessuto normativo, dalle disposizioni giuridiche che disciplinavano le specifiche vicissitudini di « *Handelsgeschäfte* » e « *Betriebe* », traspariva nitida l'idea della « *Unternehmenseinheit* », di un'unità organizzata per l'esercizio di un'attività commerciale (99).

Le prime tracce, in questo senso, provenivano dalle norme che contemplavano, in Austria come in Germania, la possibilità di trasferimento « *eines Handelsgeschäftes* », nelle quali chiaramente si presupponeva, quale oggetto del trasferimento, « *das gesamte Geschäftsvermögen, die Warenvorräte, die Betriebsmittel, die Geschäftsaktiven* » (100). Quando il §. 22 dell'HGB, al pari del precedente art. 22 dell'ADHGB, riconosceva il diritto di continuare a utilizzare la « *Firma* » del dante causa a chi avesse acquistato, ereditato, ricevuto in usufrutto, in locazione o comunque ad altro titolo un « *Handelsgeschäft* », e i §§. 25, 26 e 27 sancivano la responsabilità del nuovo imprenditore per tutte le obbligazioni preesistenti, era chiaro che l'« *Handelsgeschäft* » contemplato dal legislatore non fosse un atto di commercio isolato, né un singolo bene mobile o immobile, ma l'esercizio dell'impresa nella sua unità organizzata (101). Il che, questo « *Charakter des Unternehmens als*

(97) « *Der deutschen privatrechtlichen Gesetzgebung, deren Gebiet das Unternehmen doch angehört* » — confermava R. ISAY, *Das Recht am Unternehmen*, cit., p. 2 — « *ist bis zum heutigen Tage sowohl das Wort wie der Begriff des Unternehmens nahezu völlig fremd geblieben. Die Einheit der Unternehmung ist ausschließlich vom Leben geschaffen worden; erst allmählich schickt das Recht sich an, sie als Einheit anzuerkennen* ».

(98) K.E. VON OHMEYER, *Das Unternehmen*, cit., p. 11.

(99) Ivi, p. 12.

(100) *Ibidem*. L'opinione, in dottrina, era largamente condivisa: cfr. in questo senso R. ISAY, *Das Recht am Unternehmen*, cit., p. 2. Si veda sul tema J.W. FLUME, *Vermögenstransfer und Haftung*, cit., specialmente pp. 87-135.

(101) Il nuovo §. 22 dell'HGB, sulla falsariga del precedente, stabiliva infatti che « *wer ein bestehendes Handelsgeschäft unter Lebenden oder von Todeswegen erwirbt,*

Einheit », era puntualmente confermato, sul fronte del diritto austriaco, dalle disposizioni della *Gewerbeordnung* che regolavano la

darf für das Geschäft die bisherige Firma mit oder ohne Beifügung eines das Nachfolgeverhältnis andeutenden Zusatzes fortführen, wenn der bisherige Geschäftsinhaber oder dessen Erben in die Fortführung der Firma ausdrücklich willigen. Die Verpflichtung einer Aktiengesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, die im §. 20 vorgeschriebene Bezeichnung in ihre Firma aufzunehmen, wird hierdurch nicht berührt. ^{II} Wird ein Handelsgeschäft auf Grund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrags oder eines ähnlichen Verhältnisses übernommen, so finden diese Vorschriften entsprechende Anwendung ». Il §. 25, invece, disciplinava la successione nei contratti e la responsabilità di colui che fosse subentrato in un precedente esercizio commerciale: « wer ein unter Lebenden erworbenes Handelsgeschäft unter der bisherigen Firma mit oder ohne Beifügung eines das Nachfolgeverhältnis andeutenden Zusatzes fortführt, haftet für alle im Betriebe des Geschäft begründeten Verbindlichkeiten des früheren Inhabers. Die in dem Betriebe begründeten Forderungen gelten den Schuldern gegenüber als auf den Erwerber übergegangen, falls der bisherige Inhaber oder seine Erben in die Fortführung der Firma gewilligt haben. ^{II} Eine abweichende Vereinbarung ist einem Dritten gegenüber nur wirksam, wenn sie in das Handelsregister eingetragen und bekannt gemacht oder von dem Erwerber oder dem Veräußerer dem Dritten mitgeteilt worden ist. ^{III} Wird die Firma nicht fortgeführt, so haftet der Erwerber eines Handelsgeschäfts für die früheren Geschäftsverbindlichkeiten nur, wenn ein besonderer Verpflichtungsgrund vorliegt, insbesondere wenn die Uebernahme der Verbindlichkeiten in handelsüblicher Weise von dem Erwerber bekannt gemacht worden ist ». Il §. 26 introduceva la prescrizione di cinque anni per le pretese dei creditori contro il precedente imprenditore: « ist der Erwerber des Handelsgeschäfts auf Grund der Fortführung der Firma oder auf Grund der im §. 25 Abs. 3 bezeichneten Bekanntmachung für die früheren Geschäftsverbindlichkeiten haftbar, so verjähren die Ansprüche der Gläubiger gegen den früheren Inhaber mit dem Ablaufe von fünf Jahren, falls nicht nach den allgemeinen Vorschriften die Verjährung schon früher eintritt. ^{II} Die Verjährung beginnt im Falle des §. 25 Abs. 1 mit dem Ende des Tages, an welchem der neue Inhaber der Firma in das Handelsregister des Gerichts der Hauptniederlassung eingetragen worden ist, im Falle des §. 25 Abs. 3 mit dem Ende des Tages, an welchem die Kundmachung der Uebernahme stattgefunden hat. Konnte der Gläubiger die Leistung erst in einem späteren Zeitpunkte verlangen, so beginnt die Verjährung mit diesem Zeitpunkte ». Il §. 27 fissava i criteri per determinare la responsabilità dell'erede che fosse subentrato nell'« Handelsgeschäft » del *de cuius*: « wird ein zu einem Nachlasse gehörendes Handelsgeschäft von dem Erben fortgeführt, so finden auf die Haftung des Erben für die früheren Geschäftsverbindlichkeiten die Vorschriften des §. 25 entsprechende Anwendung. ^{II} Die unbeschränkte Haftung nach §. 25 Abs. 1 tritt nicht ein, wenn die Fortführung des Geschäfts vor dem Ablaufe von drei Monaten nach dem Zeitpunkt, in welchem der Erbe von dem Anfall der Erbschaft Kenntniß erlangt hat, eingestellt wird. Auf den Lauf der Frist finden die für die Verjährung geltenden Vorschriften des §. 206 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung. Ist bei dem Ablaufe der drei

locazione, l'usufrutto e il trasferimento di un « Gewerbe », la sostituzione e la successione, *inter vivos* e *mortis causa*, nell'esercizio commerciale ⁽¹⁰²⁾.

Monate das Recht zur Ausschlagung der Erbschaft noch nicht verloren, so erdingt die Frist nicht vor dem Ablaufe der Ausschlagungsfrist ».

⁽¹⁰²⁾ K.E. VON OHMEYER, *Das Unternehmen*, cit., p. 13. Modificata dalle leggi del 15 marzo 1883 e dell'8 marzo 1885, la « Gewerbe-Ordnung » austriaca era stata introdotta dall'Imperatore Francesco Giuseppe con il *Kaiserliches Patent* del 20 dicembre 1859. A seguito dell'emanazione delle suddette leggi di modifica, il §. 2, *Eigenberechtigung*, recitava: « zum selbstständigen Betriebe eines Gewerbes wird in der Regel erfordert, daß der Unternehmer sein Vermögen selbst zu verwalten berechtigt sei. ^{II} Für Rechnung von Personen, denen die freie Verwaltung ihres Vermögens nicht eingeräumt ist, können Gewerbe nur mit Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter und des competenten Gerichtes, durch einen geeigneten Stellvertreter (Geschäftsführer) oder Pächter (§. 55) betrieben werden. ^{III} Das Geschlecht begründet in Bezug auf die Zulassung zum Gewerbsbetriebe keinen Unterschied »; il §. 3, *Juristische Personen*: « juristische Personen können unter den gleichen Bedingungen wie einzelne Individuen Gewerbe betreiben, müssen aber einen geeigneten Stellvertreter (Geschäftsführer) oder Pächter (§. 55) bestellen »; il §. 19: « eine und dieselbe Person darf in einer und derselben Ortschaft zur Ausübung des Ausschanks und des Kleinverschleißes von gebrannten geistigen Getränken (§. 16 d) nur Eine; zur Ausübung der übrigen im §. 16 aufgezählten Saft- und Schankgewerbe höchstens zwei Concessionen erwerben, pachten oder als Stellvertreter übernehmen. ^{II} Das Saft- und Schankgewerbe ist in der Regel persönlich von dem Concessionsinhaber ausüben. ^{III} Die Ausübung des Gewerbes durch einen Stellvertreter, oder die Verpachtung ist von der Gewerbsbehörde nur aus wichtigen Gründen zu genehmigen. ^{IV} Der Betrieb solcher Gewerbe durch einen Stellvertreter oder Pächter ohne vorher erlangte Genehmigung durch die Gewerbsbehörde wird sowohl an dem Gewerbsinhaber, als an dem Stellvertreter oder Pächter nach Maßgabe des von den Uebertretungen und Strafen handelnden achten Hauptstückes der Gewerbeordnung geahndet »; il §. 55, *Stellvertreter (Geschäftsführer) oder Pächter*: « jeder Gewerbetreibende kann sein Gewerbe auch durch einen Stellvertreter (Geschäftsführer) ausüben oder dasselbe verpachten. Die Afterpachtung eines Gewerbes ist nicht gestattet. ^{II} Ein Stellvertreter (Geschäftsführer) oder Pächter muß immer, gleich dem Gewerbsinhaber selbst, die für den selbstständigen Betrieb des betreffenden Gewerbes erforderlichen Eigenschaften besitzen. Es ist daher bei freien und handwerksmäßigen Gewerben der Stellvertreter (Geschäftsführer) oder Pächter von dem Gewerbsinhaber der Gewerbsbehörde anzuzeigen und bei concessionirten Gewerben vom Gewerbsinhaber die Genehmigung der Gewerbsbehörde einzuholen. ^{III} Hinsichtlich der Saft- und Schankgewerbe enthält §. 19 die Bestimmung. ^{IV} Die Bestimmungen dieses Paragraphen gelten auch von dem Eigenthümer eines Realgewerbes, welcher die gesetzliche Eignung zur Ausübung desselben nicht besitzt, und es durch einen Stellvertreter (Geschäftsführer) oder Pächter betreiben will »; il §. 56, infine, *Uebergang der Gewerbe*: « nach dem Tode eines Gewerbetreibenden hat der Erbe oder Legatar, wenn er das Gewerbe fortführen

Inoltre, sul versante dei rapporti tra « Firma » e « Handelsgeschäft », il §. 23 dell'HGB, sulla falsariga dell'art. 23 dell'ADHGB, consentiva bensì il trasferimento della « Handelsfirma », vale a dire del « nome, con il quale egli [il commerciante] conduce i suoi affari e firma nel commercio » (§. 17), ma solo insieme all'« Handelsgeschäft » per il quale era utilizzata ⁽¹⁰³⁾. Non si diceva cosa fosse quell'« Handelsgeschäft » senza il quale era vietato il trasferimento della « Firma », ma era chiaro, come illustrato nel commentario di Makower (1830-1897), che si alludesse non a un singolo atto di commercio, un singolo negozio, un singolo bene, bensì a un « Vermögensbegriff » e più precisamente a un'entità patrimoniale complessa, che non era solo « der Inbegriff körperlichen Gegenstände und Forderungen », ma anche e soprattutto « die Organisation, das ganze Unternehmen » ⁽¹⁰⁴⁾. La « Firma », che il legislatore aveva

will, dasselbe auf eigenen Namen neu anzumelden. ^{II} Deßgleichen hat eine neue Anmeldung stattzufinden, wenn ein Gewerbetablissements durch Acte unter Lebenden auf einen Anderen übertragen wird. ^{III} Ist das Gewerbe ein concessionirtes, so bedarf es in beiden Fällen einer neuen Concession. ^{IV} Nur für Rechnung der Witwe für die Dauer ihres Witwenstandes oder der minderjährigen Erben bis zur erreichten Großjährigkeit kann ein concessionirtes oder handwerksmäßiges Gewerbe auf Grundlage der alten Concession, beziehungsweise des alten Gewerbescheines fortgeführt werden. ^V Zur Fortführung eines Gewerbes für Rechnung der Massa während einer Concur- oder Verlassenschaftsabhandlung bedarf es weder einer neuen Anmeldung noch Concession. ^{VI} In diesem, wie im vorhergehenden Falle ist, wenn die Natur des Gewerbes es fordert, ein nach §. 55 geeigneter Stellvertreter (Geschäftsführer) zu bestellen ».

⁽¹⁰³⁾ §. 23 dell'HGB: « die Firma kann nicht ohne das Handelsgeschäft, für welches sie geführt wird, veräußert werden ».

⁽¹⁰⁴⁾ *Handelsgesetzbuch mit Kommentar*, herausgegeben von H. Makower, Band I, bearbeitet von F. Makower, Berlin, Guttentag, 1906¹³, p. 112. Iniziato da Hermann Makower nel 1862, dalla dodicesima edizione il Commentario al diritto commerciale fu proseguito dal figlio Felix (1863-1933). Hermann Makower, figlio del commerciante d'origine ebraica Jacob, nacque l'8 marzo del 1830 in Prussia, a Santomischel. Nel 1839 i genitori lo mandarono a Berlino, dove compì gli studi scolastici e universitari, laureandosi in Giurisprudenza alla Friedrich-Wilhelms-Universität. Avvocato (difese anche Mommsen dall'imputazione di oltraggio nei confronti di Bismarck), primo giudice ebreo del Tribunale di Berlino, partecipò ai lavori per i progetti di un nuovo Codice di procedura civile e di un'ordinanza di diritto concorsuale (cfr. *Zur Revision der Deutschen Konkursordnung*, in « Zeitschrift für deutschen Zivilprozeß », 20, 1894, pp. 441-485). Membro di diversi organi di governo e di rappresentanza della comunità ebraica, si prodigò, politicamente, professionalmente e operativamente, per salvare gli ebrei vittime di complotti, discriminazioni e aggressioni (si leggano le considerazioni svolte già in

evidentemente inteso come elemento in grado d'identificare l'intera organizzazione imprenditoriale, non avrebbe potuto trasferirsi, in altri termini, senza il « Komplex der Rechtsverhältnisse und Tatsachen » che formavano « das Handelsgeschäft », cioè, appunto, senza l'« Unternehmen » unitariamente inteso ⁽¹⁰⁵⁾.

C'erano peraltro tutte quelle disposizioni, come i §§. 9 e 20 del *Gesetz* austriaco sulla protezione dei marchi, che « agganciando » le sorti del marchio alle vicende dell'« Unternehmen » decretavano l'estinzione della « Marke » con la fine dell'« Unternehmen » e ne disponevano il trasferimento in caso di successione nell'« Unternehmen » ⁽¹⁰⁶⁾; o come il §. 7 della legge tedesca per la protezione dei segni distintivi del prodotto, che fissava la regola secondo la quale il marchio avrebbe potuto trasferirsi solo insieme al « Geschäftsbe-

Ueber die Gemeinde-Verhältnisse der Juden in Preußen, Berlin, Guttentag, 1873). Morì a Berlino il 1° aprile del 1897: il suo corpo e quello della moglie Doris Ball sono sepolti nel cimitero ebraico della *Schönhauser Allee*.

⁽¹⁰⁵⁾ « Die Firma » — ragionava a tal proposito K.E. VON OHMEYER, *Das Unternehmen*, cit., p. 12 — « bildet als jener Faktor, welcher die konkrete Organisation individualisiert, ein untrennbares Akzessorium des Unternehmens ». Ma si vedano anche R. ISAY, *Das Recht am Unternehmen*, cit., p. 2, e O. PISKO, *Das Unternehmen als Gegenstand des Rechtsverkehrs*, Wien, Manzsche, 1907, pp. 1-4.

⁽¹⁰⁶⁾ §. 9 del *Gesetz* del 6 gennaio 1890: « das Markenrecht klebt an dem Unternehmen, für welches die Marke bestimmt ist, erlischt mit demselben und übergeht im Falle des Besitzwechsels an den neuen Besitzer. ¹¹ In dem letzteren Falle hat jedoch, außer wenn das Unternehmen durch die Witwe oder einen minderjährigen Erben des Markeninhabers, oder für Rechnung einer Verlassenschafts- oder Concursmassa fortgeführt wird, der neue Besitzer binnen drei Monaten nach erfolgter Erwerbung des Besitzes die Marke auf seinen Namen umschreiben zu lassen, widrigenfalls das Markenrecht erlischt ». Con la riforma del 17 marzo 1913, peraltro, il secondo comma del §. 9 sarebbe stato sostituito dal seguente: « der neue Besitzer hat jedoch, wenn er das Unternehmen nicht unter der unveränderten Firma fortführt, die Umschreibung der Marke zu erwirken. Solange diese im Register der Handels- und Gewerbekammer nicht vollzogen ist, kann er das Markenrecht nicht geltend machen und können alle amtlichen Verständigungen, welche die Marke betreffen, mit Wirkung gegen ihn an den eingetragenen Inhaber der Marke oder seinen eingetragenen Vertreter zugestellt werden ». Il §. 20, invece, stabiliva: « zur Umschreibung des Markenrechtes im Sinne des §. 9 hat der Bewerber den Beweis der Erwerbung der betreffenden Unternehmung beizubringen. ¹¹ Die Umschreibung unterliegt der gleichen Taxe wie die erste Registrierung (§. 15) und ist dieselbe sowohl auf der für die Partei bestimmten Bestätigung (§. 13, Absatz 2), als im Register der Handels- und Gewerbekammer (§. 17) anzumerken und zu veröffentlichen (§. 17, Schlussabsatz) ».

trieb » al quale apparteneva ⁽¹⁰⁷⁾. Anche in questo caso, al fine di penetrare la logica che sottintendeva la scelta di associare il marchio del prodotto all'« Unternehmen » o al « Betrieb », occorre presumere che alla base di un esercizio commerciale ci fosse un bene complesso e unitario: nel momento in cui, infatti, si ipotizzava sul piano legislativo un collegamento necessario fra il diritto sul bene immateriale e l'« Unternehmen », non si poteva negare « dem Begriffe der Unternehmenseinheit ein weiteres rechtliches Anwendungsgebiet und erhöhte rechtliche Bedeutung » ⁽¹⁰⁸⁾.

Inequivocabili erano altresì il §. 5 del *Patentgesetz* tedesco del 7 aprile 1891, che ammetteva il trasferimento o la cessione del diritto di sfruttare un'invenzione industriale solo « zusammen mit dem Betriebe » ⁽¹⁰⁹⁾; il §. 16 della legge tedesca contro la concorrenza

⁽¹⁰⁷⁾ Il §. 7 del *Gesetz zum Schutz der Waarenbezeichnungen* tedesco del 12 maggio 1894, che sostituiva il *Reichsgesetz über Markenschutz* del 30 novembre 1874 e che sarebbe stato aggiornato dal *Gesetz* del 31 marzo 1913, infatti, disponeva: « das durch die Anmeldung oder Eintragung eines Waarenzeichens begründete Recht geht auf die Erben über und kann durch Vertrag oder durch Verfügung von Todeswegen auf Andere übertragen werden. Das Recht kann jedoch nur mit dem Geschäftsbetriebe, zu welchem das Waarenzeichen gehört, auf einen Anderen übergehen. Der Uebergang wird auf Antrag des Rechtsnachfolgers in der Zeichenrolle vermerkt, sofern die Einwilligung des Berechtigten in beweisender Form beigebracht wird. Ist der Berechtigte verstorben, so ist der Nachweis der Rechtsnachfolge zu führen. ^{II} Solange der Uebergang in der Zeichenrolle nicht vermerkt ist, kann der Rechtsnachfolger sein Recht aus der Eintragung des Waarenzeichens nicht geltend machen. ^{III} Verfügungen und Beschlüsse des Patentamts, welche einer Zustellung an den Inhaber des Zeichens bedürfen, sind stets an den eingetragenen Inhaber zu richten. Ergibt sich, daß derselbe verstorben ist, so kann das Patentamt nach seinem Ermessen die Zustellung als bewirkt ansehen oder zum Zweck der Zustellung an die Erben deren Ermittlung veranlassen ».

⁽¹⁰⁸⁾ K.E. VON OHMEYER, *Das Unternehmen*, cit., p. 17. Sui collegamenti tra marchio, imprenditore, impresa e azienda nell'età industriale sia consentito rinviare a F. MAZZARELLA, *Nel segno dei tempi*, cit., specialmente pp. 81-175.

⁽¹⁰⁹⁾ Cfr. O. PISKO, *Das Unternehmen*, cit., pp. 1-4. Il testo del §. 5 del *Patentgesetz* tedesco del 7 aprile 1891, che sostituiva la legge per la protezione dei brevetti industriali del 25 maggio 1877 e che sarebbe stato poi riformato dal *Gesetz betreffend den Patentausführungszwang* del 6 giugno 1911, era il seguente: « die Wirkung des Patents tritt gegen denjenigen nicht ein, welcher zur Zeit der Anmeldung bereits im Inlande die Erfindung in Benutzung genommen oder die zur Benutzung erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte. Derselbe ist befugt, die Erfindung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebes in eigenen oder fremden Werkstätten auszunutzen. Diese Befugniß kann nur zusammen mit dem Betriebe vererbt oder veräußert werden. ^{II} Die Wirkung

leale, che vietava l'impiego di segni distintivi secondo forme o modalità idonee a ingenerare confusione con i segni distintivi « eines gewerblichen Unternehmens » ⁽¹¹⁰⁾; la disciplina codicistica sui rapporti tra singoli soci e patrimonio sociale, con la norma che nel caso ricorressero i presupposti per l'esclusione di uno dei due soci di una società consentiva a quello che fosse rimasto « das Geschäft... zu übernehmen » ⁽¹¹¹⁾; i §§. 1405 e 1452 del BGB, in virtù dei quali la

des Patents tritt ferner insoweit nicht ein, als die Erfindung nach Bestimmung des Reichskanzlers für das Heer oder für die Flotte oder sonst im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt benutzt werden soll. Doch hat der Patentinhaber in diesem Falle gegenüber dem Reiche oder dem Staate, welcher in seinem besonderen Interesse die Beschränkung des Patents beantragt hat, Anspruch auf angemessene Vergütung, welche in Ermangelung einer Verständigung im Rechtswege festgesetzt wird. ^{III} Auf Einrichtungen an Fahrzeugen, welche nur vorübergehend in das Inland gelangen, erstreckt sich die Wirkung des Patents nicht ». I dibattiti sul ruolo dello Stato, le discussioni sulle ragioni di una protezione legislativa dei brevetti d'invenzione e le preoccupazioni sui possibili ostacoli alla libera circolazione che precedettero l'emanazione del *Reichspatentgesetz* fin dai tempi dello *Zollverein* sono ricostruiti da M. SECKELMANN, *Industrialisierung, Internationalisierung und Patentrecht im Deutschen Reich. 1871-1914*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2006, pp. 107-179. Sia consentito rinviare anche a F. MAZZARELLA, *Diritto e invenzioni*, cit., pp. 96-108.

⁽¹¹⁰⁾ §. 16 del *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb* del 7 giugno 1909: « wer im geschäftlichen Verkehr einen Namen, eine Firma oder die besondere Bezeichnung eines Erwerbsgeschäfts, eines gewerblichen Unternehmens oder einer Druckschrift in einer Weise benutzt, welche geeignet ist, Verwechslungen mit dem Namen, der Firma oder der besonderen Bezeichnung hervorzurufen, deren sich ein anderer befugterweise bedient, kann von diesem auf Unterlassung der Benutzung in Anspruch genommen werden. ^{II} Der Benutzende ist dem Verletzten zum Ersatze des Schadens verpflichtet, wenn er wußte oder wissen mußte, daß die mißbräuchliche Art der Benutzung geeignet war, Verwechslungen hervorzurufen. ^{III} Der besonderen Bezeichnung eines Erwerbsgeschäfts stehen solche Geschäftsabzeichen und sonstigen zur Unterscheidung des Geschäfts von anderen Geschäften bestimmten Einrichtungen gleich, welche innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Erwerbsgeschäfts gelten. Auf den Schutz von Warenzeichen und Ausstattungen finden diese Vorschriften keine Anwendung. ^{IV} Die Vorschrift des § 13 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung ». Cfr., sul §. 16, il quasi coevo commento di D. BAER, *Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 7. Juni 1909 mit Erläuterungen*, Berlin, Puttkammer & Mühlbrecht, 1913, pp. 311-337.

⁽¹¹¹⁾ §. 142 HGB: « sind nur zwei Gesellschafter vorhanden, so kann, wenn in der Person des einen von ihnen die Voraussetzungen vorliegen, unter welchen bei einer größeren Zahl von Gesellschaftern seine Ausschließung aus der Gesellschaft zulässig sein würde, der andere Gesellschafter auf seinen Antrag vom Gerichte für berechtigt erklärt werden, das Geschäft ohne Liquidation mit Aktiven und Passiven zu überneh-

donna che con il consenso del marito avesse autonomamente esercitato un « Betrieb » a scopo di lucro, non avrebbe poi avuto bisogno della di lui autorizzazione per il compimento dei singoli negozi giuridici inerenti all'esercizio commerciale ⁽¹¹²⁾; i §§. 112 e 1651 del BGB, in base ai quali il rappresentante legale avrebbe potuto autorizzare il minore a esercitare in proprio un « Betrieb » a scopo di lucro e tutto ciò che questi avesse acquisito attraverso l'esercizio commerciale avrebbe costituito « patrimonio libero » ⁽¹¹³⁾; il §. 151 della legge sull'assicurazione, nella parte in cui prevedeva che in caso di cessione « des Unternehmens », a titolo di vendita, usufrutto, locazione o altro, l'avente causa sarebbe suben-

men. ^{II} Macht bei einer aus zwei Gesellschaftern bestehenden Gesellschaft ein Privatgläubiger des einen Gesellschaftern von der ihm nach §. 135 zustehenden Befugniß Gebrauch oder wird über das Vermögen des einen Gesellschaftern der Konkurs eröffnet, so ist der andere Gesellschafter berechtigt, das Geschäft in der bezeichneten Weise zu übernehmen. ^{III} Auf die Auseinandersetzung finden die für den Fall des Ausscheidens eines Gesellschaftern aus der Gesellschaft geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung ».

⁽¹¹²⁾ §. 1405: « erteilt der Mann der Frau die Einwilligung zum selbständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäfts, so ist seine Zustimmung zu solchen Rechtsgeschäften und Rechtsstreitigkeiten nicht erforderlich, die der Geschäftsbetrieb mit sich bringt. Einseitige Rechtsgeschäfte, die sich auf das Erwerbsgeschäft beziehen, sind der Frau gegenüber vorzunehmen. ^{II} Der Einwilligung des Mannes in den Geschäftsbetrieb steht es gleich, wenn die Frau mit Wissen und ohne Einspruch des Mannes das Erwerbsgeschäft betreibt. ^{III} Dritten gegenüber ist ein Einspruch und der Widerruf der Einwilligung nur nach Maßgabe des §. 1435 wirksam »; §. 1452: « auf den selbständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäfts durch die Frau finden die Vorschriften des §. 1405 entsprechende Anwendung ».

⁽¹¹³⁾ Si veda R. ISAY, *Das Recht am Unternehmen*, cit., p. 3. In base al §. 112, « ermächtigt der gesetzliche Vertreter mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts den Minderjährigen zum selbständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäfts, so ist der Minderjährige für solche Rechtsgeschäfte unbeschränkt geschäftsfähig, welche der Geschäftsbetrieb mit sich bringt. Ausgenommen sind Rechtsgeschäfte, zu denen der Vertreter der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts bedarf. ^{II} Die Ermächtigung kann von dem Vertreter nur mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts zurückgenommen werden »; ai sensi del §. 1651, inoltre, « freies Vermögen ist: 1. was das Kind durch seine Arbeit oder durch den ihm nach §. 112 gestatteten selbständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäfts erwirbt; 2. was das Kind von Todeswegen erwirbt oder was ihm unter Lebenden von einem Dritten unentgeltlich zugewendet wird, wenn der Erblasser durch letztwillige Verfügung, der Dritte bei der Zuwendung bestimmt hat, daß das Vermögen der Nutznießung entzogen sein soll. ^{II} Die Vorschriften des §. 1638 Abs. 2 finden entsprechende Anwendung ».

trato anche nel contratto di assicurazione, assumendo tutti i diritti e gli obblighi che ne discendevano ⁽¹¹⁴⁾.

Senza naturalmente dimenticare tutte quelle circostanze in presenza delle quali il legislatore contemplava un trasferimento, una modificazione o una compressione dell'« Unternehmen » anche contro la volontà del suo titolare ⁽¹¹⁵⁾. Era il caso dei §§. 341 ss. della *Executionsordnung* austriaca del 27 maggio 1896, che disciplinavano il pignoramento, la cessione forzata e l'amministrazione giudiziaria di « gewerbliche Unternehmungen, Fabriksetablissemments, Handelsbetriebe und ähnliche wirtschaftliche Unternehmungen » ⁽¹¹⁶⁾; dei §§. 142 e 148 della *Concursordnung* austriaca, con cui si prevedeva,

⁽¹¹⁴⁾ §. 151 del *Versicherungsvertragsgesetz* del 30 maggio 1908: « ist die Versicherung für die Haftpflicht aus einem geschäftlichen Betriebe des Versicherungsnehmers genommen, so erstreckt sie sich auf die Haftpflicht der Vertreter des Versicherungsnehmers sowie auf die Haftpflicht solcher Personen, welche er zur Leitung oder Beaufsichtigung des Betriebes oder eines Teiles des Betriebs angestellt hat. Die Versicherung gilt insoweit als für fremde Rechnung genommen. ^{II} Wird im Falle des Abs. 1 das Unternehmen an einen Dritten veräußert oder auf Grund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrags oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten übernommen, so tritt an Stelle des Versicherungsnehmers der Dritte in die während der Dauer seiner Berechtigung sich aus dem Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein. Die Vorschriften des § 69 Abs. 2, 3 und der §§ 70, 71 finden entsprechende Anwendung ».

⁽¹¹⁵⁾ O. PISKO, *Das Unternehmen*, cit., pp. 3-4, e R. ISAY, *Das Recht am Unternehmen*, cit., pp. 188-203. Si rinvia a F. MAZZARELLA, *Fallimento, autonomia contrattuale, impresa*, cit., specialmente pp. 194-204.

⁽¹¹⁶⁾ L. GELLER, *Das Unternehmen und seine Beziehung*, cit., p. 9 e soprattutto pp. 132-171. Il §. 341 stabiliva che « auf gewerbliche Unternehmungen, Fabriksetablissemments, Handelsbetriebe und ähnliche wirtschaftliche Unternehmungen kann die Execution auf Antrag durch Zwangsverwaltung (§. 334) oder durch Verpachtung (§. 340) geführt werden. Bei handwerksmäßigen und bei solchen concessionirten Gewerben, zu deren Antritt eine besondere Befähigung erforderlich ist, findet die Execution durch Zwangsverwaltung oder Verpachtung nicht statt, wenn das Gewerbe vom Gewerbeinhaber allein oder mit höchstens vier Hilfsarbeitern ausgeübt wird. ^{II} Bedarf die Ausübung des Gewerbes oder der Betrieb eines anderen Unternehmens durch einen Stellvertreter nach den darüber bestehenden Vorschriften der Genehmigung der Verwaltungsbehörden und soll infolge der Bewilligung der Zwangsverwaltung die Geschäftsführung auf den Verwalter selbst übergehen, so ist der Beschluss des Executionsgerichtes, durch welchen der Verwalter ernannt wird, vor Zustellung an die Beteiligten der zuständigen Verwaltungsbehörde zur Genehmigung vorzulegen. ^{III} Gleiches gilt hinsichtlich des über die Verpachtung eines Gewerbes ergehenden Beschlusses,

in caso di insolvenza, la possibilità da un lato di proseguire il « Geschäft » per conto della massa, dall'altro di sfruttare il « Geschäft » del debitore attraverso la cessione ⁽¹¹⁷⁾; dei §§. 117, 129, 130 e 134 della *Konkursordnung* tedesca, dai quali si desumeva che l'esercizio del « Geschäft im Ganzen », con i benefici del suo sfruttamento, soggiaceva all'amministrazione del fallimento e che una sua eventuale cessione, a differenza di una dismissione separata

insoferne für die Verpachtung die Einholung der Genehmigung der Verwaltungsbehörde vorgeschrieben ist ».

⁽¹¹⁷⁾ O. PISKO, *Das Unternehmen*, cit., p. 137. Sia consentito rinviare a F. MAZZARELLA, *Fallimento, autonomia contrattuale, impresa*, cit., pp. 161-204, ma specialmente 194-204. Il §. 142 della *Concursordnung* austriaca del 25 dicembre 1868, in 257 paragrafi, modificata dalla legge del 25 maggio 1883 e completata dalla legge del 16 marzo 1884 sulla revoca degli atti in frode, disponeva: « solange die allgemeine Liquidirungstagfahrt nicht abgehalten ist, hat sich die Verwaltung in der Regel auf die Ermittlung, Sicherstellung und vorläufige Benützung der Masse zu beschränken. ^{II} Die einstweilige Fortführung des Geschäftes des Gemeinschuldners ist zulässig, wenn dieselbe zum Vortheile der Masse gereicht oder wenn durch die Einstellung des Geschäftes die begründete Aussicht auf einen Ausgleich vereitelt oder verringert wird. ^{III} Die Veräußerung von beweglichen Gütern hat auch außer dem Falle, in welchem die Fortführung des Geschäftes des Gemeinschuldners dieselbe mit sich bringt, dann sofort zu erfolgen, wenn sie zur Abwendung eines bevorstehenden Schadens als nothwendig erscheint; sie kann jederzeit verfügt werden, wenn sie sich zur Sicherung eines offenbaren Vortheiles als geeignet darstellt und wenn nicht ein angemeldeter oder sonst bekannter Rückforderungsanspruch entgegensteht. ^{IV} Die Veräußerung von unbeweglichen Gütern dagegen darf vor Abhaltung der allgemeinen Liquidirungstagfahrt nur dann geschehen, wenn außerordentliche Umstände deren Vornahme zur Abwendung eines großen Nachtheiles dringend erheischen, und selbst in diesem Falle hat die Veräußerung, wenn nicht sehr wichtige Gründe eine andere Veräußerungsart empfehlen, in der im Executionsverfahren vorgeschriebenen Weise vor sich zu gehen ». Il §. 148: « die nachbenannten Geschäfte und Rechtshandlungen können vor Abhaltung der allgemeinen Liquidirungstagfahrt nur mit Ermächtigung des Concursgerichtes, nach Abhaltung derselben nur auf Grundlage eines Beschlusses der Gläubigerschaft (§. 144) unternommen werden: a) die Veräußerung eines unbeweglichen Gutes, einer Gerechtsame oder eines Seeschiffes mit theilweiser oder gänzlicher Umgehung des im Executionsverfahren vorgeschriebenen Vorganges oder die Anerkennung eines Rückforderungsanspruches in Ansehung dieser Gegenstände; b) die Abtretung von industriellen oder Handelsunternehmungen, welche zur Masse gehören oder woran der Gemeinschuldner unter persönlicher Haftung theilhaftig war, im Vergleichswege mit Last und Vortheil oder überhaupt unter solchen Bedingungen, durch welche die Haftung der Masse oder der Umfang ihrer Ansprüche wesentlich geändert wird ».

delle sue singole parti, avrebbe dovuto valutarsi in termini unitari e omnicomprensivi ⁽¹¹⁸⁾.

Era insomma evidente quanto il quadro legislativo fosse gremito di riferimenti a un'unità organizzata che riproduceva sul piano giuridico quel che l'« Unternehmen » rappresentava sul piano economico. L'« Unternehmen », « auch im juristischen Sinne », si presentava « als eine Einheit, welche sich in Gegensatz stellt zu ihren Bestandteilen und insbesondere auch zu der Summe ihrer Be-

⁽¹¹⁸⁾ Si vedano O. PISKO, *Das Unternehmen*, cit., p. 140, e R. MÜLLER-ERZBACH, *Deutsches Handelsrecht*, cit., p. 85, il quale ultimo muoveva infatti proprio dai §§. 1, 117/2, 129/2, 130 e 134 della *Konkursordnung* tedesca per ribadire che « auch das deutsche Reichsrecht die Möglichkeit [gewährt], das Unternehmen als Ganzes zu verwerten ». Sia consentito rinviare di nuovo a F. MAZZARELLA, *Fallimento, autonomia contrattuale, impresa*, cit., pp. 194-204. Di seguito il §. 117 (e via via gli altri menzionati) della *Konkursordnung* tedesca del 10 febbraio 1877: « nach der Eröffnung des Verfahrens hat der Verwalter das gesammte zur Konkursmasse gehörige Vermögen sofort in Besitz und Verwaltung zu nehmen und dasselbe zu verwerten. ^{II} Die Geschäftsbücher des Gemeinschuldners dürfen nur mit dem Geschäft im Ganzen und nur insoweit veräußert werden, als sie zur Fortführung des Geschäftsbetriebes unentbehrlich sind »; §. 129: « bis zur Beschlußfassung durch eine Gläubigerversammlung kann der Verwalter mit Genehmigung des Gerichts oder, wenn von dem Gerichte ein Gläubigerausschuß bestellt ist, mit dessen Genehmigung dem Gemeinschuldner und der Familie desselben nothdürftigen Unterhalt aus der Konkursmasse gewähren. ^{II} Bis zur Beschlußfassung durch eine Gläubigerversammlung hat der Verwalter nach seinem Ermessen das Geschäft des Gemeinschuldners zu schließen oder fortzuführen und die Gelder, Werthpapiere und Kostbarkeiten nach Anordnung des Gerichts zu hinterlegen. Ist von dem Gerichte ein Gläubigerausschuß bestellt, so beschließt dieser über die Schließung oder die Fortführung des Geschäfts und über die Hinterlegung der Gelder, Werthpapiere und Kostbarkeiten »; §. 130: « soll nach § 129 das Geschäft des Gemeinschuldners geschlossen werden, so hat der Verwalter vor der Beschlußfassung des Gläubigerausschusses oder, wenn ein Gläubigerausschuß nicht bestellt ist, vor der Schließung des Geschäfts dem Gemeinschuldner, sofern derselbe ohne Aufschub zu erlangen ist, von der beabsichtigten Maßregel Mittheilung zu machen. ^{II} Das Gericht kann auf Antrag des Gemeinschuldners die Schließung des Geschäfts untersagen, wenn der Gemeinschuldner einen Zwangsvergleichsvorschlag eingereicht hat »; §. 134: « der Verwalter hat die Genehmigung des Gläubigerausschusses oder, wenn ein solcher nicht bestellt ist, die Genehmigung einer Gläubigerversammlung einzuholen: 1. wenn ein unbeweglicher Gegenstand aus freier Hand, oder das Geschäft oder das Waarenlager des Gemeinschuldners im Ganzen, oder das Recht auf den Bezug wiederkehrender Einkünfte veräußert werden soll; 2. wenn Darlehen aufgenommen, fremde Verbindlichkeiten übernommen, zur Masse gehörige Gegenstände verpfändet, oder Grundstücke erstanden werden sollen ».

standteile »⁽¹¹⁹⁾; un bene complesso e collettivo, anche e soprattutto « für den Rechtsverkehr », la cui « Identität » e il cui « Bestand », prescindendo « von den einzelnen durch dasselbe umfaßten Sachen und Rechten », dipendevano dall'« einigende[m] Moment der Organisation des Unternehmensbetriebes »⁽¹²⁰⁾; una « Rechtseinheit »⁽¹²¹⁾, che nella misura in cui comprendeva al suo interno non solo beni materiali, ma anche diritti, non solo entità corporali, ma anche rapporti, contratti, organizzazione, energie e attività, rendeva insufficienti e inadeguate tanto le categorie giuridiche tradizionali, come la « körperliche Gesamtsache » dell'ABGB⁽¹²²⁾, quanto le nuove definizioni proposte dal BGB⁽¹²³⁾, evocando semmai l'idea dell'*universitas iuris*⁽¹²⁴⁾.

Come ricostruiva Geller, l'« Unternehmen » poteva avere finalità e oggetti diversi (produzione, lavoro, servizi, assicurazione, credito), distinguersi per il profilo soggettivo (ditta individuale, società, associazione, ente), caratterizzarsi per fattori di capacità produttiva soggettivi (qualità personali, competenze tecniche, spe-

⁽¹¹⁹⁾ K.E. VON OHMEYER, *Das Unternehmen*, cit., p. 20.

⁽¹²⁰⁾ *Ibidem*.

⁽¹²¹⁾ *Ibidem*.

⁽¹²²⁾ §. 302 dell'ABGB: « ein Inbegriff von mehreren besonderen Sachen, die als eine Sache angesehen, und mit einem gemeinschaftlichen Nahmen bezeichnet zu werden pflegen, macht eine Gesamtsache aus, und wird als ein Ganzes betrachtet ». Si veda, sul §. 302, il commentario di M. VON STUBENRAUCH, *Commentar zum österreichischen allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuche*, Wien, Manz, 1892⁶, Band I, p. 387, il quale, infatti, ancora nel 1892, portava come esempi di « Gesamtsache » un gregge o una biblioteca. Il riferimento era in particolare al §. 90 del BGB: « Sachen im Sinne des Gesetzes sind nur körperliche Gegenstände ».

⁽¹²⁴⁾ Perciò K.E. VON OHMEYER, *Das Unternehmen*, cit., pp. 15-16, osservava, « daß das juristische Gebilde des zusammengesetzten Sachkörpers für die Darstellung des Unternehmensbegriffes nicht genügt. Man denke etwa an eine Industrie, die in gemieteten Räumen, an eine Unternehmung, die in gepachteten Lokalitäten betrieben wird; sie alle sind Betriebe, bei welchen nicht die Fabriks- oder sonstige Industrierealität mit Bestandteilen, sondern das Recht am Reale mit den Produktionsmitteln usw. die Grundlage des Unternehmens bildet. Die Vereinigung von Rechten der verschiedensten Art also und nicht lediglich eine solche von körperlichen Sachen oder, wie richtiger zu sagen, des Eigentumsrechts an körperlichen Sachen steht beim Unternehmen in Frage und, wie noch auszuführen, muß an den weiteren Begriff des Sondervermögens, bzw. der universitas juris angeknüpft werden, um dem vorliegenden Verhältnisse gerecht zu werden ».

cializzazione artistica) o oggettivi (macchine, animali, denaro, beni mobili, edifici, terreni), qualificarsi per il suo rapporto con il potere pubblico (« Freie Unternehmungen » e « Verlichene Unternehmungen »), differenziarsi in ragione dell'elemento temporale (« Unternehmen » occasionali o temporanei e « Unternehmen » continui o permanenti) o dell'elemento logistico (« Stehende Unternehmungen » e « Ambulante Unternehmungen »), ma l'aspetto essenziale era e rimaneva la totalità, il complesso unitario creato e tenuto insieme dallo scopo economico ⁽¹²⁵⁾. E tale compattezza, la forza capace di tenere insieme in un tutto unitario il complesso eterogeneo di beni e persone, discendeva direttamente, sotto il profilo giuridico non meno che sotto quello economico, da quel che Ohmeyer battezzava l'« Imponderabile der Organisation » ⁽¹²⁶⁾; vale a dire, come sottolineava Pisko (1876-1939) ⁽¹²⁷⁾, l'« Organisation der Produktionsmittel », che si manifestava nelle tecniche di confezionamento, nei canali di credito, nell'approvvigionamento delle materie

⁽¹²⁵⁾ L. GELLER, *Das Unternehmen. Neue kritische Untersuchungen*, cit., III, in « Österreichisches Zentralblatt für die juristische Praxis », 27, 1909, pp. 881-896 e 977-992, ma anche ID., *Das Unternehmen und seine Beziehung*, cit., pp. 38-70. « Auch im juristischen Sinne » — spiegava infatti K.E. VON OHMEYER, *Das Unternehmen*, cit., p. 20 — « stellt das Unternehmen eine durch den wirtschaftlichen Zweck geschaffene und getragene Einheit dar ». E poco dopo: « der wirtschaftliche Zweck also, der Betrieb zum Zwecke der Produktion oder des Handels schafft und charakterisiert den Unternehmensbegriff als rechtliche Einheit, er begründet die universitas juris, als welche wir das Unternehmen erklären » (ivi, p. 21).

⁽¹²⁶⁾ K.E. VON OHMEYER, *Das Unternehmen*, cit., p. 20.

⁽¹²⁷⁾ Oskar Pisko nacque il 6 novembre del 1876 a Vienna, dove si laureò in Giurisprudenza. Entrò nel 1897 in magistratura, ricoprendo nel tempo diverse funzioni. Conseguì l'abilitazione all'insegnamento del Diritto commerciale nel 1909, del Diritto privato nel 1917, fu libero docente nel 1909, poi professore straordinario nel 1918 e ordinario nel 1924. Nel 1938, durante il regime nazista, fu collocato a riposo. Grazie a un metodo in grado di conciliare l'apertura verso la prassi e il rigore logico, diede un contributo essenziale allo sviluppo del diritto commerciale e del diritto d'impresa, come testimoniato dalle opere citate, ma anche da quelle come *Die beschränkte Haftung des Einzelkaufmannes* (Wien, 1910), *Richtlinien für eine Revision des Handelsgesetzbuches* (Wien, 1918), *Gewährleistungs-, Nichterfüllungs- und Irrtumsfolgen bei Lieferung mangelhafter Ware* (Wien, 1921), *Handelsgesetze als Quelle des bürgerlichen Rechtes* (Wien, 1935). Dagli anni Trenta collaborò con Heinrich Klang al *Kommentar zum Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch* e con Hermann Staub alla terza edizione del *Kommentar zum Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch*. Morì a Vienna il 2 dicembre del 1939.

prime, nell'ordine impresso ai fattori di produzione, nella gestione delle macchine, nella conservazione delle scorte di magazzino, nella creazione di un gruppo di collaboratori e di corrispondenti, nell'assunzione e nella formazione del personale, nell'introduzione di un ordine di servizio per le relazioni aziendali ⁽¹²⁸⁾. Donde discendevano, per usare le parole di Geller, fattori diversi come la « Besitzenergie », la « Qualität der Kundbarkeit », il « Kapazitätsfaktor », l'« Intensitätsfaktor », la « Geneigtheit » ⁽¹²⁹⁾.

La proprietà, gli atti di commercio e i rapporti tra individui scivolavano in secondo piano di fronte all'unità giuridica dell'« Unternehmen », che in virtù dello scopo economico rappresentava un « einheitliches Rechtsobjekt » dell'ordine giuridico ⁽¹³⁰⁾. Non già « ein ideelles Begriffsganze, ein fingiertes, künstliches Rechtsobjekt, welches nur in der Gedankenwelt existiert », ma un reale contenitore di beni materiali, fattori tecnici, rapporti giuridici, diritti e valori, collegati da un'organizzazione che imprimeva loro una destinazione comune e che li costituiva in « Rechtseinheit », differenziando ciascuna parte, la loro somma e la loro molteplicità, dal tutto unico dell'« Unternehmen » ⁽¹³¹⁾. Crollava per la prima volta, grazie al lavoro di Ohmeyer, Pisko, Müller-Erbach, Isay e Geller, la

⁽¹²⁸⁾ O. PISKO, *Das Unternehmen*, cit., p. 19.

⁽¹²⁹⁾ L. GELLER, *Das Unternehmen. Neue kritische Untersuchungen*, cit., II, in « Österreichisches Zentralblatt für die juristische Praxis », 27, 1909, pp. 6-9, ma anche, successivamente, Id., *Das Unternehmen und seine Beziehung*, cit., pp. 22-25. La capacità dell'impresa, in particolare, comprendeva tre profili collegati: « 1. ihren subjektiven Träger — den Unternehmer, der sowohl eine Einzelperson wie eine Gesellschaft, eine Genossenschaft, ein Gebietsverband, kurz, ein Kollektivsubjekt verschiedener Verfassung sein kann; 2. die spezifischen Inhalte ihrer polaren Willenzustände, nämlich: a) des Erwerbsstrebens, das — in der Epoche der Geldwirtschaft — zwar in der Regel auf Geld gerichtet ist, in thesi jedoch auch auf etwas anderes gerichtet sein kann, dann b) der Umsatzbereitschaft — den Gegenstand des Angebots, der eine individuell oder generell bestimmte Sache, der Gebrauch oder Genuß einer solchen, eine Dienst- oder Arbeitsleistung oder eine Kombination von Sach-, Gebrauchs- und Arbeitsleistungen sein kann; 3. das dem Subjekte zur Verfügung stehende Mittel, worauf sie beruht — den Produktionsfaktor, der in einem Sachgute oder einem Inbegriffe von Sachgütern, in persönlicher Energie sowie in einer Kombination von sachlicher und persönlicher Energie bestehen kann » (*Das Unternehmen und ihre Beziehung*, cit., p. 29).

⁽¹³⁰⁾ K.E. VON OHMEYER, *Das Unternehmen*, cit., p. 22.

⁽¹³¹⁾ Ivi, pp. 22-23.

visione atomistica, molecolare e individualistica del diritto commerciale; si chiudeva, per dirla con uno dei protagonisti di quest'avventura scientifica, « mit der atomistischen Auffassung des Unternehmens als eines bloßen Konglomerats von Sachen und Rechten » (132).

7. *La « Unternehmenslehre ». « Recht am Unternehmen » e « Unternehmen als Rechtsobjekt », protezione e circolazione dell'organizzazione d'impresa.*

Una volta ricomposto il quadro normativo, la scienza giuridica poteva iniziare a ragionare sull'« Unternehmen » come « Gegenstand von Rechten und Rechtsgeschäften » (133). L'idea di un complesso giuridico unitario, di un « Inbegriff von Sachen und Rechten », suggeriva infatti a Isay la necessità di teorizzare, a fianco di singoli diritti (di proprietà, di credito, di privativa, etc.), un diritto soggettivo che sintetizzasse l'intero (134). Ogni enumerazione di beni

(132) R. ISAY, *Das Recht am Unternehmen*, cit., p. 37.

(133) O. PISKO, *Das Unternehmen*, cit., pp. 5-9. Si veda l'approfondita ricostruzione di J.W. FLUME, *Vermögenstransfer und Haftung*, cit., soprattutto pp. 39-65. Una prospettiva filosofica — interessante anche se a tratti forse eccessivamente teorica — sull'« Unternehmen » come « Gegenstandseinheit », visto sotto il profilo — ora antropologico, ora esistenziale e ora patrimoniale — del rapporto tra uomo e uomo, uomo e bene, persona e cosa, ma anche fra l'intero e le sue parti, è quella proposta da F. BRECHER, *Das Unternehmen als Rechtsgegenstand. Rechtstheoretische Grundlegung*, Bonn, Röhrscheid, 1953.

(134) R. ISAY, *Das Recht am Unternehmen*, cit., p. 21. « Die Existenz eines besonderen subjektiven Rechts am Unternehmen » — Isay aveva già chiarito (ivi, pp. 13-14) — « kann selbstverständlich nur dann anerkannt werden, wenn das Unternehmen auch wirklich ein selbständiges, schutzfähiges Rechtsgut ist, welches sich in das System der nach unserem Rechte anerkannten Rechtsgüter harmonisch einfügt. Sie wäre zu leugnen, wenn man in dem Unternehmen nichts weiter zu erblicken hätte, als etwa ein Aggregat von Gütern oder von Tätigkeiten ». A favore di questa tesi, d'altronde, sembravano deporre, come rilevava lo stesso Isay (ivi, p. 13), norme come il §. 14 del *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb* tedesco del 7 giugno 1909, che vietando e sanzionando il comportamento dannoso di chi avesse diffuso notizie false sul conto di altro esercizio commerciale, apprestava una tutela all'« Unternehmen » unitariamente inteso: « wer zu Zwecken des Wettbewerbs über das Erwerbsgeschäft eines anderen, über die Person des Inhabers oder Leiters des Geschäfts, über die Waren oder gewerblichen Leistungen eines anderen Tatsachen behauptet oder verbreitet, die geeignet sind, den Betrieb des

avrebbe fatto difetto nella menzione dell'elemento più importante: il vincolo immateriale che teneva insieme le singole parti. Non bastavano una fabbrica, delle macchine, delle materie prime e degli operai per fare un « Unternehmen », né un mucchio disordinato di « Sachen und Menschen »; occorreva che i mattoni facessero un edificio, che i singoli punti fossero in relazione reciproca, che « die Maschinen » si intrecciassero in modo tale, « daß ein Stück, welches sie alle passiert hat, zum fertigen Produkt umgeschaffen ist », che « die Arbeiter und Angestellten » combinassero capacità e prestazioni « nach einem einheitlichen Plan », che « alle Bestandteile » si volgessero « zu dem einen Zweck, der das Unternehmen beherrscht », che tutto, infine, fosse armonicamente governato da un criterio unificante, da una « organisatorische Idee » ⁽¹³⁵⁾. L'« Unternehmen » era « ein Kunstwerk, eine geniale Schöpfung, ein Produkt scharfsinnigster geistiger Arbeit » ⁽¹³⁶⁾. Ed era questa creazione immateriale, questo elemento spirituale, questo impianto organizzativo a costituire, nella sua unità di sintesi, l'oggetto del « Recht am Unternehmen » ⁽¹³⁷⁾.

Come ogni altro bene immateriale, naturalmente, anche l'« Unternehmen » si sarebbe poi di volta in volta manifestato, al pari delle

Geschäfts oder den Kredit des Inhabers zu schädigen, ist, sofern die Tatsachen nicht erweislich wahr sind, dem Verletzten zum Ersatze des entstandenen Schadens verpflichtet. Der Verletzte kann auch den Anspruch geltend machen, daß die Behauptung oder Verbreitung der Tatsachen unterbleibe. ^{II} Handelt es sich um vertrauliche Mitteilungen und hat der Mitteilende oder der Empfänger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse, so ist der Anspruch auf Unterlassung nur zulässig, wenn die Tatsachen der Wahrheit zuwider behauptet oder verbreitet sind. Der Anspruch auf Schadensersatz kann nur geltend gemacht werden, wenn der Mitteilende die Unrichtigkeit der Tatsachen kannte oder kennen mußte. ^{III} Die Vorschrift des § 13 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung ». Cfr. D. BAER, *Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, cit., pp. 288-301. Contro, R. MÜLLER-ERZBACH, recensione a R. Isay, *Das Recht am Unternehmen*, cit., p. 425.

⁽¹³⁵⁾ R. ISAY, *Das Recht am Unternehmen*, cit., pp. 23-24.

⁽¹³⁶⁾ Ivi, p. 24.

⁽¹³⁷⁾ Era ancora R. ISAY, *Das Recht am Unternehmen*, cit., p. 24, a chiarire che « es... hiernach keinem Zweifel unterliegen [dürfte], daß in dem Unternehmen, in dem Komplex von Personen und Wirtschaftsgütern eine organisatorische Idee, ein Immaterialgut enthalten ist, das den ihm vom Reichsgericht gewährten Schutz in höchstem Grade verdient. Dieses Gut, das der Unternehmer durch seine Arbeit geschaffen hat, ist der Gegenstand des Rechts am Unternehmen ».

invenzioni, delle opere d'arte e dei segni distintivi, in elementi materiali, ma nessuno avrebbe mai pensato di risolvere il bene immateriale nelle sue occasionali estrinsecazioni materiali, né di identificare il corrispondente diritto sul bene immateriale con i singoli diritti sugli elementi materiali. Una cosa erano i diritti sulle macchine, sulle merci, sulle materie prime, nei rapporti di lavoro e nei rapporti con i fornitori; un'altra cosa era il diritto sull'« Unternehmen » unitariamente inteso: il « Recht am Unternehmen » era altro dall'« Eigentum an den Unternehmensbestandteilen » (138). Esso si estendeva anche e soprattutto a quegli elementi immateriali che davano all'« Unternehmen » un'impronta unitaria, quelle « Chancen » che connotavano l'impresa, ne determinavano l'identità sostanziale, le potenzialità e l'attrattività dinanzi al pubblico, ai consumatori, alla clientela: innanzitutto l'organizzazione; in secondo luogo il patrimonio di esperienze, conoscenze e professionalità; infine i rapporti con i fornitori e con la clientela, e sotto questo punto di vista la reputazione, la fama, la visibilità, il prestigio, il nome e il credito dell'esercizio commerciale (139).

Il titolare del diritto, di conseguenza, non era più il « Kaufmann » in senso tradizionale, l'individuo proprietario delle merci, ma colui, persona fisica o giuridica, in nome del quale veniva esercitato l'« Unternehmen »: affittuario, usufruttuario, curatore fallimentare, amministratore giudiziario, acquirente, erede (140). Era

(138) Ivi, p. 28.

(139) « Unter den Chancen » — precisava R. ISAY, *Das Recht am Unternehmen*, cit., pp. 30-31 — « kann man im wesentlichen drei Gruppen unterschieden. Die eine Gruppe wird gebildet durch die zweckmäßige Einrichtung und Gliederung des Unternehmens, also dasjenige, was wir als „Organisation“ bezeichnet und bisher geflissentlich allein besprochen haben. Zur zweiten Gruppen gehören die Erfahrungen, welche in jedem Unternehmen allmählich angesammelt und durch mündliche und schriftliche Tradition von einer Generation der Inhaber, Angestellten und Arbeiter auf die andere als wertvoller Schatz vererbt werden. Es sind dies die Kenntnis der Bezugsquellen und der Kunden, besonders günstiger Fabrikations- und Arbeitsmethoden usw., kurz all das, was man im allgemeinen als Geschäftsgeheimnisse bezeichnet, wenn es auch für unsere Zwecke keineswegs begriffswesentlich ist, daß diese Kenntnisse und Erfahrungen geheim gehalten werden. Zur dritten Gruppe endlich gehören die Beziehungen zu Lieferanten und Kunden, Ruf, Ansehen und Kredit des Geschäfts ».

(140) R. ISAY, *Das Recht am Unternehmen*, cit., pp. 67-70. « Dem Nießbraucher, dem Pächter und selbst einem völlig rechtlosen Inhaber » — proseguiva Isay — « steht

una prospettiva radicalmente nuova, che sovvertiva la logica individualistica del diritto commerciale e la concezione dominicale del diritto patrimoniale, distinguendo nitidamente tra proprietà e gestione dell'« Unternehmen », tra « Kaufmann » e « Unternehmen », tra diritti del primo, che erano individuali, e diritti del secondo, che erano patrimoniali, tra la reputazione dell'uno e quella dell'altro, tra la clientela dell'uno, che dipendeva dal valore e dalle capacità individuali della persona, e quella dell'altro, che dipendeva dall'organizzazione e dalla forza del capitale ⁽¹⁴¹⁾. Il « Recht am Unternehmen » assicurava protezione all'« Unternehmen » in sé, indipendentemente dal titolare dell'esercizio commerciale, estendeva la sua tutela, « wo das Betätigungsrecht versagt », proteggeva, integrando i profili personali del commerciante, « ein außerhalb der Persönlichkeit liegendes Gut » ⁽¹⁴²⁾.

Il suo effettivo funzionamento, in questa prospettiva, passava dalla determinazione di un valore unitario, che avrebbe rappresentato, di volta in volta, il parametro di riferimento per le innumerevoli occasioni di circolazione e di trasferimento, ma anche di lesione, danneggiamento, fallimento, esecuzione. In virtù della combinazione di capitale e lavoro, di quella che Pisko denominava l'« Or-

daher das Recht am Unternehmen zu. Das ist auch ganz in der Ordnung. Denn ihnen, nicht dem Eigentümer der zum Geschäft gehörigen Sachen, dient die Organisation des Geschäfts, sie benutzen die Erfahrungen und Geschäftsgeheimnisse, ihnen folgt die Kundschaft. Nicht die Eigentümer, sondern sie selbst sind somit Träger der im Unternehmen verkörperten Rechtsgüter, und sie müssen daher auch in der Lage sein, letztere gegen Verletzung von dritter Seite zu schützen, da sie in erster Linie durch den unlauteren Wettbewerb der Konkurrenten geschädigt werden » (ivi, pp. 70-71).

⁽¹⁴¹⁾ R. ISAY, *Das Recht am Unternehmen*, cit., p. 32. La clientela del « Kaufmann » era semplicemente « eine persönliche Eigenschaft des Geschäftsinhabers, genau so, wie seine Ehre oder sein persönlicher Kredit, und sie ist daher als reines Persönlichkeitsgut möglicherweise Gegenstand eines Individualrechts, aber ein selbständiges, veräußerliches Rechtsobjekt ist sie zweifellos nicht; sie hängt an der Person des Inhabers und erlischt mit ihr », mentre quella dell'« Unternehmen » « seit der modernen Verkehrsentwicklung weitaus häufigere Art der Kundschaft dagegen ist eine Eigenschaft des Unternehmens und wird daher gleichfalls durch das Recht am Unternehmen mit umfaßt » (*ibidem*).

⁽¹⁴²⁾ R. ISAY, *Das Recht am Unternehmen*, cit., p. 16. A proposito della concezione dei diritti dell'imprenditore sull'attività d'impresa e sui segni distintivi in termini di « Individualrechte » (Kohler) si veda, volendo, F. MAZZARELLA, *Nel segno dei tempi*, cit., pp. 99-123.

ganisation der Produktionsmittel oder gesicherte Absatzgelegenheit », ciascun « Unternehmen » generava infatti una determinata « Möglichkeit der Produktion », una « Erwerbstätigkeit », da cui scaturiva un autonomo « valore patrimoniale » (143). Il vero valore da proteggere, il reale corrispettivo del prezzo d'acquisto o del canone di locazione, dipendevano dalla produttività e dalle potenzialità di guadagno (non dal guadagno effettivo, come precisava Geller, ma da quello potenziale), al punto che in difetto di organizzazione produttiva non avrebbe avuto senso parlare di « Unternehmen », come non avrebbe avuto senso, « ohne Übertragung der Organisation der Produktionsmittel oder der gesicherten Absatzgelegenheit », parlare di « Übertragung eines Unternehmens » (144).

Fin dai primi anni del Novecento, al fine di colmare la lacuna lasciata dalla legge contro la concorrenza sleale del 1896, la giurisprudenza aveva cominciato a ipotizzare, sotto forma di « Recht am Gewerbebetrieb », una protezione discendente dall'obbligo, sancito dal §. 823 del BGB, di risarcire il danno illecitamente recato alla vita, al corpo, alla salute, alla libertà o alla proprietà altrui (145). Poiché,

(143) O. PISKO, *Das Unternehmen*, cit., p. 17.

(144) Ivi, p. 18. Era un punto sul quale molto insisteva anche L. GELLER, *Das Unternehmen. Neue kritische Untersuchungen*, cit., II, specialmente pp. 5-6, ma anche, successivamente, Id., *Das Unternehmen und seine Beziehung*, cit., pp. 21-22, quando spiegava che « das Wesen des Unternehmens » non stava « in dem Betriebe oder den Erscheinungen, die wir als Betrieb zusammenfassen », ma « in dem, was diese Erscheinungen zusammenfassen und zu einem Betriebe macht ». Ovvero, in altri termini, « nicht in dem wirklichen Erwerbe, der sich mit den Umsatzgeschäften vollzieht, sondern in der Erwerbsmöglichkeit, die mit der Umsatzbereitschaft und ihrer Kundbarkeit in dem Publikum, dem sie sich ankündigt, gegeben ist ».

(145) §. 823: « wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatze des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. ^{II} Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalte des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein ». Sul tema si vedano in particolare R. SACK, *Das Recht am Gewerbebetrieb. Geschichte und Dogmatik*, Tübingen, Mohr, 2007, pp. 7- 41 e 201-223 (sull'uso del §. 826 BGB), e W. FIKENTSCHER, *Das Recht am Gewerbebetrieb (Unternehmen) als „sonstiges Recht“ im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB in der Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofs. Eine kritische Übersicht*, in *Das Unternehmen in der Rechtsordnung*, Festgabe für Heinrich Kronstein aus Anlass seines 70. Geburtstages,

tuttavia, l'« Unternehmen » non era un bene materiale, né era in termini di proprietà che poteva configurarsi il rapporto tra il titolare dell'esercizio commerciale e l'organizzazione imprenditoriale, la protezione del « Recht am Unternehmen » andava più concretamente individuata in tutte le forme di difesa contro atti pregiudizievole, usi non autorizzati e comportamenti abusivi che potessero minacciare il legittimo esercizio dell'attività economica, come l'imitazione o l'appropriazione del marchio, della ditta e dell'insegna, lo sfruttamento non autorizzato dei brevetti d'invenzione, la violazione e la divulgazione dei segreti di fabbrica, l'alterazione dell'ordine interno, la sottrazione della clientela attraverso sviamento o pubblicità ingannevole ⁽¹⁴⁶⁾. In questi e in altri casi il valore da ponderare non era quello della persona del « Kaufmann », né quello di singoli beni, elementi o atti di commercio, bensì quello dell'« Unternehmen als Ganzes ».

E lo stesso ragionamento andava seguito quando l'« Unternehmen » fosse stato oggetto di rapporti giuridici volontari, di negozi e

herausgegeben von K.H. Biedenkopf, H. Coing, E.-J. Mestmäcker, Karlsruhe, Müller, 1967, pp. 261-304. Si vedano anche G. DILCHER und R. LAUDA, *Das Unternehmen als Gegenstand*, cit., pp. 556-558, e R. WIETHÖLTER, *Zur politischen Funktion des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb*, in « Kritische Justiz », 3, 1970, pp. 121-139. E sotto lo specifico profilo del dibattito sorto nella Germania del primo Novecento intorno al problema della completezza della legge, con particolare riferimento alla prassi seguita dai giudici per colmare in concreto le lacune (a cominciare proprio dalla materia della concorrenza sleale), R. SCHRÖDER, *Die deutsche Methodendiskussion um die Jahrhundertwende: Wissenschaftstheoretische Präzisierungsversuche oder Antworten auf den Funktionswandel von Recht und Justiz*, in « Rechtstheorie », 19, 1988, pp. 323-367 e soprattutto pp. 338-344.

⁽¹⁴⁶⁾ « Inhalt des Rechts am Unternehmen » — sintetizzava a tal proposito R. ISAY, *Das Recht am Unternehmen*, cit., p. 57 — « ist die ungestörte Ausnutzung des Unternehmens, „die ausschließliche kaufmännische Ausbeutung der in dem Unternehmen haftenden Erwerbskraft“. Durch jenes Recht werden die im Unternehmen verkörperten Immaterialgüter, Organisation, Erfahrungen und Kundschaft vor Beeinträchtigung und Vernichtung, sowie vor der Benutzung durch unbefugte Dritte geschützt ». Alcuni nessi tra diritti di privativa, concorrenza sleale e organizzazione imprenditoriale sono messi in luce da E. WADLE, *Gewerbliche Schutzrechte und Unternehmensorganisation*, in *Recht und Entwicklung der Großunternehmen im 19. und frühen 20. Jahrhundert*, cit., pp. 343-365.

contratti ⁽¹⁴⁷⁾. La « Unternehmensorganisation », per usare le parole di Ohmeyer, si obiettivizzava infatti « in der Vereinigung der einzelnen Teile », configurando « auch für den Rechtsverkehr ein einheitliches Ganze: das besondere Rechtsobjekt des „Unternehmens“ » ⁽¹⁴⁸⁾. Tutto stava nell'individuazione di quei « Merkmale » che, connotando l'« Unternehmen », avrebbero con il loro trasferimento determinato il trasferimento dell'intero ⁽¹⁴⁹⁾. Occorreva, in altri termini, affinché si realizzasse il trasferimento dell'« Unternehmen », che il dante causa trasferisse l'« Organisation der Produktionsmittel », l'avviamento, le potenzialità di guadagno, la clientela, vale a dire, in concreto, quell'elemento o quegli elementi che garantissero all'avente causa la prosecuzione dell'esercizio commerciale e consentissero al pubblico la sua identificazione ⁽¹⁵⁰⁾.

Poiché, però, ciascun « Unternehmen » aveva una sua peculiare

⁽¹⁴⁷⁾ « Daher » — argomentava R. ISAY, *Das Recht am Unternehmen*, cit., pp. 41-42 — « ist das Unternehmen ein Inbegriff von Rechten mannigfaltiger Art, von Eigentums-, Forderungs-, Patent- und Zeichenrechten, also eine Art Sondervermögen, das zwar nicht rechtlich, aber doch tatsächlich von dem übrigen Vermögen des Inhabers getrennt ist und als Ganzes Gegenstand von Rechtsverhältnissen, vor allem von obligatorischen Rechtsgeschäften, sein kann ». In conseguenza di ciò, come spiegava O. PISKO, *Das Unternehmen*, cit., p. 19, « das Unternehmen im objektiven Sinne bildet eine den Erfolg einer Erwerbstätigkeit sichernde oder fördernde Organisation der Produktionsmittel oder gesicherte Absatzgelegenheit, die der Gewerbetreibende entweder durch eigene Arbeit oder durch Überlassung an einem Dritten zum Zwecke der Förderung seiner gleichartigen Erwerbstätigkeit verwerten kann ».

⁽¹⁴⁸⁾ K.E. VON OHMEYER, *Das Unternehmen*, cit., p. 23.

⁽¹⁴⁹⁾ L. GELLER, *Das Unternehmen. Neue kritische Untersuchungen*, cit., *Schluß*, in « Österreichisches Zentralblatt für die juristische Praxis », 28, 1910, p. 985.

⁽¹⁵⁰⁾ O. PISKO, *Das Unternehmen*, cit., pp. 23-30. « Wer das Recht an seinem Unternehmen auf einen anderen übertragen will » — spiegava infatti R. ISAY, *Das Recht am Unternehmen*, cit., p. 72 — « muß diesen dergestalt in den Besitz der das Unternehmen bildenden wirtschaftlichen Güter setzen, daß der Erwerber nunmehr in der Lage ist, das Unternehmen auf seinen eigenen Namen zu betreiben ». « Das Wesentliche » — si legge anche nell'*Handelsgesetzbuch mit Kommentar*, herausgegeben von H. Makower, cit., p. 112 — era « die Übertragung der Organisation », mentre talvolta « die etwaige Mitveräußerung körperlicher Gegenstände ist dann nur ein nebensächlicher Bestandteil des Vertrages », dal momento che solo « diejenigen Bestandteile... mitübertragen werden [müssen], die für die Fortführung des Handelsgeschäfts sind »; perciò « ein Geschäft ist auch dann erworben, wenn nur die Waren und die etwa vorhandenen Forderungen, nicht aber die Schulden (oder nur die Waren und die etwa vorhandenen Schulden, nicht aber die Forderungen, ROH. 2 154) übernommen werden ».

identità, non sarebbe stato possibile stabilire una volta per tutte « welche Elemente im einzelnen Falle ausreichen », ma solo enunciare il principio per cui occorreva trasferire gli elementi caratterizzanti l'intero, quelli che identificavano l'« Unternehmen » agli occhi del pubblico ⁽¹⁵¹⁾, vale a dire, di volta in volta, l'organizzazione, che presupponeva « die Übertragung der Fabrikeinrichtung und die Übernahme des Personals » ⁽¹⁵²⁾; il patrimonio di esperienze, che passava dalla « Übernahme des Personals sowie ferner der Handelsbücher, Zeichnungen und Rezepte » ⁽¹⁵³⁾; la clientela, che dipendeva « von dem Erwerb des Ladens, der Firma und der Warenzeichen » ⁽¹⁵⁴⁾. Se di regola il trasferimento si sarebbe perfezionato con l'alienazione di quei fattori che tipicamente formavano l'organizzazione produttiva (come gli impianti, i locali aziendali, il nome commerciale, l'insegna e il marchio), talvolta sarebbe bastato molto meno, perché non sarebbe stato necessario il trasferimento di fattori materiali o perché l'individuazione dell'« Unternehmen » « in der Vorstellung des Publikums » passava da elementi diversi dal « Name » e dalla « Firma des Gewerbetreibenden » ⁽¹⁵⁵⁾.

Infine, il « Recht am Unternehmen » assumeva rilievo « als Befriedigungsmittel », quale mezzo di soddisfazione di pretese cre-

⁽¹⁵¹⁾ Come scriveva L. GELLER, *Das Unternehmen. Neue kritische Untersuchungen*, cit., *Schluß*, p. 985, occorreva trasferire « das Unternehmen in seiner objektiven Erscheinung, nach wie vor dem Subjektswechsel in die Wahrnehmung des Publikums als das nämliche... », so bewahrt es eben seine Kontinuität, und der Subjektswechsel bedeutet nur eine Nachfolge in das Unternehmen ».

⁽¹⁵²⁾ R. ISAY, *Das Recht am Unternehmen*, cit., p. 74. Non contava — come precisava O. PISKO, *Das Unternehmen*, cit., p. 24 — che verso il nuovo imprenditore « migrassero » tutti i lavoratori, giacché gli eventuali vuoti lasciati da alcuni sarebbero stati riempiti dall'assunzione di altri, « ohne daß die Gesamtorganisation der Arbeitskräfte in ihrem Bestande alteriert würde ».

⁽¹⁵³⁾ R. ISAY, *Das Recht am Unternehmen*, cit., p. 74.

⁽¹⁵⁴⁾ *Ibidem*.

⁽¹⁵⁵⁾ Era il caso di un albergo — come esemplificava O. PISKO, *Das Unternehmen*, cit., pp. 28-29 — « bei dem die Erhaltung des erworbenen Kundenkreises von der Identität des Betriebslokales abhängig ist »; delle farmacie e dei *Cafè*, nei quali « hat sich das Publikum gewöhnt, nur auf den Etablissementsnamen zu sehen und den bürgerlichen Namen oder die Firma des Unternehmens nicht zu beachten »; o di un giornale, il cui proprietario era quasi sempre sconosciuto ai lettori, legati invece alla testata e al gruppo di giornalisti.

ditorie, attuali o potenziali, individuali o collettive, in tutte quelle circostanze nelle quali l'unitarietà dell'« Unternehmen », la sua « Rechtseinheit », il suo essere « Rechtsgut » e dunque il suo generare un valore patrimoniale diverso da quello delle singole parti, potessero avere un peso, più o meno determinante, nel risolvere le sorti di un rapporto obbligatorio. Era il caso del fallimento, che in forza della *Concursordnung* austriaca e della *Konkursordnung* tedesca si estendeva al bene « Unternehmen » unitariamente inteso, ma anche dell'esecuzione forzata, che, come dimostrava Pisko occupandosi dell'« Unternehmen » « als Executionsobjekt », colpiva l'insieme dell'unità organizzata ed ogni sua parte ⁽¹⁵⁶⁾; ma soprattutto del diritto di pegno, che avrebbe potuto costituirsi a favore di un creditore comune, come un fornitore o un locatore, ma anche, con una funzione centrale per l'economia industriale, a favore di un istituto di credito per la concessione di un finanziamento ⁽¹⁵⁷⁾.

La circolazione del « Recht am Unternehmen » avveniva dunque *uno actu*, in forza di trasferimenti *inter vivos* e *mortis causa*, per effetto di una cessione, di una successione ereditaria, di una locazione, di un usufrutto, ma anche di un trasferimento coattivo, come nei casi di fallimento e di esecuzione forzata ⁽¹⁵⁸⁾. La previsione del

⁽¹⁵⁶⁾ O. PISKO, *Das Unternehmen*, cit., pp. 5-9. In Austria l'esecuzione forzata sull'« Unternehmen » era possibile grazie ai §§. 341 ss. della *Executionsordnung*; in Germania, invece, il diritto vigente non l'ammetteva, sicché la scienza giuridica, a cominciare da Isay e Müller-Erbach, auspicava una modifica legislativa nel senso della disciplina austriaca. « Ebenso scheint mir » — osservava in proposito R. ISAY, *Das Recht am Unternehmen*, cit., p. 198 — « auch die Einführung einer Zwangsvollstreckung in das Unternehmen erstrebenswert zu sein, wenn auch nicht so unbedingt wie die des Pfandrechts. Nach geltendem Recht ist die Zwangsvollstreckung in das Unternehmen als solches, abgesehen von dem Fall des Konkurses, noch unmöglicher als die Begründung eines pfandrechtsähnlichen Verhältnisses ». Dello stesso avviso R. MÜLLER-ERZBACH, *Der Schutz der Unternehmerarbeit*, cit., pp. 546-549. In merito a « die „Execution auf Unternehmungen“ — ein gesetzgeberisches Abenteuer » cfr. L. GELLER, *Das Unternehmen und seine Beziehung*, cit., pp. 132-171. Per un approfondimento di questi aspetti sia consentito rinviare a F. MAZZARELLA, *Fallimento, autonomia contrattuale, impresa*, cit., pp. 194-204.

⁽¹⁵⁷⁾ G. DILCHER und R. LAUDA, *Das Unternehmen als Gegenstand*, cit., pp. 553-554.

⁽¹⁵⁸⁾ O. PISKO, *Das Unternehmen*, cit., pp. 88-173.

§. 433 del BGB, che menzionava soltanto « cose e diritti come oggetti del contratto di compravendita », non poteva, sotto questo profilo, leggersi come una tassativa enumerazione dei beni suscettibili di trasferimento, ma come un generico enunciato adoperato dal legislatore in sede di determinazione degli obblighi del venditore ⁽¹⁵⁹⁾. L'« Unternehmen » si confermava lo specifico oggetto di un diritto soggettivo, protetto da un'articolata rete di diritti minori; un « Rechtsobjekt » del traffico giuridico, liberamente trasmissibile anche se non inquadrabile in alcuna delle collaudate categorie della tradizione romanistica, in alcuno dei gruppi tipizzati dal diritto privato: né in quello delle « körperliche Sachen », né in quello delle « unkörperliche Sachen » ⁽¹⁶⁰⁾.

8. *I riflessi dell'economia nella sfera legislativa e costituzionale. « Industrierecht » e « Wirtschaftsverwaltungsrecht » tra guerra e dopoguerra.*

Man mano che l'« Unternehmen » erodeva lo spazio degli « Handelsgeschäfte » e del « Kaufmann », la fisionomia del diritto commerciale si riconfigurava secondo coordinate sconosciute, frantumata dai nuovi àmbiti disciplinari derivanti dall'evoluzione del quadro politico ed economico. Dai tempi del « Kulturkampf » e della « Große Depression » le ragioni di un intervento dello Stato nella sfera dell'economia erano andate via via moltiplicandosi, di pari passo con i dubbi sul funzionamento degli automatismi liberali, generando, nella Germania di Bismarck (1815-1898), prima, e di Guglielmo II (1859-1918), dopo, una legislazione sociale e un corpo di leggi in materia di concorrenza sleale, brevetti, marchi, autovei-

⁽¹⁵⁹⁾ §. 433: « durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet, dem Käufer die Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. Der Verkäufer eines Rechtes ist verpflichtet, dem Käufer das Recht zu verschaffen und, wenn das Recht zum Besitz einer Sache berechtigt, die Sache zu übergeben. ^{II} Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen und die gekaufte Sache abzunehmen ».

⁽¹⁶⁰⁾ O. PISKO, *Das Unternehmen*, cit., p. 47.

coli, associazioni, società, borsa, banche, assicurazioni, diritti d'autore, fisco ⁽¹⁶¹⁾.

Alla vigilia della Grande Guerra, l'abbraccio tra diritto e industria trovava una prima sistemazione disciplinare nella cornice dell'«*Industrierecht*», che scandiva le vicende dell'organizzazione industriale nelle tre direzioni «*der wirtschaftlichen Grundlagen der industriellen Unternehmung*», «*der Beziehungen der industriellen Unternehmung zur Konkurrenz*» e «*der Beziehungen der industriellen Unternehmung zur Gesamtheit*» ⁽¹⁶²⁾: «*die Rechtsordnung*» intercettava e giuridicizzava l'«*Organisation*» dei «*Produktionsfaktoren*» («*Arbeit*», «*Natur*», «*Kapital*»); cercava il punto d'equilibrio tra libertà d'impresa e libertà d'associazione, «*zwischen den Arbeiter- und Unternehmerorganisationen*»; affrontava «*die Rechtsprobleme, die die Entwicklung der Industrie in dieser Richtung mit sich gebracht hat*»; proteggeva l'attività dell'«*Unternehmen*» verso l'esterno, coordinando la disciplina della concorrenza, dei cartelli, delle invenzioni e dei segni distintivi; garantiva la sicurezza del lavoratore nella comunità d'impresa ⁽¹⁶³⁾.

Con l'entrata in guerra, lo sforzo delle diverse componenti del

⁽¹⁶¹⁾ Sull'interventismo statale nell'economia cfr. D. KLIPPEL, *Der liberale Interventionsstaat. Staatszweck und Staatstätigkeit in der deutschen politischen Theorie des 18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts*, in *Recht und Rechtswissenschaft im mitteldeutschen Raum*, herausgegeben von H. Lück, Köln, Weimar und Wien, Böhlau, 1998, pp. 77-103; M. STOLLEIS, *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland*, Band III, *Staats- und Verwaltungsrechtswissenschaft in Republik und Diktatur. 1914-1945*, München, Beck, 1999, pp. 44-48; U. SCHEUNER und A. SCHÜLE, *Die staatliche Intervention im Bereich der Wirtschaft. Rechtsformen und Rechtsschutz*, in *Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer*, Heft 11, Berlin, Walter de Gruyter & Co., 1954, pp. 1-152; M. VEC, *Interventionsstaat*, in *Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte*, herausgegeben von A. Cordes, H. Lück und D. Werkmüller, Berlin, Schmidt, 2011, 14. Lieferung, cc. 1279-1283. Sulle condizioni politiche nelle quali maturarono le scelte di interventismo della Germania, sul programma politico-sociale formulato da Bismarck fin dal 1871 e sulle linee generali dell'intervento legislativo compiuto durante l'età guglielmina nell'industria, nel commercio, nel lavoro e nell'agricoltura, L. GALL, *Bismarck. Der weiße Revolutionär*, Frankfurt am Main/Berlin, Ullstein, 1990², specialmente pp. 597-618 e 642-683.

⁽¹⁶²⁾ H. LEHMANN, *Grundlinien des deutschen Industrierechts*, in *Festschrift für Ernst Zitelmann zu seinem 60. Geburtstage*, München und Leipzig, Duncker & Humblot, 1913, pp. 1-46.

⁽¹⁶³⁾ *Ibidem*.

paese avrebbe raggiunto un livello di cooperazione fino ad allora sconosciuto ⁽¹⁶⁴⁾. La Prima Guerra Mondiale esaltava il ruolo della grande industria e stimolava la crescita della legislazione speciale, da un lato accelerando l'avvicinamento tra Stato e società, dall'altro favorendo l'edificazione di uno specifico « *Wirtschaftsverwaltungsrecht* » ⁽¹⁶⁵⁾. Le commesse di armamenti rappresentarono solo un aspetto di un ventaglio di iniziative — dalla creazione di organizzazioni di guerra (« *Kriegs-Aktiengesellschaft* », « *G.m.b.H.* », « *Abrechnungsstelle* », « *Kriegsausschuß* ») alla partecipazione societaria dello Stato, dall'intervento in materia di fonti energetiche e di materie prime all'introduzione di calmieri e misure limitative per il mercato, dalla creazione di una burocrazia di guerra (ministeri, dipartimenti, uffici, divisioni, sezioni) all'imposizione di sequestri e confische — che modificarono, all'insegna di una sempre più fitta commistione tra categorie del diritto pubblico e del diritto privato, la fisionomia dell'assetto giuridico tradizionale ⁽¹⁶⁶⁾. L'« *Industrie-*

⁽¹⁶⁴⁾ M. STOLLEIS, *Die Entstehung des Interventionsstaates und das öffentliche Recht*, in « *Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte* », 11, 1989, p. 143, ma si veda anche, dello stesso Autore, *Wie entsteht ein Wissenschaftszweig?*, cit.

⁽¹⁶⁵⁾ Id., *Wie entsteht ein Wissenschaftszweig?*, cit., pp. 1-13. Si vedano anche, dello stesso Autore, *Die Entstehung des Interventionsstaates*, cit., specialmente pp. 134-147, e *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland*, Band III, *Staats- und Verwaltungsrechtswissenschaft*, cit., pp. 226-234. Sull'avvicinamento, nel segno di una politica di interventismo economico, tra Stato e società in Austria e in Germania nella prima metà del Novecento, ma soprattutto sulla nascita e sulle trasformazioni di un « *Verwaltungsrecht* » destinato a ridefinire gli equilibri tra diritto pubblico e diritto privato, si vedano B. SORDI, *Tra Weimar e Vienna. Amministrazione pubblica e teoria giuridica nel primo dopoguerra*, Milano, Giuffrè, 1987, e C. ZACHER, *Die Entstehung des Wirtschaftsrecht in Deutschland. Wirtschaftsrecht, Wirtschaftsverwaltungsrecht und Wirtschaftsverfassung in der Rechtswissenschaft der Weimarer Republik*, Berlin, Duncker & Humblot, 2002. E sugli sviluppi successivi J. BÄHR, « *Recht der staatlich organisierten Wirtschaft* ». *Ordnungsvorstellungen und Wandel der deutschen Wirtschaftsrechtslehre im "Dritten Reich"*, in *Wirtschaftssteuerung durch Recht im Nationalsozialismus. Studien zur Entwicklung des Wirtschaftsrechts im Interventionsstaat des "Dritten Reichs"*, herausgegeben von J. Bähr und R. Banken, Frankfurt am Main, Klostermann, 2006, pp. 445-472.

⁽¹⁶⁶⁾ Sono fondamentali, a questo proposito, le riflessioni, che costituiscono anche una sorta di resoconto, di E. HEYMANN, *Die Rechtsformen der militärischen Kriegswirtschaft als Grundlage des neuen deutschen Industrierechts*, Marburg in Hessen, Elwert, 1921, membro permanente, insieme a Werner Sombart, Wilhelm Franz, Kurt Wiedenfels, Ernst Francke, Otto Göbel, Ernst Tießen, Wilhelm Völcker, Ernst Helft, della

recht », come annotava Heymann (1870-1946) ⁽¹⁶⁷⁾ nel 1921, era nel pieno di un cambiamento morfologico, che, iniziato nel 1914 con lo sviluppo « unserer militärischen Zwangswirtschaft », imponeva ai giuristi di confrontarsi con le nuove « Rechtsnormen » e le nuove « Rechtsformen » che si erano via via andate innestando nel tronco unitario dell'ordinamento ⁽¹⁶⁸⁾.

commissione scientifica del ministero di guerra prussiano. Si veda anche A. NUSSBAUM, *Das neue deutsche Wirtschaftsrecht*, cit., che già nel 1920 notava come con la guerra mondiale fosse iniziato « für die ganze Kulturwelt ein neuer Abschnitt der Rechtentwicklung » e registrava « eine Verschiebung der Grenzen zwischen öffentlichem und privatem Recht » (p. 1). Per una scheda storica sulla dicotomia tra diritto privato e diritto pubblico nella cultura giuridica tedesca H. MOHNHAUPT, *Historische Konkurrenzen und Beeinflussungen zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht*, in « Rechtsgeschichte », 19, 2011, pp. 239-246. Sull'evoluzione, fino al Nazionalsocialismo, del rapporto fra Stato, legislazione ed economia, sui lineamenti e sulle nuove prospettive del « Wirtschaftsrecht » cfr. J.W. HEDEMANN, *Deutsches Wirtschaftsrecht*, cit., nonché, dello stesso Autore, specie per una rassegna della letteratura sul rapporto tra « Wirtschaftsrecht » e « Krieg », *Wirtschaftsrecht*, cit., pp. 931-932. In generale M. STOLLEIS, *Die Entstehung des Interventionsstaates*, cit., pp. 143-147, e, sulle possibili forme e misure dell'interventismo statale, U. SCHEUNER und A. SCHÜLE, *Die staatliche Intervention*, cit., specialmente pp. 26-45.

⁽¹⁶⁷⁾ Nato il 6 aprile del 1870 a Berlino, Ernst Heymann studiò Giurisprudenza alla Friedrich-Wilhelms-Universität di Breslau. Conseguì il titolo di dottore nel 1894 con una tesi in Diritto romano, prese l'abilitazione nel 1896 e divenne rapidamente uno dei giuristi più in vista del tempo. Straordinario alla Friedrich-Wilhelms-Universität di Berlino nel 1899, ordinario a Königsberg nel 1902, a Marburg nel 1904, infine a Berlino dal 1914 al 1943, fu direttore dal 1926 dell'*Institut der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft für ausländisches und internationales Privatrecht*, vicepresidente della *preußische Akademie der Wissenschaft* (1938-1942), presidente della commissione *Deutsches Rechtswörterbuch* e membro della direzione centrale dei *Monumenta Germaniae Historica*. La sua compiacenza verso il regime nazionalsocialista gli giovò senz'altro dal punto di vista professionale. Rivolse i suoi interessi a diversi settori del diritto (civile e commerciale, diritto d'autore e diritto delle invenzioni, diritto cambiario e diritto dell'economia), ai quali applicò sempre un metodo personale, basato simultaneamente sulla comparazione, sulla storia e sulla sistemazione dogmatica. Tra le sue molte opere si ricordano *Die dingliche Wirkung der Handelsrechtlichen Traditionspapiere* (Breslau, 1905), *Überblick über das englische Privatrecht* (München, 1914), *Das ungarische Privatrecht und der Rechtsausgleich mit Ungarn* (Tübingen, 1917), *Die Zeitliche Begrenzung des Urheberrechts* (Berlin, 1927), *Die Beziehungen des Handelsrecht zum Zivilrecht* (Berlin, 1932), *Handelsrecht mit Wertpapierrecht und Seerecht* (Berlin, 1938). Morì a Tubinga il 2 maggio del 1946.

⁽¹⁶⁸⁾ E. HEYMAN, *Die Rechtsformen der militärischen Kriegswirtschaft*, cit., p. 5.

« La violenza » con cui « lo stato di guerra » forzava « gli ordinamenti giuridici » finiva per rivoluzionare, in nome della necessità, il « diritto privato » e « in prima linea i rapporti regolati dal diritto commerciale » (169). Insieme al diritto di proprietà, all'espropriazione, all'esecuzione forzata, all'assicurazione, al diritto dei contratti, delle società commerciali e dei sindacati, il diritto di guerra modificava « das Recht des Unternehmens und das Arbeiterrecht, daneben Verfassungs- und Verwaltungsrecht, selbst Zivilprozeß und Teile des Strafrechts » (170). L'« Industrierecht des Krieges » sfumava i confini tra diritto pubblico e diritto privato, rivelando per la prima volta in maniera nitida che il « Gewerberecht ebenso wie unser Handelsrecht im Kerne Privatrecht ist », ma confermando al contempo che « das öffentliche Recht » gli forniva « einen Überbau, der in die privatrechtlichen Gebilde nur modifizierend eingreift » (171).

L'« Unternehmen » ne usciva ulteriormente responsabilizzato, non solo per la sua capacità di rappresentare la dimensione organizzativa dell'economia industriale, ma anche per la sua vocazione a farsi luogo d'incontro tra gli interessi privati « des einzelnen Unternehmers » e quelli « des einzelnen Arbeiters », bilanciati nel più alto interesse pubblico della comunità (172). Nella Costituzione di Weimar, promulgata l'11 agosto del 1919, un'intera parte, il *Fünfter Abschnitt*, veniva per la prima volta dedicata al « Wirtschaftsleben » (173). Al cuore di un'architettura pluralistica e socializzante — che teneva insieme il diritto d'impresa e quello del lavoro, ricono-

(169) L. MOSSA, *Il diritto germanico e la guerra*, in « Rivista del diritto commerciale », 1914, I, pp. 791-802.

(170) E. HEYMANN, *Die Rechtsformen der militärischen Kriegswirtschaft*, cit., p. 8.

(171) *Ibidem*.

(172) E. HEYMANN, *Die Rechtsformen der militärischen Kriegswirtschaft*, cit., p. 9. Sul ruolo assunto dall'« Unternehmen » in rapporto ai nuovi settori del diritto commerciale durante la Repubblica di Weimar K.W. NÖRR, *Zwischen den Mühlsteinen. Eine Privatrechtsgeschichte der Weimarer Republik*, Tübingen, Mohr, 1988, pp. 105-165.

(173) Sull'itinerario storico-costituzionale che dal Secondo Impero portò all'avvento della Repubblica di Weimar cfr. M. STOLLEIS, *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland. Weimarer Republik und Nationalsozialismus*, München, Beck, 2002, pp. 37-124. Si vedano inoltre G. GOZZI, *Democrazia e diritti. Germania: dallo Stato di diritto alla democrazia costituzionale*, Roma-Bari, Laterza, 2003, in particolare pp. 77-115, e K.W. NÖRR, *Die Republik der Wirtschaft. Recht, Wirtschaft und Staat in der Geschichte*

sceva la libertà economica e quella d'associazione, introduceva i diritti sociali e “conformava” il diritto di proprietà — l'« Unternehmen » si presentava come una delle collettività che animavano, insieme alla famiglia, alle unioni sindacali e alle associazioni con scopo di lucro, l'ordine socio-economico racchiuso nell'orizzonte statale (174). « Die Arbeiter und Angestellten » avrebbero dovuto collaborare, « in Gemeinschaft mit den Unternehmern », allo sviluppo economico delle energie produttive (175), mentre restava ferma per lo Stato la possibilità di « socializzare » le « private wirtschaftliche Unternehmungen », di concorrere, direttamente o indirettamente, « an der Verwaltung wirtschaftlicher Unternehmungen und Verbände », ma soprattutto di fonderle allo scopo di assicurare la miglior cooperazione di tutte le componenti sociali (176).

In quello stesso anno, il 1919, la legge austriaca sul procedi-

Westdeutschlands, Teil I, *Von der Besatzungszeit bis zur Großen Koalition*, Tübingen, Mohr, 1999, pp. 12-18.

(174) È l'ottica del « comunitarismo weimariano », sul quale cfr. P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 232-238. Il riconoscimento della libertà economica, industriale e commerciale era previsto, nel rispetto del bene pubblico, della giustizia sociale e della legge, dall'art. 151; il riconoscimento della libertà contrattuale, con la proibizione dell'usura e nei limiti della legge e del buon costume, dall'art. 152; il lavoro era protetto dall'art. 157, che prevedeva anche la formazione di un autonomo « Arbeitsrecht »; alla libertà d'associazione era dedicato innanzitutto l'art. 159, mentre gli altri diritti sociali (casa, salute, mantenimento, maternità) erano disciplinati dagli artt. 155, 160, 161, 162, 163 e 164; la proprietà privata era riconosciuta dall'art. 153, in forza del quale, però, per un verso si prevedeva anche la possibilità dell'espropriazione, per altro verso, soprattutto, si imponevano un complesso di obblighi (« Eigentum verpflichtet ») e un esercizio conforme all'interesse generale. Sulla problematica interazione/integrazione tra Stato e comunità nella Repubblica di Weimar K. GROH, *Gesellschaftliche Selbststeuerung? Verbändepluralismus und demokratische Staatslehre in der Weimarer Republik*, in *Regulierte Selbstregulierung im frühen Interventions- und Sozialstaat*, herausgegeben von P. Collin, G. Bender, S. Ruppert, M. Seckelmann und M. Stolte, Frankfurt am Main, Klostermann, 2012, pp. 33-52.

(175) Art. 165. Sui consigli d'azienda, la filosofia sociale e l'ideologia “consiliare”, frutto in buona parte dell'influenza esercitata da Hugo Sinzheimer (1875-1945) durante i lavori dell'Assemblea costituente, G.A. RITTER, *Der Sozialstaat. Entstehung und Entwicklung im internationalen Vergleich*, 1991, trad. it. *Storia dello Stato sociale*, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 111-122.

(176) Art. 156.

mento espropriativo delle imprese forniva una prima definizione normativa di « Unternehmen », consacrandone la natura di bene giuridico unitario, suscettibile di valutazione, protezione, circolazione: l'« Unternehmung als Ganzes » era un insieme organizzato di beni materiali, mezzi di produzione, materie prime, scorte di magazzino, diritti, rapporti giuridici, commerciali e finanziari ⁽¹⁷⁷⁾. L'anno seguente, con un approccio dichiaratamente programmatico, il costituente austriaco riservava all'esclusiva competenza dello Stato — a dimostrazione del rilievo costituzionale assunto dalla sfera economica — le materie « des Gewerbes und der Industrie », della concorrenza sleale, delle invenzioni, dei modelli di fabbrica, dei marchi e degli altri segni distintivi, delle « Kammern für Handel, Gewerbe und Industrie », del diritto del lavoro e dell'assicurazione sociale, del credito, della banca e della borsa, del diritto delle associazioni e delle unioni ⁽¹⁷⁸⁾. Una nuova era, quella di una cultura giuridica finalmente a suo agio tra le grandezze dell'economia organizzata, aveva ormai avuto inizio.

9. *Evoluzioni concettuali e declinazioni semantiche. La scoperta di un paradigma complesso: organizzazione e attività, soggetto, patrimonio e comunità.*

In questo contesto, la scienza giuridica cercava di rinsaldare le linee concettuali della « Unternehmenslehre », inaugurando, con lo

⁽¹⁷⁷⁾ §. 2 del *Gesetz über das Verfahren bei der Enteignung von Wirtschaftsbetrieben* del 30 maggio 1919: « die Enteignung erfaßt in der Regel die Unternehmung als Ganzes, das ist insbesondere den gesamten Grund- und Bergbaubesitz, die darauf befindlichen Baulichkeiten, die maschinellen und sonstigen Einrichtungen, das gesamte Zugehör, Berechtigungen (Patente, Lizenzen, Konzessionen u. ä.), die vorhandenen Betriebsmittel, Vorräte und Reserven, die zu Investitions- und sonstigen Zwecken angesammelten Fonds sowie den Gesamthalt der rechtlichen, geschäftlichen und finanziellen Beziehungen der Unternehmung. ¹¹ Einzelne selbständige Teile (Betriebe, Berechtigungen u. ä.) der Unternehmung samt den darauf haftenden oder damit zusammenhängenden Lasten und Verbindlichkeiten können bei der Enteignung ausgeschaltet werden. Auch kann die Enteignung auf einen oder mehrere selbständige Teile einer Unternehmung beschränkt werden. Schäden, die aus der Zerreißung des wirtschaftlichen Zusammenhanges entstehen, sind besonders zu vergüten ».

⁽¹⁷⁸⁾ Ci si limita in questa prospettiva a segnalare gli artt. 10, 11, 12 e 13 del *Bundesverfassungsgesetz* del 1° ottobre 1920.

svizzero Karl Wieland (1864-1936) ⁽¹⁷⁹⁾, una nuova stagione di riflessione, caratterizzata dal tentativo di arricchire, tramite un approfondimento definitorio, i risultati già raggiunti ⁽¹⁸⁰⁾. Il punto fermo, che nella misura in cui coglieva la vera cifra del Novecento giuridico rappresentava la più importante conquista della « *Unternehmenslehre* », era costituito dalla natura complessa della nozione di « *Unternehmen* », grazie alla quale il diritto commerciale era passato dalla prospettiva individualistica alla dimensione collettiva, dalla logica unilineare dello scambio alla filosofia multirelazionale della produzione, dalla semplicità di un impianto, quello del XIX secolo, fondato sul « *Kaufmann* » e sugli « *Handelsgeschäfte* », alla complessità di un ordine, quello del XX secolo, basato sulla trasversalità e sull'unità della forma organizzata del soggetto ⁽¹⁸¹⁾.

⁽¹⁷⁹⁾ Nato il 30 agosto del 1864 a Basilea, dove si laureò, Karl Wieland perfezionò la sua formazione a Göttingen, Berlino e Parigi. Docente di Diritto privato dal 1893 al 1897 all'Università di Basilea, fu nella stessa Università straordinario (1897-1905) e infine ordinario di Diritto civile e di Diritto commerciale dal 1905 al 1935. Allievo di Heusler e di Jhering, condivise, nonostante respirasse il clima di positivismo alimentato dalle nuove codificazioni tedesche, le tendenze metodologiche anti-formaliste di Saleilles e Gény. Esperto di diritto civile, diritto cambiario e diritto commerciale, fu membro della Commissione per la formazione del Codice civile svizzero del 1907. Profondamente legato alle sue origini, contribuì all'analisi dei sistemi giuridici della Germania, della Francia e dell'Italia grazie a una prospettiva arricchita dalla conoscenza delle peculiarità del sistema svizzero. Dopo la sua prima opera, *Der Wechsel und seine zivilrechtlichen Grundlagen* (Basel, 1901), scrisse il quarto volume del *Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch* (*Das Sachenrecht des schweizerischen Zivilgesetzbuchs*, Zürich, 1909) e infine il suo lavoro più importante, i due volumi del trattato sull'*Handelsrecht* (München und Leipzig, 1921-1931). Morì a Basilea alla fine del 1936.

⁽¹⁸⁰⁾ Non tutti — come nella sua dissertazione per l'addottoramento enfatizzava il giovane H. REICHE, *Das Recht am Unternehmen*, Greifswald, Poettke, 1920, pp. 63-65 — condividevano il nuovo corso, molti schierandosi contro « die Existenz eines subjektiven Privatrechts am Gewerbebetriebe » e contro « die Auffassung des Unternehmens als einer Rechtsgesamtheit », tanto da negare una specifica protezione all'« Unternehmen als Ganzes » e da riconoscere al « Kaufmann » solo la generica tutela prevista nel §. 1 della legge sulla concorrenza e nei §§. 823 e 1004 del BGB.

⁽¹⁸¹⁾ Di questo passaggio i giuristi della nuova stagione furono perfettamente consapevoli, come dimostrano le parole di H. KRAUSE, *Kaufmannsrecht und Unternehmerrecht*, in « *Zeitschrift für das Gesamte Handelsrecht und Konkursrecht* », 105, 1938, p. 126: « die Gegenwart, im Bestreben, Individualismus und Masse zu überwinden, sucht nach neuen sinnvollen Gliederungen des Volksganzen.... Das 19. Jahrhundert hat die ständische Prägung des Kaufmanns fortschreitend ausgelöscht und einen Sammel-

Ora, 1921, Wieland riteneva necessario distinguere, all'interno di questa nozione, tre elementi complementari: l'attività imprenditoriale « des Unternehmers selbst oder dessen, der an seiner Statt den Gesamtorganismus des Geschäfts überschaut und leitet »⁽¹⁸²⁾; l'« Handelsvermögen », vale a dire il patrimonio aziendale nel quale confluivano tanto i diritti soggettivi quanto i beni mobili e immobili, materiali e immateriali, collegati all'esercizio dell'attività d'impresa⁽¹⁸³⁾; infine tutti i rapporti giuridico-economici in qualsivoglia modo legati alla clientela, al credito, all'organizzazione del lavoro, ai segreti di fabbrica, alle caratteristiche dei locali commerciali, in quanto beni immateriali che, pur non generando immediatamente diritti, erano portatori di attese, aspettative, « Chancen »⁽¹⁸⁴⁾.

La logica complessa, come nel 1927 riassumeva un altro giurista svizzero, Oppikofer (1901-1950), era l'unica in grado di spiegare le dinamiche dell'economia industriale⁽¹⁸⁵⁾. L'« Unternehmen » era « eine Schöpfung der Neuzeit », la risposta della borghesia indu-

begriff aus ihm gemacht. Das 20. Jahrhundert schickt sich an, die Entwicklung abzuschließen und auf eine neue Stufe zu heben. Es gleicht nicht mehr eine Reihe von Wirtschaftszweigen dem Handel an, sondern sieht die Einheit aller gewerblichen Tätigkeit mit dem Kern der Produktion, um die sich alles andere lagert ».

⁽¹⁸²⁾ K. WIELAND, *Handelsrecht*, Band I, *Das kaufmännische Unternehmen und die Handelsgesellschaften*, München und Leipzig, Duncker & Humblot, 1921, pp. 240-241.

⁽¹⁸³⁾ Ivi, p. 244.

⁽¹⁸⁴⁾ Ivi, pp. 246-247.

⁽¹⁸⁵⁾ Hans Oppikofer nacque il 16 gennaio del 1901 a Berna, ma passò buona parte della sua vita in Germania. Laureatosi in Giurisprudenza a Basilea con una tesi *Über gemeinschaftliches Eigentum. Eine Studie zur Entwicklungsgeschichte eines Teiles des neuen schweizerischen Sachenrechts*, conseguì nel 1926 l'abilitazione all'insegnamento di Diritto commerciale, Diritto privato e Diritto tedesco all'Università di Königsberg proprio con il lavoro sull'*Unternehmensrecht*. Professore a Mannheim (1928-29), a Königsberg (1929-35) e a Lipsia (1935-39), nell'estate del 1939 tornò in Svizzera, a Zurigo, dove da Professore ordinario ricoprì la cattedra di Storia del diritto e di Diritto privato tedesco e svizzero. Specializzatosi in Diritto della navigazione aerea, Oppikofer fondò nel 1931 l'« Archiv für Luftrecht » (pubblicato fino al 1943) e la collana tematica intitolata *Verkehrsrechtliche Schriften*, fu a lungo direttore dell'*Institut für Luftrecht* di Königsberg (1929-39), che fece trasferire nel 1937 a Lipsia, e partecipò nel 1933 come delegato della Germania alla terza Conferenza internazionale sul Diritto privato della navigazione aerea a Roma. Decano della Facoltà di Giurisprudenza di Lipsia (1937-39), membro della *Akademie für Deutsches Recht*, morì a Zurigo il 19 ottobre del 1950.

striale alla crescente domanda di beni e prodotti ⁽¹⁸⁶⁾: l'aspirazione a un incremento della produzione passava da una rinnovata combinazione di beni economici e forze lavorative, un collegamento di nuovo conio tra patrimonio ed energie, che non si risolveva in una raccolta amorfa di cose, ma generava un vero e proprio « Organismus », un autentico « Wirtschaftskörper », nel quale, in virtù del coordinamento, dell'affiatamento e dell'ordine, l'autonomia dei singoli elementi si dissolveva a vantaggio dello scopo comune all'intero ⁽¹⁸⁷⁾. Eppure, anche a giudizio di Oppikofer, tale ricostruzione non bastava a rappresentare fedelmente la complessità « costituzionale » dell'« Unternehmen », che consisteva, certo, nell'organizzazione, ma che non poteva prescindere, come la realtà economica rivelava, innanzitutto dall'attività o dalle attività effettivamente svolte ⁽¹⁸⁸⁾. Il tentativo, compiuto da Isay e Pisko, di risolvere l'« Unternehmen » nella « Organisation » e di considerare questa l'oggetto immateriale di un autonomo diritto soggettivo era da ritenersi insufficiente, perché i valori organizzativi non erano « selbständige Objekte », ma solo « Eigenschaften einer Vielheit von Gütern und Kräften » ⁽¹⁸⁹⁾. L'organizzazione, intesa come collegamento delle singole forze in ragione di un piano economico, era

⁽¹⁸⁶⁾ H. OPPIKOFER, *Das Unternehmensrecht in geschichtlicher, vergleichender und rechtspolitischer Betrachtung*, Tübingen, Mohr, 1927, p. 1.

⁽¹⁸⁷⁾ *Ibidem*.

⁽¹⁸⁸⁾ H. OPPIKOFER, *Das Unternehmensrecht*, cit., p. 4.

⁽¹⁸⁹⁾ *Ivi*, p. 7. Anche J. VON GIERKE, *Handelsrecht und Schiffabtrtsrecht*, Berlin und Leipzig, Walter de Gruyter & Co., 1926, pp. 55-56, prendeva le distanze dalla concezione di Pisko, ritenendo, in particolare, che il rapporto fra l'« Unternehmen » e i suoi elementi non si potesse esprimere in termini di appartenenza. A distanza di quasi vent'anni dal suo primo lavoro, tornando sul tema dell'« Unternehmen », O. PISKO, *Lehrbuch des Österreichischen Handelsrechtes*, Wien, Hölder-Pichler-Tempsky, 1923, p. 55, aveva infatti essenzialmente ribadito la sua concezione obiettiva e l'idea secondo cui per « „Geschäftsvermögen“ » avrebbe dovuto intendersi il complesso degli elementi materiali e immateriali inerenti o comunque collegati all'« Handelsbetrieb », e per « Unternehmen » l'« Handelsgeschäft in objektiven Sinne », un « Vermögenobjekt » formato dagli « immateriellen Gütern », dalla « Absatzgelegenheit » e dalla « Organisation des Betriebes », ma anche da tutti quei beni, come i mezzi di trasporto in un'impresa di trasporti, che stavano con l'« Unternehmen » in un rapporto di tale evidente interdipendenza da risultare indispensabili per la sua continuazione (p. 56).

funzionale all'esercizio dell'attività economica: « das Unternehmen » era « tatsächlich ohne die wirtschaftende Tätigkeit nicht zu denken » (190).

Per effetto di queste precisazioni, la nozione di « Unternehmen » si avviava a includere stabilmente l'elemento dell'attività (191). Ogni fatto organizzativo, ogni momento di organizzazione e di pianificazione, avrebbe rappresentato, in questa prospettiva, un passaggio funzionale all'esercizio dell'attività d'impresa: l'« Unternehmen » era l'organizzazione di beni economici e forze lavorative messa al servizio dell'attività economica, ovvero, visto al rovescio, l'attività economica esercitata tramite la combinazione organizzata di beni economici e forze lavorative. Organizzazione e attività: due elementi diversi, concettualmente distinti, ma che rappresentavano, come annotava Jessen (1895-1944) (192), « verschiedene, aber miteinander unlöslich verbundene Bestandteile des Unternehmers » (193).

(190) H. OPPIKOFER, *Das Unternehmensrecht*, cit., p. 4. Qualche anno più tardi, nel 1931, il medesimo concetto sarebbe stato espresso, con parole sostanzialmente identiche, anche da J. JESSEN, *Unternehmen und Unternehmensrecht*, in « Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Konkursrecht », 96, 1931, p. 46: « jedenfalls ist die Tätigkeit ohne das äußere Gebilde und dieses ohne die Tätigkeit nicht denkbar ».

(191) « Die organisierende Tätigkeit des wirtschaftenden Menschen », come scriveva H. OPPIKOFER, *Das Unternehmensrecht*, cit., p. 5.

(192) Economista e giurista, Jens Jessen nacque a Stolte Lund bei Tondern l'11 dicembre del 1895. Gravemente ferito durante la Prima Guerra Mondiale, sfruttò la convalescenza per studiare presso le università di Amburgo e di Kiel, dove si addottorò nel 1920 con un lavoro intitolato *Der Handelskauf nach nordischem Recht* (Kiel, 1921). Dopo aver viaggiato per anni tra l'Europa e l'America per motivi di studio, nel 1928 conseguì l'abilitazione a Göttingen, dove nel 1932 fu chiamato come straordinario e successivamente come ordinario, prima di trasferirsi all'Università di Marburg (1934) e infine a quella di Berlino (1935). Dopo aver aderito al Partito Nazionalsocialista (1930), propugnò i valori del liberalismo, rivendicando, da direttore dello *Schmollers Jahrbuch*, la libertà di pensiero e di opinione. A seguito della sua partecipazione all'attentato a Hitler del luglio 1944, fu arrestato, condannato a morte e assassinato (Berlino-Plötzensee, 30 novembre 1944). Tra le sue opere più importanti *Volk und Wirtschaft* (Hamburg, 1935), *Grundlagen der Volkswirtschaftspolitik* (Hamburg, 1938), *Deutsche Finanzwirtschaft* (Hamburg, 1938), *Der Handel als volkswirtschaftliche Aufgabe* (Berlino, 1940).

(193) J. JESSEN, *Unternehmen und Unternehmensrecht*, cit., p. 46.

Non solo. Oppikofer, come dopo di lui Husserl (1893-1973) ⁽¹⁹⁴⁾, rivalutava anche gli elementi soggettivi dell'« Unternehmen », quelli, cioè, che « sind an die Person gebunden », e in definitiva la stessa figura dell'« Unternehmer » ⁽¹⁹⁵⁾; non negava che l'« Unternehmen » consistesse prevalentemente in un'organizzazione di elementi impersonali, ma sottolineava, « daß der Unternehmer in seinem Unternehmen nicht nur als Organisator wirkt, nicht nur Arbeitskräfte und Produktionsmittel zu einem selbständigen System zusammenordnet, sondern sich selbst auch als Arbeitskraft in den Betrieb einfügt » ⁽¹⁹⁶⁾. L'attrattività e la produttività dell'« Unternehmen » erano in buona parte collegate « an die Person des Unternehmers, an seinen Charakter, seine Geschäftstüchtigkeit, seine Geschäftsmoral, an seine Erfahrungen und Kenntnisse, an seine persönlichen Beziehungen zu Gesellschaft, Wirtschaft und Politik » ⁽¹⁹⁷⁾. Nemmeno senza l'ele-

⁽¹⁹⁴⁾ Gerhard Husserl, nato a Halle il 22 dicembre del 1893 e morto a Friburgo il 9 settembre del 1973, fu soprattutto un teorico del diritto, che applicò una concezione fenomenologica a temi e istituti giuridici, come la personalità, la proprietà, il processo. Conseguita l'abilitazione a Bonn, nel 1926 fu chiamato come ordinario alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Kiel. Emigrato negli Stati Uniti nel 1936 a causa delle sue origini non ariane, considerò sempre essenziale la comparazione, sia sotto il profilo territoriale (diritto anglo-americano e diritto europeo continentale) che sotto quello temporale (diritto dell'età contemporanea e diritto dell'età medievale e moderna). Dal 1940 al 1948 insegnò all'Università di Washington; nel 1941 ricevette la cittadinanza americana. Tornato in Germania nel 1952, continuò a insegnare nelle Università di Francoforte, Colonia e Friburgo. Tra le sue opere *Recht und Zeit: Fünf rechtsphilosophische Essays* (Frankfurt, 1955), *Recht und Welt: Rechtsphilosophische Abhandlungen* (Frankfurt, 1964), *Person, Sache, Verhalten: Zwei phänomenologische Studien* (Frankfurt, 1969).

⁽¹⁹⁵⁾ H. OPPIKOFER, *Das Unternehmensrecht*, cit., p. 11. Ma cfr. anche G. HUSSERL, *Der Rechtsgegenstand. Rechtslogische Studien zu einer Theorie des Eigentums*, Berlin, Springer, 1933, p. 35, che parlava dell'« Unternehmen » come di un bene, « dem der organisatorisch verfestigte Machtwill einer Person (oder einer Personengruppe) seinen spezifischen Wertsinn verleiht ». E dopo di lui P. GIESEKE, *Die rechtliche Bedeutung des Unternehmens*, in *Festschrift Ernst Heymann*, Teil II, *Recht der Gegenwart*, Weimar, Böhlau, 1940, pp. 112-147. Sulla figura dell'« Unternehmer », anzi, specificamente, su quella del « gewerblichen Unternehmers », come colui che « in Erwerbsabsicht eine selbständige, dauernde, nach außen hervortretende Tätigkeit betreibt, wobei Land- und Forstwirtschaft einerseits, Künste und Wissenschaft andererseits ausscheiden » (p. 91), cfr. H. KRAUSE, *Kaufmannsrecht und Unternehmerrecht*, cit., pp. 69-132.

⁽¹⁹⁶⁾ H. OPPIKOFER, *Das Unternehmensrecht*, cit., p. 9.

⁽¹⁹⁷⁾ *Ibidem*.

mento soggettivo, senza l'« Unternehmer », sarebbe stato dunque possibile concepire l'« Unternehmen »⁽¹⁹⁸⁾.

La revisione della nozione di « Unternehmen » portava dunque a una più articolata considerazione dei suoi elementi, da cui discendeva una varietà di concetti congeniali ai settori nati dalla frammentazione disciplinare del Novecento: « Arbeitsrecht », « Industrierecht », « Verwaltungsrecht », « Steuerrecht », « Aktienrecht », « Konzernrecht », « Bankrecht »⁽¹⁹⁹⁾. L'« Unternehmen » poteva intendersi in senso soggettivo, come soggetto preposto all'esercizio dell'attività commerciale (imprenditore individuale, società, associazione, ente), e in senso oggettivo, come organizzazione; in senso statico, come complesso aziendale, e in senso dinamico, come attività imprenditoriale; in senso materiale, come insieme congiunto di mezzi di produzione e attività, e in senso spirituale, come comunità di imprenditore e lavoratori; in senso lato, come sintesi dei diversi elementi, e in senso stretto, come complesso organizzato di cose e diritti; in senso tecnico, come organizzazione, e in senso economico, come attività⁽²⁰⁰⁾.

Emblematica, in questa prospettiva, era la dicotomia tra « Unternehmen » e « Unternehmung », ma soprattutto tra « Unternehmen » e « Betrieb », contenitori concettuali che la giurisprudenza

⁽¹⁹⁸⁾ « Der Unternehmer » — per usare le parole di P. RAISCH, *Geschichtliche Voraussetzungen*, cit., p. 120 — « ist nicht ohne Unternehmen, das Unternehmen ist nicht ohne Unternehmer denkbar ».

⁽¹⁹⁹⁾ Si veda, sul carattere polisemantico del lemma « Unternehmen » e per un'analisi dei diversi significati attribuiti ai termini « Unternehmen », « Handelsgeschäft », « Handelsgewerbe », « Gewerbebetrieb », A. VANZETTI, *Trent'anni di studi sull'azienda*, II. *La dottrina tedesca e quella dei paesi latini. Conclusioni*, in « Rivista del diritto commerciale », 1958, I, pp. 105-161.

⁽²⁰⁰⁾ Molto utile, sotto questo profilo, il panorama concettuale nel quale si muove O. VON NELL-BREUNING, *Unternehmensverfassung*, in *Das Unternehmen in der Rechtsordnung*, cit., pp. 47-77, fra « Unternehmen » e « Betrieb », fra « Unternehmen » in senso passivo, « nicht anderes als ein technologisch-ökonomischer Prozeß », e « Unternehmen » in senso attivo, che indica « die im Verbund miteinander tätigen Menschen » (p. 50), fra « Unternehmen », che non è « jemand, für den man handeln kann, sondern schlecht und recht ein Objekt, in bezug auf das oder mit Wirkung gegen das man handeln kann », e « Unternehmer », che può essere una persona individuale o una società, la quale è « kein Unternehmen, sondern *bat* und betreibt ein Unternehmen, ist also Unternehmerin » (p. 53).

pratica e la scienza giuridica avrebbero di volta in volta riempito di contenuti differenti ⁽²⁰¹⁾. In senso soggettivo, come notava Jacobi (1884-1965) ⁽²⁰²⁾, i due termini erano da considerare sinonimi, perché entrambi derivavano da concetti, « betreiben » e « unternehmen », che si risolvevano in attività durature esercitate da un soggetto per il conseguimento di uno scopo ⁽²⁰³⁾. Ma se ci si fosse spostati dal piano soggettivo a quello oggettivo, i due concetti di « Betrieb » e « Unternehmen » si sarebbero differenziati proprio in ragione dello scopo. Entrambi, infatti, davano luogo a una totalità giuridica, una « Einheit » di elementi patrimoniali e personali, diritti

⁽²⁰¹⁾ Cfr., con la descrizione dei diversi punti di vista e alcune tabelle contenenti i « Merkmale » individuati dai diversi autori, H. BORN, *Die Begriffe „Betrieb“ und „Unternehmen“ in der Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Reichsarbeitsgerichts*, Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde bei der Juristischen Fakultät der Universität Leipzig, Dresden, Dittert, 1938. Il « Betrieb », spiegava J.W. HEDEMANN, *Deutsches Wirtschaftsrecht*, cit., p. 266, stava « Seite an Seite mit dem „Unternehmen“, von dem er jedoch in der wissenschaftlichen Lehre und auch in der praktischen Gestaltung abzutrennen ist ». Quanto alla dicotomia tra « Unternehmen » e « Unternehmung », K. WIELAND, *Das kaufmännische Unternehmen*, cit., pp. 239-240, riteneva che se « Unternehmung » era « Einsatz von Kapital und Arbeitskraft zum Zwecke der Gewinnerzielung », per « Unternehmen », in senso obiettivo, dovevano intendersi « die eingesetzten persönlichen und sachlichen Güter selbst ». Cfr., sulla distinzione di Wieland tra « Unternehmung » e « Unternehmen », P. RAISCH, *Geschichtliche Voraussetzungen*, cit., pp. 132-134. R. PASSOW, *Betrieb, Unternehmung, Konzern*, in *Beiträge zur Lehre von den Unternehmungen*, Heft 11, Jena, Fischer, 1925, p. 42, invece, adoperava « die beiden Ausdrücke Unternehmung und Unternehmen... als gleichbedeutend », dal momento che « der Sprachgebrauch macht keine solche Unterscheidungen ».

⁽²⁰²⁾ Nato a Zittau il 15 gennaio del 1884, Erwin Jacobi si addottorò (1907) e si abilitò (1912) a Lipsia. Dopo una breve parentesi a Greifswald, tornò come ordinario a Lipsia, dove dal 1920 al 1955 insegnò — pur interdetto nelle sue funzioni tra il 1933 al 1945 a causa delle sue origini ebraiche — Diritto pubblico, Diritto canonico e Diritto del lavoro. Tra il 1947 e il 1949 fu decano e Rettore dell'Università di Lipsia. Allievo di Otto Mayer, si misurò con le logiche costituzionali della Repubblica di Weimar, propugnando una visione liberale ed esaltando il primato e la vincolatività del diritto popolare. Tra i protagonisti del processo di “autonomizzazione” disciplinare del diritto del lavoro, istituì presso l'Università di Lipsia uno dei primi istituti a esso specificamente dedicati. Tra le sue opere, oltre a diversi articoli in tema di diritto canonico e di diritto costituzionale, *Einführung in das Gewerbe- und Arbeiterrecht* (Leipzig, 1919) e *Grundlehren des Arbeitsrecht* (Leipzig, 1927). Morì a Lipsia il 5 aprile del 1965.

⁽²⁰³⁾ E. JACOBI, *Betrieb und Unternehmen als Rechtsbegriffe*, in *Festschrift der Leipziger Juristenfakultät für Dr. Victor Ehbrenberg zum 30. März 1926*, Leipzig, Weicher, 1927, p. 3.

e beni immateriali ordinati in virtù di un bagaglio di esperienze, tecniche e metodi messi al servizio di un determinato scopo ⁽²⁰⁴⁾. Ma mentre nel caso del « Betrieb » lo scopo dell'unità era quello « unmittelbar » e « technisch » dell'attività, al cui servizio era posto il complesso unitario (produzione di beni, scambio di merci, trasporto di persone o di cose), nel caso dell'« Unternehmen » lo scopo era quello, più lontano e meno tangibile, consistente nel fine prefissato dall'« Unternehmer », che poteva ovviamente essere e normalmente era il profitto economico, ma che poteva anche essere un fine culturale, un traguardo scientifico, un interesse pubblico, uno scopo sociale ⁽²⁰⁵⁾. Sul piano definitorio, in sintesi, il « Betrieb im objektiven Sinne » era « die Vereinigung von persönlichen, sächlichen und immateriellen Mitteln zur fortgesetzten Verfolgung eines von einem oder von mehreren Rechtssubjekten gemeinsam gesetzten technischen Zweckes », mentre l'« Unternehmen im objektiven Sinne » era « die Vereinigung von persönlichen, sächlichen und immateriellen Mitteln durch das von einem Rechtssubjekt (oder von mehreren Rechtssubjekten gemeinsam) verfolgte Ziel, ein bestimmtes Bedürfnis zu befriedigen » ⁽²⁰⁶⁾. Un « Unternehmen », pertanto, poteva comprendere più « Betriebe »; al servizio del medesimo scopo di un « Unternehmen » potevano stare attività con diverse tecniche; più « Betriebe » potevano, per conto del medesimo « Un-

⁽²⁰⁴⁾ Ivi, pp. 4-22.

⁽²⁰⁵⁾ Ivi, pp. 16-18.

⁽²⁰⁶⁾ Ivi, rispettivamente pp. 9 e 20. In base alla distinzione di R. PASSOW, *Betrieb, Unternehmung, Konzern*, cit., rispettivamente pp. 2-3 e 41-42, fermo restando che « gelegentlich wird im gewöhnlichen Leben der Ausdruck Betrieb auf die technischen Bestandteile eines Unternehmens beschränkt und der Betrieb in diesem engeren Sinne dem Kontor, der kaufmännischen Abteilung gegenübergestellt » (p. 38), il « Betrieb » era « ein Inbegriff, ein einheitlicher Komplex von auf die Dauer berechneter wirtschaftlicher Tätigkeit », sicché « ein Betrieb liegt nur vor, wenn es sich um einen Inbegriff, einen Komplex wirtschaftlicher Tätigkeiten handelt. Eine vereinzelte Arbeit, eine singuläre Aktion stellt noch keinen Betrieb dar, auch dann nicht, wenn eine größere Anzahl von Personen dabei mitwirken »; l'« Unternehmung », da lui considerata un sinonimo di « Unternehmen », era « ein selbständiger, auf Erwerb gerichteter Betrieb oder — um einen anderen, gleichbedeutenden Ausdruck zu gebrauchen — eine selbständige Erwerbswirtschaft (Erwerbsgeschäft) ».

ternehmen », svolgere autonome attività e perseguire differenti scopi tecnici ⁽²⁰⁷⁾.

Qualche anno più tardi, nel 1940, Gieseke (1888-1967) ⁽²⁰⁸⁾ avrebbe teorizzato il carattere “aperto” della nozione giuridica di « Unternehmen » e la conseguente possibilità di osservarla in senso dinamico, privilegiando « die Funktion im Wirtschaftsablauf oder die Unternehmertätigkeit », o in senso statico, guardando « die äußere Organisation..., mit der die Funktion verwirklicht und in der die Unternehmertätigkeit ausgeübt wird » ⁽²⁰⁹⁾; di accentuare più l'aspetto economico o quello tecnico, più il momento obiettivo dell'organizzazione o quello subiettivo consistente nella « Tätigkeit

⁽²⁰⁷⁾ « Ein Unternehmen » — sintetizzava E. JACOBI, *Betrieb und Unternehmen*, cit., p. 23 — « kann mehrere technisch-organisatorische Einheiten umfassen, aus mehreren Betrieben bestehen ». Va da sé che affinché diversi « Betriebe » potessero dirsi parte del medesimo « Unternehmen » non bastava che fossero di proprietà del medesimo soggetto, giacché « mehrere Betriebe, die rein zufällig ohne jede sachliche gegenseitige Beziehung sich in der Hand derselben Person vereinigen, bilden nicht ein Unternehmen. Besitzt der Eigentümer eines industriellen Werkes im Rheinlande eine vollkommen selbständig betriebene Molkerei in Schlesien, so liegen zwar mehrere Betriebe „desselben Arbeitgebers“ vor, gleichwohl aber nicht ein Unternehmen, sondern mehrere Unternehmen, eine Tatsache, die die Rechtsordnung bei der Unfallversicherung ausdrücklich anerkennt » (ivi, p. 25).

⁽²⁰⁸⁾ Figlio di Ludwig e di Anna Thies, Paul Ferdinand Karl Otto Gieseke nacque a Magdeburg il 5 maggio del 1888. Nel 1906 iniziò presso l'Università di Tubinga gli studi in Giurisprudenza, che proseguì a Halle e a Lipsia, dove nel 1910 ottenne il titolo di dottore con una dissertazione intitolata *Der öffentliche Glaube des Grundbuches nach § 892 BGB in seiner Wirkung Grundstücksrechten gegenüber*. Conseguita l'abilitazione a Bonn nel 1921 con il lavoro *Die Rechtsverhältnisse der gemeinwirtschaftlichen Organisation* (Jena, 1922), fu chiamato l'anno seguente come professore ordinario di Diritto privato e commerciale all'Università di Rostock, dove divenne Rettore nel 1929. Dopo un breve passaggio all'*Handelshochschule* di Berlino, insegnò dal 1934 al 1939 Diritto commerciale e Diritto del lavoro alla *Philipps-Universität* di Marburg e dal 1939 al 1945 Diritto commerciale e Diritto civile all'Università di Berlino. Infine, dopo la Seconda Guerra Mondiale, insegnò nelle Università di Bonn (1948-50 e 1952-55) e di Saarlandes (1950-52). Membro del *Deutsche Volkspartei* sotto la Repubblica di Weimar, dopo l'avvento del Nazismo divenne un sostenitore finanziario delle SS e nel 1937 si iscrisse al Partito Nazionalsocialista. Oltre le opere citate, fu autore di diversi articoli in tema di diritto dell'economia e di diritto commerciale. Morì a Bad Godesberg il 31 ottobre del 1967.

⁽²⁰⁹⁾ P. GIESEKE, *Die rechtliche Bedeutung des Unternehmens*, cit., p. 119. Si veda, sulla teoria di Gieseke, la sintesi offerta da A. VANZETTI, *Trent'anni di studi sull'azienda*, II. *La dottrina tedesca*, cit., pp. 117-121 e 125-126.

in Verbindung mit der Person des Unternehmers » (210). La duttilità semantica e concettuale faceva dell'« Unternehmen » un « paradigma complesso », favorendo l'aderenza delle forme giuridiche a una realtà socio-economica composta da situazioni l'una mai eguale all'altra (211).

Nel 1948, ricomponendo i frammenti di un itinerario riflessivo durato « fast ein halbes Jahrhundert », Julius von Gierke (1875-1960) (212) delineava « drei selbständige rechtliche Ausstrahlungen der Wirtschaftseinheit (des Unternehmens im weiteren Sinn) », tre prospettive distinte, ma tutte determinanti per la definizione dell'unico « Zentralbegriff » di « Unternehmen » (213): « die Betriebstätigkeit », vale a dire « die subjektive Seite des Unternehmens », consistente nell'attività svolta dall'imprenditore, fosse « von einem einzelnen Unternehmer oder einer Verbandper-

(210) P. GIESEKE, *Die rechtliche Bedeutung des Unternehmens*, cit., pp. 122-124.

(211) F. MAZZARELLA, *La scoperta di un paradigma complesso*, cit., in particolare pp. 356-376. Di « paradigma dell'impresa », pur muovendo da diverse premesse, ha parlato anche C. ANGELICI, *Discorsi di diritto societario, in Negozianti e imprenditori*, cit., in particolare pp. 157-159. E sulla flessibilità del concetto di « Unternehmen » T. RAISER, *Unternehmensziele und Unternehmensbegriff*, in « Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht », 144, 1980, Heft 3, pp. 206-231.

(212) Figlio del più celebre Otto, Julius von Gierke nacque a Breslau il 5 marzo del 1875. Compiuti gli studi in Giurisprudenza a Heidelberg e a Berlino, nel 1901 si abilitò a Göttingen in Diritto privato con un lavoro sulla storia del diritto marittimo tedesco. Libero docente a Göttingen, nel 1904 fu chiamato come professore straordinario a Königsberg, dove divenne ordinario (1908) e più tardi anche Rettore (1917). Dal 1919 insegnò all'Università di Halle, prima di tornare nel 1925 a Göttingen. D'origine ebraica, grazie al prestigio del padre ricevette dal regime nazista un « trattamento di favore », che pur con forti limitazioni gli consentì di continuare a pubblicare. Membro dal 1907 della redazione della « Zeitschrift für das Gesamte Handelsrecht und Konkursrecht », di cui dal 1926 fu il principale curatore, concentrò le sue ricerche sul diritto commerciale, delle assicurazioni e della navigazione. Tra le sue opere *Handelsrecht und Schiffabtsrecht* (Berlino, 1921), *Die Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit nach deutschem Recht* (Stuttgart, 1942), *Versicherungsrecht unter Ausschluß der Sozialversicherung*, 2 Bände (Stuttgart, 1937-1947). Morì a Göttingen il 2 agosto del 1960.

(213) J. VON GIERKE, *Das Handelsunternehmen*, in « Zeitschrift für das Gesamte Handelsrecht und Konkursrecht », 111, 1948, pp. 7 e 16. Si veda, sulla teoria di Gierke, ancora A. VANZETTI, *Trent'anni di studi sull'azienda*, II. *La dottrina tedesca*, cit., pp. 121-125.

son oder Gesellschaft »⁽²¹⁴⁾; « das Betriebsgeschäft », il complesso organizzato di cose e diritti, « der Betrieb im objektiven Sinn, das Geschäft (Erwerbsgeschäft, Handelsgeschäft), auch Gewerbe genannt », cioè l'« Unternehmen im engeren Sinne », come « Sondervermögen », bene giuridico unitario suscettibile di trasferimento, cessione, locazione, vendita, usufrutto, espropriazione, esecuzione forzata⁽²¹⁵⁾; infine « die Betriebsgemeinschaft », « die dritte Seite des Unternehmens im weiteren Sinn », la comunità umana dell'impresa, « der Betriebsverband zwischen Unternehmer und Arbeitnehmern »⁽²¹⁶⁾.

10. *Oltre l'« Handelsrecht ». Lo sviluppo di un « Unternehmensrecht » nell'orizzonte ideologico del Nazionalsocialismo.*

Con la fine dello “stato di necessità” causato dall'emergenza bellica giungeva inoltre il momento di misurare l'impatto del nuovo paradigma sul vecchio sistema del diritto commerciale, di provare a definire i contorni di un « Unternehmensrecht », un ambito disciplinare trasversale, formato dalle norme e dagli istituti a vario titolo connessi al fenomeno imprenditoriale⁽²¹⁷⁾. Già nel 1910 Isay aveva cominciato a parlare di un « Recht der Unternehmungen », un campo del tutto nuovo, un vero e proprio « vollkommenes Neuland »⁽²¹⁸⁾. Il giurista, come nel 1928 ribadiva Müller-Erzbach, non poteva prescindere da una prospettiva d'insieme, in virtù della quale, archiviato l'approccio analitico ai singoli « Geschäfte », enucleare una disciplina giuridica organica, da mettere in relazione — dialogicamente, antinomicamente, inclusivamente — con i

⁽²¹⁴⁾ J. VON GIERKE, *Das Handelsunternehmen*, cit., p. 7.

⁽²¹⁵⁾ Ivi, pp. 7-9.

⁽²¹⁶⁾ Ivi, p. 10.

⁽²¹⁷⁾ Si vedano i diversi profili esaminati nei saggi raccolti sotto la sezione *Unternehmensrecht*, in *Das Unternehmen in der Rechtsordnung*, cit., pp. 9-233.

⁽²¹⁸⁾ R. ISAY, *Das Recht am Unternehmen*, cit., p. 5. Si veda sul tema K. BALLERSTEDT, *Was ist Unternehmensrecht?*, in *Festschrift für Konrad Duden zum 70. Geburtstag*, herausgegeben von H.-M. Pawlowski, G. Wiese und G. Wüst, München, Beck, 1977, pp. 15-36.

campi dell'« Arbeitsrecht », dell'« Industrierecht », dell'« Handelsrecht » (219).

Era in quest'ottica, a questo fine, che nel primo ventennio del Novecento, come ricordava Wieland, un'intera generazione di giuristi aveva affrontato uno sforzo teorico volto a garantire continuità a un esercizio commerciale anche nel caso di mutamento del soggetto; a disegnare le linee di un discorso giuridico sulla successione, sul fallimento e sull'esecuzione forzata; a configurare un « subjektives Recht am Unternehmen » (220). Grazie alla tenace opera ricostruttiva della scienza giuridica, si andava delineando una rete concettuale che raccoglieva intorno al fulcro dell'« Unternehmen » istituti che fino a qualche tempo prima erano caduti nell'orbita del diritto pubblico, del diritto comune, dell'illecito aquiliano o dei diritti della persona, come i segni distintivi, i brevetti, la concorrenza sleale, la rappresentanza, l'organizzazione aziendale, i modelli industriali (221).

Nel presupposto che « das Unternehmen einen wirtschaftlichen Wert darstelle, der sich nicht durch die Summierung der Werte der Teile ergibt, aus denen das Unternehmen sich zusammensetzt, sondern über diese Summe hinaus durch die „Kombination“ oder „Organisation“ der Einzelteile vergrößert werde », Jessen e Callmann (1892-1976) (222) nel 1931 ribadivano l'esigenza di consi-

(219) R. MÜLLER-ERZBACH, *Deutsches Handelsrecht*, cit., pp. 72-85. Sullo stretto rapporto tra « Wirtschaftsrecht », « Unternehmensrecht » e « Industrierecht », si veda J.W. HEDEMANN, *Wirtschaftsrecht*, cit., pp. 932-933. Cfr. inoltre E. STEINDORFF, *Einführung in das Wirtschaftsrecht der Bundesrepublik Deutschland*, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1977.

(220) K. WIELAND, *Das kaufmännische Unternehmen*, cit., pp. 248-249.

(221) R. MÜLLER-ERZBACH, *Deutsches Handelsrecht*, cit., pp. 74-78.

(222) Avvocato, grande esperto in materia di segni distintivi, diritti d'esclusiva e concorrenza sleale, Rudolf Callmann trascorse più della metà della sua vita negli Stati Uniti. Nato a Colonia il 29 settembre del 1892, rimase ferito durante la Prima Guerra Mondiale, alla quale prese parte come volontario. Nel 1919, dopo aver studiato Giurisprudenza a Berlino e a Bonn, conseguì il dottorato all'Università di Friburgo. Entrato nello studio legale del padre, riuscì a praticare, nonostante le origini ebraiche, la professione di avvocato fino al 1936, quando lasciò la Germania e si trasferì negli Stati Uniti. Nel giro di pochi anni, grazie alla profonda conoscenza del sistema tedesco e di quello anglosassone, divenne uno dei più importanti giuristi di riferimento per il diritto dei segni distintivi e della concorrenza sleale: alle prime opere, intitolate *Der unlautere*

derare l'« Unternehmen » come una « Einheit », attorno alla quale raccogliere le relazioni giuridiche che esaltavano, come nel caso del fallimento, del credito o della protezione, il valore unitario del patrimonio organizzato (223). La disciplina sulla circolazione e sulla protezione dell'« Unternehmen », come osservava Krause (1902-1991) (224), non apparteneva al « Kaufmannsrecht », ma al nuovo fondamentale capitolo dell'« Unternehmerrecht » (225), nel quale inquadrare tutti i problemi giuridici in qualche misura collegati al soggetto imprenditoriale (226).

Wettbewerb. Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb und zu den materiellrechtlichen Vorschriften des Gesetzes zum Schutze der Warenbezeichnungen (Mannheim, 1929) e *Das deutsche Kartellrecht* (Berlin, 1934), seguirono infatti i tre volumi della celebratissima *The Law of Unfair Competition and Trade-Marks* (Chicago, 1945). Dopo aver vinto una borsa di studio all'Università di Harvard, si abilitò anche negli Stati Uniti all'esercizio della professione legale, che esercitò con successo, fondando uno degli studi legali associati più prestigiosi di New York. Membro fin dagli anni Venti di associazioni di ebrei tedeschi, entrò a far parte dell'*American Federation of Jews from Central Europe*, della *Jewish Claims Conference* e del *Council of Jews from Germany*. Morì a New York il 12 marzo del 1976.

(223) J. JESSEN, *Unternehmen und Unternehmensrecht*, cit., p. 47, e R. CALLMANN, *Der Unternehmensbegriff im gewerblichen Rechtsschutz*, in « Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Konkursrecht », 97, 1932, pp. 129-152 (l'anno del fascicolo è però il 1931).

(224) Giurista e storico del diritto, Hermann Krause nacque a Schwerin, piccola capitale del Meclemburgo, il 27 settembre del 1902. Studiò Giurisprudenza prima a Heidelberg e poi a Rostock, dove si laureò nel 1927 con una tesi sulla costituzione del Meclemburgo nel secolo XVI. Conseguita nel 1931 presso l'*Handelshochschule* di Berlino l'abilitazione in Diritto civile, Diritto commerciale, Diritto processuale civile e Storia del diritto, insegnò a Berlino (1934), Heidelberg (1936 e poi 1952) e Mannheim (1950), prima di essere nominato professore ordinario di Storia del diritto e di Diritto privato all'Università di Monaco. Consigliere dal 1948 al 1950 della Corte d'appello di Karlsruhe, fu membro dal 1959 al 1991 della direzione dei *Monumenta Germaniae Historica*, dei quali assunse provvisoriamente la presidenza nel 1970 dopo la morte di Herbert Grundmann. Morì a Heidelberg il 31 luglio del 1991.

(225) H. KRAUSE, *Kaufmannsrecht und Unternehmerrecht*, cit., p. 121.

(226) A cominciare da quello derivante dalla necessità di stabilire se in caso di liquidazione di un « Unternehmen » il titolare avesse o no il diritto di continuare a utilizzare la « Firma » per l'esercizio di un nuovo « Unternehmen ». R. FISCHER, *Das Recht zur Fortführung alter Firmen durch den bisherigen Inhaber*, in « Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Konkursrecht », 111, 1948, pp. 18-29, si pronunciava in senso affermativo, mentre J. VON GIERKE, *Firmenuntergang und Firmenverlegung*, in « Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Konkursrecht », 112, 1949, pp. 1-11,

Nel momento in cui diventava crocevia del sistema, il paradigma dell'« Unternehmen » consentiva alla dottrina di riunire sotto principi comuni le regole che contemplavano, interessavano o presupponevano l'unità organizzata preposta all'esercizio di un'attività economica e di farne la materia omogenea di un ambito disciplinare connotato da una specifica identità⁽²²⁷⁾. Mancava solo che « das Unternehmensrecht » si collocasse anche sul piano legislativo « an die Stelle des Handelsrechts », perché fino a quando il diritto vigente fosse rimasto chiuso nel perimetro dell'HGB, stretto fra i concetti di « Kaufmann » e di « Handelsgeschäfte », chi avesse voluto introdurre « in die juristische Terminologie » « den Begriff des Unternehmens », con tutte le conseguenze in termini di circolazione, protezione, credito e valore, avrebbe dovuto farlo al di fuori dello statuto “ufficiale”, considerato che « die Grundlage des geltenden deutschen Handelsrechts der Begriff des Kaufmanns ist »⁽²²⁸⁾.

Fra anni Trenta e Quaranta, in un clima contaminato dall'ideologia nazionalsocialista, il legislatore tedesco avrebbe riconosciuto nell'« Unternehmen » un'istituzione centrale dell'ordinamento, caricandolo di nuovi significati e facendone un elemento costante della legislazione di marca economica⁽²²⁹⁾. Nel 1934 la legge sull'ordinamento del lavoro nazionale, che in 73 paragrafi conteneva l'intera

optava per la soluzione opposta, soprattutto per l'incompatibilità con i §§. 22, 23 e 25 dell'HGB.

⁽²²⁷⁾ K. WIELAND, *Das kaufmännische Unternehmen*, cit., p. 248.

⁽²²⁸⁾ J. JESSEN, *Unternehmen und Unternehmensrecht*, cit., pp. 61-62. Sull'incerto rapporto, ancora dibattuto e controverso, fra « Handelsrecht » e « Unternehmensrecht », « Kaufmann » e « Unternehmer », F. BYDLINSKI, *Handels- oder Unternehmensrecht als Sonderprivatrecht*, Berlin und New York, Walter de Gruyter, 1990.

⁽²²⁹⁾ Sull'uso, da parte della Germania nazista, di norme, organi e istituti giuridici al fine di dirigere l'economia cfr. D. KAHN, *Die Steuerung der Wirtschaft durch Recht im nationalsozialistischen Deutschland. Das Beispiel der Reichsgruppe Industrie*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2006; W. PLUMPE, « Steuerungsprobleme » in *der Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte des Nationalsozialismus*, in *Die andere Seite des Wirtschaftsrechts. Steuerung in den Diktaturen des 20. Jahrhunderts*, herausgegeben von G. Bender, R.M. Kiesow, D. Simon, Frankfurt am Main, Klostermann, 2006, pp. 19-30; *Wirtschaftskontrolle und Recht in der nationalsozialistischen Diktatur*, herausgegeben von D. Gosewinkel, Frankfurt am Main, Klostermann, 2005; *Wirtschaftssteuerung durch Recht im Nationalsozialismus*, cit.

disciplina giuridica dell'impresa in rapporto con il lavoro, con gli amministratori, con il *Reich* e con i consumatori, sembrava seguire le indicazioni "unificanti" della scienza giuridica, sposando l'idea di « Unternehmen » e di « Betrieb » come comunità di persone, ma più specificamente, esaltando le logiche gerarchiche e scioviniste del Nazismo, come luogo d'incontro tra imprenditore, impiegati e operai, uniti nel bene del popolo e dello Stato ⁽²³⁰⁾. Il « Führer des Betriebes » avrebbe deciso l'indirizzo dell'attività commerciale, scandito l'andamento del processo lavorativo e curato il bene della sua fedele « Betriebsgemeinschaft » (§. 2); si sarebbe servito di collaboratori, rappresentanti e sostituti (§. 3), nonché, nei « Betriebe » con almeno venti dipendenti, di un « Vertrauensrat » formato da uomini di sua fiducia (§. 5) ⁽²³¹⁾; avrebbe predisposto un ordine d'impresa (§. 26), nel quale sarebbero stati fissati per iscritto l'orario di lavoro, le pause, le linee guida della produzione, i principi sui quali fondare gli accordi di lavoro ⁽²³²⁾.

⁽²³⁰⁾ Già il §. 1 del *Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit* del 20 gennaio 1934 annunciava: « im Betriebe arbeiten der Unternehmer als Führer des Betriebes, die Angestellten und Arbeiter als Gefolgschaft gemeinsam zur Förderung der Betriebszwecke und zum gemeinsamen Nutzen von Volk und Staat ». Cfr. D. KAHN, *Die Steuerung der Wirtschaft*, cit., pp. 193-204, R. HACHTMANN, *Die rechtliche Regelung der Arbeitsbeziehungen im Dritten Reich*, in *Wirtschaftskontrolle und Recht in der nationalsozialistischen Diktatur*, cit., pp. 135-155, e K. HÄRTER, *Arbeitspolitik im Nationalsozialismus: Steuerung durch Recht in der polykratischen Wirtschaftsdiktatur?*, in *Wirtschaftssteuerung durch Recht im Nationalsozialismus*, cit., pp. 309-341.

⁽²³¹⁾ §. 6: « der Vertrauensrat hat die Pflicht, das gegenseitige Vertrauen innerhalb der Betriebsgemeinschaft zu vertiefen. ^{II} Der Vertrauensrat hat die Aufgabe, alle Maßnahmen zu beraten, die der Verbesserung der Arbeitsleistung, der Gestaltung und Durchführung der allgemeinen Arbeitsbedingungen, insbesondere der Betriebsordnung, der Durchführung und Verbesserung des Betriebsschutzes, der Stärkung der Verbundenheit aller Betriebsangehörigen untereinander und mit dem Betriebe und dem Wohle aller Glieder der Gemeinschaft dienen. Er hat ferner auf eine Beilegung aller Streitigkeiten innerhalb der Betriebsgemeinschaft hinzuwirken. Er ist vor der Festsetzung von Bußen auf grund der Betriebsordnung zu hören. ^{III} Der Vertrauensrat kann einzelne seiner Aufgaben bestimmten Vertrauensmännern zur Wahrnehmung übertragen ».

⁽²³²⁾ §. 27: « in die Betriebsordnung sind folgende Arbeitsbedingungen aufzunehmen: 1. Anfang und Ende der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit und der Pausen; 2. Zeit und Art der Gewährung des Arbeitsentgelts; 3. die Grundsätze für die Berechnung der Akkord- oder Gedingearbeit, soweit im Betriebe im Akkord oder Gedinge gearbeitet wird; 4. Bestimmungen über die Art, Größe und Einziehung von Bußen, wenn solche

Da questo momento, con il suo carico di ambiguità terminologiche, l'« Unternehmen » avrebbe sempre più spesso trovato spazio nel tessuto legislativo della Germania, ora adoperato per indicare l'attività organizzata di una società, ora inteso come soggetto preposto all'esercizio del credito, ora « sfruttato » o « sorvegliato » per la sua posizione dominante o per i suoi accordi di cartello, ora considerato come bene da espropriare o come attività da tassare ⁽²³³⁾. Nel 1937 la legge sulle società per azioni stabiliva, facendo proprio il principio della rilevanza commerciale della forma societaria, che « die Aktiengesellschaft gilt als Handelsgesellschaft, auch wenn der Gegenstand des Unternehmens nicht im Betrieb eines Handelsgewerbes besteht » (§. 3), che la denominazione sociale avrebbe dovuto riflettere il « Gegenstand des Unternehmens » (§. 4), che « rechtlich selbständige Unternehmen » avrebbero dato luogo ad un « Konzern » quando fossero stati « zu wirtschaftlichen Zwecken unter einheitlicher Leitung zusammengefaßt » (§. 15) ⁽²³⁴⁾. Due anni dopo, la legge sul credito bancario — indirizzata a tutte le « Unternehmungen, die Bank- oder Sparkassengeschäfte im Inland

vorgesehen werden; 5. die Gründe, aus denen die Kündigung des Arbeitsverhältnisses ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist erfolgen darf, soweit es nicht bei den gesetzlichen Gründen bewenden soll; 6. die Verwendung der durch rechtswidrige Auflösung des Arbeitsverhältnisses verwirkten Entgeltbeträge, soweit die Verwirkung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen in der Betriebsordnung oder im Arbeitsvertrag vorgesehen ist. ^{II} Soweit in anderen Gesetzen oder Verordnungen Vorschriften über den zwingenden Inhalt der Arbeitsordnung enthalten sind, die über die Vorschriften des Abs. 1 hinausgehen, behalten sie ihre Gültigkeit. ^{III} In die Betriebsordnung können neben den gesetzlich vorgeschriebenen Bestimmungen auch Bestimmungen über die Höhe des Arbeitsentgelts und über sonstige Arbeitsbestimmungen aufgenommen werden, ferner weitere Bestimmungen über die Ordnung des Betriebes, das Verhalten der Beschäftigten im Betriebe und über die Verhütung von Unfällen ».

⁽²³³⁾ Cfr. già la *Kartelländerungsverordnung* e il *Zwangskartellgesetz* del 15 luglio 1933, sui quali si veda H. FREISE, *Wettbewerbs- und Kartellrecht im Nationalsozialismus. Die Sperrpräventivzensur des Kartellgerichts*, in *Wirtschaftskontrolle und Recht in der nationalsozialistischen Diktatur*, cit., pp. 243-265.

⁽²³⁴⁾ *Aktiengesetz* del 30 gennaio 1937. Cfr. L. GERLOFF, *Das abhängige Unternehmen im Sinne des § 15 Absatz 2 Aktiengesetz vom 30. Januar 1937*, Breslau, Breslauer Genossenschafts-Buchdruckerei, 1938. E per una breve ricostruzione storica J. BÄHR, *Unternehmens- und Kapitalmarktrecht im »Dritten Reich«: Die Aktienrechtsreform und das Anleihenstockgesetz*, in *Wirtschaftssteuerung durch Recht im Nationalsozialismus*, cit., pp. 35-69.

betreiben (Kreditinstitute)» (§. 1) — ridisegnava i rapporti tra le imprese bancarie, l'amministrazione pubblica e la clientela, districandosi tra « Unternehmen » e « Geschäfte »⁽²³⁵⁾, usando alternativamente, uno accanto all'altro, i termini « Unternehmung » e « Unternehmen »⁽²³⁶⁾. Nel 1957 il legislatore limitava, nell'interesse del pubblico, del mercato e dei consumatori, l'attività degli « Unternehmen », sancendo l'inefficacia di quegli accordi di cartello che, mettendo insieme più « Unternehmen », fossero stati idonei a influenzare il mercato e a falsare la concorrenza⁽²³⁷⁾; sanzionando con la nullità quei « Verträge zwischen Unternehmen über Waren oder gewerbliche Leistungen » che avessero compromesso la libera formazione dei prezzi e la libertà contrattuale dei terzi (§. 15); reputando dominante la posizione di quell'« Unternehmen » che « für

⁽²³⁵⁾ Alcuni paragrafi del *Gesetz über das Kreditwesen* del 25 settembre 1939, a parte il primo già citato, stabilivano infatti che « Unternehmungen, welche Geschäfte von Kreditinstituten im Inland betreiben wollen, bedürfen dazu der Erlaubnis » (§. 3) e che « Unternehmungen, die den An- und Verkauf von Wertpapieren für andere (§ 1 Abs. 1 Buchst. b) oder das Depotgeschäft (§ 1 Abs. 1 Buchst. c) betreiben, unterliegen einer regelmäßigen Prüfung dieser Geschäfte » (§. 33). Per una sintesi sulle riforme intervenute nella sfera del diritto bancario sotto il Nazismo J. BÄHR, *Modernes Bankrecht und dirigistische Kapitallenkung. Die Ebenen der Steuerung im Finanzsektor des »Dritten Reichs«*, in *Wirtschaftskontrolle und Recht in der nationalsozialistischen Diktatur*, cit., pp. 199-223.

⁽²³⁶⁾ Come quando stabiliva che le prescrizioni della legge non avrebbero trovato applicazione né per gli « Unternehmen, die auf Grund der Gemeinnützigkeitsverordnung ... als gemeinnützige Wohnungsunternehmen oder als Organ der staatlichen Wohnungspolitik anerkannt sind, sofern nicht das Unternehmen überwiegend Bankgeschäfte der im § 1 bezeichneten Art betreibt », né per gli « Unternehmungen, die das Pfandleihgewerbe betreiben ». L'evoluzione, sul piano legislativo, dell'uso linguistico dei lemmi « Unternehmen » e « Unternehmung » è ricostruita da T. RAISER, *Das Unternehmen*, cit., pp. 15-35. Si vedano già, tuttavia, le indicazioni di H. KRAUSE, *Kaufmannsrecht und Unternehmerrecht*, cit., pp. 101-102.

⁽²³⁷⁾ Era proprio la norma d'apertura del *Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen* del 27 luglio 1957: « Verträge, die Unternehmen oder Vereinigungen von Unternehmen zu einem gemeinsamen Zweck schließen, und Beschlüsse von Vereinigungen von Unternehmen sind unwirksam, soweit sie geeignet sind, die Erzeugung oder die Marktverhältnisse für den Verkehr mit Waren oder gewerblichen Leistungen durch Beschränkung des Wettbewerbs zu beeinflussen. Dies gilt nicht, soweit in diesem Gesetz etwas anderes bestimmt ist. ¹¹ Als Beschluß einer Vereinigung von Unternehmen gilt auch der Beschluß der Mitgliederversammlung einer juristischen Person, soweit ihre Mitglieder Unternehmen sind ».

eine bestimmte Art von Waren oder gewerblichen Leistungen ohne Wettbewerber ist oder keinem wesentlichen Wettbewerb ausgesetzt ist » (§. 22); obbligando a informare la « Kartellbehörde » di ogni unione « von Unternehmen » idonea a provocare un'occupazione del mercato in misura superiore al venti per cento ⁽²³⁸⁾.

Ora organizzazione, ora attività, ora soggetto, il paradigma dell'« Unternehmen » avrebbe consentito, grazie al suo carattere polisemico e alla sua flessibilità concettuale, di privilegiare la nozione più adatta ai diversi settori del diritto, conservando la sua “equivoca” polivalenza, ma coagulando attorno a sé un nucleo di norme inerenti ai suoi molteplici profili ⁽²³⁹⁾; avrebbe permesso di distinguere in concreto tra disciplina del tutto e disciplina dell'atto, tra trasferimento di singoli elementi e trasferimento del complesso organizzato, tra pregiudizio all'organizzazione e pregiudizio all'attività, tra segni della persona e segni dell'impresa; avrebbe fornito, a un'Europa in cerca di una disciplina giuridica dell'economia, « la cornice di riferimento teorico dei microsistemi dell'organizzazione unitaria di lavoro, finanza, amministrazione, ambiente, mercato, credito » ⁽²⁴⁰⁾.

⁽²³⁸⁾ Per « unione » il §. 23 della legge intendeva ogni fusione « mit anderen Unternehmen », ogni acquisto del patrimonio « anderer Unternehmen » e ogni acquisto « des Eigentums an Betriebsstätten anderer Unternehmen », ma anche i contratti di cessione e di locazione « über Betriebsstätten anderer Unternehmen » e ogni acquisizione di quote di diritti « an anderen Unternehmen, sofern diese Anteilsrechte allein oder zusammen mit anderen dem Unternehmen selbst oder einem Konzernunternehmen im Sinne des § 15 des Aktiengesetzes bereits zustehenden Anteilsrechten 25 vom Hundert des stimmberechtigten Kapitals des anderen Unternehmens erreichen ».

⁽²³⁹⁾ È tuttora pacifico, come tra gli altri illustrato da K. SCHMIDT, *Handelsrecht*, cit., pp. 63-69, che non esiste una definizione unica di « Unternehmen »; semmai diversi frammenti dai quali risalire a un concetto di base.

⁽²⁴⁰⁾ S. AMATO, *L'impresa nell'evoluzione storica*, cit., p. 57. Sui successivi sviluppi dell'« Unternehmensrecht », sulla flessibilità di significato e sulle ambiguità di fondo che avrebbero continuato a contraddistinguere il concetto di « Unternehmen » si vedano M. MIEGEL, *Der Unternehmensbegriff des Aktiengesetzes 1965*, Berlin-Zürich, Gehlen, 1970, e T. RAISER, *Unternehmensrecht als Gegenstand juristischer Grundlagenforschung*, in *Unternehmensverfassung in der privaten und öffentlichen Wirtschaft*, Festschrift für Prof. Dr. Erich Potthoff zur Vollendung des 75. Lebensjahres, herausgegeben von P. Eichhorn, Baden-Baden, Nomos, 1989, pp. 31-45.

CAPITOLO IV
L'ETÀ DELLE IMPRESE.
RICEZIONI E CONTAMINAZIONI
NELL'EUROPA DEL NOVECENTO

1. Dentro il sistema. La « Rivista del diritto commerciale » e gli sviluppi del dibattito italiano in tema di « accessorietà » e di « azienda ». — 2. La Grande Guerra e la legislazione industriale. Da Carnelutti a Rocco l'« impresa » come « atto di interposizione nello scambio del lavoro ». — 3. Quattro tappe e una cesura. La lunga marcia per la « ricodificazione » del diritto commerciale italiano. — 4. La « rivoluzione culturale » di Lorenzo Mossa. Il corporativismo fascista al servizio di un antifascista. — 5. Oltre la proprietà. Dal « diritto vivente delle imprese » al « Progetto Asquini ». — 6. Una « svolta storica ». Il Codice civile italiano del 1942: unificazione del diritto privato e centralità sistematica dell'impresa. — 7. Variazioni spagnole. Dalla frammentazione codicistica degli atti di commercio all'unità d'impresa della legislazione franchista. — 8. La sistemazione teorica dell'impresa nelle riflessioni della scienza giuridica spagnola. « Conversioni », condivisioni, dissensi. — 9. « Resistenze » francesi. Il peso della tradizione tra « actes de commerce » e « fonds de commerce ». — 10. La via istituzionalistica dell'impresa. Comunità, organismo e istituzione nella cultura giuridica francese di metà Novecento.

1. *Dentro il sistema. La « Rivista del diritto commerciale » e gli sviluppi del dibattito italiano in tema di « accessorietà » e di « azienda ».*

Il messaggio lanciato dal laboratorio austro-tedesco coglieva per certi versi impreparata la scienza giuridica italiana, « avvitata » intorno alla questione dell'unificazione del diritto privato, divisa tra paladini della specialità e promotori dell'uniformità ⁽¹⁾. L'acuirsi dei

⁽¹⁾ In Italia, a favore della scelta unitaria, si schierarono, tra gli altri, Vivante, Cimbali, Porro, Bolaffio, Scalamandrè e Cavagnari; contro Franchi, Supino, Sacerdoti, Bensa, ma soprattutto U. MANARA, *Contro un Codice unico delle obbligazioni*, Prolusione

conflitti di classe, nella drammatica crisi di fine secolo, rendeva per molti prioritario, sulle orme del maestro Vivante, il problema di un Codice che, costruito su misura per i commercianti, si estendeva anche ai non commercianti (2). E tuttavia, quasi sospinta dal decollo industriale, la dottrina del primo Novecento andava oltre, moltiplicava gli sforzi concettuali, sempre più concretamente impegnata, dentro la cornice obiettiva degli atti di commercio, a dare una base scientifica alle tendenze espansive del diritto commerciale (3).

Proprio nel 1900, auspicando per « chiunque » volesse « studiare diritto commerciale » « la precisa ed esatta conoscenza dei fatti economici », Vidari confessava un certo disagio nel « badare ai singoli atti di commercio presi separatamente », mentre « ognuno vede come la notizia dell'atto di commercio, disgiunta » a tacer d'altro da un'« organica ripetizione », non giovasse « ad illuminare la nozione del commercio » (4). Le « viete dottrine » dei Codici liberali continuavano a porre « a base di tutta la loro costruzione legislativa l'atto di commercio considerato isolatamente », senza comprendere che la natura commerciale dell'atto avrebbe dovuto desumersi esclusivamente « dalla qualità della persona » e che per converso era privo di senso applicare il diritto commerciale all'« atto

al corso di diritto commerciale letta il 12 gennaio 1893 nella Regia Università di Genova, in « Giurisprudenza italiana », 1893, IV, pp. 53-76, e E. VIDARI, *Rapporti del diritto commerciale colla pubblica economia e col diritto civile*, cit., pp. 92-135. Cfr. sul tema M. CARAVALE, « *Perché mai il diritto privato è ancora diviso in due campi, il civile e il commerciale?* », in *Negozianti e imprenditori*, cit., pp. 81-116. Si veda inoltre l'itinerario storico ripercorso da F. GALGANO, *Storia del diritto commerciale*, Bologna, Il Mulino, 1976, pp. 79-108, e M. ROTONDI, *L'unification du droit des obligations civiles et commerciales en Italie*, in *L'unité du droit des obligations*, cit., pp. 489-526.

(2) Il discorso, com'è noto, vale almeno per il primo Vivante, quello di *Per un codice unico delle obbligazioni*, in « Archivio giuridico », 39, 1887, pp. 497-516, nonché in « *Monitore dei Tribunali* », 29, 1888, pp. 169-176, e *Ancora per un Codice unico delle obbligazioni*, in « *Monitore dei Tribunali* », 33, 1892, pp. 749-760. Il dibattito sull'unificazione del diritto privato ebbe ovviamente un'eco internazionale, come dimostrano da un lato le prese di posizione di Cohn e Goldschmidt, dall'altro la traduzione in francese della tesi di Vivante, pubblicata in « *Annales de droit commercial français, étranger et international* », 7, 1893, II, pp. 1-23.

(3) F. MAZZARELLA, *L'impresa*, cit., pp. 438-445.

(4) E. VIDARI, *Corso di diritto commerciale*, Milano, Hoepli, 1900⁵, vol. I, p. 57, n. 71, e p. 25, n. 34.

di intromissione fra produttori e consumatori » compiuto da chi commerciante non era, da chi lo compiva non « per professione, od a scopo di lucro, ma isolatamente invece e senza abituale ripetizione » (5).

L'« autorevole esempio del nuovo Codice tedesco, il quale fa di se stesso null'altro, appunto, che il Codice dei commercianti », era sotto questo profilo « di molto conforto », ma poiché « un libro di dottrina » avrebbe necessariamente dovuto « tener conto di quanto stabiliscono le leggi », non restava che esporre « il sistema seguito » dal legislatore (6). Pur rilevando i progressi sistematici introdotti dalla codificazione tedesca e l'arretratezza italiana di un « precetto legislativo » che troppo spesso faceva « violenza alla natura delle cose » (7), la dottrina non poteva dunque che confermare, come sottolineava Arcangeli (1880-1935) (8), la « piena importanza » e

(5) Ivi, pp. 26-29, nn. 36-37.

(6) Ivi, pp. 29-34, nn. 37-43. La svolta “soggettiva” del Codice tedesco era segnalata anche da L. BOLAFFIO, *Il nuovo Codice di commercio germanico (10 maggio 1897). La innovazione principale: il Codice di commercio è la legge professionale dei commercianti*, Padova, Drucker, 1897. Le novità legislative italiane, a seguito dei lavori della Commissione nominata dal Ministro Calenda (1894) e di quella nominata dal Ministro Finocchiaro Aprile (1906), si limitarono, a parte un progetto di riforma delle società commerciali (1895) e un progetto di riforma sul fallimento (1908), alla legge del 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo.

(7) E. VIDARI, *Corso di diritto commerciale*, cit., p. 30, n. 38.

(8) Nato a Treia (Macerata) il 7 febbraio del 1880, Ageo Arcangeli divenne professore di Diritto commerciale a Urbino a soli ventidue anni. Dopo aver insegnato a Camerino, Perugia, Sassari, Macerata e Parma, succedette a Vittorio Polacco nella cattedra di Diritto civile dell'Università di Padova. Nel 1926 assunse l'insegnamento di Diritto commerciale nell'Università di Bologna, mentre nel 1930, passato all'Università “La Sapienza”, divenne il primo professore ordinario di Diritto agrario in Italia. Tra i promotori del rinnovamento del diritto commerciale italiano, partecipò attivamente — come membro delle commissioni Vivante e D'Amelio e del comitato italo-francese per il Codice unico delle obbligazioni, oltre che come vicepresidente della delegazione italiana a Ginevra per l'unificazione del diritto cambiario — ai processi di riforma legislativa. Protagonista di una fortunata carriera politica, aderì al movimento fascista, contribuendo alla realizzazione dell'ordinamento corporativo in campo agrario e assumendo diverse cariche (dal 1929 deputato; dal maggio 1934 al gennaio 1935 sottosegretario di Stato per le Finanze; infine presidente della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori e vicepresidente dell'Istituto Mobiliare Italiano). Fautore della distinzione tra « imprese proprie » e « improprie » e di quella tra atti di commercio « assoluti » e « relativi », scrisse numerose opere in materia di diritto commerciale (*La società*

l'« altissima utilità pratica » della « teoria degli atti di commercio », in seno alla quale, però, si facevano ormai strada logiche inclusive e generalizzanti ⁽⁹⁾.

“Costituzionalmente” aperte alla comparazione e al cosmopolitismo, le pagine della « Rivista del diritto commerciale », fondata nel 1903 da Sraffa e Vivante, avrebbero in questo contesto fatto da sfondo a una nuova fase del dibattito sui confini del diritto commerciale ⁽¹⁰⁾. L'« officina vivantiana », fecondata dalla dimensione storico-sociale dei suoi padri fondatori, consegnava ai giuristi italiani un « eminente osservatorio », dal quale individuare, districandosi tra articoli, sentenze, note e monografie, le tendenze evolutive del diritto commerciale ⁽¹¹⁾: gli atti di commercio accessori, l'azienda e l'impresa diventavano i nuclei centrali di altrettanti indirizzi tematici, intorno ai quali si sviluppava una rete concettuale utile a decifrare, in vista di un inquadramento negli schemi legislativi, le nuove figure dell'economia industriale.

Già le posizioni di Abello, Arcangeli, Bolaffio e Vivante in tema di accessorietà, pur difformi e variegate, convergevano sull'esigenza di assegnare natura commerciale a tutti gli atti che in qualche modo si ricollegassero al commercio. Contro la tesi di Bolaffio (1848-1940) ⁽¹²⁾ — che agli atti obiettivi e subiettivi aggiungeva la

in accomandita semplice, Torino, 1903; *Studi di diritto bancario*, Perugia, 1906; *Corso di diritto commerciale*, Macerata, 1908) e di diritto agrario (*Istituzioni di diritto agrario. Parte generale*, Roma, 1933). Morì a Roma il 14 maggio del 1935.

⁽⁹⁾ A. ARCANGELI, *Contributi alla teoria generale degli atti di commercio. La natura commerciale delle operazioni di banca*, in « Rivista del diritto commerciale », 1904, I, p. 23.

⁽¹⁰⁾ Cfr. A. GAMBARO, *I primi anni della Rivista di diritto commerciale: comparazione e cosmopolitismo giuridico*, in *La comparazione giuridica tra Ottocento e Novecento. In memoria di Mario Rotondi*, 6 novembre 1998, Milano, Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, 2001, pp. 39-52, e P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit., pp. 94-102. E sulla Rivista dopo il 1945 cfr. le annotazioni di P. RESCIGNO, in *La "cultura" delle riviste giuridiche italiane*, Atti del primo incontro di studio, Firenze, 15-16 aprile 1983, a cura di P. Grossi, Milano, Giuffrè, 1984, pp. 75-84.

⁽¹¹⁾ « Eminente osservatorio » era la definizione — ricordata anche da P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit., pp. 96-97 — che della Rivista dava F. CARNELUTTI, *Infortuni sul lavoro (studi)*, vol. I, Roma, Athenaeum, 1913, p. VII.

⁽¹²⁾ Leone Bolaffio nacque il 5 luglio del 1848 a Padova, dove si iscrisse alla Facoltà di Giurisprudenza. Durante gli studi, conclusi con la laurea il 15 dicembre del 1870,

categoria degli atti di commercio accessori, intendendo « quelli che rendono possibile, agevolano od assicurano un atto di commercio principale, oggettivo o soggettivo » (mandato, fideiussione, pegno, assicurazione, conto corrente, assegno bancario, cessione di crediti commerciali) ⁽¹³⁾ — Vivante rilevava che in molte delle fattispecie cosiddette “accessorie” mancava un atto principale, come nel caso dell'assicurazione, che non presupponeva un « atto di commercio » ma un « oggetto di commercio » da assicurare, del conto corrente, che era un « contratto autonomo », dell'assegno bancario, che non necessitava di alcun « atto di commercio preesistente », della cessione di un credito commerciale, in cui mancava « fra il contratto di cessione e il contratto con cui fu costituito il credito quel rapporto di subordinazione, che contraddistingue il contratto accessorio » ⁽¹⁴⁾. Lo scopo di Bolaffio, che era quello di dilatare l'ambito del diritto commerciale, sarebbe stato però ugualmente raggiunto, a giudizio di Vivante, considerando che « per sottomettere gli affari accessori alla disciplina commerciale non occorre farne una categoria speciale di atti di commercio », perché « la legge commerciale » avrebbe dovuto applicarsi non « soltanto agli atti di commercio e ai commercianti », bensì, in forza dell'art. 1, « a tutta la materia commerciale, nella quale pel principio dell'accessorietà rientrano

esercitò la professione di tecnico stenografico. Trasferitosi nel 1871 a Venezia, intraprese la carriera forense e l'insegnamento del diritto presso l'Istituto tecnico. Fondatore nel 1876 della rivista « Temi veneta », autore di numerosi scritti, collaboratore di Vidari, con il quale diresse l'« Annuario critico della giurisprudenza commerciale », succedette a Vivante nella cattedra di Diritto commerciale sia a Parma (1888) che a Bologna (1898). Membro della Commissione istituita nel 1919 dal ministro Mortara per la riforma del Codice di commercio e della sottocommissione del 1924 presieduta da Mariano D'Amelio, fu emarginato dalle leggi razziali. Fautore dell'unificazione del diritto privato, diresse per la Utet (prima per i tipi Tedeschi) — inizialmente solo con Vivante, poi anche con Rocco — il *Codice di commercio commentato*, del quale scrisse anche i primi due volumi sulle fonti, gli atti di commercio e i commercianti. Scrisse inoltre diverse opere in materia di fallimento e di società cooperative. Morì a Bologna il 23 gennaio del 1940.

⁽¹³⁾ L. BOLAFFIO, *Disposizioni generali — Degli atti di commercio — Dei commercianti — Dei libri di commercio*, in *Il Codice di commercio commentato*, coordinato da L. Bolaffio e C. Vivante, vol. I, Verona, Tedeschi, 1902², pp. 84-102.

⁽¹⁴⁾ C. VIVANTE, *I così detti « atti accessori di commercio »*, in « Rivista del diritto commerciale », 1906, I, pp. 3-4.

anche gli affari accessori del mandato, del pegno e della fideiussione » (15).

Non esisteva, dunque, come condiviso da Arcangeli, « una categoria a parte » degli « atti di commercio accessori », bensì, semmai, « un gruppo degli atti di commercio obiettivi », la cui commercialità, « in forza del principio dell'accessorietà », sarebbe derivata dalla connessione « ad un altro atto obbiettivamente commerciale » (16); ovvero, « per quanto riguarda la banca », « dalla forma di impresa che assume l'industria che ad esse operazioni dà vita » (17). L'espansione « per accessorietà », nonostante il richiamo alla « forma di impresa », rimaneva, in altri termini, confinata al piano oggettivo, operando in virtù del collegamento non con la persona del commerciante, ma con la qualità commerciale dell'atto principale. Gli atti accessori, come ribadiva Abello (1870-1947) (18),

(15) Ivi, p. 8.

(16) A. ARCANGELI, *Il servizio bancario delle cassette-forti di custodia*, in « Rivista del diritto commerciale », 1905, I, p. 296 e nota 1.

(17) *Ibidem*. Diversa la posizione di I. LA LUMIA, *I depositi bancari*, Torino, Utet, 1913, pp. 20-23, il quale escludeva che tutti i negozi compiuti da una banca fossero atti di commercio, dovendosi considerare tali solo gli « affari propri, caratteristici delle banche », quelli corrispondenti « al compito essenziale delle banche di intermediarie del credito »: non erano, dunque, operazioni di banca e quindi atti di commercio « il cambio delle monete, i depositi a custodia, i negozi relativi alle cassette forti » e in genere tutte le operazioni accessorie e sussidiarie, ma solo le « operazioni bancarie passive ed attive, che si risolvono in acquisti a credito », costituendo un'« applicazione particolare (particolare per l'oggetto a cui si riferisce) della compra con intenzione di rivendere, che è appunto la base economica e giuridica del commercio ».

(18) Professore e avvocato, Luigi Abello nacque il 18 gennaio del 1870 a Torino, dove si laureò in Filosofia (1892) e in Giurisprudenza (1894). Allievo di Chironi, conseguì la libera docenza in Diritto civile nel 1899. Dal 1904 al 1907 insegnò Diritto civile e Istituzioni di diritto romano nell'Università di Urbino. Fu successivamente professore ordinario di Diritto privato, commerciale e industriale nella Facoltà di scienze economiche e commerciali dell'Università di Torino. Originariamente formata da tre volumi, la sua opera più importante, il *Trattato della locazione* (Napoli-Torino, 1905-1913), raggiunse i cinque volumi nella seconda edizione (Napoli-Torino, 1915-1927). Tra le altre opere, a parte numerosi saggi, articoli e note a sentenza pubblicati in riviste e opere collettanee (una menzione in questa sede va fatta a *Di alcune caratteristiche tendenze del commercio e del diritto commerciale*, in « Sentenze e produzioni », 7, 1914), si ricordano *L'ipoteca testamentaria*, Torino, 1899, *Trattato di diritto civile*, vol. I (in collaborazione con G.P. Chironi), Torino, 1904, e *Della obbligatorietà di collazione nelle successioni testamentarie*, Napoli, 1906. Morì a Torino il 4 settembre del 1947.

non potevano costituire « una sottospecie degli atti soggettivi », ma « una forma o specie di *atti oggettivi di commercio* » (19). La loro commercialità sorgeva « per ragioni del tutto oggettive, e cioè per il nesso di *accessorietà* che intercede tra i due atti, indipendentemente dalle persone che li pongono in essere » (20): quelli accessori erano « *atti di commercio* non per riguardo alla persona che li pone in essere, ma in considerazione del contenuto loro, da cui appunto si desume quel nesso *ad atti principali di commercio*, che è la ragione della loro commercialità » (21).

Il tentativo di avvicinare il diritto commerciale all'economia industriale, pertanto, passava dalla riclassificazione degli atti di commercio, da un processo di revisione tutto interno al sistema (22). La cultura oggettiva degli atti di commercio condizionava ogni sviluppo concettuale, riempiendo ogni spazio tematico e influenzando l'angolo di osservazione del giurista, come accadeva per inquadrare gli atti accessori, ma anche per sistemare sotto il profilo teorico il concetto di « azienda ».

Dai primi del secolo, infatti, « le necessità del commercio, i molteplici contratti che si vengono stipulando su di essa » e « la sua speciale struttura economica » spingevano i giuristi « a determinare esattamente » anche « il concetto dell'azienda », che era rimasto « un po' vago », meglio « determinabile dal punto di vista economico che da quello giuridico » (23). L'incremento delle vendite aziendali, « fenomeno innegabile della vita moderna », richiamava l'attenzione della scienza giuridica, che si soffermava sul tema nella

(19) L. ABELLO, *Degli atti accessori di commercio*, in *Scritti giuridici dedicati ed offerti a Giampietro Chironi nel XXXIII anno del suo insegnamento*, vol. I, *Diritto privato*, Torino, Bocca, 1915, p. 3.

(20) Ivi, p. 4.

(21) Ivi, p. 3.

(22) E lo stesso succedeva in ambito giurisprudenziale, dove le Corti seguivano — prescindendo dalle caratteristiche e dalla forma del soggetto — a esaminare analiticamente i singoli atti, discutendo se fossero o no atti di commercio l'« appalto dell'esazione del dazio consumo » (Corte di Cassazione di Torino, 30 ottobre 1902, in « Il Foro italiano », 1903, I, c. 447) o l'« appalto novennale per l'inghiaimento delle vie pubbliche » (Corte di Cassazione di Roma, 30 dicembre 1911, in « Il Foro italiano », 1912, cc. 278-279).

(23) A. MANDOLESI, *Sul concetto dell'azienda e sulla sua costituzione in dote*, in « Il Foro italiano », 1902, I, c. 933.

misura in cui « l'azienda commerciale » rappresentava il bene di un proprietario, un bene commerciabile, un « oggetto di speculazione, alla pari di qualunque altra merce, comperata per essere rivenduta » (24).

In continuità col secondo Ottocento, la scienza giuridica osservava l'insieme dei mezzi di produzione in un'accezione statica e oggettiva, sotto forma di complesso aziendale, quale bene suscettibile di unitario trasferimento. Il problema della responsabilità dell'« acquirente » di un'« azienda » per le « passività in essa esistenti al momento del trasferimento » presupponeva una riflessione teorica sulla natura del bene ceduto (25). E se per alcuni, stando alle categorie del « diritto romano » e secondo l'insegnamento della Cassazione (« un'azienda commerciale non è un'*universitas juris*, ma una *universitas facti* » (26)), l'azienda avrebbe dovuto considerarsi una « *universitas facti* », una « *universitas rerum* », perché « semplice aggregato di cose », non separato « dal patrimonio da cui ripeteva la sua origine » (27), per altri, sempre sotto l'autorevole sigillo del « diritto romano », l'azienda presentava « tutti i caratteri dell'*universitas iuris* » (28).

Per qualcuno « persona morale », per altri « unità patrimoniale inscindibile », « universalità di diritto » o « universalità di fatto », l'« azienda » era il « complesso di tutte le attività e le passività pertinenti ad un esercizio commerciale » (29); stringeva « tutti questi

(24) U. NAVARRINI, *Studi sull'azienda commerciale (vendita, usufrutto, pegno, locazione)*, Modena, Presso la Direzione dell'Archivio Giuridico, 1901, p. 2.

(25) P. CABASINO, *La cessione dell'azienda commerciale*, in « Il Circolo giuridico », 34, 1903, pp. 185-195. Cfr. anche A. SRAFFA, *La vendita di un'azienda commerciale e i diritti dei terzi*, in « Giurisprudenza italiana », 1905, IV, cc. 278-283, e *La vendita di un'azienda commerciale e il pagamento dei debiti*, in Id. *Studi di diritto commerciale*, cit., pp. 85-112, che considerava l'azienda una « *universitas facti* » e respingeva il principio di un automatico trasferimento dei debiti.

(26) Corte di Cassazione di Roma, 11 settembre 1901, in « Il Foro italiano », 1902, I, cc. 932-944.

(27) U. NAVARRINI, *Studi sull'azienda commerciale*, cit., pp. 4-12.

(28) A. MANDOLESI, *Sul concetto dell'azienda*, cit., c. 938.

(29) P. CABASINO, *La cessione dell'azienda commerciale*, cit., pp. 187-188. Al di là delle differenze sulla natura giuridica, si registrava in dottrina e in giurisprudenza una sostanziale consonanza sull'idea dell'azienda come « complesso di elementi economici diversi da cui risulta il patrimonio indirizzato all'esercizio di un dato commercio » (L.

elementi » e li riduceva « idealmente ad un tutto unico » ⁽³⁰⁾; assumeva, sulla scia delle costruzioni straniere in tema di « *Geschäft* » e di « *fonds de commerce* », sostanza di « unità organica », « entità » indipendente « da ciascuna delle cose che la costituiscono e dalle variazioni ed alterazioni di esse » ⁽³¹⁾; recava con sè, in caso di cessione — e nonostante le perplessità di « autorevoli ed energici oppositori » (Vidari, Vivante) — l'obbligo per l'acquirente di rispondere di tutti i debiti pregressi ⁽³²⁾.

La riflessione sull'organizzazione imprenditoriale rimaneva circoscritta ai profili oggettivi, filtrata dalle tradizionali categorie della proprietà, della compravendita, dell'atto di commercio. Si risolveva, come negli scolastici esempi del gregge e della biblioteca, in un impegno teorico volto a fissare la disciplina da applicare nei casi di vendita, usufrutto, pegno e locazione, per fermarsi ai « contratti più comuni e più importanti » ⁽³³⁾; in un dibattito circa il valore da attribuire alla stima delle merci nel caso di costituzione in dote di un'azienda commerciale (se sufficiente o no, in difetto di una stima della clientela e dell'avviamento, a « far passare tutta l'azienda in proprietà del marito » o solo « le merci individualmente

FERRARA, *L'azienda commerciale negli studi recenti*, in « *Giurisprudenza italiana* », 1902, IV, c. 273), « insieme variabile e mutantesi, nelle sue parti, di cose materiali omogenee o no, mobili o immobili, e di cose immateriali, di obbligazioni, di diritti, di mezzi di produzione » (U. NAVARRINI, *Studi sull'azienda commerciale*, cit., p. 3), « complesso delle attività e passività di un esercizio commerciale » (D. SUPINO, *Istituzioni di diritto commerciale*, Firenze, Barbera, 1915¹³, p. 68), « complesso delle forze produttive e dei beni, delle attività e delle passività pertinenti ad un dato esercizio commerciale » (A. MANDOLESI, *Sul concetto dell'azienda*, cit., c. 932), « complesso delle attività e passività patrimoniali d'un commerciante, legate da un'identica destinazione commerciale » (G. PAPA, *Il pegno sull'azienda commerciale*, in « *Il diritto commerciale* », 1911, p. 54).

⁽³⁰⁾ P. CABASINO, *La cessione dell'azienda commerciale*, cit., p. 188.

⁽³¹⁾ Ivi, pp. 188-189.

⁽³²⁾ Ivi, pp. 192-195. In questo senso si attestava anche la giurisprudenza, che si spingeva a ipotizzare un caso di successione a titolo universale (cfr. Corte d'appello di Venezia, 9 luglio 1914, in « *Il Foro italiano* », 1914, I, cc. 1530-1534).

⁽³³⁾ U. NAVARRINI, *Studi sull'azienda commerciale*, cit., p. IX. E sempre che si ammettesse la possibilità di contratti e diritti « sull'unità » dell'azienda (« non sulle singole parti »), messa in dubbio, ad esempio, da G. PAPA, *Il pegno sull'azienda commerciale*, cit., p. 64.

prese »⁽³⁴⁾); in una discussione avente « come base indispensabile l'antica e infondata distinzione fra “universitas facti” e “universitas iuris” »⁽³⁵⁾; in un'indagine sulla natura della compravendita aziendale, che avrebbe dovuto qualificarsi « un atto di commercio obiettivo », giammai subiettivo, « perché è noto che per acquistare la qualità di commerciante non basta il semplice fatto di porsi a capo di un'impresa, qualunque essa sia, ma occorre inevitabilmente quella ripetizione di atti di commercio che la regola generale impone »⁽³⁶⁾.

2. *La Grande Guerra e la legislazione industriale. Da Carnelutti a Rocco l'« impresa » come « atto di interposizione nello scambio del lavoro ».*

Mentre il giurista cercava d'incastare i nuovi diritti e i nuovi negozi negli schemi della tradizione liberale, l'organizzazione dei fattori di produzione guadagnava un ruolo di rango “istituzionale”, grazie a quel complesso di leggi eccezionali, nate da un momento congiunturale ma destinate a diventare un elemento strutturale, che durante il primo conflitto mondiale avrebbero coniugato, all'insegna del diritto dell'economia, interessi privati, collettivi e pubblici⁽³⁷⁾.

Come accadeva nel resto d'Europa, anche in Italia il Governo varava una « legislazione di guerra », che battendo « in breccia quell'ordinamento economico giuridico che per gran parte immutato durava dai codici di Giustiniano nei nostri », riconfigurava i rapporti tra diritto privato e diritto pubblico, provocando, come

⁽³⁴⁾ Corte di Cassazione di Roma, 11 settembre 1901, cit.

⁽³⁵⁾ L. FERRARA, *L'azienda commerciale negli studi recenti*, cit., c. 273.

⁽³⁶⁾ U. NAVARRINI, *Studi sull'azienda commerciale*, cit., p. 18.

⁽³⁷⁾ Con la legge 22 maggio 1915, n. 671, preceduta dalla legge 21 marzo 1915, n. 273, il Parlamento conferiva al Governo « pieni poteri », prevedendo, con un solo articolo, che « il Governo del Re ha facoltà, in caso di guerra e durante la guerra medesima, di emanare disposizioni aventi vigore di legge per quanto sia richiesto dalla difesa dello Stato, dalla tutela dell'ordine pubblico e da urgenti e straordinari bisogni dell'economia nazionale. Si veda sul punto C. LATINI, *Governare l'emergenza. Delega legislativa e pieni poteri in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2005, specialmente pp. 58-93, oltre a R. MARTUCCI, *Storia costituzionale italiana. Dallo Statuto Albertino alla Repubblica (1848-2001)*, Roma, Carocci, 2002, pp. 176-177.

sintetizzava Vassalli (1885-1955) ⁽³⁸⁾, « la più grande crisi del diritto privato » ⁽³⁹⁾: « il più intenso interessamento dello Stato nella vita delle aziende industriali e commerciali » trasferiva sul piano della legislazione speciale « il crescente processo di assorbimento dell'individuo in maggiori complessi, processo che tende a sostituire

⁽³⁸⁾ Grande civilista, noto soprattutto per il suo ruolo di « ispiratore » e « artefice del codice civile italiano del 1942 » (G.B. FERRI, *Vassalli, Filippo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., vol. II, p. 2023), Filippo Vassalli nacque a Roma il 7 settembre del 1885. Conseguì nel 1907 la laurea in Giurisprudenza all'Università di Siena, fu allievo a Roma di Vittorio Scialoja. Dopo aver insegnato Diritto romano nelle Università di Camerino, Perugia e Cagliari, si dedicò al Diritto civile, che insegnò a Genova (1918-24 e 1928-30) e a Torino (1925-28), prima di essere chiamato nel 1930 alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma. Pur avendo avuto un ruolo di primo piano nell'attività di produzione legislativa — fu membro delle commissioni in materia di unificazione delle nuove province, revisione della legislazione di guerra e esecuzione del Concordato, oltre che protagonista del processo di codificazione civile — Vassalli fu tutt'altro che un entusiasta legalista, avvertì sempre « il rischio tutto moderno di ridurre il diritto a un sistema » (P. GROSSI, *Il disagio di un 'legislatore' (Filippo Vassalli e le aporie dell'assolutismo giuridico)*, ora in Id., *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 419), « il disagio della costrizione della legge civile in un codice » (così nella prolusione romana del 1930 *Arte e vita nel diritto civile*, in « Rivista di diritto civile », 1931, I, pp. 109-127), tanto da sottolineare e difendere, coerentemente con un approccio storicistico, la *Estrastatualità del diritto civile* (in *Studi in onore di Antonio Cicu*, Milano, Giuffrè, 1951, vol. II). Decisivo nella scelta di virare verso una codificazione unitaria del diritto civile e del diritto commerciale, « si può dire che tutta la complessa orditura dei libri IV e V, *Del lavoro*, nel corso del vorticoso anno 1941, sia uscita dalla sua penna » e che a lui si deve anche « l'impronta originale » data alla « stesura del libro VI, *Della tutela dei diritti* » (G. CHIODI, *Filippo Vassalli*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero, Diritto*, cit., p. 566). Avvocato di successo, giudice dell'Alta Corte per la Regione siciliana, morì a Roma il 16 maggio del 1955. Per le sue opere si vedano i tre volumi che compongono la seconda edizione dei suoi *Studi giuridici* (Milano, 1960).

⁽³⁹⁾ F. VASSALLI, *Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato*, Prolusione al corso di Istituzioni di diritto civile letta nella R. Università di Genova il 22 novembre 1918, in « Rivista del diritto commerciale », 1919, I, pp. 1 ss., poi in Id., *Studi giuridici*, vol. II, Milano, Giuffrè, 1960, p. 341. Sulla legislazione di guerra ci si limita a ricordare il classico di A. DE STEFANI, *La legislazione economica di guerra*, Bari, Laterza, 1926. Sulle reazioni dei giuristi italiani al cambiamento prodotto dalla guerra cfr. P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit., pp. 130-134, nonché G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 68-71, e R. TETI, *La dottrina del diritto civile e la legislazione della prima guerra mondiale*, in *Novecento giuridico: i civilisti*, a cura di P. Perlingieri e A. Tartaglia Polcini, Napoli, ESI, 2013, pp. 105-128.

rapporti economici fra associazioni ai rapporti fra individui », ad accentuare i « fenomeni dell'organizzazione capitalistica e dell'organizzazione del lavoro », a sostituire « ai rapporti individualistici e atomistici dell'inizio del regime storico di libera concorrenza » i « rapporti fra associazioni, fra grandi organismi del lavoro e del capitale » (40).

Non si trattava — come al principio del conflitto aveva auspicato Ferrara (1877-1941) (41) — di un « *minimo* d'intervento legi-

(40) F. VASSALLI, *Della legislazione di guerra*, cit., pp. 357-359.

(41) Figlio di Giuseppe, magistrato, e di Carmela Sciuto, Francesco Ferrara nacque ad Avola, in Sicilia, il 21 gennaio del 1877. Dapprima iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza di Catania, si laureò nel 1899 in quella di Messina con Giacomo Venezian, presentando una tesi intitolata *Della simulazione dei negozi giuridici* (Acireale, 1900), argomento a quel tempo attualissimo, che gli valse numerosi attestati di stima. Conseguita nel 1903 la libera docenza in Diritto civile all'Università di Catania, assunse la cattedra presso l'Università di Camerino a seguito di un concorso in cui arrivò secondo dietro Giuseppe Messina, che rinunciò. Nel 1904 vinse il concorso per straordinario di Diritto civile e incaricato di Introduzione alle scienze giuridiche e Istituzioni di diritto civile all'Università di Perugia, dove rimase fino al 1911. Ottenuto nel 1911 l'ordinariato in Diritto civile all'Università di Messina, vi insegnò solo un anno, passando poi da Siena e fermandosi infine per venticinque anni (1914-39) a Pisa, dove insegnò Istituzioni di diritto civile e dal 1917 anche Diritto civile al posto di Gabba (e contemporaneamente Teoria generale del diritto e Diritto internazionale privato nel Regio Istituto di scienze sociali "Cesare Alfieri" di Firenze). Nel 1939 subentrò a Coviello sulla cattedra di Diritto civile dell'Università di Napoli. I temi scelti all'inizio — quello della simulazione, del negozio giuridico (*Teoria del negozio illecito nel diritto civile*, Milano, 1902 e 1914) e delle persone giuridiche (*Teoria delle persone giuridiche*, Napoli-Torino, 1915) — avrebbero conservato nella produzione scientifica di Ferrara un posto di preminenza, affiancati da indagini su singoli istituti, ricondotti mediante principi generali a una visione d'insieme di tipo sistematico, come quella proposta nel suo *Trattato di diritto civile italiano*, vol. I (Roma, 1921). Scrisse numerosi saggi anche in materia di diritto commerciale e di diritto agrario. Suo uno dei primi affreschi della scienza giuridica italiana (*Un secolo di vita del diritto civile (1839-1939)*, in « Rivista del diritto commerciale », 1939, I, pp. 429-444). Attento osservatore delle conseguenze teoriche prodotte dalla legislazione — appunto come nel caso delle disposizioni approvate durante la Grande Guerra — professò la sua fedeltà ai principi del positivismo e del legalismo, respingendo le proposte di matrice anti-formalista e gius-liberista (*Potere del legislatore e funzione del giudice*, in « Rivista di diritto civile », 1911, pp. 490-516). Avvocato, componente della Sotto-commissione reale del 1925 per la riforma del Codice civile e dei comitati per il libro della proprietà e per il libro delle obbligazioni del Codice civile del 1942, morì a Napoli l'11 dicembre del 1941.

slativo» dovuto a « circostanze straordinarie » (42), ma dei « germi di un diritto nuovo » — come al termine del conflitto avrebbe intuito lo stesso Ferrara — che preannunciavano una « trasformazione » e una « rigenerazione della vita avvenire » (43), dell'accelerazione di un processo che anticipava un assetto destinato a diventare stabile (44). Alla nuova realtà industriale, non più solo economica ma ora anche normativa e amministrativa, corrispondeva un mutamento degli equilibri e dei rapporti che metteva in discussione i cardini della cultura giuridica, e con essi gli automatismi dell'impianto napoleonico (45). La grande industria implicava collegamenti dinamici e complessi, che trascendevano la statica e unilineare relazione tra proprietario e beni mobili; gravitava intorno a un'organizzazione unitaria, della quale gli atti, i contratti, i negozi e i rapporti erano semplici elementi, derivazioni fungibili, dipendenze logiche; retrocedeva lo scambio a momento secondario, proiettando

(42) F. FERRARA, *Influenza giuridica della guerra nei rapporti civili*, in « Rivista del diritto commerciale », 1915, I, p. 28.

(43) ID., *Diritto di guerra e diritto di pace*, in « Rivista del diritto commerciale », 1918, I, pp. 685-686.

(44) Nate come « diritto singolare » — prefigurava già P. COGLIOLO, *La legislazione di guerra nel diritto civile e commerciale*, Torino, Utet, 1916, p. 8 — le « norme create nel tempo di guerra » si sarebbero estese e consolidate, entrando « a far parte del diritto comune, togliendo anzi valore ed efficacia a quello che prima era la norma generale », finché, « attenuate o corrette o modificate, potranno prendere un posto degno nel diritto comune ». Sui modelli esplicativi dell'interazione tra guerra, politica ed economia M.L. PESANTE, *Il governo e l'economia*, in *Stato e classe operaia in Italia durante la Prima guerra mondiale*, a cura di G. Procacci, Milano, FrancoAngeli, 1983, pp. 27-40. E sulle disposizioni di guerra « che, pur presentandosi come transitorie », erano « destinate a essere conservate nel tempo », innovando « il vecchio diritto » e aprendo « le porte al nuovo », G. ALPA, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2000, pp. 252-253.

(45) Un passaggio dal « mondo della proprietà », connotato « da una impronta conservativa » e da una filosofia economica della staticità, al « mondo dell'impresa », basato « sulla dinamica dei rapporti » e sull'« organizzazione » che « ne costituisce l'essenziale elemento costitutivo », come sintetizzato da F. CORSI, *Impresa e imprenditore*, in *Dizionari del diritto privato*, promossi da N. Irti, *Diritto commerciale*, a cura di N. Abriani, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 479-494, ma segnatamente p. 480. Sulle trasformazioni dell'amministrazione G. MELIS, *Storia dell'amministrazione italiana (1861-1993)*, Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 268-294, e *Due modelli di amministrazione tra liberalismo e fascismo*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1988, pp. 16-18.

la produzione in una posizione di preminenza; risolveva in una cifra comunitaria la molteplicità degli interessi coinvolti nell'organizzazione produttiva.

Senza rivoluzionare la grammatica, il lessico e i modelli, l'impresa s'insinuava così nel discorso dei giuristi e nelle motivazioni dei tribunali ⁽⁴⁶⁾. Rappresentava molto più che un oggetto di proprietà e di circolazione giuridica, molto più che un patrimonio (l'azienda) da vendere, costituire in dote o concedere in usufrutto ⁽⁴⁷⁾, perché costituiva — come dimostrava « la Germania, che all'imponente espansione del suo commercio ha accoppiato il maggiore perfezionamento della sua legislazione commerciale » ⁽⁴⁸⁾ — la forma essenziale del soggetto, l'implicito presupposto di commercialità di atti, soggetti, beni, rapporti e attività: « per essere commerciante » — aveva già suggerito Vidari — « è necessaria una impresa di lavori e necessario quindi anche un giro di affari destinati a riprodursi, cioè che taluno, oltrecchè dell'attività propria (comunque si espliciti), si valga abitualmente anche dell'opera altrui e di capitali » ⁽⁴⁹⁾.

Richiesta solo per sette delle ventiquattro fattispecie enumerate dall'art. 3 del Codice del 1882, l'impresa si caratterizzava per l'« organismo economico » che combinava « i fattori della produzione » (Bolaffio), per il « *complesso di affari* di un determinato genere » (Scialoja), per l'« esercizio di una attività economica complessa » (Montessori), per l'« intenzione, esternamente riconoscibile, di dedicarsi all'esercizio stabile e continuativo di determinati atti » (Arcangeli), per l'« *intermediazione nello scambio del lavoro* » (Carnelutti) ⁽⁵⁰⁾. Ma anche quando veniva in superficie, rilevando come presupposto di applicazione del diritto commerciale, essa rimaneva

⁽⁴⁶⁾ F. MAZZARELLA, *L'impresa*, cit., pp. 441-444.

⁽⁴⁷⁾ U. NAVARRINI, *Studi sull'azienda commerciale*, cit., p. IX.

⁽⁴⁸⁾ P. CABASINO, *La cessione dell'azienda commerciale*, cit., p. 195.

⁽⁴⁹⁾ E. VIDARI, *Corso di diritto commerciale*, vol. I, cit., p. 39, n. 46.

⁽⁵⁰⁾ L. BOLAFFIO, *Concetto dell'atto oggettivo di commercio e del commerciante*, in « Rivista del diritto commerciale », 1908, II, p. 114; A. SCIALOJA, *Osservazioni sull'«impresa», come atto obiettivo di commercio*, in « Il Foro italiano », 1908, I, c. 157; R. MONTESSORI, *Il concetto di impresa negli atti di commercio dell'art. 3 Cod. di comm.*, in « Rivista del diritto commerciale », 1912, I, p. 505; A. ARCANGELI, *Contributi alla teoria generale degli atti di commercio*, cit., p. 53; F. CARNELUTTI, *Commercialità dell'azione da infortunio sul lavoro*, in « Rivista del diritto commerciale », 1910, II, p. 758.

“imprigionata” nel carattere obiettivo impressole dal Codice, con la conseguenza che a rientrare nella sfera del diritto commerciale non sarebbe stata né l'impresa in quanto tale (quale organizzazione unitaria dei fattori di produzione), né le sue vicende, né tutti gli atti riconducibili ad essa come *soggetto* organizzato, ma solo quelli che, compiuti in forma d'impresa, intesa nelle molteplici accezioni appena ricordate, fossero considerati dal Codice « atti di commercio » (spettacoli pubblici, contratti di trasporto, commissioni, etc.): « se l'esercizio professionale » — spiegava Scialoja (1879-1962) ⁽⁵¹⁾ — « si intendesse in senso subiettivo, tutti gli atti compiuti dall'imprenditore dovrebbero essere commerciali, per ciò solo che rientrano nell'esercizio dell'impresa », ma « dato il concetto di impresa secondo il nostro codice, per determinare la commercialità degli atti che rientrano nell'impresa, occorre tener di mira il fine economico, la specifica speculazione che l'impresa tende a realizzare », di modo che avrebbe dovuto seguirsi « un criterio puramente oggettivo, osservando se gli atti singoli compiuti dall'imprenditore siano o no intesi a realizzare o ad agevolare la speculazione, oggetto dell'impresa » ⁽⁵²⁾.

⁽⁵¹⁾ Figlio di Enrico, Antonio Scialoja nacque a Roma il 19 novembre del 1879. Considerato « il fondatore del diritto della navigazione in Italia » e il padre « del codice della navigazione pubblicato nel 1942 » (L. TULLIO, *Scialoja, Antonio jr.*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., vol. II, p. 1831), fu un giurista e un politico. Laureatosi in Giurisprudenza e conseguita nel 1905 l'abilitazione alla libera docenza, insegnò Diritto commerciale nelle Università di Camerino, Perugia, Sassari e Siena, dove nel 1908 divenne straordinario e nel 1911 ordinario. Dal 1922 al 1942, quando fu chiamato a Roma come professore di Diritto della navigazione, insegnò Diritto marittimo all'Università di Napoli (e prima all'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali). Delineata fin dal 1922 la sua idea di un autonomo *Sistema del diritto della navigazione*, fondò nel 1935 la « Rivista del diritto della navigazione ». Fu deputato (1913, 1919 e 1924) e senatore (dal 1929), oltre che Presidente di sezione della Corte dei Conti, Sottosegretario di Stato al Ministero dei lavori pubblici (1924-25) e membro di diverse commissioni parlamentari. Fu sospeso dalle sue funzioni dall'Alta Corte di Giustizia per le Sanzioni contro il Fascismo, perché ritenuto responsabile di aver dalla sua carica istituzionale favorito il protrarsi del regime e avallato lo svolgimento della guerra (la sanzione sarebbe stata successivamente convertita in censura e infine annullata). Direttore dal 1934 de « Il Foro italiano » e dal 1943 insieme a Branca del *Commentario al Codice civile* della casa editrice Zanichelli, morì a Roma il 30 settembre del 1962.

⁽⁵²⁾ A. SCIALOJA, *Osservazioni sull'“impresa”*, cit., c. 158.

Nel determinare quale fosse sul piano giuridico l'aspetto saliente dell'impresa, che ne avrebbe giustificato, nelle sole fattispecie previste dal legislatore, l'inserimento fra gli atti di commercio, la cultura giuridica finiva col privilegiare, conformemente alle logiche dell'individualismo dominicale, non già l'organizzazione, ma lo scambio, l'interposizione, l'intermediazione nel lavoro. « Impresa », secondo Carnelutti (1879-1965) ⁽⁵³⁾, si aveva « per la combinazione di un

⁽⁵³⁾ Riconosciuto maestro della scienza giuridica italiana, il Carnelutti di questo secondo decennio del Novecento è quello della « piena maturità », « un Carnelutti » — come descritto da P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit., p. 125 — « munito di aguzza sensibilità storica, che sa raccogliere i punti sparsi d'una linea e interpretarne il senso, che sa leggere i segni del tempo per quel poco o molto di avvenire che recano nel loro grembo », un « osservatore umile e disponibile di fatti e norme, misurato, equilibrato ». In maniera più o meno accentuata, questi sono i tratti che emergono ripercorrendo la vita e il lungo itinerario riflessivo di questo grande giurista, figlio di Giuseppe e Luisa Missiaglia, nato a Udine il 15 maggio del 1879. Compiuti a Treviso gli studi classici, il giovane Francesco si laureò in Giurisprudenza nel 1900 a Padova, dove iniziò la sua carriera accademica come incaricato di Diritto industriale (1909-12), tornandovi come ordinario di Diritto processuale civile (1915-36) dopo un'esperienza a Catania sulla cattedra di Diritto commerciale (1912-15). Dal 1936 professore di Diritto processuale civile e poi di Diritto penale all'Università Statale di Milano, concluse la sua carriera sulla cattedra di Procedura penale presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma. Versatile ed eclettico, primeggiò non solo nel Diritto processuale civile, fondando insieme a Chiovenda la cosiddetta « Scuola storico-dogmatica » e nel 1924 la « Rivista di diritto processuale civile », ma anche nel diritto commerciale e nel diritto del lavoro, nel diritto civile e nel diritto penale, nella procedura penale e nel diritto industriale. Autore di una corposa produzione scientifica, avviò la sua riflessione nel campo del diritto processuale civile con la monografia su *La prova civile* (Roma, 1915), in cui iniziò a delineare, come organicamente illustrato nelle successive *Lezioni di diritto processuale civile* (Padova, 1920-31, 7 voll.), la sua concezione del processo come complesso di istituti e concetti, in antitesi alla visione che lo voleva un insieme di atti e procedure. Negli anni Venti e Trenta fu il principale protagonista del processo di codificazione in ambito processual-civilistico: al *Progetto del Codice di procedura civile* (Padova, 1926), pubblicato a seguito dell'incarico ricevuto in seno alla Sotto-commissione reale, seguì quello confluito nel Codice di procedura civile del 1942 e redatto insieme a Conforti, Redenti e Calamandrei nel comitato tecnico nominato dal nuovo Guardasigilli Grandi. Sul piano teorico generale, abbracciò progressivamente, via via che s'irrobustirono i suoi interessi per la filosofia del diritto, una visione sostanziale e « giusnaturalista », culminata nella *Metodologia del diritto* (Padova, 1939). Dal secondo dopoguerra prevalse in lui una linea intimista, « una vena mistico-religiosa » — come sottolineato da M. ORLANDI, *Carnelutti, Francesco*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., vol. I, pp. 455-459 — che fu all'origine di una serie di lavori in cui si intrecciano temi letterarii, metafisici e giuridici.

acquisto e di una alienazione di lavoro a scopo di intermediazione: quando taluno acquista energia per alienar risultato di lavoro, come si compera merce per rivenderla, come si prende denaro a prestito per darlo a prestito » (54). Perciò « la figura della impresa » sarebbe « armonicamente » rientrata « nella quadruplica categoria dei veri e propri *atti di commercio*: intermediazione nello scambio (*compera per rivendere*), nel *credito* (*operazioni di banca*), nella *collaborazione* (*impresa*), nella *assicurazione* (*assicurazione stricto sensu*) » (55).

Fintantoché fosse rimasta fedele agli schemi dell'enumerazione codicistica, la dottrina avrebbe inquadrato l'impresa tra gli atti oggettivi di commercio, contemplandola quale mero « presupposto » di commercialità di singoli atti tipizzati dal legislatore, “giustificandola” dogmaticamente per la sua attitudine a realizzare uno scambio (56). Quando Alfredo Rocco (1875-1935) (57), lungo un

Tra gli scritti in materia di diritto commerciale e industriale, a parte quelli citati, *Il concetto di impresa nella legge su gli infortuni* (Milano, 1909), *Concorrenza illecita professionale* (Milano, 1911), *Diritto industriale* (Pavia, 1912), *Diritto commerciale* (Pavia, 1913), *Studi di diritto industriale* (Roma, 1916), *Studi di diritto commerciale* (Roma, 1917), *Lezioni di diritto industriale* (Padova, 1928), *Usucapione della proprietà industriale* (Milano, 1938). Elegante ed efficace anche nella professione di avvocato, morì a Milano l'8 marzo del 1965.

(54) F. CARNELUTTI, *Commercialità dell'azione da infortunio sul lavoro*, cit., p. 758.

(55) *Ibidem*.

(56) U. NAVARRINI, *Trattato elementare di diritto commerciale*, vol. I, Torino, Bocca, 1911, p. 41.

(57) Fratello del penalista Arturo, Alfredo Rocco, nato a Napoli il 9 settembre del 1875, è più noto per essere il padre del Codice penale fascista (1930) e l'architetto dell'ordinamento corporativo che per la sua produzione nell'ambito del diritto commerciale. Eppure egli costruì la sua carriera accademica e scientifica prevalentemente nei settori gius-commercialistico e processual-civilistico. Conseguita la libera docenza in Diritto commerciale nel 1899, insegnò nelle Università di Macerata (1902-05), Parma (1906-09), Palermo (1909-10) e Padova (1910-25). Dal 1925 insegnò Diritto commerciale all'Università di Roma, prima nella Facoltà di Scienze politiche, poi dal 1930 in quella di Giurisprudenza. Gli studi sulle società, sull'assicurazione, sugli atti di commercio, sulla cambiale e sul fallimento avrebbero costituito altrettanti tasselli dell'« edificio sistematico » (P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit., p. 248) “innalzato” nei *Principii di diritto commerciale* (Torino, 1928). Sul piano metodologico, il suo approccio positivista, formalista e pandettista fu il risvolto della concezione statualistica abbracciata sul piano del diritto pubblico, costituzionale e amministrativo. Da quest'ultimo punto di vista, infatti, Rocco maturò fin dal primo Novecento un'ideologia nazionalista, imperialista e militarista. Fautore dell'intervento statale in economia, interventista in occasione

percorso teorico che si sarebbe protratto senza soluzione di continuità dal 1916 al 1928, avrebbe cercato di mettere a punto una definizione unitaria di atto di commercio, rifiutando la tradizionale distinzione fra « atti obiettivi » e « atti subiettivi », egli avrebbe colto « il fondamento della commercialità » nell'« attitudine » del singolo atto a realizzare una « intromissione fra produttori e consumatori », « una *speculazione* commerciale », « una funzione intermediaria », chiaramente riscontrabile nelle compre a scopo di rivendita e nelle operazioni di banca (credito), ma « meno semplice... rispetto a quel gruppo di atti che l'art. 3 qualifica come imprese (art. 3, nn. 6-10; 13 e 21) » (58).

Premesso, come già aveva fatto Scialoja (« la dottrina non abbonda veramente di indagini teoriche » sulla natura dell'impresa (59)), che « solo in questi ultimi anni l'attenzione degli studiosi » si era « rivolta verso » la nozione d'impresa, Rocco rifiutava sia l'opinione che, rifacendosi al concetto economico, si riferiva « all'organizzazione dei vari fattori della produzione », sia quella che vi ravvisava « una *attività complessa*, e quindi una *ripetizione di atti singoli*, che si rifletterebbe soggettivamente nell'intenzione di dedicarsi in modo stabile e continuativo ad una serie di affari dello stesso

del primo conflitto mondiale e sostenitore di una funzione « catartica » della guerra, vide nel regime fascista un'occasione politica per la realizzazione dei suoi programmi (cfr. G. SPECIALE, *Alfredo Rocco*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero, Diritto*, cit., pp. 559-562). Eletto Presidente della Camera nel 1924, ministro della Giustizia dal 1925 al 1932, fu il grande protagonista del percorso di edificazione dello Stato fascista, della trasformazione in senso autoritario delle istituzioni liberali e della costruzione legislativa del corporativismo. Morì a Roma il 28 agosto del 1935. Sul quadro teorico messo a punto da Rocco rimane fondamentale l'opera di P. UNGARI, *Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo*, Brescia, Morcelliana, 1963: su Rocco gius-commercialista, esponente di « una quarta fase di *sviluppo* della commercialistica italiana moderna », pp. 69-85. Per una collocazione delle tesi di Rocco nella cornice della sua ideologia politica S. BATTENTE, *Alfredo Rocco. Dal nazionalismo al fascismo. 1907-1935*, Milano, FrancoAngeli, 2005, pp. 41-42, G. CHIODI, *Alfredo Rocco e il fascino dello Stato totale*, in *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma, Tre-Press, 2015, pp. 103-127, e P. COSTA, *Rocco, Alfredo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., vol. II, pp. 1701-1704.

(58) A. ROCCO, *Saggio di una teoria generale degli atti di commercio*, in « Rivista del diritto commerciale », 1916, I, pp. 94-97.

(59) A. SCIALOJA, *Osservazioni sull'«impresa»*, cit., c. 157.

genere »⁽⁶⁰⁾. La « commercialità » di tutte le « diverse categorie di atti, che la legge qualifica come *imprese* » stava invece nell'« impiego di lavoro altrui », nel farsi l'imprenditore « intermediario del lavoro », nell'« atto di interposizione nello scambio del lavoro »⁽⁶¹⁾. Non era l'organizzazione dei fattori di produzione o la combinazione spirituale di persone e beni « l'elemento specifico, costitutivo dell'impresa, nel senso del codice », ma « il fatto della organizzazione del lavoro *altrui* »⁽⁶²⁾. Si aveva « impresa », « secondo il codice », « e quindi si ha atto di commercio, solo quando la produzione è fatta mediante impiego di lavoro altrui, quando l'imprenditore, in altri termini, recluta il lavoro, lo organizza, lo invigila, lo retribuisce e lo dirige agli scopi della produzione », sicché mentre « le imprese del codice » erano « anche imprese economiche », « non tutte le imprese in senso economico » erano « anche imprese nel senso del codice, ma solo quelle, in cui l'elemento lavoro è dato, non già da chi cura la produzione, o almeno, non esclusivamente da lui, ma da collaboratori organizzati e pagati »⁽⁶³⁾.

Alla luce di questo criterio, che consentiva di piegare anche le imprese previste dall'art. 3 alla logica "mercantile" e dominicale del Codice, Rocco poteva riepilogare, in qualche misura rifacendosi alla classificazione di Carnelutti, « le quattro categorie di atti intrinsecamente commerciali »: « 1.° la compera di cose mobili per rivenderle o per locarle e le successive rivendite e locazioni: atti di interposizione sullo scambio delle merci; nonché la compera per rivendere dei beni immobili e le successive rivendite: atti d'interposizione nello scambio degli immobili; 2.° le operazioni di banca: atti di interposizione nello scambio del denaro a credito; 3.° le imprese: atti di interposizione nello scambio del lavoro; 4.° le assicurazioni: atti d'interposizione nell'associazione, e quindi nello scambio del rischio »⁽⁶⁴⁾. Poteva altresì aggiungere a questi « *atti di commercio per loro intrinseca natura o atti di commercio costitutivi* », gli « *atti di commercio per connessione o accessori* », divisi nei tre gruppi degli

⁽⁶⁰⁾ A. Rocco, *Saggio di una teoria generale degli atti di commercio*, cit., pp. 97-98.

⁽⁶¹⁾ Ivi, pp. 100-102.

⁽⁶²⁾ Ivi, p. 105.

⁽⁶³⁾ Ivi, p. 106.

⁽⁶⁴⁾ Ivi, p. 111.

« atti dichiarati immediatamente commerciali dalla legge, per la loro normale connessione con un affare commerciale » (riporti, operazioni cambiarie, atti inerenti alla navigazione e depositi nei magazzini generali), « atti, la cui connessione con una attività commerciale è presunta » in ragione del fatto che sono compiuti da commercianti (art. 4) e « atti, la cui connessione con un affare commerciale deve essere dimostrata », come la compera e la vendita di quote o azioni, l'assicurazione di cose per l'assicurato, le operazioni di mediazione, i depositi, il conto corrente e l'assegno bancario, il mandato, la commissione ⁽⁶⁵⁾. Poteva infine — desumendolo « non già, *a priori*, da più o meno vaghi criteri economici, ma *a posteriori*, dall'esame della legislazione positiva » — elaborare un concetto unitario di atto di commercio come « ogni atto che realizza o facilita una interposizione nello scambio » ⁽⁶⁶⁾.

Nel 1928, nei suoi *Principii di diritto commerciale*, Rocco avrebbe rinnovato il suo interesse per il fenomeno imprenditoriale, ma ne avrebbe confermato l'inquadramento, attraverso il filtro degli schemi pandettistici, nell'impianto oggettivo e atomistico del vecchio Codice del 1882 ⁽⁶⁷⁾. Se gli atti di commercio si caratterizzavano per la « figura tipica dell'attività commerciale; vale a dire l'intromissione fra produttori e consumatori diretta a facilitare lo scambio dei beni » ⁽⁶⁸⁾, anche l'impresa, che non era altro che una serie di atti di commercio, avrebbe dovuto risolversi in un'intermediazione nella proprietà: se nell'impresa di assicurazione « noi abbiamo lo scambio d'un rischio individuale con una quota proporzionale di un rischio collettivo » e in quella bancaria « come il commerciante accentra i prodotti e li distribuisce, così il banchiere accentra a sé il credito e lo distribuisce », in tutte le altre imprese (somministrazione, fabbriche e costruzioni, manifatture, spettacoli pubblici, imprese editrici,

⁽⁶⁵⁾ A. ROCCO, *Ancora per una teoria degli atti di commercio*, in « Rivista del diritto commerciale », 1924, I, pp. 124-125.

⁽⁶⁶⁾ Ivi, p. 125.

⁽⁶⁷⁾ Da questa impostazione emerge quel « formalismo positivista dalle sicure ascendenze pandettistiche » che P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit., p. 248, ha evidenziato nel metodo di Rocco e segnatamente nei suoi *Principii*, e sul quale cfr. anche P. UNGARI, *Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo*, cit., pp. 69 ss.

⁽⁶⁸⁾ A. ROCCO, *Principii di diritto commerciale. Parte generale*, Torino, Utet, 1928, p. 178.

tipografiche e librerie, trasporti e commissioni) non rimaneva che vedere « la commercialità nell'impiego del lavoro altrui, cioè nell'esercizio di una funzione intermediaria tra i lavoratori e il pubblico » (69).

In questo modo egli esprimeva il nuovo con un linguaggio vecchio, avvertiva la centralità dell'impresa ma faceva sua la tradizione che riteneva « di individuare, quale elemento comune delle imprese-atti di commercio, il carattere della "interposizione nello scambio del lavoro" » (70). Gli atti di commercio, secondo il Codice, avrebbero potuto interessare non soltanto merci, ma qualunque altro oggetto, materiale o immateriale. E mentre « in senso economico... il commercio » avrebbe riguardato « più propriamente le merci », in senso giuridico « l'atto di commercio » avrebbe ricompreso « ogni atto d'interposizione, qualunque » fosse « l'oggetto dello scambio: merci, titoli, fondi urbani e rustici, denaro, lavoro, rischio » (71).

3. *Quattro tappe e una cesura. La lunga marcia per la "ricodificazione" del diritto commerciale italiano.*

La collocazione dell'organizzazione d'impresa al centro del sistema gius-commercialistico, preclusa da un impianto legislativo che discendeva dal primo Ottocento, era un fatto non più procrastinabile (72). Nei primi anni Venti, nelle riflessioni di Picchio (1888-1977) (73) e Bolaffio, la nozione d'impresa, nonostante l'espli-

(69) Ivi, p. 189.

(70) P.G. JAEGER, *La nozione d'impresa dal codice allo statuto*, Milano, Giuffrè, 1985, p. 10. Su questa tensione tra l'avanzata dell'impresa e la permanenza dei modelli oggettivi e pandettistici del vecchio Codice cfr. P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit., specialmente pp. 247-253.

(71) A. ROCCO, *Principii di diritto commerciale*, cit., p. 221.

(72) F. MAZZARELLA, *L'impresa*, cit., pp. 443-444.

(73) Figlio di un funzionario delle Ferrovie, Carlo Picchio nacque ad Alessandria, in Piemonte, il 2 ottobre del 1888. Conseguì nel 1909 la laurea in Giurisprudenza con una tesi su *La navigazione interna nel diritto pubblico e privato* (Alessandria, 1909), esercitò la professione di avvocato senza grande entusiasmo, raccogliendo l'eredità di un avviato studio di famiglia (con sedi ad Alessandria, Valenza e Torino). Fu volontario nella Prima Guerra Mondiale. Prima ancora che giurista, fu giornalista, scrittore, critico,

cita presa di distanza dal piano economico (« non ci pare esatto dire, col Vivante, che il diritto commerciale *fa suo* il concetto economico dell'impresa perché il punto di vista del diritto non è e non può essere lo stesso dell'economia » (74)), era ormai attestata sul concetto di « organizzazione, per lo scambio, dei fattori produttivi » (75), « organizzazione sistematica di atti e di mezzi atta a determinare una serie notevole di rapporti giuridici ed aventi per scopo di fornire ad altri utilità di varia natura » (76). Eppure, « diluita » fra gli atti di commercio, l'impresa restava in una posizione di marginalità, relegata a mero « presupposto » di commercialità dei soli atti specificamente indicati dall'art. 3, senza « che un'impresa industriale, con oggetto assolutamente diverso dagli accennati, sia senz'altro, perché impresa, atto oggettivamente commerciale », con la conseguenza di non doversi considerare « commerciale l'impresa di fabbricare case per affittarle », quella « dei

germanista e traduttore. Collaboratore, grazie all'amico giornalista Giovanni Ansaldo, de *La Gazzetta del Popolo* (1908-10) e successivamente de *Il Telegrafo* di Livorno, *Il Popolo di Roma*, *Il Cosmopolita*, *Il Mattino* e *Storia Illustrata* (che contribuì a fondare), fu inviato di guerra a Tripoli. Abbandonata la professione, venduta la casa della sua Alessandria (alla quale nel 1948 avrebbe dedicato un amaro sonetto) e trasferitosi in piena guerra a Roma con la famiglia per inseguire i suoi sogni di scrittore, fu dal 1941 al 1943 capo dei servizi radiofonici europei del Ministero della cultura popolare e redattore del *Popolo di Roma*. La sua passione per la cultura tedesca non gli impedì di mettere a fuoco chi fossero i veri nemici e quanto disumana fosse la guerra, come illustrò nella parodia anti-germanica *I fratelli della verità* (Roma, 1947), che scrisse sotto lo pseudonimo di Gustavo Lanfranchi. Amico di Ungaretti, tradusse migliaia di pagine di letteratura tedesca, inglese, olandese, norvegese, svedese, africana, portoghese, spagnola, francese e greca. Più che per i suoi scritti giuridici, si sarebbe fatto apprezzare per la produzione letteraria, fatta di saggi e introduzioni, ma anche di romanzi: uno per ragazzi, *Scaròla* (Firenze, 1956), e uno postumo, *Il pretore* (Roma, 1994). Ebbe due figli, entrambi di non comune talento, entrambi destinati alla notorietà: Riccardo (1923-2011), slavista, filologo e linguista, e Luciana (1920-2008), filologa, linguista, lusitanista e critica letteraria, che ebbe modo di ricordare il padre, tracciandone un colto e suggestivo profilo, in una lettera pubblicata in calce a *Il pretore*. Morì a Roma il 7 luglio del 1977, a seguito di una caduta dalla scala della Promoteca del Campidoglio.

(74) C. PICCHIO, *Contributo alla determinazione del concetto d'impresa secondo l'art. 3 del Codice di commercio*, in « Rivista del diritto commerciale », 1921, I, p. 651.

(75) L. BOLAFFIO, *Il diritto commerciale*, Torino, Utet, 1922², p. 133.

(76) C. PICCHIO, *Contributo alla determinazione del concetto d'impresa*, cit., pp. 663-664.

proprietari di terra per vendere in comune i loro vini », quella dei « proprietari di miniere e cave per agevolarsi l'estrazione e il trasporto del materiale greggio » (77).

Ci sarebbero voluti altri vent'anni affinché la mutazione genetica venisse a compimento, suggellata da un Codice, quello civile del 1942, che avrebbe inaspettatamente riunito il diritto civile e il diritto commerciale. Un ventennio, cronologicamente corrispondente a quello fascista, durante il quale si sarebbe svolto un processo metamorfico articolato in quattro tappe, simmetricamente divise da una cesura: il progetto Vivante (1922), il progetto D'Amelio (1925), il progetto di Codice di Commercio Asquini (1940) e il progetto del Libro del Lavoro Grandi (1941). In mezzo, nel 1926, una cesura politica, costituzionale, ideologica e culturale, a seguito della quale l'asse del diritto commerciale italiano si sarebbe definitivamente spostato dalla proprietà all'impresa, dal piano oggettivo degli atti a quello soggettivo dell'organizzazione, dal commerciante all'imprenditore.

Nel 1919, per dare impulso al processo di revisione, il ministro della giustizia Mortara (1855-1936) nominava una commissione « con l'incarico di proporre, non più tardi del 30 giugno 1920, le riforme che, in base ai dati della esperienza, alla elaborazione della critica dottrinale e alle vicende della giurisprudenza, sono riconosciute più urgenti e utili alla legislazione commerciale italiana » (art. 1) (78). Con Vivante presidente e Sraffa vicepresidente, la Commissione veniva divisa in due sezioni (art. 3), alle quali venivano assegnati i temi che il legislatore reputava prioritari (79). Sette mesi

(77) L. BOLAFFIO, *Il diritto commerciale*, cit., p. 135.

(78) Ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale dell'8 novembre 1919, la commissione era composta da Cesare Vivante, Angelo Sraffa, Leone Bolaffio, Gustavo Bonelli, Ageo Arcangeli, Antonio Scialoja, Ulisse Gobbi, Corrado Medina, Guido Treves, Igino Brocchi, Massimo Samoggia, Giuseppe Valeri, Alfredo Rocco, Umberto Navarrini, Alberto Asquini, Gino Quarantotto. Con decreto ministeriale dell'11 dicembre 1919 sarebbero inoltre stati chiamati a far parte della Commissione Marco Cassin e Gino Olivetti, con decreto del 28 dicembre 1919 Adolfo Bertolini, con decreto del 31 gennaio 1921 Alberto Pavoni. Si leggano, su questo tornante storico, le brevi note di A. PADOA SCHIOPPA, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, cit., pp. 554-558.

(79) Erano i temi individuati dal secondo comma dell'art. 1: « 1° gli atti di commercio e il registro dei commercianti; 2° titoli di credito, cambiale e assegno

dopo, rilevato che i lavori si erano « di necessità estesi a tutta la materia compresa nel Codice di commercio per la loro organica intrinseca unità », il nuovo Guardasigilli Falcioni (1868-1936) prorogava il termine al 31 dicembre del 1920 ⁽⁸⁰⁾, e così pure il suo successore, Fera (1868-1935), che lo postergava al 31 giugno del 1921 ⁽⁸¹⁾.

Sul piano politico, la riforma si rendeva necessaria per « l'annessione delle Nuove Provincie », per le « lacune » e le « insufficienze » della legislazione, per la necessità di promuovere il credito e di reprimere la « concorrenza sleale » ⁽⁸²⁾; sul piano tecnico, perché il vecchio Codice del 1882 aveva messo « insieme una serie copiosa di atti di commercio », senza « assurgere a norme generali capaci di regolarli » e senza elevarsi oltre regole « a frammenti » riguardanti i vari istituti ⁽⁸³⁾. A giudizio del presidente, si profilava per la « futura legislazione del nostro paese un progetto originale di cui può dirsi senza peccare di vanteria che nessuna nuova riforma in questa materia in Italia ed all'estero potrà d'ora innanzi tentarsi senza tener conto di quest'opera nazionale » ⁽⁸⁴⁾.

In realtà, pubblicato nel 1922, il « progetto Vivante » conservava l'impostazione atomistica e oggettiva dell'Ottocento, salvando gli atti di commercio, che venivano elencati nell'art. 2; sancendo l'acquisto della qualità di commerciante per effetto dell'esercizio professionale degli atti di commercio ⁽⁸⁵⁾; presumendo la natura

bancario; 3° concorrenza sleale; 4° società e associazioni commerciali; 5° fallimento e concordato preventivo ».

⁽⁸⁰⁾ Decreto ministeriale del 1 giugno 1920.

⁽⁸¹⁾ Decreto ministeriale del 30 dicembre 1920. Con decreto del 19 luglio 1921, infine, il nuovo Guardasigilli, Rodinò, avrebbe dichiarato conclusi i lavori e avrebbe « istituito un Comitato di redazione per il coordinamento dei lavori compiuti dalla Commissione », composto da Cesare Vivante (presidente), Ageo Arcangeli, Gustavo Bonelli, Alberto Asquini e Antonio Scialoja.

⁽⁸²⁾ C. VIVANTE, *Ragioni della riforma*, in *Progetto preliminare per il nuovo Codice di commercio*, Milano, Hoepli, 1922, p. 198.

⁽⁸³⁾ Ivi, p. 199.

⁽⁸⁴⁾ Ivi, p. 197.

⁽⁸⁵⁾ Art. 6: « sono commercianti coloro che per professione esercitano atti di commercio in nome proprio, nonché le società commerciali. I soci a responsabilità illimitata non sono per ciò solo commercianti ».

commerciale degli atti compiuti dal commerciante ⁽⁸⁶⁾; confermando la commercialità degli atti “unilaterali” ⁽⁸⁷⁾.

Le riflessioni dottrinali sulle nozioni d'azienda e d'impresa non erano però passate invano, né erano rimaste ininfluenti le nuove direttrici della cultura germanica (anche per effetto delle annessioni della « Venezia Giulia » e della « Venezia Tridentina »), perché nella visione della commissione sembravano aver fatto breccia categorie e istituti legati ai profili collettivi del fenomeno imprenditoriale. Per la prima volta si prevedevano, nei titoli dedicati alla ditta e al registro del commercio, esplicite norme sulla circolazione dell'« azienda » ⁽⁸⁸⁾. Si riunivano in una disciplina organica le norme contro la concorrenza sleale, in parte « nuove », in parte « sparse in leggi particolari già esistenti » (artt. 37 ss.) ⁽⁸⁹⁾; si introduceva la nuova « società a garanzia limitata » (artt. 144 ss.); si attribuivano effetti legali al registro di commercio (artt. 19 ss.). Infine, e soprattutto, l'art. 3, n. 7, ricorreva a una formula generale per includere le imprese tra gli atti di commercio (« le imprese mobiliari e immobiliari, come... »), così sottintendendo che la forma dell'attività fosse di per sé elemento sufficiente a determinare la

⁽⁸⁶⁾ Art. 3: « si presume commerciale ogni atto del commerciante, se dall'atto stesso non risulta che esso è estraneo al commercio ».

⁽⁸⁷⁾ Art. 5: « ancorché l'atto non sia commerciale per tutte le parti, esso è regolato dalla legge commerciale, salvo le disposizioni contrarie ». Si veda, sul « Progetto Vivante », A. PADOA SCHIOPPA, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, cit., p. 555.

⁽⁸⁸⁾ Art. 17: « chi continua un'azienda altrui può conservare l'uso della ditta esistente, purché vi aggiunga una menzione del rapporto di successione. ^{II} Non si può cedere la ditta senza cedere contemporaneamente l'azienda »; art. 18: « in caso di cessione di un'azienda per atto tra vivi, i debiti ed i crediti dell'azienda passano al nuovo titolare, salvo una dichiarazione che limiti o escluda questo passaggio, pubblicata nel registro del commercio. ^{II} La responsabilità del primo titolare per i debiti della azienda continua per il termine di tre anni dalla data della trascrizione dell'atto di cessione nel Registro del commercio a termini dell'art. 22, se l'obbligazione è scaduta prima della trascrizione, e dalla data della scadenza, se l'obbligazione scade dopo tale trascrizione »; art. 22: « il commerciante deve denunciare gli atti di donazione, di vendita, di locazione, di pegno, di cessazione o liquidazione dell'azienda. ^{II} L'obbligo della denuncia compete anche al compratore, al conduttore, al creditore pignoratizio ».

⁽⁸⁹⁾ Così Vivante in *Commissione Ministeriale per la riforma della legislazione commerciale. Verbalì delle adunanze plenarie*, in « Rivista del diritto commerciale », 1920, I, p. 133.

commercialità di singoli atti ⁽⁹⁰⁾. La novità — taciuta da Vivante, che si limitava ad apprezzare la concisione della nuova enumerazione rispetto a quella del Codice del 1882 ⁽⁹¹⁾ — era sottolineata da Rocco, che esprimeva « il suo compiacimento per la formula adottata dalla sottocommissione », per quel « come », che palesava « incisivamente il carattere esemplificativo dell'enumerazione » ⁽⁹²⁾.

Due anni dopo, la riforma del Codice di commercio entrava nel più ampio disegno della « ricodificazione » italiana ⁽⁹³⁾. Con due leggi delega, a distanza di due anni una dall'altra, prendeva corpo un disegno codificatorio che investiva tutti gli àmbiti dell'ordinamento, sostanziali e processuali, e che si sarebbe protratto fino alla codificazione del 1942. Su proposta del Guardasigilli Oviglio (1873-1942), Vittorio Emanuele III costituiva nel 1924 una commissione, suddivisa in quattro Sotto-commissioni, con l'incarico di emendare il Codice civile e di predisporre i progetti dei nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile ⁽⁹⁴⁾. La presidenza della Sotto-commissione reale per il Codice di commercio veniva affidata a D'Amelio (1871-1943) ⁽⁹⁵⁾, primo

⁽⁹⁰⁾ Art. 3: « 7° le imprese mobiliari e immobiliari, come quelle di somministrazione, di manifatture, di costruzioni, di miniere, di trasporti, di assicurazioni, di depositi, di spettacoli pubblici e di pubblicità ».

⁽⁹¹⁾ C. VIVANTE, *Disposizioni preliminari*, in *Progetto preliminare per il nuovo Codice di commercio*, cit., p. 203.

⁽⁹²⁾ *Commissione Ministeriale per la riforma della legislazione commerciale*, cit., pp. 108-109. Poco prima, però, era stato Vivante a fare applicazione del criterio soggettivo dell'impresa, desumendo la « commercialità delle compere per rivendere degli immobili » dal « profilo dell'impresa », in quanto « la maggior parte di tali operazioni non hanno carattere di operazioni isolate, ma o sono compiute da imprese edilizie o sono preordinate all'impianto di imprese commerciali o industriali » (ivi, p. 103).

⁽⁹³⁾ Cfr. G. ALPA, *La cultura delle regole*, cit., pp. 261-303, e R. BONINI, *Dal Codice civile del 1865 al Codice civile del 1942*, in *I cinquant'anni del Codice civile*, Atti del convegno di Milano, 4-6 giugno 1992, vol. I, *Relazioni*, Milano, Giuffrè, 1993, pp. 43-46.

⁽⁹⁴⁾ Regio decreto del 3 giugno 1924, attuativo della legge delega del 30 dicembre 1923, n. 2814.

⁽⁹⁵⁾ Nato il 4 novembre del 1871 a Napoli, dove si laureò in Giurisprudenza, Mariano D'Amelio entrò a ventidue anni in magistratura, dove fu protagonista di una lunga e brillante carriera. Giudice dal 1899 al 1905 in Eritrea, possedimento coloniale italiano, fu autore di un progetto d'ordinamento giudiziario che divenne legge con il r.d. 9 febbraio 1902, n. 51, e presidente della commissione incaricata di redigere i Codici

presidente della Corte di Cassazione, che il 10 agosto del 1925, alla vigilia di una nuova più ampia fase della codificazione (legge delega 24 dicembre 1925, n. 2260), presentava il progetto, per sua stessa ammissione non « definitivo », al nuovo Guardasigilli Rocco ⁽⁹⁶⁾.

Il progetto D'Amelio formalizzava il criterio dell'accessorietà ⁽⁹⁷⁾, riproponeva le norme sull'azienda ⁽⁹⁸⁾, ribadiva l'esten-

eritrei. Fu poi consigliere di Corte d'appello a Milano, procuratore generale a Parma, Milano, L'Aquila, Catanzaro e Cagliari, presidente della Corte d'appello di Casale Monferrato, infine primo presidente della Corte di Cassazione, del Consiglio Superiore della Magistratura e della Suprema Corte disciplinare. Alle funzioni in magistratura unì alti incarichi amministrativi (capo di gabinetto dei Ministri della Giustizia Orlando, Scialoja e Fani, direttore generale del ministero delle Colonie, capo dell'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio durante la Grande Guerra, delegato per l'Italia alla Conferenza di pace di Parigi), esperienze politiche (senatore, ministro, vicepresidente del Senato) e soprattutto un'intensa attività scientifica (direttore della « Giurisprudenza italiana », collaboratore della redazione della « Rivista del diritto commerciale », presidente dell'Istituto italiano di diritto internazionale, socio dell'Accademia dei Lincei e di quella dei Georgofili, direttore insieme ad Antonio Azara del *Nuovo Digesto Italiano*), arricchita da numerose pubblicazioni (tra quelle in materia di diritto commerciale si ricordano *Commentario al Codice di commercio*, Milano, 1907; *I piccoli commercianti nella legislazione commerciale eritrea*, Roma, 1910; *L'azienda commerciale nella successione ereditaria*, Milano, 1913). Cattolico, di tendenze conservatrici e autoritarie, sposò la sorella di Angelo Sraffa, Maria. Morì a Roma il 19 novembre del 1943.

⁽⁹⁶⁾ *Codice di Commercio*, vol. I, *Progetto*, Roma, Provveditorato Generale dello Stato, 1927 (citazione da p. 6). E, nel vol. II, M. D'AMELIO, *Criteri della riforma*, pp. 7-13. I componenti della Sotto-commissione erano Cesare Vivante, Ageo Arcangeli, Camillo Ara, Alberto Asquini, Leone Bolaffio, Gustavo Bonelli, Pietro Cogliolo, Gabriele Faggella, Salvatore Galgano, Ulisse Manara, Alberto Marghieri, Antonio Raimondi, Angelo Sraffa, Davide Supino, Giuseppe Valeri. Con decreto ministeriale del 7 luglio 1924 sarebbero inoltre stati chiamati nella Sotto-commissione per il Codice di commercio Edoardo Massari, Umberto Navarrini e Alfredo De Gregorio.

⁽⁹⁷⁾ L'ultimo comma dell'art. 3, in coda all'elencazione dei dieci tipi di atto di commercio, stabiliva infatti che « sono parimenti atti di commercio le operazioni ausiliarie o connesse alle precedenti ».

⁽⁹⁸⁾ Le uniche norme sull'azienda erano nel titolo II del Libro I, denominato « Delle ditte ». L'art. 17: « chi succede in un'azienda per qualsiasi titolo può conservare l'uso della ditta esistente, purché vi faccia menzione del rapporto di successione »; e l'art. 18: « il commerciante deve denunciare all'ufficio del registro presso la camera di commercio, nella cui circoscrizione pone la sede principale dell'azienda, la propria ditta e depositarvi la firma autografa, indicando la propria cittadinanza e la residenza e le successive modificazioni. ¹¹ La denuncia deve farsi o verbalmente davanti all'ufficiale del

sione del diritto commerciale agli atti “unilaterali”⁽⁹⁹⁾, la presunzione di commercialità degli atti compiuti dal commerciante⁽¹⁰⁰⁾ e la rilevanza della forma societaria ai fini della qualificazione commerciale⁽¹⁰¹⁾, ma confermava nel complesso il sistema degli atti di commercio, raggruppati in dieci fattispecie elencate all'art. 3. E tuttavia, pur abbandonando la formula generale adoperata nel 1922 per indicare le imprese, sembrava intendere la nozione d'impresa in modo nuovo, non più come atto, ma come soggetto, tanto da modificare il tenore letterale dell'elencazione, passando dalle « imprese » alle « operazioni delle imprese »⁽¹⁰²⁾. Piccole sfumature grammaticali, che però, insieme al nuovo spazio concesso all'azienda, rappresentavano i primi segnali di un mutamento di prospettiva⁽¹⁰³⁾.

registro o mediante dichiarazione autenticata dal notaio, entro un mese dal giorno in cui ebbe inizio il commercio o ebbe luogo la modificazione. Con le stesse forme deve essere denunciata la cessazione dell'azienda.^{III} Le norme speciali relative alle società sono stabilite nella parte seconda di questo libro ». La Confederazione generale dell'industria italiana avrebbe rilevato che in realtà l'art. 18 disciplinava l'azienda e non la ditta, ma « non sembrando opportuno introdurre nel codice uno speciale titolo o capo relativo all'azienda, si ritiene di poter lasciare l'articolo in parola (di cui si approva sostanzialmente il concetto, salve opportune modificazioni di dettaglio) nel titolo relativo alle ditte, portandolo però al termine di tale titolo, sì che meglio apparisca la sua indipendenza dalle altre disposizioni che disciplinano la materia » (*Proposte di riforma del Codice di commercio. Testo e note illustrative*, Roma, “Egeria”, 1925, p. 181).

⁽⁹⁹⁾ Art. 6: « i rapporti che derivano da una operazione che è atto di commercio anche per una sola delle parti, sono regolati dalla legge commerciale, salvo che la legge non disponga diversamente ».

⁽¹⁰⁰⁾ Art. 5: « ogni altro atto del commerciante si presume commerciale, se dall'atto non risulta che lo stesso è estraneo al commercio ».

⁽¹⁰¹⁾ Art. 7: « sono commercianti coloro che esercitano per professione atti di commercio in nome proprio e le società commerciali. I soci anche a responsabilità illimitata non sono per ciò solo commercianti ».

⁽¹⁰²⁾ Art. 3, n. 8: « le operazioni delle imprese di assicurazioni, di somministrazione, di manifatture, di costruzioni, di miniere, di trasporti, di spedizioni, di deposito, di spettacoli pubblici, di gestione e di amministrazione e quelle tipografiche ed editrici ».

⁽¹⁰³⁾ Che suscitava infatti le attenzioni della dottrina tedesca: cfr. P. GIESEKE, *Il progetto di codice di commercio italiano*, in « Annuario di diritto comparato e di studi legislativi », a cura di S. Galgano, 1, 1927, pp. 245-263.

4. *La “rivoluzione culturale” di Lorenzo Mossa. Il corporativismo fascista al servizio di un antifascista.*

Dalla metà degli anni Venti, con una singolare coincidenza di eventi nel 1926, prendeva corpo un quadro di trasformazioni destinato a segnare anche la storia del diritto commerciale. « Il trapasso dal vecchio Stato liberale al *regime* fascista », annunciato da Mussolini nel discorso del 3 gennaio del 1925, preludeva a una serie di riforme che neutralizzavano il dissenso politico e l'opposizione parlamentare, spianando la strada alla realizzazione del progetto fascista ⁽¹⁰⁴⁾.

Sul piano economico, il nuovo corso implicava il superamento dell'antropologia individualista e l'inquadramento degli interessi di categoria nella compagine unitaria dello Stato ⁽¹⁰⁵⁾. Nel 1926, sotto la guida del nuovo Guardasigilli Rocco, il legislatore fascista fissava il primo tassello dell'ordinamento corporativo: dopo i Patti di Palazzo Chigi (1923) e di Palazzo Vidoni (1925), la legge sindacale riconfigurava su base collettiva l'assetto normativo della società, dettando i criteri per il riconoscimento giuridico delle associazioni sindacali, disciplinando gli effetti dei contratti collettivi e istituendo

⁽¹⁰⁴⁾ R. DE FELICE, *Mussolini il fascista. L'organizzazione dello Stato fascista. 1925-1929*, Torino, Einaudi, 1995. Per un quadro delle modificazioni costituzionali intervenute sotto il regime fascista cfr. S. CASSESE, *Lo Stato fascista*, Bologna, Il Mulino, 2010, C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale d'Italia. 1848-1948*, Roma-Bari, Laterza, 1996¹⁵, pp. 357-387, R. MARTUCCI, *Storia costituzionale italiana*, cit., pp. 199-231, e G. MELIS, *Fascismo (ordinamento costituzionale)*, in *Digesto, Discipline Pubblicistiche*, vol. VI, Torino, Utet, 1991, pp. 259-273. Sull'organizzazione dello Stato fascista sono essenziali A. AQUARONE, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, Torino, Einaudi, 1978, 2 tomi, e i volumi dedicati da R. DE FELICE al Fascismo, tra i quali, in particolare, *Mussolini il fascista*, cit., e *Mussolini il duce*, vol. I, *Gli anni del consenso. 1929-1936*, Torino, Einaudi, 1974².

⁽¹⁰⁵⁾ A. SCIUMÈ, *Nostalgie giuridiche del Novecento: l'individuo e la costruzione della 'città corporativa'*, in *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, a cura di A. Padoa Schioppa, G. di Renzo Villata, G.P. Massetto, vol. III, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 2001-2032. E sull'arretrare dell'individualismo, nell'Italia degli anni Trenta, nel clima di contaminazione tra diritto pubblico e diritto commerciale, amministrazione ed economia, B. SORDI, *La resistibile ascesa del diritto pubblico dell'economia*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 28, 1999, tomo II, pp. 1039-1075.

la magistratura del lavoro ⁽¹⁰⁶⁾. Con un decreto del 2 luglio il controllo e il coordinamento della sfera sindacale venivano affidati al nuovo Ministero delle corporazioni, mentre una legge del 1930 precisava la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale delle corporazioni ⁽¹⁰⁷⁾. Nel 1934 le Corporazioni erano istituite ⁽¹⁰⁸⁾. Nel 1939 la nuova Camera dei Fasci e delle Corporazioni sostituiva la Camera dei Deputati ⁽¹⁰⁹⁾.

Nella visione corporativa, l'impresa finiva per rappresentare l'ideale luogo di sintesi degli interessi di categoria, la cerniera tra diritto privato e diritto pubblico, quel momento collettivo, comunitaristico e istituzionalistico, che avrebbe permesso di elevare l'economia della nazione sopra gli interessi di parte. Le direttrici programmatiche dell'ideologia corporativa s'innervavano su un dibattito di lunga durata, rafforzando le ragioni tecniche di un modello capace di valorizzare le qualità aggreganti dell'organizzazione d'impresa e di ridurre la distanza tra imprenditori e operai, capitalisti e

⁽¹⁰⁶⁾ Legge del 3 aprile 1926, n. 563, e regio decreto del 1° luglio 1926, n. 1130. Il processo di costruzione dell'edificio corporativo è analiticamente illustrato da A. AQUARONE, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, cit., tomo I, pp. 111-289, C. SCHWARZENBERG, *Diritto e giustizia nell'Italia fascista*, Milano, Mursia, 1977, pp. 111-125, e A. GAGLIARDI, *Il corporativismo fascista*, Roma-Bari, Laterza, 2010, del quale cfr. anche *Lo Stato corporativo fascista: una ricognizione su studi e fonti*, in «Le Carte e la Storia», 2001, 1, pp. 181-195. Si veda inoltre, in particolare per misurare l'effettivo funzionamento del sistema corporativo, S. CASSESE, *Corporazioni e intervento pubblico nell'economia*, in *Il regime fascista*, a cura di A. Aquarone e M. Vernassa, Bologna, Il Mulino, 1974, pp. 327-355. Sull'impatto del corporativismo sulla teoria giuridica dello Stato e sul quadro costituzionale dello Stato italiano B. SORDI, *Corporativismo e dottrina dello Stato in Italia. Incidenze costituzionali e amministrative*, in *Korporativismus in den südeuropäischen Diktaturen*, herausgegeben von A. Mazzacane, A. Somma, M. Stolleis, Frankfurt am Main, Klostermann, 2005, pp. 129-146, e I. STOLZI, *Lo Stato corporativo*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero, Diritto*, cit., pp. 497-503. Per l'analisi della dottrina corporativa si vedano L. ORNAGHI, *Stato e corporazione. Storia di una dottrina nella crisi del sistema politico contemporaneo*, Milano, Giuffrè, 1984, e I. STOLZI, *L'ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista*, Milano, Giuffrè, 2007.

⁽¹⁰⁷⁾ Rispettivamente Regio decreto del 2 luglio 1926, n. 1131, e legge del 20 marzo 1930, n. 206.

⁽¹⁰⁸⁾ Legge del 5 febbraio 1934, n. 163, decreti del Capo del Governo del 29 maggio, 9 e 23 giugno 1934.

⁽¹⁰⁹⁾ Legge del 19 gennaio 1939, n. 129.

lavoratori, imprenditori industriali e imprenditori agrari. Al di là dei risvolti totalitari, la dottrina corporativa legittimava le tesi di chi sosteneva, sulla base di motivazioni tecniche e scientifiche, la necessità di una disciplina giuridica dell'economia incentrata sull'organizzazione produttiva ⁽¹¹⁰⁾.

Proprio nel 1926, riannodando i fili di precedenti intuizioni, Lorenzo Mossa (1886-1957) ⁽¹¹¹⁾ lanciava la sua offensiva contro il

⁽¹¹⁰⁾ Sui confini tra ideologia e tecnica nella codificazione del regime fascista P. CAPPELLINI, *Il fascismo invisibile. Una ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti tra codificazione civile e regime*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 28, 1999, *Continuità e trasformazione*, cit., tomo I, pp. 175-292; C. SALVI, *La giusprivatistica fra codice e scienza, in Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Roma-Bari, Laterza, 1990, pp. 233-273; Id., *Corporativismo e diritto civile italiano*, in *Korporativismus in den südeuropäischen Diktaturen*, cit., pp. 251-262. Sull'ambiguità ideologica e culturale della politica fascista nell'economia e nel diritto privato G.B. FERRI, *Il Codice civile italiano del 1942 e l'ideologia corporativa fascista*, in « Europa e diritto privato », 2012, pp. 319-395. Per una messa a punto sul problema storiografico dei rapporti tra cultura giuridica e regime A. MAZZACANE, *La cultura giuridica del fascismo: una questione aperta*, in *Diritto, economia e istituzioni nell'Italia fascista*, a cura di A. Mazzacane, Baden-Baden, Nomos, 2012, pp. 1-12, e A. SOMMA, *I giuristi e l'Asse culturale Roma-Berlino. Economia e politica nel diritto fascista e nazionalsocialista*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2005.

⁽¹¹¹⁾ Difficile dire se quella di Lorenzo Mossa, nato a Sassari il 29 gennaio 1886 e morto a Pisa il 19 aprile 1957, sia stata « la più straordinaria e la più felice avventura che abbia avuto la scienza giuridica italiana » (S. SATTA, *Il professor Lorenzo Mossa*, in « Nuova rivista del diritto commerciale », 1957, poi in Id., *Soliloqui e colloqui di un giurista*, Padova, Cedam, 1968, rist. 1986, p. 494). Di certo è stata una delle più suggestive, coraggiose e stimolanti pagine della cultura giuridica del Novecento. È stato il percorso di uno studioso che ha fin dal principio, nella scelta dei temi e dei maestri, abbracciato un metodo e combattuto per un'idea. Figlio di Antonio, avvocato e libero docente di Diritto penale all'Università di Sassari, dopo la laurea in Giurisprudenza con Ulisse Manara, a Genova, il 14 luglio del 1907, Mossa fu allievo a Torino di Angelo Sraffa. Conseguita la libera docenza nel 1914, insegnò Diritto commerciale a Camerino, Cagliari, Macerata e Sassari, prima del trasferimento, nel 1926, all'Università di Pisa. Dal 1938, dopo la morte di Sraffa e le dimissioni di Vivante, assunse la direzione della « Rivista del diritto commerciale », insieme a Valeri e ad Asquini, benché da quest'ultimo lo separassero profonde divergenze teoriche. Nel 1947 fondò la « Nuova rivista di diritto commerciale, diritto dell'economia, diritto sociale ». Conosciuto e stimato all'estero, partecipò alla delegazione italiana presso la Conferenza internazionale di Ginevra per l'unificazione del diritto in materia di cambiali, vaglia cambiari e assegni bancari (1930-31). La sua ammirazione per la cultura germanica — ricambiata da Wieland, che nel 1931 gli dedicò il secondo volume dell'*Handelsrecht (Die Kapitalge-*

vecchio sistema degli atti di commercio e avviava la sua solitaria campagna per un diritto dell'impresa, spargendo i semi di un'autentica rivoluzione culturale ⁽¹¹²⁾. La premessa del nuovo corso stava nella « trasformazione dei modi di formazione e dei metodi del diritto commerciale », in quella « ricchezza di fonti » (« la legge e la pratica, la consuetudine e la scienza del diritto, la natura dei fatti e l'equità ») che la « dogmatica » italiana aveva progressivamente eliminato, fino a ipotizzare, con Rocco, che « la sola legge scritta » fosse « fonte » del diritto, di « un diritto interamente statale » ⁽¹¹³⁾.

sellschaften) — fu alla base delle sue riflessioni in materia di diritto commerciale, diritto del lavoro e diritto dell'economia. Grande idealista e capace come pochi di posare lo sguardo su fonti diverse da quella legislativa, fu il corifeo italiano della teoria dell'impresa, alla quale lavorò senza sosta, salvo una dolorosa parentesi durante la guerra (quando perse il figlio Renzo a causa di una mina). Antifascista, fu spiato dalla polizia fascista dopo le critiche all'unificazione del diritto privato e sostenne vigorosamente l'abrogazione dei Codici fascisti dopo la caduta del regime. Tra le sue opere, oltre quelle citate, ci si limita a ricordare *Il contratto di somministrazione* (Sassari, 1915) *La dichiarazione cambiaria* (Pisa, 1930), *La cambiale secondo la nuova legge* (2 voll., Milano, 1935) e gli altri tre volumi del *Trattato* (oltre al primo del 1942 di cui ci si occuperà), rispettivamente sulle *Società commerciali personali* (Padova, 1951), sulle *Società a responsabilità limitata* (Padova, 1953) e sulle *Società per azioni* (Padova, 1957). Una bibliografia completa in *Studi in memoria di Lorenzo Mossa*, a cura di P. Verrucoli, Padova, Cedam, 1961, vol. I, pp. XXV-XLVII. Per un profilo biografico e scientifico si vedano ora A. MATTONE, *Mossa, Lorenzo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., vol. II, pp. 1392-1395, e I. STOLZI, *Lorenzo Mossa*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero, Diritto*, cit., pp. 529-536. L'itinerario riflessivo di Mossa è stato magistralmente ricostruito da P. GROSSI, *Itinerarii dell'impresa*, cit., in particolare pp. 1005-1030, e Id., *Scienza giuridica italiana*, cit., pp. 185-211 e 247-256.

⁽¹¹²⁾ L. MOSSA, *I problemi fondamentali del diritto commerciale*, Prolusione al corso di diritto commerciale nella R. Università di Pisa (20 gennaio 1926), in « Rivista del diritto commerciale », 1926, I, pp. 233-252. E prima *Il diritto del lavoro*, Discorso inaugurale nella R. Università di Sassari per l'anno accademico 1922-23, Sassari, Libreria italiana e straniera, 1923.

⁽¹¹³⁾ L. MOSSA, *I problemi fondamentali del diritto commerciale*, cit., pp. 237-239. La concezione anti-statalistica, anti-legalistica e anti-positivistica sarebbe stata un tratto costante del pensiero di Mossa, sia durante il regime — come egli avrebbe ripetuto in *Scienza e metodi del diritto commerciale*, in « Rivista del diritto commerciale », 1941, I, pp. 97-128 — che dopo, quando egli avrebbe ribadito la sua insofferenza verso « il carattere positivista e perciò tirannico della pseudo dottrina giuridica italiana esaltatrice del crollato regime » (*La rinascita del diritto naturale dopo la catastrofe dell'Europa*, in « Nuova rivista di diritto commerciale, diritto dell'economia, diritto sociale », 2, 1949, pp. 77-86).

Ma « gli istituti e le singole norme giuridiche » — Mossa proseguiva rifacendosi a Goldschmidt — non avrebbero potuto « considerarsi solamente nella profonda quiete dei dogmi legalmente fissati » ⁽¹¹⁴⁾. Contro gli « eccessi » del panlegalismo e della « giurisprudenza concettuale », Mossa evocava le aperture di Vivante e il « grande movimento del diritto libero » tedesco, che non era « libertà sconfinata del giudice per l'applicazione e la creazione del diritto », ma constatazione « che il diritto formale, la legge e la consuetudine nel senso tradizionale, non sono tutto il diritto, né può formalisticamente credersi che legge e diritto, diritto e volontà dello Stato siano una cosa sola » ⁽¹¹⁵⁾.

Grazie a questa rivoluzione « modernista » ⁽¹¹⁶⁾, che riportava il giurista a indagare « la natura economica dei rapporti », emergeva una realtà profondamente diversa dall'immagine che la dottrina si ostinava a tramandare: il diritto commerciale aveva « natura sostanzialmente professionale », era « dettato essenzialmente per i commercianti, e quindi per le imprese », ruotava attorno all'« impresa come organizzazione di lavoro e di forze » ⁽¹¹⁷⁾. Se era vero che il « sistema oggettivo », per delimitare la maggior parte degli « atti di commercio », prescindeva « dalla esistenza di una impresa », era altrettanto vero che « tutti gli istituti del codice » — ancor di più nel « progetto » del 1925 — erano « talmente avvinti e coordinati all'esistenza » e all'attività « delle imprese » che « agli atti isolati e non subordinati all'impresa » non rimaneva « se non uno spazio ed un significato minimo » ⁽¹¹⁸⁾. « Gli atti isolati, non coordinati alle imprese », si accampavano « ai margini del diritto commerciale », la « loro moltitudine non » aveva « significato che in superficie, mai in profondità » ⁽¹¹⁹⁾.

⁽¹¹⁴⁾ L. MOSSA, *I problemi fondamentali del diritto commerciale*, cit., pp. 239-240.

⁽¹¹⁵⁾ Ivi, pp. 240-242. Proprio su questa interpretazione del giusliberismo sia consentito rinviare a F. MAZZARELLA, *Dialoghi a distanza in tema di socialità e storicità del diritto*, cit., pp. 412-424.

⁽¹¹⁶⁾ L. MOSSA, *Modernismo giuridico e diritto privato*, in « Archivio di studi corporativi », 1930, poi in ID., *L'impresa nell'ordine corporativo*, Firenze, Sansoni, 1935, pp. 29-57.

⁽¹¹⁷⁾ L. MOSSA, *I problemi fondamentali del diritto commerciale*, cit., pp. 239-245.

⁽¹¹⁸⁾ Ivi, p. 245.

⁽¹¹⁹⁾ Ivi, p. 246.

Le riflessioni di Mossa trovavano immediato riscontro nella Carta del Lavoro, in quel manifesto programmatico del corporativismo che celebrava « la solidarietà tra i vari fattori della produzione nell'interesse supremo della Nazione »⁽¹²⁰⁾. Approvata dal Gran Consiglio del Fascismo il 21 aprile del 1927, la Carta proclamava l'organizzazione privata della produzione « funzione d'interesse nazionale », sancendo altresì, in nome del superiore interesse alla produzione, la responsabilità dell'« organizzatore dell'impresa » nei confronti dello Stato⁽¹²¹⁾. L'ordinamento corporativo valorizzava in chiave solidaristica la dimensione collettiva e organizzativa del fenomeno imprenditoriale, presupponeva « una impresa unitaria e responsabile della propria vita », considerava l'impresa « un tutto all'esterno, sotto la direzione del datore di lavoro »⁽¹²²⁾.

Lo Stato italiano, che si fondava « per intero sulla vita dell'impresa », aveva finalmente riconosciuto « all'impresa » la « funzione delicata, che essa esercita, e ormai ha obbligo di esercitare, nell'interesse nazionale »⁽¹²³⁾. « Il principio di organizzazione economica, potentemente affermato durante la guerra », trionfava « in tutto il periodo ulteriore, sino a riempire della vita d'impresa ogni più vasto

⁽¹²⁰⁾ Gran Consiglio Fascista, 7 gennaio 1927.

⁽¹²¹⁾ Dichiarazione VII (erano 30 in tutto), sotto il titolo dedicato allo « Stato corporativo »: « lo Stato corporativo considera l'iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione. ^{II} L'organizzazione privata della produzione essendo una funzione d'interesse nazionale, l'organizzatore dell'impresa è responsabile dell'indirizzo della produzione di fronte allo Stato. Dalla collaborazione delle forze produttive deriva fra esse reciprocità di diritti e di doveri. Il prestatore d'opera — tecnico, impiegato od operaio — è un collaboratore attivo dell'impresa economica, la direzione della quale spetta al datore di lavoro che ne ha la responsabilità ». Il testo della Carta — sulla quale cfr. già A. CIOFFI, *Carta del lavoro*, in *Nuovo Digesto Italiano*, vol. II, Torino, Utet, 1937, pp. 892-898, e R. CORRADO, *Carta del lavoro*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. II, Torino, Utet, 1957, pp. 967-968, oltre che, successivamente, C. SCHWARZENBERG, *Diritto e giustizia nell'Italia fascista*, cit., pp. 53-66 — è edito anche da A. AQUARONE, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, cit., tomo II, pp. 477-481.

⁽¹²²⁾ L. MOSSA, *L'impresa nell'ordine nuovo*, in Id., *L'impresa nell'ordine corporativo*, cit., pp. 169-170. Sull'incontro tra la nozione « mossiana » d'impresa e l'ordine corporativo I. STOLZI, *L'ordine corporativo*, cit., pp. 406-424.

⁽¹²³⁾ L. MOSSA, *Il diritto alla impresa (a proposito di H. Oppikofer, Das Unternehmensrecht in geschichtlicher, vergleichender und rechtspolitischer Betrachtung, Tübingen, Mohr, 1927)*, 1928, poi in Id., *L'impresa nell'ordine corporativo*, cit., p. 61.

ordine giuridico, sino a invadere quella ch'era *terra incognita* » (124). L'impresa usciva « dal campo del diritto commerciale » per « invadere ogni ramo del diritto privato o pubblico », sollevando il problema del suo statuto, della sua disciplina, del suo « ordinamento giuridico » (125). Un ordinamento giuridico — Mossa avvertiva nel 1928 recensendo il libro di Oppikofer — che avrebbe dovuto riflettere la poliedricità del fenomeno imprenditoriale, il suo atteggiarsi a organizzazione, attività e patrimonio, il suo presentarsi in termini unitari sul piano del diritto soggettivo (126): un diritto all'impresa, altro dal « diritto di personalità, o anche discendente dalla personalità quale protezione giuridica della cosa », un diritto alla « repressione della concorrenza sleale », in quanto « la pura lesione del diritto autorizza la repressione, senza necessità dell'esistenza o accertamento del danno, che, almeno nel sistema latino, è condizione della garanzia » (127).

Mentre Asquini (1889-1972) (128) difendeva il sistema oggettivo

(124) *Ibidem*.

(125) L. MOSSA, *Il diritto alla impresa*, cit., pp. 61-63.

(126) Ivi, pp. 64-65.

(127) Ivi, p. 79.

(128) Alberto Asquini nacque a Tricesimo, in provincia di Udine, il 12 agosto del 1889. Compiuti gli studi classici a Udine e conseguita nel 1912 la laurea in Giurisprudenza a Padova, perfezionò la sua formazione in diritto commerciale a Monaco con Karl Gareis e a Padova con Alfredo Rocco. Nel 1916 ottenne la libera docenza in Diritto commerciale all'Università di Padova e vinse il concorso di straordinario all'Università di Urbino, dove divenne ordinario nel 1918 e insegnò, salva la parentesi della Prima Guerra Mondiale, fino al 1920. Dopo le Università di Sassari, Messina, Trieste (dove fu anche Rettore), Pavia e Padova, nel 1936 approdò all'Università di Roma. Allievo di Rocco, raccolse molti degli insegnamenti metodologici di Vivante, con il quale collaborò alla redazione del progetto di Codice di commercio del 1922 (sarebbe stato altresì componente della sottocommissione del 1925 per il Codice di commercio presieduta da D'Amelio). Nel 1938, a seguito della morte di Sraffa e delle dimissioni di Vivante, assunse la direzione della « Rivista del diritto commerciale » insieme a Giuseppe Valeri e Lorenzo Mossa. Sostenitore del Fascismo, tanto da essere colpito da un provvedimento di « epurazione » dopo la guerra, fu dal 1929 deputato e collaborò alacremente all'attività legislativa del regime. Tra i massimi esperti, date le sue origini e le sue vicende professionali, del diritto austriaco, fu relatore del progetto di estensione della legislazione italiana alle nuove province, che sarebbe poi diventato il r.d. 4 novembre 1928, n. 2325. Il suo nome è però ovviamente legato soprattutto alla codificazione civile unitaria italiana del 1942, nella cui formazione, pur oscillando tra tesi autonomista e tesi unitaria,

e le « moderate » soluzioni del « progetto del codice di commercio redatto dalla Commissione Reale » ⁽¹²⁹⁾, Mossa invocava dunque « una trasformazione radicale », « una ricostruzione del diritto commerciale » che ne facesse l'« ordinamento uniforme delle imprese » ⁽¹³⁰⁾. Ferma restando l'« inesauribile » diversità dal diritto civile, condivisa ormai perfino da Vivante ⁽¹³¹⁾, non era « davvero » con quel « Progetto che il diritto commerciale dell'Italia » avrebbe potuto « marciare verso il progresso » ⁽¹³²⁾. Senza ascoltare « la viva voce del tempo », « senza correre incontro ai nuovi fatti », adagiandosi « nella forma floscia dei codici esistenti », la Commissione reale del 1924 aveva presentato, « più che una codificazione », « un'ampia riforma », che manteneva « intatta la linea tradizionale », intatto il « sistema oggettivo », intatta la vecchia « tradizione del codice oggettivo » ⁽¹³³⁾. Per voltare pagina, per mettersi al passo con la storia,

ebbe un ruolo da protagonista. Fu autore di una gran mole di scritti, saggi e monografie in materia di diritto commerciale, molti dei quali, oltre che citati nelle note seguenti, raccolti nei suoi tre volumi di *Scritti giuridici* (Padova, 1936-1961). Morì a Roma il 25 ottobre del 1972.

⁽¹²⁹⁾ A. ASQUINI, *Codice di commercio, Codice dei commercianti o Codice unico di diritto privato?*, in « Rivista del diritto commerciale », 1927, I, pp. 505 ss., poi in ID., *Scritti giuridici*, Padova, Cedam, 1936, vol. I, pp. 26-48.

⁽¹³⁰⁾ L. MOSSA, *Per il nuovo Codice di commercio*, in « Rivista del diritto commerciale », 1928, I, pp. 20-21. Sulle diverse prospettive di Asquini e Mossa P.G. JAEGER, *La nozione d'impresa dal codice allo statuto*, cit., pp. 12-18.

⁽¹³¹⁾ Nel 1925 l'anziano maestro aveva « pubblicamente » fatto « atto parziale di conversione », ormai convinto « che, almeno per ora, quella fusione dei due codici recherebbe un grave danno al progresso del diritto privato e alla sua funzione pratica »: C. VIVANTE, *L'autonomia del diritto commerciale e i progetti di riforma*, in « Rivista del diritto commerciale », 1925, I, pp. 572-576. La sua vecchia posizione, tuttavia, era fatta propria in quegli stessi anni da una nuova generazione di giuristi, tra i quali innanzitutto M. ROTONDI, *L'autonomia del Codice di commercio nei lavori della Commissione Reale per la riforma dei codici*, in *Studi dedicati alla memoria di Pier Paolo Zanzucchi dalla Facoltà di Giurisprudenza*, Milano, « Vita e pensiero », 1927, pp. 173-218, che aveva proposto in alternativa di sopprimere l'art. 54 del Codice di commercio vigente, in modo da circoscrivere effettivamente il diritto commerciale ai soli commercianti.

⁽¹³²⁾ L. MOSSA, *Per il nuovo Codice di commercio*, cit., p. 33.

⁽¹³³⁾ Ivi, pp. 16-33. Le critiche al progetto del Codice di commercio del 1925 erano già state ampiamente formulate in L. MOSSA, *Saggio per il nuovo Codice di commercio*, Sassari, Stamperia della Libreria Italiana e Straniera, 1927, e in ID., *Saggio Critico sul Progetto del nuovo Codice di Commercio*, in « Annuario di diritto comparato e di studi legislativi », a cura di S. Galgano, 1, 1927, pp. 170-244.

non sarebbe bastata « una semplice rielaborazione del progetto », ma sarebbe stata necessaria « una nuova opera di codificazione », un « nuovo Codice di commercio », il cui « ordito » avrebbe dovuto tessersi « sul capace e sonante telaio dell'impresa » (134).

Forte della sua dimestichezza con la cultura germanica, della sua apertura alla dimensione economica e della sua disponibilità ad andare “oltre” la « legge scritta », Mossa spiegava che l'impresa era l'asse portante della nuova economia, era organizzazione giuridicamente rilevante indipendentemente da ogni valutazione sul suo specifico oggetto, sul suo avere o no una funzione d'intermediazione; legava capitale e lavoro, organizzazione della produzione e comunità dei lavoratori (135). Il « concetto tradizionale del commerciante », « tale solo in quanto » avesse compiuto « atti di commercio », era del tutto superato, perché nella realtà il commerciante era « tale solo in quanto » guidava « una impresa », a prescindere dal tipo di atti compiuti (136). Quando il « diritto attuale » ricomprendeva « nella materia di commercio » solo gli « atti » riconducibili all'« attività caratteristica mercantile, o alle attività accessorie ma originali dei commercianti », non teneva conto del fatto che « la nozione di impresa » si allargava « anche a quelle senza oggetto commerciale » (137). L'« impresa » era « organizzazione », « i suoi atti » ricadevano nel diritto commerciale per il solo fatto di esserne parte, derivazione o emanazione, per il solo fatto di essere « organizzati, e come tali distinti da tutti gli atti simili e isolati » (138).

Ad Asquini, che lo accusava di essersi lasciato « attrarre dall'esotico miraggio di un codice professionale di tipo germanico » (139), Mossa replicava che non al Codice tedesco si ispirava, ma a « quello svizzero », che considerava « commercianti », a prescindere dall'iscrizione in un registro, « i titolari di imprese organiz-

(134) L. MOSSA, *Per il nuovo Codice di commercio*, cit., pp. 31-33.

(135) P. GROSSI, *Itinerarii dell'impresa*, cit., pp. 1009-1015.

(136) L. MOSSA, *Per il nuovo Codice di commercio*, cit., p. 21.

(137) Ivi, pp. 20-21.

(138) Ivi, p. 20.

(139) A. ASQUINI, *Codice di commercio, Codice dei commercianti o Codice unico di diritto privato?*, cit., p. 48.

zate in forma commerciale »⁽¹⁴⁰⁾. Non si trattava solo di passare da un modello oggettivo a uno soggettivo, di approntare « un ordinamento professionale », uno « statuto personale del commerciante », ma di ripensare il diritto commerciale come « un regime organico » dell'« organismo d'impresa » (nome, capacità, rappresentanza, sede, patrimonio, segni distintivi, attività, diritti, rapporti, circolazione, successione, trasformazione, concorrenza, etc.)⁽¹⁴¹⁾. « Ogni organizzazione economica » che avesse avuto le « proporzioni » e le « forme di impresa » avrebbe dovuto ricadere, con i suoi atti, i suoi soggetti e i suoi beni, nella « materia commerciale », a differenza dell'« atto isolato » o del « traffico isolato »⁽¹⁴²⁾. Detto altrimenti: « l'organizzazione economica dell'impresa » sarebbe stata di per sé sufficiente « a qualificarne commerciale la costituzione e la operosità », anche nel caso limite dell'« impresa agraria »⁽¹⁴³⁾.

5. *Oltre la proprietà. Dal « diritto vivente delle imprese » al “Progetto Asquini”.*

Le sollecitazioni di Mossa, di questo « Mida » che trasformava

⁽¹⁴⁰⁾ L. MOSSA, *Per il nuovo Codice di commercio*, cit., p. 21. In particolare, sulla polemica tra Mossa e Asquini, cfr. R. TETI, *Codice civile e regime fascista. Sull'unificazione del diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 89-99.

⁽¹⁴¹⁾ L. MOSSA, *Per il nuovo Codice di commercio*, cit., p. 23.

⁽¹⁴²⁾ Ivi, pp. 22-29.

⁽¹⁴³⁾ Ivi, p. 22. Ma sul sottile ragionamento, tecnicamente imperniato sul concetto di « organismo », svolto da Mossa affinché l'impresa agraria potesse rientrare nel diritto commerciale, cfr. A. IANNARELLI, *L'imprenditore agricolo e le origini del libro V del Codice civile*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 30, 2001, tomo II, pp. 525-528. E per un quadro sulle origini e sugli indirizzi della dottrina agraristica nell'età fascista si vedano P. GROSSI, *Il momento storico-giuridico nella elaborazione dottrinale dell'autonomia del diritto agrario*, in « Rivista di diritto agrario », 1972, I, pp. 35-44, A. IANNARELLI, *La cultura agraristica tra codificazione e costituzione (1935-1952)*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 28, 1999, *Continuità e trasformazione*, cit., tomo I, pp. 631-712, N. IRTI, *Le due scuole del diritto agrario e Sviluppo storico e posizione sistematica del diritto agrario italiano*, entrambi in Id., *Scuole e figure del diritto civile*, Milano, Giuffrè, 1982, rispettivamente pp. 149-199 e 201-208, e F. MARINELLI, *Scienza e storia del diritto civile*, Roma-Bari, Laterza, 2009, pp. 178-182.

« in diritto tutto quello che vedeva », non cadevano nel vuoto ⁽¹⁴⁴⁾. Dalla metà degli anni Trenta, nonostante « il lento moto della teoria » in Italia, la sua voce non era più isolata ⁽¹⁴⁵⁾. Ascarelli (1903-1959), Cesarini Sforza (1886-1965), Finzi (1884-1973) e Greco (1889-1974) rileggevano le trasformazioni del diritto commerciale partendo dal ruolo assunto dall'impresa nel contesto dell'economia organizzata ⁽¹⁴⁶⁾. « Fuori dal codice di commercio » — osservava nel 1934 Greco ⁽¹⁴⁷⁾ — prosperava « il diritto vivente delle

⁽¹⁴⁴⁾ S. SATTA, *Il professor Lorenzo Mossa*, cit., p. 493. Mossa aveva continuato la sua personale “battaglia” senza un attimo di sosta, come dimostrano alcuni scritti dei primi anni Trenta: *Programma del corso di Diritto commerciale per l'anno 1929-30 nella Regia Università di Pisa*, Pisa, Nistri Lischi, 1933; *Principii del diritto economico*, Quattro conferenze, tenute alla Universidad Internacional de Verano, in Santander, agosto 1934, e *L'impresa nell'ordine nuovo*, entrambi in ID., *L'impresa nell'ordine corporativo*, cit., rispettivamente pp. 83-152 e 153-173.

⁽¹⁴⁵⁾ L. MOSSA, *L'impresa nell'ordine nuovo*, cit., p. 167.

⁽¹⁴⁶⁾ Su questi sviluppi della scienza giuridica italiana cfr. P. GROSSI, *Itinerari dell'impresa*, cit., pp. 1015-1030; ID., *Scienza giuridica italiana*, cit., pp. 205-211, 230-235 e 247-256; ID., *Enrico Finzi: un innovatore solitario*, ora in E. FINZI, “L'officina delle cose”. *Scritti minori*, a cura di P. Grossi, Milano, Giuffrè, 2013, pp. V-LXI; N. IRTI, *Un inquieto dialogo sul corporativismo (proprietà e impresa in W. Cesarini Sforza)*, in « Rivista trimestrale di diritto e procedura civile », 1987, pp. 237-245; I. STOLZI, *L'ordine corporativo*, cit., pp. 301-406; ID., *Gli equilibri e i 'punti di vista': 'interno' ed 'esterno' nella rappresentazione della dinamica corporativa. Un'ipotesi di dialogo tra Lorenzo Mossa e Widar Cesarini Sforza*, in *Ordo iuris. Storia e forme dell'esperienza giuridica*, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 219-258; R. TETI, *Codice civile e regime fascista*, cit., pp. 110-142.

⁽¹⁴⁷⁾ Paolo Greco nacque il 26 giugno del 1889 a Napoli, dove conseguì la laurea in Giurisprudenza e intraprese la carriera forense. Vincitore di concorso, fu chiamato a ricoprire la cattedra di Diritto commerciale all'Università di Macerata nel 1931, all'Università di Parma nel 1933 e all'Università di Milano nel 1936. Insegnò anche alla Bocconi, di cui fu Rettore. Direttore dal 1947 della « Rivista del diritto commerciale », insieme ad Asquini, De Gregorio e Rotondi, fu autore di numerosi saggi, note e monografie in materia di diritto commerciale e diritto del lavoro, da *I titoli rappresentativi della merce* (Napoli, 1915) a *Delegazione e obbligazione nel diritto civile italiano* (Napoli, 1928), dal *Corso di diritto commerciale* (Torino, 1936) al *Corso di diritto commerciale e industriale* (Torino, 1948), da *Il contratto di lavoro* (Torino, 1939) a *Le invenzioni e i modelli industriali* (Torino, 1968), monografie, queste ultime due, apparse nel *Trattato di diritto civile italiano* diretto da Vassalli. Profondamente attaccato all'ideologia liberale, presiedette il Comitato nazionale di liberazione del Piemonte, le cui vicissitudini raccontò nella *Cronaca del Comitato piemontese di liberazione nazionale* (in *Aspetti della Resistenza in Piemonte*, Torino, 1950). Morì a Torino il 24 maggio del 1974.

imprese, che è quello che quotidianamente si applica » (148). « Il nuovo astro della vita giuridica italiana » — l'« ordinamento sindacale e corporativo » — poneva « nuovi e forse anche più gravi problemi all'esistenza e alle funzioni del diritto commerciale » (149). Di fronte alle « moderne forme di organizzazione d'intrapresa » e alla « diffusa tendenza delle operazioni e atti di commercio a costituire unità o elementi di masse omogenee », non restava che ridisegnare l'ossatura del diritto commerciale in maniera tale da sostituire l'organizzazione ai singoli atti, la comunità all'individuo, l'impresa alla proprietà (150).

« Il superamento del liberalismo e dell'individualismo economico » — condivideva in quello stesso anno Ascarelli (151) — era

(148) P. GRECO, *Aspetti e tendenze odierne del diritto commerciale*, in « Rivista del diritto commerciale », 1934, I, pp. 341-342. Era quello stesso « diritto vivente che sorge dai fatti » dal quale metteva in guardia, con riferimento ai pregiudizi che la « pratica sempre più diffusa dei contratti-tipo » avrebbe potuto causare agli « interessi dei consumatori », A. ASQUINI, *L'unità del diritto commerciale e i moderni orientamenti corporativi*, 1931, poi in ID., *Scritti giuridici*, cit., vol. I, pp. 49-70.

(149) P. GRECO, *Aspetti e tendenze odierne del diritto commerciale*, cit., p. 335.

(150) Ivi, p. 338.

(151) La figura di Tullio Ascarelli — nato a Roma il 6 ottobre del 1903 da Attilio, membro di « un'illustre famiglia di ebrei sefarditi », ed Elena Pontecorvo, esponente di una « famiglia di importanti industriali tessili di Pisa » (cfr. M. STELLA RICHTER JR, *Ascarelli, Tullio*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., vol. I, pp. 108-111) — è tra le più affascinanti e influenti della storia giuridica italiana. Egli non fu solo un geniale studioso del diritto commerciale, ma un pensatore completo, un teorico generale, l'alfiere di una « rivoluzione » nel metodo e nella concezione delle fonti del diritto e dell'interpretazione. Allievo di Vivante, si laureò in Giurisprudenza con la lode a Roma il 13 luglio del 1923, non ancora ventenne, con una tesi su *Le società a responsabilità limitata e la loro introduzione in Italia* (in « Rivista del diritto commerciale », 1924, I, pp. 419-466). L'anno successivo, dopo aver vinto una borsa di studio della Fondazione Parenzo e un assegno del Ministero della Pubblica istruzione per un soggiorno di ricerca in Germania, insegnava Diritto commerciale all'Università di Ferrara (cfr. M. STELLA RICHTER JR, *Tullio Ascarelli studente*, in « Rivista delle società », 2009, pp. 1237-1280). Conseguita la libera docenza nel 1925, vinse il concorso per professore straordinario nel 1926 a Ferrara e insegnò quindi a Venezia, a Cagliari e a Catania. Ordinario nel 1932, insegnò a Parma (1932), a Padova (1933) e a Bologna (1935), finché nel 1938, a seguito dell'emanazione delle leggi razziali, fuggì all'estero, in Inghilterra, in Francia e infine, dopo l'occupazione di Parigi da parte dei Nazisti nel 1940, in Brasile, dove trovò un ambiente congeniale alle sue aspirazioni scientifiche e professionali. Incaricato all'Università di San Paolo (città nella quale esercitò con successo anche l'attività professionale),

« nella realtà delle cose »⁽¹⁵²⁾. All'arretrare del « diritto commerciale tradizionale », basato, « in una considerazione atomistica e formale », su « singoli individui nelle loro caratteristiche, accomu-

tornò in Italia nel 1946 per riprendere l'insegnamento a Bologna, ma mantenne con il Brasile un rapporto privilegiato, tornandovi per lunghi periodi e lasciandovi la famiglia fino al 1953, quando fu chiamato all'Università di Roma sulla cattedra di Diritto industriale. Nell'ottobre del 1959 fu chiamato a ricoprire la cattedra di Diritto commerciale alla Facoltà di Giurisprudenza di Roma, dove però morì il 20 novembre dello stesso anno. « Viaggiatore per l'intero arco della sua vita, sia in senso proprio, sia in senso traslato », fu alla perenne ricerca di un equilibrio tra la dimensione fattuale e storicistica del fenomeno giuridico e la tradizione legalistica e statualistica del garantismo liberale (P. GROSSI, *Le aporie dell'assolutismo giuridico (Ripensare, oggi, la lezione metodologica di Tullio Ascarelli)*, in ID., *Nobiltà del diritto*, cit., pp. 445-504). All'origine del suo itinerario di viaggio era l'insoddisfazione per la cultura positivistica, per un quadro delle fonti monopolizzato dal Codice, per un diritto ridotto a mero testo, per una prospettiva chiusa nei confini del diritto nazionale e contemporaneo (cfr. anche N. BOBBIO, *L'itinerario di Tullio Ascarelli*, in *Studi in memoria di Tullio Ascarelli*, vol. I, Milano, Giuffrè, 1969, pp. LXXXVII-CXL, poi in ID., *Dalla struttura alla funzione*, Roma-Bari, Laterza 2007, pp. 186-238). Fin dal saggio su *Il problema delle lacune e l'art. 3 disp. prel. cod. civ. nel diritto privato* (in « Archivio giuridico », 94, 1925, pp. 235-279) avrebbe predicato la necessità di un ripensamento del quadro delle fonti all'insegna del pluralismo, di una prospettiva universale e di un metodo comparatistico (cfr. *Premesse allo studio del diritto comparato*, 1945, poi in T. ASCARELLI, *Saggi giuridici*, Milano, Giuffrè, 1949, pp. 3-40, e *Studi di diritto comparato e in tema di interpretazione*, Milano, Giuffrè, 1952, pp. IX-LIII), di un recupero della dimensione storica e fattuale del fenomeno giuridico (*Sviluppo storico del diritto commerciale e significato dell'unificazione*, 1953, poi in T. ASCARELLI, *Saggi di diritto commerciale*, Milano, Giuffrè, 1955, pp. 7-33), ma soprattutto della restituzione all'interprete del suo ruolo creativo, di vivificatore del diritto (cfr. M. REALE, *La teoria dell'interpretazione nel pensiero di Tullio Ascarelli*, in « Rivista internazionale di filosofia del diritto », 1983, pp. 231-246), del suo essere « sempre da un lato "storico" di un dato preconstituito che cerca di intendere e ricostruire; dall'altro tuttavia sempre ed in qualche misura "legislatore" » (*L'idea di codice nel diritto privato e la funzione dell'interpretazione*, 1945, poi in T. ASCARELLI, *Saggi giuridici*, cit., p. 64). Fu tra i primi — come sottolineato da M. STELLA RICHTER JR, *Tullio Ascarelli*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero, Diritto*, cit., pp. 707-711 — a cogliere le ripercussioni che l'avvento di un modello economico basato sulla libertà d'iniziativa economica e sulla produzione di massa ebbe sull'identità del diritto commerciale (*Sviluppo storico*, cit.), a costruire una disciplina del diritto industriale intorno al tema della concorrenza (*Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1956), a segnalare l'esigenza di un'adeguata tutela per i consumatori (*Teoria della concorrenza e interesse del consumatore*, 1953, in T. ASCARELLI, *Saggi di diritto commerciale*, cit., pp. 35-128).

⁽¹⁵²⁾ T. ASCARELLI, *La funzione del diritto speciale e le trasformazioni del diritto commerciale*, in « Rivista del diritto commerciale », 1934, I, p. 8.

nati nell'unica qualifica di commerciante », e su « singoli contratti nelle loro caratteristiche formali, prescindendo dalle categorie alle quali appartenevano i loro soggetti », corrispondeva l'avanzare del nuovo diritto dell'economia organizzata, articolato in « imprese », « organismi », aggregazioni d'imprenditori, lavoratori e creditori, organizzazioni di categoria ⁽¹⁵³⁾. La materia di commercio — era la conseguenza tratta da Greco — aveva bisogno di « leggi adatte alle sue peculiarità », in virtù delle quali archiviare i « vecchi principi atomistici » e valorizzare quella « nuova e originale figura di ente pubblico » che l'« ordinamento corporativo » aveva istituzionalizzato: « la figura dell'impresa commerciale » ⁽¹⁵⁴⁾.

Al di là del modo di concepire il rapporto con la proprietà, quel che non era più in discussione, nella cornice ideologica del corporativismo, era la centralità sistematica assunta dalla nozione giuridica d'impresa ⁽¹⁵⁵⁾. Per sconfiggere lo « stridente anacronismo nei rap-

⁽¹⁵³⁾ Ivi, pp. 9-11.

⁽¹⁵⁴⁾ P. GRECO, *Aspetti e tendenze odierne del diritto commerciale*, cit., pp. 342-353.

⁽¹⁵⁵⁾ Si vedano da un lato W. CESARINI SFORZA, *Proprietà e impresa*, in « Archivio di studi corporativi », 9, 1938, poi in *La concezione fascista della proprietà privata*, Roma, Arte della Stampa, 1939, pp. 363-377; dall'altro lato E. FINZI, *Verso un nuovo diritto del commercio*, in « Archivio di studi corporativi », 4, 1933, e *Diritto di proprietà e disciplina della produzione*, in *Atti del Primo Congresso Nazionale di diritto agrario*, Firenze, Ricci, 1936, ora entrambi in E. FINZI, *L'officina delle cose*, cit., rispettivamente pp. 71-98 e 39-69. Ma si vedano anche, nel citato volume collettaneo dal titolo *La concezione fascista della proprietà privata*, R. BALZARINI, *Il concetto di proprietà nello Stato corporativo*, C.A. BIGGINI, *Riforma dei codici e diritto di proprietà*, F. FERRARA, *La proprietà come "dovere sociale"* e lo stesso L. MOSSA, *Trasformazione dogmatica e positiva della proprietà privata*. Non mancavano ovviamente gli approcci di tipo tradizionale, rivolti da un lato agli atti di commercio, come nel saggio di G. DE SEMO, *Appunti per la teoria degli atti di commercio*, in *Studi giuridici per l'anno 1936-37-XV*, Firenze, Cya, 1937, pp. 3-39 (che già vedeva però nelle « imprese » degli « atti commerciali per il modo del loro compimento »), dall'altro all'azienda, come nell'opera, peraltro corredata da un'ampia bibliografia, di M. CASANOVA, *Studi sulla teoria dell'azienda*, Roma, Foro Italiano, 1938 (che a p. 11 raggruppava comunque tutte le forme d'impresa « sotto un unico concetto che consiste nell'organizzazione di strumenti personali e reali per l'esercizio di una attività produttiva di servizi o di beni destinati allo scambio »). Ma già prima, tra gli altri, G. FINOCCHIARO, *L'avviamento dell'azienda commerciale*, in « Archivio giuridico », 91, 1924, pp. 54-70, e G. CARRARA, *Sul concetto di azienda*, ivi, 97, 1927, pp. 180-199.

porti commerciali» — spiegava infatti Finzi ⁽¹⁵⁶⁾ — occorreva superare «l'individualismo atomistico economico e giuridico» del secolo XIX, il sistema basato sulla disciplina dell'«atto di commercio, isolatamente considerato, indifferenziato quantitativamente, astratto dalla organizzazione aziendale», e approdare a un sistema «a base prevalentemente collettiva, corporativa», rivolto all'«organizzazione» dei «fattori produttivi», all'«impresa» e all'«azienda», all'«unità economica che deve costruirsi unitariamente anche nel diritto», alle «pluralità di soggetti o di cose, le quali devono concepirsi organicamente unite nella loro funzione economica» ⁽¹⁵⁷⁾. La concezione «prospettata dal Mossa», in quest'ottica, rappresentava la chiave di volta per la costruzione di «un ordinamento giuridico, di cui l'impresa costituisce il centro di convergenza e di irradiazione», sotto il profilo dell'«organizzazione interna» e dei «rapporti esterni», dei «collegamenti con altre imprese» e dei «vincoli di carattere pubblicistico, oggi corporativo» ⁽¹⁵⁸⁾.

Il processo di riforma poteva ricominciare sotto nuovi auspici ⁽¹⁵⁹⁾. Sospesi nel 1936 dal ministro della Giustizia Solmi

⁽¹⁵⁶⁾ Enrico Finzi nacque l'8 settembre del 1884 a Mantova. Dopo un primo anno all'Università di Torino, si laureò nel 1907 in Giurisprudenza a Bologna (con il *Saggio intorno alla formazione storica di alcuni istituti giuridico-sociali*, Mantova, 1907), dove entrò in contatto con Giacomo Venezian, il civilista che più di altri ne avrebbe influenzato le scelte tematiche e metodologiche. Trasferitosi a Firenze, intraprese la carriera forense presso lo studio del processualista Carlo Lessona. Nel 1915 conseguì la libera docenza in Diritto civile all'Università di Bologna, presentando il volume su *Il possesso dei diritti* (Roma, 1915), suo primo e più importante lavoro monografico, dedicato al filosofo pragmatista Mario Calderoni. La sua carriera accademica fu decisamente rallentata dalle posizioni non conformiste (divenne ordinario alla Facoltà di Giurisprudenza di Firenze solo nel 1946). Antiformalista, fu, secondo la definizione di P. GROSSI, *Enrico Finzi: un innovatore solitario*, cit., pp. V-LXI, un «innovatore solitario», che predicò in solitudine (o comunque in selezionata compagnia) l'egemonia dei fatti economici e sociali, la storicità del diritto, il primato della natura delle cose. Una visione storico-sociologica che affiora chiaramente anche nella sua seconda monografia, intitolata *Studi sulle nullità del negozio giuridico. L'art. 1311 del Codice civile* (Bologna, 1920). Morì a Firenze il 5 gennaio 1973.

⁽¹⁵⁷⁾ E. FINZI, *Verso un nuovo diritto del commercio*, cit., pp. 85-88.

⁽¹⁵⁸⁾ P. GRECO, *Aspetti e tendenze odierne del diritto commerciale*, cit., p. 341.

⁽¹⁵⁹⁾ Nelle more erano entrate in vigore alcune leggi speciali: il r.d. del 21 dicembre 1923, n. 1736, sull'assegno bancario; la legge del 10 luglio 1930, n. 905, sul fallimento;

(1873-1944) — perplesso sull'opportunità di procedere alla codificazione di un Codice di commercio, mentre il quadro economico si trasformava e la cornice ideologica del regime sembrava suggerire direttive unificanti ⁽¹⁶⁰⁾ — i lavori di “ricodificazione” riprendevano il 1° settembre del 1939, sotto la guida del nuovo Ministro Grandi (1895-1988) ⁽¹⁶¹⁾. Nel discorso pronunciato il 16 ottobre del 1939 dinanzi la Commissione delle assemblee legislative, Grandi delineava un programma di codificazione che riproponeva da un lato un Codice civile di quattro libri, con un libro delle obbligazioni e dei contratti il più possibile comune al diritto civile e al diritto commerciale (gli altri tre libri riguardavano « Le Persone », « La proprietà e i diritti reali » e « Le successioni »), dall'altro due autonomi Codici di commercio e marittimo, per la cui preparazione venivano costituiti « due ristretti Comitati », presieduti rispettivamente da Asquini e Scialoja ⁽¹⁶²⁾. « La Consegnà del Duce » era « precisa »: la

la legge del 4 giugno 1931, n. 660, contenente nuove sanzioni penali in materia di società commerciali; il r.d. del 14 dicembre 1933, n. 1669, sulla cambiale.

⁽¹⁶⁰⁾ Proprio in quegli anni, con motivazioni e prospettive diverse, rilanciavano « l'unità del diritto privato » A. ASCARELLI, *Problemi preliminari nella riforma del diritto commerciale*, in « Foro italiano », 1937, IV, cc. 25-36, e C. COSTAMAGNA, *Linee del diritto privato del Fascismo*, in « Lo Stato », 1937, pp. 1-34, che si chiedeva come si potesse « sostenere nell'orbita di un diritto privato fascista la distinzione tra le norme del cosiddetto “diritto civile” e le norme di un “diritto commerciale”, quale era stata adottata dalla maggior parte delle codificazioni del secolo scorso » (p. 14).

⁽¹⁶¹⁾ Le più informate ricostruzioni, per quanto tra loro difformi, sono quelle di R. BONINI, *Premessa storica*, in *Trattato di Diritto Privato*, diretto da P. Rescigno, vol. I, *Premesse e disposizioni preliminari*, Torino, Utet, 1999², pp. 216-292, A. IANNARELLI, *L'imprenditore agricolo e le origini del libro V*, cit., pp. 511-583, N. RONDINONE, *Storia inedita della codificazione civile*, Milano, Giuffrè, 2003, e R. TETI, *Codice civile e regime fascista*, cit., pp. 142-222. Due efficaci sintesi in C. GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia*, cit., pp. 235-241, e A. PADOA SCHIOPPA, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, cit., pp. 558-560.

⁽¹⁶²⁾ D. GRANDI, *La Riforma fascista dei Codici*, Discorso pronunciato il 16 ottobre 1939-XVII alla Commissione delle Camere legislative per la Riforma dei Codici, in « Il Foro italiano », 1939, IV, cc. 241-256. Del comitato presieduto da Asquini facevano parte i professori universitari Alfredo De Gregorio, Alfredo De Marsico, Giuseppe Ferri, Giancarlo Frè, Paolo Greco, Francesco Messineo e Salvatore Satta, i presidenti di sezione della Cassazione Antonio Azara, Vincenzo De Ficchy e Gaetano Miraulo, il capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia Dino Mandrioli e il Capo dell'Ufficio legislativo dello stesso Ministero Gaetano Azzariti, oltre all'avvocato Luigi Biamonti, al

riforma dei Codici avrebbe perentoriamente dovuto concludersi entro il 1940 ⁽¹⁶³⁾.

L'8 giugno del 1940, pertanto, Asquini presentava a Grandi « il nuovo progetto di codice di commercio » in 1012 articoli, che « sostituiva al concetto di atto obiettivo di commercio quello soggettivo di attività organizzata (professionalmente) ad impresa » ⁽¹⁶⁴⁾. Nella lettera di presentazione al Guardasigilli, Asquini spiegava che la disciplina delle obbligazioni veniva unificata e inserita nel Codice civile, mentre nel Codice di commercio, diviso in sei libri (Disposizioni generali, Società e associazioni commerciali, Contratti commerciali, Titoli di credito, Procedure concorsuali, Disposizioni penali) rimanevano solo « i contratti speciali tipicamente commerciali », i titoli di credito e « gli istituti commerciali — impresa ed azienda, società, contratti speciali, fallimento — » che esprimevano « un nuovo spirito, secondo le esigenze dell'economia del nostro secolo, che non è più economia individualistica, ma economia organizzata » ⁽¹⁶⁵⁾.

Era la vittoria di Mossa, non su tutta la linea, ma certo su più fronti. Nella *Relazione al progetto preliminare di Codice di commercio*, il passaggio dal sistema oggettivo degli atti di commercio a quello professionale dell'organizzazione d'impresa era ormai non solo metabolizzato, ma anche spiegato e storicizzato. Il Codice del 1882, « come gran parte delle legislazioni del secolo scorso », aveva « seguito il modello francese, e una delle più rudi fatiche della dottrina e della giurisprudenza dell'ultimo cinquantennio » era stata « quella di ridurre a sistema la serie empirica degli “atti oggettivi di

presidente di sezione di Corte d'appello Giuseppe Lampis, al consigliere di Cassazione Giacomo Russo e ai magistrati Carlo Felice Di Majo, Nicola Picella, Giuseppe Potenza e Gaetano Scarpello. Sulla codificazione del diritto marittimo si veda ora E. SPAGNESI, *Il Codice della navigazione. Una vicenda giuridica speciale*, Pisa, Il Campano, 2014.

⁽¹⁶³⁾ D. GRANDI, *La Riforma fascista dei Codici*, cit., c. 242.

⁽¹⁶⁴⁾ Come ricostruito dallo stesso A. ASQUINI, *Codice di commercio*, cit., pp. 250-255. Sul “progetto Asquini” cfr. A. IANNARELLI, *L'imprenditore agricolo e le origini del libro V*, cit., pp. 514-528, e R. TETI, *Codice civile e regime fascista*, cit., pp. 142-151.

⁽¹⁶⁵⁾ *Lavori preparatori del Codice civile (anni 1939-1941). Progetti preliminari del libro delle obbligazioni, del Codice di commercio e del Libro del lavoro*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1942, vol. I, p. LXXVIII.

commercio” enumerati dal codice »⁽¹⁶⁶⁾. Ora, 1940, a essere decisiva, nell’« abbandono della facciata “oggettiva” francesizzante del codice attuale » e nel conseguente « ritorno alla struttura “soggettiva” del diritto commerciale », era la considerazione che « in un tipo di ordinamento giuridico » come quello fascista, « fondato su un’economia organizzata a struttura corporativa e quindi professionale, il codice di commercio » avrebbe dovuto « avere la stessa impronta », nel senso di farsi « legge dell’economia organizzata che fa capo all’impresa commerciale, industriale, bancaria, assicurativa »⁽¹⁶⁷⁾.

Nonostante la scelta di non « attribuire all’elemento formale (organizzazione ad impresa) una assoluta rilevanza »⁽¹⁶⁸⁾ — da cui discendevano le limitazioni sull’oggetto dell’attività delle imprese commerciali (art. 1), la rilevanza data all’« esercizio professionale » « della mediazione » e « della rivendita di merci al minuto nelle forme del piccolo commercio » (art. 2) e soprattutto la conservazione della categoria degli atti di commercio assoluti (art. 5)⁽¹⁶⁹⁾ — il nuovo progetto imperniava « la definizione della materia di commercio sul concetto di impresa », delimitava la « sfera di applicazione del diritto commerciale... fondamentalmente sul concetto di

⁽¹⁶⁶⁾ *Relazione al progetto preliminare di Codice di commercio*, in *Lavori preparatori del Codice civile (anni 1939-1941)*, cit., vol. III, p. 5, §. 2.

⁽¹⁶⁷⁾ Ivi, pp. 5-6, §. 2.

⁽¹⁶⁸⁾ Ivi, p. 11, §. 6. Si considerava perciò « commerciale » non « ogni attività » organizzata ad impresa, « ma solo quelle attività che hanno per oggetto la produzione di cose o servizi per lo scambio, il commercio in senso economico, le operazioni di banca e di assicurazione » (*ibidem*).

⁽¹⁶⁹⁾ Il progetto — rilevava G.B. FERRI, *L’impresa nel sistema del progetto del Codice di commercio*, in « Diritto e pratica commerciale », 1940, pp. 193-202 — sostituiva « alla nozione dell’atto di commercio, la nozione d’impresa, cioè dell’organizzazione produttiva », intorno alla quale costruiva « il sistema del nuovo codice », abbandonando « virtualmente » « il sistema obiettivo » e ritornando « implicitamente, con l’adozione di concetti moderni, al sistema subbiettivo proprio della tradizione commercialistica italiana ». E « tuttavia » non traeva « dal sistema adottato tutte le possibili conseguenze », perché « l’impresa » non era considerata « produttiva della commercialità in quanto tale », ma in quanto si realizzava « in determinati campi, che sono appunto fissati nell’art. 1 », perché si consideravano commerciali talune attività anche in difetto di « una vera e propria organizzazione produttiva » (art. 2) e « quello che è più grave » perché si consideravano commerciali « una serie di rapporti obbiettivi » (art. 5).

impresa commerciale, anziché sulla base dell'atto di commercio », si apriva, rivelando la sua « base professionale », nel segno dell'organizzazione d'impresa ⁽¹⁷⁰⁾.

« Finalmente » — esultava Mossa — « il diritto della impresa » emergeva « nella sua veridica espressione, nell'annunciato orientamento della codificazione verso l'ordine giuridico della economia » ⁽¹⁷¹⁾. Il processo era stato lento, lungo, silenzioso. Mossa aveva già visto « splendere » l'« aurora di questo diritto dell'impresa » quando « i riformatori del codice di commercio, nel progetto del 1925, lo cullavano ancora nella decrepita culla dell'atto di commercio », quando la sua « critica fasciava di fiamme inconsumabili quel Progetto, nel suo ritardo nell'intonarsi alle nuove esigenze dell'economia » ⁽¹⁷²⁾. La dottrina aveva preferito « stagnare nelle discussioni abitudinarie », perfino « quando nell'elevarsi del nuovo ordine corporativo e del lavoro, l'impresa » aveva assunto « nella vita della nazione gigantesca importanza » ⁽¹⁷³⁾. Ma ora, ora che anche la Carta del Lavoro stava per essere « innalzata a valore di legge suprema dello Stato », non potevano esserci più dubbi: se « il secolo passato » era « stato il secolo del commerciante », « il secolo ventesimo » era « il secolo dell'imprenditore » ⁽¹⁷⁴⁾.

⁽¹⁷⁰⁾ *Relazione al progetto preliminare di Codice di commercio*, cit., pp. 6-10, §§. 2-6. E « il concetto d'impresa » assunto « alla base del progetto » era « quello professionale del nostro ordinamento corporativo: organizzazione professionale di lavoro o, funzionalmente, attività professionale organizzata » (ivi, p. 11). Di seguito il testo dell'art. 1 del progetto: « la legge considera commerciale ogni attività organizzata ad impresa avente per oggetto: 1) operazioni relative alla produzione di cose o di servizi destinati allo scambio; 2) operazioni relative alla interposizione nello scambio di cose mobili o immobili; 3) operazioni bancarie; 4) operazioni di assicurazione; 5) operazioni ausiliarie alle precedenti. ^{II} L'esercizio dell'agricoltura e della pastorizia, anche se organizzato ad impresa, non ha natura commerciale. ^{III} È tuttavia commerciale l'attività diretta alla trasformazione e all'alienazione dei prodotti dell'agricoltura e della pastorizia, che non rientri nell'esercizio normale dell'industria agricola o armentizia e dia luogo alla organizzazione di un'impresa autonoma » (*Lavori preparatori del Codice civile (anni 1939-1941)*, cit., vol. IV, *Progetto preliminare del Codice di commercio*).

⁽¹⁷¹⁾ L. MOSSA, *Contributo al diritto dell'impresa ed al diritto del lavoro*, in « Archivio di studi corporativi », 12, 1941, I, p. 74.

⁽¹⁷²⁾ Ivi, p. 77.

⁽¹⁷³⁾ Ivi, p. 73.

⁽¹⁷⁴⁾ Ivi, p. 77.

6. *Una « svolta storica ». Il Codice civile italiano del 1942: unificazione del diritto privato e centralità sistematica dell'impresa.*

La “ricodificazione” sembrava avviarsi a un epilogo. Accanto al nuovo Codice di commercio (“progetto Asquini”), prendeva forma un Codice civile articolato nei libri *Delle persone e della famiglia, Delle cose e dei diritti reali, Delle successioni per causa di morte e delle donazioni, Delle obbligazioni e dei contratti*, ai quali si aggiungeva, nel maggio del 1940, un libro *Della tutela dei diritti* ⁽¹⁷⁵⁾. Il 30 giugno del 1940 il Sottocomitato ministeriale presieduto dal presidente di Sezione della Cassazione Andrea Ferrara (1882-1954) trasmetteva alla Commissione delle Assemblee legislative anche il progetto preliminare del quarto libro, *Delle obbligazioni* ⁽¹⁷⁶⁾, colmando il vuoto lasciato dal *Progetto italo-francese di Codice delle obbligazioni e dei contratti* del 1927, che, adottato nel 1937 dalla Commissione Reale, era stato ritirato da Grandi, in quanto « superato », già il 23 agosto del 1939 ⁽¹⁷⁷⁾.

⁽¹⁷⁵⁾ D. GRANDI, *Delle Obbligazioni, dei Contratti e della Tutela dei diritti*, Discorso pronunciato nella Commissione del Senato e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il 25 maggio 1940. Cfr. F. VASSALLI, *Motivi e caratteri della codificazione civile*, 1947, in Id., *Scritti giuridici*, Milano, Giuffrè, 1960, vol. III, tomo II, *Studi vari (1942-1955)*, pp. 626-627, nota 1, che rivendicava a sè la novità di quest'ultimo libro. Si veda sul punto R. BONINI, *Premessa storica*, cit., pp. 260-261. Dopo la presentazione del progetto preliminare, avvenuta il 27 settembre del 1930, il progetto definitivo del Libro I *Delle persone e della famiglia* fu redatto nel 1936 e il testo definitivo promulgato con il r.d. del 12 dicembre 1938, n. 1852. Il progetto preliminare del Libro II *Delle cose e dei diritti reali* fu presentato dalla Sottocommissione Reale del 1924 il 14 agosto del 1937 e rivisto dalla Commissione delle Assemblee legislative presieduta da Mariano D'Amelio nel 1940. Un primo progetto preliminare del Libro III *Delle successioni e donazioni* fu presentato il 23 marzo del 1936, revisionato dopo la nomina di Grandi e promulgato con il r.d. del 26 ottobre 1939, n. 1586. Il 30 novembre del 1940 il Consiglio dei Ministri approvava i testi definitivi del Libro II *Della proprietà* (che sostituiva quello *Delle cose e dei diritti reali*) e del Libro *Della tutela dei diritti*. A parte le opere già citate, si vedano i dati offerti in *I lavori preparatori dei Codici italiani. Una bibliografia*, Roma, Ministero della Giustizia, Biblioteca Centrale Giuridica, 2013, pp. 6-9.

⁽¹⁷⁶⁾ Il 30 aprile il comitato aveva già presentato al Guardasigilli la parte generale del progetto: cfr. la lettera di presentazione in *Lavori preparatori del Codice civile (anni 1939-1941)*, cit., vol. I, p. LXXVII.

⁽¹⁷⁷⁾ D. GRANDI, *La riforma fascista dei Codici*, cit., c. 244. Sul *Progetto italo-francese di Codice delle obbligazioni e dei contratti*, promosso da Vittorio Scialoja nel 1916, cfr. G. CHIODI, « *Innovare senza distruggere* »: il progetto italo-francese di Codice delle

Ma nell'estate del 1940, proprio quando sembrava che le linee del disegno codificatorio fossero ormai definitivamente tracciate, i dubbi adombrati dal Duce sull'effettiva capacità dei nuovi Codici di riflettere i principi dell'ideologia corporativa riaccendevano la mai sopita questione dell'unificazione del diritto privato. Il progetto di un Codice di commercio consacrato alle ragioni del commercio e dell'industria tradiva lo spirito "unificante" del nuovo ordine corporativo, l'obiettivo di un ordinamento giuridico che abbracciasse, in nome del superiore interesse dello Stato, gli opposti interessi di categoria. Il bersaglio non era tanto l'idea di un Codice "economico" da affiancare a quello civile, ma la scelta di limitare questo Codice a un solo gruppo d'interessi, anziché schiuderlo all'intera sfera dell'economia, della produzione, del commercio e del lavoro: un Codice dell'economia corporativa ⁽¹⁷⁸⁾.

La storia della codificazione italiana entrava in una fase convulsa, caratterizzata da repentini cambi di rotta e opachi retroscena, dietro i quali si annidavano motivi ideologici, compiacenze al potere, gelosie personali ⁽¹⁷⁹⁾. Le novità discendevano dall'esigenza di conciliare le nuove categorie con l'ideologia fascista, le nuove delimitazioni disciplinari con l'ordinamento corporativo, le norme di diritto

obbligazioni e dei contratti (1927), in *Harmonisation Involves History? Il diritto privato europeo al vaglio della comparazione e della storia*, a cura di O. Troiano, G. Rizzelli, M.N. Miletta, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 225-326, poi in *Il Progetto italo francese delle obbligazioni* (1927). *Un modello di armonizzazione nell'epoca della ricodificazione*, a cura di G. Alpa e G. Chiodi, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 43-146. Per il coevo commento di uno dei protagonisti cfr. F. MAROI, *Il progetto italo-francese sulle obbligazioni*, I, *Parte generale*, Modena, Università degli Studi di Modena, 1928.

⁽¹⁷⁸⁾ Cfr. E. SOPRANO, *Codice di commercio o codice dell'economia corporativa?*, in « Il Foro italiano », 1937, IV, cc. 132-152. Interessante, sugli eventi di quell'estate, l'« episodio » ricordato dall'« assistente » di Asquini, G. OPPO, *Ancora sulla "svolta" del diritto commerciale*, in Id., *Principi e problemi del diritto privato. Scritti giuridici*, vol. VI, Padova, Cedam, 2000, pp. 181-187, ma in particolare pp. 182-183, a proposito della delusione del maestro per i dubbi palesati dal Capo del Governo durante la presentazione del progetto riguardo al senso di un autonomo Codice di commercio. Si vedano le ricostruzioni di A. IANNARELLI, *L'imprenditore agricolo e le origini del libro V*, cit., pp. 528-546, e R. TETI, *Codice civile e regime fascista*, cit., pp. 160-169.

⁽¹⁷⁹⁾ Si vedano i "retroscena" del processo di codificazione ricostruiti da N. RONDINONE, *Storia inedita della codificazione civile*, cit., in particolare pp. 335-444.

privato con la cornice costituzionale dello Stato ⁽¹⁸⁰⁾. Verificata l'impraticabilità di un *Codice della produzione e del lavoro*, dedicato all'impresa agricola, industriale e commerciale, e di un *Codice dell'economia*, comprendente il diritto commerciale, il diritto agrario e il diritto del lavoro (ma secondo alcuni anche i diritti reali e le obbligazioni), l'unico modo per realizzare l'unità disciplinare dell'economia restava quello dell'integrale unificazione dei codici.

Nella controversa relazione del 27 luglio 1940, con la quale presentava al Duce i due separati progetti del Codice di commercio e del Libro delle obbligazioni e dei contratti (ancora dunque ufficialmente « immutata la separazione » tra diritto civile e diritto commerciale), Grandi avvertiva esplicitamente che questi due Codici rappresentavano non « un punto di arrivo », bensì « semplicemente un punto di partenza » verso « la nuova legalità da esprimersi nel nuovo Codice » ⁽¹⁸¹⁾. Con l'inserimento della « Carta del Lavoro nel Codice civile », che Grandi chiedeva a Mussolini di avallare, sarebbe stato possibile inquadrare « il nuovo piano della Codificazione nel Regime Fascista », « fissare con organica unità il nuovo piano del Codice civile » e « rivedere tutto il problema specifico del diritto commerciale quale settore sino ad oggi considerato autonomo così da richiedere un codice separato » ⁽¹⁸²⁾.

Evidentemente allineatosi alle direttive di Mussolini — « alla ragione dell'autorità », « anziché all'autorità della ragione » ⁽¹⁸³⁾ — il Guardasigilli dichiarava dunque improvvisamente di considerare « superate dall'ordinamento corporativo fascista » le « ragioni storiche » che avevano fino ad allora giustificato « l'autonomia del Codice di commercio » ⁽¹⁸⁴⁾. L'« unificazione della disciplina del-

⁽¹⁸⁰⁾ G. ALPA, *La cultura delle regole*, cit., pp. 287-299.

⁽¹⁸¹⁾ *Relazione al Duce* del 27 luglio 1940, in *Lavori preparatori del Codice civile (anni 1939-1941)*, cit., vol. I, p. XXVIII.

⁽¹⁸²⁾ Ivi, pp. XXVIII-XXXIV.

⁽¹⁸³⁾ Così G. VALERI, *Il Codice di commercio. I. Come fu soppresso. - II. Come dovrà risorgere*, in « Rivista del diritto commerciale », 1945, I, pp. 14-15, il quale notava anche come Grandi fosse stato costretto « a sostenere, a breve distanza di tempo, la tesi opposta a quella svolta precedentemente ».

⁽¹⁸⁴⁾ *Relazione al Duce* del 27 luglio 1940, cit., p. XXXV. « Quale giustificazione » — il ministro aveva retoricamente chiesto poco prima — « trova ancora una duplicità di disciplina giuridica nel campo delle obbligazioni? » (ivi, p. XXXIV). Cfr., sulle ambi-

l'impresa » implicava « l'unificazione della disciplina generale delle obbligazioni », ma presupponeva ancora prima la confluenza del « lavoro » e dell'« impresa » in un unico « ordinamento » (185). Ufficialmente scartata l'idea di « un *Codice dell'Economia Corporativa* su basi interamente pubblicistiche » e quella di « un *Codice della Produzione e del Lavoro* (ovvero *Codice dell'Economia*) » al posto « del Codice di Commercio », « l'impresa e il lavoro » — era pertanto la conclusione di Grandi — avrebbero dovuto « formare materia di un libro autonomo del Codice Civile », da collocare « tra quelli della *Famiglia*, delle *Successioni*, della *Proprietà*, delle *Obbligazioni* » (186). Un « nuovo ordine sistematico », da completare mediante la riunione « in un solo ed ultimo libro (sesto libro del Codice Civile) » di « tutte le norme che attengono alla tutela dei diritti » (187).

La soluzione basata su un unico Codice di diritto privato diviso in sei libri diventava l'unica possibile, come a distanza di qualche mese avrebbe confermato anche Asquini, quando in una lettera del 2 novembre 1940 scriveva a Grandi che « se l'autonomia del diritto commerciale » avrebbe dovuto « essere sacrificata », l'unica strada sarebbe stata quella « dell'unificazione integrale col diritto civile » (188). Il 30 novembre del 1940 il Consiglio dei Ministri approvava la proposta di Grandi di elevare a principi generali dell'ordinamento giuridico le « dichiarazioni della Carta del Lavoro, nella quale sono fissate le regole della collaborazione tra le forze della Società Nazionale entro lo Stato, della iniziativa privata e della responsabilità dell'impresa » (189). Quattro giorni dopo, la decisione

guità e le oscurità del cambiamento annunciato da Grandi nel discorso del 27 luglio 1940, R. TETI, *Codice civile e regime fascista*, cit., pp. 160-164.

(185) *Relazione al Duce* del 27 luglio 1940, cit., p. XXXV. In realtà — come argomentato da A. IANNARELLI, *L'imprenditore agricolo e le origini del libro V*, cit., pp. 528-546 — Grandi e Asquini verosimilmente continuarono, in linea con gli ordini di Mussolini, a lavorare a un Codice dell'Economia corporativa da affiancare a quello civile.

(186) *Relazione al Duce* del 27 luglio 1940, cit., p. XXXVI.

(187) Ivi, pp. XXXVI-XXXVIII.

(188) Il testo della lettera è pubblicato in N. RONDINONE, *Storia inedita della codificazione civile*, cit., pp. 382-383.

(189) Così Grandi nella relazione al Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1940, in *Lavori preparatori del Codice civile*, cit., vol. I, pp. VII-VIII.

di virare su una codificazione unitaria veniva formalizzata nella riunione di un Comitato interministeriale presieduto da Grandi ⁽¹⁹⁰⁾: secondo Asquini e Vassalli, era questo il momento in cui « il ministro », « dopo una lunga discussione », faceva « propria » la « proposta concordata » di rinunciare « all'autonomia formale del codice di commercio » e di inserire il « contenuto del progetto del codice di commercio del 1940 in uno schema di codice civile unificato » ⁽¹⁹¹⁾; secondo Grandi, “sospettato” però di retrodatare gli eventi al fine di rivendicare a sè il merito della « svolta decisiva » ⁽¹⁹²⁾, il disegno, come si è illustrato, era invece già definito da mesi, tanto che in quella stessa riunione sarebbe stato approvato un primo progetto di libro « Dell'impresa e del lavoro » ⁽¹⁹³⁾.

⁽¹⁹⁰⁾ Alla riunione, il 4 dicembre del 1940, parteciparono i presidenti dei comitati e delle commissioni legislative ancora ufficialmente impegnati nella redazione dei progetti dei due Codici.

⁽¹⁹¹⁾ A. ASQUINI, *Codice di commercio*, cit., p. 253. Più in particolare, la proposta di « unificazione del diritto delle obbligazioni » e di abolizione di « un separato codice di commercio » sarebbe stata avanzata in quella sede, stando al racconto dello stesso protagonista, da F. VASSALLI, *Motivi e caratteri della codificazione civile*, cit., pp. 605-634 (la citazione è tratta dalla nota 2 di p. 616). In una ricostruzione più recente, A. ASQUINI, *Dal Codice di commercio del 1865*, cit., pp. 1-8, avrebbe aggiunto ai protagonisti di quella decisione anche Rosario Nicolò.

⁽¹⁹²⁾ Così lo stesso D. GRANDI, *Prefazione*, in *Lavori preparatori del Codice civile (anni 1939-1941)*, cit., vol. I, p. IV.

⁽¹⁹³⁾ Ivi, pp. XVII-XVIII. Grandi avrebbe sostanzialmente riconfermato questa versione, che lo vorrebbe protagonista della scelta unificatrice, anche nella *Relazione alla Maestà del Re Imperatore*, presentata nell'udienza del 16 marzo 1942 per l'approvazione del testo del “Codice civile”, in *Codice civile*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1943, pp. 9-13 (sulle origini e sulle funzioni della Relazione presentata il 16 marzo del 1942 dal Guardasigilli Grandi per l'approvazione del Codice cfr. N. RONDINONE, *Genesi e condizioni di utilizzo della Relazione al Codice Civile*, in *Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice Civile. Riproduzione anastatica della G.U. del 4 aprile 1942*, a cura del Consiglio Nazionale Forense, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2010, pp. XIX-XXVII). F. VASSALLI, *Motivi e caratteri della codificazione civile*, cit., p. 618 (nota), avrebbe “accusato” il ministro « di un falso isidoriano », avendo questi attribuito alla *Relazione al Duce* la data del 27 luglio 1940 e avendo ricostruito « come maturato da quella data un disegno di ripartizione e sistemazione del codice civile che era allora *in mente Dei* ». Secondo A. IANNARELLI, *L'imprenditore agricolo e le origini del libro V*, cit., p. 542, sarebbe da escludere che alla fine del mese di novembre del 1940 « fosse già stata decisa la riunificazione dei due codici », avendo fino a quel momento Grandi e Asquini lavorato a un « Codice della produzione e del lavoro » da sostituire al Codice di

A prescindere dalla cronologia degli eventi, si trattava comunque di una « svolta storica », secondo la celebre formula coniata da Asquini (194). « Il diritto commerciale », a contatto « con il nuovo ordinamento corporativo della civiltà fascista », sbriciolava la « legge civile, individualistica e atomistica » della civiltà liberale, aprendo la strada a « un codice civile generale della famiglia e dell'economia » (195). « L'unificazione del diritto civile e commerciale sul piano del diritto corporativo » rendeva possibile il varo di un « nuovo codice », un codice unico, nel quale riunire, superate le « antiche barriere che contrapponevano il diritto privato al diritto pubblico », l'ordinamento « della famiglia » e « l'ordinamento dell'impresa » (196).

Il piano della codificazione, nel programma che Grandi illustrava al Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 gennaio 1941, diventava dunque definitivo (197). Già il « nuovo progetto del Codice di commercio », abbandonando « il sistema francese dei cosiddetti atti obiettivi di commercio », aveva lodevolmente « ricostruito il sistema sul caposaldo dell'impresa in senso corporativo », ma il diritto commerciale avrebbe ormai dovuto « costituire uno dei fondamenti della nuova Codificazione, come disciplina dell'economia organizzata » (198). Niente più distinzioni nella « disciplina

commercio e da affiancare al Codice civile. Anche secondo R. TETI, *Codice civile e regime fascista*, cit., pp. 166-167, « vi sono elementi che fanno ritenere scarsamente attendibile la datazione di Grandi ... e fanno ritenere più verosimili le indicazioni di Vassalli ed Asquini »; secondo R. BONINI, *Premessa storica*, cit., p. 266, invece, la decisione di Grandi risulterebbe in effetti al più tardi « all'inizio di novembre ».

(194) A. ASQUINI, *Una svolta storica del diritto commerciale*, in « Rivista del diritto commerciale », 1940, I, pp. 509-517. Il saggio usciva anche in Germania, tradotto in tedesco, su iniziativa dell'Accademia per il diritto tedesco, segnatamente del Presidente, Frank, e di uno dei membri più rappresentativi, Hedemann: A. ASQUINI, *Das Handelsrecht an einer historischen Wende. Bemerkungen zur Kodifikation des italienischen Zivilrechts und zur Schaffung eines Deutschen Volksgesetzbuchs*, in « Zeitschrift der Akademie für deutsches Recht », 8, 1941, pp. 138-140.

(195) A. ASQUINI, *Una svolta storica del diritto commerciale*, cit., pp. 510 e 517.

(196) Ivi, p. 516.

(197) D. GRANDI, *Il programma dei lavori della codificazione*, in « Monitore dei Tribunali », 82, 1941, p. 120. Il testo è anche in *Lavori preparatori del Codice civile (anni 1939-1941)*, cit., vol. I, pp. XIII-XVI.

(198) D. GRANDI, *Il programma dei lavori della codificazione*, cit., p. 120.

generale delle obbligazioni », niente più separazioni tra « ordinamento dell'impresa » e « ordinamento del lavoro » ⁽¹⁹⁹⁾. Il « Codice civile » si sarebbe « composto di sei Libri: della Famiglia, della Successione, della Proprietà, delle Obbligazioni, del Lavoro, della Tutela dei diritti » ⁽²⁰⁰⁾. La disciplina delle obbligazioni sarebbe stata unificata “assorbendo” « nel Libro delle obbligazioni del Codice civile » anche « i contratti che formavano oggetto del progetto di Codice di commercio », anche quelli « più complessi della moderna economia organizzata, come il contratto di somministrazione, il contratto di appalto, i contratti bancari, i contratti di assicurazione, i contratti di trasporto, ecc., nonché i titoli di credito » ⁽²⁰¹⁾. « Nel nuovo Libro del Lavoro » sarebbero confluite la disciplina dell'impresa, « con le norme e gli istituti speciali all'impresa agricola e alle imprese industriale, commerciale, bancaria e assicurativa », e quella del lavoro, originariamente prevista nel libro IV, « con le norme fondamentali relative al contratto collettivo di lavoro e al contratto individuale di lavoro » ⁽²⁰²⁾. Fuori dalla codificazione, infine, sarebbero rimaste, regolate con leggi speciali, le materie dell'assegno, della cambiale e del fallimento.

Il nuovo piano veniva attuato in tempi rapidi, senza ulteriori colpi di scena ⁽²⁰³⁾. Elaborato da un sottocomitato presieduto da Grandi, sotto la direzione del vicepresidente Asquini, il progetto preliminare del libro V, denominato « Dell'impresa e del lavoro » (in alcune fasi anche « Dei soggetti nell'ordine corporativo »), veniva

⁽¹⁹⁹⁾ *Ibidem.*

⁽²⁰⁰⁾ *Ibidem.*

⁽²⁰¹⁾ *Ibidem.*

⁽²⁰²⁾ Inoltre « gli stati professionali e soggetti nell'ordine corporativo »; « le figure speciali del coltivatore diretto, dell'artigiano, del piccolo commerciante » « accanto all'imprenditore »; « l'organizzazione sociale dell'impresa, con la disciplina dei vari tipi di società che cesseranno di rappresentare tipi speciali delle società commerciali per divenire tipi generali di società »; « l'impresa cooperativa »; « i consorzi per il coordinamento della produzione sul piano corporativo » (*ibidem*).

⁽²⁰³⁾ Il piano veniva attuato in virtù della delega contenuta nella legge del 30 gennaio 1941, n. 14, che ampliava la latitudine delle deleghe conferite con le leggi del 30 dicembre 1923 e del 24 dicembre 1925, autorizzando il Governo a coordinare i nuovi Codici con le leggi dell'ordinamento corporativo.

approvato il 30 gennaio insieme agli altri libri mancanti ⁽²⁰⁴⁾. Lo stesso giorno le Dichiarazioni della Carta del Lavoro assumevano valore di « principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato » ⁽²⁰⁵⁾. Nonostante l'approvazione, « l'opera di perfezionamento tecnico-giuridico dei singoli testi legislativi » — per usare le parole di Grandi — sarebbe però proseguita « fino al momento della loro definitiva pubblicazione » ⁽²⁰⁶⁾. Tra gennaio e maggio, il testo del libro V era sottoposto a una profonda opera di revisione, condotta da un comitato tecnico diretto dallo stesso Grandi, al termine della quale assumeva la definitiva denominazione « Del lavoro » ⁽²⁰⁷⁾. Conclusi i lavori di coordinamento tra i vari libri, il nuovo Codice civile, preceduto dalle dichiarazioni della Carta del Lavoro, veniva promulgato il 16 marzo del 1942 ⁽²⁰⁸⁾.

Frutto del laboratorio fascista, il Codice risolveva in un colpo solo le due questioni più controverse dell'ultimo cinquantennio, da un lato unificando il diritto privato e superando la storica dicotomia tra atti civili e commerciali, dall'altro abbandonando la struttura oggettiva degli atti di commercio e passando a un sistema soggettivo basato sulla nozione d'impresa. Le battaglie condotte da due grandi commercialisti, l'unificazione del diritto privato del primo Vivante e

⁽²⁰⁴⁾ Con regi decreti del 30 gennaio 1941, nn. 15, 16, 17 e 18, furono approvati rispettivamente i Libri *Della proprietà* (III), *Delle obbligazioni* (IV), *Del lavoro* (V) e *Della tutela dei diritti* (VI). Presieduto da Grandi, il *Sottocomitato per il Libro del Codice civile "Del lavoro"* era composto da Asquini e Antonio Putzolu (vicepresidenti), da Gaetano Azzariti, Anselmo Anselmi, Bruno Biagi, Carlo Costamagna, Vincenzo de Ficchy, Alfredo De Gregorio, Ernesto Fodale, Giuseppe Ferri, Giancarlo Frè, Francesco Ferrara, Ugo Giglio, Paolo Greco, Giuseppe Lampis, Dino Mandrioli, Giuseppe Medici, Giuseppe Osti, Emanuele Piga, Mariano Pierro, Mario Rotondi, Vittorio Salandra, Alfonso Sermonti, Enrico Soprano, Filippo Vassalli, Alfredo Verde, Guido Zanobini, Carlo Felice Di Majò, Nicola Picella. C'era inoltre un *Sottocomitato per la determinazione dei criteri generali del Libro del Codice civile "Del lavoro"* presieduto sempre da Grandi e composto ancora da Putzolu, Asquini, Azzariti, Ferri, Frè, Greco, Mandrioli, Osti, Vassalli, Di Majò e Picella, oltre che da Cesare Grassetti e da Rosario Nicolò.

⁽²⁰⁵⁾ Legge del 30 gennaio 1941, n. 14. Le norme corporative sarebbero state successivamente abrogate con il r.d.l. del 9 agosto 1943, n. 721.

⁽²⁰⁶⁾ D. GRANDI, *Prefazione*, cit., p. XVIII.

⁽²⁰⁷⁾ Cfr. A. IANNARELLI, *L'imprenditore agricolo e le origini del libro V*, cit., pp. 546-575.

⁽²⁰⁸⁾ Promulgato con il r.d. del 16 marzo 1942, n. 262, il Codice entrava in vigore il 21 aprile.

la valorizzazione dell'organizzazione d'impresa di Mossa, sembravano improvvisamente concludersi, nonostante il paradossale disappunto di entrambi i protagonisti (ormai entrambi contrari all'unificazione del diritto privato), in maniera vittoriosa, incontrandosi sul medesimo terreno ⁽²⁰⁹⁾. Il loro ricongiungimento non era frutto del caso, ma dovuto a due ragioni, una ideologica, l'altra tecnica. La prima, quella ideologica, era che il regime fascista aveva fatto dell'unificazione del diritto privato una tappa obbligata verso il successo del corporativismo, ravvisando nell'impresa una "camera di compensazione" tra le opposte ragioni del capitale e del lavoro, il luogo ideale per il contemperamento degli interessi del capitalista e dei lavoratori ⁽²¹⁰⁾. La seconda, quella tecnica, era che l'unificazione del diritto privato implicava l'unità disciplinare delle obbligazioni e dei contratti, da cui discendeva l'eliminazione dello stesso presupposto del sistema molecolare e oggettivo: l'esistenza di un atto di commercio ⁽²¹¹⁾.

I meriti di Mossa erano universalmente riconosciuti. Sebbene sul piano definitorio il legislatore si fosse spostato, nel passaggio dal progetto preliminare a quello definitivo, dalla nozione d'« impresa » a quella d'« imprenditore », l'architettura del libro V rimaneva

⁽²⁰⁹⁾ Della "conversione" di Vivante si è già detto. Mossa, coerente con le sue posizioni, avrebbe aspramente criticato la scelta del legislatore fascista di inserire la disciplina del diritto commerciale nel Codice civile, esponendo le sue tesi in un articolo che Asquini, ingaggiando una vivace polemica epistolare, ritenne di non dover pubblicare nella « Rivista del diritto commerciale »: le lettere di Asquini, seguite da una dura presa di posizione del Ministro Grandi, indirizzata ad Alberto Biggini, quale direttore della rivista « Archivio di studi corporativi », che avrebbe dovuto ospitare l'articolo di Mossa, sono pubblicate in L. MOSSA, *Corto epistolario per i Codici fascisti*, Livorno, Il Tirreno, 1946.

⁽²¹⁰⁾ Su questi aspetti dell'unificazione e sulla « commercializzazione » dell'« intero sistema del diritto privato », F. GALGANO, *Storia del diritto commerciale*, cit., pp. 103-108, e ID., *Il diritto privato fra Codice e Costituzione*, Bologna, Zanichelli, 1988², pp. 31-35.

⁽²¹¹⁾ Questo non escludeva — come notava G.B. FERRI, *L'unificazione legislativa del Codice civile e del Codice di commercio*, in « Diritto e pratica commerciale », 1941, I, pp. 3-7 — « la possibilità di concepire la materia, che forma oggetto dell'attuale diritto commerciale, come un diritto speciale ». Si leggano su questo tema le considerazioni di G. CIAN, *Diritto civile e diritto commerciale oltre il sistema dei Codici*, in « Rivista di diritto civile », 1974, I, pp. 523-560, e di P. CARONI, *Quale continuità nella storia del diritto commerciale?*, in « Initium », 1, 1996, pp. 49-61.

centrata sull'asse lavoro-impresa, o meglio « lavoro organizzato nell'impresa »⁽²¹²⁾, quest'ultima distinta nelle fattispecie dell'impresa agricola e dell'impresa commerciale, oltre che considerata anche nell'accezione statica e oggettiva di patrimonio aziendale⁽²¹³⁾. La « rivoluzione fascista » — argomentava Asquini illustrando « l'architettura » del nuovo libro — aveva collocato « il lavoro a fondamento di tutti i valori sociali », portando nel nuovo codice « la materia più viva della moderna economia organizzata », vale a dire l'« impresa » nelle sue diverse manifestazioni: individuale e sociale, agricola e commerciale, come organizzazione di persone (impresa-istituzione) e come organizzazione di cose (azienda)⁽²¹⁴⁾.

Mossa — ricordava nel 1942 Santoro Passarelli (1902-1995)⁽²¹⁵⁾

⁽²¹²⁾ D. GRANDI, *Relazione alla Maestà del Re Imperatore*, cit., p. 564.

⁽²¹³⁾ Il testo del progetto preliminare, formato da 463 articoli, può leggersi in *Lavori preparatori del Codice civile (anni 1939-1941)*, cit., vol. V. Si ricordano almeno gli articoli 13 (« l'iniziativa nell'organizzazione dell'impresa è subordinata all'osservanza delle limitazioni poste dalla legge e dalle norme corporative nell'interesse del coordinamento della produzione nazionale »), 23 (« è impresa agricola quella che ha per oggetto l'esercizio di una attività agricola, forestale, armentizia sul fondo proprio o altrui »), 27 (« è impresa commerciale quella che ha per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale, industriale, bancaria, assicurativa o ausiliaria di queste. ^{II} Nei casi sopra indicati l'imprenditore ha la qualità di commerciante »), e 51 (« costituisce azienda il complesso dei beni e dei diritti che l'imprenditore destina all'esercizio dell'impresa. ^{II} I singoli beni che compongono l'azienda possono formare oggetto di separata disposizione »). Del testo definitivo del libro « Del lavoro » si ricordano invece gli articoli 2082 (« è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi »), 2086 (« l'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori »), 2088 (« l'imprenditore deve uniformarsi nell'esercizio dell'impresa ai principi dell'ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano, e risponde verso lo Stato dell'indirizzo della produzione e degli scambi, in conformità della legge e delle norme corporative »), 2555 (« l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa »). E sul primato della categoria « impresa », nonostante la difficoltà di inserirla nel sistema di una codificazione ancora legata alla cultura pandettistica, F. CORSI, *Impresa e imprenditore*, cit., pp. 482-484, N. IRTI, *La cultura del diritto civile*, Torino, Utet, 1990, pp. 27-32, e P. SPADA, *Diritto commerciale*, vol. I, *Parte generale. Storia, Lessico e Istituti*, Padova, Cedam, 2004, p. 29.

⁽²¹⁴⁾ A. ASQUINI, *L'architettura del libro del lavoro*, in « Archivio di studi corporativi », 1942, pp. 1-2.

⁽²¹⁵⁾ Tra i più autorevoli e raffinati civilisti del Novecento, Francesco Santoro Passarelli nacque a Altamura, in Puglia, il 19 luglio del 1902. Laureatosi in Giurispru-

— era stato il solo nel precedente ventennio a farsi « banditore del diritto dell'impresa, mentre in Germania esso era già giunto ad una piena maturazione »⁽²¹⁶⁾. Le novità introdotte dalla « recentissima Codificazione » — aggiungeva in quello stesso anno La Lumia (1889-1972)⁽²¹⁷⁾ — avevano dato « giusta e piena attuazione legisla-

denza a Roma nel 1924 sotto la guida di Vittorio Polacco con una tesi su *La surrogazione reale* (in « Rivista italiana di scienze giuridiche », 1926), conseguì la libera docenza nel 1927, insegnò a Urbino e quindi come ordinario a Catania, Padova, Napoli e infine Roma. Accademico dei Lincei, fu tra i direttori della *Enciclopedia del diritto* e del *Trattato di diritto civile* pubblicato dalla casa editrice Vallardi. Fu presidente dell'INA (1960-72) e vicepresidente del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Cattolico, sostenne la necessità che il diritto positivo si conformasse al diritto di ragione e che la dimensione tecnica prevalesse sempre su quella politica. Tra le sue opere, che testimoniano una significativa ampiezza di interessi, *Dottrine generali del diritto civile* (Napoli, 1944) e *Nozioni di diritto del lavoro* (Napoli, 1945). Morì a Roma il 5 novembre del 1995.

⁽²¹⁶⁾ F. SANTORO PASSARELLI, *L'impresa nel sistema del diritto civile*, in « Rivista del diritto commerciale », 1942, I, p. 378.

⁽²¹⁷⁾ Nipote dell'omonimo storico, Isidoro La Lumia nacque il 23 maggio del 1889 a Palermo, dove nel 1911 conseguì la laurea in Giurisprudenza con una tesi sui depositi bancari (già argomento della pubblicazione *Sulla natura giuridica del deposito bancario*, in « Rivista del diritto commerciale », 1910, I, pp. 213-234). Perfezionò la formazione a Monaco di Baviera, dove rimase per due semestri, sotto la guida del gius-commercialista Karl Gareis e dello storico Leopold Wenger. Avvocato, vinse nel 1912 la cattedra di Diritto commerciale all'Università di Urbino. Chiamato l'anno successivo all'Università di Perugia, vi sarebbe rimasto fino al 1921, svolgendo anche le funzioni di Preside di Giurisprudenza, prima di diventare Rettore (1917-21). Dopo una breve parentesi a Messina (1921), venne chiamato all'Università di Milano, dove avrebbe insegnato fino al termine della carriera Istituzioni di diritto privato e dal 1935 al 1959 Diritto commerciale, oltre che, come incaricato, Diritto industriale (1924-34). Allievo di Alfredo Rocco e di Angelo Sraffa, dichiarava nel suo primo libro, intitolato *I depositi bancari* (Torino, 1913), il suo debito scientifico anche verso Cesare Vivante. Proprio la vocazione economica del metodo vivantiano lo portava a misurarsi, tra i primi in Italia, con le nuove frontiere del diritto industriale, che, fin dalle *Lezioni* (Padova, 1928), riteneva di identificare con la disciplina delle imprese industriali, del contratto di lavoro, della proprietà industriale, della concorrenza sleale, delle associazioni sindacali e delle limitazioni legali della proprietà, ma al quale negava, in ragione della sua trasversalità, ogni autonomia scientifica. Tra le sue opere *L'obbligazione cambiaria e il suo rapporto fondamentale* (Milano, 1923), *Trattato di diritto commerciale* (Messina, 1940), *Corso di diritto commerciale* (Milano, 1950). Morì a Perugia il 24 marzo del 1972. Per una biografia F. MAZZARELLA, *La Lumia Isidoro*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., vol. I, pp. 1126-1127.

tiva agli insegnamenti del Mossa, che, con squisito senso della realtà, aveva già additato nella “impresa” il segno, sotto il quale andava posta la ricostruzione del diritto commerciale quale diritto della economia organizzata »⁽²¹⁸⁾: il diritto commerciale italiano non era « più il *diritto degli atti di commercio*, bensì il *diritto delle imprese commerciali* »⁽²¹⁹⁾. Scompariva — come annunciava un Asquini definitivamente conquistato dalla nuova impostazione — « la specialità del diritto commerciale in *sensu oggettivo* », propria del « ciclo storico » inaugurato dal *Code de commerce*, e nasceva una specialità ancorata alla « disciplina professionale dell'*impresa* », un diritto commerciale a base professionale e soggettiva⁽²²⁰⁾. Il nuovo Codice civile ignorava « l'elemento della commercialità come elemento qualificativo di singoli tipi di *atti*, rilevante per applicare ad essi, *isolatamente considerati*, una particolare disciplina », e concepiva l'impresa non come « *atto* isolato di organizzazione degli strumenti produttivi », ma come « esercizio *professionale* di qualunque attività economica organizzata ai fini della produzione e dello scambio di beni o servizi »⁽²²¹⁾.

Al termine di un travagliato processo di maturazione pratica, scientifica e legislativa, il sistema del diritto commerciale italiano si riassume su « tre grandi pilastri », che sembravano ricalcare i diversi profili dell'« Unternehmen »: l'« imprenditore », la cui disciplina apparteneva « alla dottrina dei soggetti », l'« impresa », la cui disciplina apparteneva « alla dottrina dei gruppi lavorativi », e l'« azienda », la cui disciplina apparteneva « alla dottrina dei

⁽²¹⁸⁾ I. LA LUMIA, *L'autonomia del nuovo diritto delle imprese commerciali*, in « Rivista del diritto commerciale », 1942, I, pp. 6-7.

⁽²¹⁹⁾ Ivi, p. 6. Si veda anche, con una digressione storica e un tributo alle intuizioni di Mossa, M. CASANOVA, *Dal diritto degli atti commerciali al diritto delle imprese commerciali*, in « Nuova rivista di diritto commerciale, diritto dell'economia, diritto sociale », 1, 1947-48, I, pp. 5-13.

⁽²²⁰⁾ A. ASQUINI, *Il diritto commerciale nel sistema della nuova codificazione*, in « Rivista del diritto commerciale », 1941, I, pp. 431-432.

⁽²²¹⁾ Ivi, p. 432. Su questa « inversione di rotta », dall'atto isolato al sistema professionale dell'organizzazione d'impresa, G. OPPO, *Codice civile e diritto commerciale*, in *Id.*, *Principi e problemi del diritto privato*, cit., vol. VI, pp. 159-180.

beni » (222). La mancanza nel Codice di un'esplicita definizione dell'impresa generava « un certo disorientamento », ma era la logica conseguenza, come insegnato dalla dottrina tedesca, del suo essere « un fenomeno economico poliedrico, il quale ha sotto l'aspetto giuridico non uno, ma diversi profili in relazione ai diversi elementi che vi concorrono » (223). La nozione giuridica d'impresa non si lasciava racchiudere « in uno schema giuridico unitario », perché mutava forma in rapporto al profilo considerato, che avrebbe potuto essere soggettivo (« l'impresa come imprenditore »), funzionale (« l'impresa come attività imprenditrice »), corporativo (« l'impresa come istituzione »), patrimoniale e oggettivo (« l'impresa come patrimonio aziendale e come azienda ») (224). Al di là delle angolazioni, come riepilogava lo stesso Mossa, si era aperta « la strada al diritto d'impresa » (225).

(222) M. GHIRON, *L'imprenditore, l'impresa e l'azienda*, Torino, Utet, 1951, p. 4. « Imprenditore, impresa e azienda » — scrive G. COTINO, *Diritto commerciale. Imprenditore, impresa e azienda. Segni distintivi, concorrenza, brevetti*, Padova, Cedam, 1986², vol. I, p. 93 — « non sono che facce di un'unica realtà economica suscettibili di essere considerate e nella loro unità e nella loro individualità ». Sui collegamenti tra i diversi profili inerenti alla « realtà totale dell'impresa » cfr. G. OPPO, *Realtà giuridica globale dell'impresa nell'ordinamento italiano*, in « Rivista di diritto civile », 1976, I, pp. 591-608. E sulle diverse teorie che, ricalcando i profili dell'« Unternehmen », attribuiscono all'impresa, secondo una concezione ora oggettivistica ora soggettivistica, i significati di patrimonio, organizzazione, attività, fattispecie complessa, procedimento, soggetto, istituzione, organismo, comunità, cfr. la sintesi di V. PANUCCIO, *Teoria giuridica dell'impresa*, Milano, Giuffrè, 1974.

(223) A. ASQUINI, *Profili dell'impresa*, in « Rivista del diritto commerciale », 1943, I, p. 1.

(224) Ivi, pp. 6-19. Cfr. anche I. LA LUMIA, « Azienda » e « impresa », in *Scritti giuridici in onore di Antonio Scialoja per il suo XLV anno d'insegnamento*, vol. II, *Diritto commerciale e industriale*, Bologna, Zanichelli, 1953, pp. 491-493. La soppressione dell'ordinamento corporativo avrebbe messo in discussione il profilo istituzionale dell'impresa, accentuando — come sostenuto da P.G. JAEGER, *La nozione d'impresa dal codice allo statuto*, cit., pp. 18-35 — il profilo individualistico dell'« imprenditore ».

(225) L. MOSSA, *Trattato del nuovo diritto commerciale secondo il codice civile del 1942*, vol. I, *Il libro del lavoro. L'impresa corporativa*, Milano, Società Editrice Libreria, 1942, p. 191. Di fronte a questa complessità, derivante dalle « profonde modificazioni della realtà politica, sociale ed economica », R. NICOLÒ, *Riflessioni sul tema dell'impresa e su talune esigenze di una moderna dottrina del diritto civile*, in « Rivista del diritto commerciale », 1956, pp. 177-195, avrebbe lamentato l'inerzia della dottrina e della giurisprudenza, lo « scarso spirito di rinnovamento delle categorie concettuali e di

7. *Variaciones españolas. Dalla frammentazione codicistica degli atti di commercio all'unità d'impresa della legislazione franchista.*

Il Novecento spagnolo si apriva frattanto con le critiche che la dottrina appuntava alle lacune e alle contraddizioni del Codice del 1885. Inaugurando l'anno giudiziario, nel 1903, il ministro della Giustizia, Santos Guzmán (1840-1916), rilevava come « el progreso y la evolución » avessero marciato « con paso más rápido » del legislatore, accentuando il divario tra il piano delle geometrie legali e quello della realtà economico-sociale ⁽²²⁶⁾. « El vuelo que han tomado grandes y pequeñas industrias », « el incremento de los valores mobiliarios » e « las transformaciones que por diferentes modos ha sufrido el derecho de propiedad » postulavano una serie di riforme in grado di « armonizar distintos preceptos legales, y de acudir con nuevas soluciones de derecho á hechos no previstos ó incompletamente resueltos » ⁽²²⁷⁾.

Quasi dieci anni dopo, al fine di correggere « los errores, las contradicciones y anomalías que contiene el ya arcaico Código de Comercio vigente », Espejo de Hinojosa ⁽²²⁸⁾ sembrava però rispol-

costruzioni logiche », la mancanza di uno « sforzo di sostanziale rinnovamento dei vecchi schemi », l'insufficiente elaborazione della « figura dell'imprenditore », della « nozione dell'azienda », della « nozione di impresa », che egli inquadrava nel « concetto del diritto soggettivo ».

⁽²²⁶⁾ F. DE LOS SANTOS GUZMÁN, *Reformas más urgentes que deben realizarse en la legislación civil, mercantil y penal*, in « Revista general de legislación y jurisprudencia », 103, 1903, p. 187.

⁽²²⁷⁾ *Ibidem*.

⁽²²⁸⁾ Ricardo Espejo de Hinojosa nacque ad Alhama de Granada il 25 aprile del 1879. Compiuti i primi studi tra Granada e Málaga, si trasferì nel 1909 all'Università di Madrid per studiare economia politica e diritto commerciale. Nel 1911 conseguì la cattedra di Economía política y Legislación mercantil presso la *Escuela Superior de Comercio* di Gijón, della quale sarebbe diventato segretario e vicerettore. Direttore della *Escuela de Comercio* di Oviedo e vicedirettore di quella di Valencia, dove avrebbe insegnato dal 1915, nel 1921 ottenne la cattedra presso la *Escuela Superior de Intendentes Mercantiles* di Barcellona. Avvocato a Valenza e Barcellona, fu membro della *Academia Hispanoamericana de Ciencias y Artes* di Cadice e dell'*Instituto iberoamericano de Derecho y Legislación* di Barcellona. Tra le sue opere *Rudimentos de derecho o derecho usual español* (Valencia, 1916), *Rudimentos de ética o filosofía moral* (Valencia, 1917), *Legislación mercantil española* (2 vol., Valencia, 1917-18), *Elementos de historia universal y especial de España* (con J.G. Naranjo, Barcelona, 1923), *Rudimentos de economía*

verare le stesse logiche argomentative del secolo precedente ⁽²²⁹⁾. Premesso che la celebrata « fórmula » generale dell'art. 2 — scelta dal legislatore del 1885 per introdurre un « sistema eclético », nel quale « ni se definen ni se enumeran los actos de comercio » — non aveva « dado resultados laudables en la práctica por los litigios que ha suscitado y suscita, ni convencido al presente a no pocos mercantilistas que siguen defendiendo la idea de definir o enumerar los actos mercantiles », egli suggeriva di virare per intero sul modello francese ⁽²³⁰⁾. Il grande pregio dell'art. 2 — che sanciva l'applicazione delle disposizioni del Codice di commercio « al prescindir de que sean o no sean comerciantes las personas que ejecuten una operación mercantil » — rimaneva infatti « la preferencia que el legislador concede, en buena hora, al criterio objetivo en los actos de comercio enfrente del subjetivo », ma viste le incertezze causate dalla generalità della formula legislativa, sarebbe stato « más lógico y más conveniente » riformare « este artículo en el sentido de enumerar los actos de comercio » ⁽²³¹⁾.

I propositi di rinnovamento si spegnevano così all'interno della vecchia visione oggettiva, in linea con una politica di piccoli cambiamenti, concepiti all'ombra della perdurante diffidenza verso il piano soggettivo e della conseguente indifferenza verso la forma organizzata dell'impresa ⁽²³²⁾. Senza mettere in discussione il sistema atomistico, la scienza giuridica spagnola suggeriva un ventaglio di riforme destinate paradossalmente a consolidare il primato degli atti di commercio, ora reclamandone l'effettivo compimento per conva-

política (Barcelona, 1923), *Compendio de derecho mercantil* (Valencia, 1919), *Tribunales de comercio y apendices sobre la legislación mercantil española* (Valencia, 1921), *Legislación obrera e industrial* (Barcelona, 1928). Morì negli anni Trenta del Novecento.

⁽²²⁹⁾ R. ESPEJO DE HINOJOSA, *Crítica y Reformas que deben introducirse en el vigente Código de comercio español de 22 de Agosto 1885*, Granada, Paulino V. Traveset, s.d., ma verosimilmente 1911, p. 5.

⁽²³⁰⁾ Ivi, p. 10.

⁽²³¹⁾ Ivi, pp. 9-10.

⁽²³²⁾ Faceva eccezione il solito P. ESTASÉN y CORTADA, *Reforma del registro mercantil*, in « Revista general de legislación y jurisprudencia », 113, 1908, pp. 198-205, che anziché ricamare sugli atti di commercio, affrontava le questioni riguardanti il soggetto imprenditoriale, la necessità di tutelare i suoi segni distintivi, i suoi brevetti, la sua attività d'impresa.

lidare la presunzione di commercialità fondata sugli annunci pubblici ⁽²³³⁾ e per “oggettivizzare” il criterio soggettivo utilizzato per la forma societaria ⁽²³⁴⁾; ora auspicando la soppressione delle norme che richiedevano « la condición subjetiva » per qualificare « como mercantiles » alcune fattispecie contrattuali ⁽²³⁵⁾; oppure chiedendo l'eliminazione del riferimento alle cose mobili dalla disciplina prevista dall'art. 325 per la compravendita, ancora concepita « como si los inmuebles no pudieran ser objeto de las relaciones jurídico-mercantiles » ⁽²³⁶⁾.

Il lento distacco dall'età liberale, con le sue logiche molecolari e oggettive, si sarebbe consumato in Spagna solo nella cornice ideologica del corporativismo, per effetto delle istanze socializzanti e

⁽²³³⁾ Sarebbe bastato, secondo R. ESPEJO DE HINOJOSA, *Crítica y Reformas*, cit., pp. 11-12, aggiungere al testo dell'art. 3 la frase « y a estos anuncios se sigue que aquella persona se ocupa realmente en actos de comercio », perché « cualquiera que sea el medio de publicidad que se emplee, no supone el ejercicio, la práctica de los actos mercantiles », mentre per misurare in concreto « la realidad tangible que es ideal del comercio », sempre avrebbero dovuto « mirarse los actos mercantiles ».

⁽²³⁴⁾ Occorreva precisare al n. 2 dell'art. 1 — sempre secondo R. ESPEJO DE HINOJOSA, *Crítica y Reformas*, cit., p. 8 — che le « Compañías mercantiles o industriales » sarebbero state « comerciantes colectivos » quando « se constituyan legalmente dedicándose a operaciones de comercio », perché la loro commercialità non poteva dipendere dalla « forma », da « sus condiciones extrínsecas », ma dalle « operaciones » e dagli « actos que realizan dichas Compañías ». Poco prima, inoltre, Espejo aveva anche proposto di modificare il n. 1 dell'art. 1 nel senso che l'individuo sarebbe stato commerciante quando non solo avesse avuto capacità legale ed esercitato abitualmente il commercio, ma lo avesse anche fatto « *en nombre propio* », perché solo così si sarebbe distinto il commerciante dai suoi auxiliarii, come « el factor, el gerente o administrador de una empresa y el capitán de un buque » (ivi, pp. 7-8).

⁽²³⁵⁾ R. ESPEJO DE HINOJOSA, *Crítica y Reformas*, cit., p. 9 e nota 2. Erano le fattispecie previste dagli artt. 244, 303, 311, 349 e 380 (commissione, deposito, prestito, trasporto e assicurazione terrestre), sulle quali Espejo si soffermava dettagliatamente. Per il « depósito » (art. 303) egli concludeva: « de suerte que, debe reformarse este artículo, en el sentido deque desaparezca el primer requisito [« Que el depositario, al menos, sea comerciante »] para señalar el criterio objetivo que es más racional y científico, en frente del subjetivo menos lógico, menos racional y más arcaico » (p. 56). Per il « contrato de seguro » (art. 380) spiegava: « de aquí, que fieles en nuestra opinión de que desaparezcan de los contratos mercantiles el carácter subjetivo, debiera modificarse este artículo, suprimiendo la primera condición [« si fuere comerciante el asegurador »] » (p. 67). Lo stesso suggeriva a p. 57 per il « préstamo » (art. 311) e alle pp. 64-66 per il « transporte ».

⁽²³⁶⁾ R. ESPEJO DE HINOJOSA, *Crítica y Reformas*, cit., p. 60.

solidaristiche avallate dai regimi dittatoriali. Già visibili durante la dittatura di Primo de Rivera (1923-1930), i progressi economici, il capitalismo di Stato e il sodalizio tra governo e industria privata, avrebbero creato le condizioni ideali per lo sviluppo di un diritto basato sulla nozione economica d'impresa. Nel modello corporativo, che avrebbe rappresentato per il Franchismo il mezzo istituzionale per la composizione degli interessi settoriali e per la neutralizzazione delle nostalgie liberali, la borghesia avrebbe visto uno strumento di pacificazione sociale e una garanzia di ripresa economica dopo la drammatica contrazione delle esportazioni causata dalla depressione del '29.

La centralità dell'impresa, di conseguenza, avrebbe preso forma, sul piano legislativo, con l'affermarsi della « nueva ideología que surge alrededor de 1939 », quando « el Derecho se hace eco del fenómeno económico de la empresa como parte integrante de la realidad social que no cabe olvidar »⁽²³⁷⁾. L'art. VIII del *Fuero del Trabajo* (9 marzo 1938), che in 16 articoli preceduti da un preambolo riproduceva lo spirito e la retorica della Carta italiana, rilanciava la nozione d'impresa come unità produttiva gerarchicamente ordinata, soggetta alla direzione di un capo responsabile di fronte allo Stato⁽²³⁸⁾. La struttura unitaria e reticolare dell'impresa si confermava congeniale alla politica corporativa dei regimi totalitari, funzionale a tenere unite le componenti della vita economica e sociale, ideale per far convergere le iniziative e le energie degli individui « para la utilidad común del pueblo y del Estado »⁽²³⁹⁾.

⁽²³⁷⁾ M. BROSETA PONT, *La empresa, la unificación del derecho de obligaciones y el derecho mercantil*, Madrid, Tecnos, 1965, p. 139.

⁽²³⁸⁾ « 1. El capital es un instrumento de la producción. ^{II} La Empresa, como unidad productora, ordenará los elementos que la integran, en una jerarquía que subordine los de orden instrumental a los de categoría humana y todos ellos al bien común. ^{III} El jefe de la Empresa asumirá por sí la dirección de la misma, siendo responsable de ella ante el Estado. ^{IV} El beneficio de la Empresa, atendido un justo interés del capital, se aplicará, con preferencia, a la formación de las reservas necesarias para su estabilidad, al perfeccionamiento de la producción y al mejoramiento de las condiciones de trabajo y vida de los trabajadores ». Sul *Fuero del Trabajo* si veda, con appendice legislativa, il commento coevo di I. SERRANO Y SERRANO, *El Fuero del Trabajo. Doctrina y Comentario*, Valladolid, Casa Martín, 1939.

⁽²³⁹⁾ I. SERRANO Y SERRANO, *El Fuero del Trabajo*, cit., p. 303.

Grazie alla dottrina corporativa — come interpretava Serrano y Serrano (1908-2005) ⁽²⁴⁰⁾ — la frammentazione disciplinare degli atti di commercio ritrovava un principio di sintesi nell'unità dell'impresa, tangibile su più piani e a più livelli ⁽²⁴¹⁾: «unidad de dirección», «unidad espacial», «unidad técnica», «unidad de fin» ⁽²⁴²⁾. Se soggettivamente l'impresa era «la actividad continuada de un empresario en el negocio al cual infunde algo de su propia personalidad», oggettivamente era un «organismo unitario», seppure «complejo», una «entidad real, lograda por la organización de los diversos elementos que en ella intervinen», secondo una prospettiva che provvedeva l'interprete di uno strumento per declinare in termini unitari le disarticolate componenti del sistema: persone, come il «jefe de empresa», gli «empleados» e gli «obrerros»; «cosas inmuebles como las fincas, las edificaciones, vías de apartadero de ferrocarril, conducciones de agua o electricidad, minas, carreteras»; «bienes muebles», come «las máquinas», «el mobiliario, las mercancías almacenadas»; «fuerzas naturales como los saltos de agua, el viento y otras»; «derechos inmateriales como los derechos de autor e inventor»; «perspectivas tales como el crédito, la notoriedad, la clientela, los secretos de fabricación», incluso ciò che «los italianos llaman, con relación a la casa de comercio, el aviamento» ⁽²⁴³⁾.

L'impresa si collocava così stabilmente nella tavola concettuale

⁽²⁴⁰⁾ Figlio di Rafael, affermato e conosciuto notaio, Ignacio Serrano y Serrano nacque l'11 febbraio del 1908 a Valladolid, dove compì gli studi scolastici e si laureò in Diritto, Lettere e Filosofia. Conseguì il dottorato all'*Universidad Central*, sotto la guida di Jerónimo González Martínez, perfezionò la sua formazione in giro per l'Europa, tra Germania, Svizzera e Italia. Dopo aver ottenuto, il 22 luglio del 1935, la cattedra di Diritto civile all'Università di Salamanca, nel 1941 passò per concorso a ricoprire quella di Valladolid. Fu anche avvocato e presidente del Tribunale tutelare dei minori. Civilista puro, particolarmente apprezzato per le sue conoscenze in tema di diritti reali, scrisse, oltre a diversi saggi apparsi nella «Revista de derecho privado», nell'«Anuario de derecho civil» e nella «Revista crítica de derecho inmobiliario», *El Registro de la Propiedad en el Código civil suizo comparado con el Derecho español* (Valladolid, 1934). Morì a Valladolid l'11 giugno del 2005.

⁽²⁴¹⁾ «Para que haya empresa» — sintetizzava I. SERRANO Y SERRANO, *El Fuero del Trabajo*, cit., p. 303 — «tiene que haber unidad».

⁽²⁴²⁾ I. SERRANO Y SERRANO, *El Fuero del Trabajo*, cit., pp. 304-305.

⁽²⁴³⁾ Ivi, pp. 303-307.

del legislatore, che giungeva gradualmente a definirla, tra anni Quaranta e Cinquanta, come « comunidad »⁽²⁴⁴⁾ o « asociación »⁽²⁴⁵⁾, privilegiando, insieme al profilo economico dell'unità produttiva, il tratto pubblicistico e istituzionalistico dell'organizzazione umana⁽²⁴⁶⁾, il suo « aspecto comunitario »⁽²⁴⁷⁾. L'influenza della nozione d'impresa valicava i confini del diritto commerciale, condizionava e toccava trasversalmente i diversi ambiti disciplinari nei quali l'ordinamento giuridico, a contatto con il rinnovamento della costituzione economica del periodo bellico e post-bellico, era andato progressivamente frammentandosi. Attraverso un singolare processo di « industrialización del Derecho mercantil », il « Derecho de determinados actos » si trasformava in un « Derecho de la economía organizada en forma de empresa », che assumendo l'organizzazione professionale quale parametro di commercialità, riconfigurava complessivamente il rapporto tra diritto ed economia, modificando anche il ruolo e la funzione, il profilo identitario e l'assetto disciplinare dei segni distintivi, dei brevetti, della concorrenza, del fallimento, della proprietà mobiliare, dell'espropriazione⁽²⁴⁸⁾.

⁽²⁴⁴⁾ Art. 26 del *Fuero de los Españoles*, approvato con la legge del 17 luglio 1945: « el Estado reconoce en la empresa una comunidad de aportaciones de la técnica, la mano de obra y el capital en sus diversas formas, y proclama, por consecuencia, el derecho de estos elementos a participar de los beneficios; el Estado cuidará de que las relaciones entre ellos se mantengan dentro de la más estricta equidad y en una jerarquía que subordine los valores económicos a los de categoría humana, al interés de la nación y a las exigencias del bien común ».

⁽²⁴⁵⁾ Punto XI dei *Principios fundamentales del Movimiento Nacional*, promulgati con la legge del 17 maggio 1958: « la empresa, asociación de hombres y medios ordenados a la producción, constituye una comunidad de intereses y una unidad de propósitos. Las relaciones entre los elementos de aquélla deben basarse en la justicia y en la recíproca lealtad, y los valores económicos estarán subordinados a los de orden humano y social ».

⁽²⁴⁶⁾ Art. 3 del *Regolamento de Juarados de Empresa* dell'11 settembre 1953: « se entiende por empresa la unidad económica al servicio de la Patria, encaminada a la producción dentro de un régimen de solidaridad de los elementos que a ella concurren y bajo el mando de un jefe responsable ante el Estado ».

⁽²⁴⁷⁾ M. BROSETA PONT, *La empresa*, cit., pp. 136-148.

⁽²⁴⁸⁾ A. MENÉNDEZ MENÉNDEZ, *Código de Comercio*, cit., pp. 48-50.

8. *La sistemazione teorica dell'impresa nelle riflessioni della scienza giuridica spagnola. « Conversioni », condivisioni, dissensi.*

Via via che si consolidava sul piano legislativo, l'impresa guadagnava nella dottrina giuridica spagnola una posizione di preminenza, lungo un itinerario riflessivo paradigmaticamente rappresentato dalla « conversión » di Joaquín Garrigues (1899-1983) ⁽²⁴⁹⁾. Tra

⁽²⁴⁹⁾ Joaquín Garrigues y Díaz-Cañabate nacque il 20 dicembre del 1899 a Madrid, dove nel 1921 si laureò in Giurisprudenza. Lo stesso anno, dopo essersi iscritto al *Colegio de Abogados* di Madrid, iniziò a esercitare la professione forense, che avrebbe proseguito, con qualche breve interruzione, per oltre sessant'anni. Considerato l'iniziatore di una « nueva era » del diritto commerciale spagnolo e il capostipite di una « brillante generación de mercantilistas » (A. MENÉNDEZ MENÉNDEZ, *Sobre la moderna Escuela Española de Derecho Mercantil*, Madrid, Civitas, 1993, p. 22), si dedicò inizialmente agli studi di diritto civile, affiancando nell'insegnamento il proprio maestro, il civilista Felipe Clemente de Diego. Nel 1927 conseguì per concorso la cattedra di Diritto commerciale presso l'*Universidad Central* di Madrid, mantenendola, salvo la parentesi della guerra civile (1936-1939), fino al 1970, anno del suo congedo. La formazione "civilistica" avrebbe favorito la sua visione aperta del diritto privato, basata sul rifiuto di un illogico « divorcio » tra il diritto civile e il commerciale, e sull'applicazione, auspicata già nel Prologo alla traduzione spagnola dei *Principii* di Rocco (1931), delle categorie del primo al secondo: "scoperto" il diritto dell'impresa, avrebbe quindi propugnato, in linea con una logica di separazione e non d'indipendenza, un modello unificato per il diritto delle obbligazioni e un diritto commerciale speciale per la disciplina dell'organizzazione d'impresa. In contatto con i principali esponenti della moderna scienza giuridica europea, da Arthur Nussbaum a Martin Wolff, da Alberto Asquini a Lorenzo Mossa, da Philipp Heck a Rudolf Müller-Erbach, sviluppò una concezione realista e un metodo antiformalista, congeniali all'analisi di *Temas de derecho vivo* (Madrid, 1976). Fu grazie a questa sensibilità verso il sociale e l'economico che poté "importare" la dottrina dell'impresa, a favore della quale giuocarono però un ruolo determinante le sue posizioni ideologiche di matrice falangista. Membro della *Real Academia de Jurisprudencia y Legislación*, fondò nel 1946, insieme a Rodrigo Uría, la « Revista de derecho mercantil » e contribuì nel 1962 alla fondazione del « Seminario de Derecho Mercantil de la Sociedad de Estudios y Publicaciones ». Componente della *Comisión Jurídica Asesora* (1933-34), creata nel 1931, lavorò alla riforma della disciplina della lettera di cambio, mentre dal 1944, come presidente della sezione di Giustizia (originariamente denominata « para la Reforma del Derecho Privado ») dell'*Instituto de Estudios Políticos*, e dal 1946, come membro della *Comisión General de Codificación* (reintrodotta nel 1938 al posto della *Asesora*), contribuì in maniera decisiva ai lavori per la riforma del diritto societario, dei brevetti, del diritto concorsuale, del registro commerciale e delle scritture contabili. La sua dimensione internazionale fu certificata da numerosi incarichi: presidente onorario della *Asociación Internacional de Derecho de Seguros* (1962), capo della delegazione spagnola alla Conferenza de L'Aia sulle vendite internazionali (1964),

il 1931 e il 1947, la prospettiva di questo carismatico personaggio, formatosi nell'orizzonte culturale del Codice liberale e ideologicamente partecipe dell'esperienza falangista, si sarebbe profondamente modificata, favorendo, in sintonia con i tempi, lo sviluppo di alcune premesse inizialmente appena abbozzate ⁽²⁵⁰⁾.

Nel 1931, firmando il prologo della traduzione spagnola dei *Principii di diritto commerciale* di Rocco, Garrigues ribadiva che « el Derecho mercantil español, aún más que el francés y el italiano, es un Derecho de los actos de comercio aislados » e che la sua applicazione avrebbe perciò avuto luogo anche in presenza di un singolo atto riconducibile a una fattispecie codicistica, mentre l'esistenza di alcuni atti, come l'assicurazione o le operazioni bancarie, che presupponevano « una organización en empresa », non autorizzava ad imprimere « a todo el Derecho mercantil español el carácter de un Derecho de empresa » ⁽²⁵¹⁾. Del resto, se tale ragionamento valeva per il diritto italiano (« donde expresamente se mencionan como actos mercantiles once tipo de empresas »), a maggior ragione avrebbe dovuto riconoscersi « la inadaptación del concepto de

membro della Commissione ONU per il Diritto commerciale internazionale (1967). Morì a Madrid il 10 gennaio del 1983. Ci si limita in questa sede, non potendo darsi conto della sua sterminata produzione, a rinviare alle opere citate nelle note seguenti. Per un profilo biografico si ricordano — oltre agli importanti saggi contenuti nel volume intitolato *Joaquín Garrigues. Jurista y universitario ejemplar*, Madrid, Facultad de Derecho, Fundación Central Hispano, 1996 — A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Btobibliografía del Profesor Joaquín Garrigues*, in *Estudios jurídicos en homenaje a Joaquín Garrigues*, tomo I, Madrid, Tecnos, 1971, pp. XV-LXXI (bibliografia pp. LIX-LXXI), L.J. GARRIGUES, *Imagenes de una vida: Joaquín Garrigues*, Madrid, Paracuellos de Jarama, 1994, e A. MENÉNDEZ MENÉNDEZ, *Joaquín Garrigues Díaz-Cañabate*, in ID., *Sobre la moderna Escuela*, cit., pp. 59-76. E sulla sua spinta modernizzatrice A. ARAGONESES, *Joaquín Garrigues y la Revista de derecho mercantil. Dictadura y modernización de la economía durante el Franquismo*, in F. Fernández-Crehuet Lopez y S. Martín (editori), *Los juristas y el « régimen »*. *Revistas jurídicas bajo el franquismo*, Granada, Comares, 2014, pp. 233-274.

⁽²⁵⁰⁾ Sulla « conversión » di Garrigues, maturata gradualmente attraverso gli scritti degli anni Trenta e Quaranta citati nelle note seguenti, si vedano, tra gli altri, M. BROSETA PONT, *La empresa*, cit., pp. 151-156, e J.F. DUQUE, *Concepto y funciones de la empresa en la doctrina del Profesor Garrigues*, in *Joaquín Garrigues. Jurista y universitario ejemplar*, cit., pp. 73-87.

⁽²⁵¹⁾ J. GARRIGUES, Prólogo a la edición española de A. Rocco, *Principios de Derecho Mercantil*, Madrid, Revista de derecho privado, 1931, p. XX.

empresa como punto central del sistema al Derecho español, donde todos los actos mercantiles se definen como actos aislados » (252).

Cinque anni più tardi, alla vigilia della nuova stagione politico-legislativa, Garrigues confermava il suo punto di vista, escludendo che la proposta, avanzata da Mossa in Italia e da Wieland in Germania, di fondare « el Derecho mercantil en torno al concepto de empresa » e di relegare ai margini della disciplina « los actos aislados, no coordinados a la empresa », potesse trovare accoglimento in Spagna, di fronte a una tradizione legislativa basata sul « criterio del acto aislado » (253). La strutturale differenza tra il Codice spagnolo del 1885 e quello tedesco del 1897 escludeva interpretazioni creative: mentre il primo regolava « una serie de actos a veces con independencia del carácter mercantil o no de la persona que los realiza (acto de comercio objetivo), sin preocuparse de si esos actos pertenecen o no a la serie orgánica de una *empresa* comercial », il secondo edificava il diritto commerciale « desde el punto de vista del comerciante para reputar actos de comercio solamente aquellos en que interviene un comerciante (acto de comercio subjetivo), siempre que el acto en cuestión pertenezca al ejercicio de su industria mercantil »: erano dunque « las industrias mercantiles » e non « los actos aislados » il vero oggetto del diritto commerciale tedesco (254).

Il legislatore spagnolo — argomentava Garrigues — aveva invece costruito « el Derecho mercantil sobre el acto de comercio, aislándolo de toda conexión con el comerciante o con la empresa » e facendo del diritto commerciale « el Derecho propio de una clase especial de actos: los actos de comercio » (255). Il noto art. 2, sotto quest'aspetto, chiariva inequivocabilmente non solo che l'oggetto del Codice erano gli atti di commercio, ma soprattutto che essi sarebbero stati tali a prescindere da ogni collegamento con un'im-

(252) Ivi, p. XXI.

(253) J. GARRIGUES, *Curso de derecho mercantil*, Madrid, Aguirre, vol. I, 1936, pp. 9-14. Sulla genesi e sull'importanza del *Curso*, il cui secondo volume sarebbe apparso nel 1940, cfr. A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Biobibliografía del Profesor Joaquín Garrigues*, cit., pp. XXIV-XXV, e Á. ROJO, *El Curso de Derecho mercantil de Joaquín Garrigues*, in *Joaquín Garrigues. Jurista y universitario ejemplar*, cit., pp. 231-243.

(254) J. GARRIGUES, *Curso de derecho mercantil*, cit., p. 4.

(255) Ivi, pp. 16-18.

presa, « sean o no comerciantes los que los ejecuten », rendendo così impossibile attribuire al « Derecho mercantil el carácter de Derecho de las empresas » (256). Con la conseguenza, troncato ogni collegamento « con el ejercicio profesional del comercio, y aislado en sí mismo el acto llamado, sin embargo, acto de comercio », che avrebbe potuto entrare nella sfera del diritto commerciale « una multitud de actos ocasionales, sin adscripción a una empresa, sin carácter profesional, sin pertenencia a una serie orgánica de actos iguales »: il diritto commerciale non era altro che « el Derecho de los actos de comercio aislados » (257).

In queste prime riflessioni, l'impresa figurava, in sintonia con le tesi elaborate dai giuristi italiani del primo Novecento, quale « presupuesto económico de la realización de los negocios en masa » (operazioni bancarie, depositi nei magazzini generali, operazioni di borsa, contratti di trasporto (258)), ma mancando « un concepto legal » corrispondente a quello economico, sarebbe stato impossibile configurare in termini unitari tanto un diritto soggettivo sull'impresa quanto l'impresa come « objeto del tráfico jurídico » (259). Fintantoché, nella prospettiva degli atti commercio, la stessa « solución del concepto de empresa » si fosse risolta « en su disolución atomística », non sarebbe stato possibile configurare l'impresa come « objeto de un derecho único » (260). Né avrebbero favorito un cambiamento di prospettiva « las concepciones jurídicas unitarias de la empresa », che eleggendo un solo profilo alla volta (« persona jurídica », « patrimonio separado », « universalidad », « organización » (261)) apparivano, agli occhi di Garrigues, per nulla « convincentes », per nulla capaci di ricongiungere in un concetto di sintesi il patrimonio e l'organizzazione, di rappresentare sul

(256) Ivi, p. 18.

(257) Ivi, p. 19.

(258) *Ibidem*. Tanto che Garrigues azzardava la seguente definizione: « Derecho mercantil español es, pues, el Derecho que regula los actos de comercio pertenecientes a la explotación de industrias mercantiles organizadas (actos de comercio propios) y los realizados ocasionalmente por comerciantes y no comerciantes (actos de comercio improprios) que el legislador considera mercantiles » (ivi, p. 22).

(259) J. GARRIGUES, *Curso de derecho mercantil*, cit., pp. 438-453.

(260) Ivi, p. 439.

(261) Ivi, pp. 432-438.

piano giuridico l'unità complessa dell'impresa economica ⁽²⁶²⁾: « a esta unidad económica no se corresponde ninguna unidad jurídica » ⁽²⁶³⁾.

Nel giro di pochi anni, in concomitanza con lo sviluppo della legislazione economica di marca franchista, Garrigues avrebbe tuttavia ridisegnato le linee del sistema partendo proprio dal significato assunto dall'impresa nel « nuovo ordine » ⁽²⁶⁴⁾ e tracciando così la via « verso un nuovo diritto commerciale » ⁽²⁶⁵⁾. Più che per i suoi elementi patrimoniali, infatti, sembrava innegabile che l'impresa si caratterizzasse per il suo « elemento espiritual », per quell'« idea organizadora » — erano qui scelte quasi testualmente le parole utilizzate al principio del secolo da Isay — in virtù della quale l'« empresario » attribuiva « un especial valor a los elementos patrimoniales », come « la idea artística » dava valore « a la obra de arte » e « la idea técnica » alla « máquina » ⁽²⁶⁶⁾; non era perciò con il « conglomerado de cosas y derechos » che si identificava l'« unidad económica » dell'impresa, ma con l'« organización de los medios de producción », vale a dire con quel « peculiar ordenamiento de los factores reales y personales de la producción » che lo Stato liberale, volendo « a toda costa guardar su neutralidad en el terreno de la

⁽²⁶²⁾ Ivi, p. 439. « En la empresa » — spiegava infatti lo stesso Garrigues (*ibidem*) — « hay, sin duda, un conjunto patrimonial y una organización; pero no es ni lo uno ni lo otro separadamente, sino ambas cosas al mismo tiempo. La empresa, como concepto, es una síntesis de todos esos elementos, y su representación jurídica no puede, por esta razón, agotarse en ninguno de ellos. La empresa es un conjunto organizado de actividades industriales, de bienes patrimoniales y de relaciones materiales de valor económico ».

⁽²⁶³⁾ J. GARRIGUES, *Curso de derecho mercantil*, cit., p. 438.

⁽²⁶⁴⁾ ID., *L'impresa nel nuovo ordine*, in « Rivista del diritto commerciale », 1939, I, pp. 333-349.

⁽²⁶⁵⁾ ID., *Hacia un nuevo Derecho mercantil*, in « Revista de Estudios Políticos », 1942, 6, pp. 197-225. La « Rivoluzione » dell'ordinamento giuridico dell'economia, che in conformità al totalitarismo dello Stato franchista veniva rifondato all'insegna della nozione d'impresa e del contratto di lavoro, era illustrata in maniera convinta da Garrigues nelle *Tres conferencias en Italia sobre el Fuero del Trabajo*, Madrid, « Fe », 1939. Cfr. A. ARAGONESES, *Joaquín Garrigues y la Revista de derecho mercantil*, cit., specialmente pp. 247-262.

⁽²⁶⁶⁾ J. GARRIGUES, *Hacia un nuevo Derecho español de la Economía*, in ID., *Tres conferencias en Italia sobre el Fuero del Trabajo*, cit., p. 32.

economía » e fermandosi « respetuosamente a la puerta de la empresa », aveva ostinatamente ignorato ⁽²⁶⁷⁾.

L'atto di commercio, in questa nuova ottica, si rivelava « una verdadera calamidad, de consecuencias funestas » ⁽²⁶⁸⁾. A causa della separazione dell'atto di commercio dalla persona del commerciante, infatti, nelle mani del legislatore spagnolo rimaneva, « después de esa operación cesárea,... un acto de comercio en el que se volatiliza la esencia mercantil » ⁽²⁶⁹⁾, ma più in generale un diritto commerciale concepito « como un derecho de actos aislados, es decir, de actos desconectados de la serie orgánica propia de la empresa mercantil », con un'automatica rottura dell'« ecuación entre comercio y Derecho mercantil, porque el comercio, como actividad económica, es lo contrario del acto ocasional: es el acto repetido en serie, es la ganancia de una operación como base de otras operaciones, es la masa múltiple y uniforme de los mismos hechos, es la habitualidad, es la profesión » ⁽²⁷⁰⁾.

Ne discendeva l'illogicità “tecnica” — tanto più in un'economia caratterizzata dal protagonismo delle grandi imprese, « de donde se desprende que el acto mercantil ocasional y aislado, e incluso el acto mercantil propio del pequeño comercio profesional, desaparecen prácticamente bajo el peso de los actos mercantiles de las grandes empresas » — di un « sistema objetivo », che continuava a includere, come fosse un « derecho bifronte », gli atti di commercio occasionali e quelli professionali, assoggettando alla medesima disciplina gli atti delle imprese e quelli occasionalmente compiuti da chi commerciante non era ⁽²⁷¹⁾. Il cosiddetto « acto de comercio objetivo » — che aveva egemonizzato il diritto commerciale dell'età liberale, ma che era stato non a caso già abbandonato dal legislatore

⁽²⁶⁷⁾ Ivi, pp. 32-33. Il testo corrisponde alla versione italiana proposta in *Id., L'impresa nel nuovo ordine*, cit., pp. 333-334.

⁽²⁶⁸⁾ J. GARRIGUES, *Hacia un nuevo Derecho mercantil*, cit., p. 204.

⁽²⁶⁹⁾ Proprio come nel classico caso della compravendita, che dovendo sottostare a un « concepto legal » basato sul « doble propósito » della « reventa » e « del lucro in esta reventa », finiva per configurarsi « con independencia de la noción del comerciante y de la noción de empresa » (ivi, pp. 204-205).

⁽²⁷⁰⁾ J. GARRIGUES, *Hacia un nuevo Derecho mercantil*, cit., p. 205.

⁽²⁷¹⁾ Ivi, pp. 206-208.

tedesco dell'HGB e da quello italiano del 1942 — non era, « en rigor, acto de comercio, y por consecuencia, no puede ser tampoco Derecho mercantil el Derecho de los actos de comercio aislados » (272).

Ma ne discendeva, in una Spagna proiettata verso l'attuazione del « Nuevo Orden » della « Revolución », anche un'illogicità “ideologica”, perché nella cornice programmatica del *Fuero del Trabajo*, che fondava su principi interventisti e solidaristici il « Derecho constitucional de la nueva organización económica » (273), non c'era più spazio per « la concepción liberal de las relaciones entre Derecho y economía », per un diritto commerciale fondato sulla « libertad económica individual » e sull'« acto objetivo de comercio », né per la « concepción francesa atomística e inorgánica del Derecho mercantil », disarticolata negli « actos aislados de comercio » e indifferente al « concepto de empresa como célula de toda organización en el tráfico mercantil » (274). Il nuovo diritto commerciale avrebbe dovuto assecondare la « tendencia social » dell'epoca, cambiare « totalmente el ángulo visual... centrándolo sobre el concepto económico de la empresa », archiviare il modello « bifronte y atómistico », basato sull'« acto aislado », e optare per un modello « orgánico y profesional », riconoscendo nell'organizzazione d'impresa il luogo di armonizzazione degli interessi economici e facendone il criterio di applicazione del diritto commerciale (275). L'Europa dei totalitarismi non poteva che “spersonalizzare”, anche nella sfera economica, le relazioni giuridiche, assicurando, mediante una « concepción institucional de la empresa », il « triunfo de lo social frente a lo individual », annullando la lotta di classe mediante « el sindicato y el contrato colectivo » (« las propias armas » dell'odiato

(272) Ivi, pp. 208-209. E sui cambiamenti di politica legislativa inaugurati dalla Germania e proseguiti dall'Italia pp. 212-221. Sull'influenza determinante che ebbero su Garrigues le vicende tedesche e italiane, soprattutto l'introduzione del Codice del 1942, si veda, J.F. DUQUE, *Concepto y funciones de la empresa*, cit., pp. 77-80.

(273) J. GARRIGUES, *Hacia un nuevo Derecho español de la Economía*, cit., pp. 9-12.

(274) Id., *Hacia un nuevo Derecho mercantil*, cit., pp. 221-223. Sottolinea opportunamente questa determinante componente ideologica J.F. DUQUE, *Concepto y funciones de la empresa*, cit., specialmente pp. 74-75.

(275) J. GARRIGUES, *Hacia un nuevo Derecho mercantil*, cit., pp. 223-225.

marxismo), “iniettando” nel diritto commerciale « la idea social, que poco a poco irá borrando en ese Derecho su clásica fisionomía individualista y liberal » (276).

Nel 1947, giunto alla sua opera più matura, Garrigues poteva ormai affermare, consolidando la teoria che avrebbe seguito e perfezionato negli anni a venire (277), che il diritto commerciale si era

(276) ID., *Hacia un nuevo Derecho español de la Economía*, cit., rispettivamente pp. 42, 13 e 43. In questo modo, « bajo la figura de la institución, la empresa entra en el campo del Derecho, o, dicho más exactamente, el Derecho entra en la empresa, no sólo para regular las relaciones de trabajo o para gravar sus beneficios; no sólo para formular el principio de la responsabilidad del empresario, sino para imponer a la empresa una cierta organización jerárquica y para determinar una preferente aplicación del beneficio » (ivi, p. 42).

(277) Nel 1949 J. GARRIGUES, *Aspetto giuridico dell'Impresa*, in « Nuova rivista di diritto commerciale, diritto dell'economia, diritto sociale », 2, 1949, pp. 51-57, avrebbe osservato come i giuristi avessero tentato di « trasportare il concetto unitario economico dell'Impresa » — « organizzazione » e « comunità di lavoro » — « nel campo del diritto », ma che non erano « riusciti a rendersi pienamente padroni della materia », naufragando « nel loro intento di inquadrare l'Impresa in un casellario di categorie giuridiche tradizionali ». Proprio al ritardo nella sistemazione teorica dell'impresa Garrigues avrebbe imputato « la crisis del Derecho Mercantil moderno », con la conseguente incapacità di inquadrare le imprese pubbliche, di elaborare strumenti partecipativi per i lavoratori, di riformare il diritto delle società anonime (*La crisis actual del Derecho mercantil*, conferenza pronunciata en la Universidad de Deusto el día 17 de diciembre de 1954, e poi *La crisis del Derecho mercantil contemporáneo*, in « Revista de derecho mercantil », 20, 1955, pp. 91-109). Qualche anno più tardi, egli avrebbe ribadito, dimostrando che la *Ley de Arrendamientos Urbanos* del 1954 si riferiva al solo « establecimiento » e non all'organizzazione, che « el Derecho no ha logrado todavía tomar plena posesión de la Empresa » (« *La Empresa y el Derecho Mercantil* », Conferencia pronunciada el día 12 de diciembre de 1960, estratto con numerazione autonoma della « Revista de la Asociación nacional de ingenieros industriales de España », octubre 1961, pp. 3-10, citazione da p. 4), e poco dopo, stigmatizzando la confusione tra « Empresa » e « patrimonio de la Empresa », avrebbe denunciato che « no existe todavía un Derecho de la Empresa, porque todavía no ha sabido reflejar el Derecho lo que la Empresa es en sentido económico, es a saber, una comunidad de trabajo » (*La empresa desde el punto de vista jurídico*, in *La Empresa*, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1962, pp. 115-138, in particolare pp. 117-119). Alle soglie degli anni Ottanta, infine, J. GARRIGUES, *En torno a la reforma del Derecho Mercantil*, Conferencia de Clausura pronunciada en las Jornadas sobre *La reforma de la Legislación Mercantil* (Mayo, 1979), Madrid, Fundación Universidad-Empresa, 1979, pp. 9-34, avrebbe sintetizzato che « a la idea del individualismo económico, que constituye la médula de las instituciones del Derecho de Comercio, el Derecho de la Economía sustituye la idea de la solidaridad económica », con uno spostamento dell'asse dall'in-

liberato « definitivamente de todo problema de finalidad del acto », trasferendo il carattere « de la comercialidad sobre el dato objetivo y tangible de la organización en forma mercantil », spostando « el centro de gravedad del sistema... desde el acto hacia la organización » (278). Nel momento in cui il « concepto de empresa » andava a occupare il « núcleo central del Derecho mercantil », si dissolvevano tutte le questioni dovute all'interpretazione dei singoli atti, la cui commercialità, a questo punto, dipendeva dal « dato público y evidente de la pertenencia a la explotación de una empresa mercantil » (279).

La definizione di una teoria dell'impresa, in presenza di un modello codificatorio che il legislatore aveva costruito « sobre el acto de comercio, aislándolo de toda conexión con el comerciante o con la empresa », diventava, come auspicato da Asquini, « la nueva misión de la ciencia del Derecho comercial », la cui base di partenza non avrebbe potuto che essere il paradigma complesso dell'« Unternehmen », conformemente al quale affioravano, già alla luce della legislazione vigente, un « aspecto *dinámico* » (l'attività) e un « aspecto *estático* » (l'organizzazione); « un perfil *subjectivo* » (il soggetto), « un perfil *funcional* » (l'attività), « un perfil *patrimonial* » (il patrimonio aziendale) e « un perfil *corporativo* » (l'istituzione) (280).

dividuo all'organizzazione, dall'atto di commercio all'impresa; grazie alla legislazione speciale, il diritto commerciale aveva lasciato il vecchio scheletro del Codice, attraendo in un unico ambito la disciplina dell'organizzazione dell'impresa e quella della proprietà industriale, perché « en la empresa hay unos elementos, los llamados bienes inmateriales, que necesitan un derecho especial, distinto del derecho sobre las cosas, distinto de los derechos personales porque no son cosas ni derechos personales ».

(278) J. GARRIGUES, *Tratado de Derecho mercantil*, vol. I, Madrid, Revista de derecho mercantil, 1947, p. 26. Spostamento del « centro de gravedad del sistema... desde el acto hacia la organización » e sostituzione della « vieja noción del Derecho mercantil como Derecho reservado a las relaciones entre comerciantes » con quella di un « Derecho reservado a las empresas » erano ormai punti fermi della teoria, come lo stesso J. GARRIGUES, *Concepto del Derecho mercantil*, in « Revista de derecho privado », 27, 1943, pp. 377-378, e *Instituciones de Derecho mercantil*, Madrid, Aguirre, 1948², pp. 15-16 (la prima edizione è del 1943) era andato nel tempo ripetendo. Sul *Tratado*, completato da altri due volumi (1947 e 1949), cfr. A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Biobibliografía del Profesor Joaquín Garrigues*, cit., pp. XXVIII-XXXI.

(279) J. GARRIGUES, *Tratado de Derecho mercantil*, vol. I, cit., pp. 26-28.

(280) Ivi, pp. 27-30. Sui diversi profili dell'impresa e sulla ricerca di un « concepto unitario » J.F. DUQUE, *Concepto y funciones de la empresa*, cit., pp. 80-85.

Anche la dottrina spagnola, in questo modo, ripercorreva l'itinerario tracciato dalla dottrina austro-tedesca, considerando l'« empresa » come « objeto de tráfico » e indagando la natura del « derecho del titular sobre su empresa »; cercando di « reconducir a una unidad jurídica los distintos elementos de la empresa »; inseguendo un « concepto unitario de la empresa » nella consapevolezza che l'unico dato « característico » consisteva nella « *idea organizadora* » e che l'unica definizione plausibile — anche alla luce delle norme in materia di proprietà industriale (artt. 131 e 132 della legge del 16 maggio 1902), di trasferimento dei locali destinati a un esercizio commerciale (art. 9, par. 3 del apartado b del decreto 21 gennaio 1936), di società anonime (legge del 10 novembre 1942) e di contratto di lavoro (art. 79 della legge del 26 gennaio 1944) — era quella di « un conjunto organizado de elementos heterogéneos », « un conjunto organizado de actividades industriales, de bienes patrimoniales y de relaciones materiales de valor económico » (281).

Quella di Garrigues, che insieme a buona parte dei commercialisti spagnoli aderiva alla « doctrina que con singular fortuna iniciaron los Profesores Wieland y Mossa », rappresentava « una evolución ejemplar », come già nel 1944 — stampando il suo programma di « Derecho Mercantil Español » per l'anno accademico 1943-1944 — commentava Polo Díez (1907-1992) (282) con il sollievo di

(281) J. GARRIGUES, *Tratado de Derecho mercantil*, vol. I, cit., pp. 215-233. Una definizione utile, secondo Garrigues, per orientarsi nell'applicazione del diritto commerciale, ma insufficiente per approdare ad un « concepto jurídico unitario de la empresa » (ivi, pp. 206-239). Insufficiente, ancora secondo la dottrina degli anni Cinquanta, per costruire un diritto soggettivo sull'impresa concettualmente e logicamente autonomo da quello di proprietà sulle singole parti; per configurare l'organizzazione produttiva d'impresa come unitario « objeto del tráfico jurídico », nonostante gli spiragli normativi lasciati dall'art. 928 del *Código de comercio*, che prevedeva il trasferimento dell'impresa, e dagli articoli 1056 e 1532 del *Código civil*, che prevedevano la facoltà del testatore di mantenere indiviso l'esercizio di un'impresa e la « venta global de derechos, rentas o productos » (così A. ROBLES ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, *Empresa*, in *Nueva Enciclopedia Jurídica*, tomo VIII, Barcelona, Seix, 1956, p. 413, ma più ampiamente, sulle difficoltà di costruire un diritto sull'impresa e di configurare la « organización productiva » come oggetto del traffico giuridico, pp. 411-416).

(282) Nato a Corcubión (La Coruña) nel 1907, Antonio Polo Díez si laureò in Giurisprudenza nel 1927 all'Università di Salamanca, dove nel 1930 divenne professore ausiliario di Diritto commerciale. Nel 1935 conseguì per concorso la cattedra all'Uni-

chi poteva finalmente abbandonare il « temor a disentir de quién siempre respeté como el mejor Maestro » (283). Nel programma, in virtù della « nueva dogmática », la « empresa organizada en forma mercantil » si configurava ormai come il « criterio delimitador y ordenador de la materia de comercio », all'interno di un « sistema construído en función de la empresa » (284). Per quanto « en forma inorgánica y fragmentaria », infatti, anche la legislazione spagnola, in sintonia con la « literatura jurídico mercantil universal » e con « los nuevos movimientos legislativos europeos », accentuava « la contemplación del fenómeno empresa », al punto da offrire, combinata con il vecchio Codice di commercio del 1885, « material positivo suficiente para intentar la construcción de un sistema sobre nuevas bases » (285).

versità di Oviedo. Destituito dall'insegnamento durante la guerra civile, nel 1941 fu destinato d'ufficio all'Università di Granada, al posto di Emilio Langle, che seguì il percorso inverso. Solo nel 1946 gli fu consentito di trasferirsi volontariamente alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Barcellona, dove sarebbe rimasto fino al suo congedo, nel 1977. Allievo di Garrigues, si formò nel clima internazionale della moderna scuola di diritto commerciale, trascorrendo lunghi soggiorni all'estero, recependo gli insegnamenti di Müller-Erzbach, Cosack, Mossa, Hedemann, curando la traduzione di opere francesi, tedesche e italiane (tra le quali L. MOSSA, *Principios del derecho económico*, Madrid, Signo, 1935). Dopo una prima fase d'interesse per il diritto penale, culminata nel 1929 con l'addottoramento nell'*Universidad Central*, si dedicò quasi unicamente allo studio e all'insegnamento del diritto commerciale, studiando il diritto delle società e contribuendo in maniera determinante allo sviluppo scientifico del diritto dell'impresa. Membro della *Academia Real de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña* (1954) e di quella di *Ciencias Económicas y Financieras de Barcelona* (1959), componente della sezione di diritto commerciale della *Comisión General de Codificación*, esercitò anche la professione di avvocato. Dal 1934 al 1946 curò la rassegna di giurisprudenza della « Revista de derecho mercantil ». Tra i numerosi saggi e articoli, oltre quelli che si avrà modo di citare più avanti, ci si limita a ricordare *El nuevo Derecho de la Economía* (1946), *Sociedades anónimas y Registro mercantil* (1962), *Ante una nueva reforma de la sociedad anónima* (Barcellona, 1965), *Reflexiones finales sobre el Centenario del Código de Comercio* (1985). Morì a Barcellona il 1° marzo del 1992. Cfr., per un breve profilo, A. MENÉNDEZ MENÉNDEZ, *Antonio Polo Díez*, in ID., *Sobre la moderna Escuela*, cit., pp. 91-114.

(283) A. POLO DÍEZ, *Ensayo de un sistema de derecho de la empresa. Programa y Cuestionario de Derecho Mercantil Español*, Granada, Prieto, 1944, p. 3.

(284) Ivi, p. 18.

(285) Ivi, p. 3. Una nuova edizione del saggio sarebbe stata pubblicata nel 1947 per confermare, replicando a « las objeciones propuestas —si numerosas, de muy desigual valor— », la nuova dogmatica basata sulla sostituzione « de la empresa... al viejo concepto

Delineata già nel 1932, con la recensione all'*Handelsrecht* di Wieland ⁽²⁸⁶⁾, la riflessione teorica di Polo raggiungeva la completa maturazione nel 1956, quando andavano via via dissolvendosi, di fronte all'espansione dell'economia capitalistica, le antiche perplessità ereditate dall'oggettivismo liberale e dalla visione "mercantile" dell'economia ⁽²⁸⁷⁾. Nonostante le resistenze di coloro che difendevano l'insuperabilità tecnica, positiva e ideologica dell'atto di commercio — a cominciare da quelle di Conde (1908-1974), Langle (1886-1967) e Vicente Gella (1904-1984) ⁽²⁸⁸⁾ — la scienza giuridica

del *acto de comercio* » (A. POLO DIEZ, *Ensayo de un sistema de derecho de la empresa. Programa y Cuestionario de Derecho Mercantil Español*, Barcelona, Bosch, 1947, pp. 5-6).

⁽²⁸⁶⁾ Già allora A. POLO DIEZ, Recensione a K. Wieland, *Handelsrecht*, Band II, *Die Kapitalgesellschaften*, München und Leipzig, Duncker & Humblot, 1931, in « Revista de derecho privado », 19, 1932, pp. 121-125, guardava con « simpatía » la « nueva dirección » di un diritto commerciale costruito « en función del concepto de *empresa* », ripensato come « *Derecho de la Empresa organizada* ».

⁽²⁸⁷⁾ A. POLO DIEZ, *El concepto y los problemas del derecho mercantil en la legislación y la jurisprudencia españolas*, prologo a *Leyes mercantiles y economicas*, tomo I, Madrid, Editorial Revista de derecho privado, 1956, pp. III-LXXXVI.

⁽²⁸⁸⁾ Secondo F.J. CONDE, *La transformación del Derecho patrimonial en la época del capitalismo*, in « Revista de derecho mercantil », 4, 1947, pp. 167-190, il criterio unificatore del diritto commerciale andava individuato nell'« acto mercantil como tipo históricamente singular del acto económico capitalista », mentre l'impresa era un concetto « bastante nebuloso e impreciso » e la teoria dell'impresa nient'altro che un tentativo di sostituire « la "organización" ... a la persona propiamente dicha como sujeto de los actos mercantiles », con la grave conseguenza di lasciare fuori dalla sfera del diritto commerciale tutti gli atti « ocasionales », « aislados » o « inorgánicos ». Non lontana la tesi di A. VICENTE Y GELLA, *Curso de Derecho mercantil comparado*, 2 tomos, Zaragoza, « La Académica », 1944-1945, pp. 2-51, il quale, « sin desconocer la realidad de que el tráfico mercantil se verifica de ordinario por empresas », riteneva che « en el estado actual de nuestra disciplina » non avrebbe potuto « aceptarse de manera definitiva » il modello tedesco e italiano e che « ni cuantitativa ni cualitativamente nos sirve el concepto "empresa organizada" para precisar el contenido del Derecho mercantil » (tomo I, pp. 22-23, ma più ampiamente pp. 2-51 e 99-118). Infine E. LANGLE, *Las directrices fundamentales del Derecho mercantil*, in « Revista del derecho mercantil », 3, 1947, pp. 317-394, e *Manual de derecho mercantil español*, tomo I, Barcelona, Bosch, 1950, pp. 45-51, sposava la definizione di Rocco e accoglieva la concezione oggettiva, anche per evitare il ritorno a un ordinamento « protector de privilegios de clase », ritenendo invece che esistessero « muy graves argumentos » contro la « doctrina de la empresa » (p. 48). Più articolata e meno rigida la posizione di J. RUBIO, *Sobre el concepto de Derecho mercantil*, in « Revista de derecho mercantil », 4, 1947, II, pp. 317-380. Per uno sguardo d'insieme sulla dottrina spagnola M. BROSETA

spagnola concludeva un processo di « revisión » culminato nell'idea che il diritto commerciale del XX secolo fosse un « *Derecho regulador de las Empresas, del Estatuto profesional de éstas y de su actuación en el tráfico* » ⁽²⁸⁹⁾.

Se a partire dal 1807, con la promulgazione del *Code de commerce*, la cultura gius-commercialistica europea era finita su « una vía muerta » — con il sistema legislativo ingessato dalle « viejas nociones » di « *comerciante* » e « *actos objetivos de comercio* » e la dottrina avvilita intorno alla sterile ricerca di un « *concepto unitario del acto de comercio* » — ora, con la « nueva dogmática », si virava finalmente verso una concezione incentrata sull'« *estatuto profesional de la Empresa* », affinché « los contratos mercantiles » non fossero « considerados aisladamente », ma « en función de la presencia de la Empresa, en cuanto ésta se encuentra *organizada* previamente con vistas a la celebración reiterada y uniforme de los mismos, es decir, para el tráfico en masa » ⁽²⁹⁰⁾.

Il Codice di commercio e le leggi speciali, in questa prospettiva, offrivano già, come fin nei suoi primi lavori Polo aveva sostenuto, una quantità di dati positivi sufficiente a « intentar la contrucción del Derecho mercantil sobre la Empresa como forma actual y típica de la organización económica moderna » ⁽²⁹¹⁾. Nel Codice, infatti, si contavano innumerevoli riferimenti, espliciti o impliciti, all'impresa (talvolta « *establecimiento* », « *fábrica* », « *tienda* », « *explotación* », talora « *negocio* », « *industria* », « *comercio* », « *compañía* », « *sociedad* »), ma soprattutto, tramite le disposizioni che disciplinavano il « Registro mercantil » e quelle che richiedevano « la *presencia del comerciante* para la calificación mercantil de un acto o contrato », si attribuivano effetti giuridici al « *dato externo de la forma y de la organización* » ⁽²⁹²⁾. Nelle leggi speciali, inoltre, « la presencia viva y real del fenómeno Empresa » si faceva « tan patente y notoria » —

PONT, *La empresa*, cit., pp. 148-162, e A. MENÉNDEZ MENÉNDEZ, *Sobre la moderna Escuela*, cit., pp. 19-58.

⁽²⁸⁹⁾ A. POLO DÍEZ, *El concepto y los problemas del derecho mercantil*, cit., pp. X-XI.

⁽²⁹⁰⁾ Ivi, pp. XII-XXV.

⁽²⁹¹⁾ Ivi, p. XXXIX.

⁽²⁹²⁾ Ivi, pp. XL-LI.

specialmente nei settori dell'industria, delle società, del fisco e delle garanzie ipotecarie — da legittimare definitivamente la convinzione che « la legislación mercantil española y los campos a ella más afines aparecen dominados por la insoslayable presencia de la *Empresa*, cuya existencia en la realidad económica actual no puede desconocerse, y cuya regulación constituye una de las misiones más importantes del momento » (293).

9. “Resistenze” francesi. Il peso della tradizione tra « *actes de commerce* » e « *fonds de commerce* ».

Gradualmente, con accenti ideologici decisamente più sfumati, le logiche dell'economia organizzata penetravano infine anche nella Francia del secondo dopoguerra (294). Forse perché meno caratterizzata in senso corporativo, forse perché abituata più a dettare la linea che a seguirla, la scienza giuridica francese metteva in discussione il vecchio impianto del diritto commerciale solo intorno alla metà del XX secolo, quando rileggeva il fenomeno economico imprenditoriale « d'une manière globale », rilevandone la « triple réalité » di organizzazione, comunità, istituzione (295).

(293) Ivi, p. LX. Nel 1971, tornando sul tema, A. POLO DÍEZ, *Empresa y sociedad en el pensamiento de Joaquín Garrigues (Relaciones e interferencias entre ambos conceptos)*, in *Estudios jurídicos en homenaje a Joaquín Garrigues*, cit., pp. 309-372, avrebbe rievocato le posizioni di Garrigues per ribadire che « superada la disgregación que caracteriza las construcciones atomistas, la empresa se nos presenta como un conjunto organizado y armónico de bienes, relaciones y actividades económicas, ejercitadas profesionalmente con arreglo a un plan racional, que vinculando en una comunidad de destino y de fin los múltiples y variados elementos conjuntados, pese a su heterogeneidad — patrimoniales, unos, espirituales, otros — constituye una verdadera unidad..., regida y estimulada por la dirección y el impulso personal del empresario, que asume como tal la responsabilidad de su ejercicio » (p. 330).

(294) Sull'insufficienza della codificazione napoleonica rispetto al processo di transizione al capitalismo J. MAILLET, *Codifications napoléoniennes, développement économique et formation de la société française capitaliste*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 2, 1973, pp. 111-145.

(295) P. DE WOOT, *La Fonction d'Entreprise*, cit., p. 23: l'impresa è « una réalité économique: l'entreprise est un ensemble de ressources organisées en vue de saisir, ou de créer, des occasions sur un marché »; « une réalité humaine: l'entreprise est composée d'hommes qui s'intègrent dans une société plus large, et dont les motivations dépassent

Nella nazione che al principio dell'Ottocento aveva concepito il sistema degli atti di commercio, la nozione giuridica d'impresa, ancora alla fine degli anni Cinquanta del Novecento, arrancava lungo una china di scetticismo e di diffidenza, invischiata in dibattiti di retroguardia che ne rallentavano la biologica maturazione ⁽²⁹⁶⁾. In un volume tematico che nel 1947 l'*Association Henri Capitant* dedicava al tema de « la notion juridique de l'entreprise », Morandière (1885-1968) ⁽²⁹⁷⁾, Picard (1887-1968) ⁽²⁹⁸⁾ e Michel s'interro-

les objectifs de l'entreprise et, dans certains cas, s'opposent à eux»; « une réalité publique: l'entreprise représente un pouvoir d'action et de relations extérieures qui s'intègre, ou s'oppose, à d'autres pouvoirs existant dans la société globale ».

⁽²⁹⁶⁾ Cfr. J. HILAIRE, *Une histoire du concept d'entreprise*, cit., pp. 341-353, nonché, dello stesso Autore, in particolare sotto la prospettiva del passaggio dal « droit commercial » al « droit des affaires », *Introduction historique*, cit., pp. 126-132. Si veda anche la sintesi di V. PANUCCIO, *Teoria giuridica dell'impresa*, cit., pp. 8-10, nota 9.

⁽²⁹⁷⁾ Nato a Granville (Manche, Bassa Normandia) il 9 settembre del 1885, Léon Juliot de la Morandière fu dal 1923 al 1955 professore alla Facoltà di Giurisprudenza di Parigi. Allievo di Henry Capitant, si occupò prevalentemente di diritto nazionale francese, civile e commerciale, privilegiando però una prospettiva comparativa, in linea con il dinamismo che contraddistinse la sua vita. Già prima della Grande Guerra, che lo coinvolse in prima persona, assunse un incarico d'insegnamento ad Algeri (1911-1912). Professore successivamente a Rennes (1912-1919), dove nel 1905 si era laureato in Giurisprudenza, a Strasburgo (1919-1922) e a Caen (1922-1924), fu segretario generale della Commissione incaricata di preparare la reintroduzione del diritto francese in Alsazia-Lorena e componente del Comitato italo-francese per il Codice unico delle obbligazioni. Visse in Giappone (1933-1936), dirigendo a Tokyo la « Maison franco-japonaise », e in Colombia (1938), dove lavorò per il governo locale alla revisione del Codice civile. Membro dell'Accademia francese di Scienze Morali e Politiche, dell'Accademia Imperiale del Giappone, dell'Accademia di Scienze e Arti di Boston e dell'Accademia di Atene, ricevette la laurea *ad honorem* da innumerevoli Università straniere (tra le quali Cambridge, Glasgow, Manchester, Il Cairo, Salonicco, Stoccolma, Praga). Direttore dal 1941 dell'Istituto di diritto comparato dell'Università di Parigi, fu membro del Comitato nazionale francese dell'Unesco e diresse la delegazione francese in diverse sessioni della Conferenza internazionale di diritto privato de L'Aia. Partecipò ai lavori della Commissione di riforma del Codice civile, assumendone la presidenza nel 1945. Autore di diverse opere — tra le quali le riedizioni Dalloz del *Cours élémentaire de droit civil français* di Ambroise Colin ed Henry Capitant e del *Précis de droit commercial* di Léon Lacour — morì a Parigi il 16 ottobre del 1968.

⁽²⁹⁸⁾ Maurice Picard nacque a Pierrelatte (Drôme) l'11 marzo del 1887. Fu dal 1912 al 1913 professore nella Facoltà di Giurisprudenza di Algeri, poi in quella di Lione (1913-1926) e infine in quella di Parigi (1926-1957). Si occupò in prevalenza di diritto commerciale e dedicò buona parte delle sue ricerche, fin dalla tesi di dottorato (*De la*

gavano sull'opportunità di coniare concetti nuovi, quando in virtù di quelli messi a disposizione dalla tradizione (individuo, proprietà, contratti, atti di commercio) si era fino ad allora efficacemente riusciti a governare la realtà economica; ritenevano di poter « parvenir à des résultats sensiblement équivalents » anche « sans ériger en institution nouvelle l'entreprise » ⁽²⁹⁹⁾; giudicavano superflua la nozione giuridica di « entreprise », posto che la sua funzione, unicamente quella di « régler les rapports de certains individus avec d'autres individus », avrebbe potuto adempiersi in virtù delle classiche categorie di « société » e di « contrat » ⁽³⁰⁰⁾; o comunque avvalendosi, con qualche acrobazia dialettica, della nozione di « fonds de commerce », che faceva parte del « droit positif » e che avrebbe adeguatamente risposto « aux besoins qu'on peut en attendre » ⁽³⁰¹⁾.

Sconosciuta al *Code de commerce* del 1807, la figura del « fonds

Réassurance, Paris, 1912), al contratto di assicurazione terrestre, curando dal 1938, insieme ad André Besson, un importante *Traité général des assurances terrestres en droit français*. Morì a Parigi il 5 luglio del 1968.

⁽²⁹⁹⁾ J. MICHEL in *La notion juridique de l'entreprise, Travaux de l'Association Henri Capitant pour la culture juridique française*, tome III, 1947, Paris, Dalloz, 1948, p. 148. Passata in rassegna la legislazione fiscale, di diritto del lavoro e di diritto societario, Michel, alle pp. 141-150, negava « que la législation positive nous emporte invinciblement vers la formation d'un droit nouveau qui consacrerait l'existence légale de l'entreprise telle que les promoteurs de l'institution nouvelle entendent la définir, institution à qui l'on attribuerait aujourd'hui la qualité d'universalité de fait, et qui serait douée demain de la personnalité morale » (p. 148). I lavori, pubblicati nel suddetto volume tematico a pp. 39-233, avevano luogo nella « grande salle » della Camera dei deputati, nei giorni del 9 e 10 giugno 1947, sotto la presidenza di Paul Faber, presidente della Corte superiore del Lussemburgo.

⁽³⁰⁰⁾ L. JULLIOT DE LA MORANDIÈRE, in *La notion juridique de l'entreprise*, cit., pp. 156-158. « Une nouvelle catégorie juridique », infatti, avrebbe potuto accettarsi solo « si elle correspond à une nécessité juridique, sinon elle n'est qu'une pure formule ». Poiché la « notion d'entreprise » era stata proposta « au nom des besoins économiques », occorre chiedersi se questa nozione giuridica nuova corrispondesse realmente « à des besoins nouveaux ». In base a queste premesse, secondo Morandière, non era per nulla necessario « de découvrir une nouvelle notion juridique. Notre arsenal juridique est suffisamment compliqué sans lui ajouter encore une nouvelle catégorie ».

⁽³⁰¹⁾ M. PICARD, in *La notion juridique de l'entreprise*, cit., p. 162. Lo stesso Picard, tuttavia, alle pp. 162-163, riconosceva che « les deux notions — de l'entreprise et du fonds de commerce — ne se rejoignent pas entièrement. Il peut y avoir entreprise sans fonds de commerce. Les entreprises nationalisées par exemple, sont des entreprises, mais

de commerce » era stata creata dalla pratica e dalla dottrina a imitazione dei « fonds de terre » e per la prima volta recepita in un testo legislativo quando una disposizione di carattere fiscale, l'art. 7 della legge 28 febbraio 1872, aveva assoggettato a un'imposta di voltura del 2% « les mutations à titre onéreux de fonds de commerce et de clientèle »; successivamente, aggiungendo un comma all'art. 2075 del *Code civil*, la breve legge del 1° marzo 1898 aveva permesso al commerciante — « sans dépossession, grâce à une inscription au greffe du tribunal de commerce » — di costituire sul suo « fonds de commerce » un diritto di pegno a favore dei creditori ⁽³⁰²⁾; infine, agli inizi del nuovo secolo, la legge del 17-19 marzo 1909 aveva per la prima volta disciplinato in maniera organica la vendita e la cessione in garanzia del « fonds de commerce », inteso quale bene complesso, formato da elementi materiali (come le merci, gli immobili, le attrezzature, le materie prime, gli attrezzi e i macchinari) ed elementi immateriali (come l'insegna, la ditta, il marchio, i diritti, i brevetti, ma soprattutto l'avviamento e la clientela) ⁽³⁰³⁾.

Due lustri più tardi, anche il legislatore belga faceva ricorso alla nozione di « fonds de commerce » per disciplinare in forme giuridiche il complesso di beni e valori destinato all'esercizio dell'attività commerciale. Nel 1919, una legge definiva espressamente il « fonds de commerce » come un « ensemble de valeurs et notamment la clientèle, l'enseigne, l'organisation commerciale, les marques, le droit au bail, le mobilier de magasin et l'outillage » ⁽³⁰⁴⁾. Un insieme di elementi improntato all'unità, un complesso di beni, valori e

je ne crois pas que ces entreprises nationalisée et à plus forte raison les entreprises publiques, soient titulaires d'un fonds de commerce ».

⁽³⁰²⁾ *Fonds de commerce*, in *Répertoire de droit commercial et des sociétés*, publié sous la direction de E. Vergé et G. Ripert, tome II, Paris, Dalloz, 1957, p. 265, n. 7.

⁽³⁰³⁾ Artt. 1, 9 e 24. Detta anche « loi Cordelet » — dal nome del senatore Louis Cordelet (1834-1923), che il 21 marzo del 1905 presentò il progetto di legge al Senato — la legge del 1909, che abrogava il comma dell'art. 2075 da poco introdotto (art. 36), sarebbe poi stata completata e modificata dalle leggi del 31 luglio 1913, 22 marzo 1924, 29 giugno 1935, 17 luglio 1937, 11 marzo 1949 e 14 aprile 1952, nonché dal decreto del 20 maggio 1955 e dalla legge del 26 luglio 1955. Cfr. la voce *Fonds de commerce*, in *Répertoire de droit commercial et des sociétés*, cit., tome II, pp. 265-266, nn. 1-22. Si vedano inoltre J. HILAIRE, *Introduction historique*, cit., pp. 151-163, e G. RIPERT, *Aspects juridiques du capitalisme moderne*, cit., 171-186.

⁽³⁰⁴⁾ Legge del 25 ottobre 1919.

diritti legati dalla comune funzionalizzazione all'esercizio del commercio: non i singoli elementi, le singole attività o i singoli rapporti, ma la loro « *totalité abstraite, une et indivisible* » (305).

Era un passo significativo. Fintantoché il commercio, come fosse l'esercizio della professione di medico, di avvocato o di architetto, si era ritenuto inscindibile dalla personalità del commerciante, « *le fonds de commerce n'a pu exister* » (306). Ora che « la clientèle » risultava collegata « *à certains éléments transmissibles* », come « *l'emplacement, l'enseigne, le matériel, la marque* », l'unità del patrimonio aziendale trovava la sua « *reconnaissance juridique* » anche sul piano normativo (307). Il legislatore faceva propria l'esigenza di governare la crescente circolazione dei patrimoni industriali, senza per questo sostituire al diritto degli atti di commercio il diritto d'impresa: mentre il « *fonds de commerce* » galleggiava sul piano patrimoniale, comprendendo nient'altro « *que des biens, qu'il soient d'ordre matériel ou immatériels (matériel, mobilier, outillage, marchandise, enseigne, nom commercial, droit au bail, clientèle, achalandage, créances et dettes, brevets d'invention, marque de fabrique, etc.)* », l'« *entreprise* » rappresentava « *un organisme vivant où le facteur humain, le personnel attaché à l'entreprise, prédomine* » (308).

(305) L. HENNEBICQ, *Introduction. Les Droits Intellectuels et Universels*, in *Les Nouvelles. Corpus Juris Belgici, Droits Intellectuels*, vol. I, sous le patronage de M.A. Goddyn, Bruxelles, Picard, 1936, p. 22.

(306) G. RIPERT, *Aspects juridiques du capitalisme moderne*, cit., p. 177.

(307) *Ibidem*.

(308) L. METZLER, in *La notion juridique de l'entreprise*, cit., pp. 64-65. Era « *unité économique* » — osservava G. RIPERT, *Aspects juridiques du capitalisme moderne*, cit., pp. 175-176 — che si distingueva dall'« *établissement qui désigne, dans le droit du travail, une exploitation distincte* », mentre « *le fonds de commerce est l'aspect juridique de l'entreprise envisagée en tant qu'elle donne droit à une clientèle déterminée* ». Utile la definizione proposta nel *Répertoire de droit commercial et des sociétés*, cit., tome II, p. 265, n. 2, che si rifaceva, integrandola, a quella dell'avan-progetto della Commissione francese per la riforma del *Code de commerce* e del diritto delle società: « *le fonds de commerce est l'ensemble des biens mobiliers affectés à l'exercice d'une activité commerciale* »; ma per essere esatta — si precisava — la definizione avrebbe dovuto enfatizzare il ruolo della clientela e dunque essere completata nel modo seguente: « *il comprend obligatoirement une clientèle ou un achalandage* ». E questo perché « *le fonds*

La Francia si fermava in altri termini dove la Germania e l'Italia erano giunte qualche decennio prima, quando vigevano le codificazioni dell'età liberale. La « délicate » distinzione tra « fonds de commerce » e « entreprise », come rilevato nel 1957 nel *Répertoire de droit commercial et des sociétés*, richiamava molto da vicino quella tutta italiana tra azienda e impresa e quella tutta tedesca tra « Geschäft » e « Unternehmen »: l'entreprise implicava un riferimento al « groupement de personnes », mentre il « fonds de commerce » designava « uniquement un groupement de biens. Le fonds de commerce désigne les biens qui, dans l'entreprise, sont affectés à l'exploitation, l'entreprise comprenant, outre ces facteurs matériels, des facteurs humains » ⁽³⁰⁹⁾.

Già nel 1902, del resto, Jules Valéry (1863-1938) ⁽³¹⁰⁾ aveva stigmatizzato l'approssimazione terminologica con cui in Germania si adoperavano i lemmi « Handelsgeschaef », « Geschaef », « Gewerbe », « Firma » e « Fond », in Italia i lemmi « azienda », « ditta », « firma », « negozio » e « stabilimento », in Francia i lemmi « fonds de commerce » e « maison de commerce » ⁽³¹¹⁾. Il complesso patrimoniale non era sufficiente a spiegare la sfaccettata realtà

de commerce est, en effet, essentiellement composé d'une clientèle créée et retenue par les divers autres éléments du fonds ».

⁽³⁰⁹⁾ *Fonds de commerce*, in *Répertoire de droit commercial et des sociétés*, cit., tome II, p. 265, n. 4. Cfr. sulla distinzione R. HOUIN et M. PÉDAMON, *Droit commercial*, cit., pp. 170-172.

⁽³¹⁰⁾ Fratello del celebre poeta Paul, Jules Valéry nacque a Sète, nel Languedoc-Roussillon, il 6 luglio del 1863. Compì gli studi in Giurisprudenza a Montpellier, dove divenne aggregato nel 1893 e titolare dell'insegnamento di Diritto commerciale nel 1899. Esercì nella stessa città anche la professione di avvocato. Collaboratore della « Revue générale du droit » (1895-1938) e corrispondente dell'*Académie des sciences morales et politiques* (1931-1938), scrisse, a parte diversi saggi di diritto civile e commerciale, *Des contrats par correspondance* (Paris, 1895), *Une traite de Philippe le Bel. Contribution à l'histoire de la lettre de change* (Paris, 1909), *Des lettres missives* (Paris, 1912), *Manuel de droit international privé* (Paris, 1914), *Contrats d'assurance maritime du XIII^e siècle* (Paris, 1916), *Des chèques en droit français. Traité théorique et pratique* (Paris, 1936). Preside della Facoltà di Giurisprudenza dal 1919 al 1922, svolse tutta la carriera a Montpellier, dove insegnò anche Diritto internazionale privato e morì il 30 marzo del 1938.

⁽³¹¹⁾ J. VALÉRY, *Maison de commerce et fonds de commerce*, in « *Annales de droit commercial et industriel français, étranger et international* », 16, 1902, pp. 209-210.

dell'economia organizzata: una cosa era il patrimonio, altra cosa erano l'organizzazione, la comunità di persone, il valore complessivo di uno stabilimento industriale.

Per non appiattare sul versante patrimoniale i diversi profili — umano, comunitaristico e organizzativo — del fenomeno imprenditoriale, sarebbe perciò stato meglio assumere come punto di riferimento l'espressione « à la fois plus large et plus vague » di « *établissement commercial* », che denotava « l'organisation grâce à laquelle une entreprise commerciale peut atteindre son but » ⁽³¹²⁾. Valery coglieva così la centralità assunta dal fattore organizzativo nel modello economico del capitalismo industriale, ne sottolineava il « sens collectif » ⁽³¹³⁾, ne articolava gli elementi in ragione della natura, ma rispettava al contempo i vincoli terminologici discendenti dal *Code de commerce*. L'« *établissement commercial* », nella semantica emergente dalla prassi legislativa e giurisprudenziale, identificava l'organizzazione dei fattori di produzione, che comprendeva « nécessairement des éléments de deux natures nettement distinctes »: da un lato la « maison de commerce », una componente di natura personale, formata da uno o più « *patrons* », vale a dire coloro che dirigevano « l'établissement dans leur intérêt » (il « commerçant, individu isolé ou société » ⁽³¹⁴⁾), da un certo numero « d'*auxiliaires* du patron », che lo assistevano e sostituivano « dans la conception ou l'exécution des actes de spéculation aux-quels il se livre dans l'exercice de son commerce », infine da semplici « *subalternes* » (contabili, operai, domestici, manovali); dall'altro lato il « fonds de commerce », una componente di natura patrimoniale, formata dagli « objets matériels sans lesquels il est impossible de se livrer à des opérations commerciales ou industrielles », come la sede, i depositi, i magazzini, i negozi, gli arredi, i macchinari, gli attrezzi, i veicoli, ma

⁽³¹²⁾ Ivi, pp. 210-211. Sull'ambiguità della terminologia adoperata nella dottrina francese ancora a metà Novecento (« entreprise », « fonds de commerce », « maison de commerce ») L. MOSSA, *Impresa ed azienda nel codice civile e in diritto comparato*, in *Atti del primo convegno nazionale di studi giuridico-comparativi*, Roma, Edizione dell'Istituto italiano di studi legislativi, 1953, pp. 399-402.

⁽³¹³⁾ J. VALÉRY, *Maison de commerce et fonds de commerce*, cit., p. 220.

⁽³¹⁴⁾ *Ibidem*.

anche le merci, il denaro, i titoli, i brevetti, i contratti, i diritti sugli immobili, i mezzi di trasporto ⁽³¹⁵⁾.

La trasposizione della nozione d'impresa sul piano giuridico, secondo Valery, non richiedeva pertanto « d'inventer pour cela des dénominations nouvelles si l'on tient pour suffisantes celles en vigueur dans le langage courant » ⁽³¹⁶⁾. L'organizzazione poteva definirsi « *établissement commercial* », insieme di elementi personali (« maison de commerce ») e patrimoniali (« fonds de commerce ») riuniti per l'esercizio professionale di atti di commercio. Al contempo soggetto e oggetto, l'« *établissement* » era unitariamente trasmissibile — ora in via ereditaria, ora tramite contratto, ora per esecuzione forzata — con tutti gli accessori e gli elementi necessari a trasferire la « clientela » e l'« *achalandage* » ⁽³¹⁷⁾; aveva personalità giuridica, un'identità « *distincte de celle du commerçant* », il quale avrebbe potuto scomparire, senza che per questo « *l'existence et la prospérité de l'établissement commercial doive nécessairement en souffrir* » ⁽³¹⁸⁾.

Il lemma « *entreprise* », « *entreprise commerciale* », restava invece prevalentemente circoscritto al profilo dell'attività, adottato, conformemente alla grammatica codicistica, per indicare l'attività propria di un « *établissement* », la ripetizione di « *actes de commerce* », « *l'accomplissement d'une série d'actes par lesquels une ou plusieurs personnes se proposent de se procurer un enrichissement* » ⁽³¹⁹⁾. Valery teneva fede alla terminologia vigente, ma auspicava nella sostanza un cambiamento di prospettiva, in virtù del quale, riconoscendo il primato assunto dalla dimensione collettiva e complessa dell'organizzazione d'impresa (l'essere « *à la tête d'une organisation* », il dirigere una « *maison de commerce* ») ⁽³²⁰⁾, si superassero le irragionevoli conseguenze di un modello individualistico e atomistico, che considerava commerciante, a prescindere

⁽³¹⁵⁾ J. VALERY, *Maison de commerce et fonds de commerce*, cit., p. 211.

⁽³¹⁶⁾ Ivi, p. 212.

⁽³¹⁷⁾ Ivi, pp. 287-295.

⁽³¹⁸⁾ Ivi, pp. 216-219.

⁽³¹⁹⁾ Ivi, p. 211.

⁽³²⁰⁾ Ivi, p. 259.

dalla forma e dalla dimensione, chiunque compisse « actes de commerce » ⁽³²¹⁾.

10. *La via istituzionalistica dell'impresa. Comunità, organismo e istituzione nella cultura giuridica francese di metà Novecento.*

Era in questo clima d'incertezza, impregnato di nostalgia e misoneismo, che studiosi come Ripert, Durand e Despax, cercavano, smarcandosi dalla tradizione, di registrare le trasformazioni economiche prodotte dal modello di produzione capitalistica e di mettere a punto una nozione di « entreprise » che riflettesse i caratteri della corrispondente nozione economica. Era allo snodo tra anni Quaranta e Cinquanta del Novecento che un manipolo di giuristi — alcuni vicini, altri alternativi alla dottrina istituzionalistica — rivedevano in chiave sociologica le categorie del *Code de commerce*, mettendo l'« entreprise » al centro dei propri manuali e al primo posto tra i criteri di delimitazione della « commercialité » ⁽³²²⁾.

Nel 1946, al cuore di quelle pagine intramontabili che volle dedicare al « capitalismo moderno », Ripert (1880-1958) ⁽³²³⁾ ricor-

⁽³²¹⁾ Quel sistema obsoleto — concludeva J. VALERY, *Maison de commerce et fonds de commerce*, cit., p. 258 — dalle conseguenze « bizzarre », che costringeva « à considérer comme un commerçant le moindre colporteur, ou comme un industriel le plus humble des artisans; le bonhomme qui conduit la voiture des chèvres aux Tuileries serait un entrepreneur de transports, de même que les directeurs des Guignols voisins seraient des entrepreneurs de spectacles et que les marchands ambulants qui vendent aux enfants, pour lesquels ces passetemps ont été imaginés, des gâteaux ou des ballons rouges, devraient être considérés comme des négociants ».

⁽³²²⁾ Una vera e propria « découverte » dell'« entreprise », come definita da C. CHAMPAUD et J. PAILLUSSEAU, *L'entreprise et le droit commercial*, cit., pp. 13-35, da cui « un droit nouveau et singulier », che avrebbe trasformato « le droit commercial » in un « droit spécifique de l'entreprise » (p. 39), capace di abbracciare trasversalmente il diritto del lavoro, il diritto sociale, il diritto fiscale, il diritto penale commerciale e il diritto pubblico dell'economia (p. 36). Cfr. in particolare S. AMATO, *L'impresa nell'evoluzione storica*, cit., p. 36, e J. HILAIRE, *Une histoire du concept d'entreprise*, cit., specialmente pp. 348-349.

⁽³²³⁾ Nato a La Ciotat (Bouches-du-Rhône) il 22 aprile del 1880, Georges Ripert fu uno dei più eminenti studiosi di diritto commerciale, industriale e marittimo della Francia della prima metà del Novecento, ma anche un intellettuale affascinato dalla figura di Pétain, nel cui governo, dal 6 settembre al 13 dicembre 1940, fu segretario di Stato all'istruzione e alla gioventù, proprio nel momento dell'applicazione delle leggi

dava l'idiosincrasia che il diritto napoleonico, ancorato a un'economia agricola e commerciale, aveva per il diritto d'impresa, proprio di un'economia capitalistica della produzione ⁽³²⁴⁾. « L'entreprise » — spiegava infatti Ripert — era « restée cachée sous la propriété » ⁽³²⁵⁾: le ombre della proprietà e dell'individuo, con il loro carico di semplicità e atomismo, avevano nel secolo XIX oscurato la vera cifra dell'economia di produzione, la dimensione complessa e collettiva della realtà industriale.

In pieno Novecento, in un'Europa ormai compiutamente industrializzata, Ripert segnalava « que notre droit actuel ne connaît pas l'entreprise » ⁽³²⁶⁾, che la Francia si ritrovava senza un « droit de l'entreprise » e che occorreva quanto prima crearne uno, se si fosse voluto un diritto in grado di accompagnare le trasformazioni dell'economia ⁽³²⁷⁾. Mediante le nozioni di proprietà, proprietario e compravendita, si era infatti ritenuto di poter spiegare ogni aspetto della realtà economica, cercando d'inglobare nell'impianto d'origine napoleonica i complessi ingranaggi dell'organizzazione industriale. L'« entrepreneur », nel sistema codicistico, era un « propriétaire des bâtiments, de l'outillage, des matières premières », che acquistava e trasformava beni allo scopo di cederli mediante contratti di vendita e di locazione: « la notion d'entreprise » si esauriva « uniquement

antisemite. Dopo la laurea in Giurisprudenza nel 1899, conseguì il dottorato in Scienze giuridiche (1902) e quello in Scienze politiche ed economiche (1904) ad Aix-en-Provence, dove avrebbe insegnato Diritto civile, Istituzioni politiche dei popoli dell'Europa e dell'America ed Elementi di diritto pubblico e amministrativo dal 1906 al 1920, anno del suo passaggio come aggregato alla Facoltà di Giurisprudenza di Parigi. Qui, fino al 1948, quando sarebbe stato sospeso per ragioni politiche, avrebbe insegnato Diritto civile, Diritto commerciale e Diritto marittimo. Positivistà, conservatore, cattolico e antisocialista, polemizzò con Gény, Hauriou, Duguit e Lévy. Dotato di grande tecnica, stile elegante e rigore metodologico, fu autore di trattati — come il *Traité pratique de droit civil français* (14 volumi a più mani a prosecuzione del Trattato di Planiol), il *Traité élémentaire de droit civil*, il *Traité de droit commercial* e il *Traité de droit maritime* — e di diversi saggi, come *La règle morale dans les obligations civile* (Paris, 1926), *Le régime démocratique et le droit civil moderne* (Paris, 1936), *Le déclin du droit* (Paris, 1949), *Les forces créatrices du droit* (Paris, 1955). Morì a Parigi il 4 luglio del 1958.

⁽³²⁴⁾ G. RIPERT, *Aspects juridiques du capitalisme moderne*, cit., p. 259.

⁽³²⁵⁾ Ivi, p. 262.

⁽³²⁶⁾ Ivi, p. 272.

⁽³²⁷⁾ Ivi, p. 259.

dans un faisceau de droits de propriété formé par l'entrepreneur pour la meilleure utilisation des biens qui lui appartiennent » ⁽³²⁸⁾.

Una volta registrata la nozione di « entreprise » come « unité économique et juridique dans laquelle sont groupés et coordonnés les facteurs humains et matériels de l'activité économique » (Truchy), tuttavia, diventava inevitabile ragionare in termini di « groupement », « coordination » e « collaboration », vale a dire secondo categorie che benché non avessero cittadinanza nel « droit classique », erano le uniche a esprimere fedelmente la sostanza economica della cosa ⁽³²⁹⁾. Se il diritto tradizionale contemplava il coordinamento delle forze solo sotto forma di singoli contratti di società e di locazione, la realtà industriale diceva che nella prassi economica l'attività commerciale veniva esercitata grazie al « concours d'un grande nombre de personnes, directeurs, ingénieurs, employés, ouvriers », la cui riunione non era dovuta alla « juxtaposition de contrats indépendants les uns des autres », ma al coordinato apporto di capitale, lavoro e patrimonio ⁽³³⁰⁾. L'impresa era istituzione, « *institution nouvelle* » e non « contrat », « figure juridique nouvelle », magari dai contorni non ancora perfettamente definiti, ma certamente in grado di esprimere al meglio un punto focale del sistema capitalistico: la sinergia, in un'unità, in una « communauté » (Perroux), di « capital » e « travail », riuniti sotto la direzione di un imprenditore che pur non essendo necessariamente proprietario, impersonava « toutes les forces engagées dans l'entreprise et qui doit diriger dans l'intérêt commun » ⁽³³¹⁾.

Nel 1947, in seno al volume che l'*Association Henri Capitant* dedicava all'impresa, l'allievo di Ripert, Durand (1908-1960) ⁽³³²⁾,

⁽³²⁸⁾ Ivi, p. 262.

⁽³²⁹⁾ Ivi, pp. 270-272.

⁽³³⁰⁾ Ivi, p. 263.

⁽³³¹⁾ Ivi, pp. 272-280.

⁽³³²⁾ Nato ad Algeri il 22 marzo del 1908, Paul Durand si laureò a Parigi, dove fu allievo di Georges Ripert, nel 1931. Incaricato a Poitiers, fu professore di Diritto privato all'Università di Nancy, prima di essere chiamato alla Facoltà di Giurisprudenza di Parigi nel 1952. Sostenitore di una visione istituzionalistica e sociologica del diritto, diresse dal 1943 la rivista « Droit social », ma fu deportato e tenuto prigioniero in Germania, in quanto membro della resistenza francese, dal 1944 al 1945. Tra i fondatori del Diritto del lavoro e della protezione sociale in Francia, vide nella concezione

sviluppa in senso istituzionalistico il ragionamento iniziato dal maestro, spiegando perché le nozioni d'« entreprise » contemplate dal *Code civil* e dal *Code de commerce* indicassero concetti del tutto diversi da quelli della realtà economica ⁽³³³⁾. Da un lato il *Code civil* disciplinava « bien un *contrat* d'entreprise, mais il s'agit d'une notion différente, et le Code se borne à distinguer le louage de service et le louage d'ouvrage »; dall'altro il *Code de commerce* menzionava nell'art. 632 « les entreprises de manufactures, de transport ou de fournitures » e nell'art. 633 « les entreprises de construction », ma lo faceva al solo fine di « placer l'entreprise sur le même plan que des actes, tels que l'achat pour revendre ou les opérations de change », senza definire « le concept d'entreprise » ⁽³³⁴⁾. Entrambe le codificazioni poggiavano su una « philosophie individualiste », che riconosceva le sole relazioni giuridiche « entre le chef d'entreprise et chacun des apporteurs de capitaux ou de services envisagés isolément », ma non i « rapports collectifs, liant l'ensemble des salariés, et transformant une somme d'individus en un groupe organisé » ⁽³³⁵⁾.

Per effetto della sociologia, che aveva evidenziato « l'importance des groupes dans une société », del solidarismo, che aveva valorizzato « les liens qui unissent les hommes les uns aux autres », dell'economia e della tecnica industriale, che avevano moltiplicato i « rapports de dépendance mutuelle », si era tuttavia ormai innescato un processo di « socialisation » che aveva messo a nudo l'inadeguatezza di questa filosofia semplificante ⁽³³⁶⁾. L'idea di un diritto incentrato su una molteplicità di atti non rispondeva più, « dans

istituzionalistica dell'impresa il punto di congiunzione tra diritto del lavoro e diritto dell'economia. Collaboratore di André Rouast nella redazione del *Précis de législation industrielle* (Paris, 1943), curatore, insieme a Robert-Edouard Jaussaud (vol. I) e André Vitu (vol. II e vol. III), di un *Traité de droit du travail* (Paris, 1947-1956), scrisse *Le droit des obligations dans les jurisprudences française et belge* (Liège-Paris, 1933), *La politique contemporaine de sécurité sociale* (Paris, 1953) e insieme a Rouast *Précis du droit du travail* (Paris, 1957). Morì il 29 febbraio del 1960 durante un terremoto ad Agadir.

⁽³³³⁾ P. DURAND, *Rapport*, in *La notion juridique de l'entreprise*, cit., pp. 45-60.

⁽³³⁴⁾ Ivi, p. 45.

⁽³³⁵⁾ Ivi, p. 47.

⁽³³⁶⁾ *Ibidem*.

l'ordre pratique », alle « exigences actuelles de la conscience sociale » (337). La possibilità di configurare il profilo giuridico dell'imprenditore in termini di « individualisme » e di « propriété » svaniva di fronte alla complessità dei rapporti che ruotavano attorno all'organismo della produzione (338).

Grazie alla trasposizione della nozione economica di « entreprise » sul piano giuridico, sarebbe finalmente stata possibile « une représentation nouvelle, adaptée à l'évolution survenue dans le milieu social », quasi « une vision nouvelle du monde », organici-stica, sociologica, antitetica a quella d'inizio Ottocento, quando « l'organisation de la société avait été confiée à un souverain unique, dominant la multitude de sujets » (339). L'« entreprise » costituiva il « lieu d'élection pour la formation de rapports collectifs », si presentava come « une société organisée », « une institution », « un organisme », « un ensemble d'éléments et de moyens » ordinati « en vue d'une fin » (340). Elementi e valori assemblati non « de manière fortuite », ma in maniera tale da formare « un ensemble organique », coordinati « pour parvenir à un but économique », uno scopo unitario che rappresentava il carattere saliente del concetto d'impresa (341).

Le nuove proposte, d'ispirazione istituzionalistica e sociologica, avrebbero faticato a scardinare la visione dominante (342). Dieci anni

(337) P. DURAND, *Rapport*, cit., p. 46.

(338) Ivi, p. 48.

(339) Ivi, pp. 46 e 60.

(340) Ivi, pp. 47-49. Un insieme di « éléments humains », a cominciare dal « chef d'entreprise » (che « détermine le but de l'entreprise, agence les moyens matériels, dirige le travail du personnel »), « moyens » materiali e immateriali (« immeubles », « outillage », « brevets d'invention », « clientèle »), « règles juridiques qui fixent la loi générale de l'entreprise » (« règlements intérieurs », « conventions collectives », « contrats », « actes de l'autorité publique ») (ivi, pp. 49-52).

(341) P. DURAND, *Rapport*, cit., pp. 52-53. Cfr. anche A. ROUAST et P. DURAND, *Précis de législation industrielle*, Paris, Dalloz, 1951, nn. 85 ss.

(342) Si leggano a tal proposito le prudenti riflessioni di J. HAMEL et G. LAGARDE, *Traité de droit commercial*, Paris, Dalloz, 1954, tome I, pp. 242-261, nn. 205-218, i quali, dopo aver ricordato che in Francia era « seulement depuis une quinzaine d'années que le problème de l'entreprise a été abordé par les juristes », registravano l'emersione sul piano giuridico dell'« entreprise » (« groupement » senza « personnalité juridique », « institution du droit privé économique »), riconoscendole « dans le droit commercial

dopo, benché avesse suscitato « depuis ces dernières années dans le monde juridique un incontestable intérêt », « la notion d'entreprise », come lamentava Despax (1929-1997) ⁽³⁴³⁾, continuava a essere « contestée par une importante partie de la doctrine » ⁽³⁴⁴⁾. Gli atti di commercio contendevano all'impresa il ruolo di nozione centrale del diritto commerciale, in uno scontro tra concetti che rispecchiava quello tra due epoche. Se « la notion de acte de commerce », incoronata dal sistema codicistico, rimaneva, secondo l'opinione prevalente, « la notion de base du droit commercial français », la promozione dell'impresa a « critère général de l'acte de commerce » urtava contro il fatto che « le code de commerce reconnaît l'existence d'actes de commerce isolés, qui ne sont pas faits sous forme d'entreprise » ⁽³⁴⁵⁾.

La dottrina tardava a metabolizzare il cambiamento, sottovalutando l'impatto delle trasformazioni economiche, ma soprattutto il

una place de premier plan » e distinguendola nettamente dal « fonds de commerce », ma non ritenevano di poter spingere oltre il ruolo dell'impresa nel « droit français actuel », al più ipotizzando per il futuro, conformemente a una « conception subjective du droit commercial », « l'organisation d'un droit commercial qui se construirait en dehors des actes de commerce sur les bases de l'entreprise ».

⁽³⁴³⁾ Tra i pionieri del Diritto del lavoro e del Diritto dell'ambiente, Michel Despax nacque nel 1929 a Tolosa, dove si laureò in Giurisprudenza e iniziò la carriera accademica. Aggregato nel 1957, insegnò fino al 1962 a Tunisi, presso l'*Institut des hautes études*, prima di tornare a Tolosa come professore di Diritto del lavoro. Fondatore insieme a Jean Vincens del *Centre d'études juridiques et économiques de l'emploi*, fu dal 1973 al 1996 direttore dell'*Institut des études juridiques de l'urbanisme et de la construction* e dal 1978 al 1983 Rettore dell'Università di Scienze sociali di Tolosa. A parte la sterminata produzione di saggi, note e voci in tema di lavoro e impresa (cfr. la bibliografia in *Mélanges dédiés au Président Michel Despax*, Toulouse, Presses de l'Université des sciences sociales de Toulouse, 2002), si ricordano *Traité de droit du travail* (Paris, 1966), *Le droit du travail* (Paris, 1967), *La pollution des eaux et ses problèmes juridiques* (Paris, 1968), *La gestion du personnel. Aspects juridiques* (3 volumes, Paris, 1974), *Le droit de l'environnement* (Paris, 1980), *Loi et pratique concernant le contrôle de la pollution en France* (Paris, 1984), *Labour law and industrial relations in France* (London, 1987), *Droit du travail* (Paris, 1989). Morì a Tolosa il 31 gennaio del 1997.

⁽³⁴⁴⁾ M. DESPAX, *L'entreprise et le droit*, Paris, Pichon et Durand-Auzias, 1957, pp. 1-2.

⁽³⁴⁵⁾ Così nella voce *Actes de commerce*, in *Répertoire de droit commercial et des sociétés*, cit., tome I, Paris, Dalloz, 1956, pp. 2-5.

significato della moltiplicazione di leggi che sempre più spesso proiettavano la comunità d'impresa al cuore della disciplina giuridica. Non solo provvedimenti di natura fiscale, come il *Code général des impôts* ⁽³⁴⁶⁾, ma anche disposizioni di carattere amministrativo e processuale ⁽³⁴⁷⁾, testi normativi in materia di diritto del lavoro e della protezione sociale. Come il *Code du Travail*, che già nel 1928 sanciva il principio dell'impersonalità e dell'unitarietà dell'impresa, stabilendo che in caso di cessione, modificazione o successione, tutti i rapporti di lavoro sarebbero proseguiti con il nuovo imprenditore ⁽³⁴⁸⁾. O come l'ordinanza del 1945, che istituiva i « comités d'entreprise » ed enfatizzava i profili comunitaristici dell'impresa, incoraggiando la cooperazione tra capitale e lavoro, coinvolgendo i lavoratori nell'« organisation générale de l'entreprise », responsabilizzando « le chef d'entreprise » in ordine al proficuo svolgimento dell'attività commerciale ⁽³⁴⁹⁾, abbracciando, come scriveva Plaisant

⁽³⁴⁶⁾ In particolare quello del 1941, che disciplinava la tassazione dei redditi dell'« entreprise », considerandola unità economica della produzione.

⁽³⁴⁷⁾ Cfr. ad esempio il decreto-legge del 9 settembre 1939 sull'amministrazione provvisoria delle imprese e il decreto del 15 luglio 1948 sull'immatricolazione obbligatoria.

⁽³⁴⁸⁾ Art. 23, comma 7, libro II del *Code du Travail* francese (legge del 19 luglio 1928): « s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise ».

⁽³⁴⁹⁾ *Ordonnance* del 22 febbraio 1945. Ci si limita qui a ricordare i primi due commi (su tre) dell'art. 2: « le comité d'entreprise coopère avec la direction à l'amélioration des conditions collectives de travail et de vie du personnel, ainsi que des règlements qui s'y rapportent. ¹¹ Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les oeuvres sociales établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leurs familles, ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement, dans les conditions qui seront fixées par un décret pris en Conseil d'État ». E i primi due commi (su nove) dell'art. 3: « dans l'ordre économique, le comité d'entreprise exerce, à titre consultatif, les attributions ci-après: a) Il étudie toutes les suggestions émises par la direction ou par le personnel dans le but d'accroître la production et d'améliorer le rendement de l'entreprise et propose l'application des suggestions qu'il aura retenues. Il peut émettre des vœux concernant l'organisation générale de l'entreprise; b) Il propose en faveur des travailleurs ayant apporté, par leurs initiatives et leurs propositions, une collaboration particulièrement utile à l'entreprise, toute récompense qui lui semble méritée; c) Il est obligatoirement consulté sur les questions intéressant l'organisation, la

(1917-1997) ⁽³⁵⁰⁾, la concezione dell'impresa (non come « fait d'un homme », ma) come « cellule économique et sociale d'intérêt général », « collectivité dans laquelle patrons et employés vivent leur vie professionnelle de producteurs » ⁽³⁵¹⁾.

Per uscire dal « cercle vicieux de la théorie classique de la commercialité » — Despax conveniva dunque con Ripert e Durand — occorre assumere come riferimento la nozione « économique d'entreprise » e su di essa modellare la corrispondente nozione giuridica ⁽³⁵²⁾: il diritto commerciale, « dans cette perspective », non sarebbe più stato « le droit des actes de commerce ou le droit des commerçants mais le droit des entreprises » ⁽³⁵³⁾. Sarebbe finalmente stata recepita l'autonomia « de l'entreprise commerciale par rapport à la personne du commerçant », la « dissociation entre l'entreprise e l'entrepreneur », tra l'impresa e i singoli atti di com-

gestion et la marche générale de l'entreprise; d) Il est obligatoirement informé des bénéfices réalisés par l'entreprise et peut émettre des suggestions sur l'affectation à leur donner. ^{II} Le chef d'entreprise devra faire au moins une fois par an au comité d'entreprise un rapport d'ensemble sur l'activité de l'entreprise, ainsi que sur ses projets pour l'exercice suivant ». Sul « comité d'entreprise » cfr. R. HOUIN et M. PÉDAMON, *Droit commercial*, cit., pp. 304-309.

⁽³⁵⁰⁾ Giurista, economista, Robert Plaisant nacque a Moulins (Allier) nel settembre del 1917. Fu professore aggregato alla Facoltà di Giurisprudenza di Caen e a quella di Le Mans, prima di approdare alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Parigi. Il 24 ottobre del 1947 fu nominato segretario generale della Commissione incaricata di riformare il Codice di commercio e il diritto delle società. Tra le sue opere, oltre quella citata nella nota seguente, *L'organisation internationale du commerce* (Paris, 1950), *Droit européen de la concurrence*, insieme a R. Franceschelli e a J. Lassier (Paris, 1966), *Le Nouveau régime des brevets d'invention* (Paris, 1969), *Le droit des auteurs et des artistes exécutants* (Paris, 1970), *Droit du commerce international*, insieme a B. Jadaud (Paris, 1976). Morì a Le Mans il 1° gennaio del 1997.

⁽³⁵¹⁾ R. PLAISANT, *L'évolution de l'idée de entreprise*, s.l., 1953, p. 8. « Le statut juridique des entreprises » — secondo Plaisant — aveva « subi une très rapide évolution en ces dernières années et il ne semble pas que cette évolution soit à son terme » (ivi, p. 1). I comitati d'impresa rappresentavano una delle manifestazioni più chiare di questo cambiamento, fungendo, anche nelle intenzioni del legislatore, « de relais entre le personnel et la direction » (ivi, p. 3).

⁽³⁵²⁾ M. DESPAX, *L'entreprise*, cit., p. 6. Sul decisivo apporto fornito dall'opera di Despax alla dottrina francese dell'« enterprise » si veda P. VERRUCOLI, *Profili e prospettive dell'impresa secondo recenti elaborazioni francesi*, in *Studi in memoria di Lorenzo Mossa*, Padova, Cedam, 1961, vol. II, pp. 599-615.

⁽³⁵³⁾ M. DESPAX, *L'entreprise*, cit., p. 22.

mercio ⁽³⁵⁴⁾. L'impresa non si identificava né con i « commerçants », « individus exerçant une profession commercial », né con gli « actes de commerce », elevati dal *Code de commerce* a « trait caractéristique de la profession commercial »; essa consisteva in una « forte organisation », dotata di « une valeur propre, indépendamment de la personnalité de l'entrepreneur qui se trouve à sa tête » ⁽³⁵⁵⁾; era « par définition un organisme orienté vers la production économique »; implicava « une organisation permettant l'exercice de l'activité économique »; aveva nell'organizzazione un elemento « essentiel », al punto che, « sans l'organisation, l'entrepreneur n'est rien » ⁽³⁵⁶⁾.

Era il 1957, quando Despax pubblicava le sue riflessioni, esattamente centocinquanta anni dopo l'emanazione del *Code de commerce*. L'« entreprise » cessava di essere « una notion purement économique », configurandosi, sul terreno giuridico, in termini del tutto nuovi, ricavati dall'osservazione della società e dell'economia ⁽³⁵⁷⁾. Forse non esisteva ancora, nel « droit français », una « définition légale de l'entreprise », ma era ormai chiarissimo che anche sul terreno legislativo l'asse del diritto commerciale si era spostato dagli atti all'organizzazione ⁽³⁵⁸⁾; che anche quando sul piano formale, in ossequio agli artt. 632 e 633 del Codice, si richiedeva il compimento di un atto di commercio, in realtà si

⁽³⁵⁴⁾ Ivi, pp. 13 ss.

⁽³⁵⁵⁾ Ivi, pp. 31-35. « L'existence d'une organisation et le rôle joué par cette organisation » — osservava Despax — permetteva di distinguere « la profession civil de l'entreprise commerciale » e di ridisegnare finalmente, con criteri consoni alla realtà economica industriale, « la délimitation du domaine du droit commercial » (ivi, p. 30).

⁽³⁵⁶⁾ M. DESPAX, *L'entreprise*, cit., pp. 26-27.

⁽³⁵⁷⁾ Ivi, pp. 250 e 414. « A la cellule économique que constitue l'entreprise » — chiariva Despax (ivi, p. 265) — « tend à se superposer une cellule sociale constituée par la communauté des travailleurs qui participent à l'oeuvre de production de l'entreprise. Toute l'évolution moderne tend à "souder" de plus en plus étroitement ces deux cellules ». L'incontro tra le due cellule generava « la notion juridique d'entreprise », non più una serie di « actes de commerce », ma una comunità umana, ordinata in senso gerarchico, funzionale agli equilibri di un'organizzazione produttiva e al sistema economico dell'Europa industriale. Cfr. la recensione di A. ROUAST, in « Revue internationale de droit comparé », 10, 1958, pp. 439-441.

⁽³⁵⁸⁾ R. PLAISANT, *Entreprise*, in *Répertoire de droit commercial et des sociétés*, cit., tome I, pp. 795-797.

presupponeva, come osservava Escarra (1885-1955) ⁽³⁵⁹⁾, l'esistenza di « une organisation préétablie », di un'« entreprise » ⁽³⁶⁰⁾. Forse

⁽³⁵⁹⁾ Jean Escarra nacque a Parigi il 10 aprile del 1885. Personaggio eclettico, fu giurista e sinologo, presidente del Club alpino e dal 1931 del Gruppo d'alta montagna, nelle cui vesti coordinò le spedizioni francesi nel Caucaso e nell'Himalaya (cfr. *L'expédition française dans l'Himalaya*, in « Revue scientifique. Revue rose illustrée », 73, 1935, pp. 686-691). Professore di Diritto civile e commerciale nella Facoltà di Giurisprudenza di Grenoble, di Diritto penale in quella di Lille e infine dal 1930 di Economia politica e Legislazione civile comparata in quella di Parigi, fu incaricato di tenere dei corsi anche presso l'Istituto di Studi Cinesi. Consigliere del Governo di Chiang Kai-shek, partecipò alla fase di codificazione promossa dal Partito nazionalista cinese, conclusa con l'approvazione dei Sei Codici o delle Sei Leggi (1928-1947), di chiara ispirazione tedesca, abrogati nel 1949 da Mao Zedong. La sua attenzione per il diritto cinese si manifestò in diverse opere, tra le quali *Recueil des sommaires de la jurisprudence de la Cour suprême de la République de Chine en matière civile et commerciale* (1912-1923) (Shangai, 1926), *La Chine et le Droit international* (Paris, 1931), *Le Droit Chinois, conception générale, aperçu historique* (Paris, 1936), *La Chine, passé et présent* (Paris, 1937). Nel gennaio del 1941 aderì alla "France libre", diventando uno dei consiglieri di De Gaulle, delegato ai rapporti diplomatici con la Cina nazionalista. Nel 1944 fu nominato in Francia presidente della commissione per la proprietà intellettuale, che predispose il testo della legge dell'11 marzo 1957 sulla proprietà letteraria e artistica. Tra le altre opere (e a parte la traduzione in francese del *Trattato di Vivante*), *Traité théorique et pratique de l'organisation des obligataires* (Paris, 1922), *Manuel de droit commercial* (Paris, 1947) e *Traité théorique et pratique de droit commercial*, con E. Escarra e J. Rault (Paris, 1950-1955). Morì a Parigi il 14 agosto del 1955.

⁽³⁶⁰⁾ « L'entreprise » — notava J. ESCARRA, *Cours de droit commercial*, Paris, Recueil Sirey, nouvelle édition 1952, p. 60, n. 91 — « est en somme la répétition professionnelle d'actes de commerce, reposant sur une organisation préétablie. La même observation s'applique à l'achat pour revendre. C'est également un acte de commerce qui a, à ce titre, sa signification propre, même s'il est accompli à titre isolé. Mais pratiquement, le fait par une personne d'effectuer accidentellement un achat pour revendre, ne produit pas de conséquences. En revanche, cette personne se livre professionnellement à l'achat de grandes quantités de marchandises pour les revendre; elle a des bureaux, des magasins, des entrepôt, un important matériel, un nombreux personnel; en un mot, elle a monté tout d'une pièce une organisation préétablie: c'est là l'entreprise ». Significativo anche l'aggiornamento aggiunto alla voce *Entreprise*, in *Nouveau répertoire de droit*, publié sous la direction de E. Vergé e R. de Ségogne, tome II, Paris, Dalloz, 1963, pp. 434-435: « d'après l'interprétation courante de l'article 632 du code de commerce, l'entreprise apparaît comme une organisation économique orientée vers la production ou l'échange de biens ou de services dans laquelle s'exerce l'activité professionnelle de l'entrepreneur. — La réalisation d'une succession d'actes de commerce ne peut, en effet, le plus souvent, se concevoir sans qu'une organisation préalable et stable serve de support à l'activité ainsi déployée (Lyon-Caen et Renault, t.

non c'era ancora, sul piano normativo e dottrinale, un ambito disciplinare ben definito, ma era sempre più radicata l'idea, la sensazione se si vuole, che anche in Francia un nuovo diritto, dinamico e tecnico, pratico e trasversale, una sorta di « droit des affaires », stesse prendendo forma attorno a quel gruppo, quella comunità di uomini, che nasceva con il fatto economico dell'« entreprise » ⁽³⁶¹⁾.

1, 5^e éd., n° 132, p. 155). Le critère de l'entreprise ne saurait à lui seul suffire pour définir le champ d'application du droit commercial, car la théorie de la commercialité fondée sur l'achat pour revendre, acte de commerce par essence, conserve une importance essentielle » (n. 6).

⁽³⁶¹⁾ Cfr. R. SAVATIER, *Les Métamorphoses économiques et sociales du droit privé d'aujourd'hui. Approfondissement d'un droit renouvelé*, Paris, Dalloz, 1959, specialmente pp. 196-210.

BIBLIOGRAFIA

- ABÁSULO E., *El código de comercio español de 1829 en los debates y en la práctica jurídica del extremo sur América*, in « Anuario de historia del derecho español », 78-79, 2008-2009, pp. 447-460.
- AFFERNI V., *Registro delle imprese. Cenni storici e di diritto comparato*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XV, Torino, Utet, 1968, pp. 178-195.
- AFFERNI V., *Gli atti di organizzazione e la figura giuridica dell'imprenditore*, Milano, Giuffrè, 1973.
- AFFERNI V., *La dottrina tedesca e la nozione di impresa nei Trattati della CEEA e CEE*, in *La nozione d'impresa nell'ordinamento comunitario*, a cura di P. Verrucoli, Milano, Giuffrè, 1977, pp. 353-376.
- ALLI ARANGUEREN J.C., *Derecho, Estado y Administración en el pensamiento de Sáinz de Andino*, Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2005.
- ALPA G., *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2000.
- AMATO S., *L'impresa nell'evoluzione storica del diritto commerciale. Strutture sistematiche e modelli normativi*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », 18, 1/1988, pp. 25-59.
- AMATORI F. e TONINELLI P.A. (a cura di), *Una introduzione alla storia d'impresa. Storici ed economisti a confronto*, Milano, Egea, 1999.
- AMATORI F., *Forme di impresa in prospettiva storica*, in *L'impresa: una prospettiva storica*, Milano, Egea, 2000, pp. 9-35.
- AMATORI F., *La storia d'impresa come professione*, Venezia, Marsilio, 2008.
- AMORTH A., *Le Camere di commercio dall'unità d'Italia alla riforma: assetto istituzionale e ruolo*, in *Le Camere di commercio fra Stato e Regioni. Prospettive di riforma nei recenti disegni di legge*, a cura di R. Gianolio, Milano, Giuffrè, 1979, pp. 29-43.
- ANGELICI C., *Discorsi di diritto societario*, in *Negozianti e imprenditori. 200 anni dal Code de commerce*, Milano, Mondadori, 2008, pp. 141-182.
- AQUARONE A., *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, Giuffrè, 1960.
- AQUARONE A. e VERNASSA M. (a cura di), *Il regime fascista*, Bologna, Il Mulino, 1974.
- AQUARONE A., *L'organizzazione dello Stato totalitario*, Torino, Einaudi, 1978, 2 tomi.
- ARAGONESAS A., *Joaquín Garrigues y la Revista de derecho mercantil. Dictadura y modernización de la economía durante el Franquismo*, in F. Fernández-Crehuet Lopez y S. Martín (editori), *Los juristas y el « régimen »*. *Revistas jurídicas bajo el franquismo*, Granada, Comares, 2014, pp. 233-274.
- ARMAND-PREVOST M., *Fonctionnement et enjeux des tribunaux de commerce au cours des*

- XIX^e et XX^e siècles, in *Les tribunaux de commerce. Genèse et enjeux d'une institution*, Paris, La Documentation française, 2007, pp. 129-144.
- ARRILLAGA DE J.I., *Código de comercio*, in *Nueva Enciclopedia Jurídica*, tomo IV, Barcelona, Seix, 1952, pp. 265-274.
- ASCARELLI T., *Sviluppo storico del diritto commerciale e significato dell'unificazione*, in « Rivista italiana per le scienze giuridiche », 1952-1953, poi in Id., *Saggi di diritto commerciale*, Milano, Giuffrè, 1955, pp. 7-33.
- ASCARELLI T., *Ordinamento giuridico e processo economico*, in Id., *Problemi giuridici*, Milano, Giuffrè, 1959, tomo I, pp. 37-65.
- ASQUINI A., *Codice di commercio*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. VII, Milano, Giuffrè, 1960, pp. 250-254.
- ASQUINI A., *Dal Codice di commercio del 1865 al Libro del Lavoro del Codice civile del 1942*, in « Rivista del diritto commerciale », 65, 1967, I, pp. 1-8.
- ASHTON T.S., *The Industrial Revolution. 1760-1830*, 1948, trad. it. *La Rivoluzione industriale. 1760-1830*, Roma-Bari, Laterza, 2006².
- AULETTA G., *L'impresa dal Codice di commercio del 1882 al Codice civile del 1942*, in 1882-1982. *Cento anni dal Codice di commercio*, Milano, Giuffrè, 1984, pp. 73-89.
- BÄHR J. und BANKEN R. (herausgegeben von), *Wirtschaftssteuerung durch Recht im Nationalsozialismus. Studien zur Entwicklung des Wirtschaftsrechts im Interventionsstaat des „Dritten Reichs“*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2006.
- BÄHR J., *Modernes Bankrecht und dirigistische Kapitallenkung. Die Ebenen der Steuerung im Finanzsektor des „Dritten Reichs“*, in *Wirtschaftskontrolle und Recht in der nationalsozialistischen Diktatur*, herausgegeben von D. Gosewinkel, Frankfurt am Main, Klostermann, 2005, pp. 199- 223.
- BÄHR J., *„Recht der staatlich organisierten Wirtschaft“. Ordnungsvorstellungen und Wandel der deutschen Wirtschaftsrechtslehre im „Dritten Reich“*, in *Wirtschaftssteuerung durch Recht im Nationalsozialismus. Studien zur Entwicklung des Wirtschaftsrechts im Interventionsstaat des „Dritten Reichs“*, herausgegeben von J. Bähr und R. Banken, Frankfurt am Main, Klostermann, 2006, pp. 445-472.
- BÄHR J., *Unternehmens- und Kapitalmarktrecht im „Dritten Reich“: Die Aktienrechtsreform und das Anleihenstockgesetz*, in *Wirtschaftssteuerung durch Recht im Nationalsozialismus. Studien zur Entwicklung des Wirtschaftsrechts im Interventionsstaat des »Dritten Reichs«*, herausgegeben von J. Bähr und R. Banken, Frankfurt am Main, Klostermann, 2006, pp. 35-69.
- BALLERSTEDT K., *Was ist Unternehmensrecht?*, in *Festschrift für Konrad Duden zum 70. Geburtstag*, herausgegeben von H.-M. Pawlowski, G. Wiese und G. Wüst, München, Beck, 1977, pp. 15-36.
- BATTENTE S., *Alfredo Rocco. Dal nazionalismo al fascismo. 1907-1935*, Milano, Franco-Angeli, 2005.
- BENDER G., KIESOW R.M., SIMON D. (herausgegeben von), *Die andere Seite des Wirtschaftsrechts. Steuerung in den Diktaturen des 20. Jahrhunderts*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2006.
- BEREND I.T., *An Economic History of Nineteenth-Century Europe. Diversity and Industrialization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013.
- BERGFELD C., *Deutschland, Handelsrecht*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der*

- neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, herausgegeben von H. Coing, III/3, *Das 19. Jahrhundert, Gesetzgebung zu den Privatrechtlichen Sondergebieten*, München, Beck, 1986, pp. 2948-2959.
- BERGFELD C., *Preußen und das Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch*, in « *Ius commune. Zeitschrift für Europäische Rechtsgeschichte* », 14, 1987, pp. 101-114.
- BERTA G., *L'imprenditore. Un enigma tra economia e storia*, Venezia, Marsilio, 2004.
- BIEDENKOPF K.H., COING H., MESTMÄCKER E.-J. (herausgegeben von), *Das Unternehmen in der Rechtsordnung*, Festgabe für Heinrich Kronstein aus Anlass seines 70. Geburtstages, Karlsruhe, Müller, 1967.
- BIGO R., *Les rédacteurs du Code de commerce*, in « *Revue historique de droit français et étranger* », IV série, 8, 1929, pp. 426-427.
- BLUM E., *Le projet de revision attribué a Miromesnil de l'Ordonnance de Mars 1673 sur le commerce*, in « *Nouvelle revue historique de droit français et étranger* », 37, 1913, pp. 511-543.
- BOETTCHER E., HAX K., KUNZE O., NELL-BREUNING VON O., ORTLIEB H.-D., PRELLER L., *Unternehmensverfassung als gesellschaftspolitische Forderung*, Berlin, Duncker und Humblot, 1968.
- BONINI R., *Dal Codice civile del 1865 al Codice civile del 1942*, in *I cinquant'anni del Codice civile*, Atti del convegno di Milano, 4-6 giugno 1992, vol. I, *Relazioni*, Milano, Giuffrè, 1993, pp. 27-53.
- BONINI R., *Premessa storica*, in *Trattato di Diritto Privato*, diretto da P. Rescigno, vol. I, *Premesse e disposizioni preliminari*, Torino, Utet, 1999², pp. 216-292.
- BORN H., *Die Begriffe „Betrieb“ und „Unternehmen“ in der Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Reichsarbeitsgerichts*, Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde bei der Juristischen Fakultät der Universität Leipzig, Dresden, Dittert, 1938.
- BORN K.E., *Der soziale und wirtschaftliche Strukturwandel Deutschlands am Ende des 19. Jahrhunderts*, in *Moderne deutsche Sozialgeschichte*, herausgegeben von H.U. Wehler, Köln-Berlin, Kiepenheuer & Witsch, 1966, pp. 271-284.
- BRECHER F., *Das Unternehmen als Rechtsgegenstand. Rechtstheoretische Grundlegung*, Bonn, Röhrscheid, 1953.
- BROSETA PONT M., *La empresa, la unificación del derecho de obligaciones y el derecho mercantil*, Madrid, Tecnos, 1965.
- BRÜGGEMEIER G., *Entwicklung des Rechts im organisierten Kapitalismus. Materialien zum Wirtschaftsrecht*, Band I, *Von der Gründerzeit bis zur Weimarer Republik*, Frankfurt am Main, Syndacat, 1977.
- BÜHLER D., *Die Entstehung der allgemeinen Vertragsschluß-Vorschriften im Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch (ADHGB) von 1861. Ein Beitrag zur Kodifikationsgeschichte des Privatrechts im 19. Jahrhundert*, Frankfurt am Main, Lang, 1991.
- BÜRGE A., *Römisches und Romanistisches zum Unternehmensrecht*, in « *Wirtschaft und Recht* », 32, 1980, 1/2, pp. 133-151.
- BÜRGE A., *'Liberté du commerce' im Brennpunkt der französischen Revolution: vom Merkantilismus zum Liberalismus*, in « *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis* », 59, 1991, pp. 111-137.

- BYDLINSKI F., *Handels- oder Unternehmensrecht als Sonderprivatrecht*, Berlin und New York, Walter de Gruyter, 1990.
- CAPPELLINI P., *Il fascismo invisibile. Una ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti tra codificazione civile e regime*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 28, 1999, *Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica*, tomo I, pp. 175-292.
- CARAVALE M., «*Perché mai il diritto privato è ancora diviso in due campi, il civile e il commerciale?*», in *Negozianti e imprenditori. 200 anni dal Code de commerce*, Milano, Mondadori, 2008, pp. 81-116.
- CARONI P., *Der «demokratische» code unique von 1881. Eine Studie zur ideologischen Beziehung von Sonderrecht und Demokratie*, in *Das Obligationenrecht. 1883-1983*, Berner Ringvorlesung zum Jubiläum des schweizerischen Obligationenrechts, herausgegeben von P. Caroni, Bern und Stuttgart, Haupt, 1984, pp. 19-68.
- CARONI P., *Quale continuità nella storia del diritto commerciale?*, in «Initium», 1, 1996, pp. 49-61.
- CASSESE S., *Corporazioni e intervento pubblico nell'economia*, in *Il regime fascista*, a cura di A. Aquarone e M. Vernassa, Bologna, Il Mulino, 1974, pp. 327-355.
- CASSESE S., *Lo Stato fascista*, Bologna, Il Mulino, 2010.
- CAZZETTA G., *Leggi sociali, cultura giuridica ed origini della scienza giuslavoristica in Italia tra Otto e Novecento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 17, 1988, pp. 155-262.
- CAZZETTA G., *Lavoro e impresa*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. Fioravanti, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 139-144.
- CAZZETTA G., *Società industriale e silenzio del codice. Lavoro e impresa*, in Id., *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 3-26.
- CAZZETTA G., *Scienza giuridica, leggi sociali ed origini del diritto del lavoro*, in Id., *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 69-169.
- CAZZETTA G., *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Torino, Giappichelli, 2011.
- CHAMPAUD C. et PAILLUSSEAU J., *L'entreprise et le droit commercial*, Paris, Colin, 1970.
- CHANDLER JR. A.D., AMATORI F. and HIKINO T. (edited by), *Big Business and the Wealth of Nations*, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.
- CHIODI G., «*Innovare senza distruggere*»: il progetto italo-francese di Codice delle obbligazioni e dei contratti (1927), in *Harmonisation Involves History? Il diritto privato europeo al vaglio della comparazione e della storia*, a cura di O. Troiano, G. Rizzelli, M.N. Miletti, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 225-326, poi in *Il Progetto italo francese delle obbligazioni (1927). Un modello di armonizzazione nell'epoca della ricodificazione*, a cura di G. Alpa e G. Chiodi, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 43-146.
- CHIODI G., *Alfredo Rocco e il fascino dello Stato totale*, in *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma, Tre-Press, 2015.
- CIAN G., *Diritto civile e diritto commerciale oltre il sistema dei Codici*, in «Rivista di diritto civile», 1974, I, pp. 523-560.

- CIANCIO C., *Mercanti in toga. I Tribunali di Commercio nel Regno d'Italia (1861-1888)*, Bologna, Pàtron, 2012.
- CIANCIO C., *Unité de la juridiction et unité de la nation. Les priorités de la justice dans le débat italien sur les tribunaux de commerce (1861-1888)*, in « *Historia et ius* », 1/2012, paper 9, pp. 1-19.
- CIPOLLA C.M., *La Rivoluzione industriale*, in *Storia delle idee politiche economiche e sociali*, diretta da L. Firpo, vol. V, *L'età della Rivoluzione industriale*, Torino, Utet, 1972, pp. 11-26.
- COING H., *Rechtseentwicklung und Wirtschaftsentwicklung im 19. Jahrhundert als Fragestellung für die Rechtsgeschichte*, in *Wirtschaftsordnung und Staatsverfassung*, Festschrift für Franz Böhm zum 80. Geburtstag, herausgegeben von H. Sauer mann und E.-J. Mestmäcker, Tübingen, Mohr, 1975, pp. 101-117.
- COING H., *Europäisches Privatrecht 1800 bis 1914*, Band II, *19. Jahrhundert*, München, Beck, 1989.
- COLSON B., *Napoléon et l'élaboration du Code de Commerce (1805-1807)*, in *Liber Amicorum Michel Coipel*, sous la coordination de Y. Pouillet, P. Wéry et P. Wynants, Bruxelles, Kluwer, 2004, pp. 3-19.
- CONRADI J., *Die rechtliche Erfassung des Unternehmens in den Kodifikationsentwürfen und Kodifikationen des Handelsrechts im 19. Jahrhundert*, in *Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler*, 1991, herausgegeben von J. Jickeli, H. Kotzur, U. Noack, H. Weber, Stuttgart-München-Hannover-Berlin-Weimar, Boorberg, 1992, pp. 111-149.
- CONRADI J., *Das Unternehmen im Handelsrecht. Eine rechtshistorische Untersuchung vom preußischen Allgemeinen Landrecht (1794) bis zum Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch (1861)*, Heidelberg, Decker, 1993.
- CONVERT L., *La codification commerciale espagnole. Une oeuvre originale*, in *Le Code de Commerce. 1807-2007. Livre du bicentenaire*, Paris, Dalloz, 2007, pp. 771-816.
- CORSI F., *Impresa e imprenditore*, in *Dizionari del diritto privato*, promossi da N. Irti, *Diritto commerciale*, a cura di N. Abriani, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 479-494.
- COSTA P., *Lo Stato totalitario: un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo*, in « *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* », 28, 1999, *Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica*, tomo I, pp. 61-174.
- COSTA P., *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, vol. III, *La civiltà liberale*, Roma-Bari, Laterza, 2001.
- COTTINO G., *Diritto commerciale. Imprenditore, impresa e azienda. Segni distintivi, concorrenza, brevetti*, vol. I, Padova, Cedam, 1986².
- DE FELICE R., *Mussolini il duce*, vol. I, *Gli anni del consenso. 1929-1936*, Torino, Einaudi, 1974².
- DE FELICE R., *Mussolini il fascista. L'organizzazione dello Stato fascista. 1925-1929*, Torino, Einaudi, 1995.
- DE STEFANI A., *La legislazione economica di guerra*, Bari, Laterza, 1926.
- DELPLANQUE C., *La codification du droit commercial: une exception du Code civil?, in Bicentenaire du Code de commerce. 1807-2007. Les actes des colloques*, Paris, Dalloz, 2008, pp. 85-97.

- DESPAX M., *L'entreprise et le droit*, Paris, Pichon et Durand-Auzias, 1957.
- DILCHER G. und LAUDA R., *Das Unternehmen als Gegenstand und Anknüpfungspunkt rechtlicher Regelungen in Deutschland. 1860-1920*, in *Recht und Entwicklung der Großunternehmen im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Wirtschafts-, sozial- und rechtshistorische Untersuchungen zur Industrialisierung in Deutschland, Frankreich, England und den USA*, herausgegeben von N. Horn / J. Kocka, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1979, pp. 535-576.
- DUQUE J.F., *El Código de Comercio de 1885 en el marco de la codificación mercantil de su época*, in *Centenario del Código de Comercio*, vol. I, Madrid, Ministerio de Justicia, 1986, pp. 85-166.
- DUQUE J.F., *Concepto y funciones de la empresa en la doctrina del Profesor Garrigues*, in *Joaquín Garrigues. Jurista y universitario ejemplar*, Madrid, Facultad de Derecho, Fundación Central Hispano, 1996, pp. 73-87.
- EICHHORN P. (herausgegeben von), *Unternehmensverfassung in der privaten und öffentlichen Wirtschaft*, Festschrift für Prof. Dr. Erich Potthoff zur Vollendung des 75. Lebensjahres, Baden-Baden, Nomos, 1989.
- EIZAGUIRRE DE J.-M., *El derecho mercantil en la codificación del siglo XIX*, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1987.
- EIZAGUIRRE DE J.-M., *L'influence du Code de commerce dans le droit espagnol*, in *Bicentenaire du Code de commerce. 1807-2007. Les actes des colloques*, Paris, Dalloz, 2008, pp. 195-209.
- FACCARELLO G., *La « liberté du commerce » et la naissance de l'idée de marché comme lien social*, in *Histoire du libéralisme en Europe*, sous la direction de P. Nemo et J. Petitot, Paris, PUF, 2006, pp. 206-253.
- FECHNER F., *Das wirtschaftliche Unternehmen in der Rechtswissenschaft*, in *Antrittsvorlesungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn a. Rh.*, herausgegeben von K.F. Chudoba, Heft 7, Bonn, Scheur, 1942, pp. 1-15.
- FERRANTE R., *Codificazione e cultura giuridica*, Torino, Giappichelli, 2011².
- FERRANTE R., *Il problema della codificazione*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti*, ottava appendice, *Il contributo italiano alla storia del pensiero, Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2012, pp. 277-285.
- FERRI G.B., *Introduzione*, in *Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice Civile. Riproduzione anastatica della G.U. del 4 aprile 1942*, a cura del Consiglio Nazionale Forense, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2010, pp. VII-XVII.
- FERRI G.B., *Il codice civile italiano del 1942 e l'ideologia corporativa fascista*, in « Europa e diritto privato », 2012, pp. 319-395.
- FIKENTSCHER W., *Das Recht am Gewerbebetrieb (Unternehmen) als „sonstiges Recht“ im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB in der Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Bundesgerichtsbofs. Eine kritische Übersicht*, in *Das Unternehmen in der Rechtsordnung*, Festgabe für Heinrich Kronstein aus Anlass seines 70. Geburtstages, herausgegeben von K.H. Biedenkopf, H. Coing, E.-J. Mestmäcker, Müller, Karlsruhe, 1967, pp. 261-304.
- FLORA P., *State, Economy, and Society in Western Europe. 1815-1975*, vol. I (con J. Alber, R. Eichenberg, J. Kohl, F. Kraus, W. Pfenning, K. Seebohm), *The Growth of Mass Democracies and Welfare States*, Frankfurt, Campus, London, Macmillan, Chicago,

- St. James, 1983, e vol. II (con F. Kraus e W. Pfenning), *The Growth of Industrial Societies and Capitalist Economies*, Frankfurt, Campus, London, Macmillan, Chicago, St. James, 1987.
- FLUME J.W., *Vermögenstransfer und Haftung. Eine Studie zur Nutzbarmachung der Universalsukzession für die Unternehmenspraxis*, Berlin, Walter de Gruyter, 2008.
- FLUME J.W., *Law and Commerce: The Evolution of Codified Business Law in Europe*, in « Comparative Legal History », 2, 2014, 1, pp. 45-83.
- FORNIÉS BAIGORRI A., *La vida comercial española. 1829-1885. Instituciones, doctrina y legislación mercantil*, Zaragoza, Institución « Fernando el Católico », 1968.
- FREISE H., *Wettbewerbs- und Kartellrecht im Nationalsozialismus. Die Sperrpräventivzensur des Kartellgerichts, in Wirtschaftskontrolle und Recht in der nationalsozialistischen Diktatur*, herausgegeben von D. Gosewinkel, Frankfurt am Main, Klostermann, 2005, pp. 243-265.
- GACTO FERNÁNDEZ E., *Historia de la Jurisdicción mercantil en España*, Sevilla, Publicaciones de la Universidad, 1971.
- GACTO FERNÁNDEZ E., *El Código de Comercio de 1885*, in *La España de la Restauración. Política, economía, legislación y cultura*, al cuidado de J.L. Garcia Delgado, Madrid, Siglo veintiuno, 1985, pp. 401-412.
- GAGLIARDI A., *Lo Stato corporativo fascista: una ricognizione su studi e fonti*, in « Le Carte e la Storia », 2001, 1, pp. 181-195.
- GAGLIARDI A., *Il corporativismo fascista*, Roma-Bari, Laterza, 2010.
- GALGANO F., *La categoria storica del diritto commerciale*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », 6, 1976, pp. 59-65.
- GALGANO F., *Storia del diritto commerciale*, Bologna, Il Mulino, 1976.
- GALGANO F., *Pubblico e privato nella regolazione dei rapporti economici*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, vol. I, Padova, Cedam, 1977, pp. 3-136.
- GALGANO F., *Le teorie dell'impresa*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, vol. II, Padova, Cedam, 1978, pp. 1-21.
- GALGANO F., *Il diritto privato fra Codice e Costituzione*, Bologna, Zanichelli, 1988².
- GALGANO F., *Imprenditore*, in *Digesto, Discipline privatistiche, Sezione commerciale*, vol. VII, Torino, Utet, 1992, pp. 1-16.
- GALL L. und LANGEWIESCHE D. (herausgegeben von), *Liberalismus und Region. Zur Geschichte des deutschen Liberalismus im 19. Jahrhundert*, München, Oldenbourg, 1995.
- GALL L., *Liberalismus und „bürgerliche Gesellschaft“.* *Zu Charakter und Entwicklung der liberalen Bewegung in Deutschland*, in *Liberalismus*, herausgegeben von L. Gall, Königstein im Taunus, Kiepenheuer & Witsch, 1976, pp. 162-186.
- GALL L., *Europa auf dem Weg in die Moderne. 1850-1890*, München, Oldenbourg, 1997³.
- GAMBARO A., *I primi anni della Rivista di diritto commerciale: comparazione e cosmopolitismo giuridico*, in *La comparazione giuridica tra Ottocento e Novecento. In memoria di Mario Rotondi*, 6 novembre 1998, Milano, Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, 2001, pp. 39-52.
- GARCIA MADARIA J.M.^a (introducción y notas de), *El pensamiento administrativo de*

- P. Sáinz de Andino. 1829-1848, Madrid, Instituto nacional de administración pública, 1982.
- GAUL F., *Der Jurist Rudolf Isay (1886-1956). Ein verantwortungsbewusster Vermittler im Spannungsfeld zwischen dynamischer Rechtsschöpfung, ökonomischem Wandel und technischem Fortschritt*, Frankfurt am Main, Lang, 2005.
- GEIGER J., *Die Entwicklung der rechtlichen Erfassung des Handelsgeschäfts im 19. Jahrhundert*, München, Schubert, 1963.
- GENTILE E., *Fascismo. Storia e interpretazione*, Roma-Bari, Laterza, 2002.
- GHISALBERTI C., *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento*, Roma-Bari, Laterza, 1988.
- GHISALBERTI C., *Storia costituzionale d'Italia. 1848-1948*, Roma-Bari, Laterza, 1996¹⁵.
- GHISALBERTI C., *La codificazione del diritto in Italia. 1865-1942*, Roma-Bari, Laterza, 2008¹².
- GRON TENA J., *El concepto del Derecho Mercantil: desenvolvimiento histórico y Derecho comparado*, in « Anuario de derecho civil », 1954, 3, pp. 695-807.
- GLOZZI E., *Dalla proprietà all'impresa*, Milano, FrancoAngeli, 1994⁶.
- GOSEWINKEL D., *Wirtschaftskontrolle und Recht in der nationalsozialistischen Diktatur*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2005.
- GOZZI G., *Democrazia e diritti. Germania: dallo Stato di diritto alla democrazia costituzionale*, Roma-Bari, Laterza, 2003.
- GROH K., *Gesellschaftliche Selbststeuerung? Verbändepluralismus und demokratische Staatslehre in der Weimarer Republik*, in *Regulierte Selbstregulierung im frühen Interventions- und Sozialstaat*, herausgegeben von P. Collin, G. Bender, S. Ruppert, M. Seckelmann und M. Stolleis, Frankfurt am Main, Klostermann, 2012, pp. 33-52.
- GROSSI P., *Il momento storico-giuridico nella elaborazione dottrinale dell'autonomia del diritto agrario*, in « Rivista di diritto agrario », 1972, I, pp. 35-44.
- GROSSI P., *Assolutismo giuridico e diritto privato nel secolo XIX*, 1991, in Id., *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 127-141.
- GROSSI P., *Itinerari dell'impresa*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 28, 1999, *Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica*, tomo II, pp. 999-1038.
- GROSSI P., *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico. 1860-1950*, Milano, Giuffrè, 2000.
- GROSSI P., *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2007.
- GROSSI P., *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, Giuffrè, 2007³.
- GROSSI P., *Introduzione al Novecento giuridico*, Roma-Bari, Laterza, 2012.
- GROSSI P., *Enrico Finzi: un innovatore solitario*, ora in E. Finzi, "L'officina delle cose". *Scritti minori*, a cura di P. Grossi, Milano, Giuffrè, 2013, pp. V-LXI.
- HACHTMANN R., *Die rechtliche Regelung der Arbeitsbeziehungen im Dritten Reich*, in *Wirtschaftskontrolle und Recht in der nationalsozialistischen Diktatur*, herausgegeben von D. Gosewinkel, Frankfurt am Main, Klostermann, 2005, pp. 135-155.
- HÄRTER K., *Arbeitspolitik im Nationalsozialismus: Steuerung durch Recht in der polykratischen Wirtschaftsdiktatur?*, in *Wirtschaftssteuerung durch Recht im Nationalsozialismus. Studien zur Entwicklung des Wirtschaftsrechts im Interventionsstaat des „Dritten Reichs“*, herausgegeben von J. Bähr und R. Banken, Frankfurt am Main, Klostermann, 2006, pp. 309-341.

- HENDERSON W.O., *The industrialization of Europe. 1780-1914*, London, Thames & Hudson, 1969.
- HENNING F.W., *Die Industrialisierung in Deutschland 1800 bis 1914*, München-Wien-Zürich, Paderborn, 1989⁷.
- HILAIRE J., *Introduction historique au droit commercial*, Paris, PUF, 1986.
- HILAIRE J., *Une histoire du concept d'entreprise*, in « Archives de philosophie du droit », 41, 1997, pp. 341-353.
- HILAIRE J., *Droit commercial*, in *Dictionnaire de la culture juridique*, sous la direction de D. Alland et S. Rials, Paris, PUF, 2003, pp. 439-445.
- HILAIRE J., *Pratique et doctrine au début du XIX^e siècle. L'oeuvre de Jean-Marie Pardessus (1772-1853)*, in *Figures de justice. Études en l'honneur de Jean-Pierre Royer*, mise en scène par A. Deperchin, N. Derasse, B. Dubois, Lille, Centre d'Histoire Judiciaire, 2004, pp. 287-294.
- HILAIRE J., *Le Code de commerce de 1807, les affaires économiques et la création de la chambre commerciale*, in *1807-2007. Bicentenaire du Code de commerce: la transformation du droit commercial sous l'impulsion de la jurisprudence*, Paris, Dalloz, 2007, pp. 1-21.
- HILAIRE J., *Pardessus Jean-Marie*, in *Dictionnaire historique des juristes français. XII^e-XX^e siècle*, sous la direction de P. Arabeyre, J.-L. Halpérin et J. Krynen, Paris, PUF, 2007, pp. 609-610.
- HILAIRE J., *Perspectives historiques de la juridiction commerciale*, in *Les tribunaux de commerce. Genèse et enjeux d'une institution*, Paris, La Documentation française, 2007, pp. 9-16.
- HILAIRE J., *Propos historique sur le Code de commerce de 1807 et l'avenir de la codification*, in *Bicentenaire du Code de commerce. 1807-2007. Les actes des colloques*, Paris, Dalloz, 2008, pp. 69-84.
- HOBBSAWM E.J., *Industry and Empire. An economic history of Britain since 1750*, 1968, trad. it. *La Rivoluzione industriale e l'Impero. Dal 1750 ai nostri giorni*, Torino, Einaudi, 1972.
- HOBBSAWM E.J., *The age of Capital. 1848-1875*, 1975, trad. it. *Il trionfo della borghesia. 1848-1875*, Roma-Bari, Laterza, 2003.
- HORN N. / KOCKA J. (herausgegeben von), *Recht und Entwicklung der Großunternehmen im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Wirtschafts-, sozial- und rechtshistorische Untersuchungen zur Industrialisierung in Deutschland, Frankreich, England und den USA*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1979.
- HORN N., *Aktienrechtliche Unternehmensorganisation in der Hochindustrialisierung (1860-1920)*, in *Recht und Entwicklung der Großunternehmen im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Wirtschafts-, sozial- und rechtshistorische Untersuchungen zur Industrialisierung in Deutschland, Frankreich, England und den USA*, herausgegeben von N. Horn / J. Kocka, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1979, pp. 123-189.
- HOUIN R. et PEDAMON M., *Droit commercial. Actes de commerce et commerçants. Activité commerciale et concurrence*, Paris, Dalloz, 1985⁸.
- IANNARELLI A., *La cultura agraristica tra codificazione e costituzione (1935-1952)*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 28, 1999,

- Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica*, tomo I, pp. 631-712.
- IANNARELLI A., *L'imprenditore agricolo e le origini del libro V del Codice civile*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 30, 2001, tomo II, pp. 525-528.
- IÑESTA PASTOR E., *La Comisión General de Codificación (1843-1997). De la codificación moderna a la descodificación contemporánea*, in « Anuario de historia del derecho español », 83, 2013, pp. 65-103.
- IRTI N., *Le due scuole del diritto agrario*, in Id., *Scuole e figure del diritto civile*, Milano, Giuffrè, 1982, pp. 149-199.
- IRTI N., *Sviluppo storico e posizione sistematica del diritto agrario italiano*, in Id., *Scuole e figure del diritto civile*, Milano, Giuffrè, 1982, pp. 201-208.
- IRTI N., *Un inquieto dialogo sul corporativismo (proprietà e impresa in W. Cesarini Sforza)*, in « Rivista trimestrale di diritto e procedura civile », 1987, pp. 237-245.
- IRTI N., *La cultura del diritto civile*, Torino, Utet, 1990.
- JAEGER P.G., *La nozione d'impresa dal codice allo statuto*, Milano, Giuffrè, 1985.
- KAHN D., *Die Steuerung der Wirtschaft durch Recht im nationalsozialistischen Deutschland. Das Beispiel der Reichsgruppe Industrie*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2006.
- KEMP T., *Industrialization in nineteenth-century Europe*, London, Longman, 1969.
- KERVÉGAN J.-F. und MOHNHAUPT H. (herausgegeben von), *Wirtschaft und Wirtschaftstheorien in Rechtsgeschichte und Philosophie*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2004.
- KLIPPEL D., *Der liberale Interventionsstaat. Staatszweck und Staatstätigkeit in der deutschen politischen Theorie des 18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts*, in *Recht und Rechtswissenschaft im mitteldeutschen Raum*, herausgegeben von H. Lück, Köln, Weimar und Wien, Böhlau, 1998, pp. 77-103.
- KÖBLER G., *Die Wissenschaft des gemeinen deutschen Handelsrechts*, in *Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im 19. Jahrhundert*, herausgegeben von H. Coing und W. Wilhelm, Band I, Frankfurt am Main, Klostermann, 1974, pp. 277-296.
- LANGLE Y RUBIO E., *Mercantilistas españoles de finales del siglo XIX y comienzos del XX*, in « Anuario de historia del derecho español », 1964, pp. 503-530.
- LASSO GAITE J.F., *Codificación mercantil*, in *Crónica de la codificación española*, vol. VI, Madrid, Ministerio de Justicia, 1999, pp. 61-103.
- LE CANNU P., *Le Code de commerce, un code libéral?, in 1807-2007. Bicentenaire du Code de commerce: la transformation du droit commercial sous l'impulsion de la jurisprudence*, Paris, Dalloz, 2007, pp. 33-50.
- LEFEBVRE-TEILLARD A., *Cambacères et le Code de commerce*, in *Le Code du Commerce. 1807-2007. Livre du bicentenaire*, Paris, Dalloz, 2007, pp. 3-17.
- LEHMANN H., *Grundlinien des deutschen Industrierechts*, in *Festschrift für Ernst Zitelmann zu seinem 60. Geburtstag*, München und Leipzig, Duncker & Humblot, 1913, pp. 1-46.
- LÉVY-BRUHL H., *Un projet de Code de Commerce à la veille de la Révolution. Le projet Miromesnil (1778-1789)*, Paris, Imprimerie Nationale, 1932.
- LÉVY-BRUHL H., *Les origines du Code de commerce français*, in *Studi in memoria di Aldo*

- Albertoni, vol. III, *Storia del diritto italiano e diritti stranieri*, Padova, Cedam, 1938, pp. 221-224.
- MACARIO F. e LOBUONO M., *Il diritto civile nel pensiero dei giuristi. Un itinerario storico e metodologico per l'insegnamento*, Padova, Cedam, 2010.
- MAILLET J., *Codifications napoléoniennes, développement économique et formation de la société française capitaliste*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 2, 1973, pp. 111-145.
- MANTOUX P., *La révolution industrielle au XVIII siècle*, 1906, trad. it. *La Rivoluzione industriale. Saggio sulle origini della grande industria moderna in Inghilterra*, Roma, Editori riuniti, 1971.
- MARIAGE H., *Évolution historique de la législation commerciale. De l'Ordonnance de Colbert à nous jours. 1673-1949*, Paris, Pedone, 1951.
- MARINELLI F., *Scienza e storia del diritto civile*, Roma-Bari, Laterza, 2009.
- MARTUCCI R., *Storia costituzionale italiana. Dallo Statuto Albertino alla Repubblica (1848-2001)*, Roma, Carocci, 2002.
- MAZZACANE A. (a cura di), *Diritto, economia e istituzioni nell'Italia fascista*, Baden-Baden, Nomos, 2012.
- MAZZACANE A., SOMMA A., STOLLEIS M. (herausgegeben von), *Korporativismus in den südeuropäischen Diktaturen*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2005.
- MAZZARELLA F., *Percorsi dell'individualismo giuridico. Dal proprietario all'azionista delle multinazionali*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1/2004, pp. 37-72.
- MAZZARELLA F., *Nel segno dei tempi. Marchi, persone e cose dalla corporazione medievale all'impresa globale*, Milano, Giuffrè, 2005.
- MAZZARELLA F., *La scoperta di un paradigma complesso. L'« Unternehmen » nel diritto commerciale e nella dottrina austro-tedesca del primo Novecento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 39, 2010, pp. 299-386.
- MAZZARELLA F., *Diritto e invenzioni. Un'introduzione storica*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 83, 2010, pp. 69-138.
- MAZZARELLA F., *Fallimento, autonomia contrattuale, impresa: itinerari e figure fra Otto e Novecento*, in *Autonomia negoziale e crisi d'impresa*, a cura di F. Di Marzio e F. Macario, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 161-204.
- MAZZARELLA F., *Percorsi storico-giuridici dell'impresa. Dall'« entreprise » all'« Unternehmen »*, Palermo, Saladino, 2012.
- MAZZARELLA F., *L'impresa*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti*, ottava appendice, *Il contributo italiano alla storia del pensiero, Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2012, pp. 438-445.
- MAZZARELLA F., *La construcción de la noción de empresa en la cultura jurídica de la Europa industrial*, in «Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid», 27, 2013/I, pp. 39-68.
- MAZZARELLA F., *La construcción de la noción jurídica de empresa en la cultura europea de la sociedad industrial*, in *X Congresso Brasileiro de História Econômica e XI Conferência Internacional de História de Empresas*, 9-11 de setembro de 2013, Juiz de Fora (Brasil), UFJF, 2013, Módulo HPE, pp. 185-207.
- MAZZARELLA F., *“Afferrare” l'economia. Percezioni e proiezioni dell'impresa nel diritto*

- dell'età industriale, in "Afferrare... l'inafferrabile". I giuristi e il diritto della nuova economia industriale fra Otto e Novecento, a cura di A. Sciumè e E. Fusar Poli, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 171-194.
- MAZZARELLA F., *Dialoghi a distanza in tema di socialità e storicità del diritto. Italia, Francia e Germania tra fine Ottocento e primo Novecento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 44, 2015, pp. 381-424.
- MELIS G., *Due modelli di amministrazione tra liberalismo e fascismo*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1988.
- MELIS G., *Fascismo (ordinamento costituzionale)*, in *Digesto, Discipline Pubblicistiche*, vol. VI, Torino, Utet, 1991, pp. 259-273.
- MELIS G., *Storia dell'amministrazione italiana (1861-1993)*, Bologna, Il Mulino, 1996.
- MENÉNDEZ MENÉNDEZ A., *El registro mercantil español (formación y desarrollo)*, Madrid, Ilustre Colegio nacional de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, 1975.
- MENÉNDEZ MENÉNDEZ A., *Código de Comercio y reforma de la Legislación Mercantil*, in *La reforma de la legislación mercantil*, Madrid, Civitas, 1979, pp. 39-58.
- MENÉNDEZ MENÉNDEZ A., *Sobre la moderna Escuela Española de Derecho Mercantil*, Madrid, Civitas, 1993.
- MIEGEL M., *Der Unternehmensbegriff des Aktiengesetzes 1965*, Berlin-Zürich, Gehlen, 1970.
- MILWARD A.S. - SAUL B., *The Economic Development of Continental Europe. 1780-1870*, London, Allen & Unwin, 1973.
- MILWARD A.S. - SAUL B., *The Development of the Economies of Continental Europe. 1850-1914*, London, Allen & Unwin, 1977.
- MOHNHAUPT H., *Justus Wilhelm Hedemann und die Entwicklung der Disziplin „Wirtschaftsrecht“*, in «Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte», 25, 2003, pp. 238-268.
- MOHNHAUPT H., *Zum Verhältnis und Dialog zwischen Volkswirtschaftslehre und Rechtswissenschaft im 19. Jahrhundert*, in *Wirtschaft und Wirtschaftstheorien in Rechtsgeschichte und Philosophie*, herausgegeben von J.-F. Kervégan und H. Mohnhaupt, Frankfurt am Main, Klostermann, 2004, pp. 129-161.
- MOHNHAUPT H., *Historische Konkurrenzen und Beeinflussungen zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht*, in «Rechtsgeschichte», 19, 2011, pp. 239-246.
- MOKYR J., *The New Economic History and the Industrial Revolution*, 1999², trad. it. *Leggere la rivoluzione industriale*, Bologna, Il Mulino, 1997.
- MONTI A., «...più un imprenditore che un operaio del diritto»: la ricerca e la professione, in *Angelo Sraffa*, a cura di P. Marchetti e M.A. Romani, Milano, Università Bocconi Editore, 2009, pp. 47-63.
- MONTI A., *Angelo Sraffa. Un "antiteorico" del diritto*, Milano, Egea, 2011.
- MOSCATI L., *Dopo e al di là del Code de commerce: l'apporto di Jean-Marie Pardessus, in Negozianti e imprenditori. 200 anni dal Code de commerce*, Milano, Mondadori, 2008, pp. 47-80.
- MOSCATI L., *Pardessus e il Code de commerce*, in *Le matrici del diritto commerciale tra storia e tendenze evolutive*, Atti del Convegno di Como, 18-19 ottobre 2007, a cura di S. Rossi e C. Storti, Varese, Insubria University Press, 2009, pp. 39-51.
- MOTOS GUIRAO M. y BLANCO CAMPAÑA J., *Proceso histórico de formación del Código de*

- Comercio, in *Centenario del Código de Comercio*, vol. II, Madrid, Ministerio de Justicia, 1991, pp. 11-102.
- MUÑOZ GARCÍA M.J., *Consideraciones en torno a la génesis y evolución de la codificación mercantil española*, in « Anuario de historia del derecho español », 67, 1997, pp. 222-231.
- NELL-BREUNING VON O., *Unternehmensverfassung*, in *Das Unternehmen in der Rechtsordnung*, Festgabe für Heinrich Kronstein aus Anlass seines 70. Geburtstages, herausgegeben von K.H. Biedenkopf, H. Coing, E.-J. Mestmäcker, Karlsruhe, Müller, 1967, pp. 47-77.
- NOBEL P., *Anstalt und Unternehmen. Dogmengeschichtliche und vergleichende Vorstudien*, Diessenhofen, Rüegger, 1978.
- NÖRR K.W., *Zwischen den Mühlsteinen. Eine Privatrechtsgeschichte der Weimarer Republik*, Tübingen, Mohr, 1988.
- NÖRR K.W., *Die Republik der Wirtschaft. Recht, Wirtschaft und Staat in der Geschichte Westdeutschlands*, Teil I, *Von der Besatzungszeit bis zur Großen Koalition*, Tübingen, Mohr, 1999.
- OPPO G., *Realtà giuridica globale dell'impresa nell'ordinamento italiano*, in « Rivista di diritto civile », 1976, I, pp. 591-608.
- OPPO G., *Ancora sulla "svolta" del diritto commerciale*, in Id., *Principi e problemi del diritto privato. Scritti giuridici*, vol. VI, Padova, Cedam, 2000, pp. 181-187.
- OPPO G., *Codice civile e diritto commerciale*, in Id., *Principi e problemi del diritto privato. Scritti giuridici*, vol. VI, Padova, Cedam, 2000, pp. 159-180.
- ORNAGHI L., *Stato e corporazione. Storia di una dottrina nella crisi del sistema politico contemporaneo*, Milano, Giuffrè, 1984.
- PADOA SCHIOPPA A., *La genesi del Codice di commercio del 1882*, in Id., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano, LED, 1992, pp. 157-203.
- PADOA SCHIOPPA A., *Napoleone e il « Code de commerce »*, in Id., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano, LED, 1992, pp. 89-112.
- PADOA SCHIOPPA A., *La legislazione commercialistica nell'Italia preunitaria*, in Id., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano, LED, 1992, pp. 137-156.
- PADOA SCHIOPPA A., *Codificazione e legislazione commercialistica in Francia (1778-1915)*, in Id., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano, LED, 1992, pp. 63-88.
- PADOA SCHIOPPA A., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna, Il Mulino, 2003.
- PADOA SCHIOPPA A., *Il Codice di commercio (1807)*, in A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, vol. II, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 611-617.
- PADOA SCHIOPPA A., *Brevi riflessioni sulle fonti del diritto commerciale nella prospettiva storica*, in *Le matrici del diritto commerciale tra storia e tendenze evolutive*, Atti del Convegno di Como, 18-19 ottobre 2007, a cura di S. Rossi S. e C. Storti, Varese, Insubria University Press, 2009, pp. 19-32.
- PANUCCI V., *Teoria giuridica dell'impresa*, Milano, Giuffrè, 1974.
- PASSANITI P., *Storia del diritto del lavoro*, I, *La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865-1920)*, Milano, Giuffrè, 2006.
- PATRY R., *L'unité du droit des obligations*, in *L'unité du droit des obligations*, a cura di M. Rotondi, Padova, Cedam, 1974, pp. 417-433.

- PENE VIDARI G.S., *Tribunali di Commercio e codificazione commerciale carloalbertina*, in « Rivista di storia del diritto italiano », 44-45, 1971-1972, pp. 27-124.
- PESANTE M.L., *Il governo e l'economia*, in *Stato e classe operaia in Italia durante la Prima guerra mondiale*, a cura di G. Procacci, Milano, FrancoAngeli, 1983, pp. 27-40.
- PETTIT C., *Ordenanzas de Bilbao*, in *Nueva Enciclopedia Jurídica*, tomo XVIII, Barcelona, Seix, 1986, pp. 526-537.
- PETTIT C., *Oposición foral al Código de Comercio (1829)*, in « Anuario de historia del derecho », 59, 1989, pp. 699-736.
- PETTIT C., *Derecho mercantil: entre corporaciones y códigos*, in *Hispania: entre derechos propios y derechos nacionales*, a cura di B. Clavero, P. Grossi e F. Tomás y Valiente, tomo I, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 314-500.
- PETTIT C., *Del usus mercatorum al uso de comercio. Notas y textos sobre la costumbre mercantil*, in « Revista da Faculdade de Direito – UFPR, Curitiba », 48, 2008, pp. 7-38.
- PETTIT C., *El Código de comercio de Sainz de Andino (1829). Algunos antecedentes y bastantes críticas*, in « Revista de derecho mercantil », 289, 2013, pp. 109-151.
- PETTIT C., *Andino y el código de comercio*, in *Historia Iuris. Estudios dedicados al profesor Santos M. Coronas González*, vol. II, Oviedo, Krk ediciones, 2014, pp. 1259-1273.
- PETRONIO U., *Un diritto nuovo con materiali antichi: il Code de commerce fra tradizione e innovazione*, in *Negozianti e imprenditori. 200 anni dal Code de commerce*, Milano, Mondadori, 2008, pp. 1-45.
- PIERGIOVANNI V., *La giustizia mercantile*, in *Il diritto fra scoperta e creazione. Giudici e giuristi nella storia della giustizia civile*, Napoli, Jovene, 2003, pp. 409-430.
- PLUMPE W., «Steuerungsprobleme» in der Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte des Nationalsozialismus, in *Die andere Seite des Wirtschaftsrechts. Steuerung in den Diktaturen des 20. Jahrhunderts*, herausgegeben von G. Bender, R.M. Kiesow, D. Simon, Frankfurt am Main, Klostermann, 2006, pp. 19-30.
- POLLARD S., *Peaceful Conquest. The Industrialization of Europe. 1760-1970*, Oxford, Oxford University Press, 1981.
- POLO DÍEZ A., *El concepto y los problemas del Derecho mercantil en la legislación y la jurisprudencia españolas*, prologo a *Leyes mercantiles y economicas*, tomo I, Madrid, Editorial Revista de derecho privado, 1956, pp. V-LXXXVI.
- POLO DÍEZ A., *Empresa y sociedad en el pensamiento de Joaquín Garrigues (Relaciones e interferencias entre ambos conceptos)*, in *Estudios jurídicos en homenaje a Joaquín Garrigues*, tomo I, Madrid, Tecnos, 1971, pp. 309-372.
- RAISCH P., *Die Abgrenzung des Handelsrechts vom Bürgerlichen Recht als Kodifikationsproblem im 19. Jahrhundert*, Stuttgart, Enke, 1962.
- RAISCH P., *Geschichtliche Voraussetzungen, dogmatische Grundlagen und Sinnwandlung des Handelsrechts*, Karlsruhe, Müller, 1965.
- RAISER T., *Das Unternehmen als Organisation. Kritik und Erneuerung der juristischen Unternehmenslehre*, Berlin, Walter de Gruyter & Co., 1969.
- RAISER T., *Unternehmensziele und Unternehmensbegriff*, in « Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht », 144, 1980, pp. 206-231.
- RAISER T., *Unternehmensrecht als Gegenstand juristischer Grundlagenforschung*, in *Unternehmensverfassung in der privaten und öffentlichen Wirtschaft*, Festschrift für

- Prof. Dr. Erich Potthoff zur Vollendung des 75. Lebensjahres, herausgegeben von P. Eichhorn, Baden-Baden, Nomos, 1989, pp. 31-45.
- RAISER T., *Unternehmen und juristische Person*, in *Festgabe Zivilrechtslehrer 1934/1935*, herausgegeben von W. Hadding, Berlin-New York, Walter de Gruyter & Co., 1999, pp. 489-504.
- RENZO VILLATA DI M.G., *Angelo Sraffa a Giurisprudenza: tra Parma, Torino e Milano*, in *Angelo Sraffa*, a cura di P. Marchetti e M.A. Romani, Milano, Università Bocconi Editore, 2009, pp. 19-43.
- RICHARD É., *La qualité de commerçant dans le Code de 1807*, in *Bicentenaire du Code de commerce. 1807-2007. Les actes des colloques*, Paris, Dalloz, 2008, pp. 99-109.
- RIECHERS A., *Das »Unternehmen an sich«: die Entwicklung eines Begriffes in der Aktienrechtsdiskussion des 20. Jahrhunderts*, Tübingen, Mohr, 1996.
- RIPERT G., *Aspects juridiques du capitalisme moderne*, Paris, Pichon et Durand-Auzias, 1946.
- RIPERT G., *Traité élémentaire de droit commercial*, vol. I, Paris, Pichon et Durand-Auzias, 1963².
- RITTER G.A., *Der Sozialstaat. Entstehung und Entwicklung im internationalen Vergleich*, 1991, trad. it. *Storia dello Stato sociale*, Roma-Bari, Laterza, 2007.
- ROBLES ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR A., *Empresa*, in *Nueva Enciclopedia Jurídica*, tomo VIII, Barcelona, Seix, 1956, pp. 404-417.
- ROJO Á., *José Bonaparte (1808-1813) y la legislación mercantil e industrial española*, in «Revista de derecho mercantil», 143-144, 1977, pp. 121-182.
- ROJO Á., *Codificación comercial italiana y española. Reflexiones con ocasión del Centenario del Código de comercio italiano de 1882*, in *1882-1982. Cento anni dal Codice di commercio*, Milano, Giuffrè, 1984, pp. 183-199.
- ROJO Á., *La Codificación mercantil española*, in *Centenario del Código de Comercio*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1991, pp. 475-515.
- ROJO Á., *El Curso de Derecho mercantil de Joaquín Garrigues*, in *Joaquín Garrigues. Jurista y universitario ejemplar*, Madrid, Facultad de Derecho, Fundación Central Hispano, 1996, pp. 231-243.
- RONDINONE N., *Storia inedita della codificazione civile*, Milano, Giuffrè, 2003.
- RONDINONE N., *Genesis e condizioni di utilizzo della Relazione al Codice Civile*, in *Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice Civile. Riproduzione anastatica della G.U. del 4 aprile 1942*, a cura del Consiglio Nazionale Forense, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2010, pp. XIX-XXVII.
- ROSSI S. e STORTI C. (a cura di), *Le matrici del diritto commerciale tra storia e tendenze evolutive*, Atti del Convegno di Como, 18-19 ottobre 2007, Varese, Insubria University Press, 2009.
- RUBIO J., *Sáinz de Andino y la codificación mercantil*, Madrid, Consejo superior de investigaciones científicas, 1950.
- SACK R., *Das Recht am Gewerbebetrieb. Geschichte und Dogmatik*, Tübingen, Mohr, 2007.
- SALVI C., *La giusprivatistica fra codice e scienza*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Roma-Bari, Laterza, 1990, pp. 233-273.
- SALVI C., *Korporativismo e diritto civile italiano*, in *Korporativismus in den südeuropäi-*

- schen Diktaturen*, herausgegeben von A. Mazzacane, A. Somma, M. Stolleis, Frankfurt am Main, Klostermann, 2005, pp. 251-262.
- SANTARELLI U., *Mercanti e società tra mercanti*, Torino, Giappichelli, 1989.
- SAVATIER R., *Les Métamorphoses économiques et sociales du droit privé d'aujourd'hui. Approfondissement d'un droit renouvelé*, Paris, Dalloz, 1959.
- SCHUENER U. und SCHÜLE A., *Die staatliche Intervention im Bereich der Wirtschaft. Rechtsformen und Rechtsschutz*, in *Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer*, Heft 11, Berlin, Walter de Gruyter & Co., 1954, pp. 1-152.
- SCHILLER S., *Tribunaux de commerce et Code de commerce*, in *Quel Code de commerce pour demain? Bicentenaire du Code de commerce. 1807-2007*, sous la direction de P. Bloch et S. Schiller, Paris, LexisNexis Litec, 2007, pp. 123-140.
- SCHMIDT K., *Handelsrecht*, Köln-Berlin-Bonn-München, Heymanns, 1994⁴.
- SCHMIEDEL B., *Zur Entstehung des Ersten Buches: Handelsstand*, in *Quellen zum Handelsgesetzbuch von 1897*, herausgegeben von W. Schubert, B. Schmiedel, C. Krampe, Frankfurt am Main, Klostermann, Band I, *Gesetze und Entwürfe*, 1986, pp. 31-50.
- SCHMOECKEL M., *Rechtsgeschichte der Wirtschaft*, Tübingen, Mohr, 2008.
- SCHRÖDER R., *Die deutsche Methodendiskussion um die Jahrhundertwende: Wissenschaftstheoretische Präzisierungsversuche oder Antworten auf den Funktionswandel von Recht und Justiz*, in « *Rechtstheorie* », 19, 1988, pp. 323-367.
- SCHUBERT W., *Die Einführung der Allgemeinen Deutschen Wechselerordnung und des Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuchs als Bundesgesetze (1869)*, in « *Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht* », 144, 1980, pp. 484-492.
- SCHUBERT W., *Die Entstehungsgeschichte des Handelsgesetzbuchs vom 10. Mai 1897*, in *Quellen zum Handelsgesetzbuch von 1897*, herausgegeben von W. Schubert, B. Schmiedel, C. Krampe, Frankfurt am Main, Klostermann, Band I, *Gesetze und Entwürfe*, 1986, pp. 1-30.
- SCHUBERT W., SCHMIEDEL B., KRAMPE C. (herausgegeben von), *Quellen zum Handelsgesetzbuch von 1897*, Frankfurt am Main, Klostermann, Band I, *Gesetze und Entwürfe*, 1986; Band II.I, *Denkschriften, Beratungen, Berichte*, 1987.
- SCHWARZENBERG C., *Diritto e giustizia nell'Italia fascista*, Milano, Mursia, 1977.
- SCIUMÈ A., *Gli usi commerciali nell'ordinamento del Regno Italico (1805-1814)*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa*, Atti del convegno di Varenna (12-15 giugno 1979), Milano, Giuffrè, 1980, pp. 457-479.
- SCIUMÈ A., *Organizzare l'economia. Le Camere di commercio nell'Italia contemporanea fra diritto commerciale e diritto amministrativo*, Brescia, Promodis, 2000.
- SCIUMÈ A., *Nostalgie giuridiche del Novecento: l'individuo e la costruzione della 'città corporativa'*, in *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, a cura di A. Padoa Schioppa, G. di Renzo Villata, G.P. Massetto, vol. III, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 2001-2032.
- SCIUMÈ A. e FUSAR POLI E., *"Afferrare... l'inafferrabile". I giuristi e il diritto della nuova economia industriale fra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2013.
- SECKELMANN M., *Industrialisierung, Internationalisierung und Patentrecht im Deutschen Reich. 1871-1914*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2006.

- SOLIMANO S., *L'edificazione del diritto privato italiano: dalla Restaurazione all'unità*, in *Il bicentenario del Codice napoleonico*, Atti del convegno dei Lincei, Roma 20 dicembre 2004, Roma, Bardi, 2006, pp. 55-88.
- SORDI B., *Tra Weimar e Vienna. Amministrazione pubblica e teoria giuridica nel primo dopoguerra*, Milano, Giuffrè, 1987.
- SORDI B., *La resistibile ascesa del diritto pubblico dell'economia*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 28, 1999, *Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica*, tomo II, pp. 1039-1075.
- SORDI B., *Corporativismo e dottrina dello Stato in Italia. Incidenze costituzionali e amministrative*, in *Korporativismus in den südeuropäischen Diktaturen*, herausgegeben von A. Mazzacane, A. Somma, M. Stolleis, Frankfurt am Main, Klostermann, 2005, pp. 129-146.
- SPADA P., *Impresa*, in *Digesto, Discipline privatistiche, Sezione commerciale*, vol. VII, Torino, Utet, 1992, pp. 32-76.
- SPADA P., *Diritto commerciale*, vol. I, *Parte generale. Storia, Lessico e Istituti*, Padova, Cedam, 2004.
- SPADA P., *Boutiquiers e Padri Costituenti*, in *Negozianti e imprenditori. 200 anni dal Code de commerce*, Milano, Mondadori, 2008, pp. 117-140.
- SPADA P., *Il Code de commerce 1807 e la costituzione economica*, in *Le matrici del diritto commerciale tra storia e tendenze evolutive*, Atti del Convegno di Como, 18-19 ottobre 2007, a cura di S. Rossi e C. Storti, Varese, Insubria University Press, 2009, pp. 33-38.
- SPAGNESI E., *Il Codice della navigazione. Una vicenda giuridica speciale*, Pisa, Il Campano, 2014.
- STEINDORFF E., *Einführung in das Wirtschaftsrecht der Bundesrepublik Deutschland*, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1977.
- STOLLEIS M., *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland*, Band II, *Staatsrechtslehre und Verwaltungswissenschaft. 1800-1914*, München, Beck, 1992.
- STOLLEIS M., *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland*, Band III, *Staats- und Verwaltungsrechtswissenschaft in Republik und Diktatur. 1914-1945*, München, Beck, 1999.
- STOLLEIS M., *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland. Weimarer Republik und Nationalsozialismus*, München, Beck, 2002.
- STOLLEIS M., *Wie entsteht ein Wissenschaftszweig? Wirtschaftsrecht und Wirtschaftsverwaltungsrecht nach dem Ersten Weltkrieg*, in *Umwelt, Wirtschaft und Recht*, Wissenschaftliches Symposium aus Anlaß des 65. Geburtstages von Reiner Schmidt, herausgegeben von H. Bauer, D. Czybulka, W. Kahl, A. Voßkuhle, Tübingen, Mohr, 2002, pp. 1-13.
- STOLZI I., *Gli equilibri e i 'punti di vista': 'interno' ed 'esterno' nella rappresentazione della dinamica corporativa. Un'ipotesi di dialogo tra Lorenzo Mossa e Widar Cesarini Sforza*, in *Ordo iuris. Storia e forme dell'esperienza giuridica*, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 219-258.
- STOLZI I., *L'ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista*, Milano, Giuffrè, 2007.
- STOLZI I., *Lo Stato corporativo*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti*, ottava

- appendice, *Il contributo italiano alla storia del pensiero, Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2012, pp. 497-503.
- SZRAMKIEWICZ R., *Histoire du droit des affaires*, Paris, Montchrestien, 1989.
- TETI R., *Codice civile e regime fascista. Sull'unificazione del diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1990.
- TETI R., *La dottrina del diritto civile e la legislazione della prima guerra mondiale, in Novecento giuridico: i civilisti*, a cura di P. Perlingieri e A. Tartaglia Polcini, Napoli, ESI, 2013, pp. 105-128.
- TONINELLI P.A., *Storia d'impresa*, Bologna, Il Mulino, 2006.
- TREBILCOCK C., *The Industrialization of the Continental Powers. 1780-1914*, London and New York, Longman, 1981.
- UNGARI P., *Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo*, Brescia, Morcelliana, 1963.
- VANZETTI A., *Tren'anni di studi sull'azienda, I, Considerazioni introduttive. La dottrina italiana*, e II, *La dottrina tedesca e quella dei paesi latini. Conclusioni*, in « Rivista del diritto commerciale », 56, 1958, I, rispettivamente pp. 32-64 e 105-161.
- VASSALLI F., *Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato*, Prolusione al corso di Istituzioni di diritto civile letta nella R. Università di Genova il 22 novembre 1918, in « Rivista del diritto commerciale », 17, 1919, I, pp. 1 ss., poi in Id., *Studi giuridici*, vol. II, Milano, Giuffrè, 1960, p. 337-363.
- VASSALLI F., *Motivi e caratteri della codificazione civile*, 1947, in Id., *Scritti giuridici*, Milano, Giuffrè, 1960, vol. III, tomo II, *Studi vari (1942-1955)*, pp. 605-634.
- VEC M., *Recht und Normierung in der Industriellen Revolution. Neue Strukturen der Normsetzung in Völkerrecht, staatlicher Gesetzgebung und gesellschaftlicher Selbstnormierung*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2006.
- VEC M., *Interventionsstaat*, in *Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte*, herausgegeben von A. Cordes, H. Lück und D. Werkmüller, Berlin, Schmidt, 2011, 14. Lieferung, cc. 1279-1283.
- VERRUCOLI P., *Profili e prospettive dell'impresa secondo recenti elaborazioni francesi*, in *Studi in memoria di Lorenzo Mossa*, Padova, Cedam, 1961, vol. II, pp. 599-615.
- VOGEL B., *Allgemeine Gewerbefreiheit. Die Reformpolitik des preußischen Staatskanzlers Hardenberg (1810-1820)*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1983.
- WADLE E., *Gewerbliche Schutzrechte und Unternehmensorganisation*, in *Recht und Entwicklung der Großunternehmen im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Wirtschafts-, sozial- und rechtshistorische Untersuchungen zur Industrialisierung in Deutschland, Frankreich, England und den USA*, herausgegeben von N. Horn / J. Kocka, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1979, pp. 343-365.
- WIEACKER F., *Das Sozialmodell der klassischen Privatrechtsgesetzbücher und die Entwicklung der modernen Gesellschaft*, Karlsruhe, Müller, 1953.
- WIEACKER F., *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1967.
- WIEACKER F., *Industriegesellschaft und Privatrechtsordnung*, 1974, trad. it. *Diritto privato e società industriale*, Napoli, ESC, 1983.
- WIETHÖLTER R., *Die Position des Wirtschaftsrechts im sozialen Rechtsstaat*, in *Wirtschaftsordnung und Rechtsordnung*, Festschrift zum 70. Geburtstag von Franz Böhm,

- herausgegeben von H. Coing, H. Kronstein, E.-J. Mestmäcker, Karlsruhe, Müller, 1965, pp. 41-62.
- WIETHÖLTER R., *Zur politischen Funktion des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb*, in « Kritische Justiz », 3, 1970, pp. 121-139.
- WOOT DE P., *Pour une doctrine de l'entreprise*, 1968, trad. it. *Per una dottrina dell'impresa*, Milano, Etas Kompass, 1969.
- WOOT DE P., *La Fonction d'Entreprise. Formes Nouvelles et Progrès Économiques*, Louvain-Paris, Nauwelaerts, 1969².
- ZACHER C., *Die Entstehung des Wirtschaftsrecht in Deutschland. Wirtschaftsrecht, Wirtschaftsverwaltungsrecht und Wirtschaftsverfassung in der Rechtswissenschaft der Weimarer Republik*, Berlin, Duncker & Humblot, 2002.

INDICE DEI NOMI

- ABÁSULO, Ezequiel, 43 n.
ABELLO, Luigi, 210, 212 e n., 213 n.
ABRIANI, Niccolò, 219 n.
AFFERNI, Vittorio, 23 n., 54 n., 68 n., 74 n.,
144 n.
AHRENS, Heinrich, 109 n.
ALAUZET, Isidore, 16 n., 20 n., 26 e n., 27
n., 32 n., 37, 108 n.
ALBER, Jens, 128 n.
ALIANELLI, Nicola, 76 n., 88 n., 95 n.
ALLAND, Denis, 4 n.
ALLI ARANGUEREN, Juan Cruz, 42 n.
ALPA, Guido, 132 n., 219 n., 232 n., 255 n.,
256 n.
ALVAREZ DEL MANZANO Y ALVAREZ-RIVERA,
Faustino, 116 n.
AMATO, Salvatore, X n., 68 n., 138 n., 154
n., 205 n., 294 n.
AMATORI, Franco, 126 n.
AMORTH, Antonio, 91 n.
ANGELICI, Carlo, 197 n.
ANSALDO, Giovanni, 228 n.
ANSCHÜTZ, August, 62 e n., 63 n., 64 e n.
ANSELMI, Anselmo, 261 n.
AQUARONE, Alberto, 75 n., 78 n., 86 n., 235
n., 236 n., 240 n.
ARA, Camillo, 233 n.
ARABEYRE, Patrick, 14 n.
ARAGONESSES, Alfonso, 274 n., 277 n.
ARCANGELI, Ageo, 209 e n., 210 e n., 212 e
n., 220 e n., 229 n., 230 n., 233 n.
ARMAND-PREVOST, Michel, 13 n.
ARNAUD, André-Jean, 39 n.
ARNOLD, Wilhelm, 146 n.
ARRILLAGA, José Ignacio de, 45 n.
ASCARELLI, Attilio, 246 n.
ASCARELLI, Tullio, V n., IX n., 245, 246 e
n., 247 n., 248 n., 250 n.
ASCOLI, Próspero, 98 n.
ASHTON, Thomas Southcliff, VII n.
ASQUINI, Alberto, 76 n., 86 n., 88 n., 208,
229 e n., 230 n., 234 n., 238 n., 241 e
n., 242 n., 243 e n., 244 e n., 245 n.,
246 n., 250 e n., 251 e n., 254, 255 n.,
257 e n., 258 e n., 259 e n., 260, 261 n.,
262 n., 263 e n., 265 e n., 266 n., 273
n., 281.
AULETTA, Giuseppe, 91 n.
AZARA, Antonio, 233 n., 250 n.
AZZARITI, Gaetano, 250 n., 261 n.
BAER, David, 164 n., 174 n.
BÄHR, Johannes, 183 n., 203 n., 204 n.
BALL, Doris, 162 n.
BALLERSTEDT, Kurt, 153 n., 198 n.
BALZARINI, Renato, 248 n.
BANKEN, Ralf, 183 n.
BARCELLONA, Pietro, 9 n.
BASDEVANT-GAUDEMET, Brigitte, 7 n.
BATTENTE, Saverio, 224 n.
BAUER, Hartmut, 147 n.
BAUMBACH, Adolf, 137 n.
BÉDARRIDE, Jassuda, 28 e n., 29 n., 108 n.
BÉGOUEN, Jacques-François, 50 n.
BEHREND, Friedrich, 73 n.
BEHREND, Jakob Friedrich, 73 e n., 74 n.
BENDER, Gerd, 186 n., 201 n.
BENITO, Lorenzo, 119 n.
BENSA, Enrico, 207 n.
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, 274
n., 275 n., 282 n.
BEREND, Ivan T., 126 n.

- BÉRENGER, Jean, 11, 17 n.
 BERGEVIN, Catherine, 13 n.
 BERGFELD, Christoph, 50 n., 51 n., 52 n.,
 137 n., 138 n.
 BERLIER, Théophile, 17 n.
 BERTOLINI, Adolfo, 229 n.
 BESELER, Georg, 59 n.
 BESLAY, Charles, 27 n.
 BESLAY, François, 27 e n., 28 n., 37.
 BESSON, André, 288 n.
 BIAGI, Bruno, 261 n.
 BIAMONTI, Luigi, 250 n.
 BIEDENKOPF, Kurt H., 177 n.
 BIGGINI, Carlo Alberto, 248 n., 262 n.
 BIGO, Robert, 3 n.
 BIGOT-PRÉAMENEU, Félix Julien Jean, 14, 17
 n.
 BIONDI, Corrado, 105 n.
 BIROCCHI, Italo, 9 n., 97 n.
 BISMARCK, Otto von, 161 n., 181, 182 n.
 BLANCO CAMPAÑA, Jesús, 111 n.
 BLANCO CONSTANS, Francisco, 115 e n., 116
 n., 118 n., 119 n.
 BLOCH, Pascal, 18 n.
 BLUM, Edgar, 3 n.
 BOBBIO, Norberto, 247 n.
 BOCCARDO, Gerolamo, 75 n.
 BOETTCHER, Erik, 153 n.
 BOISTEL, Alphonse-Barthélémy-Martin, 20
 n., 26 e n., 28 n., 30 e n., 33 e n., 34 n.,
 37, 39 n.
 BOLAFFIO, Leone, 81 n., 98 n., 104 n., 207
 n., 209 n., 210 e n., 211 e n., 220 e n.,
 227, 228 n., 229 n., 233 n.
 BONAPARTE, Luigi Napoleone, 29 n.
 BONAPARTE, Napoleone, 1.
 BONELLI, Gustavo, 229 n., 230 n., 233 n.
 BONINI, Roberto, 232 n., 250 n., 254 n.,
 259 n.
 BORETIUS, Alfred, 73 n.
 BORN, Helmuth, 194 n.
 BORN, Karl Erich, 136 n.
 BORSARI, Luigi, 82 e n., 83 n., 84 e n., 85 e
 n.
 BRACCIA, Roberta, 87 n.
 BRANCA, Giuseppe, 221 n.
 BRANCACCIO, Almerico, 95 n.
 BRAUDEL, Fernand, V n.
 BRAUER, Wilhelm, 50 n.
 BRAVARD, Claude, 29 n.
 BRAVARD-VEYRIÈRES, Pierre-Claude-Jean-
 Baptiste, 29 e n., 30 n.
 BRECHER, Fritz, 172 n.
 BROCCHI, Igino, 229 n.
 BROSETA PONT, Manuel, 270 n., 272 n., 274
 n., 284-285 n.
 BRÜGGEMEIER, Gert, 136 n.
 BRUSCHETTINI, Arnaldo, 106 n.
 BRUZZO, Giuseppe, 76 n.
 BÜHLER, Diethard, 51 n., 52 n.
 BÜRGE, Alfons, 4 n., 68 n.
 BYDLINSKI, Franz, 201 n.
 CABASINO, Pietro, 214 n., 215 n., 220 n.
 CABELLA, Cesare, 75 n.
 CALAMANDREI, Piero, 222 n.
 CALDERONI, Mario, 249 n.
 CALENDÀ, Vincenzo, 96 n., 209 n.
 CALLMANN, Rudolf, 199 e n., 200 n.
 CALUCI, Eugenio, 98 n.
 CAMBRONERO, Manuel Maria, 41 n.
 CAPITANT, Henry, 287 n., 288 n.
 CAPPELLINI, Paolo, 237 n.
 CARAVALE, Mario, 208 n.
 CARDOT, Victor Philippe Eugène, 28 n.
 CARLO IX, 12 n.
 CARNAZZA PUGLISI, Giuseppe, 76 e n., 77
 n., 79 e n., 80 n., 81 e n., 85 n.
 CARNELUTTI, Francesco, 207, 210 n., 216,
 220 e n., 222 e n., 223 n., 225.
 CARNELUTTI, Giuseppe, 222 n.
 CARONI, Pio, 110 n., 262 n.
 CARRARA, Francesco, 107 n.
 CARRARA, Giovanni, 248 n.
 CARVAJAL, José de, 47 n.
 CASANOVA, Mario, 248 n., 265 n.
 CASSESE, Sabino, 235 n., 236 n.
 CASSIN, Marco, 229 n.
 CASTIGNONE, Silvana, 9 n.
 CAVAGNARI, Camillo, 207 n.

- CAVANNA, Adriano, 1 n., 11 n.
 CAVERI, Antonio, 75 n., 76 n., 88 n.
 CAZZETTA, Giovanni, 10 n., 107 n., 217 n.
 CESARINI SFORZA, Widar, 245, 248 n.
 CHAMPAUD, Claude, 10 n., 294 n.
 CHANDLER, Jr., Alfred D., 126 n.
 CHAPTAL, Jean-Antoine, 1.
 CHATEAUBRIAND, François-René de, VII n.
 CHIANG KAI-SHEK, 303 n.
 CHIAVASSA, Angelo, 76 n.
 CHIODI, Giovanni, 217 n., 225 n., 254 n.,
 256 n.
 CHIOVENDA, Giuseppe, 222 n.
 CHIRONI, Gian Pietro, 212 n.
 CHUDOBA, Karl Franz, 157 n.
 CIAN, Giorgio, 262 n.
 CIANCIO, Cristina, 90 n.
 CIMBALI, Enrico, 94 n., 207 n.
 CIOFFI, Alfredo, 240 n.
 CIPOLLA, Carlo Maria, V n., 127 n., 128 n.
 CLAUVERO, Bartolomé, 43 n.
 COGLIOLO, Pietro, 219 n., 233 n.
 COHN, Georg, 208 n.
 COIN DELISLE, Jean-Baptiste-César, 40 n.
 COING, Helmut, 51 n., 55 n., 59 n., 144 n.,
 146 n., 147 n., 177 n.
 COLBERT, Jean Baptiste, 4, 5.
 COLLIN, Peter, 186 n.
 COLSON, Bruno, 1 n., 11 n.
 CONDE, Francisco Javier, 284 e n.
 CONFORTI, Leopoldo, 222 n.
 CONRADI, Johannes, 66 n., 71 n.
 CONVERT, Laurent, 43 n., 118 n.
 CORDELET, Louis, 289 n.
 CORDES, Albrecht, 182 n.
 CORDOVA, Filippo, 75 n.
 CORRADO, Renato, 229 n., 240 n.
 CORSI, Francesco, 219 n., 263 n.
 CORSI, Tommaso, 76 n.
 CORTESE, Ennio, 97 n.
 COSACK, Konrad, 72 n., 73 n., 283 n.
 COSTA, Joaquín, 111 n.
 COSTA, Pietro, VI n., 224 n.
 COSTAMAGNA, Carlo, 250 n., 261 n.
 COTTINO, Gastone, 266 n.
 COURTIN, Carl, 50 n.
 COVIELLO, Nicola, 218 n.
 CUZZERI, Emanuele, 98 n.
 CZYBULKA, Detlef, 147 n.
 D'AGUANNO, Giuseppe, 131 n., 132 n.
 D'AMELIO, Mariano, 209 n., 211 n., 229,
 232 e n., 233 e n., 241 n., 254 n.
 DALLOZ, Armand, 22 n., 27 n., 30 n., 32 n.,
 33 n., 34 n., 40 n., 108 n.
 DALLOZ, Désiré, 22 n., 27 n., 30 n., 32 n.,
 33 n., 34 n., 40 n., 108 n.
 DARMSTÄDTER, Friedrich, 147 n.
 DE FELICE, Renzo, 235 n.
 DE FICCHY, Vincenzo, 250 n., 261 n.
 DE GAULLE, Charles, 303 n.
 DE GREGORIO, Alfredo, 233 n., 245 n., 250
 n., 261 n.
 DE MARSICO, Alfredo, 250 n.
 DE SEMO, Giorgio, 248 n.
 DE STEFANI, Alberto, 217 n.
 DECRUSY, 4 n., 5 n., 12 n.
 DELAMARRE, Emmanuel, 20 n., 25 n.
 DELPIERRE, Antoine François, 8 n.
 DELPLANQUE, Catherine, 2 n.
 DELVINCOURT, Claude-Étienne, 18 n.
 DEMANGEAT, Pierre-Claude-Jean-Baptiste,
 30 n.
 DEPERCHIN, Annie, 14 n.
 DEPRETIS, Agostino, 86.
 DERASSE, Nicolas, 14 n.
 DESPAX, Michel, 294, 299 e n., 301 e n.,
 302 e n.
 DESPRÉAUX, Ch. A., 32 n.
 DEVILLENEUVE, Jean-Esprit-Marie-Pierre
 Lemoine de, 28 n.
 DI MAJO, Carlo Felice, 251 n., 261 n.
 DI MARZIO, Fabrizio, 39 n.
 DIEGO, Felipe Clemente de, 273 n.
 DILCHER, Gerhard, 66 n., 71 n., 177 n., 180
 n.
 DUBOIS, Bruno, 14 n.
 DUDEN, Konrad, 137 n.
 DUGUIT, Léon, 295 n.
 DUPIN, André Marie Jean Jacques, 13 n.

- DUQUE DOMÍNGUEZ, Justino Florencio, 114 n., 116 n., 118 n., 120 n., 274 n., 279 n., 281 n.
 DURAN Y BAS, Manuel, 49 n.
 DURAND, Paul, 294, 296 e n., 297 n., 298 n., 301.
 DUVE, Thomas, 129 n.
 DUVERGIER, Jean Baptiste, 6 n.
- EHRLICH, Eugen, 132 e n., 133 n., 152 n.
 EICHENBERG, Richard, 128 n.
 EICHHORN, Peter, 153 n., 205 n.
 EINERT, Carl, 50 n.
 EIZAGUIRRE, José María de, 43 n., 44 n., 114 n.
 ELSTER, Alexander, 147 n.
 ENDEMANN, Samuel Wilhelm, 54, 55 e n., 56 e n., 57 n., 59 n., 60, 61 n., 63 e n., 64 n., 68 e n., 69 n.
 ENRICO IV, 5.
 ERRERA, Alberto, 93 n., 98 n.
 ESCARRA, Édouard, 303 n.
 ESCARRA, Jean, 303 e n.
 ESPARTERO, Baldomero, 49 n.
 ESPEJO DE HINOJOSA, Ricardo, 267 e n., 268 n., 269 n.
 ESTASÉN Y CORTADA, Pedro, 114 n., 119 n., 120 n., 121 e n., 122 n., 123 n., 268 n.
 EWALD, François, 2 n., 8 n.
- FABER, Paul, 288 n.
 FACCARELLO, Gilbert, 4 n.
 FAGGELLA, Gabriele, 233 n.
 FALCIONI, Alfredo, 230.
 FANI, Cesare, 233 n.
 FECHNER, Erich, 157 n.
 FERA, Luigi, 230.
 FERDINANDO VII, 41, 44 n., 49 n., 111.
 FERNÁNDEZ-CREHUET LÓPEZ, Federico, 274 n.
 FERRANTE, Riccardo, 76 n.
 FERRARA, Andrea, 254.
 FERRARA, Francesco, 218 e n., 219 e n., 248 n., 261 n.
 FERRARA, Giuseppe, 218 n.
- FERRARA, Luigi, 215 n., 216 n.
 FERRI, Giovanni Battista, 252 n., 262 n.
 FERRI, Giovanni Battista (II), 217 n., 237 n.
 FERRI, Giuseppe, 250 n., 261 n.
 FICCHY, Vincenzo de, 250 n., 261 n.
 FIKENTSCHER, Wolfgang, 176 n.
 FINOCCHIARO APRILE, Camillo, 209 n.
 FINOCCHIARO, Gaetano, 248 n.
 FINZI, Enrico, 245 e n., 248 n., 249 e n.
 FIORAVANTI, Maurizio, 9 n.
 FIRPO, Luigi, V n., 127 n.
 FISCHER, Robert, 200 n.
 FLORA, Peter, 128 n.
 FLUME, Johannes W., 52 n., 54 n., 70 n., 138 n., 158 n., 172 n.
 FODALE, Ernesto, 261 n.
 FOLJANTY, Lena, 129 n.
 FORNIÉS BAIGORRI, Ascensión, 47 n.
 FRANCESCHELLI, Remo, 301 n.
 FRANCESCO GIUSEPPE, 160 n.
 FRANCHI, Luigi, 89 n., 92 n., 207 n.
 FRANCKE, Ernst, 183 n.
 FRANK, Hans, 259 n.
 FRANZ, Wilhelm, 183 n.
 FRANZKI, Harald, 54 n.
 FRÈ, Giancarlo, 250 n., 261 n.
 FREISE, Harald, 203 n.
 FREISLER, Roland, 147 n.
 FUCHS, Ernst, 134 n.
 FUCHSBERGER, Otto, 53 e n.
 FUSAR POLI, Elisabetta, 107 n.
- GABBA, Carlo Francesco, 107 n., 218 n.
 GACTO FERNÁNDEZ, Enrique, 49 n., 111 n., 116 n.
 GAGLIARDI, Alessio, 236 n.
 GALDI, Domenicantonio, 88 n., 98 n.
 GALDI, Matteo, 88 n., 98 n.
 GALGANO, Francesco, X n., 12 n., 19 n., 84 n., 93 n., 208 n., 262 n.
 GALGANO, Salvatore, 233 n., 234 n., 242 n.
 GALL, Lothar, 52 n., 136 n., 182 n.
 GALLUPPI, Enrico, 76 e n., 77 n., 79 e n., 80 n., 81 n., 82 e n., 83 e n., 84 n.
 GAMBARO, Antonio, 210 n.

- GÄNGEL, Andreas, 152 n.
 GARCIA MADARIA, José María, 42 n.
 GAREIS, Karl, 53 e n., 241 n., 264 n.
 GARNIER, Florent, 36 n.
 GARRIGUES, Luís Joaquín, 274 n.
 GARRIGUES Y DÍAZ-CAÑABATE, Joaquín, 273 e n., 274 e n., 275 e n., 276 e n., 277 e n., 278 n., 279 n., 280 e n., 281 n., 282 e n., 283 n., 286 n.
 GASTALDETTI, Celestino, 75 n.
 GAUDEMET, Jean, 7 n.
 GAUL, Felix, 155 n.
 GEIGER, Josef, 66 n., 71 n.
 GEILER, Karl, 147 n.
 GELLER, Leo, 157 e n., 166 n., 169, 170 n., 171 e n., 176 e n., 178 n., 179 n., 180 n.
 GÉNY, François, 133 e n., 188 n., 295 n.
 GERLOFF, Lieselotte, 203 n.
 GERVASONI, Nicolò, 75 n.
 GHIRON, Mario, 266 n.
 GHISALBERTI, Carlo, 75 n., 76 n., 86 n., 88 n., 235 n., 250 n.
 GIANTURCO, Emanuele, 132 n.
 GIERKE, Julius von, 190 n., 197 e n., 198 n., 200 n.
 GIERKE, Otto von, 137 e n., 139 e n., 197 n.
 GIESEKE, Ludwig, 196 n.
 GIESEKE, Paul Ferdinand Karl Otto, 147 n., 192 n., 196 e n., 197 n., 234 n.
 GIGLIO, Ugo, 261 n.
 GIRON TENA, José, 25 n.
 GLIOZZI, Ettore, 135 n., 154 n.
 GOBBI, Ulisse, 229 n.
 GÖBEL, Otto, 183 n.
 GODDYN, Arthur, 290 n.
 GOLDSCHMIDT, David, 53 n.
 GOLDSCHMIDT, Hans, 147 n.
 GOLDSCHMIDT, Levin, IX, 50 n., 53 e n., 54 n., 55 e n., 56 n., 59 n., 60 e n., 61 n., 64 e n., 65 n., 68 e n., 135, 208 n., 239.
 GÓMEZ DE LA SERNA, Pedro, 46 n., 49 e n., 50 n.
 GONZÁLEZ HUEBRA, Pablo, 46 e n., 47 n., 48 n., 111 n.
 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Jerónimo, 271 n.
 GOSEWINKEL, Dieter, 201 n.
 GOUNOT, Emmanuel, 8 n., 132 n.
 GOURNEAU, Philippe-Joseph, 1 n., 14 n.
 GOZZI, Gustavo, 185 n.
 GRANDI, Dino, 222 n., 229, 250 e n., 251 e n., 254 e n., 256 e n., 257 e n., 258 e n., 259 e n., 260 e n., 261 e n., 262 n., 263 n.
 GRASSETTI, Cesare, 261 n.
 GRECO, Paolo, 245 e n., 246 n., 248 e n., 249 n., 250 n., 261 n.
 GROH, Kathrin, 186 n.
 GROSSI, Paolo, VIII n., IX n., 7 n., 9 n., 43 n., 96 n., 108 n., 130 n., 154 n., 186 n., 210 n., 217 n., 222 n., 223 n., 226 n., 227 n., 238 n., 243 n., 244 n., 245 n., 247 n., 249 n.
 GRUNDMANN, Herbert, 200 n.
 GUASTINI, Riccardo, 9 n.
 GUGLIELMO II, 181.
 GUYET, Carl Julius, 61 n.
 HACHTMANN, Rüdiger, 202 n.
 HADDING, Walther, 153 n.
 HAHN, Friedrich Georg von, 60, 61 n., 64 n., 70 e n.
 HAHN, Otto, 69 e n.
 HAHN, Philipp Franz von, 61 n.
 HAKIM, Nader, 36 n.
 HALPÉRIN, Jean-Louis, 14 n.
 HAMEL, Joseph, 298 n.
 HÄRTER, Karl, 202 n.
 HAURIUO, Maurice, 295 n.
 HAUSSMANN, Fritz, 154 n.
 HAX, Karl, 153 n.
 HAYEK, Friedrich August, 9 n.
 HECK, Philipp, 152 n., 273 n.
 HEDEMANN, Justus Wilhelm, 146 e n., 147 e n., 148 e n., 149 n., 184 n., 194 n., 199 n., 259 n., 283 n.
 HEINRICHS, Helmut, 54 n.
 HELFT, Ernst, 183 n.
 HENDERSON, William Otto, 126 n.
 HENNEBICQ, León, 290 n.
 HENNING, Friedrich-Wilhelm, 51 n., 136 n.

- HEUSLER, Andreas, 188 n.
 HEYMANN, Ernst, 134 n., 183 n., 184 e n., 185 n.
 HIKINO, Takashi, 126 n.
 HILAIRE, Jean, 2 n., 3 n., 4 n., 9 n., 10 n., 11 n., 13 n., 14 n., 18 n., 21 n., 25 n., 287 n., 289 n., 294 n.
 HIRSCH, Jean-Pierre, 3 n.
 HITLER, Adolf, 191 n.
 HOBSBAWM, Eric John, V n., 126 n., 127 n., 128 n.
 HORN, Norbert, 66 n., 153 n.
 HORSON, 32 n.
 HOUIN, Roger, 14 n., 291 n., 301 n.
 HUBER, Eugen, 135 n.
 HUSSERL, Gerhard, 192 e n.
- IANNARELLI, Antonio, 244 n., 250 n., 251 n., 255 n., 257 n., 258 n., 261 n.
 INESTA PASTOR, Emilia, 111 n.
 IRTI, Natalino, 219 n., 244 n., 245 n., 263 n.
 ISAMBERT, François-André, 4 n., 5 n., 12 n.
 ISAY, Hermann, 155 n.
 ISAY, Rudolf, 154 e n., 155 n., 156 n., 158 n., 162 n., 165 n., 166 n., 171, 172 e n., 173 n., 174 n., 175 n., 177 n., 178 n., 179 n., 180 n., 190, 198 e n., 277.
- JACOBI, Erwin, 194 e n., 195 n., 196 n.
 JADAUD, Bernard, 301 n.
 JAEGER, Pier Giusto, 227 n., 242 n., 266 n.
 JAUSSAUD, Robert-Edouard, 297 n.
 JESSEN, Jens, 191 e n., 199, 200 n., 201 n.
 JHERING, Rudolf von, 188 n.
 JICKELI, Joachim, 66 n.
 JOURDAN, Athanase-Jean-Léger, 4 n., 5 n., 12 n.
 JULLIOT DE LA MORANDIÈRE, Léon, 287 e n., 288 n.
- KAHL, Wolfgang, 147 n.
 KAHN, Daniela, 201 n., 202 n.
 KEMP, Tom, 126 n., 127 n.
 KERVÉGAN, Jean-François, 146 n.
- KIESOW, Rainer Maria, 201 n.
 KLANG, Heinrich, 170 n.
 KLAUSING, Friedrich, 147 n., 148 n., 150 n.
 KLIPPEL, Diethelm, 182 n.
 KÖBLER, Gerhard, 59 n.
 KOCH, Christian Friedrich, 59 n., 60 e n., 62 n.
 KOCH, Rainer, 136 n.
 KOCKA, Jurgen, 66 n.
 KOHL, Jurgen, 128 n.
 KÖHLER, Herbert W., 153 n., 154 n.
 KOHLER, Josef, 175 n.
 KOTZUR, Hubert, 66 n.
 KRAMPE, Christoph, 137 n.
 KRAUS, Franz, 128 n.
 KRAUSE, Hermann, 188 n., 192 n., 200 e n., 204 n.
 KRONSTEIN, Heinrich, 54 n., 147 n.
 KRYNEN, Jacques, 14 n.
 KUNZE, Otto, 153 n.
- LA LUMIA, Isidoro, 212 n., 264 e n., 265 n., 266 n.
 LABBÉ, Joseph-Émile, 31 n.
 LACUÉE, Jean-Gérard, 17 n.
 LADENBURG, Leopold, 71 n.
 LAGARDE, Gaston, 298 n.
 LAMPIS, Giuseppe, 251 n., 261 n.
 LANDMANN, Robert von, 51 n.
 LANFRANCHI, Gustavo, 228 n.
 LANGEWIESCHE, Dieter, 52 n.
 LANGLE Y RUBIO, Emilio, 115 n., 283 n., 284 e n.
 LASER, Henriette, 53 n.
 LASSIER, Jacques, 301 n.
 LASSO GAITE, Juan Francisco, 42 n., 43 n.
 LATINI, Carlotta, 216 n.
 LAUDA, Rudi, 66 n., 71 n., 177 n., 180 n.
 LAURENT, Alain, 9 n.
 LAURENT, François, 109 n.
 LAUTENSCHLAGER, Carl, 63 n.
 LE CANNU, Paul, 4 n.
 LE POITVIN, Joseph, 20 n., 25 n.
 LEFEBVRE-TEILLARD, Anne, 11 n., 14 n.
 LEHMANN, Heinrich, 147 n., 182 n.

- LEHMANN, Karl, 137 n., 142 n., 143 n.
 LESSONA, Carlo, 249 n.
 LÉVY, Emmanuel, 295 n.
 LÉVY-BRUHL, Henry, 3 n.
 LEWENHAGEN, 60 n.
 LIBERTINI, Mario, 97 n.
 LITTHAUER, Felix, 137 n., 144 n.
 LOBUONO, Michele, 92 n.
 LOCÉ, Jean-Guillaume, 3 n., 8 n., 11 e n.,
 12 n., 14 e n., 15 e n., 16 n., 18 n., 20
 e n., 21 n., 22 n., 23 n., 24 e n.
 LÖNING, George, 147 n.
 LÓPEZ BALLESTEROS, Luis, 41 n.
 LOPEZ PELEGRÍN, Ramón, 41 n.
 LÜCK, Heiner, 182 n.
 LUIGI FILIPPO D'ORLEANS, 13 n.
 LUIGI XIV, 4.
 LUIGI XVI, 5.
 LYON-CAEN, Charles, 34 e n., 35 n., 36 n.,
 38 n., 39 e n., 303 n.
- MACARIO, Francesco, 39 n., 92 n.
 MACPHERSON, Crawford Brough, 9 n.
 MAILLET, Jean, 286 n.
 MAKOWER, Felix, 161 n.
 MAKOWER, Hermann, 161 e n., 178 n.
 MAKOWER, Jacob, 161 n.
 MANARA, Ulisse, 81 n., 99 e n., 100 e n.,
 101 n., 102 e n., 107 n., 207 n., 233 n.,
 237 n.
 MANCINI, Pasquale Stanislao, 86, 87 e n.,
 88 n., 89 n., 91, 94 n., 95 n.
 MANDOLESI, Augusto, 213 n., 214 n., 215 n.
 MANDRIOLI, Dino, 250 n., 261 n.
 MANTOUX, Paul, VII n.
 MAO, Zedong, 303 n.
 MARGHERI, Alberto, 88 n., 98 n., 108 n.,
 109 e n., 110 n., 233 n.
 MARIAGE, Henri, 2 n., 4 n., 11 n.
 MARINELLI, Fabrizio, 244 n.
 MAROI, Fulvio, 255 n.
 MARTÍ DE EIXALÁ, Ramón, 45 e n., 112 n.
 MARTIN SAINT-LÉON, Étienne, 5 n.
 MARTÍN, Sebastián, 274 n.
 MARTIN, Xavier, 7 n.
- MARTÍNEZ DHIER, Alejandro, 113 n.
 MARTUCCI, Roberto, 216 n., 235 n.
 MARX, Karl, VII n.
 MASÈ-DARI, Eugenio, 101 e n., 102 e n.,
 103 n.
 MASÈ-DARI, Federico, 101 n.
 MASSARI, Edoardo, 233 n.
 MASSÉ, Gabriel, 28 e n., 33 n., 108 n.
 MASSETTO, Gian Paolo, 235 n.
 MATTONE, Antonello, 97 n., 238 n.
 MAYER, Otto, 194 n.
 MAZZACANE, Aldo, 236 n., 237 n.
 MAZZARELLA, Ferdinando, IX n., 8 n., 9 n.,
 39 n., 48 n., 99 n., 107 n., 111 n., 129
 n., 131 n., 137 n., 145 n., 163 n., 164
 n., 166 n., 167 n., 168 n., 175 n., 180
 n., 197 n., 208 n., 220 n., 227 n., 239
 n., 264 n.
 MEDICI, Giuseppe, 261 n.
 MEDINA, Corrado, 229 n.
 MELIS, Guido, 219 n., 235 n.
 MELLERAY, Fabrice, 36 n.
 MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Aurelio, 44 n., 47
 n., 113 n., 114 n., 115 n., 272 n., 273
 n., 274 n., 283 n., 285 n.
 MESSINA, Giuseppe, 218 n.
 MESSINEO, Francesco, 250 n.
 MESTMÄCKER, Ernst-Joachim, 146 n., 147
 n., 177 n.
 METZLER, Léon, 290 n.
 MICHAUX-BELLAIRE, Léon, 25 n.
 MICHEL, Jean, 287, 288 n.
 MIEGEL, Meinhard, 205 n.
 MILETTI, Marco Nicola, 97 n., 255 n.
 MILWARD, Alan Steele, 126 n.
 MIRAULO, Gaetano, 250 n.
 MIS, Léon, 72 n.
 MISSIAGLIA, Luisa, 222 n.
 MITTERMEIER, Carl Joseph Anton, 59 n.
 MOHNHAUPT, Heinz, 3 n., 146 n., 147 n.,
 148 n., 184 n.
 MOKYR, Joel, VII n.
 MOLINIER, Joseph-Victor, 20 n., 29 n., 30 e
 n., 31 e n., 32 n., 33 n.
 MOLLNAU, Karl A., 152 n.

- MOMMSEN, Theodor, 161 n.
 MONTESSORI, Roberto, 220 e n.
 MONTI, Annamaria, 108 n.
 MORTARA, Lodovico, 96 n., 98 n., 107 n.,
 211 n., 229.
 MOSCATI, Laura, 14 n., 18 n.
 MOSQUERA, Tomás María, 111 n.
 MOSSA, Antonio, 237 n.
 MOSSA, Lorenzo, 185 n., 207, 235, 237 e n.,
 238 n., 239 e n., 240 e n., 241 e n., 242
 e n., 243 e n., 244 e n., 245 n., 248 n.,
 249, 251, 253 e n., 262 e n., 263, 265 e
 n., 266 e n., 273 n., 275, 282, 283 n.,
 292 n.
 MOSSA, Renzo, 238 n.
 MOSSE, Albert, 137 n., 144 n.
 MOTOS GUIRAO, Miguel, 111 n.
 MÜLLER-ERZBACH, Rudolf, 152 e n., 153 e
 n., 155 n., 168 n., 171, 173 n., 180 n.,
 198, 199 n., 273 n., 283 n.
 MUÑOZ GARCÍA, María José, 42 n., 45 n.,
 111 n., 112 n.
 MUSSOLINI, Benito, 235, 256, 257 n.

 NAVARRINI, Umberto, 81 n., 214 n., 215 n.,
 216 n., 220 n., 223 n., 229 n., 233 n.
 NELL-BREUNING, Oswald von, 153 n., 193
 n.
 NEMO, Philippe, 4 n.
 NICOLÒ, Rosario, 258 n., 261 n., 266 n.
 NIORT, Jean-François, 3 n., 9 n.
 NIPPERDEY, Hans Carl, 147 n., 148 n.
 NOACK, Ulrich, 66 n.
 NOBEL, Peter, 154 n.
 NÖRR, Knut Wolfgang, 185 n.
 NUSSBAUM, Arthur, 147 n., 148 n., 184 n.,
 273 n.
 NUZZO, Luigi, 88 n.

 OERTMANN, Paul, 146 n.
 OHMEYER, Kamillo, 150 e n., 151 n., 153 n.,
 156 n., 157 n., 158 n., 160 n., 162 n.,
 163 n., 169 n., 170 e n., 171 e n., 178 e
 n.
 OLIVA, Cesare, 76 n.

 OLIVETTI, Gino, 229 n.
 OPPIKOFER, Hans, 189 e n., 190 e n., 191 n.,
 192 e n., 241.
 OPPO, Giorgio, 255 n., 265 n., 266 n.
 ORLANDI, Mauro, 222 n.
 ORLANDO, Vittorio Emanuele, 233 n.
 ORNAGHI, Lorenzo, 236 n.
 ORSINI, Tito, 76 n.
 ORTLIEB, Heinz-Dietrich, 153 n.
 OSTI, Giuseppe, 261 n.
 OTTOLENGHI, Emanuele, 98 n., 99 n., 101
 n., 108 n.
 OVIGLIO, Aldo, 232.

 PADOA SCHIOPPA, Antonio, 1 n., 2 n., 3 n.,
 11 n., 75 n., 86 n., 91 n., 93 n., 229 n.,
 231 n., 235 n., 250 n.
 PAGANI, Cesare, 89 n., 92 n.
 PAILLUSSEAU, Jean, 10 n., 294 n.
 PANUCCIO, Vincenzo, 266 n., 287 n.
 PAPA, Giuseppe, 215 n.
 PAPA-D'AMICO, Lucio, 135 n.
 PARDESSUS, Jean-Marie, 13 e n., 14 n., 15 e
 n., 16 n., 18, 21 n., 22 n., 23 n., 29 n.,
 36 n., 43 n.
 PARDESSUS, Jean-Thomas, 13 n.
 PASQUALI, Irene, 101 n.
 PASSANTTI, Paolo, 107 n.
 PASSOW, Richard, 194 n., 195 n.
 PATRY, Robert, 110 n.
 PAVONI, Alberto, 229 n.
 PAWLOWSKI, Hans-Martin, 198 n.
 PÉDAMON, Michel, 14 n., 291 n., 301 n.
 PENE VIDARI, Gian Savino, 90 n.
 PERLINGIERI, Pietro, 217 n.
 PERROUX, François, 296.
 PERSIL, Jean Charles, 13 n.
 PESANTE, Maria Luisa, 219 n.
 PÉTAÏN, Philippe, 294 n.
 PETIT, Carlos, 42 n., 43 n., 44 n., 48 n., 49
 n., 111 n., 112 n., 113 n., 114 n.
 PETITOT, Jean, 4 n.
 PETRONIO, Ugo, 2 n., 11 n., 15 n.
 PFENNING, Winfried, 128 n.
 PICARD, Maurice, 287 e n., 288 n.

- PICCHIO, Carlo, 227 e n., 228 n.
 PICCHIO, Luciana, 228 n.
 PICCHIO, Riccardo, 228 n.
 PICCELLA, Nicola, 251 n., 261 n.
 PIERGIOVANNI, Vito, 90 n.
 PIERRO, Mariano, 261 n.
 PIGA, Emanuele, 261 n.
 PIRONTI, Michele, 86.
 PISKO, Oskar, 156 n., 162 n., 163 n., 166 n., 167 n., 168 n., 170 e n., 171 e n., 172 n., 175, 176 n., 178 n., 179 n., 180 e n., 181 n., 190 e n.
 PLAISANT, Robert, 300, 301 n., 302 n.
 PLANIOL, Marcel, 295 n.
 PLUMPE, Werner, 201 n.
 POLACCO, Vittorio, 209 n., 264 n.
 POLLARD, Sidney, 126 n.
 POLO DÍEZ, Antonio, 282 e n., 283 n., 284 e n., 285 e n., 286 e n.
 PONTECORVO, Elena, 246 n.
 PORCEL, Antonio, 41 n.
 PORRO, Eliseo Antonio, 207 n.
 PORTALIS, Jean-Étienne-Marie, 2 e n., 8 n.
 POTENZA, Giuseppe, 251 n.
 POULLET, Yves, 2 n.
 POZZOLINI, Arnaldo, 95 n.
 PRELLER, Ludwig, 153 n.
 PRIMO DE RIVERA, Miguel, 270.
 PROCACCI, Giovanna, 219 n.
 PUCHELT, Ernst Sigismund, 71 n.
 PUTZOLU, Antonio, 261 n.
- QUARANTOTTO, Gino, 229 n.
- RAHOLA, Frederic, 121 n.
 RAIMONDI, Antonio, 233 n.
 RAISCH, Peter, 51 n., 52 n., 74 n., 141 n., 151 n., 156 n., 193 n., 194 n.
 RAISER, Thomas, 151 n., 153 n., 154 n., 197 n., 204 n., 205 n.
 RATHENAU, Fritz, 146 n.
 RATHENAU, Walther, 154 n.
 RAULT, Jean, 303 n.
 REALE, Miguel, 247 n.
 REDENTI, Enrico, 222 n.
- REGNAUD DE SAINT-JEAN D'ANGÉLY, Michel-Louis-Étienne, 3 e n., 17 n.
 REICHE, Hellmut, 188 n.
 REIMER, Eduard, 155 n.
 RENAULT, Louis, 34 e n., 35 n., 36 n., 38 n., 39 e n., 303 n.
 RENZO VILLATA, Maria Gigliola di, 108 n., 235 n.
 RESCIGNO, Pietro, 210 n., 250 n.
 REULOS, Michel, 4 n.
 RIALS, Stéphane, 4 n.
 RICHARD, Édouard, 11 n., 15 n.
 RIDOLFI, Giovanni Battista, 98 n.
 RIECHERS, Arndt, 154 n.
 RING, Victor, 137 n., 142 n., 143 n.
 RIPERT, Georges, 7 e n., 9 n., 17 n., 289 n., 290 n., 294 e n., 295 e n., 296 e n., 301.
 RITTER, Gerhard Albert, 186 n.
 RIZZELLI, Giulio, 255 n.
 ROBLES ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, Alfredo, 282 n.
 ROCCO, Alfredo, 207, 211 n., 216, 223 e n., 224 e n., 225 e n., 226 e n., 227 n., 229 n., 232, 233, 235, 238, 241 n., 264 n., 273 n., 274 e n., 284 n.
 ROCCO, Arturo, 223 n.
 ROCCO, Nicola, 75 n.
 RODINÒ, Giulio, 230 n.
 RODOTÀ, Stefano, 154 n.
 ROGRON, Joseph-André, 30 n., 33 n., 39 n.
 ROJO, Ángel, 42 n., 43 n., 44 n., 46 n., 111 n., 114 n., 116 n., 275 n.
 ROMAGNOSI, Gian Domenico, 4 n.
 ROMANO, Santi, 135 n.
 RONDINONE, Nicola, 250 n., 255 n., 257 n., 258 n.
 ROSSI, Serenella, 4 n.
 ROTONDI, Mario, 110 n., 208 n., 242 n., 245 n., 261 n.
 ROUAST, André, 297 n., 298 n., 302 n.
 ROZIÈRE, Eugène de, 13 n.
 RUBIO, Jesús, 42 n., 44 n., 284 n.
 RUIZ BALLÓN, Antonio, 50 n.
 RUMPF, Max, 146 n., 149 e n., 150 n.
 RUPPERT, Stefan, 186 n.

- RUSSO, Giacomo, 251 n.
 SACERDOTI, Adolfo, 207 n.
 SACK, Rolf, 176 n.
 SÁENZ, Cesareo Martín, 41 n.
 SÁINZ DE ANDINO, Pedro, 41 e n., 42 n.
 SALANDRA, Vittorio, 261 n.
 SALEILLES, Raymond, 133 e n., 188 n.
 SALVI, Cesare, 237 n.
 SAMOGGIA, Massimo, 229 n.
 SANTARELLI, Umberto, 75 n.
 SANTORO PASSARELLI, Francesco, 263 e n.,
 264 n.
 SANTOS GUZMÁN, Francisco de los, 267 e n.
 SATTÀ, Salvatore, 237 n., 245 n., 250 n.
 SAUERMAN, Hans, 146 n.
 SAUL, Berrick, 126 n.
 SAVARY, Jacques, 4 n.
 SAVATIER, René, 304 n.
 SAVIGNY, Friedrich Carl von, 60 n.
 SCALAMANDRÈ, Girolamo, 105 e n., 106 n.,
 207 n.
 SCARPELLO, Gaetano, 251 n.
 SCHEUNER, Ulrich, 182 n., 184 n.
 SCHILLER, Sophie, 18 n.
 SCHMALZ, Klaus, 54 n.
 SCHMIDT, Karsten, 54 n., 151 n., 205 n.
 SCHMIEDEL, Burkhard, 137 n., 138 n.
 SCHMOECKEL, Mathias, 51 n., 138 n., 146 n.
 SCHMOLLER, Gustav, 146 n.
 SCHRÖDER, Rainer, 177 n.
 SCHUBERT, Werner, 51 n., 137 n.
 SCHÜLE, Adolf, 182 n., 184 n.
 SCHULZE-DELITZSCH, Hermann, 136 n.
 SCHWARZENBERG, Claudio, 236 n., 240 n.
 SCIALOJA, Antonio, 220 e n., 221 e n., 224
 e n., 229 n., 230 n., 250.
 SCIALOJA, Enrico, 221 n.
 SCIALOJA, Vittorio, 217 n., 233 n., 162, 254
 n.
 SCUMÈ, Alberto, 91 n., 93 n., 96 n., 107 n.,
 235 n.
 SCIUTO, Carmela, 218 n.
 SECKELMANN, Margrit, 164 n., 186 n.
 SEEBOHM, Kurt, 128 n.
 SÉGOGNE, Roger de, 303 n.
 SÉGUR, Philippe de, 17 n.
 SERAFINI, Filippo, 107 n.
 SERENI, Emilio, 128 n.
 SERMONTI, Alfonso, 261 n.
 SERRANO Y SERRANO, Ignacio, 270 n., 271 e
 n.
 SERRANO Y SERRANO, Rafael, 271 n.
 SIMON, Dieter, 147 n., 201 n.
 SINZHEIMER, Hugo, 186 n.
 SIREY, Jean-Baptiste, 22 n., 23 n., 28 n., 29
 n., 32 n., 33 n., 35 n., 38 n.
 SOLARI, Gioele, 9 n.
 SOLIMANO, Stefano, 88 n.
 SOLMI, Arrigo, 249.
 SOMBART, Werner, 183 n.
 SOMMA, Alessandro, 236 n., 237 n.
 SOPRANO, Enrico, 255 n., 261 n.
 SORDI, Bernardo, 183 n., 235 n., 236 n.
 SPADA, Paolo, 4 n., 263 n.
 SPAGNESI, Enrico, 251 n.
 SPECIALE, Giuseppe, 224 n.
 SPINOSA, Alberto, 82 n.
 SRAFFA, Angelo, 97 n., 107 e n., 108 n., 136
 e n., 210, 214 n., 229 e n., 233 n., 237
 n., 241 n., 264 n.
 SRAFFA, Maria, 233 n.
 STAMMLER, Rudolf, 146 n.
 STAUB, Hermann, 156 n., 170 n.
 STEINDORFF, Ernst, 199 n.
 STELLA RICHTER JR, Mario, 246 n., 247 n.
 STENDHAL, VII, VIII n.
 STIER-SOMLO, Fritz, 147 n.
 STOCKHEM, Flore de, 29 n.
 STOLLEIS, Michael, 51 n., 54 n., 147 n., 182
 n., 183 n., 184 n., 185 n., 186 n., 236 n.
 STOLZI, Irene, 236 n., 238 n., 240 n., 245 n.
 STORTI, Claudia, 4 n.
 STUBENRAUCH, Moriz von, 169 n.
 SUPINO, David, 98 n., 107 n., 108 n., 207
 n., 215 n., 233 n.
 SZRAMKIEWICZ, Romuald, 2 n., 11 n., 12 n.,
 13 n.
 TAMASSIA, Nino, 107 n.

- TARELLO, Giovanni, 2 n., 9 n.
 TARTAGLIA POLCINI, Antonella, 217 n.
 TARTUFARI, Luigi, 98 n.
 TETI, Raffaele, 217 n., 244 n., 245 n., 250 n., 251 n., 255 n., 257 n., 259 n.
 THALLER, Edmond-Eugène, 35 n., 36 e n., 37 e n., 39 n., 40 n., 72 n.
 THIBAUT, Anton Friedrich Justus, 59 n.
 THIES, Anna, 196 n.
 THÖL, Johann Heinrich, 59 e n., 60 n.
 TIEBEN, Ernst, 183 n.
 TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, 43 n., 112 n., 114 n.
 TONIOLO, Giuseppe, 107 n.
 TORTORI, Alfredo, 131 n., 132 n., 135 n.
 TREBILCOCK, Clive, 126 n., 127 n.
 TREILHARD, Jean-Baptiste, 17 n.
 TREVES, Guido, 229 n.
 TREZZI, Ambrogio, 76 n.
 TROIANO, Onofrio, 255 n.
 TRUCHY, Henri, 296 n.
 TULLIO, Leopoldo, 221 n.
 TURGOT, Robert Jacques, 4, 5 e n.
- UMBERTO I, 87 n.
 UNGARETTI, Giuseppe, 228 n.
 UNGARI, Paolo, 224 n., 226 n.
 UREÑA Y SMENJAUD, Rafael de, 112 e n., 113 n., 119 e n., 120 n.
 URÍA, Rodrigo, 273 n.
- VACCA, Giuseppe, 78 e n.
 VADALÀ-PAPALE, Giuseppe, 135 n.
 VALERI, Giuseppe, 229 n., 233 n., 237 n., 241 n., 256 n.
 VALERY, Jules, 291 e n., 292 e n., 293 e n., 294 n.
 VALERY, Paul, 291 n.
 VALLARINO, Bruno, 41 n.
 VALLS SALADA, Judit, 45 n.
 VANZETTI, Adriano, 110 n., 193 n., 196 n., 197 n.
 VARÈ, Giovan Battista Francesco, 86 n., 87 n., 89 n.
- VASSALLI, Filippo, 217 e n., 218 n., 245 n., 254 n., 258 e n., 259 n., 261 n.
 VAUCHEZ, Antoine, 13 n.
 VEC, Milos, 126 n., 182 n.
 VEIGA BEIRÃO, Francisco Antonio da, 116 n.
 VENEZIAN, Giacomo, 218 n., 249 n.
 VERDE, Alfredo, 261 n.
 VERGÉ, Emmanuel, 289 n., 303 n.
 VERNASSA, Maurizio, 236 n.
 VERRUCOLI, Piero, 238 n., 301 n.
 VEYRIÈRES, Jeanne, 29 n.
 VICENTE Y GELLA, Agustín, 284 e n.
 VIDARI, Ercole, 81 e n., 82 n., 88 n., 92 n., 93 n., 95 n., 98 n., 108 n., 208 e n., 209 n., 211 n., 215, 220 e n.
 VIGLIANI, Paolo Onorato, 90, 91.
 VIGNALI, Giovanni, 105 n.
 VILAJOSANA, Josep Maria, 45 n.
 VILLARI, Rosario, 127 n.
 VINCENS, Jean, 299 n.
 VINCENS, Marie-Antoine-Émile, 21 n., 25 e n., 40 n.
 VITALEVI, Moisè, 118 n.
 VITTORIO EMANUELE III, 232.
 VITU, André, 297 n.
- VIVANTE, Cesare, IX, 81 n., 96 e n., 97 n., 98 n., 104 n., 107 e n., 108 n., 115 n., 135 e n., 136 n., 207 n., 208 e n., 209 n., 210, 211 e n., 212 n., 215, 228, 229 e n., 230 e n., 231 n., 232 e n., 233 n., 237 n., 239, 241 n., 242 e n., 246 n., 261, 262 n., 264 n., 303 n.
- VOGEL, Barbara, 51 n.
 VÖLCKER, Wilhelm, 183 n.
 VÖLDERNDORFF, Otto von, 62 e n., 63 n., 64 e n.
 VOSKUHLE, Andreas, 147 n.
- WADLE, Elmar, 50 n., 177 n.
 WALINE, Marcel, 9 n.
 WEBB, Georges, 38 n.
 WEBER, Helmut, 66 n.
 WEHLER, Hans Ulrich, 136 n.
 WENGER, Leopold, 264 n.

- WERKMÜLLER, Dieter, 182 n.
WÉRY, Patrick, 2 n.
WEYHE, Lothar, 54 n.
WIEACKER, Franz, 51 n., 136 n., 137 n.
WIEDENFELS, Kurt, 183 n.
WIELAND, Karl, 188 e n., 189 e n., 194 n.,
199 e n., 201 n., 237 n., 275, 282, 284
e n.
WIESE, Günther, 198 n.
WIETHÖLTER, Rudolf, 147 n., 177 n.
WILHELM, Walter, 59 n.
WILLEMEZ, Laurent, 13 n.
- WOLFF, Martin, 273 n.
WOOT, Philippe de, 153 n., 286 n.
WÜST, Günter, 198 n.
WYNANTS, Paul, 2 n.
- ZACHARIÄ, Karl-Salomon, 62 n.
ZACHER, Clemens, 183 n.
ZANARDELLI, Giuseppe, 87 n., 90 n.
ZANOBINI, Guido, 261 n.
ZORN, Philipp, 53 n.
ZUCCOLI, Francesco, 77 n., 80 n., 81 e n.

INDICE ANALITICO

- ABGB, 169 e n.
Accessoire, 30, 31, 33 n., 34 e n., 38 e n.
Accessorietà, 1, 24, 25, 30, 37, 39, 68, 103, 144, 207, 210, 211, 212, 213, 233.
Accessorio, 30, 32, 211.
Achalandage, 31, 32 n., 38 n., 86, 290 e n., 293.
Achat, 18 n., 19 n., 20, 24 n., 31 e n., 33 e n., 34 e n., 35, 297, 303 n., 304 n.
ADHGB, 41, 50, 51 e n., 52 e n., 54 n., 55, 58, 59 n., 61 n., 62 n., 65, 66 n., 70, 74, 93, 116 n., 138 e n., 139 e n., 143 n., 144 e n., 158, 161.
Affitto, 83, 104.
Affittuario, 174.
Agence, 19 e n., 21, 298 n.
Aktiengesetz, 203 n., 205 n.
Anschaffung, 56 n., 58 n., 61 n., 63, 140 n., 157.
Arbeit, 63 n., 72, 165 n., 173 e n., 178 n., 182, 195, 202 n.
Arbeitsrecht, 149 n., 150 n., 186 n., 193, 199.
Assicurazione, 42, 56, 59, 78 n., 82, 92 e n., 94, 100 n., 113, 116 n., 130, 157 n., 165, 166, 169, 182, 185, 187, 197 n., 211, 223 e n., 225, 226, 232 n., 234 n., 252 n., 253 n., 260, 269 n., 274, 288 n.
Avviamento, 85, 86, 108, 109 n., 156, 178, 215, 289.
Azienda, VII, 10, 41, 43, 57, 106, 109, 110, 135 e n., 158, 163 n., 207, 210, 213, 214 e n., 215 e n., 220, 231 e n., 233 e n., 234 e n., 248 n., 249, 251, 263 e n., 265, 266 e n., 267 n., 291.
Bail, 38 e n., 289, 290.
Banca, 50, 60, 78 n., 82, 92 e n., 128, 133, 146 n., 182, 187, 212 e n., 223, 224, 225, 252 n.
Bank, 53 n., 74 n., 132.
Banque, 19 n., 20.
Bâtiment, 19 e n., 24 n., 295.
Bearbeitung, 56 n., 57 n., 63 n., 64, 65 e n., 140 n.
Betrieb, 41, 56 n., 57 n., 58 n., 65, 67 e n., 68, 70, 71, 72, 73 n., 136 n., 138 n., 140 n., 141 n., 142 n., 143 n., 144 e n., 156 n., 157, 158, 159 n., 160 n., 163 e n., 165 e n., 166 n., 169 n., 170 n., 172 n., 176 n., 187 n., 190 n., 192, 193 e n., 194 e n., 195 e n., 196 n., 198, 202 e n., 203 e n.
Betriebsgemeinschaft, 198, 202 e n.
Betriebsgeschäft, 198.
Betriebstätigkeit, 197.
BGB, 137, 164, 165, 169 e n., 176 e n., 181, 188 n.
Borsa, 42, 111, 182, 187, 276.
Brevets, 290, 298 n.
Brevetti, 43, 85, 106, 108, 123 n., 128, 130, 146, 155 n., 163 n., 164 n., 177, 181, 199, 268, 272, 273 n., 289, 293.
Cambiale, X, 9, 92 e n., 100 n., 223 n., 230 n., 237 n., 250 n., 260 n.
Cambio, 42, 46 n., 56, 75 n., 78 n., 82 n., 83 n., 92 n., 116 n., 212 n., 273 n.
Capitale, VII, 31, 69, 128, 129, 155, 175, 218, 243, 262, 296, 300.
Capitaux, 7, 297.

- Carta del Lavoro, 240 e n., 253, 256, 257, 261, 270.
- Cartelli, VII, X, 43, 44, 130, 155 n., 182, 203, 204.
- Casa de comercio, 121, 122, 123, 271.
- Cave, 143, 229.
- Change, 15 n., 19 n., 20, 297.
- Clientela, 71, 86, 108, 109, 121, 123, 174, 175, 177, 178, 179, 189, 204, 215, 271, 289, 290 n.
- Clientèle, 38 e n., 289, 290 e n., 291 n., 293, 298 n.
- Coalizioni industriali, 106, 130, 136.
- Code du Travail, 300 e n.
- Code général des impôts, 300.
- Codice civile del 1865, 77 n., 80 n., 97, 218 n., 232.
- Codice civile del 1942, 207, 217 n., 229, 254, 256, 257, 258 n., 259, 260, 261 e n., 262 n., 263, 265, 266, 279 n.
- Codice dell'economia (corporativa), 255, 256, 257 e n.
- Codice della produzione e del lavoro, 256, 257, 258 n.
- Comerciante, 43 e n., 44 e n., 45, 46 e n., 47, 111 n., 114 e n., 115 e n., 116 e n., 118, 119, 121, 268, 269 n., 275, 276 e n., 281 e n., 285.
- Comités d'entreprise, 300 e n., 301 n.
- Commerçant, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 n., 20 n., 21 n., 26, 27, 28, 33 n., 34, 35 n., 38, 39, 40 n.
- Commission, 19 e n., 20 e n., 21 n.
- Commissione, 60, 64, 78 n., 83 n., 92 n., 130, 221, 226, 227, 269 n.
- Compravendita, 10, 18, 38, 41, 59, 61 n., 64, 65, 92 e n., 108, 117 e n., 130, 143, 181, 215, 216, 269, 278, 295.
- Concorrenza, 10, 38, 39, 43, 71, 85, 86, 106, 128, 135, 146, 155, 163, 176, 177 n., 181, 182, 187, 188 n., 199 e n., 204, 218, 230 e n., 231, 241, 244, 247 n., 264 n., 272.
- Concursordnung, 166, 167 n., 180.
- Conseil d'État, 3, 300 n.
- Consiglio di Stato, 3 n., 11 e n., 18 n.
- Construction, 19 e n., 22, 23 n., 24 n., 28, 34 n.
- Corporativismo, 112, 207, 224 n., 235, 236 n., 240, 248, 262, 269.
- Corporazione, 5, 6 e n., 154 n., 236, 254.
- Costruzione, 23, 34, 40 e n., 78 n., 82, 83, 84, 91, 92 n., 94 e n., 95 n., 106, 226, 232 n., 234 n.
- Credito, 50, 69, 88, 111, 127, 128, 133, 169, 170, 180, 187, 200, 201, 203, 205, 212 n., 223, 224, 225, 226, 230.
- Ditta, 66, 109, 112, 141, 158, 169, 177, 231 e n., 233 n., 234 n., 289, 291.
- Droit des affaires, 287 n., 304.
- Editrici (imprese), 92 n., 94, 226, 234 n.
- Empresa, 116 n., 117, 118 n., 120, 122, 269 n., 270 e n., 271 e n., 272 e n., 274, 275, 276, 277 n., 278 e n., 279, 280 n., 281 e n., 282 e n., 283 e n., 284 n., 285, 286 e n.
- Empresario, 116 n., 271, 277, 280 n.
- Enseigne, 289, 290.
- Entremise, 27, 28, 35, 37.
- Entrepreneur, 21, 23 e n., 24 n., 40 n., 294 n., 295, 296, 300 n., 301, 302, 303 n.
- Erede, 159 n., 174.
- Erwerbstätigkeit, 176, 178 n.
- Esecuzione, 39, 151 n., 158, 175, 180 e n., 293.
- Esercizio commerciale, 41, 51, 54, 57, 65, 66, 70, 72, 73 n., 85, 108, 109, 110, 139, 140 e n., 145, 158, 159, 160, 163, 165, 172 n., 174, 175, 177, 178, 199, 214, 215 n., 282.
- Establecimiento, 44 n., 47, 115 n., 121, 122 e n., 280 n., 285.
- Établissement, 19 e n., 21, 33, 290, 292, 293.
- Executionsordnung, 166, 180 n.
- Fabbrica, VII, 84 e n., 91, 173.
- Fábrica, 121, 122 n., 285.

- Fallimento, X, 36, 39, 44, 47, 115, 158, 167, 175, 180, 199, 200, 209, 211 n., 223 n., 230 n., 249 n., 251, 260, 272.
- Ferrocarril, 117, 271.
- Ferrovia, 22, 104, 111, 132, 227 n.
- Firma, 54, 66 e n., 67 n., 71, 74 n., 85, 122 n., 123, 140 n., 141 n., 142 n., 158, 159 n., 161 e n., 162 n., 164 n., 179 e n., 200 n., 234 n., 291.
- Fonds de commerce, 1, 24, 31, 32 e n., 33 n., 38 e n., 39, 70, 71, 109, 207, 215, 286, 288 e n., 289 e n., 290 e n., 291 e n., 292 e n., 293, 299 n.
- Fourniture, 10 n., 19 e n., 34 n., 35, 297.
- Freirechtsschule, 146, 149 n., 150.
- Fuero del Trabajo, 270 e n., 279.
- Gemeinschaft, 186, 202 n.
- Geschäft, 36 n., 41, 56 n., 57 e n., 58 n., 61 n., 65, 66, 67 e n., 68, 69, 70, 71, 72, 73 e n., 109, 138 n., 139 n., 140 n., 142, 144 e n., 156 n., 159 n., 164 e n., 165 n., 167 e n., 168 n., 172 n., 173 n., 174 n., 175 n., 178 n., 189, 198, 204 e n., 215, 291.
- Geschäftsvermögen, 158, 190 n.
- Gewerbebetrieb, 57 n., 67, 72, 73 n., 140 n., 176, 188 n., 193 n.
- Gewinn, 60.
- Groupement, 291, 296, 298 n.
- Handelsgeschäft, 36 n., 41, 50, 52 e n., 53 n., 54, 55, 56 n., 57 n., 58 n., 59, 60, 61 n., 63, 64 n., 65, 66 e n., 67 n., 68, 70, 71 e n., 72, 73 e n., 74 e n., 137, 142, 144 e n., 145 e n., 158 e n., 159 n., 161 e n., 162, 181, 188, 190 n., 193 n., 198, 201.
- Handelsgewerbe, 56 n., 57 n., 58 n., 65, 67 e n., 68, 70, 71, 72, 73 n., 140 n., 141 n., 142 e n., 143 e n., 144 e n., 145, 193 n., 203.
- Handelsrecht, 66 n., 125, 138 n., 139 n., 141 n., 148 n., 185, 198, 199, 201 e n.
- Handelsregister, 54 n., 73, 140 n., 141 n., 142 n., 159 n.
- Handelsvermögen, 189.
- Handlungsvermögen, 73.
- HGB, 125, 136, 137 e n., 138 n., 139 n., 141 e n., 143 n., 145, 146 n., 158 e n., 161 e n., 164 n., 201 e n., 279.
- Immateriale (bene), 31, 74, 129, 135 n., 154, 156, 163, 173, 174, 189, 190 e n., 195, 215 n., 227, 289, 298 n.
- Immeuble, 2 n., 22 n., 23 n., 30 n., 31 e n., 34, 298 n.
- Immobilie, 22, 23, 29, 31 n., 58, 70, 82, 91 n., 95 e n., 104 e n., 105, 110, 117, 118 n., 129, 139 e n., 144, 154, 156, 158, 189, 215 n., 225, 232 n., 253 n., 289 n., 293.
- Individualismo, VII, 1, 6, 7 n., 9 e n., 43, 103, 125, 131, 132, 137, 222, 235, 246, 249, 280.
- Industria, VII, 102 n., 111, 113 n., 116 n., 130, 132, 182, 183, 219, 270, 275, 285.
- Industrierecht, 125, 181, 182, 185, 193, 199 e n.
- Insegna, 85, 108, 109, 177, 179, 183, 216, 289.
- Institution, 6 n., 288 e n., 296, 298 e n.
- Intermédiaire, 26, 27, 28, 37.
- Intermediario, 103, 212 n., 224, 225, 227.
- Intermediazione, 1, 10, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 37, 48, 61, 65, 80, 81, 83, 91, 92, 101, 102, 120 n., 220, 222, 223, 226, 243.
- Interposizione, 25, 37, 207, 216, 222, 225, 226, 227, 253 n.
- Intrmissione, 60, 91, 99, 100, 101, 102 n., 103, 209, 224, 226.
- Kapital, 68, 182, 194 n., 205 n.
- Kaufmann, 41, 50, 52 e n., 53, 54 n., 55, 56 n., 57 n., 58 n., 59, 66 e n., 68, 69, 71, 72, 73, 138, 139 n., 140 n., 141 e n., 142 n., 144 e n., 174, 175 e n., 177, 181, 188 e n., 201 e n.

- Kaufmannsrecht, 200.
 Konkurrenz, 182.
 Konkursordnung, 167, 168 n., 180.
 Konstruktionsjurisprudenz, 146.
 Konzern, 203.
 Kundschaft, 73 n., 175 n., 177 n.
- Locazione, 19, 21, 23, 29, 71, 74, 78 n., 79 n., 81, 83, 91 n., 104 e n., 106 n., 108, 151 n., 158, 160, 165, 176, 180, 198, 205 n., 215 n., 225, 231 n., 295, 296.
 Louage, 22 e n., 29 n., 297.
- Macchine, VII, 23, 83, 84, 132, 170, 171, 173, 174.
 Maison de commerce, 23 n., 291, 292 e n., 293.
 Manifattura, 20, 27, 41, 59, 63, 64, 65, 67, 78 n., 83 e n., 84, 91, 92, 100, 226, 232 n., 234 n.
 Manifatturiere, 21, 100.
 Manufacture, 18 n., 19, 21, 35, 297.
 Marca, 122 n., 123.
 Marchand, 5 n., 12 n., 13, 14, 15 e n., 16 e n., 18 n., 19 e n., 27, 294 n.
 Marchandise, 29, 31 e n., 32 e n., 33 n., 38 e n., 40 n., 290, 303 n.
 Marchio, 43, 54, 106, 109, 112, 123 n., 128, 135, 146 n., 158, 162, 163 e n., 177, 179, 181, 187, 289.
 Marque, 289, 290.
 Matières premières, 21 n., 23 n., 24 n., 295.
 Matrícula, 44 e n., 47, 114, 115 n., 118.
 Mercato, 26, 81, 139 n., 151, 183, 204, 205.
 Merce, 10, 16, 18, 33, 55, 56, 57, 70, 78 n., 79 n., 80, 83, 84, 90, 91 n., 94, 105 n., 108, 109 e n., 129, 139, 174, 195, 214, 215, 223, 225, 227, 252, 289, 293.
 Miniere, 133, 143, 155 n., 229, 232 n., 234 n.
 Modelli di fabbrica, 187, 199.
 Navigation, 19 e n., 20.
- Nebengeschäft, 68.
 Nome, 39, 54, 66, 72, 108, 122, 161, 174, 179, 231 n., 234 n., 244.
- Operai, VII, 83, 95 n., 96 n., 100, 122, 130, 135, 153 n., 155, 173, 202, 236, 240 n., 292.
- Ordenanzas de Bilbao, 43 e n.
 Ordonnance du commerce, 4, 11-12, 12 n.
 Organisation, 66 n., 133, 154 n., 156, 161, 162 n., 169, 170, 174 n., 175 n., 176, 177 n., 178 e n., 182, 190 e n., 196, 199, 289, 292, 293, 298, 299 n., 300 e n., 302 e n., 303 e n.
 Organisme, 290, 298, 302.
 Organización, 121, 271, 274, 276, 277 e n., 279, 280 n., 281 e n., 282, 284 n., 285.
 Outillage, 289, 290, 295, 298.
 Ouvriers, 7 n., 15 n., 21 n., 23, 28 e n., 29, 296.
- Patent, 160 n., 163 n., 164 n., 187 n.
 Patentgesetz, 163 e n., 164 n.
 Pegno, 92 n., 180, 211, 212, 215, 231, 289.
 Profitto, VI, 72, 195.
 Progetto italo-francese delle obbligazioni e dei contratti, 254 e n., 209 n., 287 n.
 Prokura, 67 n., 140 n.
 Proprietario, 2, 8, 9, 10, 30, 100, 105 e n., 126, 130, 132, 135, 136, 153 n., 155, 174, 179 n., 214, 219, 229, 295, 296.
 Propriété, 5 n., 27, 32 n., 295, 296, 298.
- Rappresentante, 165, 202.
 Rappresentanza, 66, 153 n., 199, 244.
 Registro, 15, 43, 44, 47 e n., 54 e n., 77, 89 n., 115 e n., 140 n., 142 e n., 230 n., 231 e n., 233 n., 234 n., 243, 273 n., 285.
 Revente, 19 n., 33, 34.
- Selbstproduktion, 60, 61 n.
 Soccida, 104.
 Sociedad, 117, 122, 285.

- Società a garanzia limitata, 40 n., 74, 231.
 Società per azioni, 36 n., 40 e n., 42, 50, 74, 78 n., 91 n., 149, 154 n., 203.
 Somministrazione, 56, 78 n., 84, 92 e n., 94, 95 n., 130, 226, 232 n., 234 n., 260.
 Sondervermögen, 169 n., 178 n., 198.
 Sous-location, 29.
 Spectacle, 19 e n., 21, 294 n.
 Spéculation, 22, 25, 26, 27, 29, 33, 34 n., 35, 37, 292.
 Speculazione, 25, 28 n., 33, 81, 82, 83, 91 e n., 94, 95 e n., 101, 102, 104, 108, 110, 214, 221, 224.
 Stabilimento, 38 n., 85, 86, 100, 104 n., 109, 135 n., 139, 291, 292.
 Successione, 148, 158, 159 n., 160, 162, 180, 199, 215 n., 231 n., 233 n., 244, 250, 254, 257, 260, 300.
 Tipografiche (imprese), 92 n., 94-95, 227, 234 n.
 Transport, 19 e n., 20 e n., 21, 33, 35, 57 n., 294 n., 297.
 Trasporto, 33 n., 56, 57, 59, 60, 78 n., 83 e n., 84, 90, 92 e n., 106 n., 116 n., 130, 190 n., 195, 221, 227, 232 n., 234 n., 260, 269 n., 276.
 Tribunales de comercio, 45, 46 n., 48 e n., 49 n., 112 n.
 Tribunali di commercio, 11, 12, 16, 17 e n., 48 n., 53 n., 71, 76, 90 e n., 111.
 Tribunaux de commerce, 20, 22 n., 38 n., 289.
 Uebernehmer, 56 n., 57 n., 63 n., 64 e n., 67, 71.
 Unificazione, 52, 55 n., 60 n., 75, 76 n., 87 n., 96 n., 207, 208 n., 209 n., 211 n., 217 n., 237 n., 238 n., 254, 255, 256, 257, 258 n., 259, 261, 262 e n.
 Universalità, 85, 108, 130, 214.
 Universitas, 169 e n., 170 n., 214 e n., 216.
 Unternehmensrecht, 125, 189 n., 198 e n., 199 n., 201 e n., 205 n.
 Unternehmer, 63 n., 133, 140 n., 141 e n., 142, 143 n., 153, 155, 160 n., 171 n., 173 n., 192 e n., 193 e n., 195, 197, 198, 201 n., 202 n.
 Unternehmerrecht, 200.
 Unternehmung, 139 n., 143, 144 n., 158 n., 162 n., 166 e n., 169 n., 170, 180 n., 182, 186, 187 e n., 193, 194 n., 195 n., 198, 203, 204 e n.
 Usufrutto, 74, 110, 158, 160, 165, 180, 215, 220.
 Usufruttuario, 174.
 Verarbeitung, 56 n., 57 n., 63 n., 64, 65 e n., 140 n.
 Veräußerung, 61 n., 63, 66 n., 67 n., 167 n.
 Vermögensobjekt, 190 n.
 Verwaltungsrecht, 183 n., 185, 193.
 Wirtschaftsleben, 135, 146, 149, 185.
 Wirtschaftsrecht, 146, 147 e n., 148 e n., 149 n., 150 e n., 184 n., 199 n.

INDICE SOMMARIO

<i>Introduzione</i>	v
-------------------------------	---

CAPITOLO I

IL NUOVO ORDINE DEL *CODE DE COMMERCE* NAPOLEONICO (1807)

1. Un fatto rivoluzionario. La codificazione del diritto commerciale tra individualismo e libertà economica	1
2. Declinazioni gius-commercialistiche del nuovo ordine: individuo, proprietà, contratti.	7
3. Un sistema « misto » sbilanciato. La centralità logico-sistematica degli « actes de commerce ».	10
4. L'atomismo di un'analitica enumerazione: « actes ou entreprises de commerce »	17
5. Oltre la lettera del Codice. La teoria dell'intermediazione speculativa e la teoria dell'accessorietà (il caso del « fonds de commerce »).	24
6. Scienza giuridica e legislazione nella Francia di fine secolo. Continuità, perplessità, novità	34

CAPITOLO II

IL DIRITTO COMMERCIALE DELL'EUROPA LIBERALE TRA ISTANZE D'ESPANSIONE E OSSEQUIO ALLA TRADIZIONE

1. Il <i>Código de comercio</i> spagnolo del 1829. Oltre l'apparenza di un soggettivismo corporativo	41
2. La disciplina "tedesca". « Kaufmann » e « Handelsgeschäfte » nell' <i>Allgemeines Handelsgesetzbuch</i> (ADHGB) del 1861	50
3. Classificare gli « Handelsgeschäfte »: scambio e produzione, manifattura e compravendita	59
4. « Geschäft », « Gewerbe », « Betrieb »: anticipazioni e barlumi di un'unità giuridica dell'esercizio commerciale.	65
5. Il Codice di commercio italiano del 1865	75
6. Il Codice di commercio italiano del 1882. Innovazioni e razionalizzazioni.	86

7.	Per una nozione generale di atto di commercio. Dottrina e giurisprudenza nell'Italia del secondo Ottocento	95
8.	Dal « fondo di commercio » all'« azienda ». Esercizi italiani in tema di unità patrimoniale dell'impresa	106
9.	Il <i>Código de Comercio</i> spagnolo del 1885. Una nuova clausola generale per l'atipicità degli atti di commercio	110

CAPITOLO III

DAGLI ATTI DI COMMERCIO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SOGGETTO. IL RECUPERO DELLA COMPLESSITÀ NELLA CULTURA AUSTRO-TEDESCA DEL PRIMO NOVECENTO

1.	Trasformazioni economiche e metamorfosi sociali	125
2.	Percezioni della società industriale. La gius-commercialistica europea verso nuove prospettive	131
3.	La svolta legislativa dell'« <i>Handelsgesetzbuch</i> » (HGB).	136
4.	Ripartire dall'economia. « <i>Recht</i> » e « <i>Wirtschaft</i> » nella cultura germanica del primo Novecento	145
5.	L'« <i>Unternehmen im wirtschaftlichen Sinne</i> ». I giuristi e l'organizzazione economica d'impresa.	150
6.	Dall'economia al diritto. Proiezioni dell'« <i>Unternehmen</i> » nel « giuridico ».	156
7.	La « <i>Unternehmenslehre</i> ». « <i>Recht am Unternehmen</i> » e « <i>Unternehmen als Rechtsobjekt</i> », protezione e circolazione dell'organizzazione d'impresa.	172
8.	I riflessi dell'economia nella sfera legislativa e costituzionale. « <i>Industrierecht</i> » e « <i>Wirtschaftsverwaltungsrecht</i> » tra guerra e dopoguerra.	181
9.	Evoluzioni concettuali e declinazioni semantiche. La scoperta di un paradigma complesso: organizzazione e attività, soggetto, patrimonio e comunità	187
10.	Oltre l'« <i>Handelsrecht</i> ». Lo sviluppo di un « <i>Unternehmensrecht</i> » nell'orizzonte ideologico del Nazionalsocialismo	198

CAPITOLO IV

L'ETÀ DELLE IMPRESE. RICEZIONI E CONTAMINAZIONI NELL'EUROPA DEL NOVECENTO

1.	Dentro il sistema. La « <i>Rivista del diritto commerciale</i> » e gli sviluppi del dibattito italiano in tema di « accessorietà » e di « azienda ».	207
2.	La Grande Guerra e la legislazione industriale. Da Carnelutti a Rocco l'« impresa » come « atto di interposizione nello scambio del lavoro ».	216
3.	Quattro tappe e una cesura. La lunga marcia per la « ricodificazione » del diritto commerciale italiano	227

4.	La “rivoluzione culturale” di Lorenzo Mossa. Il corporativismo fascista al servizio di un antifascista	235
5.	Oltre la proprietà. Dal « diritto vivente delle imprese » al “Progetto Asquini”	244
6.	Una « svolta storica ». Il Codice civile italiano del 1942: unificazione del diritto privato e centralità sistematica dell’impresa	254
7.	Variazioni spagnole. Dalla frammentazione codicistica degli atti di commercio all’unità d’impresa della legislazione franchista	267
8.	La sistemazione teorica dell’impresa nelle riflessioni della scienza giuridica spagnola. « Conversioni », condivisioni, dissensi.	273
9.	“Resistenze” francesi. Il peso della tradizione tra « actes de commerce » e « fonds de commerce »	286
10.	La via istituzionalistica dell’impresa. Comunità, organismo e istituzione nella cultura giuridica francese di metà Novecento	294
	<i>Bibliografia</i>	305
	<i>Indice dei nomi</i>	325
	<i>Indice analitico</i>	337

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

CENTRO DI STUDI
PER LA STORIA DEL PENSIERO GIURIDICO MODERNO

PUBBLICAZIONI

QUADERNI FIORENTINI

« Per la storia del pensiero giuridico moderno »

Vol. 1 (1972), 8°, p. 486

Vol. 2 (1973), 8°, p. 798

Vol. 3-4 (1974-75) - Il « socialismo giuridico ». Ipotesi e letture, due tomi in 8°, p. 1041

Vol. 5-6 (1976-77) - Itinerari moderni della proprietà, due tomi in 8°, p. 1140

Vol. 7 (1978) - Emilio Betti e la scienza giuridica del Novecento, 8°, p. 648

Vol. 8 (1979), 8°, p. 564

Vol. 9 (1980) - Su Federico Carlo di Savigny, 8°, p. 590

Vol. 10 (1981), 8°, p. 584

Vol. 11-12 (1982-83) - Itinerari moderni della persona giuridica, due tomi in 8°, p. 1200

Vol. 13 (1984), 8°, p. 782

Vol. 14 (1985), 8°, p. 646

Vol. 15 (1986), 8°, p. 748

Vol. 16 (1987) - Riviste giuridiche italiane (1865-1945), 8°, p. 718

Vol. 17 (1988), 8°, p. 640

Vol. 18 (1989), 8°, p. 744

Vol. 19 (1990), 8°, p. 736

Vol. 20 (1991) - François Gény e la scienza giuridica del Novecento, 8°, p. 588

Vol. 21 (1992), 8°, p. 750

Vol. 22 (1993) - Per Federico Cammeo, 8°, p. 706

Vol. 23 (1994), 8°, p. 554

Vol. 24 (1995), 8°, p. 620

Vol. 25 (1996), 8°, p. 810

Vol. 26 (1997), 8°, p. 744

Vol. 27 (1998), 8°, p. 590

Vol. 28 (1999) - Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica, due tomi in 8°, p. 1180

Vol. 29 (2000), 8°, p. 578

Vol. 30 (2001), due tomi in 8°, p. 988

Vol. 31 (2002) - L'ordine giuridico europeo: radici e prospettive, due tomi in 8°, p. 950

Vol. 32 (2003), 8°, p. 796

Vol. 33-34 (2004-2005) - L'Europa e gli 'Altri'. Il diritto coloniale fra Otto e Novecento, due tomi in 8°, p. 1408

Vol. 35 (2006), due tomi in 8°, p. 1120

Vol. 36 (2007) - Principio di legalità e diritto penale (per Mario Sbriccoli), due tomi in 8°, p. 1562

Vol. 37 (2008), 8°, p. 744

Vol. 38 (2009) - I diritti dei nemici, due tomi in 8°, p. 1956

Vol. 39 (2010), 8°, p. 946

Vol. 40 (2011) - Giudici e giuristi. Il problema del diritto giurisprudenziale fra Otto e Novecento, due tomi in 8°, p. 1174

Vol. 41 (2012), 8°, p. 940

Vol. 42 (2013), 8°, p. 804

- Vol. 43 (2014) - Autonomia - Unità e pluralità nel sapere giuridico fra Otto e Novecento,
due tomi in 8°, p. 1144
Vol. 44 (2015), due tomi in 8°, p. 1262
Vol. 45 (2016), 8°, p. 778

BIBLIOTECA

« Per la storia del pensiero giuridico moderno »

- 1 LA SECONDA SCOLASTICA NELLA FORMAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO MODERNO
Incontro di studio - Firenze, 17-19 ottobre 1972
Atti, a cura di Paolo Grossi
(1973), 8°, p. 484
- 2 Mario Sbriccoli, CRIMEN LAESAE MAIESTATIS
Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna
(1974), 8°, p. 399
- 3 Pietro Costa, IL PROGETTO GIURIDICO
Ricerche sulla giurisprudenza del liberalismo classico
Vol. I: Da Hobbes a Bentham
(1974), 8°, p. XIII-414
- 4 Mario Sbriccoli, ELEMENTI PER UNA BIBLIOGRAFIA DEL SOCIALISMO GIURIDICO ITALIANO
(1976), 8°, p. 169
- 5 Paolo Grossi, « UN ALTRO MODO DI POSSEDERE »
L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica post-unitaria
(1977), 8°, p. 392
- 6/7 Franz Wieacker, STORIA DEL DIRITTO PRIVATO MODERNO
con particolare riguardo alla Germania
Trad. di Umberto Santarelli e di Sandro A. Fusco
Vol. I (1980), 8°, p. 560
Vol. II (1980), 8°, p. 429
- 8 Maurizio Fioravanti, GIURISTI E COSTITUZIONE POLITICA NELL'OTTO-CENTO TEDESCO
(1979), 8°, p. 432
- 9 Peter Stein-John Shand, I VALORI GIURIDICI DELLA CIVILTÀ OCCIDENTALE
Trad. di Alessandra Maccioni
(1981), 8°, p. 465
- 10 Gioele Solari, SOCIALISMO E DIRITTO PRIVATO
Influenza delle odierne dottrine socialistiche sul diritto privato (1906)
Edizione postuma a cura di Paolo Ungari
(1980), 8°, p. 259
- 11/12 CRISTIANESIMO, SECOLARIZZAZIONE E DIRITTO MODERNO
A cura di Luigi Lombardi Vallauri e Gerhard Dilcher
(1981), 8°, p. 1527
- 13 LA « CULTURA » DELLE RIVISTE GIURIDICHE ITALIANE
Atti del Primo Incontro di studio - Firenze, 15-16 aprile 1983
A cura di Paolo Grossi
(1984), 8°, p. VI-198

- 14 Franco Todescan, LE RADICI TEOLOGICHE DEL GIUSNATURALISMO LAICO
I. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Ugo Grozio
(1983), 8°, p. VIII-124
- 15 Emanuele Castrucci, TRA ORGANICISMO E « RECHTSIDEE »
Il pensiero giuridico di Erich Kaufmann
(1984), 8°, p. XIV-202
- 16 Pietro Barcellona, I SOGGETTI E LE NORME
(1984), 8°, p. IV-204
- 17 Paolo Cappellini, SYSTEMA IURIS
I. Genesi del sistema e nascita della « scienza » delle Pandette
(1984), 8°, p. XII-638
- 18 Luca Mannori, UNO STATO PER ROMAGNOSI
I. Il progetto costituzionale
(1984), 8°, p. XII-656
- 19 Paolo Cappellini, SYSTEMA IURIS
II. Dal sistema alla teoria generale
(1985), 8°, p. XII-416
- 20 Bernardo Sordi, GIUSTIZIA E AMMINISTRAZIONE NELL'ITALIA LIBERALE
La formazione della nozione di interesse legittimo
(1985), 8°, p. 483
- 21 Pietro Costa, LO STATO IMMAGINARIO
Metafore e paradigmi nella cultura giuridica fra Ottocento e Novecento
(1986), 8°, p. IV-476
- 22 STORIA SOCIALE E DIMENSIONE GIURIDICA - STRUMENTI D'INDAGINE E IPOTESI DI LAVORO
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 26-27 aprile 1985
A cura di Paolo Grossi
(1986), 8°, p. VIII-466
- 23 Paolo Grossi, STILE FIORENTINO
Gli studi giuridici nella Firenze italiana - 1859-1950
(1986), 8°, p. XV-230
- 24 Luca Mannori, UNO STATO PER ROMAGNOSI
II. La scoperta del diritto amministrativo
(1987), 8°, p. VIII-254
- 25 Bernardo Sordi, TRA WEIMAR E VIENNA
Amministrazione pubblica e teoria giuridica nel primo dopoguerra
(1987), 8°, p. 378
- 26 Franco Todescan, LE RADICI TEOLOGICHE DEL GIUSNATURALISMO LAICO
II. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Jean Domat
(1987), 8°, p. VIII-88
- 27 Paolo Grossi, « LA SCIENZA DEL DIRITTO PRIVATO »
Una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo - 1893-1896
(1988), 8°, p. IX-206

- 28 LA STORIOGRAFIA GIURIDICA SCANDINAVA
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 22-23 maggio 1987
A cura di Paolo Grossi
(1988), 8°, p. VI-87
- 29 LA CULTURE DES REVUES JURIDIQUES FRANÇAISES
A cura di André-Jean Arnaud
(1988), 8°, p. IV-144
- 30 Adam Smith, LEZIONI DI GLASGOW
Introduzione a cura di Enzo Pesciarelli
Traduzione di Vittoria Zompanti Oriani
(1989), 8°, p. CXXVIII-766
- 31 Thilo Ramm, PER UNA STORIA DELLA COSTITUZIONE DEL LAVORO
TEDESCA
A cura di Lorenzo Gaeta e Gaetano Vardaro
(1989), 8°, p. 195
- 32 PIERO CALAMANDREI - Ventidue saggi su un grande maestro
A cura di Paolo Barile
(1990), 8°, p. 556
- 33 IL PENSIERO GIURIDICO DI COSTANTINO MORTATI
A cura di Mario Galizia e Paolo Grossi
(1990), 8°, p. 644
- 34/35 HISPANIA - ENTRE DERECHOS PROPIOS Y DERECHOS NACIONALES
Atti dell'incontro di studio - Firenze/Lucca 25, 26, 27 maggio 1989
A cura di B. Clavero, P. Grossi, F. Tomas y Valiente
Tomo I (1990), 8°, p. VI-530
Tomo II (1990), 8°, p. IV-531-1036
- 36 Osvaldo Cavallar, FRANCESCO GUICCIARDINI GIURISTA
I ricordi degli onorari
(1991), 8°, p. XXII-396
- 37 Bernardo Sordi, L'AMMINISTRAZIONE ILLUMINATA
Riforma delle Comunità e progetti di Costituzione nella Toscana leopoldina
(1991), 8°, p. 424
- 38 Franco Cipriani, STORIE DI PROCESSUALISTI E DI OLIGARCHI
La Procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)
(1991), 8°, p. X-536
- 39 Bartolomé Clavero, ANTIDORA
Antropología católica de la economía moderna
(1991), 8°, p. VI-259
- 40 Giovanni Cazzetta, RESPONSABILITÀ AQUILIANA E FRAMMENTAZIONE
DEL DIRITTO COMUNE CIVILISTICO (1865-1914)
(1991), 8°, p. IV-564
- 41 Paolo Grossi, IL DOMINIO E LE COSE
Percezioni medievali e moderne dei diritti reali
(1992), 8°, p. 755
- 42 L'INSEGNAMENTO DELLA STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO
Strumenti, destinatari, prospettive
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 6-7 novembre 1992
A cura di Paolo Grossi
(1993), 8°, p. VIII-440

- 43 PERIODICI GIURIDICI ITALIANI (1850-1900) - Repertorio
A cura di Carlo Mansuino
(1994), 8°, p. XIV-368
- 44 Stefano Mannoni, UNE ET INDIVISIBLE
Storia dell'accentramento amministrativo in Francia - I
(1994), 8°, p. XXII-603
- 45 Luca Mannori, IL SOVRANO TUTORE
Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (Secc. XVI-XVIII)
(1994), 8°, p. VIII-486
- 46 Stefano Mannoni, UNE ET INDIVISIBLE
Storia dell'accentramento amministrativo in Francia - II
(1996), 8°, p. XVI-448
- 47 Bartolomé Clavero, TOMÁS Y VALIENTE
Una biografía intelectual
(1996), 8°, p. XXXVI-374
- 48 Costantino Mortati, L'ORDINAMENTO DEL GOVERNO NEL NUOVO DIRITTO PUBBLICO ITALIANO
Ristampa inalterata, con una prefazione di Enzo Cheli
(2000), 8°, p. X-234
- 49 Costantino Mortati, LA COSTITUZIONE IN SENSO MATERIALE
Ristampa inalterata, con una premessa di Gustavo Zagrebelsky
(1998), 8°, p. XXXVIII-212
- 50 GIURISTI E LEGISLATORI
Pensiero giuridico e innovazione legislativa nel processo di produzione del diritto
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 26-28 settembre 1996
A cura di Paolo Grossi
(1997), 8°, p. VIII-530
- 51 Pio Caroni, SAGGI SULLA STORIA DELLA CODIFICAZIONE
(1998), 8°, p. XX-270
- 52 Paolo Grossi, ASSOLUTISMO GIURIDICO E DIRITTO PRIVATO
(1998), 8°, p. X-474
- 53 Giovanni Cazzetta, PRÆSUMITUR SEDUCTA
Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna
(1999), 8°, p. IV-426
- 54 Stefano Mannoni, POTENZA E RAGIONE
La scienza del diritto internazionale nella crisi dell'equilibrio europeo (1870-1914)
(1999), 8°, p. IV-276
- 55/56 Sergio Caruso, LA MIGLIOR LEGGE DEL REGNO
Consuetudine, diritto naturale e contratto nel pensiero e nell'epoca di John Selden (1584-1654)
Tomo I (2001), 8°, p. IV-432
Tomo II (2001), 8°, p. IV-433-1024
- 57 Franco Todescan, LE RADICI TEOLOGICHE DEL GIUSNATURALISMO LAICO
III. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Samuel Pufendorf
(2001), 8°, p. VIII-106

- 58/59 Maurizio Fioravanti, LA SCIENZA DEL DIRITTO PUBBLICO
Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento
Tomo I (2001), 8°, p. XXII-572
Tomo II (2001), 8°, p. IV-573-918
- 60 Raffaele Volante, IL SISTEMA CONTRATTUALE DEL DIRITTO COMUNE CLASSICO
Struttura dei patti e individuazione del tipo. Glossatori e ultramontani
(2001), 8°, p. IV-502
- 61 CODICI
Una riflessione di fine millennio
Atti dell'incontro di studio - Firenze, 26-28 ottobre 2000
A cura di Paolo Cappellini e Bernardo Sordi
(2002), 8°, p. VIII-604
- 62 Pietro Costa, IURISDICTION
Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)
Ristampa
(2002), 8°, p. XCVI-412
- 63 Mario Piccinini, TRA LEGGE E CONTRATTO
Una lettura di *Ancient Law* di Henry S. Maine
(2003), 8°, p. XVI-286
- 64 Arturo Carlo Jemolo, LETTERE A MARIO FALCO
Tomo I (1910-1927)
A cura di Maria Vismara Missiroli
(2005), 8°, p. XVIII-592
- 65 Ferdinando Mazzarella, NEL SEGNO DEI TEMPI
Marchi persone e cose dalla corporazione medievale all'impresa globale
(2005), 8°, p. 530
- 66 Michele Pifferi, GENERALIA DELICTORUM
Il *Tractatus criminalis* di Tiberio Deciani e la "Parte generale" di diritto penale
(2006), 8°, p. 468
- 67 Maria Rosa Di Simone, PERCORSI DEL DIRITTO TRA AUSTRIA E ITALIA (SECOLI XVII-XX)
(2006), 8°, p. XII-374
- 68 Franco Cipriani, SCRITTI IN ONORE DEI PATRES
(2006), 8°, p. XIV-502
- 69 Piero Fiorelli, INTORNO ALLE PAROLE DEL DIRITTO
(2008), 8°, p. XXXII-548
- 70 Paolo Grossi, SOCIETÀ, DIRITTO, STATO
Un recupero per il diritto
(2006), 8°, p. XX-346
- 71 Irene Stolzi, L'ORDINE CORPORATIVO
Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista
(2007), 8°, p. IV-464
- 72 Hasso Hofmann, RAPPRESENTANZA - RAPPRESENTAZIONE
Parola e concetto dall'antichità all'Ottocento
(2007), 8°, p. XL-586

- 73 Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, GOVERNO E PARTITI NEL PENSIERO BRITANNICO (1690-1832)
(2007), 8°, p. VIII-156
- 74 Giovanni Cazzetta, SCIENZA GIURIDICA E TRASFORMAZIONI SOCIALI
Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento
(2007), 8°, p. X-388
- 75 Manuela Mustari, IL LUNGO VIAGGIO VERSO LA "REALITÀ"
Dalla promessa di vendita al preliminare trascrivibile
(2007), 8°, p. VI-284
- 76 Carlo Fantappiè, CHIESA ROMANA E MODERNITÀ GIURIDICA
Tomo I L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903), (2008), 8°, p. XLVI-520
Tomo II Il *Codex iuris canonici* (1917), (2008), 8°, p. IV-521-1282
- 77 Rafael D. García Pérez, ANTES LEYES QUE REYES
Cultura jurídica y constitución política en la edad moderna (Navarra, 1512-1808)
(2008), 8°, p. XII-546
- 78 Luciano Martone, DIRITTO D'OLTREMARE
Legge e ordine per le Colonie del Regno d'Italia
(2008), 8°, p. X-228
- 79 Michael Stolleis, STORIA DEL DIRITTO PUBBLICO IN GERMANIA
I. Pubblicistica dell'impero e scienza di polizia 1600-1800
(2008), 8°, p. X-632
- 80 Paolo Grossi, NOBILTÀ DEL DIRITTO
Profili di giuristi
(2008), 8°, p. XII-742
- 81 Andrea Marchisello, LA RAGIONE DEL DIRITTO
Carlantonio Pilati tra cattedra e foro nel Trentino del tardo Settecento
(2008), 8°, p. XXIV-532
- 82 Bartolomé Clavero, GENOCIDE OR ETHNOCIDE, 1933-2007
How to make, unmake, and remake law with words
(2008), 8°, p. VIII-268
- 83 Paolo Grossi, TRENT'ANNI DI PAGINE INTRODUTTIVE
Quaderni fiorentini 1972-2001
(2009), 8°, p. XXVIII-252
- 84 Aldo Sandulli, COSTRUIRE LO STATO
La scienza del diritto amministrativo in Italia (1800-1945)
(2009), 8°, p. XVIII-324
- 85 DIRITTI E LAVORO NELL'ITALIA REPUBBLICANA
Materiali dall'incontro di studio Ferrara, 24 ottobre 2008
A cura di Gian Guido Balandi e Giovanni Cazzetta
(2009), 8°, p. IV-306
- 86 Pio Caroni, LA SOLITUDINE DELLO STORICO DEL DIRITTO
(2009), 8°, p. VI-252
- 87 Federigo Bambi, UNA NUOVA LINGUA PER IL DIRITTO - I
Il lessico volgare di Andrea Lancia nelle provvisioni fiorentine del 1355-57
(2009), 8°, p. IV-816

- 88 Mario Sbriccoli, *STORIA DEL DIRITTO PENALE E DELLA GIUSTIZIA*
Scritti editi e inediti (1972-2007)
Tomo I (2009), 8°, p. XVI-722
Tomo II (2009), 8°, p. IV-723-1338
- 89 Arturo Carlo Jemolo, *LETTERE A MARIO FALCO*
Tomo II (1928-1943)
A cura di Maria Vismara Missiroli
(2009), 8°, p. IV-512
- 90 Sabino Cassese, *IL DIRITTO AMMINISTRATIVO: STORIA E PROSPETTIVE*
(2010), 8°, p. X-576
- 91 Marco Sabbioneti, *DEMOCRAZIA SOCIALE E DIRITTO PRIVATO*
La Terza Repubblica di Raymond Saleilles (1855-1912)
(2010), 8°, p. XXXVIII-682
- 92 Condorcet, *DICHIARARE I DIRITTI, COSTITUIRE I POTERI*
Un inedito sulla dichiarazione dei diritti dell'uomo
A cura di Gabriele Magrin
Edizione del manoscritto a cura di Mercurio Candela
(2011), 8°, p. VI-190
- 93 *DIRITTI INDIVIDUALI E PROCESSO PENALE NELL'ITALIA REPUBBLICANA*
Materiali dall'incontro di studio - Ferrara, 12-13 novembre 2010
A cura di Daniele Negri e Michele Pifferi
(2011), 8°, p. VI-442
- 94 Rodolfo Savelli, *CENSORI E GIURISTI*
Storie di libri, di idee e di costumi (secoli XVI-XVII)
(2011), 8°, p. XXXIV-410
- 95 *ALESSANDRO GIULIANI: L'ESPERIENZA GIURIDICA FRA LOGICA ED ETICA*
A cura di Francesco Cerrone e Giorgio Repetto
(2012), 8°, p. VI-848
- 96 Carlo Nitsch, *IL GIUDICE E LA LEGGE*
Consolidamento e crisi di un paradigma nella cultura giuridica italiana del primo
Novecento
(2012), 8°, p. X-342
- 97 Rodrigo Míguez Núñez, *TERRA DI SCONTRI*
Alterazioni e rivendicazioni del diritto alla terra nelle Ande centrali
(2013), 8°, p. X-360
- 98 Enrico Finzi, *"L'OFFICINA DELLE COSE"*
Scritti minori
A cura di Paolo Grossi
(2013), 8°, p. LXII-212
- 99 Michele Pifferi, *L'INDIVIDUALIZZAZIONE DELLA PENA*
Difesa sociale e crisi della legalità penale tra Otto e Novecento
(2013), 8°, p. IV-336
- 100 Paolo Grossi, *SCRITTI CANONISTICI*
A cura di Carlo Fantappiè
(2013), 8°, p. XLVI-314
- 101 Massimiliano Gregorio, *PARTE TOTALE*
Le dottrine costituzionali del partito politico in Italia tra Otto e Novecento
(2013), 8°, p. XIV-440

- 102 Emanuele Somma, JUGE NATUREL E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO FRANCESE (1790-1795)
(2013), 8°, p. VI-166
- 103 DALLA COSTITUZIONE "INATTUATA" ALLA COSTITUZIONE "INATTUALE"?
Potere costituente e riforme costituzionali nell'Italia repubblicana
Materiali dall'incontro di studio - Ferrara, 24-25 gennaio 2013
A cura di Giuditta Brunelli e Giovanni Cazzetta
(2013), 8°, p. VIII-430
- 104 STORIA E DIRITTO
Esperienze a confronto
Atti dell'incontro internazionale di studi in occasione dei 40 anni dei *Quaderni fiorentini*
Firenze, 18-19 ottobre 2012
A cura di Bernardo Sordi
(2013), 8°, p. VI-506
- 105 Michael Stolleis, STORIA DEL DIRITTO PUBBLICO IN GERMANIA
II. Dottrina del diritto pubblico e scienza dell'amministrazione 1800-1914
(2014), 8°, p. XVIII-766
- 106 Paolo Grossi, NOBILTÀ DEL DIRITTO
Profili di giuristi - II
(2014), 8°, p. XII-334
- 107 Irene Stolzi, LE INCHIESTE PARLAMENTARI
Un profilo storico-giuridico (Italia 1861-1900)
(2015), 8°, p. XXVIII-328
- 108 GIUSTIZIA PENALE E POLITICA IN ITALIA TRA OTTO E NOVECENTO
Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto
a cura di Floriana Colao, Luigi Lacchè e Claudia Storti
(2015), 8°, p. X-536
- 109 Giulio Abbate, «UN DISPOTISMO ILLUMINATO E PATERNO»
Riforme e codificazione nell'India britannica (1772-1883)
(2015), 8°, p. VIII-312
- 110 Piero Bellini, SUGLI USITATI PARADIGMI DELLA CANONISTICA OSSERVANTE
Considerazioni dissenzienti d'un canonista trasgressivo
(2016), 8°, p. VIII-284
- 111 Ferdinando Mazzarella, UN DIRITTO PER L'EUROPA INDUSTRIALE
Cultura giuridica ed economia dalla Rivoluzione francese al Secondo Dopoguerra
(2016), 8°, p. X-346

Per Informazioni e Acquisti

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. - Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano
Tel. 02/380.892.90 - Fax 02/380.095.82
<http://www.giuffre.it>

Centri di documentazione e di distribuzione Giuffrè

€ 35,00

024196341

ISBN 978-88-14-21499-8



9 788814 214998